GIURISPRUDENZA PRATICA

SECONDO

LA LEGISLAZIONE AUSTRIACA

ATTIVATA

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO

OSSIA

COLLEZIONE DI DECISIONI

SENTENZE E DECRETI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINALE E DI DIRITTO PUBBLICO

AGGIUNTEVI

Le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all' amministrazione giudiziaria, non che le Notizie sulle legislazioni in corso negli Stati circonvicini; e così pure le Notizie sulle opere di giurisprudenza che verranno d' ora in avanti pubblicate.

ANNO PRIMO.

VOL. IV.

Ottobre, Novembre, Dicembre

1817.

IN MILANO ED IN VENEZIA

A SPESE DE' PROPRIETARJ DELL' EDIZIONE.

Coi tipi di GIO. GIUSEPPE DESTEFANIS

a S. Zeno.

GIURISPRUDENZA PRATICA

PARTE PRIMA.

Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut senatus consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet.
JULIANUS L. 12. ff. de legibus etc.

DECISIONI AULICHE, SENTENZE E DECRETI.

EBREI = FISCO = MATRIMONIO.

Non è necessaria la difesa fiscale e l' intervento di un rappresentante politico allorchè trattasi dello scioglimento di un matrimonio fra persone ebree (Cod. civ. univ., §§. 133 e 135)

Dec. Aul. 16 dicembre 1816.

SUL dubbio, se fosse necessaria la difesa fiscale e l' intervento di un rappresentante politico allorchè trattasi dello scioglimento e della dichiarazione di nullità d' un matrimonio fra persone di religione ebraica, a termini dei §§. 133 e 135 del codice civile universale, l' I. R. tribunale supremo di giustizia, di concerto coll' I. R. commissione aulica incaricata degli oggetti della legislazione civile, ha dichiarato con venerato aulico decreto 16 dicembre 1816 come segue:

» La difesa fiscale e l' intervento d' un rappresentante
» politico che ne forma una legale conseguenza, che si
» rendono già sempre necessarj nei casi di dichiarazione

» d' invalidità o di scioglimento di matrimonio fra per-
» sone cattoliche ed accattoliche, a termini dei §§. 97
» e 115 del codice civile universale, non sono necessarj
» pel chiaro tenore e spirito della legge ne' casi di tal
» indole contemplati nei §§. 133 e 135 dello stesso codice,
» il quale dichiarando nel §. 133 di tollerarne i principj
» della religione ebraica che permettono lo scioglimento
» di reciproco libero consenso, dà a divedere meno ne-
» cessario di spingere l' interessamento della legge per
» la manutenzione del vincolo matrimoniale a quel segno
» dalla legge voluto per sostenere il matrimonio fra
» persone accattoliche, che non può essere sciolto se non
» per la morte di un conjuge, o per ben pochi motivi di
» somma importanza (1). »

In esecuzione del venerato aulico decreto si comunica l' aulica dichiarazione a tutte le I. R. prime istanze dipendenti da questo I. R. tribunale d' appello, onde serva loro di notizia e direzione.

Milano il 7 gennajo 1817.

PATRONI, *presidente.*

SPERONI, *consigliere.*

---

(1) Anche dall' I. R. tribunale d' appello di Venezia venne diffusa questa superiore risoluzione, mediante circolare 30 dicembre 1816. V. Vol. III, part. II. p. 111.

CRISTIANI = MATRIMONIO = FISCO = NULLITA'.

Ove sia pronunciata in prima istanza la nullità di un matrimonio contratto da cattolici, o tra di loro o con un accattolico, il costituito difensore del matrimonio deve interporre nel termine legale l'appellazione, e così pure la revisione; e questa anche nel caso di due conformi giudizj. (Cod. civ. univers. §§. 94, 97, 115 e 116).

Dec. Aul. 14 maggio 1817.

Con aulico decreto dell' eccelso senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia in data 14 corrente maggio, n. 1061, è stato abbassato a questo I. R. tribunale d' appello generale il sovrano rescritto del giorno 5, pubblicato nelle altre provincie della monarchia il 12 marzo *a. c.*, col quale si determina quanto segue:

» Per futura norma universale ordino che in qualun-
» que caso venga proferita sentenza di nullità di un
» matrimonio contratto fra cattolici, oppure quando una
» delle parti sia cattolica, il costituito difensore del
» matrimonio debba sempre senza ulteriore domanda in-
» terporre nel termine legale l'appellazione e la revisione
» nel caso di due conformi sentenze, ricercando la tras-
» missione degli atti processuali al tribunale superiore
» dopo seguita la comunicazione fra le parti delle ri-
» spettive gravatoriali e controgravatoriali d' appello e
» di revisione. Per l' osservanza di ciò sarà incumbenza
» della prima istanza giudicante e del rappresentante
» politico che sarà intervenuto di officiosamente invigi-
» lare. »

Questo tribunale deduce a notizia di tutte le prime istanze collegiali la sovrana risoluzione per l' inalterabile

sua osservanza nell' importante e geloso oggetto della tutela dei matrimonj (1).

Milano il 23 maggio 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

MINORI.

Il favore accordato dai §§. 2, lettera D, e 168 part. I, non che dal §. 213 part. II del codice penale, non deve estendersi ai complici, pei quali non concorrano eguali motivi di eccezione.

Dec. Aul. 17 giugno 1817.

Imperiale regio governo.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà con venerata risoluzione del 17 giugno p. p. si è degnata di determinare che il favore accordato dal §. 2, lett. *D* del codice penale, prima parte, agli individui che non abbiano compito il decimoquarto anno d'età, e dai §§. 168 parte prima, e 213 parte seconda del codice suddetto, ai membri di una stessa famiglia viventi in comunione, non debba per verun modo estendersi ai complici, pei quali non concorrano eguali motivi di eccezione (2).

L' imperiale regio governo rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano il 12 dicembre 1817.

In assenza del governatore, conte di SAURAU.

Il vice-presidente, conte MELLERIO.

BAZETTA, *consigliere.*

---

(1) Anche l' I. R. tribunale d'appello generale di Venezia ha diffusa tal superiore determinazione con circolare del 29 maggio 1817, n. 5199.

(2) Consimile notificazione venne pubblicata dal governo di Venezia il 16 dicem. 1817 sotto il n. 39769-346.

EBREI = PATRIA PODESTA'.

Qualora i genitori ebrei, avi o tutori si credano in diritto d' impedire che i loro figli, nipoti o pupilli passino al cristianesimo, devesi sospendere qualsiasi procedura, e dipendere dagli ordini dell' I. R. governo, che dovrà essere indilatamente informato. (Cod. civ. univer. § 140).

Dec. Aul. 15 agosto 1817

L' imperiale regio governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa commissione aulica centrale d' organizzazione con venerato dispaccio 15 agosto prossimo passato ha incaricato l' I. R. governo di pubblicare la seguente sovrana risoluzione (1) :

» Perchè debitamente si proceda ogni volta che si uni-
» scono ostacoli ed opposizioni al passaggio degli ebrei
» al cristianesimo, S. M. I. R. si è graziosamente degnata
» di ordinare, che in tutti i casi ne' quali i genitori ebrei,
» avi o tutori si credano in diritto di opporsi che i loro
» figli, nipoti, pupilli si presentino da se, o vengano
» da altri presentati al cristiano battesimo, debbasi im-
» mediatamente renderne informato il governo, dal quale
» saranno da attendersi le norme su ciò che avrà da farsi,
» sospesa frattanto qualsisia procedura, colla quale po-
» tesse portarsi pregiudizio alla superiore decisione: ciò
» che sarà da osservarsi da chicchessia all' evenienza dei
» casi. »

Milano il 13 settembre 1817.

Il conte di SAURAU, *governatore*.

Conte MELLERIO, *vice-presidente*.

Cav. ab. GIUDICI, *consigliere*.

---

(1) La sovrana determinazione predetta venne pubblicata anche in Venezia con notificazione governativa 21 dello stesso mese ed anno, n. 3241.

USURA.

Il procedere e giudicare sull' usura spetta alle autorità incaricate delle gravi trasgressioni di polizia. (Cod. civ. univ. , §. 1000).

Dec. Aul. 31 ottobre.

L' imperiale regio tribunale d' appello generale a tutte le autorità giudiziarie dipendenti.

Sul dubbio propostosi, secondo qual legge debbano giudicarsi in questo Regno Lombardo-Veneto le materie in punto di usura, ed a quali autorità ne spetti la procedura relativa , fu stabilito, di concerto col senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione che dovendosi ritenere tuttavia in vigore le italiche leggi riguardanti l' usura , non abrogate da veruna altra legge posteriore, il procedere e giudicare in tali materie spetta alle autorità incaricate delle gravi trasgressioni di polizia per l' analogia del §. 233, seconda parte del codice penale , e che la pena da infliggersi per tali contravvenzioni non può eccedere sei mesi d' arresto.

In conformità di ossequiato aulico decreto del suddetto supremo senato si comunica quanto sopra a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo imperiale regio tribunale per loro norma e direzione.

Milano il 31 ottobre 1817.

PATRONI , *presidente.*

SARDAGNA , *vice-presidente.*

ASTOLFI , *consigliere.*

ATTI NOTARILI == DOCUMENTI PUBBLICI.

Dove sussiste il sistema del notariato gli atti notarili sono ritenuti come documenti pubblici. (Regol. del P. C. ,§. 170).

Dec. Aul. 31 ottobre 1817.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria ha dichiarato che gli atti notarili estesi nelle forme prescritte dai regolamenti appartengono alla classe dei documenti pubblici in quelle provincie, nelle quali il sistema del notariato sussiste attualmente, od ebbe altre volte vigore.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini superiori (1).

Venezia il 31 ottobre 1817.

Il governatore,
PIETRO ANTONIO DI GOESS.

Il vice-presidente,
ALFONSO GIO. CONTE DI PORCIA.

L' imp. reg. consigliere di governo,
GIACOMO JACOTTI.

---

(1) Il 19 ottobre suddetto fu pubblicata anche in Milano tale dichiarazione.

CONJUGI = MATRIMONIO = PATTO SUCCESSORIO.

Il patto successorio può stipularsi tra conjugi, e formar anche parte del contratto di matrimonio, sempre che sia fatto in iscritto, e colle formalità del testamento scritto.

2.° *Non può però il conjuge rinunciare interamente al diritto di far testamento, e resta poi in tutti i casi ad esso riservata la disposizione della quarta parte delle sue sostanze.* (Cod. civ. univ., §§. 602, 1249 e 1253).

Dec. Aul. 23 agosto 1817.

Imperiale regio governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

L'esperienza ha fatto conoscere che non di rado nei patti nuziali o contratti di matrimonio, specialmente in quelli che si fanno nella campagna, gli sposi o i conjugi nell' atto che, oltre le altre convenzioni intorno alla dote, contradote, comunione di beni e simili, si stipulano altresì la successione nell'eredità, e per conseguenza contraggono un vero patto successorio, vi osservano però soltanto le formalità d'un contratto in genere, ma non già quelle d'un testamento scritto; che in ispecie invece di tre testimonj, non vi si fanno intervenire al più che due, e che le parti contenenti stanno in opinione che in forza del patto successorio si devolva al conjuge superstite, senz' alcuna posteriore dichiarazione dell' ultima volontà, l' intiera facoltà del defunto.

Per ovviare a siffatto errore ed alla conseguente inefficacia delle fatte disposizioni, vengono per superiore comando pubblicate ad istruzione di tutti le seguenti prescrizioni contenute nel codice civile universale (1):

---

(1) Una consimile notificazione è stata pubblicata dal governo di Venezia il 10 settembre 1817, sotto il numero 29425 - 2505.

1.° *Il patto successorio, mediante il quale si fa e si accetta la promessa dell' eredità futura o di una parte di essa, può stipularsi tra conjugi* (§§. 602 e 1249), per conseguenza anche tra gli sposi qualora venga realmente contratto fra essi il matrimonio.

2.° *Per la validità però di questo patto è necessario che sia fatto in iscritto* (separatamente o fra gli altri punti del contratto matrimoniale) *con tutte le formalità del testamento scritto* (§. 1249).

3.° *Col patto successorio non può il conjuge rinanciare interamente al diritto di far testamento, ma per forza di legge gli è sempre riservata a libera disposizione di ultima sua volontà la quarta parte netta dei suoi beni, non gravata d' alcuna legittima a taluno competente, nè d' altro debito. Se il testatore non avrà disposto di questa parte, non si devolve essa all' erede convenzionale, sebbene gli fosse stata promessa la intera eredità, ma bensì agli eredi legittimi* (§. 1253).

Riguardo alle altre prescrizioni che si riferiscono ai patti successorj, come pure riguardo alle formalità volute per un testamento scritto, gli sposi o i conjugi che vogliono stipulare un patto di tal natura, devono istruirsi mediante il codice civile, o procurarsi le necessarie notizie dalla magistratura del luogo, o da altre persone intelligenti.

Milano il 4 novembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, *governatore.*

CONTE MELLERIO, *vice-presidente.*

Bazetta, *consigliere.*

DISPENSE = GIURAMENTO = IMPEDIMENTI = MATRIMONIO.

Il giuramento prescritto dai §§. 86 e 87 del codice civile universale non porta per se solo l' inefficacia della dispensa dalle pubblicazioni, ma deve però esser rigorosamente prestato sotto comminatoria in caso di mancanza di pena a carico delle autorità e de' curati.

Dec. Aul. 22 novembre 1817.

NOTIFICAZIONE.

Sua maestà sopra la consulta umiliatale sulla questione, se la mancanza del giuramento che debbono prestare le parti prima di unirsi in matrimonio, quando abbiano ottenuto la dispensa dalle trine pubblicazioni, traga seco la nullità del matrimonio, con sovrana risoluzione 15 agosto ultimo scorso ha decretato quanto segue:

» Dovranno le autorità sotto la propria responsabilità
» osservare le cautele dei §§ 86 e 87 del codice civile
» risguardanti la prestazione del giuramento chiesto dalle
» parti, cioè non essere loro noto alcun impedimento
» che fosse d'ostacolo al matrimonio, ed accennare nella
» dispensa da accordarsi essere stato effettivamente pre-
» stato il giuramento; e sebbene nel caso contrario la
» ommessa prestazione del giuramento non porti per se
» sola l'inefficacia della dispensa, si dovranno tuttavia
» punire energicamente le autorità ed i curati che stante
» una tale apparente mancanza nella dispensa celebre-
» ranno il matrimonio. »

In esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa aulica commissione d' organizzazione 22 novembre prossimo passato, numero 15303-2608, si reca a comune

notizia la presente sovrana dichiarazione (1), affinchè serva d'intelligenza e direzione alle parti interessate, sieno i futuri conjugi ed i loro parrochi e curati, sieno le stesse autorità abilitate ad accordare la dispensa delle prescritte pubblicazioni.

Venezia il 16 dicembre 1817.

Il governatore
PIETRO CONTE DI GOESS.

Il vice-presidente
ALFONSO GAB. CONTE DI PORCIA.

Ab. Cav. Modesto Farina
Imp. regio consigliere di governo

---

(1) Tale sovrana determinazione è stata pubblicata in Milano con notificazione governativa 13 dicem. 1817.

ANNOTAMENTI = INTERESSENZA NEGLI UTILI = REGISTRI DI COMMERCIO = SOLIDARIETA'.

Gli annotamenti fatti nei registri mercantili non sono allegabili contro il loro autore, se non quando siano conformi ad un titolo; ove questo manchi, non vi si ha verun riguardo.

2. *L'interesse accordato a taluno negli utili d'un negozio, in premio della direzione ed assistenza ch' egli ne sostiene, non vale a costituirlo socio, e ad obbligarlo come tale verso i terzi.*

3. *La qualità di comproprietario d'una ditta, attribuitasi anche in un istromento da chi non ne sia che institore, non vale per se sola a stabilire l'asserita qualità, e deve ritenersi enunciata per errore.* (Cod. di com., §§. 24, 39, 46.

Simone Coutelle assistito dall' avv. Bassiano Manara.

CONTRO

La ditta in liquidazione Claudio Labaume rappresentata da Lorenzo Poli qual delegato per l' interesse dei creditori = Giuseppe Villa assistito dagli avv. don Giorgio Manzi e Giuseppe Francia = ed Antonio Torras rappresentato dall' avv. Gio. Castiglioni.

Simone Coutelle con petizione presentata al tribunale di commercio in Milano nel giorno 30 gennajo 1816, n. 311, espose che il defunto Pietro Labaume con testamento 12 settembre 1806 pubblicato nel giorno 8 agosto 1808, istituendolo erede universale gli impose l'obbligo di lasciare nel negozio della ditta Claudio Labaume un capitale di sua ragione ivi esistente di milanesi lire 40m. fruttifero al 5 per 0/0, finchè non gli riuscisse di convertirlo nell' acquisto di beni stabili coll' approvazione dell' esecutore testamentario sig. Antonio Torras. Per consiglio di questo l' attore lasciò nel detto

negozio non solo quel capitale, ma ben anco altre somme appartenenti ad esso per altri titoli: il che facendo egli aveva riposta la sua fiducia nella persona e nei beni del signor Giuseppe Villa che qualificò comproprietario, firmatario e socio palese della ditta Claudio Labaume, e che disse essersi costituito debitore del capitale e degli interessi in propria specialità: in prova delle quali circostanze addusse una circolare insinuata dal Villa alla camera di commercio, un istromento 30 luglio 1808, in cui erasi il Villa qualificato per comproprietario della mentovata ditta, ed un estratto dei registri della medesima tenuti dal Villa, dai quali appariva il trasporto del detto debito ch' era in origine della ditta, a di lui proprio carico particolare; soggiungendo che l' obbligazione speciale del medesimo appariva altresì confermata dall' offerta fatta da lui all' attore di una possessione sua propria in pagamento del detto capitale ed interesse, che venne però ricusata per l' eccessivo prezzo che se ne pretendeva.

Riservandosi pertanto l' attore i suoi diritti sulle attività della ditta che disse ridotta in istato di liquidazione, per cui era da temersi lontano il pagamento dei di lei debiti, si rivolse contro il Villa per esigere da lui particolarmente il suo pagamento.

Disse che una tale domanda era fondata altresì sul contratto, con cui egli consentendo che il Villa ritirasse a se il capitale affidato prima alla ditta, diventò creditore del Villa e restò sollevato così dai pericoli del commercio. Che era fondata altresì nella qualità concorrente nel Villa di socio firmatario ed amministratore della ditta da lui esercita sotto il nome collettivo di Claudio Labaume, ed alla conseguente sua responsabilità per tutte le passività nascenti dall' esercizio del suo commercio. D' altronde, dicevasi, il capitale dell' attore veste il carattere d' un deposito restituibile nel caso di acquisto di beni stabili per parte dell' attore. Ma il Villa nell' abbandonare l' esercizio della ditta, non si curò di lasciare in cassa quel deposito che ad esso lui era stato consegnato nel 1808, e dispose invece della somma in

commerciali speculazioni, le di cui attività conseguenti a favore della ditta si risolvono in meri titoli creditorj illiquidi ed incerti. Quindi domandò esso attore che in concorso della ditta suddetta, non che dell' esecutore testamentario signor Antonio Torras, fosse condannato il Villa, sotto pena d' arresto personale, al pagamento di italiane lire 64,199. 97, come debito complessivo risultante a suo carico dai varj titoli sovraccennati, a norma di un conto eretto dal ragioniere Rusca già nominato di consenso delle parti, salvo quant' altro potesse in seguito risultare dalle ulteriori indagini commesse al medesimo ragioniere.

Avendo le parti convenuto tra loro di trattar questa causa in processo scritto, il R. C. Villa presentò nel 29 aprile 1814 la sua scrittura di risposta, e disse

Che il capitale delle lir. 40m. milanesi di cui nella petizione avversaria non procedeva da causa commerciale, ma da un semplice fido che il fu Pietro Labaume autore dell' avversario fece al fratello Claudio Labaume a titolo di mutuo fruttifero al 5 per 0/0. Che quel capitale non vestì mai il carattere di deposito, ma restò sempre un mutuo esigibile a piacere del creditore, mutuo accresciuto col cumulo degli usufrutti disposti dal fu Claudio Labaume a favore del fratello; cosicchè non poteva mai aver luogo pel supposto credito relativo la comminatoria dell' arresto personale.

È falso che il Villa siasi mai specialmente costituito debitore di quel capitale e dei relativi interessi; nè quest' obbligazione può desumersi dall' esercizio della ditta Claudio Labaume da lui sostenuto prima durante la vita del detto proprietario in forza di sua procura, poi dopo la di lui morte in forza della facoltà institoria dal medesimo conferitagli nel testamento. E sebbene il Villa abbia tenuta trattativa coll' attore per il rilievo del detto capitale contro la cessione di un fondo, ciò non appoggia, ma esclude anzi il supposto della sua personale obbligazione; giacchè se fosse stato egli il debitore, la trattativa si sarebbe riferita ad un dato in paga per estinguere il debito e non al rilievo dell' azione cre-

ditoria per tenerlo vivo contro la ditta Claudio Labaume vera ed unica debitrice.

Fu in conseguenza di tale trattativa, che nel dicembre 1814 in assenza del Villa i commessi della ditta Labaume trasportarono a di lui credito il detto capitale; e fu pure in conseguenza dello scioglimento della trattativa medesima che quella partita fu rimessa a credito dell' avversario. Per il che questo giro di scrittura fatto in piena buona fede, nella quasi certezza della ideata cessione, non potè produrre veruna novazione tra le parti interessate; tanto più che quella annotazione, ai registri non essendo fondata sopra alcun titolo e non essendo stata acconsentita dall' avversario, non può tornare in suo vantaggio per la stessa ragione che non potrebbe ritorcersi in suo pregiudicio.

Fecesi osservare in proposito che a difesa del Villa concorreva poi anche il fatto medesimo dell' attore, il quale ad onta di quest' annotamento ai registri, ritiene che la ditta Labaume continui ad essere sua debitrice; locchè non potrebbe essere, se al di lei obbligo originario si avesse a ritenere surrogato quello del Villa supposto cessionario; dal che ne nasce una manifesta implicanza nella avversaria petizione.

Il credito dell' attore non sussiste che verso la ditta, e non concerne punto la specialità del Villa reo convenuto.

Nemmeno può contro di lui esercitarsi veruna azione a pretesto di asserite rappresentanze della ditta stessa, della quale egli non è mai stato altrimenti nè comproprietario nè socio.

Il testamento di Claudio Labaume e l' obblatoria alla camera di commercio presentata dal Villa colla relativa circolare, persuadono ch' egli non assunse altro carattere fuori di quello d' amministratore della ditta stessa.

Nè a stabilire in esso altre qualità vale l' istromento 30 luglio 1808 allegato avversariamente. Quali pure sieno le espressioni ivi usate dal notajo che mal conosceva la qualità vera dei contraenti, è certo che questi non altro ivi ebbero in animo, che di uniformarsi al testa-

mento di Claudio Labaume inserito in quell' istromento come parte integrante ed essenziale di esso. Quindi le espressioni di *comproprietarj* e *rappresentanti la ditta* usate nel detto istromento essendo subordinate al testamento, niente valgono di più di quanto importa il testamento medesimo, il quale non fa che costituire il Villa semplice amministratore e firmatario per conto e nome della ditta.

Quelle vaghe espressioni poi usate all' azzardo nell' istromento, non potrebbero mai bastare da se, senza una apposita nuova convenzione di società, ad escludere la quale concorrerebbero due motivi; l' uno che l' erede proprietario della ditta Claudio Labaume era un pupillo, al quale la legge proibisce di stipulare contratti di società = *Cum pupillo coiri societas nequit* = L' altro che non era negli attributi degli esecutori testamentarj, in concorso dei quali seguì l' istromento, il dare l' essere ad un nuovo contratto, quale sarebbe quello della supposta società; essendo ristrette le loro facoltà in vigore del testamento di Claudio Labaume alla confezione dell' inventaro, alla sorveglianza del negozio, ed alla ricognizione dei conti del Villa amministratore.

Ritenuta pertanto in esso quest' unica qualità, niuna obbligazione personale può ricadere sopra di lui per gli atti relativi; tanto meno dopo aver egli già rinunciata l' amministrazione all' erede.

Nulla ricevette il Villa nè dall' autore avversario, nè da altri; ed è stravagante l' idea di deposito attribuita al preteso credito. I fondi di un commerciante non sono destinati a giacere oziosi in cassa, ma sibbene ad essere posti in circolazione; quindi il Villa disponendo delle somme della ditta da lui amministrata, fece quanto era del dover suo.

Richiamando poi gli appuntamenti 25 settembre 1815 tra l' attuale proprietario della ditta Labaume e l' attore, trovava il reo convenuto anche in essi un ostacolo alla domanda avversaria, essendo con quelli stata stabilita una mora triennale alle azioni, come degli altri creditori così pur anche dell' attore verso la ditta. Suppongasi per

un momento che il Villa fosse obbligato per quella ditta. O la sua obbligazione pretendesi personale ed in proprio, e dopo che l'attore coll'aderire agli appuntamenti suddetti si è legato nell'esercizio delle sue azioni pregiudicandole mediante la concessione della dilazione triennale, egli si è posto in istato di non potersi frattanto rivolgere neppure contro il preteso coobbligato, poichè non sarebbe più possibile il cedere a questo intiere ed intatte nel caso di pagamento le azioni di regresso contro la ditta. O si vuole obbligato il Villa come socio della medesima, ed in tal caso il moratorio a quella accordato gioverebbe anche a lui pel principio che le stipulazioni d'un socio giovano a tutti gl'interessati.

Aggiungevasi essere anche incerta la domanda dell'attore nella quantità, negandosi che il suo credito ascendesse alla chiesta somma, mentre nello stato delle passività della ditta unito ai detti appuntamenti 25 settembre 1815 quel credito oggi preteso di lir. 64199. 97, si enuncia invece nella somma di lir. 50519. 57.

Conchiuse domandando l'assoluzione e la rifusione delle spese.

L'attore nella replica disse che il capitale in contesa era veramente un deposito tale riconosciuto dallo stesso reo convenuto Villa nello stato delle passività della ditta Claudio Labaume; per la qual cosa riteneva che dovesse aver luogo per questo credito l'arresto personale contro il debitore.

Disse gratuita l'asserzione del Villa di avere trasportato a suo debito il detto capitale nella supposizione che dovesse aver effetto la trattativa della vendita d'un fondo d'esso Villa; e gratuita pure l'altra asserzione che lo storno di quel trasporto e il nuovo annotamento del capitale a debito della ditta Labaume seguisse pel motivo di non aver avuto effetto la trattativa. Ritenuta quindi in forza dell'annotamento fatto nei registri, l'obbligazione assunta dal Villa a favor dell'attore, e non attesa la variazione pretesa in seguito farsi nei detti re-

gistri, doveva il Villa sottostare al pagamento come debitore in persona propria.

Nè l'azione contro di lui può venir meno per essere stata anche proposta dall'attore contro la ditta. Non è strano che d'uno stesso debito siano responsabili più persone solidalmente. D'altronde la ditta Labaume è un corpo morale obbligato verso chiunque ebbe affari con lei, e di cui tutti i socj sono in solido responsabili. Taluno di questi può avere una obbligazione speciale verso il terzo, come sarebbe il caso d'un deposito o di un capitale specialmente affidatogli; e in tal caso il creditore può avere azione ad un tempo sulle attività del corpo sociale, ed astringer il socio al pagamento nella sua specialità.

Disse essere estranea per esso attore la controversia sulla rappresentanza ed interessenza del Villa nella ditta Labaume; che tal ispezione appartiene ad altra sede e non deve confondersi colla domanda spiegata dall'attore pel suo credito particolare. Impugnò per altro la qualità di semplice institore nel Villa, ritenendolo socio e comproprietario della ditta, anche per l'attribuzione di tre ottavi degli utili del negozio disposta a di lui favore nel testamento di Claudio Labaume, e per l'effettiva percezione della detta quota di utilità.

La dilazione accordata alla ditta dai suoi creditori, e tra questi dall'attore, non poteva giovare al Villa, e perchè espressamente escluso nella relativa convenzione da un tal beneficio, e perchè la dilazione fu accordata dopo che Villa aveva già cessato di rappresentare la ditta.

Quanto poi alla obbiettata incertezza ed illiquidità della somma di credito esposta nella petizione, disse che questa risultava certificata dal ragionato Rusca delegato dalle parti alla liquidazione; alle operazioni del quale doveva prestarsi tutta la fede. La chiesta somma poi era il risultato di un conto prodotto dall'attore in questa replica, sulla verità del quale deferivasi in ogni caso il giuramento al reo convenuto.

Per tutto ciò s'insisteva nella domanda.

Il reo convenuto Villa, premesso in duplica, essere superfluo il discutere sulla quantità del credito avversario, al di cui pagamento egli non era tenuto in alcuna parte, osservò che dovrebbe in ogni caso limitarsi alla somma delle italiane lire 50,519. 57 dichiarata nello stato delle passività della ditta Labaume, e confermata dal medesimo attore che sottoscrisse quello stato: nulla valendo in contrario l'asserzione del ragioniere Rusca, il quale non era già un giudice per determinare tutto ciò che gli fosse venuto in capo intorno alle operazioni di conteggio, ma bensì un semplice operatore, sui conti del quale era sempre salvo alle parti di poter fare ogni opposizione che fosse del caso.

Non ha mai esistito il figurato deposito del capitale in contesa, nè vi è luogo quindi all' arresto personale. Niuna prova di un tale deposito addusse l' attore, e il testamento di Claudio Labaume prova tutto il contrario. Ivi ben lungi dal dirsi che la ditta Labaume avesse in cassa un sacco di danaro di ragione dell' attore e da risguardarsi per intangibile, dicesi invece che nel negozio l' attore avversario aveva un capitale credito di lire 40m. al convenuto interesse del 5 per 0/0, locchè ripugna evidentemente ad ogni idea di deposito. Sebbene questa parola sia stata usata nei registri della ditta debitrice, ella non può per altro alterare la verità della cosa: niuno ignora che il termine di deposito spesso si adopera impropriamente fra commercianti per esprimere l'idea di mutuo; ciò che specialmente avvenne riguardo alla intestazione del detto credito, che fu qualificato col nome *di deposito cogli interessi*, la quale espressione, come ognun vede, non altro in sostanza significa che un vero mutuo.

Invano pretende l' attore di caricare il Villa d' una responsabilità personale pel pagamento del qualunque suo credito, abusando degli annotamenti fatti sui registri della ditta Labaume sulla fede delle corse trattative di cessione di quel credito, e ricusando di valutare lo storno degli annotamenti medesimi fattosi dopo che

vennero meno quelle trattative. Produsse il reo convenuto degli articoli probatorj in prova dell' anzidetto motivo per cui erano stati fatti e poi furono stornati in piena buona fede quegli annotamenti. Osservò poi che ad ognuno è libero di fare sui proprj registri ogni annotazione e di cancellarla o stornarla a piacere; e che le annotazioni conservate nulla provano al di là di quanto esprimono, nè possono ritorcersi in senso contrario all' intenzione di chi le scrisse; la quale intenzione disse essere spiegata nel caso nostro dai documenti prodotti e dall' invocata prova testimoniale.

Soggiunse che gli accennati annotamenti non importano alcun obbligo personale del Villa, non avendo fatto altro che cancellare il nome dell'attore dall'elenco dei creditori della ditta surrogando il suo proprio; la quale surroga per se nulla giovava nè a favore, nè contro l' attore senza un titolo che la autorizzasse. Questo titolo consisteva nella trattativa di una cessione, la quale non avendo avuto effetto, era ben naturale che non potesse più il Villa ritenersi in proprio nome quel credito che formar doveva il correspettivo dei beni ch' egli intendeva di alienare.

Rilevò nuovamente il reo convenuto la contraddizione del suo avversario già rimarcata nella risposta, per avere questi preteso che il Villa fosse personalmente succeduto al debito della ditta, e per avere ciò nonostante vantata un' azione solidale contro del Villa qual socio e comproprietario di quella; mentre se il Villa è divenuto egli stesso il debitore, non può più essere debitrice la ditta, nè quindi per essa il suo preteso socio. Avendo poi l' attore fatto campeggiare per unico appoggio della sua petizione gli atti di supposto trasporto del debito della ditta a carico speciale del reo convenuto, dicevasi venirne di conseguenza che l' idea di obbligazione nascente dalla pretesa società del Villa nel banco Labaume si fosse dall' attore totalmente abbandonata.

In ogni caso è fuor di dubbio non essere stato il Villa che un semplice institore ed amministratore salariato dalla ditta Labaume, così pel testamento del suo

defunto proprietario, così per le corrispondenti circolari diramate dal Villa. Che se il testatore nell'affidargli la direzione della sua ditta volle supplire alla scarsezza dell'annuo onorario fisso con una parte di caratura negli utili, ciò non vale per certo a costituire socio l'amministratore premiato in tal guisa per l'opera sua.

Quanto all'istromento 30 luglio 1808, in cui per errore fu il Villa qualificato per comproprietario della ditta, questa erronea indicazione non è punto attendibile; nè deve recare sorpresa che siasi lasciata trascorrere, sul riflesso che in causa del suo onorario essendo il Villa ammesso a compartecipare agli utili del negozio, egli poteva sotto questo rapporto essere considerato qual socio partecipante.

Per ultimo dicevasi incompatibile l'assunto dell'attore di agire contro Villa come socio della ditta, colla pretesa di escluderlo poi dal vantaggio di quella dilazione triennale che era stata accordata alla ditta da tutti i suoi creditori. Dice l'attore che il Villa non era più socio allorchè fu concessa alla ditta la dilazione; ma chi lo sciolse dalla società? O egli non fu mai socio, come è di verità; o se lo fu, lo è pur anche attualmente. Si insisteva per ultimo sulla già opposta illiquidità della chiesta somma.

Nella scrittura conclusionale a cui fu ammesso l'attore in questa causa nulla essendosi addotto ad ulteriore sviluppo delle cose precedenti, stimiamo conveniente di ometterla del pari che la controconclusionale. Osserveremo soltanto che nel primo di questi atti l'attore, onde evitare ogni quistione sulla quantità del suo credito, ridusse la domanda a lir. 50519. 57 già ammesse dallo stesso reo convenuto.

Si omettono le deduzioni degli altri convenuti come straniere ai punti di massima giudicati in questa causa.

Su tale controversia il dì 11 dicembre 1817 sotto il num. 269 il tribunale di commercio di Milano proferì la seguente

Sentenza:

» Nella causa vertente tra Simone Coutelle commer-

ciante, attore, rappresentato dall' avvocato Bassiano Manara suo procuratore

» E la ditta in liquidazione Claudio Labaume rea convenuta rappresentata da Lorenzo Poli qual delegato per l' interesse de' creditori di essa ditta che ha firmato i suoi atti. = Giuseppe Villa commerciante altro reo convenuto personalmente, ed anche rappresentato da Giuseppe Gallarati suo procuratore, ed Antonio Torras, possidente altro reo convenuto, rappresentato dall' avvocato Gio. Castiglioni suo procuratore.

» In punto di pagamento di lire 64,199 e cent. 97, oltre la rifusione delle spese.

» Inrotulati gli atti della detta causa il giorno 26 maggio 1817, stata trattata con processo in iscritto di conformità della precorsa convenzione giudiziale tra le parti seguita, mediante appuntamento 26 febbrajo 1816 al n.311.

» Questo tribunale di commercio ha giudicato e sentenziato doversi ritenere la sussistenza del credito dell' attore in lire cinquanta mille, cinque cento diciannove, e cent. 57 verso la ditta Claudio Labaume, e doversi ritenere per detta somma contabile e responsabile Giuseppe Villa in deficienza della ditta. Non farsi però luogo per ora e fino a che non sia spirato il termine portato dall' appuntamento 25 settembre 1815 dello stesso attore firmato al pagamento. In quanto al Torras ritenute le rispettive dichiarazioni emesse negli atti per quegli effetti che possono essere di ragione, non farsi luogo ad alcuna decisione in deficienza anche di una legittima contestativa, e quindi doversi rimanere salve le rispettive ragioni. Si dichiara salvo all' attore di giustificare in dipendenza de' suoi titoli il maggior credito da esso professato nella petizione che per ora non viene admesso.

» Le spese si dichiarano compensate, ed il salario sarà a carico per metà dell' attore, e per l' altra metà del Villa. »

Tale sentenza venne appoggiata ai seguenti

Motivi:

» La petizione spiegata da Simone Coutelle porta letteralmente che sia condannata la ditta Claudio Labaume,

e per essa il sig. Giuseppe Villa, al pagamento di lire 64,199, e che sia citato il Torras qual esecutore testamentario per le proprie occorrenze e per ogni effetto di ragione. Ha quindi dovuto il tribunale ritenere che le condanne implorate risguardavano il corpo morale della ditta; che il Villa non essendo in sua propria specialità tratto in giudizio per obbligazione sua particolare, ma bensì per la ditta medesima, la contestativa dovea ritenersi ristretta a considerare sotto qual rapporto il Villa potesse essere obbligato per la ditta convenuta. Lorenzo Poli intervenuto per consensuale appuntamento in giudizio nella sua qualità di delegato per l'interesse de'creditori, avea la veste di legittimo contraddittore in quanto risguardava la sussistenza del credito e la condanna della ditta. Il Torras, non essendo spiegato alcun capo di domanda contro della di lui persona nella qualità di esecutore testamentario, non poteva lasciar luogo ad alcuna decisione in di lui concorso, e forse convien credere che gli effetti di ragione pei quali fu citato, altri non potessero essere che quelli i quali derivano dalla ingiunzione portata dal testamento di Claudio Labaume.

» Stabiliti in tal modo i confini della contestativa, parlando della sussistenza del credito, ha osservato il tribunale che il capitale esistente già presso la ditta Claudio Labaume di provenienza di Pietro Labaume, il quale instituì erede Simone Coutelle, attese le condizioni e patti sotto de'quali doveva rimanere presso la ditta Claudio Labaume, portavano che potesse in progresso di tempo aumentarsi, come di fatti si aumentò, ma lo stato del credito ritenuto nei primi rapporti dal ragionato Rusca, ed anche nello stato della ditta accettato anche da Simone Coutelle, portavano la sola somma di italiane lire 50,519. 57. Il semplice certificato del ragionato Rusca non era atto a formar piena fede del maggior credito di detto Simone Coutelle, mentre nè il ragionato Rusca venne nominato con rinuncia a qualunqne revisione, nè le ispezioni conducenti ad accrescere o diminuire il capitale erano di mero calcolo, dipendendo dalle massime

relative ai titoli d' aumento o diminuzione, nè la forma semplice di certificato riusciva regolare per titolo di prova. D'altronde avendo lo stesso Coutelle nella conclusionale in concorso del Villa acconsentito che per ora si ritenesse la somma sovrindicata, salva la facoltà di qualunque ricognizione del di più, ha trovato il tribunale giusto di limitare la dichiarazione di liquidità alla detta somma, ritenendone responsale la ditta salva l' anzidetta facoltà.

» Considerando poi la cosa nei rapporti col Villa, oltrechè, come si è avvertito, la contestativa non si estende ad istabilire una propria individuale obbligazione nascente da un proprio patto, non ha trovato il tribunale tampoco il fondamento di questo patto, che si voleva ripetere dall'essersi annotata la partita a debito Villa, in faccia di Simone Coutelle, ed a credito Villa in faccia alla ditta, annotamento che venne indi stornato. Imperciocchè qualunque fosse la ragione per la quale avesse avuto luogo questo trasporto di partite, egli è certo che gli annotamenti ai registri sono effetto e non causa delle obbligazioni, vale a dire, l' annotamento deve avere il suo appoggio in un titolo, mancando il quale manca ogni attendibilità dell' annotamento. Quindi siccome non si sa scorgere il motivo pel quale dovesse il Villa divenire debitore diretto in sua propria specialità verso di Simone Coutelle quando non aveva potuto aver effetto il contratto d'acquisto del fondo, e d'altronde se ferma rimaneva la obbligazione della ditta, non emergeva molto meno un titolo per assumerla senza correspettivi il solo Villa, e se l'obbligazione della ditta rimaneva estinta, mancavano tutti i consensi necessarj per fare questa novazione. Al che si aggiunge, che tutti gli atti fatti senza l' intervento dell'esecutore testamentario a norma del precetto contenuto nel testamento erano nulli, sicchè una tale novazione non poteva che riuscir inattendibile.

» Non così però ha ritenuto il tribunale in quanto alla obbligazione di Giuseppe Villa ne' rapporti colla ditta e coi terzi. Claudio Labaume nel suo testamento ordinò che si continuasse il suo negozio per anni 12 successivi alla morte, ritenendo in esso tutti i capitali esistenti, e

ne conferì la direzione ed amministrazione a Giuseppe Villa, volendo che tanto il medesimo, quanto Giacomo Mirabaud, avessero la rispettiva caratura sopra gli utili netti d'ogni spesa, e dell'interesse de' capitali, tanto proprj, quanto dei ridetti Villa e Mirabaud. La distribuzione ordinata nel testamento fu di tre ottavi degli utili al Villa, e di un ottavo al Mirabaud, oltre a cento zecchini di stipendio per cadauno. Dallo stesso testamento adunque emerge che Villa avea de' capitali nel negozio, e che aveva una determinata caratura negli utili. Se Villa non fosse stato il firmatario e l'amministratore della ditta, potrebbe forse nascere il pensiero ch'ei fosse un mero partecipante; ma dachè avea l'amministrazione e la firma, ed una data quota di utili; dachè avea ben anche un salario separato, non un mero partecipante, ma un vero socio dovea ritenersi. Se questa qualità di socio emergeva in faccia allo stesso Claudio Labaume, molto più veniva ad essere riconfermata dopo la di lui morte, e la sicurezza e buona fede del commercio sarebbe stata certamente annientata e tradita, ove contrattando per tutti gli oggetti della ditta col Villa, non avessero avuto i creditori che un semplice institore. Ha osservato il tribunale che se in massima astratta fosse dubbia la cosa, il fatto proprio dello stesso Villa la renderebbe certa, mentre egli nell'istromento 30 luglio 1808, in rogito Croce, in concorrenza appunto degli esecutori testamentarj assunse la qualità di comproprietario, di socio e di rappresentante la società, e quindi definì la controversia, nulla giovando l'opporre che queste siano parole del notaro, e che la sostanza dell'atto e l'intenzione delle parti tendesse unicamente ad eseguire il testamento, poichè le dette qualifiche non sono già in opposizione al testamento, ma stanno in via di dichiarazione di ciò che risguarda l'intrinseco sistema del negozio, ed in linea d'interpretazione fondata d'altronde nel già presunto stato di cose, e quindi la confessione non può che essere di gravissimo effetto. Non ha creduto il tribunale che potessero ostare a questa massima le decisioni prodotte, mentre sul preciso argomento avendo

dichiarato che *non constava allo stato degli atti* della qualità di socio comproprietario della ditta Claudio Labaume nella persona di Giuseppe Villa, non ha stabilita la corte d'appello d'allora una massima assoluta in questo argomento; ed anzi con una tale formola ha dato a conoscere che non voleva definitivamente pregiudicare il merito dell'affare, e che non lo riteneva abbastanza istrutto. Il solo riflesso che in quella sede di giudizio non venne messo sott'occhio della corte, o prodotto il succitato istromento 30 luglio 1808, basterebbe per far conoscere la nessuna ostativa di quel giudicato. Se pertanto Villa avea de' capitali nel negozio, aveva una caratura d'utili determinata, ed inoltre un salario fino dall'epoca della morte di Claudio Labaume, e se da ciò emergeva la di lui qualità di socio poscia confessata in un atto pubblico, tale qualità induceva la solidaria obbligazione dello stesso Villa in faccia ai creditori della ditta, stabilita dalle leggi in ogni tempo adottate in materia di commercio.

» Era però affatto inadmissibile il modo col quale si era concretata la domanda nella petizione, dicendo che fosse fatta la condanna della ditta, e per essa del Villa. Imperciocchè questo modo di esprimersi involgeva una fallace idea, che tutti i debiti della ditta fossero a carico Villa, quando il debito rimaneva sempre debito della ditta afficiente tutti gl'interessati nella ditta medesima; e quindi essendo l'obbligazione Villa in faccia ai terzi creditori commisurabile nella sola qualità di socio, non altrimenti poteva molestarsi il socio in sua propria specialità, se non in deficienza del corpo morale che comprende poi tutti i socj.

» Quand'anche però non fosse da ritenersi socio lo stesso Villa, tuttavia non cesserebbe di essere obbligato verso del suddetto Simone Coutelle. Imperciocchè esistendo già il credito di quest'ultimo alla morte di Claudio Labaume tutte le levate fatte, sotto l'aspetto d'utili, da tal epoca in avanti dovrebbero rimettersi allo stesso negozio, perchè non vi sono utili di un negozio, se non dopo pagati i debiti esistenti al tempo della levata degli utili medesimi,

e quindi essendovi il debito verso dello stesso Simone Coutelle, non potrebbe mai definitivamente ritenersi esente il Villa da qualunque pagamento, finchè non fosse soddisfatto lo stesso Simone Coutelle coi rimanenti effetti della ditta. E ciò appunto andrà a verificarsi e ad appurarsi mediante la liquidazione convenuta negli appuntamenti firmati da Simone Coutelle. E così di fatti fu ritenuto pel concorso Riva, in cui in prima e seconda istanza in favore della ditta fratelli Robert creditrice dello stesso Riva fu ingiunto all' accomendante Cassina, che aveva estratti gli utili prima che fossero estratte le passività, di rimettere gli utili medesimi alla massa pel soddisfacimento dei creditori. E siccome dalle carte prodotte emerge essersi per titolo di utili levato dal Villa assai più dell' importo di questo credito, così sotto questa subordinata ipotesi ha trovato il tribunale fondata la condanna dello stesso Villa.

» Ma appunto perchè il Villa era condannato nella sua qualità di appartenente alla ditta, non poteva essere scisa l' influenza dell' appuntamento firmato dallo stesso Coutelle, il quale aveva convenuto la triennale dilazione alla esigenza. Questo appuntamento non impediva la contestativa circa alla liquidità del credito, e circa alla dichiarazione dell' obbligato Villa, perchè giusta i noti principj può aver luogo un giudizio preventivo anche prima che sia venuto il giorno della esazione; ma però non permetteva che seguisse in oggi la condanna al pagamento, mentre ciò sarebbe stato contrario al fatto proprio dello stesso Simone Coutelle. Quindi non si è su tal punto assecondata la domanda dell' attore. Nel resto ha trovato inutile il tribunale di occuparsi di tante altre irrilevanti ispezioni sparse negli atti, le quali non avevano una diretta influenza nel merito.

» In riguardo al Torras, ritenuto che nessuna domanda contro di esso era stata spiegata, e che egli in riguardo alle circostanze relative alla di lui persona avea dedotto nella sua risposta quanto credea del caso, il tribunale non v' ha trovato il soggetto di alcuna decisione come ha trovato irrilevanti ed inconcludenti allo stato degli atti i

giuramenti deferiti, mentre quando non tendono le circostanze a fissare un determinato fatto, dal quale dipende una decisione, non sono essi deferibili a sensi del regolamento.

» Quindi si è limitato a dichiarare nella sentenza, che salve le rispettive ragioni delle parti, non emergeva titolo di dichiarazione alcuna.

» L'indole della causa ha dato luogo alla compensa delle spese dimediando il salario. »

Appellò il Villa e disse anche di nullità contro di questa sentenza; e nei gravami fissò tre punti di discussione. L'uno, se in ordine l'attore avesse veste di stare in giudizio e chiedere il pagamento del suo credito. L'altro, se Villa fosse tenuto a pagarlo nella qualità di socio della ditta Labaume. L'ultimo, se gli corresse un tal obbligo almeno entro i limiti della restituzione degli utili percetti durante la sua gestione dopo la morte di Claudio Labaume, ove l'attivo della ditta non basti a coprirne le passività.

Disse che l'attore non aveva veste di stare in giudizio per promovere l'azione controversa, perchè in forza del testamento del suo autore Pietro Labaume egli non poteva levare il capitale in contesa, se non per impiegarlo in acquisto di fondi stabili, previo il consenso ed approvazione dell' esecutore testamentario sig. Torras. Non constando nè dell' assenso di questo, nè dell' esistenza dell' impiego voluto dal testatore, non poteva l'attore pretendere a fronte del suo stesso titolo il pagamento del capitale, e la sua domanda doveva anzi essere rigettata d' ufficio dal tribunale per deficienza di titolo. Per la qual cosa diceva essere la sentenza viziata di nullità.

Aggiunse in ogni caso che qualunque credito avversario era estraneo al Villa reo convenuto, essendo un tale credito sussistente soltanto verso la ditta Claudio Labaume, della quale mai fu il Villa nè socio nè comproprietario, ma sibbene semplice institore dalla medesima salariato per sostenerne l'amministrazione: che questa sua qualità risultava chiaramente dai rapporti che esistettero in vita tra esso e Claudio Labaume; dal

testamento di quest' ultimo, che riconosce suoi esclusivamente i negozj di quella ditta, e che ne dispone assolutamente come di cosa tutta sua propria: dalla oblatoria che di conformità al detto testamento il Villa presentò alla camera di commercio: e dalle circolari in proposito diramate, ove fu sempre ritenuta la qualifica in esso di semplice institore.

L' attore medesimo poi negli atti di prima istanza dichiarò espressamente di non fondar punto la sua domanda nella qualità supposta riguardo al Villa di socio nel banco Labaume; e disse ripetutamente che quest' ispezione non doveva appartenere all' attuale giudizio, nel quale esso attore limitavasi a sostenere l' obbligo del Villa pel pagamento della chiesta somma, in forza dell' asserito contratto di cessione del credito, il quale contratto rimane impugnato ed escluso dalla medesima sentenza appellata. Quindi desumeva l' appellante un nuovo titolo di nullità contro quella sentenza nella parte che lo dichiara socio e coobbligato unitamente alla ditta Labaume.

L' istromento 30 luglio 1808, in cui per errore del notajo si chiamò il Villa socio di quella ditta, non è attendibile, perchè suppone ciò che non è, vale a dire una società che non ha mai esistito nè con Claudio Labaume mentre esso viveva, nè dopo la di lui morte coi suoi eredi. D' altronde quell' istromento si riferisce intieramente al testamento del detto Claudio Labaume, il quale esclude qualunque idea della mal ideata società. Quindi le asserzioni dell' istromento si risolvono in altrettanti errori, dai quali non può essere punto pregiudicata la verità.

La qualità di semplice amministratore nel Villa non può venir meno per aver egli lasciato per qualche tempo qualche piccolo capitale presso la ditta Labaume, non ad altro titolo che a quello di mutuo non confondibile certamente coll' interessenza sociale.

Che se Claudio Labaume, nel nominare il Villa amministratore della ditta, gli attribuì in compenso dell' opera da prestarsi, oltre un leggiere stipendio, anche la

caratura di tre ottavi sugli utili del negozio, questa caratura che forma parte del salario, non potrebbe mai costituire comproprietario della ditta il commesso salariato, il quale partecipando agli utili, se ve ne sono, non può, a pretesto di un tale compenso dell'opera sua, essere tenuto responsabile delle perdite di un negozio non suo.

Esclusa la qualità di socio, e qualunque obbligo relativo nel Villa al pagamento del debito di cui si tratta, sosteneva il medesimo essere insussistente del pari l'assunto del tribunale giudicante che potesse esservi almeno obbligato nei limiti delle utilità da lui prelevate nella qualità d'institore. Essendo queste utilità una parte del suo salario, non può mai, per qualunque debito della ditta, darsi il caso ch' egli sia tenuto a farne la restituzione. In quel modo che non sarebbe tenuto a restituire il salario fisso nel caso che il compenso dell'opera sua avesse consistito intieramente in un tale salario; non altrimenti deve dirsi che niun obbligo gli corra di restituzione nel caso nostro, giacchè l'incertezza d'una parte del salario avuto, non cambia la sua natura, e non fa che sia altro da quello che è veramente, il compenso cioè dell'opera, il prezzo della locazione relativa.

Per queste ragioni principalmente chiedeva l'appellante l'annullazione e in ogni caso la riforma della sentenza.

Nella risposta d'appello sostenne l'attore il suo diritto di stare in giudizio pel credito controverso. Disse essere strana la pretesa avversaria di qualificarlo incapace d'agire per questo titolo a pretesto dell'obbligo impostogli dal proprio autore di convertire il capitale in acquisto di beni stabili riportando l'assenso dell'esecutore testamentario; quasi con ciò gli fosse impedito di mettere quel capitale in sicuro. Ad escludere l'asserita incapacità di agire basta, dicevasi, il solo riflesso che il reo convenuto ha riconosciuto l'attore per suo legittimo contraddittore, e che lo stesso esecutore testamentario ne ha legittimata vie più la veste coll'intervento in causa. In ogni caso potrebbe tutt'al più pretendere il

reo convenuto che il capitale da lui dovuto si depositasse per essere erogato nell' acquisto di stabili; mai però potrebbe egli presumere di trattenerlo presso di se; meno ancora ricusare il pagamento di quanto eccede le lir. 40m. milanesi, alle quali sole si limita l' obbligo del detto impiego.

Soggiunse l'attore che il Villa era senza meno responsabile come socio per li debiti della ditta Labaume, avendo assunto ed esercitato il carattere di comproprietario e di socio di quella ditta nell' istromento 30 giugno 1808, e ciò in conformità al testamento di Claudio Labaume che lo chiamava a partecipare agli utili della ditta, e che gliene dava la firma e l' amministrazione, la quale in nome suo proprio fu assunta infatti dal Villa.

Proseguì poi dicendo che indipendentemente pur anche dalla qualità di socio sarebbe tenuto il Villa alla rifusione degli utili percetti; giacchè per poterli prelevare giustamente occorrevano due estremi, l' esistenza effettiva cioè dei capitali dei terzi, tra i quali quello dell' attore, e l' esistenza pur anche dei capitali dell' altro socio erede di Claudio Labaume coi rispettivi interessi e cogli utili al medesimo competenti; dei quali estremi nessuno verificandosi nel caso, non esistevano utili in realtà, e nulla quindi potevasi sotto colore di utilità prelevare dal banco; dal che ne viene di conseguenza la restituzione di quanto abusivamente si è prelevato.

L' imperiale regio tribunale d' appello il 27 gennajo 1818, n. 106,661, assolvendo il Villa dalle domande dell' attore, pronunciò la seguente riformatoria sentenza:

Nella causa vertente tra Simone Coutelle attore, e la ditta in liquidazione Claudio Labaume, rappresentata da Lorenzo Polli qual delegato per l' interesse dei creditori di essa ditta, Giuseppe Villa, Angelo Torras rei convenuti in punto di pagamento di lir. 64,199 e 97 oltre la rifusione delle spese; essendosi da Giuseppe Villa detto di nullità, ed interposta l' appellazione dalla sentenza del tribunale di commercio di Milano degli 11 settembre 1817.

L'I. R. tribunale d'appello, rigettata la dizione di nullità, ha giudicato non farsi luogo all'assoluzione dalla osservanza del giudizio, non essere però tenuto il reo convenuto appellante Giuseppe Villa pagare per la ditta Claudio Labaume all'attore la somma di cui nella riclamata sentenza; salva all'attore Simone Coutelle qualsivoglia ragione dipendentemente da qualunque altro titolo, se e come di ragione, confermata e riformata in questi sensi la suddetta sentenza 11 settembre 1817; pagato da ciascuno delle parti per metà il salario della presente sentenza, e compensate vicendevolmente le spese di questo giudizio.

I motivi addotti sono i seguenti:

» La sentenza 11 settembre 1817 del tribunale di commercio dichiara liquido il credito dell'attore in lire cinquantamille e cinquecento diciannove, e centesimi cinquantasette verso la ditta Claudio Labaume contabile e responsabile per detta somma Giuseppe Villa reo convenuto in deficienza della ditta stessa, e contro tale sentenza soltanto dal Villa si riclama allegando di non essere egli contabile e responsabile verso la ditta Labaume per la detta somma, e di non essere quindi tenuto al pagamento della medesima in deficienza della ditta stessa; da ciò è d'uopo inferire che fu e dall'attore, e dal tribunale di commercio riconosciuta insussistente l'allegata cessione della capitale partita, e quindi la qualità di rilevatario della medesima nella persona del Villa, essendo ripugnante siffatto titolo al letterale conchiuso della petizione ed al giudicato, mentre, supposta la sussistenza di tale titolo, la petizione e la condanna avrebbe dovuto essere diretta soltanto alla persona di Giuseppe Villa.

Insussistente del pari si è dovuto riconoscere l'altro titolo, qual si è quello dell'allegata qualità di socio e comproprietario della ditta Claudio Labaume nella persona del reo convenuto Giuseppe Villa, tanto se si riguardi l'epoca anteriore alla morte di Claudio Labaume quanto se si riguardi l'epoca posteriore alla medesima.

In quanto all'epoca anteriore alla morte di Claudio

Labaume si ha dall' atto 20 marzo 1817 autenticato dal notajo Gerolamo della Croce, e dalla circolare 19 marzo 1804, che Giuseppe Villa non era che firmatario della ditta Labaume per procura dello stesso Claudio Labaume, dal che necessariamente ne consegue che il proprietario della ditta era il solo Claudio Labaume, mentre questi col fatto di averlo costituito procuratore ne escluse espressamente tale qualità di socio nel Villa anche in faccia al pubblico, venendo con tali atti diffidato il medesimo, che l' obbligazione del Villa non era personale, e che i contratti erano garantiti dai soli beni e persona di Claudio Labaume; locchè vie più si conferma dal tenore del testamento dello stesso Claudio Labaume, dal quale si ha che lo stesso dispone del negozio cantante sotto il di lui nome, come di sua esclusiva proprietà, e qualifica il Villa per un suo institore e firmatario in suo nome.

» In quanto poi all'epoca posteriore alla morte di Claudio Labaume il surriferito testamento e gli atti successivi offrono una chiara prova dell' esclusione di tale qualità nel Villa; poichè nel testamento, oltre il disopra riferito nel medesimo, si enuncia la continuazione del negozio voluta per anni dodici sotto la stessa denominazione, indicando altresì che il Villa, il quale firmava per procura, abbia ad aver la firma Claudio Labaume; locchè dimostra che se il Villa dopo la morte di Claudio Labaume proseguì il negozio col nome di Claudio Labaume, lo proseguì unicamente per ordine dello stesso testatore Labaume e non altrimenti, e che il negozio non soggiaceva ad alcuna novazione, rimanendo tuttora di esclusiva proprietà di Claudio Labaume; nè a ciò osta la circostanza di avere il testatore voluto rendere il Villa partecipe degli utili, mentre dal contesto delle disposizioni si raccoglie chiaramente che il testatore volle assegnare un premio per la direzione ed assistenza del negozio, oltre lo stabilito onorario. Gli atti successivi, tra' quali segnatamente le circolari per parte e del Villa, e dell' erede Pietro Coutelle, sono conseguenti alle risultanze del suddetto testamento e degli atti precedenti, nulla contenendosi in essi che indichi una diversa rap-

presentanza del negozio nel Villa fuor che quella di institore. Nè serve ad offuscare tale verità l'istromento 30 luglio 1818, segnato B, a cui si è appigliato l'attore ed il tribunale di commercio, perchè sebbene in esso si veda attribuita al Villa la qualità di socio e comproprietario, questa non si può altrimenti ritenere applicata se non se per una falsa dimostrazione, dachè il contenuto in detto istromento riflette unicamente il successivo andamento del negozio, e non somministra una stipulazione di società; se adunque il citato istromento non presenta che un concerto fra le parti ivi intervenute per l'andamento successivo del negozio Labaume, non si può a meno di conchiudere che la dizione usata nel medesimo istromento di socio e comproprietario non somministra per se sola un solido fondamento, per ragionevolmente riputare il Villa socio e comproprietario della ditta Labaume.

» Se poi il Villa possa essere contabile dello stato del negozio dipendentemente dalla sua amministrazione, e con avere prelevati gli utili senza forse farsi carico della partita passiva del negozio, ciò potrà soltanto formare il soggetto di un altro giudizio, non essendo questa la sede competente, per cui si è apposta nella sentenza la riserva di ragione. »

Contro l'addotta sentenza si sperimentò dal Coutelle il giudizio di revisione, in cui ambe le parti richiamarono in sostanza le cose già dette. La sentenza appellatoria fu confermata dal senato del supremo tribunale di giustizia sedente in Verona con aulico decreto 23 maggio 1818 al n. 1095, compensate fra le parti le spese de' tre giudicj. »

JUSPATRONATO -- NOMINA AD UN BENEFICIO.

La questione sulla validità della nomina ad un beneficio conferito da due pretesi patroni rispettivamente a due diverse persone, non può essere discussa in giudizio e decisa senza l' intervento dei collatori.

Filippo Curioni patrocinato dall' avv. Lorenzo Agliati

CONTRO

Pietro Visconti difeso dall' avv. Gerolamo Dozio.

Filippo Curioni qual padre e legittimo rappresentante del minore chierico Carlo Curioni, con petizione presentata al tribunale di prima istanza in Lecco espose che il fu sacerdote Gio. Stefano Quanetti, con testamento 18 agosto 1752, istituì un legato pio di tante messe annue in perpetuo, quante corrispondessero al netto ricavo di alcuni fondi assegnati alla dotazione di quel legato; e ciò in aggregazione e comprensivamente ad una messa perpetua settimanale stata istituita dal fu di lui padre Alessandro Quanetti con testamento 4 aprile 1731, per la quale aveva questi assegnato altra pezza di terra. Nell' erigersi dal detto testatore sacerdote Gio. Stefano Quanetti quella cappellania, si conferì il diritto di padronato tanto attivo che passivo ad una serie di varie persone chiamate, tra le quali quella che riteneva di avere un tale diritto al tempo dell' ultima vacanza del beneficio, a termini del testamento 1752, era devenuta appunto alla nomina del figlio d' esso attore.

Essendogli però contrastato il possesso de' beni di quel beneficio da Pietro Visconti qual padre e legittimo amministratore del minore chierico Carlo Girolamo, coll' appoggio d' una nomina fatta a favor di quest' ultimo

da altre persone, chiedeva l'attore che fosse dichiarata insussistente la nomina del reo convenuto per mancanza di diritto nelle persone che avevano preteso di farla, e che fosse quindi immesso Carlo Curioni suo figlio nel possesso de' controversi beni.

Rispose all'incontro il reo convenuto che la cappellania era stata debitamente conferita al proprio figlio dalle persone che avevano il diritto attivo e passivo di padronato in virtù del testamento di Alessandro Quanetti 4 aprile 1731 mentovato dall'attore in petizione.

Disse che col testamento posteriore del sacerdote Gio. Stefano 18 agosto 1752, non si fece in sostanza che impinguare ed estendere il beneficio già eretto precedentemente; che ciò facendo bisognava stare, in quanto al diritto di padronato, alla originaria istituzione di quel beneficio; e che non era lecito quindi a Gio. Stefano di conferire quel diritto ad altre persone diverse da quelle già contemplate da Alessandro.

Che quindi i veri patroni essendo quelli che avevano conferito la cappellania al chierico Pietro Visconti; mentre chi pretese darla al figlio dell'attore Curioni non ne aveva la facoltà, doveva rigettarsi la domanda introdotta dal detto attore.

In questa causa il tribunale di Lecco, sotto il n. 2700, il 18 dicembre 1817, pronunciò la seguente

Sentenza:

» Nella causa tra Filippo Curioni qual padre e legal rappresentante del suo figlio minore chierico Carlo Curioni attore, patrocinato dall'avvocato Lorenzo Agliati, e Pietro Visconti qual padre e legal amministratore del suo figlio minore chierico Carlo Girolamo reo convenuto, difeso dall'avvocato Girolamo Dozio; in punto che venghi dichiarata la nomina fatta del figlio dell'attore al legato o cappellania instituita dal fu sacerdote Gio. Stefano Zanetti nel suo testamento 18 agosto 1752, prevalente a quella fatta del figlio del reo convenuto allo stesso legato o cappellania, e quindi non avuto alcun riguardo a quest'ultima, dovere la prima sortire il suo effetto ed esecuzione, coll'immissione in possesso dei

beni allo stesso legato o cappellania spettanti ne' modi regolari, e previe le opportune autorizzazioni per parte dell' autorità politica amministrativa.

» Irrotulati gli atti sotto il giorno 23 ottobre 1817

» Il tribunale di prima istanza in Lecco ha giudicato = Esser la nomina seguita nel chierico Carlo Curioni figlio dell' attore al legato o cappellania instituito dal fu sacerdote Gio. Stefano Zanetti con testamento 18 agosto 1752, prevalente a quella fatta al chierico Carlo Girolamo Visconti figlio del reo convenuto al detto legato o cappellania, e quindi non avuto alcun riguardo alla nomina del detto Visconti, dovere quella del detto chierico Curioni sortire il suo effetto ed esecuzione colla di lui immissione nel possesso dei beni di detto legato o cappellania, da farsi ne' modi regolari, e previo quanto occorre per parte dell' autorità politica amministrativa; salvo al detto reo convenuto ogni sua azione da sperimentarsi in separata sede di giudizio se ec., ed a termini di diritto per la separazione del legato della messa ebdomadale disposto dal fu Alessandro Zanetti con testamento 4 aprile 1731, e fondi al detto legato spettanti; compensate le spese. »

I motivi addotti dal tribunale sono i seguenti:

» L' eccezione pregiudiziale opposta dal reo convenuto, e desunta dal lasso dal termine del mese entro il quale l' imp. regio governo aveva ordinato che l' attore citasse in giudizio il reo convenuto, non regge per far escludere la di lui petizione perciò solo che sii stata introdotta alcuni giorni dopo il detto termine.

» La comminatoria del sullodato decreto governativo non si estende a quest' esclusiva; d' altronde le leggi ammettono l' esercizio delle azioni giudiziali sino al punto che non sieno prescritte in forza delle leggi stesse, e nel caso non si verifica questa prescrizione.

» In riguardo poi al merito trattasi di vedere a chi spetti il diritto padronato attivo del beneficio manuale mercenario che venne instituito dal sacerdote Giovanni Stefano Zanetti in aggiunta alla messa per ciascun venerdì dell' anno legata al di lui padre Alessandro.

» Trattasi di vedere se la nomina fatta del Curioni attore abbia d'essere prevalente o no a quella fatta dalle sorelle Zanetti nel figlio del reo convenuto. Il primo riconosce il diritto alla nomina dal sacerdote Giovanni Stefano, e le seconde dal di loro padre Alessandro sunominato.

» È innegabile che non il padre, ma il figlio sacerdote è l'institutore del beneficio in discorso, come è innegabile che esso figlio sacerdote stabilì progressivamente il *jus eligendi* in modo preciso ed assoluto da non dubitarne; e che in forza di questa disposizione il figlio dell'attore, non quello del reo convenuto, sarebbe stato eletto da chi ne aveva il diritto.

» Fino a tanto che si tratta di eleggere al beneficio, e non alla celebrazione della messa ebdomadale che come minima parte resta confusa nel più, e ricevette, per così dire, nuova forma, si deve stare alla disposizione di quello che ha instituito il beneficio, e non alla messa ebdomadale, salvo tutto al più, a chi ha il diverso dato, il diritto di chiedere in altra sede di giudizio la separazione della messa ebdomadale dal beneficio, se, ed a termini di ragione, dappoichè nè le medesime sorelle Zanetti, nè i suoi antecessori ricorsero giammai contro la seguita unione delle messe ebdomadali col beneficio, null'ostante il mutato ordine dei chiamati all'esercizio del padronato attivo, e dappoichè il detto beneficio venne riconosciuto dalle parti non solo, ma eziandio dall'imp. regio governo e dalla curia ecclesiastica, se non esplicitamente, almeno implicitamente. Ritenuto che le nomine alternativamente seguite e da un lato e dall'altro, non ponno per loro sole stabilire un diritto esclusivo per alcuno od anche solo l'alternativo per l'avvenire. Ritenuto il trito assioma che *major pars trahit ad se minorem*. Ritenuto che è sempre più favorevole la causa del beneficio a fronte d'una semplice messa ebdomadale. Ritenuto finalmente che l'intenzione principale dell'institutore della messa era che fosse celebrata in ogni futuro tempo nei detti giorni ed altari, e questa è salva, anzi resa ancor più ferma dalla disposizione

fatta successivamente dal sacerdote Gio. Stefano Zanetti stesso, altro degli eredi dello stesso institutore, anche in forza della facoltà nel medesimo letteralmente conferita di assegnare il fondo stato disposto all' oggetto di garantire la celebrazione delle messe medesime nel modo da lui determinato, senza che si sii propriamente parlato d' un preciso diritto elettivo, come si osserva invece nella disposizione del di lui figlio sacerdote Gio. Stefano. »

Ma l' imp. regio tribunale d' appello in Milano, a cui fu inoltrata la causa per appellazione interposta dal Visconti chiedente la riforma della sentenza di prima istanza, trovò irregolare e viziosa radicalmente la procedura, per la mancanza delle persone che sole avrebbero avuto legittima veste di stare in giudizio per discutere la proposta questione, trattandosi dei diritti di padronato che senza contesto dei pretesi patroni si asserivano dalle parti litiganti competere esclusivamente agli eligenti di ciascuna delle due parti.

Quindi il primo maggio 1819 sotto il n. 4093 annullò la sentenza nata ed ordinò la restituzione delle tasse col seguente

Decreto :

Ritenuto che la presente causa versa sul diritto di padronato competente a persone che non sono in giudizio, il tribunale d' appello ha dichiarato essere nulla la sentenza di prima istanza, e doversi restituire alle parti le tasse percette; salvo a tutte le parti interessate di sperimentare i rispettivi loro diritti in altra sede di giudizio.

IPOTECA -- FIDEJUSSIONE SOLIDALE -- RESPONSABILITA'.

Il fidejussore solidale e principale può egli pretendere che il creditore sia responsabile verso di lui per avere trascurato la conservazione delle ipoteche sui beni del debitore?

Angiola Pagan vedova Zinelli qual tutrice dei proprj figli minori e Gio. Batt. Zinelli, difesi dall' avvocato Salvador Marconi

CONTRO

Il cavaliere Giuseppe Comello, assistito dall' avvocato Francesco Fossati.

Angiola Pagan Zinelli qual tutrice de' suoi figli minori, e Gio. Batt. Zinelli suo fratello, con petizione 22 maggio 1816, n. 8674, presentata al tribunale di prima istanza in Venezia contro il cavaliere Giuseppe Comello, esposero che Antonio Pagan nel giorno 18 giugno 1805 con istromento a rogito Michieli prese a mutuo dal defunto padre del reo convenuto ducati veneti 20m. colla fidejussione solidale dei fratelli Zinelli; che ivi fu pattuito a favore del sovventore l' annuo interesse del 6 per 0/0 e l' affrancazione del capitale in anni undici a ducati 2000 per anno dopo il primo; col patto altresì che pei pagamenti che si facessero dai Zinelli, subentrassero questi nelle azioni e ragioni del creditore.

Dissero che per l' esecuzione degli obblighi assunti tanto dal debitor principale Pagan, che dai Zinelli fidejussori, erano stati ipotecati col detto istromento i rispettivi loro beni presenti e futuri; che questa ipoteca era valida per le leggi venete, purchè si fosse fatta la

notificazione del contratto all' ufficio competente; che il Comello era in dovere di farla perchè dovendo i Zinelli fidejussori subentrare per ragione e per patto alle di lui azioni per tutti quei pagamenti che avessero fatti in mancanza del debitore Pagan, non doveva il Comello omettere alcuna delle diligenze atte a preservare quel titolo che consegnar poi doveva impregiudicato agli stessi fidejussori.

Il Pagan non soddisfece mai ad alcuna rata nè di capitale nè di interessi, e tutto pagarono invece per esso i fratelli Zinelli, nella certezza che per l' ipoteca stipulata dei di lui beni presenti e futuri, e pel subingresso ad essi riservato non potesse loro mancare una piena indennità.

Molti beni infatti dopo la stipulazione del mutuo pervennero al detto Pagan; ma avendo trascurato il Comello di adempiere alle disposizioni del decreto reale 25 ottobre 1808 prescrivente le iscrizioni necessarie onde conservare sui beni situati nei diversi circondarj l' ipoteca generale in origine stipulata, si trovarono tutti que' beni assorbiti dalle ipoteche di molti altri creditori dello stesso Pagan regolarmente iscritti a tenore di quel decreto.

Andò quindi a perdersi per colpa e difetto del creditore l' efficacia del subingresso dei Zinelli alle ragioni ipotecarie che non furono da lui conservate; e siccome per le leggi venete egualmente che per quelle del gius romano suppletorio al veneto in virtù della patente 27 marzo 1803 il creditore pagato dal fidejussore deve a quest' ultimo cedere le sue ragioni, *l.* 13, *ff. de fidejuss. L.* 12, *l.* 21, *cod. eod.*, *nov.* 4, *cap. I in fine;* siccome queste azioni dovendo essere cedute non possono essere dal creditore pregiudicate, *l.* 95, § 11, *ff. de solut. et liber.* Così avendole il creditore Comelle sagrificate per sua trascuranza e perdute per modo da non poterle, come pur dovrebbe, prestare ai fidejussori, ne deducevano questi la conseguenza non solamente di non essere punto tenuti al pagamento del residuo debito da loro garantito del detto Pagan, ma di aver inoltre diritto a

ripetere le somme tutte già da loro pagate per titolo di capitale ed interessi; ai quali oggetti mirava appunto la loro petizione, in conformità della quale imploravano che venisse giudicato.

A questa petizione rispose il reo convenuto che dall'istromento 18 giugno 1805 risultava che i ducati 20m. non erano stati già mutuati al Pagan colla sussidiaria garanzia dei fratelli Zinelli, ma bensì unitamente e solidalmente tanto ai Zinelli che al Pagan; che è somma la differenza tra i correi di debito quali sono i Zinelli, ed un semplice fidejussore a cui solo sono applicabili le teorie del libello; che da qualunque dei correi può il creditore pretendere il suo pagamento; che ognuno di loro essendogli debitore della intera somma, egli non è in obbligo di cedere a chi paga le azioni contro gli altri condebitori, *l.* 3, *ff. de duobus reis.* Tutto ciò a differenza del semplice fidejussore, al quale competono i beneficj espressi nella *l.* 17, *ff. de fidejus.*

Può bensì il correo del debito esercitare dopo il pagamento il suo regresso verso gli altri, ma non è questo un effetto di cession delle azioni del creditore, le quali col pagamento vengono estinte; ma è l'effetto legale che si verifica contro chiunque, avendo tratto profitto dal danaro altrui è divenuto debitore verso la persona che lo ha sborsato, §§ 896 e 1358, *cod. civ. univ.*

Da ciò inferiva il reo convenuto che un semplice sussidiario garante potrebbe bensì rimproverare al creditore di non essere stato abbastanza diligente a cautarsi verso il debitor principale, ma non così un correo solidale; per il che diceva essere inapplicabile al caso la *l.* 95, § 11, *ff. de solut.* addotta dagli attori, la quale contempla il caso d'un semplice fidejussore.

Soggiunse che riservandosi i fratelli Zinelli nell'istromento di mutuo la libertà di pagare il debito per subentrare nelle ragioni del creditore, non cambiarono perciò la loro figura di correi solidali, nè imposero al creditore quegli obblighi che dalla legge non gli erano imposti; ma solo ritennero l'ora accennato legale re-

gresso che indipendentemente da qualunque cessione di azioni del creditore poteva ad essi competere verso l'altro correo Pagan.

Eglino stessi, e non il creditore, dovevano provvedere alla propria cauzione ed iscrivere a tale effetto sui beni del detto Pagan il loro titolo di regresso. E qui si fece osservare che fino dalle prime scadenze nè per interessi, nè per capitale, nulla era stato sborsato mai dal Pagan e che tutte le rate il Comello le ricevette sempre dai fratelli Zinelli, cosicchè allo spirare del 1809, alla scadenza cioè del termine stabilito dal decreto 25 ottobre 1808 per le iscrizioni ipotecarie, i Zinelli erano già in isborso di ducati 6m. di capitale e di altri 5m. circa per interessi; per le quali somme sarebbe il colmo dell'assurdità il pretendere che avesse dovuto il Comello, dopo essere stato pagato, fare eseguire l'iscrizione, quasi ne fosse tuttavia creditore. In progresso poi siccome l'articolo VI del detto decreto autorizzava in qualunque tempo ad iscrivere i titoli antichi in confronto d'ogni posterior creditore ed acquirente, avrebbero dovuto i Zinelli praticare l'iscrizione, giacchè continuarono a pagare nell'intervallo fino al 1813, epoca in cui si suppone da loro che siano stati esauriti dalle iscrizioni degli altri creditori i beni di Antonio Pagan.

Se si trovano esposti, tutta loro è la colpa; e se per le addotte ragioni è singolare la loro pretesa di negare al creditore il pagamento di quanto gli è tutt'ora dovuto da loro come correi solidali, ripugna d'altronde al senso comune il volere la restituzione di ciò che dovettero già pagare, la quale non potrebbe tampoco pretendersi dallo stesso semplice fidejussore; giacchè la legge lo assolve bensì da qualunque pagamento quando si trovi pregiudicato dal fatto del creditore, ma non gli accordò mai di ripetere come indebite le somme pagate volontariamente, per le quali anzi dall'effettuato pagamento deriva una implicita rinuncia a tutte le eccezioni che in forza di beneficj accordati ai fidejussori semplici gli avessero potuto per avventura appartenere.

Gli attori nella replica dissero che il loro subingresso

nelle ragioni del creditore contro il Pagan fu stipulato espressamente nell' istromento ove si convenne; che sarebbero essi in libertà di affrancare il capitale per subentrare nelle azioni e ragioni del capitalista; che questo espresso patto rende inapplicabili le leggi citate dal reo convenuto; ed obbligando il creditore alla cessione e rinuncia di tali azioni e ragioni, lo rende responsabile d' ogni pregiudizio che per sua colpa esse potessero risentire; niuna legge proibiva un tale patto anche a favore di correi solidali; quindi a buon diritto gli attori ne riclamano l' effetto

Soggiungevano poi d' essere eglino bensì fidejussori solidali del debitore Pagan, ma non correi del debito; e col favore di questa distinzione appoggiata al fatto dello sborso del danaro al Pagan, alle espressioni dell' istromento che dichiararono fatta a questo la sovvenzione pei suoi bisogni particolari, e che li qualificarono col titolo di pieggi solidali anzichè di condebitori, pretendevano di escludere sempre più i principj relativi ai correi, anche fatta astrazione dal surriferito patto speciale di subingresso; sostenendo che il beneficio *cedendarum actionum* quantunque non pattuito, può tuttavia domandarsi dallo stesso garante solidale, il quale infatti non paghi un debito suo proprio, ma quello d' un terzo con cui siasi in faccia al creditore costituito *reus debendi*.

Essendo quindi obbligato il Comello a preservare intatte ed illese le sue ragioni verso il Pagan per una conseguenza necessaria dell' obbligo assunto verso i Zinelli di procurarne ad essi il subingresso; ed essendo queste ragioni evidentemente perite per di lui colpa, cioè per l' ommessa conservazione della ipoteca generale, inferivano da ciò gli attori la conseguenza della loro assoluzione dal residuo debito e del diritto di ripetere il già pagato.

Quanto poi all' obbietto della risposta che, cioè, allo spirare del 1809 quando avrebbe il Comello potuto iscrivere la sua ipoteca per conservarla, si era già pagata dai Zinelli una parte del capitale ed una non lieve

somma d'interessi, dissero che almeno pel rimanente a quell'epoca dovuto era innegabile la colpa del creditore e la sua conseguente responsabilità. Che invano egli pretendeva di minorarla pei pagamenti successivi a lui fatti negli anni 1810, 1811, 1812 prima che dalle iscrizioni d'altri creditori fossero per intero assorbiti i beni del debitore Pagan; e ciò sotto il pretesto che fosse libero ai Zinelli di provvedere a se stessi prevenendo colla propria le altrui iscrizioni. Il difetto fu allora del creditore Comello; e sarebbe ingiusto il pretendere che eglino dovessero porvi riparo, non dovendosi confondere ciò che gli attori potevano fare con ciò che dovevano, mentre l'obbligo era del Comello vincolato dall'istromento alla cessione delle azioni, e per ciò stesso alla loro preservazione.

Sostennero inoltre che al diritto di ripetere le somme da loro pagate non potesse far ostacolo il fatto stesso del pagamento, poichè questo seguì nell'inscienza della omissione delle diligenze che dovevano praticarsi dal reo convenuto, e che essi dovettero supporre che si fossero praticate.

Conchiusero persistendo nella domanda.

Le ragioni esposte dal reo convenuto nella duplica ad ulteriore sviluppo della sua difesa trovandosi raccolte nei motivi della seguente sentenza, crediamo opportuno di ommetterle per brevità.

Il tribunale di prima istanza civile di Venezia il 20 marzo 1817, sotto il n. 26812, pronunciò la seguente testuale

Sentenza:

» Nella causa vertente tra Angela Pagan, vedova del fu Antonio Zinelli, qual tutrice de' suoi figli minori, e Gio. Battista Zinelli, difesi dal patrocinatore Salvadore Marconi attori, ed il cavaliere Giuseppe Comello, patrocinato da Francesco Fossati reo convenuto, nel punto che debba il convenuto ripristinare nel loro vigore le azioni ed ipoteche riguardanti il capitale di ducati 20000, dato a mutuo al conte Gio. Antonio Pagan, colla solidaria fidejussione dei fratelli Antonio e Gio. Battista

Zinelli, come apparisce dall' istromento 18 giugno 1805 in atti del veneto notajo Bartolomeo Michieli, e ciò non facendo, sia decaduto non solo dall' azione di ripetere da loro il pagamento del residuo capitale e degli interessi, ma sia tenuto eziandio a rifondere ad essi attori tutte le somme per l'addietro sborsate per capitale ed interessi; libellato con petizione 22 maggio 1816, n.° 8574, irrotulati gli atti nel giorno 10 dicembre decorso.

» Quest'imp. regio tribunale ha giudicato e pronunciato come giudica e pronuncia, non essere tenuto il reo convenuto al ripristino della azione ed ipoteche relative al capitale sovraindicato pei contemplati effetti; che ciò non facendo, debbasi ritener decaduto dall'azione di ripetere il pagamento del residuo capitale e degli interessi, ed obbligato alla restituzione delle somme finora conseguite per conto del capitale stesso e degli interessi: doversi per conseguenza assolvere, come si assolve il reo convenuto dalla domanda, salvo agli attori l' esercizio di qualunque altro diritto che in dipendenza dell' istromento di mutuo 18 giugno 1805 potesse loro competere se, e come sarà di ragione: condannati i soccombenti nelle spese moderate in lire cento sessanta da rifondersi al convenuto entro giorni quattordici, oltre all' onorario della presente sentenza.

Questo giudizio venne appoggiato ai seguenti

Motivi:

» Il veneto statuto, sotto il cui impero seguì il contratto di mutuo 18 giugno 1805, al lib. VI, cap. XV, dava al creditore la facoltà di attenersi a sua scelta per l' intero pagamento o al debitor principale od al fidejussore, e per conseguenza le cauzioni erano tutte solidarie per effetto della legge medesima, senza che vi fosse mestieri di una espressa stipulazione. Tuttavia nel contratto di cui trattasi, i fratelli Zinelli dichiararono di costituirsi fidejussori del Pagan, *simul principaliter, et insolidum*, e si obbligarono in tal guisa anche pel patto scritto, di pagare eglino stessi l'intiero credito del Comello ove questi avesse voluto esigerlo da loro.

» Indarno adunque, a fronte della legge imperante e dei patti concordemente stipulati, vorrebbero ora valersi del beneficio accordato dalle leggi romane ai soli fidejussori sussidiarj, e non a quelli che assunsero un' obbligazione solidaria in qualità di condebitori.

» Difatti tutte le leggi da essi riferite parlano de' mandanti e dei semplici fidejussori, ai quali competono i beneficj della previa escussione del debitore della divisione e della cessione delle azioni. Ma quando coloro che relativamente al principal debitore non sono che garanti si rendono principali obbligati verso il creditore, essi non sono più considerati riguardo a questo ultimo semplici fidejussori, ma debitori solidarj, come scorgesi dal lib. III, tit. XVII delle istituzioni *de duobus reis stipulandi et promittendi*. Convien quindi in tal caso ricorrere alle disposizioni del titolo dei digesti *de duobus reis constituendis*, e dell' altro titolo del codice *de duobus reis stipulandi et promittendi*; nei quali trovasi stabilito il principio che i correi solidariamente obbligati non godono di alcuno dei beneficj a semplici fidejussori spettanti; poichè tutti si considerano egualmente debitori, ed egualmente tenuti in principalità al pagamento.

» Inapplicabile è dunque la *legge* 95, § 11, *ff. de solút. et liberat.*, dalla quale dedur pretendono gli attori il diritto di essere sollevati non solo dall' obbligo di soddisfare il residuo debito, ma di potere eziandio chiedere la restituzione di quanto hanno finora pagato.

» Questa legge riguarda il semplice mandante, a cui il mandatario che ha sborsato il danaro, ceder deve le proprie azioni contro il debitore principale, onde possa il primo aver titolo per procedere in confronto del debitore medesimo. Ma questa cessione delle azioni non ha luogo allorchè trattasi di solidarj condebitori, ognuno de' quali ha l'obbligo di prestarsi all' intiero pagamento; e quello fra essi che ha pagato il debito, ha per disposizione di legge il diritto di regresso verso gli altri correi, indipendentemente da qualunque cessione. *Leg.* 2, *cod. de duob. reis stipul. et promit.*

» Questi medesimi principj trovansi adottati dalle legislazioni che vennero in seguito fra noi pubblicate.

» Il cessato codice civile italico all'art. 2021 dopo di avere indicati gli obblighi tra il creditore ed il fidejussore, soggiunge che ove questo ultimo si fosse obbligato solidariamente, l'effetto della sua obbligazione si regola coi principj stabiliti riguardo ai debiti solidali. Dal che ne deriva che le disposizioni susseguenti che possono favorire la condizione dei fidejussori fra le quali avvi quella portata dall'art. 2037, sono operative pel semplice fidejussore sussidiario, ma non per quello che contrasse una solidaria obbligazione.

» L'attual codice civile universale al § 1357 statuisce che quegli che si obbligò per fidejussore e pagatore è tenuto solidariamente per tutto il debito come un condebitore, riportandosi al precedente § 891. Inoltre nel § 1358 è disposto che chi paga un debito di un altro, subentra nei diritti del creditore, e può ripetere dal debitore il rimborso delle somme pagate, al qual fine il creditore è tenuto di cedere a chi paga tutti i rimedj che egli ha di diritto e di sicurezza. Ma il § 896 parlando de' solidarj debitori, stabilisce espressamente che il condebitore, il quale ha pagato il debito, ha diritto di pretenderne dagli altri condebitori il rimborso anche indipendentemente dalla cessione delle azioni.

» Scorgesi adunque che tutte le legislazioni hanno chiaramente distinto i doveri ed i diritti de' semplici garanti da quelli dei fidejussori solidarj, i quali divengono debitori in propria specialità in forza degli obblighi assuntisi nei contratti.

» Dal che deriva la conseguenza che gli attori nella loro qualità di obbligati insolidariamente, hanno erroneamente bassata la domanda sopra leggi, che i mandanti od i semplici fidejussori soltanto concernono.

» Nè possono trar essi alcun vantaggio dalle espressioni usate nel contratto e nelle ricevute, e riguardanti il loro subingresso nelle azioni e ragioni del creditore. L'esservi stipulato che i Zinelli sarebbero stati in libertà di francare in qualunque tempo il capitale per subentrar essi

nelle azioni e ragioni del creditore, non potrà mai produrre l'effetto di cangiare la loro qualità di condebitori del capitale medesimo, e di attribuire ad essi i diritti di un semplice fidejussore. Dalla riserva fatta in via enunciativa di un subingresso ch' essi avevano in forza della legge, ed indipendentemente da qualunque cessione, non si potrebbero dedurre le conseguenze le più gravose a carico del mutuante, quando nessuno ne' fu espressamente contemplata dai contraenti.

» Ma si conceda pure per ipotesi che le espressioni del contratto e delle ricevute, ritener si potessero per una formale obbligazione del Comello di conservare impregiudicate tutte le sue azioni e l' ipoteche dell' istromento per cederli ai Zinelli dopo la francazione. Qual diritto ne sarebbe derivato agli attori? Quello bensì di costringere il mutuante ad eseguire le inscrizioni sui beni del debitore, quello di eseguirle eglino stessi a spese del Comello medesimo, quello di esigere da lui, per l' inadempimento dell' obbligazione, un risarcimento dei danni ed interessi, qualora constar facessero di aver tentato inutilmente di venir soddisfatti in tutto od in parte dal debitore Pagan. Ma non mai quello di pretendere d' essere sciolti dall' obbligo di pagare un debito che a senso di legge divenne loro proprio per la stipulata solidarietà di un debito liquido e maturato, pel quale esiste già un' iscrizione fatta in tempo utile all' ufficio delle ipoteche in Treviso, e molto meno di chiedere la restituzione di ciò ch' essendo da loro dovuto, fu pagato al legittimo creditore. Non mai quello di mutare la loro figura di debitori solidarj nell' altra di semplici fidejussori per valersi di que' benefici legali che sono agli ultimi soltanto concessi.

» Inammissibile sarebbe quindi la domanda pei contemplati effetti anche nel caso in cui le surriferite espressioni si potessero ritenere operative per rendere soggetto il mutuante a quelle obbligazioni che non iscorgonsi però in guisa veruna da lui espressamente assunte.

» Devesi d' altronde riflettere che nell'anno 1809 in cui spirava il termine per le iscrizioni ordinate dal decreto

25 ottobre 1808; i Zinelli avevano già pagato 6000 ducati e gl' interessi, per la qual somma il creditore Comello non poteva più inscrivere l'istromento, ma ciò spettava ai Zinelli medesimi che avevano già acquistato il diritto di subingresso. In quell' epoca il Pagan non possedeva ancora i fondi da lui acquistati in progresso dietro i giudizj a suo favore seguiti, nè può essere imputato il creditore di avere omesse le iscrizioni in tutti quei circondarj ne' quali non esistevano ancora beni del debitore. Egli aveva però eseguita l'iscrizione per conservare l' ipoteca sui miglioramenti dei beni di Meolo nel circondario di Treviso.

» Nell'anno 1813, in cui il Pagan acquistò beni in varj dipartimenti, i Zinelli avevano pagati altri sei mille ducati e gl' interessi, pei quali non ispettava più al Comello di far inscrivere il suo credito anche in tal parte soddisfatto. Incombeva quindi ai Zinelli di far eseguire le relative iscrizioni a preservazione del loro credito e dei già acquistati diritti. Se ommisero di farlo da per se, e se non diedero nemmeno verun eccitamento al Comello, debbono ascrivere a loro colpa il danno che potesse risultarne.

» Essi non ignoravano che il creditore era garantito dalla loro obbligazione solidaria, ed in parte dal pagamento già conseguito; ch' essi avevano già acquistato il subingresso per le somme pagate, riguardo alle quali il mutuante non aveva più neppure il diritto di far seguire inscrizioni: che quindi il maggior interesse era il loro per conservare le ipoteche di un credito in parte da essi estinto, e di cui ben conoscevano di dovere pagare il rimanente. Eglino che avrebbero avuto perfino diritto di convenire in giudizio il Pagan per farsi rimborsare delle rate già scadute e pagate, ed ottenere un' assicurazione per le rate future, avevano certamente anche quello di far eseguire le inscrizioni a preservazione del loro interesse, e di quelle azioni che ad essi competevano per volontà della legge, anche senza bisogno di riportarne la cessione dal creditore. Come dunque della ommissione di ciò che potevano e dovevano fare pre-

tendono ora di portare tutte le conseguenze a carico del mutuante per l' effetto di essere sollevati dal pagamento di un debito liquido e scaduto, e di poter esigere la restituzione di quanto hanno pagato? Essi che in ogni più favorevole ipotesi non potrebbero, come si è già veduto, che ripetere un risarcimento ancora illiquido e contenzioso.

» Non può quindi venire accolta la domanda nelle forme con cui è proposta e per gli effetti in essa contemplati; imperocchè quand'anche supporre si volesse che gli attori potessero contestare il ripristino delle ipoteche nel loro vigore, ed il risarcimento de' danni ch' eglino fossero in grado di provare d' aver sofferti, non potrebbero però mai conseguirne l' effetto di essere frattanto liberati dall' obbligo del pagamento.

» Molto meno poi chieder potrebbero la restituzione delle somme pagate. Per quelle anteriori al luglio 1809 nessun diritto competerebbe mai ad essi, giacchè la pretesa mancanza non erasi ancora verificata per parte del creditore. E quanto alle posteriori, i Zinelli non potevano od almeno non dovevano ignorare le eccezioni che in senso loro competevano ad essi contro il Comello; tuttavia essendo stati convenuti in giudizio nell' anno 1814 con formale citazione, pagarono volontariamente la rata scaduta, come avevano pagate le altre per tutto il tempo precedente. Essi avrebbero dunque in tal guisa rinunciato a tutte quelle eccezioni che avessero per avventura potuto loro competere, specialmente trattandosi del pagamento di un debito reale e divenuto lor proprio, fatto al legittimo creditore.

» Per questi motivi il tribunale ha trovato giusto di assolvere il reo convenuto dalla domanda, riservando agli attori l' esercizio di qualunque altra azione che potesse loro spettare, se e come sarà di ragione.

» La condanna delle spese è fondata sul § 515 del regolamento. »

Non piacque agli attori questa sentenza, contro la quale riclamarono in grado d' appello, e dissero nei gravami che quantunque obbligati solidalmente e risguardati

anche per ciò come correi del debito, non era però inapplicabile ad essi, come pretendevasi nei motivi, il disposto della *l.* 95, § 11, *ff. de solut. et liber.*, in virtù della quale restano sollevati dal debito i fidejussori se per colpa del creditore sono state pregiudicate le azioni che egli deve loro cedere e rinunciare. La detta legge, dicono i motivi, risguarda il mandante, a cui deve il mandatario cedere le azioni contro il debitore; ora, dicevasi, mandanti precisamente debbono considerarsi i Zinelli nel caso in disputa, perchè a loro richiesta e sulla loro garanzia s'indusse il Comello, quasi per loro commissione ad esborsare i ducati 20m. a Pagan = *mandatores dicuntur, quorum mandato alii pecunia credita est.* = *Brisson. Diction. Jur. de verb. signif.* Ritenutisi quindi come mandanti riclamavano i Zinelli a loro favore l'applicazione del § 10 della detta *l.* 95 verso il creditore, il quale = *praestare debet actiones mandatori adversus debitorem ut ei satisfiat;* = e per la perdita di queste azioni dal creditore medesimo cagionata, invocavano il § 11 della stessa legge = *Si creditor a debitore culpa sua causa ceciderit, prope est, ut actione mandati nihil a mandatore consequi debeat; cum ipsius vitio acciderit, ne mandatori possit actiones cedere.* =

Fatta anche astrazione dal patto in proposito stipulato, dissero gli appellanti che essendo certo ed accordato dagli stessi motivi di prima istanza che al fidejussore solidale, al correo del debito compete per forza di legge il subingresso nelle ragioni del creditore, ne viene di conseguenza che quest' ultimo debba conservare intatte tali ragioni, e soggiacere nel caso contrario a responsabilità; giacchè altrimenti illusorio sarebbe quel subingresso che pur la legge, accordandolo, volle senza alcun dubbio che fosse valido ed efficace. Ne in ciò, soggiunsero, può esservi differenza tra il fidejussore semplice ed il solidale, perchè sì l' uno che l' altro pagano un debito altrui, coll' intenzione e col diritto d' esserne risarciti dal debitore.

Avrebbe egli forse potuto il Comello privarsi d' un pegno di effetti che fosse stato costituito a garanzia del

mutuo; o non sarebbe egli stato in tal caso responsabile verso i Zinelli del suo arbitrario abbandono di quella garanzia? Se ne sarebbe stato responsabile, com' è indubitato, dev' esserlo parimente per l' abbandono della ipoteca generale sui beni presenti e futuri di Pagan, della quale egli ha privato se stesso e i Zinelli ommettendo le diligenze opportune. Egli non doveva mai perdere di vista il subingresso legale competente ai Zinelli, e quindi l' obbligo suo di tener vive le azioni che di tale subingresso dovevano formare il soggetto.

Addussero inoltre il patto dell' istromento, dal quale malgrado i motivi di prima istanza sostenevano essere stato espressamente attribuito loro il detto subingresso, ove si disse che avrebbero potuto estinguere il mutuo Pagan, *per subentrare nelle azioni e ragioni del capitalista;* le quali espressioni non dovendo certamente essere oziose, nell' atto di dare ai Zinelli il diritto di subingresso, assoggettarono il Comello alle obbligazioni relative.

Proseguirono dicendo che il danno ad essi recato dal Comello colle omesse iscrizioni era stato ad evidenza provato e risultava dall' essere i beni di Pagan stati tutti o venduti od assorbiti da ipoteche di terzi creditori legalmente iscritti. Ciò posto qualificarono per inopportuna la riserva loro fatta dalla prima istanza di promovere in altra sede di giudizio l' azione di risarcimento se e come di ragione contro il Comello; quasi che non ne avessero provati gli estremi nella causa attuale, e quasi che il diritto di risarcimento potesse risolversi in altro, che nell' esonero del pagamento del residuo credito del Comello, e nella ricupera delle somme già ad esso pagate. Questo è ciò appunto che si è chiesto nell' attuale giudizio; quindi la causa che la prima istanza ha preteso di riservare, altra non è in realtà che la stessa causa presente.

Non può farsi luogo d' altronde a veruna previa escussione dei beni di Pagan, i quali sono tutti, come si disse, esauriti da prevalenti debiti e vendite, a cui nulla sopravanza che possa dare materia ad escussione.

Per queste ragioni e per le altre già in prima istanza allegate, alle quali si riportarono, chiedettero gli appellanti la riforma della sentenza.

Il Comello all'incontro nella sua risposta d'appello rilevò come erroneamente si confondesse dagli avversarj il fidejussore solidale, ossia correo di debito, col mandatore, per farsi strada alla falsa applicazione della *l. 95, ff. de solut.* Disse che a questa confusione ripugnava il tenore stesso dell'istromento, perchè ben lungi che ne risulti una ricerca e per così dire un mandato dei Zinelli verso Comello per lo sborso dei 20m. ducati, vi si dice anzi espressamente che una tale ricerca era stata fatta a Comello dallo stesso Pagan coll'offerta del concorso dei Zinelli alla obbligazione. Che inoltre vi ripugnavano la ragione e l'autorità stessa allegata dagli appellanti, giacchè se da una parte = *mandatores dicuntur, quorum mandato alii pecunia credita est*, = locchè per quanto sopra non si verifica nel nostro caso: dall'altra poi lo stesso Brissonio citato avversariamente avverte che = *mandatores a fidejussoribus eo distant, quod auctores sint contrahendi negotii, cum fidejussores contractae jam obbligationi accedant* = dal che ne segue che fidejussori e non mandatori fossero i Zinelli, come quelli che non fecero che accedere al mutuo ed alla relativa obbligazione contratta da Pagan.

Ritenuti i Zinelli per fidejussori, la qualità loro di solidali li priva poi evidentemente di qualunque diritto a riclamo per pregiudizio inferito dal creditore alle proprie ragioni. Un tale diritto compete ai garanti semplici e deriva dal beneficio dell'ordine in forza del quale deve essere escusso prima di loro il debitor principale; per la qual cosa non può nè deve questa previa escussione rendersi frustranea per colpa del creditore. Ma i fidejussori solidali non avendo un tale beneficio, non possono lagnarsi che il creditore abbia pregiudicate le sue azioni verso taluno dei suoi creditori, senza curarsi del quale egli è in facoltà pienissima di rivolgersi agli altri, come se ognuno di questi fosse l'unico suo debitore.

Richiamati del resto gli atti di prima istanza e i motivi del giudicato, conchiusero per la sua conferma, che il 12 giugno 1818, sotto il n. 8929, venne in fatti pronunciata dall' I. R. tribunale d' appello generale di Venezia colla seguente

Sentenza :

» Nella causa vertente tra, etc.

» Interpostasi dagli attori l' appellazione contro la sentenza 20 marzo 1817 dell' imp. regio tribunale di prima istanza di Venezia,

» L' imp. regio tribunale d' appello generale ha trovato giusto di confermare siccome conferma l' appellata sentenza colla condanna degli appellanti nelle spese moderate in lir. 81. 52 e nell' onorario, etc.

CREDITI IPOTECARJ -- DOMICILIO ELETTO -- INTIMAZIONE -- SENTENZA.

Nei giudizj sopra crediti ipotecarj non si ritiene validamente intimata la sentenza al domicilio eletto per l'iscrizione. L'intimazione deve farsene alla parte stessa o al di lei patrocinatore, a termini del vegliante regolamento (Regol. giudiziario civ. §§ 317, 491, 501).

Giovanni Ghezzi rappresentato dall' avv. Gio. Borsieri

CONTRO

Pietro Parini assistito dall' avv. Vincenzo Pozzi.

In una causa incidentale sulle opposizioni ad una nota di collocazione 21 settembre 1815, nella graduatoria sul prezzo d'alcuni beni che certo Pecoroni aveva acquistato da Serafino Monti, l'imperiale regio tribunale di prima istanza in Pavia con sentenza 30 dicembre 1815, fra le altre cose dichiarò che prima di pronunciare sulla opposizione che era stata fatta da Giovanni Ghezzi contro Pietro Parini, dovesse questi prestare i giuramenti decisorj deferitigli dal primo e che quegli aveva accettato. Questa sentenza ad istanza del Pecoroni, in virtù di decreto 8 giugno 1816, n. 1791, fu intimata nel giorno 14 ottobre 1816 a Daniele Sartorio qual domicilio di Gio. Ghezzi: indi il Parini nel giorno 15 gennajo 1817 essendo spirato il trimestre dalla intimazione domandò la destinazione d'una giornata nella quale egli avesse a comparire per la prestazione dell' ingiuntogli giuramento, e il tribunale di Pavia con decreto 18 gennajo 1817, n. 178, fissò a quest' effetto il giorno 3 febbrajo successivo.

Ma nel giorno medesimo il Ghezzi presentò una domanda affinchè sospesi gli effetti del detto decreto fosse dichiarata nulla l'intimazione della sentenza 30 dicembre 1815, o fosse egli in qualunque caso ammesso al beneficio della restituzione in intiero contro la scadenza del termine ad appellare da quella sentenza.

In appoggio di questa domanda, disse essere nulla la detta intimazione perchè a termini della governativa notificazione 30 dicembre 1815, art. 33, dovendosi chiedere, accordare ed intraprendere sopra sentenze già emanate la esecuzione secondo i metodi stabiliti dal nuovo regolamento giudiziario, non si sarebbe potuto intimare la detta sentenza 30 dicembre 1815, se non a seconda del prescritto dal § 317, il quale ordina che il giudice dovrà intimare le sentenze alle parti con farle rimettere nelle proprie loro mani oppure in quelle dei rispettivi patrocinatori.

Che invece la sentenza era stata intimata non ad esso Ghezzi, ma a Daniele Sartorio, dal che ne nacque l'inconveniente che il Ghezzi non la aveva per anco ricevuta, e non aveva quindi potuto provvedere alla difesa de' suoi diritti. Perciò conchiuse essere nulla la intimazione; soggiungendo in appoggio della subordinata domanda di restituzione in intiero, essere evidente in qualunque caso che il termine ad appellare da quella sentenza sarebbe scaduto senza sua colpa.

Nel contraddittorio verbale a cui su questa domanda si fece luogo rispose il Parini che la sentenza 30 dicembre 1815 era passata in giudicato; che il Ghezzi non avendo interposto l'appellazione contro il decreto 8 giugno 1816, n. 1791, non aveva più diritto a domandare la restituzione in intiero; che d'altronde la sentenza eragli stata fatta intimare non dal Parini, ma dal Pecoroni; che quindi il Parini non era tenuto a rendere ragione d'un fatto non suo.

Affermò che nei giudizj di graduazione ciascuno dei creditori è in obbligo d'avere un domicilio elettivo; che perciò l'attore aveva eletto presso Daniele Sartorio il suo domicilio per l'intimazione degli atti: che a quel

domicilio fu e potè essere validamente intimata la sentenza 30 dicembre 1815.

Terminò coll' osservare che la domanda del Ghezzi era contraria al § 4.° del regolamento giudiziario, contenendo diversi punti di questione separati ed indipendenti l' uno dall' altro, quali erano la nullità dell' intimazione e l' istanza di restituzione in intiero. Conchiuse quindi per l' assoluzione.

Nella replica il Ghezzi sostenne che la sentenza surriferita non era passata in giudicato atteso il vizio della sua intimazione a termini del § 317 del regolamento: che di niun effetto doveva ritenersi il domicilio eletto per gli atti di classificazione a norma del disposto dalla legge transitoria, e che inattendibile pur era il domicilio dichiarato nella iscrizione ipotecaria, perchè risguardante soltanto la cancellazione o la riduzione dell' ipoteca. Non faceva ostacolo il non aver egli riclamato dal decreto 8 giugno, n. 1791, perchè irregolare era stato il modo con cui quel decreto venne eseguito Era poi indifferente che la sentenza fosse stata intimata ad istanza d' altri che del Parini, mentre questi era quello che veniva in giudizio per ottenerne l' esecuzione, quindi in concorso di lui dovevano discutersi le eccezioni relative.

Disse per ultimo l' attore che poteva unirsi la domanda di restituzione in intiero colla chiesta nullità dell' intimazione, derivando la prima di queste domande dall' altra; e però persistette nel libello.

Duplicando il convenuto, disse che pei giudizj di classificazione tutt' ora vigenti era conservata l' intimazione delle sentenze al domicilio elettivo, locchè devesi molto più ritenere trattandosi di sentenza pronunciata sotto il cessato sistema giudiziario, nel qual caso il Sartorio era da considerarsi come procuratore del Ghezzi. Contrastò poi la restituzione in intiero, dicendo che non erasi provata l' impossibilità di difendersi contro la sentenza 30 dicembre 1815; e richiamando del resto le cose già dette instò nuovamente ond' essere assolto dalla domanda.

Su di che il tribunale di Pavia nel giorno 29 marzo 1817, sotto il n. 517, pronunciò quanto segue:

» Nella causa vertente fra Giovanni Ghezzi attore patrocinato dall' avvocato Giovanni Borsieri con mandato di sostituzione dell' avvocato Pietro Crivelli, e Pietro Parini reo convenuto patrocinato dall'avvocato Vincenzo Pozzi, in punto che sospesi gli effetti del decreto di questo tribunale 18 gennajo prossimo passato, n. 178, e sospesa quindi la prestazione del giuramento di cui in detto decreto sia giudicato essere nulla la notificazione della sentenza 30 dicembre 1813 di questo tribunale, e quindi doversi intimare la sentenza medesima alla persona dello stesso attore per tutti i corrispondenti effetti di ragione, o quanto meno doversi ammettere esso attore al beneficio della restituzione in intiero contro la decorrenza del termine ad appellare contro detta sentenza 30 dicembre 1815, e competere quindi allo stesso attore il diritto di presentare la sua appellazione ed i gravami nel termine prescritto dalla legge 30 dicembre 1815, computabile dal passaggio in giudicato della sentenza che sarà emanata, chiuso il processo verbale nel giorno 22 febbrajo prossimo passato.

» Questo tribunale di prima istanza ha giudicato e pronunciato doversi assolvere, come assolve, il convenuto Pietro Parini dalla domanda dell'attore Giovanni Ghezzi tanto sulla pretesa nullità dell' intimazione della sentenza 30 dicembre 1815, quanto sulla chiesta restituzione in intiero ad insinuare l' appello, condannato l' attore nelle spese moderate in lire venti, e nell' onorario della presente sentenza.

A sostegno di questo giudicato il tribunale emise i seguenti

Motivi:

» Ritenuto in fatto che nel giudizio di classificazione dei creditori aventi diritto alla distribuzione del prezzo di alcune cose vendute da Serafino Monti a Bartolomeo Pecoroni, Giovanni Ghezzi, altro dei creditori ipotecarj, ha eletto il suo domicilio presso Daniele Sartorio; che a quest' ultimo furono notificati per l' interesse del Ghezzi gli atti del giudizio ultimato colla sentenza 30 dicembre 1815; che ivi pure venne intimata nel giorno 14

ottobre 1816, tanto la sentenza suddetta, quanto il decreto n. 1791 che ordinò la notificazione delle prime alle parti.

» Osservato non sussistere altrimenti che nel decreto al N. 1791 siasi ingiunta l'intimazione della sentenza a Gio. Ghezzi in persona; mentre tale asserita ordinazione risulta esclusa dal tenore del suddetto decreto dimesso dal reo convenuto in giudizio.

» Osservato che l' intimazione alla parte in persona non era neppure richiesta dalla legge. O parlasi del decreto transitorio 30 dicembre 1815, e furono ivi ritenuti stragiudiziali, e deserti i precorsi atti di procedura soltanto in quelle cause in cui la processura non era per anco ultimata. L'elezione quindi del domicilio fatta dall'attore presso Daniele Sartorio non potè essere colpita dal decreto transitorio, non riguardando essa un atto di processura, ma sibbene l' osservanza d' una formalità prescritta dall' art. 2148 del cessato codice civile e dal relativo regolamento sul sistema ipotecario, e ciò per l' effetto tanto dell' inscrizione e cancellazione dell' ipoteca, quanto dell' intimazione degli atti nel giudizio graduatorio, come dispone l' art. 753 dell' abrogato codice di procedura civile; articolo che nella seconda parte non può non ritenersi tuttora vigente per essere stato conservato il regolamento sul sistema ipotecario, O parlasi del nuovo regolamento giudiziario, ed indarno allega l' attore che il libello n. 1791 doveva intimarsi a lui personalmente, appoggiando tale pretesa al § 491 del regolamento giudiziario. Il disposto in tale paragrafo riguarda il primo decreto emanato subito dopo mossa la lite. Esso adunque non può riferirsi al decreto numero 1791 dachè questo era l' ultimo che veniva proferito in conseguenza del giudizio. Anche il § 317 del regolamento giudiziario in cui è disposto che la sentenza deve notificarsi nelle mani della parte, od in quelle del patrocinatore, non favorisce maggiormente l'assunto dell' attore. Scelto il domicilio chi è incaricato di ricevere le intimazioni degli atti, non può altrimenti considerarsi che qual mandatario della parte; e siccome il domicilio

non cessa coll'emanazione della sentenza, ma si estende altresì sino all'esecuzione, scopo e fine della lite; così l'espressione del § 317 si riferisce tanto alla persona della parte, quanto a quella del mandatario, ossia a quella presso cui si è prescielto il domicilio. E qui non puossi a meno di riconvenire l'attore, il quale per togliere l'identicità della persona tra la parte e quella presso cui si è eletto il domicilio, altera l'espressione del § 317 suddetto, confondendo il procuratore col patrocinatore, ed introducendo una limitazione che ivi non si ravvisa.

» Osservato riguardo alla restituzione in intiero che essa viene domandata per la scadenza del termine dei tre mesi accordato dal decreto transitorio per poter interporre l'appellazione. Non è prezzo dell'opera l'intrattenersi, se avendo il decreto suddetto conservato il periodo di tre mesi per poter appellare dalla sentenza proferita sotto il cessato sistema si possa invocare a tale riguardo la restituzione in intiero, beneficio che era ignoto sotto il cessato codice di procedura civile. Non fa pure mestieri l'esaminare se sia o no intervenuta colpa per parte dell'attore nell'avere lasciato decorrere il termine utile, giacchè essendo col giorno 14 gennajo prossimo passato scaduti i tre mesi per insinuare l'appellazione dalla sentenza in disputa, e non essendosi la domanda apposita spiegata entro i quattordici giorni successivi processo non potrebbesi più, a sensi del § 477 del regolamento generale del, civile, far luogo ad accordare un tal rimedio.

» Rigettata in ogni parte la petizione dell'attore, il tribunale non ha potuto a meno di condannarlo nelle spese del giudizio giusta il § 513 del regolamento giudiziario. »

Appellatosi il Ghezzi da tale sentenza, disse che il tribunale di Pavia aveva male applicato il decreto transitorio 30 dicembre 1815 e i §§ 491, 317 e 477 del regolamento. Il decreto transitorio non è riferibile ai metodi d'intimazione introdotti dal cessato codice di procedura civile, nè può avere riguardo al modo con

cui le sentenze passavano sotto il detto codice in giudicato. Siccome dalla autorità di cosa giudicata scaturisce la forza della esecuzione, e questa d'altronde deve essere disciplinata dai métodi del nuovo regolamento a norma dell'art. 33 del detto decreto transitorio; così deve dirsi che cogli art. 12, 13 e 14 di quella legge abbiasi avuto riguardo ai metodi d'intimazione, ed al modo di passar le sentenze in giudicato prescritti dal regolamento. Perciò l'attore ne invocò i §§ 317 e 491, il primo de'quali determina che le sentenze non si leggeranno in giudizio alle parti, ma saranno rimesse nelle loro mani o in quelle dei loro patrocinatori.

Il tribunale giudicante pretese che l'incaricato di ricevere l'intimazione degli atti debbasi considerare come un mandatario della parte, confondendo così il mandatario col patrocinatore che solo fu contemplato dal regolamento. Dal che conchiudeva l'attore che essendo prescritta dal § 317 l'intimazione alla parte od al patrocinatore, era esclusa perciò l'intimazione al domicilio eletto, senza che a ciò facesse ostacolo il § 501 dello stesso regolamento, ove contemplasi l'intimazione dei decreti e non già delle sentenze.

Osservò inoltre che il decreto 8 giugno, n. 1791, che ordinò l'intimazione della sentenza 30 dicembre 1815, veniva ad essere il primo decreto nei rapporti colla nuova procedura introdotta dopo quella sentenza, anche perchè doveva il decreto stesso servir di base alla di lei esecuzione, per la qual cosa era applicabile il § 491 del regolamento.

Addusse altresì che il decreto 4 dicembre 1816 del senato Lombardo-Veneto stabilì che l'intimazione debba essere fatta in seguito a decreto del giudice nei modi prescritti dai veglianti metodi *personalmente alla parte avversaria*, come leggesi nell'art. 4.° della notificazione governativa del novembre 1817 pubblicata nel giorno 15 successivo.

Quanto alla restituzione in intiero disse che il tribunale ingiustamente l'aveva denegata per non essere stata chiesta nei 14 giorni dopo i tre mesi dalla data dell'in-

timazione della sentenza; mentre non era pur noto ad esso attore che la sentenza si fosse intimata, per la qual cosa la decorrenza del termine doveva pel § 477 computarsi soltanto dal giorno in cui gli fu notificato il decreto 18 gennajo 1817, n. 178.

Per queste ragioni domandò la riforma della sentenza.

Essendosi il Parini nella sua risposta d' appello riferito sostanzialmente alle cose dedotte in prima istanza ed ai motivi del tribunale, fu inoltrata la causa all' appello che sotto il giorno 23 settembre 1818 la decise colla seguente riformatoria sentenza, n. 5883.

Sentenza.

» Nella causa vertente tra Giovanni Ghezzi attore, e Pietro Parini reo convenuto, in punto che sospesi gli effetti del decreto del tribunale di Pavia 18 gennajo prossimo passato, n. 178, e sospesa quindi la prestazione del giuramento, di cui in detto decreto sia giudicato essere nulla la notificazione della sentenza 30 dicembre 1815 dello stesso tribunale, e quindi doversi intimare la sentenza medesima alla persona dello stesso attore per tutti i corrispondenti effetti di ragione, e quanto meno doversi ammettere esso attore al beneficio della restituzione in intiero contro la decorrenza del termine ad appellare contro detta sentenza 30 dicembre 1815, e competere quindi allo stesso attore il diritto di presentare la sua appellazione ed i gravami nel termine prescritto dalla legge 30 dicembre 1813, computabile dal passaggio in giudicato della sentenza che sarà emanata.

» Essendosi dall' attore interposta l' appellazione dalla sentenza 29 marzo 1817 del tribunale di prima istanza in Pavia,

» L' imperiale regio tribunale d' appello generale, riformata la suddetta appellata sentenza, ha giudicato essere nulla l' intimazione della sentenza 30 dicem. 1813 proferita dal tribunale di prima istanza in Pavia a Daniele Sartorio qual domicilio eletto di Giovanni Ghezzi nel giorno 14 ottobre 1816, ed essere pure nulli tutti gli atti successivi compensate fra le parti vicendevol-

mente le spese di questo giudizio e pagato per metà da ciascuna di esse l' onorario della presente sentenza.

Il tribunale addusse i motivi seguenti:

» Si contende fra Ghezzi e Parini = Se deve ritenersi per valida l' intimazione eseguita al domicilio eletto in Pavia dal Ghezzi di Lambrate, della sentenza 30 dicembre 1815 proferita colle forme dell'abolita procedura dal tribunale di prima istanza in Pavia nella causa incidentale di opposizione alla nota di collocazione 21 settembre 1815, nella graduatoria sul prezzo dei beni del debitore Serafino Monti acquistati da Bartolomeo Pecoroni.

» Con detta sentenza (n. 3) fra le altre cose erasi pure dichiarato che prima di pronunziare sull' opposizione Ghezzi contro Pietro Parini, questi dovesse prestare i giuramenti decisorj deferiti dal primo ed accettati dall' ultimo con alcune modificazioni.

» Dietro istanza del Pecoroni e decreto 8 giugno 1816, n. 1791, l' enunziata sentenza venne intimata a tutti i creditori opponenti, fra i quali anche Giovanni Ghezzi, non però ad esso personalmente, ma al domicilio da esso eletto in Pavia in conformità del regime ipotecario, presso Daniele Sartorio.

» Il Parini credendo che l' intimazione ottenuta dal Pecoroni fosse operativa anche pel suo interesse contro il Ghezzi spirato il trimestre ad appellare, fece istanza perchè gli venisse fissato il giorno a prestare il giuramento ingiuntogli con la rammentata sentenza. Fu allora che il Ghezzi domandò che sospesa la prestazione del giuramento, fosse giudicato essere nulla la notificazione della sentenza 30 dicembre 1815 per non essere stata rimessa nelle sue mani o del patrocinatore, a termini del § 317 del regolamento giudiziario.

» Questo imp. regio tribunale d' appello, fatto riflesso che a termini della notificazione governativa 30 dicembre 1815, art. 33, l' esecuzione della sentenza già emanata si doveva chiedere, accordare ed intraprendere secondo i metodi stabiliti dal nuovo regolamento, ha ritenuto che la mentovata sentenza 30 dicembre 1815

non poteva essere intimata che in conformità del prescritto dal § 317 del regolamento giudiziario, il quale ordina appunto che non leggendosi la sentenza in giudizio alle parti, il giudice dovesse intimarla ad esse con farla rimettere nelle proprie loro mani, o del loro patrocinatore. Evidenti a questo riguardo sono le provide mire del legislatore. Per tal modo egli ha voluto possibilmente assicurare che i termini prefissi ad appellare e ad eseguire fossero insuperabili in qualunque caso.

» Per escludere quindi che una parte potesse allegare un ragionevole motivo di avere ignorata la sentenza che lo riguardava, non altro espediente avrebbe potuto adottarsi, che quello di farla rimettere nelle proprie mani della parte stessa, o del suo patrocinatore, tenuto a tutelare i di lei diritti.

I §§ 491 e 501 del regolamento giudiziario non sono allegabili in proposito di intimazioni di sentenze, dachè si riferiscono ai decreti, ed in qualunque ipotesi il citato § 317 presenterebbe un' apposita particolare disposizione.

» Tuttociò ritenuto, la sentenza 30 dicembre 1815 essendo stata intimata a Daniele Sartorio, qual domicilio eletto dal Ghezzi per l' iscrizione ipotecaria all' ufficio del conservatore, si sarebbero seguite le norme del cessato codice di procedura civile, invece di attenersi al prescritto dal vigente regolamento giudiziario.

» Ciò stante, evvi mancanza di intimazione al Ghezzi; e questi ha ragionevole motivo di allegarne l' ignoranza, come anche ha preteso di comprovare colle lettere del Sartorio dimesse in atti b. c.

» Invano potrebbe sostenersi in contrario, che per essersi conservato il regime ipotecario, finchè non sia per aver luogo anche in questo regno l' intavolazione, se ne debba perciò dedurre che pei giudizj sopra crediti ipotecarj abbiansi a seguire le vecchie forme, attesochè il solo regime ipotecario è stato conservato, non la procedura giudiziaria, e questa è del tutto indipendente dal primo.

» Dietro questi riflessi questo tribunale d' appello ha

giudicato doversi dichiarare nulla l' intimazione della sentenza 30 dicembre 1815 proferita dal tribunale di prima istanza di Pavia a Daniele Sartorio qual domicilio eletto di Giovanni Ghezzi nel giorno 14 ottobre 1816; ed essere pure nulli tutti gli atti successivi; e ciò in riforma della reclamata sentenza 29 marzo 1817 del tribunale di prima istanza in Pavia. »

Questa sentenza d' appello è passata in giudicato senza riclamo.

Beni all' Estero -- Declinatoria di Foro -- Divisioni di Famiglia -- Errori ed Omissioni -- Professione nell' ordine di Malta -- Vendita di quota ereditaria.

1. *I Cavalieri professi nell' ordine Gerosolimitano non sono colpiti dalla morte civile, a cui vanno soggetti in virtù della prammatica d' ammortizzazione 5 settembre 1767 i religiosi professi. La disposizione di quella legge non è applicabile che ai religiosi propriamente detti, i quali abbiano fatto la professione in instituti regolari, monastici e claustrali.* (Prammatica sanzione 5 settembre 1767. Costituzioni di Milano, § collegiis, tit. de pœnis, l. 56, cod. de episcopis. Auth: ingressi, cod. de sacros. eccles).
2. *Nei giudizj* familiæ erciscundæ *istituiti nel luogo della aperta successione non è opponibile, rispetto ai beni esistenti in estero stato, la eccezione d' incompetenza per difetto di giurisdizione.*
3. *Onde correggere le omissioni e gli errori corsi nelle divisioni non è necessario di provocare* ex integro *ad un nuovo giudizio* familiæ erciscundæ.
4. *Alla vendita fatta da uno dei coeredi all' altro d' una quota d' eredità fondata sopra le basi e quantità determinate nella divisione, non sono applicabili le massime dominanti nei contratti aleatorj di vendita di quote ereditarie non precisate, nè conosciute.*

Il cav. don Ant. Busca commendatore di Malta, difeso dall' avvocato Luigi Gerardi.

CONTRO

Il sig. marchese don Lodovico Busca Arconati Visconti, difeso dagli avvocati Matteo Biumi e Lauro Glisenti.

I tre fratelli marchese don Lodovico, don Ignazio e commendatore don Antonio Busca ad oggetto di procedere tra di loro alla divisione delle comuni sostanze,

devennero nel giorno 25 gennajo 1790 ad un atto di compromesso, col quale nominarono in arbitro il fu conte Lodovico Visconti colle più ampie facoltà per procedere a quella divisione in seguito alle liquidazioni che gli sarebbero state presentate da certo dottor Calvi relativamente al patrimonio Busca ed alla sostanza Arconati pervenuta alla famiglia Busca e composta di varie classi di beni. L'arbitro Visconti ottenute dal dottor Calvi quelle liquidazioni, pronunciò nel giorno 22 luglio 1791 il suo lodo che nel giorno medesimo fu accettato dai tre fratelli e ridotto a contratto, indi ad istromento pubblico nel giorno predetto in atti del medesimo dottor Calvi.

Con questi atti, nei quali la sostanza fedecommissaria dividua Arconati spettante in comune ai tre fratelli era stata ritenuta in sole milanesi lir. 227350, i due cadetti don Ignazio e don Antonio Busca cedettero e rinunciarono al primogenito marchese Lodovico per annue vitalizie lir. 9000 milanesi la rispettiva virile che avesse potuto ad essi appartenere tanto nel patrimonio Busca, quanto nella eredità Arconati, la quale venne adita nel giorno 22 luglio 1791 dal primogenito.

Successivamente però avendo i cadetti trovato che l'asse fedecommissario dividuo Arconati fosse di gran lunga maggiore della quantità esposta nella liquidazione fattane dal dottor Calvi, e ritenuta nel lodo Visconti e nel contratto relativo, il commendatore don Ant. Busca con citazione 11 febbrajo 1811 chiamò in giudizio il marchese Lodovico suo fratello, per obbligarlo alla divisione ed al rilascio di quelle sostanze fedecommissarie dividue che il liquidatore Calvi aveva intruso nelle classi del libero e del primogeniale Arconati, e che per conseguenza non avevano potuto essere contemplate nel contratto divisorio; in appoggio della quale domanda produsse le liquidazioni e gli stati compilati dal dottor Calvi predetto, e varj documenti diretti a stabilire la qualità, quantità ed identità delle sostanze addomandate.

Eccepì contro questa domanda il reo convenuto marchese Lodovico Busca, che il commendatore non poteva

più avere qualità per proporla, attesa la morte civile che diceva essere stata incorsa da lui colla professione nell'ordine dei cavalieri di Malta, dalla quale a tenore delle leggi e degli usi vigenti, e singolarmente della reale prammatica sanzione 5 settembre 1767, pretendeva il prelodato commendatore fosse stato reso incapace di ritenere la proprietà e l'usufrutto delle ragioni che gli potessero competere prima della professione, e che nell'atto della medesima si erano trasferite nei di lui eredi intestati. Oppose inoltre l'arbitramento Visconti ed il successivo contratto divisionale avvenuti nel 1791: pei quali titoli instò ond'essere assolto dalla osservanza del giudizio e subordinatamente dalla dimanda.

Contestata su questi punti la causa, emanò nel giorno 25 luglio 1811 dalla corte di giustizia in Milano la seguente motivata

Sentenza:

» Nella causa tra il signor Antonio Busca possidente domiciliato in Milano contrada del Pontaccio al n. 1996, attore per atto di citazione 11 febbrajo 1811, patrocinato dal signor avvocato Gaspare Bussi, ed il signor Lodovico Busca Arconati Visconti possidente domiciliato in Milano borgo delle Grazie, reo convenuto per detta citazione, patrocinato dal signor avvocato Saturnino Brambilla patrocinatore.

In punto di fatto

» 1. È certo che con istromento 29 luglio 1791 rogato Calvi, i tre fratelli Busca ratificarono nel modo il più solenne il lodo proferito dal fu sig. conte Lodovico Visconti il precedente giorno 22, e che in conseguenza i due fratelli cadetti Antonio ed Ignazio cedettero al primogenito Lodovico reo convenuto tutti e due i patrimonj Busca ed Arconati, ed ogni altra sostanza in detto lodo accennata a titolo di vendita, transazione e contratto di sorte, coi correspettivi nel lodo medesimo stabiliti.

» 2. È certo che in sequela di quanto sopra il reo convenuto con istromento 22 luglio 1791 adì l'eredità Arconati, avendo ad un tempo in se assunti tutti i debiti, dei quali era la medesima gravata.

» 3. È certa la rinuncia risultante dall'instromento 13 gennajo 1792 rogato Calvi, fatta in occasione che si determinò l'attore di passare alla solenne professione nella religione gerosolimitana.

» 4. È controverso se le carte prodotte dall'attore siano quelle identiche state realmente presentate all'arbitro Visconti.

» In diritto trattasi di sapere

» 1. Se osti all'intentato giudizio la qualità personale nell'attore di religioso di Malta professo.

» 2. Se siano proponibili le domande del sig. Antonio Busca a fronte del lodo e contratto oneroso risultante dal citato instromento 29 luglio 1791, ed a fronte dei successivi instromenti di adizione e di rinuncia.

» 3. Se ostino alle domande dell'attore le opposte massime di ragione, e specialmente sull'individuità ed irreclamabilità del lodo, sull'irrescindibilità della vendita, transazione e contratto di sorte di cui nel surriferito instromento 29 luglio 1791, locchè tutto fu dall'attore medesimo contraddetto.

» Sentite le parti nelle loro conclusioni.

» 1. Ritenuto che avanti di conoscere il merito dell'azione proprosta dall'attore, occorre di osservare se dessa sia proponibile a fronte delle di lui qualità personali, e quindi se si possa far luogo alla preliminare domanda del convenuto diretta ad essere assolto dall'osservanza di questo giudizio.

» 2. Ritenuto in correlazione alle dette qualità personali dell'attore, che non è controverso, e che risulta anzi dai prodotti documenti che egli sia religioso professo nell'ordine di malta.

» 3. Considerando perciò che *sebbene i religiosi del predetto ordine gerosolimitano per effetto della loro solenne professione dei voti di obbedienza, castità e povertà, siano sempre stati reputati veri religiosi, abbenchè non siano monaci, e differiscano da questi per non essere obbligati a vivere secondo il costume claustrale,* tuttavia appartenendo essi ad un particolare instituto indipendente, e diretto da speciali statuti e regolamenti proprj, non sarebbero soggetti alle leggi di un'altra potenza.

» 4. Considerando in conseguenza che *quantunque la prammatica di ammortizzazione* 5 *settembre* 1767 *pubblicata in questo regno, reputi morte civilmente le persone che hanno emmessa la professione religiosa con voti solenni o semplici in qualunque instituto approvato o tollerato*, nulladimeno dovendosi per necessità riferire la disposizione a quegli instituti soltanto che trovansi nella giurisdizione della potenza legislatrice, e giammai a quelli delle potenze straniere o alle potenze medesime, come sarebbe l' instituto gerosolimitano, perciò i religiosi di detto ordine non potrebbero soggiacere ai pregiudizj della menzionata prammatica nè per riguardo alla loro instituzione, nè per riguardo alle persone non espressamente contemplate, e che in virtù del diritto pubblico e delle genti non potevano essere infatti comprese nella di lei sanzione.

» 5. Considerando che dovendosi misurare i diritti dell' attore secondo le leggi, sotto le quali ha professato i voti religiosi, in queste non trovasi perciò alcuna proibizione di comparire a trattare in giudizio, o di disporre dei beni per ragione di eredità, o per altro titolo, specialmente acquistati prima della professione, come sarebbero quelli ora pretesi dall' attore stesso per essersi in di lui senso verificato il caso avanti la di lui professione, anzi sarebbero permesse tali facoltà giusto lo statuto XV, a cui nella concreta tesi non sarebbe opponibile il successivo statuto XVII.

» 6. Ritenuto che non ostando per le premesse osservazioni le qualità personali dell' attore alla proposta azione, devesi esaminare se ella sia appoggiata in fatto e in diritto.

» 7. Considerando perciò che siffatta azione versa sopra asseriti errori di fatto incorsi dall' arbitro Visconti nel suo lodo 20 luglio 1791.

» 8. Considerando che fra le altre attribuzioni accor-
» date dalle parti all' arbitro vi era pur quella di de-
» terminare ed arbitrare sopra qualsivoglia punto questio-
» nabile che potesse proporsi tanto in dipendenza delle
» liquidazioni del dottor Calvi sulla sostanza di cui si

» tratta, e così pure di qualsivoglia reciproca particolare
» pretesa de' compromittenti, massime rapporto all' adi-
» zione in comune, o in particolare dell' eredità Arco-
» nati, come ampiamente risulta dal generale compromesso
» 25 gennajo 1790.

» 9. Considerando che l' attore in appoggio della sua intenzione ha preteso di dimostrare che l' arbitro abbia ignorato l'esistenza dei diversi documenti, sopra i quali furono basate le dette liquidazioni, e che perciò non avendo potuto portare il suo giudizio sulla verità di tali liquidazioni, abbia l' arbitro così errato in fatto, attribuendo a favore esclusivo del convenuto quelle sostanze che dovevano in senso dell' attore essere dividue in tre eguali porzioni, e che in oggi si addomandano.

» 10. Considerando che a dimostrazione dell' allegato errore di fatto supposto incorso dall' arbitro sulle basi di siffatte liquidazioni, l' attore ha dimesso le copie di dette liquidazioni e prenotazioni unitamente a molti altri documenti, col confronto dei quali si è studiato di sostenere il menzionato errore di fatto.

» 11. Considerando che malgrado l'impugnata identità e autenticità delle dimesse copie di dette *liquidazioni e prenotazioni*, volendosi nulladimeno ritenerle attendibili e corrispondenti alle originali comunicate dal liquidatore Calvi, all' arbitro risulterebbe sempre anche dalle stesse copie che il suddetto Calvi non ebbe a presentare già all' arbitro una nuda e generica liquidazione, ma l' accompagnò col richiamo dei singoli rispettivi documenti e titoli originali institutivi de' fedecommessi, accennandoli nelle di lui prenozioni specificatamente e dettagliatamente, come quelli che servirono di base alle sue operazioni, documenti e titoli, che poi si è riscontrato essere corrispondenti a quei medesimi prodotti dall' attore in ciò che risguardano l' istituzione primitiva dei fedecommessi de' quali si tratta.

» 12. Considerando che non sussiste, come del pari l'attore ha preteso d' insinuare, che l'arbitro non abbia, contro ogni presunzione a di lui riguardo, ed in mancanza di qualunque sua dichiarazione realmente esami-

nato i documenti, mentre, oltre che non venne ciò dallo stesso attore in alcun modo provato, un complesso poi di gravissime circostanze ne persuade il contrario.

» 1.° La qualità della persona dell'arbitro.

» 2.° L'indole del compromesso, in cui le parti espressamente lo incaricarono a pronunciare anche sopra qualsivoglia punto questionabile in dipendenza delle liquidazioni, locchè dimostra chiaramente che l'intenzione dei compromittenti era diretta a che l'arbitro dovesse prendere cognizione non solo degli isolati conteggi, ma ben anco degli elementi che li costituirono, e conseguentemente di ogni loro discrepanza o differenza sì in fatto che in diritto.

» 3.° L'espressione usata dall'arbitro con la quale accenna la comunicazione dell'esatto risultato della liquidazione risguardante l'eredità Arconati rapporto ai vincoli fedecommissarj sì primogeniali che dividui in oggi inerenti alla stessa, locchè egualmente dimostra che l'arbitro abbia fatto il corrispondente confronto sotto ogni rapporto degli originarj ricapiti, onde convincersi con fondamento della esattezza delle operazioni Calvi, tanto più se si osserva lo scrupoloso contegno da lui tenuto in quella occasione e la rimarchevole circostanza di avere, cioè, comunicate *tutte le carte* ai compromittenti pel loro esame, onde rilevare gli errori di fatto o di massima, come pure di avere per fino consultate con qualche legale di sua confidenza *le ispezioni di ragione*; fatti questi che sempre più appalesano che desso non siasi poi unicamente abbandonato alle nude operazioni del detto Calvi, ma sibbene che abbia versato *sopra ogni soggetto questionabile* dipendentemente dalle liquidazioni a termini del compromesso, ed in sequela ai fondamenti accennati dallo stesso liquidatore Calvi.

» 4.° Il silenzio per sì lungo tempo tenuto dall'attore dopo la comunicazione di tutte le carte, dopo che non poteva esso del pari che l'arbitro ignorare l'esistenza dei documenti accennati nelle liquidazioni Calvi, dopo pure d'aver fatto all'arbitro alcuni rilievi, e dopo finalmente compiutamente accettata ed encomiata, e so-

lennemente ratificata la decisione dell' arbitro stesso, mediante instromento 29 luglio 1791.

» 13. Considerando inoltre che quand' anche sussistesse che l'arbitro non avesse esaminati i documenti, e che all' attore competesse qualche azione, non sarebbe però quella scatente dall' errore di fatto, atteso che non poteva l' arbitro ignorare, come si è osservato, l' esistenza dei documenti accennati nelle *prenotazioni* Calvi, i quali agevolmente poteva vedere ed esaminare, e quindi l' intentata odierna azione non sarebbe consentanea alla disposizione della *l.* 1, *ff. de jur. et fact. ignor.*, onde farsi luogo alla disposizione delle successive *l.* 7 *e* 8, *ff. eod.*

» 14. Considerando che nell' ipotesi anche, in cui l' arbitro o per essere realmente incorso in qualche errore, o per qualche altra causa avesse pronunziato un lodo pregiudicievole alle competenze dell' attore, nemmeno il tal caso sarebbe proponibile l' odierna azione, mentre il conoscere come avrebbe dovuto l' arbitro praticare della diversa specie ed indole dei documenti, e della loro importanza ed effetti, *il conoscere della sussistenza dei fedecommessi, dell' attribuzione di alcuni, della reintegrazione di altri, sarebbero tali ispezioni di mero diritto*, perciò avrebbe potuto indurre qualche corrispondente errore pure di diritto, e non di fatto; per conseguenza l' assunto dell' attore non troverebbe appoggio nella precitata *l.* 1, *ff. de jur. et fact. ignor.*, per effetto del disposto nella *l.* 9, *ff. eod.*, e dell' articolo 2052 del codice Napoleone applicabile nel presente tema, in cui trattasi anche d' una transazione.

» 15. Considerando poi che qualora gli esposti errori potessero ritenersi veri errori di fatto, non sarebbero non pertanto opponibili contro il lodo, come tale, nè come transazione così dichiarata dall' arbitro; non contro il lodo semplicemente ritenuto, perchè essendosi pronunziato in seguito ad un compromesso dalle parti esteso colla rinuncia ad ogni riclamo a termini del § 287 *del regolamento civile* per la lombardia a quell' epoca vigente, sarebbesi soltanto potuto proporre che l' azione

di manifesto dolo, nel termine però prescritto dalla *l.* 8, *cod. de dolo malo*, ove non avesse ostato la disposizione del patrio statuto 116, vol. I; non contro la transazione, perchè essendo essa universale ed individua, e come contratto di sorte, parimente tale dichiarata dall'arbitro, vi osterebbe la precisa disposizione della *l.* 29, *cod. de transact.*

» 16. Considerando finalmente che stante l'indole del contratto proposto dall'arbitro, a ciò specialmente autorizzato dalle parti, e per tal modo ratificato col menzionato instromento 29 luglio 1791, ed in contemplazione del qual contratto essendosi dal convenuto adita la eredità Arconati in concorso, e con pieno consenso ed approvazione dell'attore e dell'altro fratello, come risulta dal prodotto instromento 22 luglio 1791, non competerebbe nondimeno all'attore la da lui proposta azione, la quale in sostanza verrebbe ad alterare il contratto medesimo, col volerlo scisso e distrutto in una parte, e sussistente nell'altra, contro il disposto per argomento nelle *ll.* 16, *ff. de administr. tutor. e* 46 *ff. de solution.* Oltrechè non potrebbe nel qualificato caso di cui si tratta, avere luogo veruna rescissione per titolo di lesione a termini della *l.* 11, *cod. de transact.*, e del succitato art. 2052 del codice Nap.; e quando poi si trattasse di lesione enormissima, non potrebbesi esperire il corrispondente rimedio, se non che colla piena osservanza della *l.* 14, *cod. de transact.*

» 17. Considerando che le conclusioni subordinate dell'attore, o per non aver alcun appoggio nella legge del cod. di proced. civ., o per essere state abbastanza soddisfatte dal convenuto all'udienza per quanto comportava il di lui obbligo, non possono meritare alcuna contemplazione.

» Visto l'articolo 131 di detto codice

» La corte di giustizia civile e criminale, non avuto alcun riguardo alle subordinate conclusioni dell'attore, dichiara non farsi luogo all'assoluzione dall'osservanza del giudizio chiesta dal convenuto: doversi però il medesimo assolvere dalle cose addomandate dall'attore, compensate le spese. »

Appellarono da questa sentenza ambedue le parti sui punti nei quali ciascuna di loro era rispettivamente rimasta soccombente, e nel giudizio d'appello intervenne pur anche unendosi al commendatore l'altro fratello don Ignazio Busca, il quale aderì a tutte le domande e conclusioni del commendatore concernenti il merito della causa, chiedendo che il giudizio si rendesse a tutti comune, e soggiungendo che qualora fosse ritenuta in appello l'incapacità e morte civile del commendatore predetto, venisse ad esso don Ignazio aggiudicata la metà delle sostanze addimandate da lui colla citazione 11 febbrajo 1811, le quali in questo supposto caso si sarebbero devolute agli altri due fratelli Lodovico ed Ignazio per eguali porzioni. Disputata quindi la causa tanto sulle rispettive appellazioni, quanto sull'accennato intervento, la cessata corte d'appello in Milano con decisione 4 maggio 1813 pronunciò la seguente

Sentenza:

» Nella causa tra, ec.

» In fatto non è controversa la qualità di cavaliere professo e commendatore di Malta nel signor Antonio Busca.

» Non è pur controverso che il fu dottor Ant. Calvi abbia compilata come dall'istromento 29 luglio 1791 la liquidazione dei patrimonj Busca ed Arconati, ma si controverte se le carte attinenti alla liquidazione Arconati prodotte in copia dall'attore appellante siano le identiche di quelle formate dal dottor Calvi, e presentate al sig. mediatore ed arbitro Visconti.

» Nel rimanente si hanno in fatto le risultanze degli atti e documenti prodotti rispettivamente comunicati

» In diritto è da decidersi:

» 1.° Se sia admissibile l'intervento in causa del signor Ignazio Busca.

» 2.° Se la prammatica d'ammortizzazione 1767 e le antecedenti leggi e pratiche relative sì allo stato di Milano che allo stato Sardo siano, ed in qual senso applicabili al caso; e se desse od alcuna di esse potessero quindi operare o no la morte civile a riguardo dei ca-

valieri professi nell' ordine di Malta , e valgano ad opporsi all' azione del signor Antonio Busca intentata sia pei beni e diritti esistenti ed esperibili nell' ex ducato di Milano, sia per quelli situati ed esercibili nel già territorio della Lumellina stato Sardo.

» 3.º Se ostino o no all' azione di cui si tratta le cose tutte convenute, e portate dall' istromento 29 luglio 1791 fra i tre fratelli Busca stipulate.

» 4.º Se le domande dell' attore appellante siano in genere ed in ispecie giustificate.

» 5.º Finalmente se allo stato delle risultanze abbiasi a far luogo all' azione *ad exhibendum* delle carte relative alla liquidazione Calvi specificate negli atti, ed alle proposte prove testimoniali, e se nel secondo caso siano d' essi questi mezzi di prova, nella specie concreta admissibili.

» Sentite le parti all' udienza dei giorni 17 e 18 marzo prossimo passato.

» Considerando che qualunque esser possa l' interesse del signor Ignazio interveniente in grado d' appello sui beni e crediti, ai quali ha rapporto il giudizio promosso dal sig. Antonio attore contro il comune fratello primogenito sig. Lodovico, dall' atto del suo intervento in causa, e dalle conclusioni prese all' udienza, chiaro emerge che la domanda d' esso Ignazio tende in via principale al rilascio di un altro terzo degli enti suddivisati, che in senso di lui gli sarebbe dovuto per diritto proprio.

» Che posto ciò, questo intervento in lite presenta indubbiamente una nuova domanda, la quale non avrebbe subito il primo grado di giurisdizione dalla legge prefisso, e potrebbe forse offrire argomenti di particolari eccezioni, nè si fa quindi luogo a ravvisarla nei puri ed esatti termini di azione diretta a garantire l' interveniente su la pertinenza della cosa già contestata, od a corroborare soltanto il diritto dell' attore nel primo giudizio.

» Considerando che il disposto dal codice di procedura civile nell' art. 466 sull' intervento in causa nel gra-

do d' appello vuolsi intendere in relazione e in armonia col principio stabilito nell' antecedente articolo 464, che non permette nelle cause in appello alcuna nuova domanda, salvi i casi ivi specificati, i quali non sono applicabili alla nostra tesi.

» Che dopo ciò sovrabbondante riesce il riflesso che alla legalità dell' intervento in causa di cui si tratta, potrebbe ostare eziandio la diversità delle conclusioni prese dal signor Antonio nel giudizio d'appello a fronte di quelle spiegate in prima istanza, e che mal regge l' intervento in causa in un giudizio dichiarato insussistente per difetto di veste ad agire di quello che lo ha intentato in via principale.

» Che altronde la sentenza su la domanda dell' attore in concorso del fratello Lodovico non potrebbe pregiudicare le ragioni particolari proponibili in altra sede di giudizio dal sig. Ignazio odierno interveniente.

» Considerando in quanto al giudizio principale che l' azione proposta dal signor Antonio pel rilascio della terza parte de' beni, e pel conseguimento del terzo dei crediti e loro accessorj, di cui nell' atto di citazione sarebbe fondata in titoli e diritti fedecommessarj già purificati prima del lodo Visconti 22 luglio 1791, e del successivo istromento 29 luglio suddetto di ratifica, di cessione, e di altre convenzioni tra i fratelli Busca rispetto ai patrimonj Busca ed Arconati.

» Che non è controversa dalle parti la professione del signor Antonio nell' ordine de' cavalieri di Malta avvenuta in seguito agli atti suddivisati, ed alla scrittura 13 gennajo 1792 di rinuncia fatta da lui in prossimità alla stessa professione.

» Che dal convenuto signor Lodovico fu opposto in via pregiudiziale alla domanda dell' attore l' ostacolo a proporla nascente dalla premessa di lui qualità di religioso professo nell' ordine gerosolimitano, e che anzi il signor Lodovico ne trasse motivo ed appoggio all' appellazione spiegata in via incidente contro la sentenza 25 luglio 1811 della corte di giustizia in Milano, da cui non fu accolta sì fatta eccezione.

» Che pertanto l'ordine del giudizio richiedeva che fosse avanti tutto esaminato il merito della detta opposizione, siccome quella che riflettendo sulla morte civile del signor Antonio attore lo renderebbe inabile alla domanda contenuta nella citazione per l'influenza ed effetto delle leggi relative ai religiosi professi, ed alle mani-morte, cioè dell'Autentica *ingressi cod. de sacros. eccl.*, dello statuto di Milano *illa persona* 283 del volume primo delle nuove costituz. *de pœnis*, § *collegiis*, e della reale prammatica 5 settembre 1767.

» Considerando che il vero punto di questione non versa già sull'intelligenza in astratto delle leggi poc'anzi allegate, ma bensì sulla loro applicazione al caso, e specialmente se la detta reale prammatica vegliante al tempo della professione dell'attore nell'ordine di Malta e portante delle disposizioni di massima sulle mani-morte, sia o no operativa anche a riguardo dei cavalieri gerosolimitani professi.

» Considerando che nell'articolo 30 della mentovata reale prammatica fu dichiarato che *si riterrà in avvenire per morte civile la professione religiosa vera o presunta ..... con voti solenni o semplici in qualsivoglia religioso istituto approvato o tollerato, il quale faccia suo in vita o in morte il peculio di chi professa*, disponendo in appresso che la *morte civile in avvenire non solo renderà incapaci le persone a qualsivoglia successione diretta o collaterale ec., ma a ritenere ancora in nome proprio o dell'istituto religioso la proprietà, l'uso ed usufrutto delle ragioni ed azioni precedentemente acquistate, le quali tutte nell'atto della professione come sopra qualificata si devolveranno agli eredi o donatarj esistenti nella società civile del secolo; salve le consuete prestazioni annue e vitalizie ritenute ed assegnate a contemplazione della professione religiosa.*

» Considerando che a fronte degli statuti della religione dei cavalieri gerosolimitani, e massime al titolo 2 del *ricevimento de' fratelli*, non che delle bolle pontificie di loro approvazione, delle ripetute decisioni di tribunali autorevoli, e del sentimento de' più accreditati

interpreti non si saprebbe dubitare che l'ordine de' cavalieri di Malta sia da riferirsi alla classe degli statuti religiosi, dovendo i fratelli all'atto della loro professione emettere i tre voti di ubbidienza, povertà e castità, e quindi riputarsi nel vero, e nello stato di veri religiosi o regolari.

» Che non potrebbesi tampoco richiamare in dubbio se la religione de' cavalieri di Malta faccia suo per diritto in vita e in morte il peculio di chi professa, dappoichè oltre all'essere tale devoluzione una conseguenza naturale del voto di povertà, concorre il testo letterale dei suddetti statuti al titolo XVI de' *contratti e delle alienazioni* = *Ciò che acquista il religioso l'acquista la religione*, al che va d'accordo il *tit.* XVIII delle *proibizioni e pene*, ove sta scritto = Ricerca *il voto di povertà che all' uomo non sia libero* il poter disporre dei suoi beni, ec. =

» Considerando che l'effetto delle massime poc' anzi esposte non resta punto alterato nè dalla capacità alle successioni, ed agli acquisti che gli statuti e le regole dell' ordine di Malta riconoscono nei fratelli cavalieri, nè dal consentimento che si può loro dal gran maestro e dal capitolo generale accordare di vendere ed alienare le cose acquistate, nè dalla facoltà loro compartita di possederle e tenerle durante la loro vita, nè dalla licenza solita a concedersi dal gran maestro di disporre di parte dei beni per atto d'ultima volontà, nè dalla consuetudine che all'appoggio d'alcuni scrittori forensi, e del prodotto certificato 15 agosto 1646 del ricevitore dell' ordine nelle provincie di Lombardia, sostiene l'appellante invalsa nella religione di Malta, di non curare lo spoglio, ossia di non appropriarsi in morte de' fratelli gli stabili patrimoniali.

» Che a dir vero quegli atti di dipendenza da un lato e di autorizzazione o licenza dall'altro, confermerebbono la regola già accennata *ciò che acquista il religioso lo acquista la religione* = Che non vuolsi poi confondere nei cavalieri di Malta il possesso, l'uso e la libera amministrazione dei beni commendati, o di famiglia, od

altrimenti acquistati colla loro proprietà, la quale non potendo risiedere precisamente nell' individuo, non può non ispettare al corpo di cui fanno parte.

» Che altronde la forza e l' eseguimento d' una legge politica, qual è la regia prammatica d' ammortizzazione diretta, come in essa si legge, a conservare il diritto di successione alle famiglie, ad invigilare all' introduzione di nuovi corpi e collegj, e ad impedire gli eccessivi acquisti delle mani-morte, non dovrebbero rimanere incerti, dubbiosi e dipendenti dall' arbitrio e dall' indulgenza del gran maestro, e del capitolo generale dell' ordine.

» Considerando che ad indurre una contraria intelligenza non sono pure attendibili le sentenze esibite dall' appellante del vecchio magistrato straordinario dello stato di Milano e del cessato senato, le quali potrebbono avere il congruo loro sfogo o nelle particolari circostanze dei casi, o nell' esercizio di facoltà non ordinario; e che inetti di per se a stabilire una regola opposta alle massime e teorìe superiormente addotte, molto più in vista della sentenza 16 marzo 1676 dello stesso senato dimessa dal convenuto, sarebbono poi anteriori alla reale prammatica 5 settembre 1767.

» Che tanto meno potrebbesi far luogo a declinare dal giusto e preciso senso legale della stessa regia prammatica, ove si rifletta che nel proemio mentre si richiamano *all' esatta* osservanza le nuove costituzioni provinciali e i relativi ordini reali sugli acquisti delle manimorte, non si omette di far sentire le sinistre interpretazioni che si davano al § *collegiis*, e la soverchia facilità delle deroghe.

» Che tutti pertanto gli argomenti persuadono la inclusione de' cavalieri gerosolimitani professi nella regola sanzionata dalla reale prammatica all' articolo terzo, senza che osti punto il riflesso di trattarsi di individui attinenti ad un ordine equestre, e nel rango delle potenze straniere, perchè le leggi d' ammortizzazione provvedono ai beni posti nel territorio del legislatore, e percuotono lo stato delle persone nei soli rapporti colla civile società allo stesso imperante soggetta.

» Considerando che se giusta i principj e le osservazioni fin qui esposte è da conchiudersi che il signor Antonio attore colla professione nell' ordine maltese ha incontrato la morte civile non può presso di noi ritenersi investito, nè capace di esercitare le ragioni dedotte nella sua petizione.

» Che lo stesso ostacolo verrebbe egli a incontrare anche rispetto ai beni nell' ex provincia di Lumellina, od altrimenti compresi nel territorio dell' ex Piemonte, per la operazione delle nuove costituzioni nel § *collegiis*, e degli usi a tal riguardo praticati anche nei paesi ceduti dall'Austria al re di Sardegna, come si ha dal manifesto senatorio del 30 aprile 1770, e dal reale biglietto 1 aprile 1772, ove anche si potesse prescindere dalle massime ch' erano veglianti negli stati sardi rapporto ai cavalieri professi nella religione di Malta, e che trovansi luminosamente esposte dal Fabro in *cod. lib.* 1, *tit.* 3, *definit.* 27, e nelle conclusioni del procuratore generale riportate nella pratica legale di Torino, § 2, tit. 8, pag. 726 e seguenti.

» Che però se in vista di tali considerazioni è pienamente fondata l'assoluzione del convenuto sig. Lodovico dall' osservanza del presente giudizio, deve esser salva all' attore a termini di giustizia ogni altra ragione dipendente dall' atto di rinuncia.

» La corte d' appello giudicando sulle rispettive conclusioni delle parti, decide doversi escludere come esclude l' intervento del signor Ignazio Busca nell' attuale giudizio di appello, e admessa l' incidentale appellazione doversi assolvere il signor Lodovico Busca dall' osservanza del giudizio, salva qualsivoglia altra ragione possa rispettivamente ai suddetti signori Ignazio ed Antonio Busca competere se, e come di ragione.

» Compensate le spese di questo giudizio.

Contro una tale decisione ricorsero in cassazione i due fratelli don Ignazio e don Antonio Busca; il primo per violazione delle regole del codice di procedura allora vegliante, e specialmente dell' art. 466 combinato cogli articoli 474, e 476; l' altro per falsa applicazione dell' ar-

ticolo secondo, § secondo della prammatica d'ammortizzazione 5 settembre 1767, non meno che delle altre leggi relative sulle quali appariva fondata la decisione; e domandarono per questi titoli ch'ella venisse annullata e che fosse rimessa la causa per un nuovo giudizio ad altra corte d'appello.

Su di che la corte di cassazione rigettato il riclamo perciò che risguardava l'eeslusione dell'intervento in causa di don Ignazio Busca, lo ritenne sussistente nel resto, come dalla seguente

Decisione:

» Sopra il ricorso del commendatore don Antonio e don Ignazio fratelli Busca per la cassazione della decisione 4 maggio 1813 della corte d'appello in Milano nella causa tra essi ricorrenti ed il marchese Lodovico Busca, in punto d'intervento in causa di detto fratello don Ignazio; di capacità ne' professi cavalieri di malta ad acquistare e ritenere; e di divisione e rilascio di sostanze comuni.

» Vista, ec.

» Considerando che la legge nell'ammettere in appello l'intervento del terzo che abbia diritto di formare opposizione al giudicato, suppone necessariamente la sussistenza del giudizio che dà luogo al di lui intervento, e ne forma la base ed il soggetto, non che la prolazione di un giudicato pregiudicevole ai proprj diritti;

» Che la corte decidente ha escluso l'intervento di don Ignazio Busca nel giudizio di appellazione vertente tra i di lui fratelli, anche pel motivo che mal reggesse un tale intervento in un giudizio dichiarato insussistente per difetto di veste ad agire in quello che lo ha intentato in via principale;

» Che in fatti nel contesto della dispositiva della medesima decisione fu assolto il marchese Lodovico dalla osservanza del giudizio intentato in via principale dal commendatore don Antonio per difetto in esso lui di veste ad agire, e così per un titolo che avrebbe reso insussistente il giudizio stesso fin nella sua origine;

» Che mancando il giudizio principale al tempo in cui don Ignazio ha spiegato la domanda del suo inter-

vento in causa, e non potendo aver luogo un giudicato che valesse a pregiudicarlo ne' proprj diritti, ha potuto la corte decidente per ciò solo rigettare la detta domanda senza contravvenire alle leggi di procedura, e quindi non sussiste in tal parte il ricorso, non facendosi luogo a conoscere degli altri motivi addotti in proposito che diverrebbero subalterni.

» E quanto al riclamo del commendatore don Antonio, osservato che in appello fu proposta e concretata in diritto la tesi se la prammatica d' ammortizzazione e le leggi antecedenti fossero applicabili al caso del commendatore don Antonio Busca nella sua qualità di cavaliere di Malta professo, all' effetto di doverlo ritenere sottoposto alla morte civile.

» Che perciò trattasi di morte civile, in questione relativa allo stato degli individui addetti nella qualità di cavalieri professi all' ordine di Malta, e di conoscere se i medesimi venissero ad essere compresi nelle disposizioni della prammatica 5 settembre 1767, e di altre fra le antiche citate leggi e usi vigenti nella Lombardia.

» Osservato che la corte d' appello ha deciso = essere i cavalieri di Malta professi incorsi nella morte civile, e non potersi quindi il commendatore don Antonio Busca riputare capace di esercitare le azioni e diritti a lui competenti prima della professione nè presso di noi, nè quanto al territorio della Lumellina, opinando in primo luogo che l' ordine di Malta dovesse riferirsi alla classe degli istituti religiosi, e i cavalieri dell' ordine istesso risguardarsi come veri religiosi e regolari in forza dei tre voti che da essi si emettevano;

2.° Che fosse indubitato il diritto dell' ordine dei cavalieri di Malta di far proprio in vita ed in morte il peculio di chi professava, come una conseguenza del voto di povertà, e degli statuti dell' ordine al *titolo* 16 *dei contratti e delle alienazioni ;*

3.° Che la proprietà de' beni di famiglia ed altrimenti acquistati dai cavalieri aspettasse all' ordine, non potendo risiedere negli individui, e che nè l' uso, nè il possesso, nè la libera amministrazione di tali beni e

di quelli commendati, nè la capacità di succedere ed acquistare riconosciuta nei cavalieri dagli statuti e dalle regole dell'ordine, nè il consenso a vendere ed alienare, e la licenza solita a concedersi dal gran maestro di disporre per atto di ultima volontà, nè la consuetudine allegata, come invalsa nell' ordine di non appropriarsi in morte de' fratelli i di loro stabili patrimoniali, valer potessero a derogare ed alterare le accennate massime.

» 4.° Che una legge politica diretta ad impedire gli eccessivi acquisti delle mani-morte non doveva altronde essere incerta nella sua esecuzione, nè dipendente dall' arbitrio dei capi dell' ordine.

» 5.° Che la sentenza del magistrato camerale e del senato di Milano, come pure gli altri atti anteriori alla reale prammatica non dovessero contribuire ad indurre una diversa intelligenza di questa legge, e tanto meno perchè dessa sarebbe venuta a correggere degli abusi.

» 6.° Che tutti quindi gli argomenti persuadessero l'inclusione dei cavalieri gerosolimitani professi nella sanzione dell' art. 3 della prammatica, non ostante la qualità d' individui addetti ad un ordine equestre, ed avente rango tra le potenze straniere.

» 7.° Finalmente che rispetto anche all' ex provincia Lumellina dovessero operare il medesimo effetto le nuove costituzioni di Milano al § *collegiis*, e gli usi a tal riguardo praticati nei paesi ceduti dall' Austria al re di Sardegna.

» Considerando che trattasi di stabilire in via di massima se la reale prammatica 5 settembre 1767 comprenda tra i religiosi assoggettati alla morte civile anche i cavalieri professi nell' ordine gerosolimitano.

» Considerando che ad oggetto di ritenere colpito un individuo od un corpo qualunque da una legge d' ammortizzazione, o da altra qualsiasi di simile natura, indubitate ed evidenti debbono essere le indicazioni della medesima.

» Considerando dopo ciò che sebbene la reale prammatica summenzionata si serva di espressioni generiche di *professione religiosa con voti e di qualsivoglia instituto*

religioso, in tutto il contesto però della disposizione dinota di usarle nel senso ordinario e comune de' religiosi propriamente detti, e degli instituti regolari, monastici e claustrali.

» Considerando riguardo ai cavalieri di Malta che mentre le bolle pontificie d'approvazione non valgono ad alterare il vero carattere di quell' ordine, perchè lasciano sussistere quelle insigni differenze che presentano le sue stesse costituzioni a confronto di quelle de' veri istituti religiosi, la sola emissione poi de' voti non sarebbe bastante, anche per la lettera della prammatica, a caratterizzare la *professione religiosa ed il religioso* da essa distintamente contemplati.

» Considerando d'altronde che quand' anche i cavalieri di Malta potessero risguardarsi come religiosi, dachè però non sarebbero semplicemente tali, essendo eziandio militari, questa duplicità di carattere, composto di due qualità così disparate, fra le quali la dominante si è la militare come la più essenziale al fine dell' instituzione, concorre a dimostrare che il cavaliere di Malta non può reputarsi compreso nei termini della prammatica, senza aggiungere alla medesima ciò ch'essa non dice.

» Considerando che alla mistura di queste due qualità si aggiugne pure la maniera di vivere dei cavalieri di Malta, i quali nel secolo rimangono e a proprie spese senza alcun aggravio dell' ordine, la di loro indipendenza da pratiche e discipline monastiche, la partecipazione a diritti civili e politici, anche i più eminenti, ed il rango di potenza riconosciuto nell' ordine a cui appartengono, le quali cose tutte, mentre distinguono i cavalieri di Malta dagli altri religiosi propriamente detti, comprovano che il legislatore non ha voluto comprenderli nella prammatica d'ammortizzazione.

» Considerando che nemmeno si verifica nell' ordine gerosolimitano l' estremo contemplato dalla reale prammatica che desso, cioè, faccia suo in vita od in morte il patrimonio di chi professa; *non in vita,* constando che e per gli statuti della religione, e per costante osservanza

i cavalieri di Malta ritengono dopo la professione il dominio de' beni patrimoniali; non *in morte*, dappoichè emerge dagli statuti medesimi riservata loro la facoltà di disporre per testamento de' beni *loro spettanti* e pertinenti, previa soltanto la licenza del gran maestro che di stile si accorda sempre, e si risolve perciò in una mera formalità, ed in un atto di sottomessione dell' individuo verso la superiorità dell' ordine, il quale poi anche, per inveterata consuetudine avente forza di legge e che opererebbe contro di lui in caso di contraria pretesa, non s' appropria le sostanze patrimoniali de' cavalieri defunti, non confondendole giammai ne' loro spogli.

» Considerando perciò che riescono inattendibili le semplici induzioni di diritto che si sono desunte dalla emissione del voto di povertà, e dal testo d' uno statuto parzialmente citato, ove sta scritto che *ciò che acquista il religioso lo acquista la religione*, imperciocchè questa parziale disposizione intesa nel suo contesto, e ne' suoi rapporti colle pratiche dell' ordine e cogli altri statuti relativi, tende unicamente a preservare all' ordine gli acquisti de' beni provenienti dall' ordine medesimo, non mai ad appropriarsi i beni particolari de' cavalieri, i quali non erano d' altra parte impediti a ritenerli da un voto di povertà ne' suoi effetti subordinato alle costituzioni e consuetudini del loro ordine, ed al fine di uno stabilimento che non era religioso che per essere militare.

» Considerando che anche lo spirito ed il fine di questa legge tendente ad impedire la devoluzione de' beni alle mani-morte non poteva avere in vista l' ordine di Malta, il quale, come veramente straniero allo Stato, era impedito a potervi acquistare in forza delle nuove costituzioni di Milano al § *collegiis* senza bisogno di una nuova legge diretta unicamente a togliere la facilità delle deroghe, le quali accordavansi in favore degli instituti religiosi dello Stato, e delle persone ai medesimi addette.

» Considerando che le sentenze e gli atti anteriori alla prammatica in proposito allegati allontanano egual-

mente ogni idea della loro comprensione nella medesima; dappoichè sotto qualunque aspetto vogliano essi ravvisarsi, risulterà sempre che i cavalieri di Malta ebbero un trattamento diverso dagli altri religiosi, e non furono mai giudicati soggetti alla morte civile in faccia alle leggi in allora veglianti.

» Considerando riguardo ai beni posti nell'ex provincia di Lumellina, che se per le leggi e per gli usi dello stato di Milano non si riputavano civilmente morti i cavalieri di Malta, tanto meno potevano ritenersi tali in quel territorio, ove per non esservi stata pubblicata la prammatica avrebbero solo potuto operare l'Auth. *Ingressi* ed il § *collegiis*.

» Considerando per questi motivi che la corte d'appello decidente col ritenere che i cavalieri professi nell'illustre ordine gerosolimitano incontrano la morte civile nell'atto della loro professione, e coll'avere conseguentemente assolto il marchese Lodovico Busca dall'osservanza del giudizio contro di lui promosso da suo fratello commendatore don Antonio per ragioni dipendenti da' beni patrimoniali, ha rispettivamente fatto una falsa applicazione dell'art. 3 della reale prammatica d'ammortizzazione 5 settembre 1767, e dell'Auth. *ingressi, cod. de sacrosanctis ecclesiis*, non che del § *collegiis* delle nuove costituzioni di Milano.

» La corte di cassazione, rigettato l'anzidetto ricorso contro quella parte della surriferita decisione 4 maggio 1813, con cui venne escluso l'intervento in causa del fratello don Ignazio Busca, ha annullata la decisione medesima, in quanto con essa fu assolto il marchese Lodovico Busca dall'osservanza del giudizio, ed ha rimessa la causa alla corte di appello in Brescia per quel nuovo giudizio che sarà di ragione.

» Ha ordinata la restituzione del deposito, e che la presente decisione sia trascritta ne' registri della corte di appello in Milano, a termini del prescritto dall'art. 99 del regolamento organico 13 giugno 1806.

» E questa decisione venne pronunciata nell'udienza della sezione seconda della cesarea regia corte di cassa-

zione tenutasi questo giorno diciassette agosto mille ottocento quattordici. »

Avanti la corte delegata di Brescia le conclusioni del commendatore Busca furono dirette non solamente ad escludere la sua pretesa incapacità come religioso professo nell'ordine di Malta, ma inoltre a dimostrare in linea di merito che non ostasse per alcun modo al chiesto rilascio de' beni e pagamento delle somme di cui nella sua citazione 11 febbrajo 1811, l'arbitramento Visconti, la seguitane accettazione ed il corrispondente contratto 1791; e ciò attesi gli errori di fatto e le omissioni di sostanza che dettagliatamente si enunciavano risultanti dalla liquidazione Calvi che servì di base ai detti atti. Nelle medesime conclusioni egli si offerse pronto a ricedere dalle cose arbitrate e convenute, o per procedere ad una nuova divisione o per assumere in comune od anche per intiero l'eredità Arconati, tenendo rilevato ed indenne il marchese Lodovico dalla da lui fatta adizione. Rapporto poi alla controversa attendibilità d'alcuni tra i ricapiti prodotti, e rapporto alla corrispondenza loro cogli originali, oltre la provoca fatta alla parte contraria all'esibizione degli originali stessi che pretendeva esistere presso di lei, ed oltre la proposta prova per testimonj e la delazione sussidiaria del giuramento decisorio, osservò che l'identità emergeva eziandio dal complesso delle circostanze che la avvaloravano. Finalmente quanto alle prove speciali sulla sussistenza, quantità ed identità dei singoli fedecommessi divisi e delle reintegrazioni costituenti l'oggetto della petizione, accennò compendiosamente risultare esse dai ricapiti addotti e da un ragionato sommario unito agli atti della causa.

All'incontro il marchese Busca nelle sue conclusioni dopo avere nuovamente insistito sulla allegata preliminare eccezione d'incapacità, e dopo di avere in quanto al merito ripetuta l'eccezione della ostativa del lodo Visconti e delle successive convenzioni di famiglia corroborate dall'osservanza di ben vent'anni, fece altresì riflettere che le offerte fatte dal commendatore in grado d'appello non erano attendibili per alterare l'originario

stato di causa contro il disposto dall' art. 464 del cessato codice di procedura civile; e che a stabilire l' impugnata identità delle controverse carte era del pari inammissibile la promossa azione *ad exhibendum*, e la prova testimoniale e del giuramento proposte in sussidio, i quali incidenti disse essere senza scopo, attesa l' insussistenza in massima del diritto preteso dall' attore.

Ciò premesso, egli terminò le sue conclusioni coi seguenti capi di domanda:

Primo. Che attesa la circostanza d' essere in corso di causa passato sotto il dominio di sua maestà sarda il così detto dipartimento dell' Agogna, non potesse pronunciarsi alcun giudizio intorno ai fondi di Valleggio contemplati in petizione come quelli che diventarono soggetti alle leggi territoriali d' un' altra potenza.

Secondo. Che ferma stante la riunione di tutti gl' incidenti al merito, e non avuto ad essi riguardo, fosse ammessa la sua appellazione e deciso doversi egli assolvere dall' osservanza del giudizio.

Terzo. In via subalterna che qualora risultasse dubbiosa l' intelligenza ed applicazione della prammatica di ammortizzazione, venissero inoltrate le carte alla sovrana podestà per la sua dichiarazione.

Quarto. Parimente in via subalterna quando si credesse di poter decidere sul merito, che rigettata l' appellazione del commendatore venisse confermata la sentenza 25 luglio 1811 della corte di giustizia in Milano.

In sequela agli atti suddetti la corte d' appello in Brescia con decisione 23 febbrajo 1815 ordinò l' istruzione della causa in iscritto a norma dell' articolo 95 del cessato codice di procedura civile.

Quindi il commendatore Busca produsse la sua allegazione con cui persistendo nelle sue conclusioni, dichiarò subordinatamente che qualora poi non si credessero competenti il rilascio dei beni ed i pagamenti in via principale addimandati, fosse in tal caso giudicata in massima la competenza di diritto sopra ciascuna delle singole domande, e deciso essere tenuto il marchese

Lodovico a prestargli una pensione vitalizia corrispondente alle sostanze delle quali trattavasi nei proposti capi di petizione; con dichiarazione altresì che anche in caso di ordinato pagamento e rilascio, sarebbe sempre egli pronto a ricevere la mentovata vitalizia prestazione correspettiva.

Egualmente il marchese Lodovico Busca presentò la sua scrittura di risposta, nella quale dopo avere accusata di nullità la sentenza preparatoria ordinante il processo scritto, e dopo la formale protesta di non volere discendere al merito della causa, conchiuse colla speciale istanza che qualora la corte rigettasse le opposte preliminari eccezioni e giudicasse capace l' attore di promovere il giudizio, venisse sentenziato e deciso sussistere l' eccezione declinatoria di foro da esso reo convenuto proposta, al quale effetto egli costituivasi anche attore in questa parte, per quanto avesse potuto far d'uopo; e doversi quindi rimettere le parti pel giudizio di merito alla corte d' appello competente.

Sulle risultanze di questi atti la cessata corte d' appello in Brescia pronunciò nel giorno 3 agosto 1815 la seguente motivata sua

Decisione:

» Nella causa delegata a questa corte dalla suprema di cassazione con sua decisione 17 agosto 1814 tra il sig. cavaliere don Antonio Busca commendatore di Malta, possidente, domiciliato in Milano, appellante in principale ed appellato incidentemente, patrocinato dal signor Giuseppe Cocchi, ed il signor marchese don Lodovico Busca Arconati Visconti, possidente, domiciliato come sopra, appellato in principale ed appellante incidentemente, patrocinato dal sig. Pietro Zampiceni.

» Udite le parti

» In fatto si ha per certo relativamente alla questione di capacità che il sig. commendatore don Antonio Busca era cavaliere professo nell' ordine gerosolimitano.

» Si hanno pure riguardo a tale questione i documenti prodotti dallo stesso commendatore.

» Si hanno infine riguardo ai surriferiti documenti

le impugnative e deduzioni, di cui nelle rispettive conclusioni ed atti della causa.

» In diritto si controverte =

» Primo. Se sia ammissibile e proponibile la domanda introdotta come negli atti di remissione al trono di S. M. della questione sulla capacità del commendatore don Antonio Busca.

» Secondo. Se sia ammissibile e proponibile l'eccezione di incompetenza opposta relativamente ai beni ora situati nello stato sardo.

» Terzo. Se possa dirsi il commendatore don Antonio Busca incapace ad esercitare le azioni di cui si tratta per l'avvenuta di lui professione nell'ordine di Malta.

» Quarto. Se sia pure admissibile e procedibile l'eccezione d'incompetenza proposta nel modo e tempo come negli atti, riguardo alla corte di appello delegata, per ciò che concerne il merito dell'appellazione principale, e se possa aversi riguardo alla protesta dello stesso sig. marchese Lodovico che non possa in ogni caso la corte discendere al merito medesimo.

Quinto. Se in caso di capacità possano le cose arbitrate e convenute nel 1791 ostare all'esercizio delle azioni proposte dal cavaliere don Ant. Busca.

» Sesto. Se ritenuta la non ostativa del lodo e contratto 1791 siano sussistenti ed assecondabili i capi di domanda dall'attore appellante principale proposti, e da ritenersi o no le dichiarazioni ed offerte esarate nelle di lui conclusioni e domande, come pure se abbiasi a far luogo ad alcuno dei mezzi probatorj per incidente ed in via subordinata provocati dallo stesso attore nei termini come negli atti.

» L'imp. regia corte di appello a sezioni riunite.

» Sentitesi le conclusioni del pubblico ministero nelle udienze dei giorni 16 e 17 febbrajo p.° p.°

» Vista la ordinanza del giorno 23 di detto mese portante l'istruzione della presente causa per iscritto.

» Uditosi nella pubblica udienza del giorno 29 luglio decorso alla presenza dei rispettivi patrocinatori delle parti il rapporto del sig. Baruffini decano relatore, e

» Sentitosi di nuovo il pubblico ministero nelle sue conclusioni.

» Vista la nostra ordinanza di detto giorno di proroga all' udienza di oggi per la decisione.

» Ritenuto che dagli atti della causa sono presentate le seguenti questioni, alcune preliminari ed altre di merito, cioè =

» Prima. Se la corte possa conoscere degli effetti della prammatica 5 settembre 1767.

» Seconda. Se potendo la corte conoscerne, si possa ritenere che la prammatica colpisca i cavalieri professi dell' ordine gerosolimitano.

» Terza. Se potendo la corte giudicare ed essendo persuasa dell' innapplicabilità della prammatica ai cavalieri di Malta, si possa estendere il suo giudizio ai beni di Valleggio situati in estero territorio.

» Quarta. Se nell' attuale giudizio possa la corte decidere del merito della domanda dell' attore, oppure abbiasi a limitare al solo punto che ha formato il soggetto della cassazione, ed essendo persuasa di non dover rimettere la causa alla corte di appello di Milano, possa con un solo giudizio decidere della competenza e del merito.

» Quinta. Se nel merito della domanda ostino le convenzioni di famiglia ed il lodo dell' arbitro Visconti: e subalternamente a quest' esame.

» Sesta. Se debba ammettersi l' istanza dell' esibizione delle originali liquidazioni del dottor Calvi, ed in difetto il giuramento e le prove testimoniali offerte dall' attore.

» Settima. Se non ostando le convenzioni di famiglia sieno giustificati i singoli capi della citazione dell' attore e sussista la di lui pretesa dei frutti dalle calende di gennajo 1791.

» Ottava. Se finalmente debba farsi luogo, piuttosto che al rilascio ed ai pagamenti richiesti nella citazione, ad aumento della convenuta pensione annua a favore dell' attore.

» Relativamente alla prima inspezione.

» Considerando che nei dubbj che possono insorgere intorno alla legge 5 settembre 1767 è necessario distinguere quelli che riguardano l'intelligenza e l'effetto proprio delle espressioni adoperate dal legislatore da quelli relativi agli oggetti, cui debbonsi applicare le sanzioni della legge medesima, dei quali soltanto nell'attuale giudizio è fatta questione.

» Considerando che questa distinzione oltre essere appoggiata alla giurisprudenza vigente all'epoca in cui fu emanata la suddetta prammatica, regolatrice della facoltà competente al potere giudiziario sull'interpretazione delle leggi, è conseguenza altronde della ragione, poichè altrimenti non si saprebbe indicare alcun caso in cui potesse essere fatta dai tribunali applicazione della legge, e che dietro questa essenziale distinzione deve intendersi l'articolo 23 della prammatica, opposto dal reo convenuto ad appoggio dell'allegata incompetenza.

» Considerando in quanto all'eccezione personale desunta dalla reale prammatica 5 settembre 1767 formante il soggetto della seconda inspezione che per la precisa disposizione dell'art. 3.° della medesima quelli soltanto debbonsi ritenere per civilmente morti, i quali abbiano fatto la professione religiosa in un instituto approvato o tollerato nel dominio austriaco, il quale faccia suo o in vita o in morte il peculio di chi proféssa.

» Considerando che essendo l'ordine di Malta costituito fuori del dominio suddetto, ed elevato anzi al grado di potenza straniera, chiaro ne risulta che non possono que' cavalieri essere compresi nella sanzione della mentovata legge, poichè la sua corporazione sarebbe sempre impedita dal succedere, sì in vita che in morte, nei diritti che a favore di taluno di essi si verificassero sopra beni esistenti nel dominio suddetto, e ciò per l'aperta ostativa del § *collegiis, tit. de pœnis* delle costituzioni di Milano al concreto caso applicabili.

» Considerando che fatta anche astrazione da tale ostativa non si verificherebbe tuttavia rapporto ai cavalieri di Malta l'oggetto finale e politico della sullodata prammatica, qual è quello che le sostanze dei privati

non abbiano ad accumularsi ed a rimanere perpetuamente inceppate presso corporazioni d' individui che abbandonando totalmente il secolo *ut reliquum vitae suae sanctimonialiter degant, se suaque dedicant Deo nec de his testantur, ut pote nec Domini rerum, l. 56, cod. episcopis, Auth. ingressi, cod. de Sacrosanctis Ecclesiis*, poichè di tal natura non è la professione de' cavalieri di Malta sia che si riguardi il loro instituto, qual è quello di servire alla religione esercitando una vera milizia, sia che si considerino le leggi del suo ordine che tassativamente gli proibiscono di acquistare per atti tra vivi, onde con palliate contrattazioni non siano all' ordine stesso sottratte le militari conquiste, nè li dichiarano altronde intestabili, ma solo rendono dipendenti sì fatte loro facoltà dalla superiore autorizzazione rapporto ai mobili e danari limitativamente, sia finalmente che si attenda ciò che in pratica vedesi osservato, mentre essi generalmente partecipano a tutti i comodi e diritti della vita civile.

» In quanto alla terza ispezione.

» Considerando che non sussiste l' eccezione d' incompetenza per difetto di giurisdizione in questa corte sui beni della Lumellina, mentre l' azione del commendatore procedendo dal giudizio *familiae erciscundae* è di sua natura un' azione mista, costituente un giudizio individuo esercibile nel luogo dell' aperta successione; principj sui quali non esitarono le parti contendenti nello stabilire le convenzioni per la verificazione delle divisioni delle loro sostanze, tra le quali i beni posti nella Lumellina, e che sotto questi rapporti viene consolidata la giurisdizione di questa corte per giudicare anche in relazione ai beni di Valleggio, osservandosi che tutt' al più l' ostacolo giurisdizionale potrebbe valutarsi nel caso di esecuzione sui detti beni.

» Quanto alla domanda che forma il soggetto della quarta ispezione.

» Considerando che non è attendibile l' istanza del marchese Busca acciò sia deciso della questione d' incompetenza preliminarmente al merito, perchè per le combinate

disposizioni degli articoli 168 169 e seguenti del codice di Procedura civile, se si tratta d'incompetenza relativa, deve essere proposta preventivamente a qualunque eccezione, e se trattasi d'incompetenza assoluta si può bensì proporre in qualunque stato di causa, ma con apposita formale istanza onde l'incidente abbia il suo corso regolare, e venga discusso all'udienza, ed il sig. marchese Busca non ha fatto nè l'una, nè l'altra cosa, non avendo elevato il suo dubbio che nella memoria scritta, la quale non è accordata che a discussione e sviluppo delle istanze dedotte negli atti, senza che possa alterarsi lo stato della causa, e quindi non essere il caso dell'addomandato preliminare giudizio separato dal merito, giudizio d'altronde che attualmente sovvertirebbe l'effetto dell'ordinata istruzione per iscritto, dal che viene dimostrato essere la relativa domanda affatto destituta di fondamento, inattendibile e frustratoria.

» Considerando che il dubbio succitato non potrebbe servire che a promovere una deliberazione *ex officio* della corte sulla propria incompetenza se fosse assoluta, ma che non può valutarsi nel caso, non reggendo che questa corte delegata limitar debba le sue ispezioni al solo punto della capacità del commendatore Busca che formò il soggetto del giudizio della cassazione, avvegnachè questa corte suprema annulla i giudizj che riconosce in contravvenzione alla legge, e rimette le cause alla decisione di altra corte, e la legge e non la delegazione stabilisce i poteri dell'uno e dell'altro tribunale; nella cassazione quello di annullare e di trascegliere la corte, cui rimettere la causa; e la corte delegata surrogata essendo dalla legge ai poteri del tribunale cui fu avvocata la causa, può come quello conoscere su tutti i punti che costituiscono il soggetto della contestazione e l'individuità della causa.

» In quanto alle ulteriori ispezioni preliminari al merito della causa.

» Considerando che all'esperimento delle ragioni del commendatore Busca non ostano nè la natura degli atti di famiglia, nè i patti coi quali i fratelli Busca credet-

tero di avvalorarli; non i primi, poichè tanto le liquidazioni che il compromesso, il lodo e la successiva accettazione delle parti non ebbero altra mira che quella di consumare la divisione, e contro quest' atto è salvo a ciascuno de' dividenti il proprio riclamo onde ottenerne la correzione e riforma nei casi dalla legge preveduti, mentre i dividenti *id agunt ut suum habeant* rapporto ad ogni specie divisibile, e l' eguaglianza delle porzioni costituisce il supremo voto della legge particolarmente nelle divisioni tra fratelli.

» Considerando che ad assoggettare a divisione le cose omesse, ed a correggere gli errori corsi non è necessario di provocare *ex integro* un nuovo giudizio *familiae ceriscundae*, ma basta proporre e provare l' omissione o l' errore *ut reddatur aut suppleatur quod perperam divisum est rata in coeteris manente rerum hereditariarum communium divisione*, siccome ritengono i giureconsulti sull' appoggio della legge 3 del codice *Communia utriusque judicii*, ciò che è consentaneo alla natura dell' atto di divisione, il cui oggetto essendo di attribuire a ciascuno il proprio contingente rapporto ad ogni specie, ed i cui principj esigendo che vi domini l' equità e la buona fede, non può trarsi dall' atto stesso ostacolo a proporre tutte quelle domande che tendono a togliere tra i condividenti ogni indebito vantaggio.

» Ritenuto che per le massime d' equità regolatrici di questo giudizio non possono pregiudicare gli errori quand' anco fossero di solo diritto, ciò che non è provato nel caso, perchè *errores juris non noceat in damnis vitandis*, e questo danno si verifica nelle divisioni particolarmente quando *species omissae sunt*, poichè restando in allora comuni e proprie di ciascun dividente *pro indiviso*, decise già Papiniano nella *l.* 8, *ff. de juris et facti ignorantia* = che = *Omnibus juris error in damnis amittendae rei suae non nocet*; motivi pei quali appunto e la *l.* 4, *cod. eod.* permette di impugnare la divisione fatta in esecuzione di un testamento se dopo si scoprisse; *quod vel fide veri deficiat vel juris ratione stare non possit*, e la legge oltre le concordanti. 3 *cod. com. utriusque jud.*

concede al condividente di reclamare contro le divisioni che *perperam ut sine judicio factae* alterassero la voluta uguaglianza, ciò che la *l.* 8, *cod. de collat.* accorda precisamente nel caso che le divisioni siano seguite col mezzo di arbitro.

» Non le cose convenute, poichè oltre la massima che tali convenzioni tendendo all' esecuzione delle divisioni, ed essendo dalle stesse inseparabili, soggiacer devono alle regole che sono proprie di questo giudizio; e parlando in primo luogo del compromesso 25 gennajo 1790 è osservabile che la facoltà attribuita all'arbitro fu quella, come leggesi nel medesimo, di prescrivere il modo convenevole per dette divisioni anche in via di espediente, e come l' arbitro credesse convenire al decoro ed alle circostanze della famiglia, e fu bensì abilitato a giudicare questioni, ma quelle però soltanto che procedessero da qualsivoglia punto questionabile *che potesse tra fratelli* proporsi, di modo che in mezzo alle ample clausole, dalle quali è accompagnato il compromesso di cui si tratta, la di lui facoltà è circoscritta a que' punti che specialmente fossero stati al medesimo sottoposti.

» Considerando che non si vede in nessuna parte del compromesso attribuita facoltà all' arbitro di prendere ad esame in genere le operazioni dal Calvi effettuate per la liquidazione del patrimonio Busca ed Arconati, ove non si fossero tra fratelli suscitate delle questioni, ed è tanto lungi che i fratelli compromittenti volessero che l' arbitro rivedesse le operazioni del dott. Calvi in quanto che nel principio del compromesso, ove dichiararono la volontà di volere con quello divenire alle divisioni, dimostrano di ritenere appurate le sostanze divisibili colle liquidazioni del dott. Calvi, ed all' arbitro additano di regolarsi nelle sue operazioni in vista degli stati generali attivi e passivi, e delle liquidazioni del Calvi stesso; ed era altronde ben ragionevole che i fratelli avessero per le operazioni di questo notajo tutta la deferenza, prescindendo da ogni accurata indagine del suo operato, giacchè ed era il patrocinatore comune, ed era quegli che aveva fatta per commissione del padre de' conten-

denti la liquidazione del patrimonio Busca, che venne pure da esso approvata, ed era pur quegli il quale dal padre era stato incaricato eziandio della liquidazione del patrimonio Arconati.

» Considerando che dietro questo compromesso l'arbitro eletto col suo lodo 22 luglio 1791 comincia dal fissare l' entità della sostanza sì libera che fedecommissaria primogeniale, precisando quest'ultima in lir. 227350, e senza proporsi a decidere questione di sorta, precisa quest' entità sulla base delle liquidazioni del dott. Calvi.

» Considerando che tanto è vero che l'arbitro nè credesse poter decidere, nè volesse decidere cosa alcuna sulle operazioni del Calvi da se medesimo e senza istanza de' fratelli, in quanto che egli scrive di avere comunicate alle parti le carte presentategli dal detto Calvi, cioè le liquidazioni dei due patrimonj, e di averle comunicate all'oggetto che rilevassero se incontravano qualche errore di fatto o di massima nei conteggi del Calvi stesso, rilievi che vennero pure fatti intorno a cose di poca entità, ma nessuno che riguardasse o riguardar potesse neppur da lontano le azioni in oggi proposte dal commendatore Busca.

» Considerando che se l'arbitro ha specificate nel suo lodo le picciole questioni dai fratelli a lui presentate, non avrebbe certamente omesso di esprimere le più importanti se per avventura i fratelli Busca gliele avessero assoggettate.

» Considerando che tanto è lungi che egli avesse voluto niente decidere oltre ciò che ne' loro rilievi venne dai fratelli compromittenti espresso, in quanto che dopo la relazione per esso fatta delle somme importate dalle diverse specie de' beni e delle questioni proposte dai fratelli, prima di procedere ai singoli capi del di lui arbitramento dichiara che erano così appurati tutti i dati che riguardavano le due sostanze, sopra le quali cader doveva l'arbitramento medesimo.

» Considerando che ad indurre la credenza che l'arbitro abbia estese le sue ispezioni oltre i punti precisati dai fratelli, non giovano le dichiarazioni dello stesso,

nè degli esami fatti, nè delle consulte con legali di confidenza, poichè tutto ciò aveva soggetto capace nelle sole questioni dai fratelli presentate.

» Considerando che l' arbitro ha bensì dichiarato che i cadetti rinunciar dovessero ogni loro virile tanto nel fedecommesso, che nel libero, ma questa dichiarazione non deve prendersi isolatamente dalla prima parte del lodo, con cui ha una necessaria connessione, e nella quale se parlasi del fedecommesso dividuo, essendo precisamente individuata l' entità del medesimo nella sostanza Arconati, di conseguenza la rinuncia dall' arbitro prescritta, viene ad essere limitata alle virili de' cadetti nella quantità del fedecommesso dividuo già precedentemente indicata, e se parlasi del libero, quando pure si potesse sostenere che vi avessero i cadetti azione senza aver adita l' eredità, ma per la sola loro pretesa alla successione nel diritto di deliberare non esercitato dal loro padre, non potrebbe la rinuncia comprendere se non se quella sostanza che fosse tale effettivamente, poichè altrimenti si estenderebbe la rinuncia del libero ed oltre la prescrizione dell' arbitro, ed oltre la volontà delle parti.

» Considerando che questa dichiarazione di generale rinuncia, come altresì l' altra riguardante i debiti indistintamente aggravanti l' eredità Busca ed Arconati, non essendo assolute, ma relative all' entità delle sostanze prima determinate, non altro provano se non se il supposto dell' arbitro, che tutta la sostanza, a cui i cadetti avevano diritto, si riducesse a quella quantità, ma giammai puonno indurre a carico de' cadetti un effetto che l' arbitro non ha calcolato, e che perciò non è applicabile al caso la disposizione del § 287 del Regolamento del processo civile vigente all'epoca del compromesso e del lodo, siccome quello che esclude di reclamare su quelle cose soltanto che abbiano formato soggetto della decisione dell' arbitro.

» Considerando che non possono produrre effetto maggiore del lodo le dichiarazioni e le clausole che si vedono scritte negli atti relativi al lodo stesso, cioè che

le convenzioni delle parti debbano valere e per titolo di transazione, e per contratto di sorte, perchè in ragione ritener si deve che con siffatte qualificazioni siasi voluta perfezionare la divisione; e se poi si esamina il tenore delle stesse convenzioni, è chiaro che e la transazione ed il contratto di sorte potevano aver luogo senza che nè l'una nè l'altro cadesse sulle questioni attualmente introdotte, e qualunque clausola d'altronde di sfrenato effetto o si deve restringere alla soggetta materia, o non è valutabile perchè le clausole di qualunque natura esse siano non possono estendersi a cose che cadute non siano nella mente de' contraenti, nè possono alterare la natura e sostanza dell'atto, cui sono applicate.

» Considerando che sarebbe assurdo il ritenere sia la convenzione di un annuo correspettivo, sia la qualificazione e patto di transazione come isolati ed indipendenti dal giudizio di divisione, cui sono inerenti, sì perchè, come si è già osservato, trattandosi di patti aggiunti all'atto divisionale, ritener si devono da quello dipendenti, ed a quello accessorj, sì perchè evidentemente risulta dal complesso degli atti che all'arbitro fu bensì data facoltà di stabilire un annuo correspettivo ai cadetti, ma come un mezzo di agevolare e concludere in via di espediente le divisioni, e che l'arbitro terminò, e le parti accettarono lo stabilito correspettivo eziandio a titolo di transazione, ma sempre all'oggetto di verificare in questo modo creduto il più plausibile, e sopra dati certi e specificati, le reciproche competenze nel patrimonio comune.

» Ritenuto che alla cessione o vendita di una quota divisionale tra fratelli da riconoscersi dietro liquidazione di tutta la sostanza comune in un giudizio di divisione, come nel caso de' fratelli Busca, non possono congruamente applicarsi i principj della vendita di un' eredità, poichè i fratelli Busca vollero per una parte conoscere l'entità della loro rispettiva tangente nelle sue specie e qualità, ed in relazione a tutta la sostanza divisibile, e che proporzionata fosse al correspettivo, che i cadetti

conseguir dovevano in luogo dell' effettiva loro quota, e per l' altra questa cessione o vendita essendo dipendente ed accessoria alla divisione che riceve anzi con tal mezzo il suo compimento, la surrogata annua pensione non è che un rappresentativo della loro quota divisionale sottoposta perciò alle regole della divisione.

» Considerando che a togliere ogni dubbio sulla natura e sugli effetti delle convenzioni de' fratelli Busca concorre il patto della manutenzione e difesa delle proprietà e ragioni cedute, e quello pure di evizione *alla forma de' dividenti* stipulato e ratificato nel rogito 29 luglio 1791, restando con ciò dimostrato che l' intenzione delle parti fu di condurre a termine quella divisione che costituì l' unico scopo del compromesso e del lodo, e nel tempo stesso comprovata l' essenziale differenza che passa fra il contratto stipulato dai fratelli Busca, e la vendita o cessione di un' eredità, o di una quota di essa, nelle quali il venditore o cedente non è tenuto a garantire che il titolo ed il nome di erede.

» Considerando che dalle premesse riflessioni risultano giustificati i seguenti dati dietro il compromesso 1790, ed il lodo 1791, cioè:

» Primo. Che i fratelli Busca hanno nel sig. Visconti eletto un arbitro divisore.

» Secondo. Che a quest' arbitro si è bensì attribuita la facoltà di decidere delle questioni, ma di quelle soltanto che si fossero dai fratelli proposte.

» Terzo. Che non gli si è attribuita mai quella di rivedere o sottoporre indipendentemente da riclamo apposito le operazioni del notajo Calvi.

Quarto. Che l' arbitro osservatore del compromesso non ad altro ha estese le sue ispezioni, se non se a ciò cui venne dalle parti appositamente richiamato.

» Quinto. Che in tutto ciò che non ha offerto soggetto di contesa fra le parti, l' arbitro si è riportato alle liquidazioni del dott. Calvi come a dato incontrovertibile.

» Considerando che tale essendo lo stato delle cose occorse tra i fratelli Busca per condurre a termine la divisione, ogniqualvolta fossero provati degli errori di

qualunque natura fossero, nelle liquidazioni Calvi della sostanza fedecommissaria Arconati, non osterebbero per nessun titolo all' intenzione dell' attore nè il compromesso nè il lodo Visconti, come non osterebbero gli atti successivi di accettazione, quali come relativi ed anzi intieramente accessorj ad essi non possono di quelli produrre maggior effetto.

» Considerando che non giova opporre l' individuità degli atti in famiglia seguiti, sulla base dei quali si è dal primogenito adita l' eredità Arconati, ed il contingibile di lui danno dall' ammissione della domanda dell' attore, poichè nè questo danno è provato, e contro il danno qualunque che al primogenito emergere potesse stanno le dichiarazioni del commendatore apparenti dalle di lui conclusioni 1 e 16 febbrajo p. p., le quali tolgono nel tempo stesso ogni effetto alla eccepita individuità degli atti; individuità la quale non può mai alterare la natura e gli effetti degli atti stessi, e quindi escludere il diritto alla correzione di quegli errori che alterino l' eguaglianza, oggetto essenziale del giudizio di divisione.

» Considerando che ad esercitare le azioni che da questi errori ed omissioni dipendono non può fare obbietto la massima dall' arbitro adottata che i cadetti rinunciar dovessero per un annuo correspettivo al primogenito le loro virili, coll' appoggio della facoltà ad esso attribuita dai fratelli di stabilire le divisioni tra di essi anche in via di espediente e colle viste di convenienza, se si rifletta che la dichiarazione dell' arbitro non può fare effetto oltre il soggetto cui egli credette applicarla, cioè all' ammontare in quanto al fedecommesso dividuo Arconati di lir. 227m., soggetto a cui deve pure restringersi la susseguita accettazione delle parti del lodo dall' arbitro proferito.

» Considerando infatti che ciò soltanto può cadere sotto gli effetti del lodo che si possa supporre entrato nella cognizione e nella volontà conseguente dell' arbitro, e che non poteva quindi essere colpita dal lodo quella sostanza che si ritenne nel lodo stesso come non esistente.

» Considerando che dopo la morte dell' arbitro, nel quale soltanto le parti ebbero confidenza, non sarebbe nemmeno eseguibile la determinazione di un surrogato ai beni identici ed alle reintegrazioni, giacchè sarebbe contro ragione che in oggetto dipendente dalla sola volontà delle parti e dalla loro particolare confidenza si avesse a far luogo all' arbitrio di persona da esse non contemplata, molto più che non può trarsi argomento dalla volontà da esse esternata sullo stato delle cose di allora a ciò che posteriormente è stato riconosciuto, e che va ad immutare considerabilmente la loro condizione.

» Ritenuto che all' esercizio dell' azione proposta, così alla reintegrazione come al rilascio de' beni, non può fare obbietto per le ragioni preaccennate la massima dalle parti convenuta, che i cadetti rinunciar dovessero ogni loro virile nelle sostanze Arconati e Busca, massima che non può essere operativa oltre le cose allora conosciute, e che quindi non può mai dar luogo ad opposizione contro la domanda attuale per cose non contemplate o qualificate erroneamente dal liquidatore.

» Ritenuto altronde che in ogni ipotesi il reo convenuto è garantito dalla dichiarazione del commendatore, colla quale riconosciuto anche il di lui diritto, è abilitato a corrispondere un' annua vitalizia prestazione in luogo del pagamento e rilascio de' beni che formano il soggetto della domanda dell' attore.

» Considerando che non vale ad escludere l' azione alle cose per errore omesse, la circostanza che il notajo Calvi avesse nelle sue prenozioni, se pure constassero comunicate all' arbitro ed alle parti, indicate le questioni che si sarebbero potuto suscitare tra fratelli, giacchè prescindendo dall' ispezione se il liquidatore avesse facoltà di qualificare i fedecommessi e decidere questioni, è da riflettersi che egli non istabilisce che delle supposizioni, sia ritenendo una qualità nei fedecommessi opposta all' enunciativa letterale dei testamenti, sia la non osservanza de' medesimi, sia escludendo l' obbligo della reintegrazione per alcuni fedecommessi od accordandola ad

altri prelativamente contro il tenore delle dispense, sia supponendo quasi totali consunzioni; ed era poi d'uopo che il liquidatore avesse ai fratelli fatta comunicazione di tutti i documenti nelle prenozioni indicati, e la comunicazione eziandio di quelli che relativi alle ipotesi suindicate non si sono tampoco accennati dal Calvi nelle sue liquidazioni, e furono dall'attore prodotti nell'attuale giudizio.

» Considerando che ove si riguardino e le qualità degli atti delle liquidazioni prodotte dall'attore, e la serie immensa e dettagliata degli oggetti che vi sono contenuti, e la corrispondenza di quelle colle basi dall'arbitro ritenute nel di lui lodo, e la nessuna prova in contrario esibita dal reo convenuto, che pure possessore come egli deve essere di tutti i ricapiti di famiglia, avrebbe dovuto aver pronta, ove le prenozioni e le liquidazioni prodotte non fossero conformi alla verità; ed anzi la distribuzione ai giudici e l'uso fatto all'udienza dallo stesso reo convenuto delle prenozioni conformi a quelle allegate dall'attore; non si può dubitare nel complesso di queste circostanze che desse siano e sincere ed attendibili.

» Considerando che egualmente non può dubitarsi dell'attendibilità degli altri documenti dall'attore prodotti a prova degli errori corsi nelle liquidazioni del Calvi, sì perchè richiamati da quelle liquidazioni, sì perchè in nessun modo dal reo convenuto, come gli incombeva di fare, specificatamente contraddetti e riconvinti.

» Ritenuto che stabilita così l'identità delle prenozioni e liquidazioni del dottor Calvi, riesce inutile l'incidente proposto per l'esibizione delle carte e relative prove testimoniali e per giuramento.

» Ritenuto in quanto al merito che l'azione proposta dall'attore tende alla correzione delle liquidazioni del Calvi, che sostiene erronee sia nella parte ove ha omessi alcuni fondi cadenti identicamente ne' fedecommessi dividui della famiglia Arconati, ed a cui avevano uguale azione tutti i fratelli Busca, sia per non avere attri-

buito le debite reintegrazioni a que' fedecommessi dividui, per l'alienazione de' quali in vario tempo erasi ottenuta dispensa.

» Ritenuto quanto all'istanza diretta alla correzione del primo errore, e quindi al rilascio del terzo de' beni omessi, che oltre l'esistenza de' fedecommessi, la vocazione ed il caso, deve dal commendatore provarsi l'esistenza e l'identità de' beni che cadono sotto la sua domanda, e l'erronea aggiudicazione di essi che per avventura si fosse fatta dal liquidatore ad altra sostanza, e che quanto all'altra parte della di lui domanda pel conseguimento delle reintegrazioni è necessaria oltre la prova dell'esistenza del vincolo, della vocazione e del caso, la prova eziandio dell'esistenza e sufficienza dei beni a siffatta reintegrazione, e che indebitamente non sia stata dal Calvi attribuita ai fedecommessi pei quali si riclama.

» Ritenuto che in materia di fedecommessi ascendentali materni, quando non erano surrogati beni in ispecie o non era accordata prelazione, la regola colla quale si procedeva alla reintegrazione de' beni alienati, quella si era che prima si reintegrassero quelli di più antica data e si convertissero nella medesima in primo luogo i beni liberi, ed in caso di loro deficienza i beni fedecommissarj paterni, poscia i materni, e così gli uni come gli altri servato sempre il grado loro che, cioè, prima dovessero nella reintegrazione esaurirsi i beni de' fedecommessi paterni più recenti, e così i materni, indi i fedecommessi più antichi, in modo che nel caso di alienazione de' beni appartenenti a più fedecommessi di ordine e qualità differente in concorso sulla stessa sostanza a tutti non sufficiente per essere reintegrati, aveva luogo la reintegrazione secondo la regola preaccennata, e quindi restavano scoperti e senza soddisfazione i fedecommessi ascendentali più recenti, qualunque fosse la loro qualità.

» Considerando che colla domanda prima in ordine nella memoria scritta e costituente il sesto capo della petizione, l'attore domanda il pagamento della terza

parte di lir. 112,302 per reintegrazione di beni alienati del fedecommesso d' Isabella Borromeo esistenti nel territorio di Cornaleto, Mont' Albano e Casoni.

» Considerando che l'esistenza di questo fedecommesso e la vocazione al medesimo dei fratelli Busca sono provate dal testamento della fedecommittente Borromeo 10 febbrajo 1563, nel quale vedonsi instituite le di lei figlia ed abbiatica con sostituzione perpetua de'loro figli e discendenti senza distinzione tra maschi e femmine.

» Considerando che i beni di questo fedecommesso sono passati nella famiglia Arconati per mezzo di Anna Visconti moglie di Giacomo Antonio Arconati e figlia di Lucia Trivulzi, ed all' estinzione de' maschi della famiglia Arconati colla persona del senatore Galeazzo, passarono in Bianca Arconati moglie del marchese Lodovico avo de' contendenti, ciò che è provato sia dall' albero genealogico prodotto dall' attore e non impugnato dal reo convenuto, sia dalle liquidazioni del dottor Calvi, le quali stabiliscono ad un tempo e l'esistenza del fedecommesso, e la vocazione ed il caso a favore dei fratelli Busca, e la competenza di questo stesso fedecommesso per la somma appunto di lir. 112,302, sia finalmente dai testamenti, atti di dispensa ed istromenti di alienazione allegati dall' attore.

» Considerando che il dottor Calvi riduce il valore reintegrabile di questo fedecommesso, dopo averne come sopra stabilita l' entità, a sole lir. 11162, valore dei beni de' Casoni, supponendo in fatto che le dispense per l'alienazione seguita degli altri beni o non ingiungessero il debito della reintegrazione, ovvero che prelativamente a questi beni dovesse reintegrarsi la primogenitura Visconti per consenso dei chiamati, o che finalmente non vi fossero beni, nei quali ottener siffatta reintegrazione di questo fedecommesso nel modo superiormente rilevato, servato l'ordine ed il grado come di ragione. Se parlasi della seconda si vede bensì dalla supplica presentata nel 1770 al senato dal senatore Galeazzo Arconati, che egli aveva domandato che i beni paterni dovessero surrogarsi ai materni, di cui domandava l' alienazione, e

che prelativamente fossero i beni paterni surrogati alla primogenitura Visconti, ma che l'Ospitale di Milano si oppose, e nella dispensa il senato ritenne che la reintegrazione dovesse farsi nei modi come sopra a termini di ragione; e se parlasi della terza, è provata la capacità alla reintegrazione di questo fedecommesso dai documenti dall' attore esibiti dell' esistenza sia di beni liberi in Valleggio (omettendo il resto delle ragioni libere) siccome risulta dall' istromento 13 febbrajo 1683, beni che possedevansi dagli alienanti all'epoca delle dispense e posteriormente ritrovaronsi nella sostanza Arconati fino all'atto delle divisioni, locchè risulta combinandosi l'inventario della sostanza del senatore Galeazzo Arconati 19 gennajo 1774, la supplica del marchese Carlo Busca 22 giugno 1780, e la liquidazione del Calvi; sia di beni fedecommissarj che dovevano essere convertiti alla reintegrazione di questo fedecommesso primo in ordine dei materni, e specialmente nei beni assegnati dal Calvi alla primogenitura Visconti per la supposta prelativa di lei reintegrazione.

» Ritenuto non potersi dubitare dell'identità di questo fedecommesso nella somma di lir. 123,465, attesochè il Calvi lo porta nelle sue liquidazioni a questa somma, dopo la detrazione delle competenti deduzioni legali ed accidentali, e che quindi è giustificata la domanda del terzo di lir. 112302, stante che dal Calvi si vedono i fratelli Busca accreditati delle restanti lir. 11162 nei beni dei Casoni.

» Considerando che dal sopra esposto risulta in massima giustificata l'azione dell'attore, e convinta d'errore di fatto la liquidazione Calvi.

» Quanto alla seconda domanda =

» Considerando che col primo e settimo capo della di lui citazione l'attore insta pel rilascio della terza parte di pertiche 843 beni esistenti in Castellazzo, comprese pertiche 44 in Brenzate, e pel pagamento della terza parte di lir. 92798 in causa di reintegrazione per beni alienati coll'appoggio del fedecommesso ordinato da Ercole De-Capitani nel di lui testamento 10 gennajo 1602 a favore

di Anna di lui figlia, moglie di Galeazzo Arconati seniore, trasmissibile a tutti i discendenti come sopra colla sola prelazione dei maschi alle femmine.

» Considerando che l'esistenza di questo fedecommesso, la vocazione ad esso de' fratelli Busca, ed il caso a loro favore verificato, sono provati complessivamente dal testamento preaccennato, dall'albero genealogico prodotto, da cui risulta che da Anna figlia del testatore è nata Maria, la quale passò in matrimonio con Luigi Maria Arconati di lei cugino, pel cui mezzo il fedecommesso si è devoluto fino all'ultimo senatore Galeazzo Arconati, e per mezzo di Bianca Arconati ava dei contendenti trapassato nella famiglia Busca, oltre la prova di questa devoluzione emergente dalle liquidazioni del Calvi, e dalla storia di questo fedecommesso inserita nelle dispense ottenute per l'alienazione del fedecommesso d'Isabella Borromeo.

» Considerando constare dagli istrumenti 15 settembre 1612 e 13 settembre 1673, nel quale è riferito altro istrumento di acqisto 26 marzo 1612, che il conte Galeazzo Arconati ed il conte Luigi Maria di lui figlio, eseguendo le disposizioni del fedecommittente, e con danari a tal uopo vincolati, hanno acquistati molti beni in Castellazzo e nella terra di Brenzate ascendenti a 5065 pertiche, colla dichiarazione che divenivano questi beni parte integrante dell'ordinato fedecommesso.

» Considerando che varj di questi beni situati in Castelazzo vennero medianti dispense surrogati ad altri fedecommessi per lir. 209,297, per cui venne il sopraccennato perticato, giusta la verificata dimostrazione di cui negli atti, ridotto a sole pertiche 843. 12, e che quindi dovevano queste essere poste a calcolo dal liquidatore a favore dei chiamati.

» Considerando che l'esistenza di questi beni nell'eredità Arconati è provata sia dall'inventario della sostanza di questa famiglia 19 gennajo 1774, sia dal prospetto generale del dottor Calvi, ove questi beni sono in complesso portati al valore di lir. 283,987. 13, ciò che pure ne comprova l'identità, oltre la corrispon-

denza delle coerenze, e la circostanza di trattarsi di un solo corpo di beni unito ed esistente in un solo territorio.

» Considerando che il dottor Calvi liquidato questo fedecommesso in lir. 181,793 riduce la di lui reintegrazione a sole lir. 35m., ritenendo che de' beni allo stesso appartenenti non fossero rimasti che le case e beni in Arconate per detta somma delle lir. 35m., e che tutti i beni di Castellazzo ed uniti fossero con dispense surrogati ad altri fedecommessi, cioè parte alla primogenitura Visconti e Carcano, e parte ai tre fedecommessi trasversali Arconati, ma l' operazione del signor Calvi è erronea sia perchè suppone che le dispense e le conseguenti surrogazioni comprendano tutti i beni di Castellazzo e Brenzate, quando dal confronto di esse cogli atti giustificanti l' entità di questo fedecommesso risulta che una sola parte de' beni di Castellazzo venne dispensata e surrogata, cioè pertiche 755 per lir. 64250 a favore della primogenitura Carcano, pertiche 643 per lir. 46250 a favore dei fedecommessi trasversali Arconati, e pert. 2659 alla primogenitura Visconti per lir. 98797, rimanendo intatti così i beni che formano il soggetto di questo capo, sia perchè suppone che la surrogazione di questi beni sia stata accordata senza obbligo di reintegrazione, quando anzi risulta prescritta dalla lettera delle ottenute dispense 1719, 1739, 1742 ed atti relativi.

» Considerando quindi che constando dell' esistenza di pertiche 843 costituenti parte di beni vincolati a questo fedecommesso, è perciò fondata la domanda dell' attore nella prima sua parte, e che calcolato il valore precisato dal Calvi per la competenza di questo fedecommesso in lir. 181,793 attribuitane proporzionalmente la quota corrispondente alle predette 843 pertiche in lir. 53995 sulla base del valore ritenuto dal Calvi, e dalle perizie degli altri beni di questo corpo, e diffalcatane la somma di lir. 35m. poste dal medesimo nelle sue liquidazioni, si ha appunto la somma residua di lir. 92798 che formano il soggetto della seconda parte di questa domanda, e che viene perciò a risultare giustificata.

» Considerando che è altresì comprovata la preferenza sopra la primogenitura Visconti alla reintegrazione di questo fedecommesso per essere secondo in ordine dei materni, e che vi è capacità al reintegro del medesimo negli altri beni o liberi o fedecommissarj, la cui esistenza consta dagli atti che dall'attore si sono prodotti relativamente al precedente fedecommesso Borromeo.

» Quanto alla terza domanda =

» Considerando che con essa, e quindi col secondo e terzo capo della citazione, cui è relativa, chiedesi il rilascio della terza parte di pertiche 1318. 8. 8 di beni situati a Valleggio, e ciò in forza di due fedecommessi l'uno trasversale e l'altro ascendente, dipendenti il primo da donazione 2 maggio 1549 dei fratelli Ottaviano ed Antonello Arciboldi fatta al loro fratello Giovanni, il secondo da altra donazione 28 maggio 1552 fatta allo stesso Giovanni dall'arcivescovo Gio. Angelo Arcimboldi, cadente il primo sui beni della Bicocca, il secondo su quei di Valleggio, concepiti entrambi con clausole importanti perpetuità a favore dei figli e discendenti del donatario Gio. Arcimboldi.

» Considerando che l'esistenza di questi fedecommessi, la vocazione ed il caso a favore de' contendenti sono provati e dalle due donazioni preaccennate, e dall'albero genealogico delle famiglie, da cui risulta per l'estinzione delle figure dapprima chiamate, l'ingresso nella famiglia Busca di questi beni per mezzo di Bianca Arconati, oltre a ciò che emerge dagli atti già osservati a prova della trasmissione in questa famiglia dei precedenti fedecommessi.

» Considerando che l'esistenza di questi beni nel patrimonio dei fedecommittenti il loro passaggio nella famiglia Busca, e la loro identità è provata dall'istromento divisionale 24 dicembre 1548 tra' fratelli Ottaviano ed Antonello Arcimboldi, dagli atti di donazione, dalla relazione dell'ingegnere Borromeo inserita nell'istromento 4 settembre 1682 pel rilascio de' beni vincolati a questo fedecommesso, effettuato dal conte Antonio Arconati, alla di lui madre Anna Maria Arcimboldi avvalorato

dall' istromento 13 febbrajo 1683, dall' inventario della sostanza del senatore Arconati 19 giugno 1774, dalla supplica del marchese Carlo Busca al senato premessa alla dispensa unita al rogito 22 giugno 1780, e finalmente dalle stesse liquidazioni del dottor Calvi.

» Considerando che non vale il dire come opina il dottor Calvi:

» Primo. Che questi fedecommessi fossero semplicemente agnatizj, giacchè nelle donazioni da cui dipendono sono chiamati i figli e discendenti, nè mai si parla di agnati, nè pei casi verificati neppur di maschj, e che contro la natura di questi fedecommessi non giova allegare atti di contraria osservanza nella famiglia, quali non potrebbero mai alterare la loro indole primitiva, constando poi in contrario che la sussistenza e la qualità loro venne espressamente e reiteratamente riconosciuta coll' avere Anna Maria Arcimboldi emessa nel 1676 ripudia all' eredità del di lei padre Antonio Arcimboldi, che fu adita dal di lei figlio Antonio nello stesso anno, all' oggetto di esercitare le sue azioni fedecommissarie, che il suddetto conte Antonio pretese di alterare con arbitraria disposizione, e dopo serie d' atti in confronto degli agnati Arcimboldi institutori di questi fedecommessi, ottenne che fosse riconosciuto il proprio diritto, come risulta dalla transazione 11 aprile 1682 e dall' istromento 4 settembre dell' anno stesso.

» Secondo. Che siano stati consunti questi beni in pagamento di debiti, perchè se si parla della dote Parravicini, fu questa pagata con altri beni, e non coi cadenti sotto questi fedecommessi, come risulta dall' istromento 13 febbrajo 1683, che egualmente gli altri residui di dote Castiglioni e Clerici, che il detto Calvi dice pagati nella somma di lir. 135,135 col proprio danaro dal conte Giuseppe Maria Arconati marito della suddetta Anna Maria Arcimboldi, medianti cinque istromenti, come asserisce lo stesso conte Giuseppe Maria nel di lui testamento 13 luglio 1706, mentre prescindendo dall' esame se esistano effettivamente i succitati cinque istromenti, circostanza contraddetta dal commendatore Busca,

la *sufficienza* dei beni liberi nell'eredità Arcimboldi puramente adita per interesse del conte Antonio Arconati dal prefato conte Giuseppe Maria di lui padre è giustificata dall'atto di donazione 1661 combinatamente cogli istromenti 4 aprile 1682, e 13 febbrajo 1683, dai quali ultimi risulta comprovata l'esistenza di beni identici descritti nella donazione.

» Considerando che i premessi dati di fatto rendono superfluo l'esaminare gli argomenti di presunzione sia per l'esistenza di sostanza libera, sia per dubitare della sussistenza dei crediti, sia per crederli estinti nell'ipotesi della loro esistenza, massime dietro i diversi passaggi dell'eredità e dopo il decorso di tanto tempo, in cui non si vedono menzionati, nè riscontrasi agito per la loro soddisfazione, quantunque fosse nato il caso delle dotazioni per le quali erano disposti dal detto conte Giuseppe Maria Arconati.

» Considerando che ad infirmare l'effetto di questi fedecommessi niente valgono le divisioni tra il conte Onofrio ed il conte Giuseppe Arconati 22 febbrajo 1710 nè il testamento del conte Onofrio 20 maggio 1718, perchè nelle prime i beni si dividono quali sono, e nel secondo è ordinata bensì sostituzione a favore di Bianca Arconati, ma questa non cadendo sopra beni individuati, non può intendersi operativa che pei beni proprj del testatore.

» Considerando quindi che anche questa domanda risulta giustissima.

» Quanto alla quarta domanda =

» Considerando che con questa, la quale coincide coll'ottavo capo della citazione, intende l'attore far giudicare il pagamento della terza parte di lir. 139,856 pel fedecommesso di Clemenza Visconti procedente da testamento 24 novembre 1634 concepito a favore di tutti i discendenti del conte Luigi Maria Arconati figlio della testatrice cadente sopra la somma di scudi 38m. dipendente dall'istromento dotale 17 agosto 1598.

» Considerando che l'esistenza di questo fedecommesso, la vocazione ed il caso a favore dei contendenti ri-

sultano comprovati dal testamento, dall' albero genealogico, e che l' esistenza di questa dote a carico della sostanza del conte Luigi Arconati risulta dall' inventario 21 aprile 1623.

» Considerando che a porre in dubbio la sussistenza di questo fedecommesso non giova osservare, come fu dal dottor Calvi asserito, che possa esistere téstamento posteriore al primo di Clemenza Visconti, che lo abbia rivocato, perchè con una semplice ipotesi e col riflesso che dai discendenti non sia stato nominato tale testamento, non può distruggersi il fatto emergente da documento indubitabile, che non giova neppure osservare che si abbia a ritenere esaurito in forza di dispense di fedecommessi non conosciuti, poichè in una sola dispensa relativa ai beni di Carbonate e Cipolina vedesi domandata ed ottenuta siffatta deroga, ma limitata all' effetto della manutenzione di questa vendita in caso di evizione, caso che non si prova verificato.

» Considerando che la capacità alla soddisfazione di questo capitale è provata dall' inventario della sostanza libera di Luigi Maria Arconati sopraddetto passata nella famiglia Busca, e dai beni soggetti alla primogenitura Visconti fino alla concorrenza di lir. 62698, in forza dell' obbligazione assunta per la sicurezza di questa dote da Anna Visconti Arconati institutrice di detta primogenitura, aggiungendosi inoltre l' osservazione che questo debito è passato, non constando di alcuna ripudia per mezzo de' di lei discendenti, nel senatore Galeazzo Arconati, e che quindi poteva e doveva essere soddisfatto colla sostanza presso di lui esistente, e che è responsabile della sicurezza e pagamento del suddetto capitale dotale.

» Considerando che per le detrazioni e di legittima e di legati questo capitale dotale veniva a residuare in lir. 139m., somma che costituisce il soggetto della presente domanda, la quale viene ad essere di conseguenza giustificata.

» Rapporto alla quinta domanda =

» Considerando che con questa domanda relativa al

5.° capo della citazione l'attore domanda il rilascio della terza parte di pertiche 163 in Brenzate con casa e ragioni d'acqua, e pertiche 10 del vignolo in Arconate all'appoggio del fedecommesso ordinato da Maria Arconati con testamento 25 novembre 1676, nel quale sono chiamati tutti i di lei figli discendenti maschi in infinito.

» Considerando che la vocazione ed il caso a favore dei maschi Busca risultano comprovati dal testamento e dall'albero genealogico, e la devoluzione nella famiglia Busca di questi beni dalle dispense unite agli istromenti 22 giugno 1780 e 10 novembre 1785, nei quali tanto il marchese Carlo padre comune dei contendenti, quanto il primogenito marchese Lodovico, e la madre tutrice e curatrice dei minori cadetti ne sono nominati come successori.

» Considerando che l'entità dei beni cadenti sotto questa domanda è provata sé si consideri l'istromento 13 settembre 1673, dal quale apparisce

» Primo. Che il conte Galeazzo Arconati aveva acquistate pertiche 208 di prati in Brenzate per lir. 58m.

» Secondo. Che fino alla concorrenza di lir. 13m., che vale a dire di pertiche 43, l'acquisto del detto conte Galeazzo si era fatto a favore del fedecommesso di Ercole De-Capitani.

» Terzo. Che per lir. 45m., cioè fino alla concorrenza di pertiche 163, vennero pei suoi titoli assegnati alla fedecommittente.

» Quarto. Che alla stessa Maria Arconati furono assegnate pertiche 10, tav. 12 di terreno denominato il Vignolo situate in Arconate.

» Considerando che dalla trasmissione di questi beni nei discendenti della testatrice e fino all'ultimo Arconati senatore Galeazzo consta dall'inventario 1774 della di lui sostanza, dove sono indicati i prati in Brenzate, di cui si tratta, ed il Vignolo in Arconate, prova che è pure avvalorata dalle liquidazioni del Calvi, dove è ritenuta l'esistenza di molti beni nei luoghi suindicati, non esibendosi nè prova nè presunzioni che quella parte di questi beni che appartenevano alla testatrice siasi in alcun tempo alienata.

» Considerando non reggere per la lettera del testamento della fedecommittente il supposto del liquidatore che questo fedecommesso si debba ritenere spirato all'estinzione de' maschj Arconati, giacchè risulta non essere fedecommesso mascolino agnatizio, mentre nella vocazione non si vede fatta menzione che di figli e discendenti maschi.

» Considerando che una siffatta vocazione non potrebbe restringersi ai soli maschi dei maschi se non se nel caso in cui risultasse dal testatore contemplata la conservazione dell' agnazione, ciò che non si riscontra nel fedecommesso di Maria Arconati, mentre la parola discendenti e discendenti maschi è atta per se a comprendere così i maschi di maschi, che i maschi provenienti da femmine, non riguardandosi che il solo sesso del chiamato. Così vuolsi intendere la parola se si consideri l' affezione naturale della testatrice, così il voto della perpetuità che induce a credere voluti i mezzi necessarj onde ottenerla; così in fine, particolarmente nel caso, la qualità della disponente, e l'uso da essa promiscuamente fatto sia della parola di discendenti maschi, sia di discendenti semplicemente.

» Ritenuto per tutto ciò che anche la domanda in questo capo contenuta è comprovata ne' suoi estremi.

» Quanto alla sesta domanda relativa al quarto capo della citazione, con cui l' attore pretende il rilascio di tanti beni esistenti in Arconate, Inveruno e Cuggiono, quanti corrispondono allà terza parte di lir. 35647. 7, appoggiandosi a tre fedecommessi trasversali risultanti da tre testamenti 2 novembre 1611 di Francesco Arconati, 17 giugno 1636 di Carlo Arconati e 26 marzo 1670 di Girolamo Arconati, nei quali sono chiamati i figli discendenti della linea de' testatori colla sostituzione all'estinzione della medesima di tutte le linee Arconati quanto ai primi due, e della sola linea di Luigi Arconati quanto al terzo.

» Considerando che questi fedecommessi insieme si riunirono quasi costituenti una sola disposizione in forza del testamento 24 marzo 1742 del conte Carlo Arconati

accettato dagli interessati, il quale ordinò che tutti i beni da esso posseduti passassero per metà nella linea di Giacomo Antonio, e per l'altra metà nella linea di Gio. Battista Arconati.

» Considerando che tra i rappresentanti di queste due linee si divenne con atto 25 febbrajo 1735 alle divisioni, ed a Giuseppe Antonio vennero assegnati de' beni in Arconate, Inveruno e Cuggiono ascendenti al valore di lir. 162,216, oltre la metà della possessione detta la Campagna, alla quale furono surrogati equivalenti beni in Castellazzo.

» Considerando che l'esistenza del fedecommesso e la vocazione a favore della famiglia Busca è provata dal testamento preaccennato, e dalla discendenza di questa famiglia dalla linea di Giacomo Antonio Arconati per mezzo di femmina.

» Considerando che l'identità dei beni cadenti in questi fedecommessi comprovasi dal combinato confronto dell'inventario 21 aprile 1637 della sostanza del cavaliere Carlo Arconati, dall'istromento 3 agosto 1694 di divisioni seguite tra il conte Carlo ultimo fidecommittente e Gio. Battista Arconati figli di Girolamo, dall'atto di divisione 1735. 25 febbrajo, dall'inventario della sostanza del senatore Galeazzo Arconati 19 gennajo 1774 e dal prospetto generale delle liquidazioni del Calvi.

» Considerando che dai varj documenti dall'attore allegati risulta che il valore de' beni di questi fedecommessi ascende a lir. 160,951. 3, che in questa somma ritener si deve che siasi sempre conservato anche medianti surroghe di beni in processo rilevate, e che quindi è provata erronea la liquidazione del Calvi, che lo fa ascendere senza addurne alcun motivo a sole lir. 125,303. 16. 1, quantunque nelle prenozioni si fosse posto per base della liquidazione di questi fedecommessi il succitato istromento divisionale 25 febbrajo 1735, da cui risultava l'indicato maggior valore, ommettendo così la somma di lir. 35600 a discapito dell'ente fedecommissario, onde apparisce fondata la domanda dell'attore in questo capo contenuta dal materiale confronto delle somme.

» Ritenuto che sebbene dal sopra osservato risulti giustificata l'azione alle reintegrazioni dall'attore proposte, nulladimeno è consentaneo ed ai principj dominatori della materia, ed alle stesse condizioni inserite nelle dispense per le alienazioni che offrono il soggetto del presente giudizio, che siffatta reintegrazione non abbia a verificarsi in danaro se non se concorrendovi la volontà del possessore delle sostanze alla reintegrazione obbligate, in modo che preferendosi da quest' ultimo di dare i beni in natura, deve essere abilitato a farlo, ciò che è conforme alle massime che hanno regolata la liquidazione del patrimonio Arconati, mentre risulta che le reintegrazioni de' beni alienati, stabilito il loro valore, si sono fatte medianti beni in natura, e che quindi la domanda di pagamento di somma dedotta nella citazione (eccettuata la somma richiesta pel fedecommesso di Clemenza Visconti costituito sul di lei capitale dotale) non regge nel modo assoluto come è proposta.

» Considerando che sebbene di regola generale i frutti aumentino *ipso jure* l' eredità, e quindi quegli che ha azione a quota, abbia diritto ad essere accreditato dei frutti senza bisogno di petizione, nulladimeno è da distinguere il caso, in cui si eserciti azione di divisione di effetti comuni, prima che abbia avuto luogo il giudizio *familiae erciscundae*, dal caso in cui questo giudizio siasi verificato, sebbene coll' ommissione di varj effetti comuni non conosciuti od erroneamente aggiudicati ad un coerede, e da esso esclusivamente posseduti coll' appoggio di un titolo di divisione e nel caso di una terminazione arbitramentale, poichè questi titoli costituendo il possessore nello stato di buona fede, lo esimono pei principj legali nell' argomento dal debito della restituzione de' frutti non esistenti all' epoca della domanda, distinzione fondata sulle combinate disposizioni della *l.* 9, *cod. familiae erciscundae, l.* 20, § 4, *ff. eod., l.* 48, *ff. de adquirendo rerum dominio*, § 35 *institution. de rerum divisione, l.* 4, § 2, *ff. finium regundorum, et l.* 1, § 1, *cod. de petitione hereditatis.*

» Constando quindi dal sopra esposto.

» Primo. La competenza della corte a giudicare di tutti i punti dall' attore proposti nel presente giudizio.

» Secondo. Non ostare all' esercizio delle azioni per esso introdotte le convenzioni di famiglia.

» Terzo. Essere finalmente giustificate le domande da esso dedotte nella citazione.

» Rigettate le eccezioni d' incompetenza nella corte sia a giudicare degli effetti della prammatica 5 settembre 1767, sia a giudicare tra le parti e nell' attuale sede relativamente ai beni di Valleggio in Lumellina, sia finalmente a conoscere del merito della domanda di cui nella citazione. Non attesa l' istanza di una decisione preliminare separata dal merito sopra l' incompetenza, e ritenuto non farsi luogo ad alcuna determinazione per parte di questa corte circa la nullità apposta all' ordinanza 23 febbrajo prossimo scorso.

Ha deciso:

» Primo. Doversi confermare siccome conferma la sentenza proferita dalla corte di giustizia di Milano il giorno venticinque luglio mille ottocento undici 1811 in quanto ritiene nell' attore signor commendatore Antonio Busca la capacità personale nella sua qualità di professo nell' ordine di Malta, e riformando la stessa sentenza dichiara

» Secondo. Non ostare all' esercizio dell' azione intentata dall' attore le convenzioni di famiglia, nè il lodo Visconti.

» Terzo. Non farsi luogo alle istanze incidentali, sia di produzione degli originali delle liquidazioni del dottor Calvi, sia di prove testimoniali, sia di giuramento proposto dall' attore.

» Quarto. Constare dell' azione così ai beni in natura, come alla partecipazione delle reintegrazioni de' beni alienati, e farsi quindi luogo al rilascio de' beni (previa separazione e scorporo quando occorra coll' opera di periti), ed ai pagamenti dall' attore addomandati nella citazione, salvo però al reo convenuto signor marchese Busca il diritto di prestare in vece delle somme richieste a titolo di reintegrazione tanti beni a stima di periti

e senza pregiudizio rapporto al fedecommesso di Maria Arconati del diritto di reintegrazione, che a termini di ragione potesse competere ai fedecommessi materni ad esso anteriori, e salvi pure allo stesso reo convenuto gli effetti portati dalle dichiarazioni risultanti dalle conclusioni dell'attore primo e sedici febbrajo prossimo scorso, e specialmente da quella contenuta nella sua scrittura prodotta nella istruzione scritta, colla quale viene il reo convenuto abilitato di corrispondere allo stesso attore, invece del pagamento e rilascio come sopra, una pensione vitalizia annuale correspettiva alle sostanze e proprietà, delle quali si tratta nei su espressi capi di domanda.

Quinto. Non farsi luogo al pagamento dei frutti corrispondenti, che dal giorno della domanda, rigettata nel resto la relativa istanza.

» Compensate fra le parti le spese a norma dell' articolo 131 del cod. di proc. civ.; delegata la corte di giustizia di Milano per l' esecuzione. »

Contro la riferita decisione egualmente che contro la precedente preparatoria 23 febbrajo 1815 fu introdotto dal marchese Busca ricorso in cassazione sul fondamento di varj titoli di gravame desunti in parte da difetti d' ordine ed in parte da contravvenzione alla legge.

Primo. Per nullità della detta preparatoria ordinante l' istruzione in iscritto, siccome proferita all' udienza in mancanza d' uno dei giudici che avevano assistito alla discussione della causa; e qui si disse nullo del pari un successivo decreto presidenziale 18 marzo con cui attese le contestazioni insorte tra le parti sul tenore delle narrative, era stata ordinata la spedizione di quella preparatoria senza narrative.

Secondo. Per nullità della stessa decisione definitiva e come conseguenza di una procedura nulla, e per avere giudicato congiuntamente l'eccezione declinatoria ed il merito.

Terzo. Per avere con manifesta ingiustizia rigettata la suddetta eccezione declinatoria.

Quarto. Per avere intaccato quegli atti che non poteva, non doveva, nè voleva intaccare.

Quinto. Per avere sotto pretesto d' errori distrutto il titolo con cui possedevasi dal ricorrente la sostanza in

quistione, il qual titolo in qualunque aspetto non avrebbe potuto soggiacere che alla sola eccezione di dolo.

Sesto. Per avere appoggiato il giudizio a carte informi, impugnate e non aventi il carattere nè di originali, nè di copie autentiche.

A sostegno del primo motivo disse che l'ordine di attitare in iscritto concerneva l'istruzione della causa, e doveva essere dato con sentenza preparatoria proferita formalmente all'udienza giusta l'art. 95 del cessato codice di procedura: che senza di ciò l'atto sarebbe nullo perchè contrario al detto articolo non che all'altro 452: che le sentenze o decisioni a norma del detto codice non avevano esistenza legale che all'atto della loro prelazione all'udienza, la quale doveva eseguirsi in presenza di tutti que' giudici che avevano udito le parti (articoli 80, 85, 116, 138); che quindi era nulla per violazione dei detti articoli l'emanata preparatoria.

Sul secondo motivo risguardante la nullità della decisione definitiva, disse che una tale nullità derivava da quella della preparatoria; e inoltre dal comulativo giudizio della declinatoria e del merito, locchè facendo, si erano violati gli art. 170, 172, 96, 97, 102, 338, e falsamente applicati gli art. 168 e 169 del citato codice di procedura.

Sul terzo motivo disse che l'appello di Milano colla decisione 4 maggio 1813 annullata poi dalla cassazione aveva unicamente deciso sul punto preliminare della incapacità dell'attore, e non su quello del rilascio dei beni e dei pagamenti chiestisi in petizione: che quindi la cassazione rimettendo le parti all'appello di Brescia, non lo delegò, nè potè delegarlo che per la causa preliminare della detta incapacità, e non per la seconda relativa al merito intorno alla quale mancava il motivo della delegazione, non avendo su quella nè deciso la corte d'appello in Milano, nè pronunciato la cassazione; per la qual cosa pretese il ricorrente che si fossero violati il regolamento organico 23 agosto 1807, art. 32, e il detto codice di procedura all'art. 59.

Intorno al quarto motivo fissò per base il ricorrente

che i fratelli cadetti Busca in forza dell' arbitrato Visconti, e delle cose convenute nell' istromento 29 luglio 1791, avevano rinunciato al primogenito tutto ciò che ad essi apparteneva tanto nell' eredità Busca, quanto in quella Arconati: che una tale rinuncia fu generale ed assoluta, nè poteva venir meno senza intaccarsi il lodo Visconti e gli atti ulteriori, i quali non erano stati impugnati mai dall' attore. Che quindi si era violata la cosa giudicata, ed anche la massima che le convenzioni legalmente stipulate hanno forza di legge tra i contraenti, *l.* 7, § 7, *ff. de pactis*, *l.* 29, *cod. eod.*, *l.* 5, *cod. de oblig.*, cod. civ. ital., art. 1138; non che il principio di ragione che l'essenza dei contratti è individua, e che non può distruggersene una parte lasciando sussistere l'altra *l.* 39, *ff. de oper. libert.*, *l.* 16, *ff. de admin. et peric. tutor.*, *l. si diversa*, *cod. de transact.* Che d'altronde l' appello era partito dall' erroneo supposto che il titolo in forza del quale il marchese Busca possedeva la sostanza in disputa, fosse un mero atto di divisione, e sotto tale aspetto aveva falsamente applicate le *ll.* 3, *comum. ultr. jud.* e 8, *cod. de collat.*; contravvenendo altresì alle medesime leggi; poichè in senso di queste non avrebbesi potuto privare il possessore di cosa alcuna, senza prima attaccare legittimamente e distruggere il supposto atto divisionale. Che inoltre eransi pure violati il patto e la cosa giudicata, ordinando il rilascio dei beni ed il pagamento dei capitali richiesti, piuttosto che ingiungere un aumento proporzionato di pensione, dal momento che la convenzione era in origine che tutto si dovesse dai cadetti cedere e rinunciare contro il corrispettivo d' una pensione proporzionata.

Sul quinto titolo di riclamo addusse che risguardandosi la dichiarazione Visconti sotto il vero aspetto di lodo, ella fu proferita vigente il regolam. austriaco 1786, e siccome nel compromesso le parti avevano rinunciato ad ogni querela a termini del § 287 di quel regolamento, così non era essa censurabile che per titolo di manifesto dolo. Considerando poi quell' atto sotto il rapporto egualmente vero di contratto, e dando altresì per

vera l'ipotesi che il dottor Calvi avesse errato nelle basi delle liquidazioni, e quindi indotto in errore i cadetti, l'errore avrebbe versato sulla entità delle ragioni loro competenti che sarebbero state da loro cedute a minor prezzo; nel qual caso l'appello aveva violate le *ll.* 14, § 1, *ff. de hered. vel act. vend.*, 10, *ff. eod.*, e l'articolo 1596 del cod. ital., per le quali disposizioni contro i contratti di vendita una quota ereditaria non solo non è allegabile verun errore, ma nemmeno lesione enormissima. Considerato poi anche il titolo del ricorrente sotto il falso rapporto d'un atto semplice di divisione, sostenne che in questo supposto il motivo dell'errore si confondeva con quello di lesione; che però un atto di divisione non si rescinde per ogni errore e pregiudizio, ma bisogna provare o dolo o lesione enorme; per l'esclusione dei quali estremi vi sarebbe in questo stesso caso contravvenzione alle *ll.* 3, *d. comun. utr. jud.*, 1, *cod. eod.*, 2, *cod. de rescind. vend.* e falsa applicazione poi della *l.* 4, *cod. de jur. et fact. ignor.* in quanto i punti sui quali caderebbero i pretesi errori sarebbero oggetti già indicati dal Calvi, conosciuti dai cadetti Busca e sopra i quali si era transatto.

Rispetto al sesto ed ultimo titolo di cassazione, disse di avere impugnato negli atti che le liquidazioni prodotte dall'attore fossero realmente quelle del dott. Calvi, cosicchè l'attore in prova di ciò ebbe ricorso all'azione *ad exhibendum* ed alla prova testimoniale; ma che l'appello lo aveva dispensato da ogni cura, ritenendo provata la controversa identità: che per tal modo col valutare le copie semplici ch'erano state contraddette, aveva violata la *l.* 2, *ff. de fide instrum. L'authen. si quis, cod. de edendo*, e gli artic. 1322, 1334 del cessato codice italiano.

Contro un tale ricorso presentò il commendatore Busca la sua risposta, in conformità alla quale ottenne la seguente favorevole

Decisione:

» Sopra ricorsi del marchese don Lodovico Busca per cassazione della decisione interlocutoria 23 febbrajo 1815

della cessata corte d'appello di Brescia, del decreto presidenziale 18 marzo e della decisione proferita definitivamente il 3 agosto detto anno dalla prefata corte a favore del cavaliere commendatore don Antonio Busca di lui fratello in punto di divisione e rilascio delle sostanze comuni.

» Vista la decisione 21 gennajo ultimo scorso di questo imperiale regio tribunale d'appello generale facente funzioni di sezione prima in grado di cassazione, con cui fu ammesso il ricorso.

» Udito nell' udienza del giorno 15 andante il rapporto del sig. assessore Magistrelli.

» Udito l'avvocato Biumi pel ricorrente.

» Udito nell' udienza d'oggi l'avvocato Gerardi per rispondente.

» Udito il signor consigliere Maffei in qualità di procuratore generale, il quale ha conchiuso per la richiesta cassazione.

» Previa deliberazione nella camera del consiglio, ec.

» Considerando in ordine al primo motivo dipendente dalla pretesa nullità della decisione 23 febbrajo 1815 ordinante in causa l'istruzione in iscritto che dessa presenta una notabile differenza dalle altre interlocutorie, o definitive, le quali pronunciano sopra punti di contestazione fra le parti, mentre la prima anche indipendentemente da alcuna istanza delle parti non fa che prescrivere la trafila da osservarsi per maggior istruzione del tribunale.

» Che parlando di simili sentenze l'art. 95 del cod. di proc. civ. non dispone altro circa alle formalità se non che = *nessuna causa può essere posta in rapporto se non se all' udienza ed a pluralità de' voti.*

» Che della verificazione di questi due estremi ne fa fede la spedizione della sentenza stessa esprimente in calce la seguita pubblicazione all' udienza del giorno 25 febbrajo 1815, e l'inserto rilievo che la risoluzione della corte fu presa anche in concorso del giudice sig. Mario Paleocopa, essendo altronde tutti gli altri giudici in numero di dieci compreso il presidente intervenuti alla

pubblicazione in discorso, dalla quale duplice circostanza sarebbe escluso qualunque dubbio che la sentenza di cui si tratta non sia il risultato dalla pluralità de' voti, unico scopo cui tende ad assicurare la legge col sistema della pubblicità dei giudizj e dell' intervento dei giudici votanti alla prolazione delle sentenze.

» Che neppure i riferiti articoli 116 e 138 del codice succitato esigono letteralmente la materiale presenza di tutti i giudici nel momento che si pubblica la sentenza sotto comminatoria di nullità, per cui bisognerebbe sempre ricorrere ad una nullità d' induzione.

» Che quindi o si riguardi l' indole intrinseca della controversa decisione, e le speciali cautele che l' hanno accompagnata, o si ponga a confronto dell' art. 95 che ne determina le più essenziali modalità, o si riferisca ai successivi art. 116 e 138 del cod. di proc. civ. contemplante genericamente qualunque sorta di sentenze, non sussiste l' allegata contravvenzione ai citati articoli di legge, dai quali si volle desumere la nullità in questione.

» Considerando che esclusa la nullità decisione preparatoria, il decreto presidenziale 18 marzo 1815 ordinante che la decisione stessa fosse spedita senza le narrative, rimane nel suo implicito stato di validità, sì perchè non le richiedeva l' indole della decisione, sì perchè analogamente al decreto medesimo neppur si addusse alcun particolare motivo di reclamo.

» Considerando in quanto al secondo motivo di cassazione che non regge del pari pel già addotto riflesso la nullità della decisione definitiva che si volle derivare come conseguenza della nullità dell' antecedente preparatoria, oltredichè non influendo essa nè sulle forme, nè sul merito della seconda, non avrebbe potuto imprimerle quei vizj, dei quali fosse stata per avventura infetta.

» Che esaminata poi la nullità della detta decisione definitiva in riflesso al cumulativo giudizio dell' eccezione declinatoria e del merito in essa contenuto, si raccoglie in fatto dalle risultanze della procedura che tale ecce-

zione non fu proposta se non se nella memoria presentata in esecuzione dell'ordinata istruzione in iscritto che nelle antecedenti conclusioni venne insinuato soltanto un mero dubbio di competenza colla seguente equivoca espressione = *quando la corte creda di poter decidere i merito, ec.* = che per altro il marchese Busca in dette conclusioni instò formalmente perchè in linea di merito venisse confermata la sentenza di prima istanza, che comunque nella citata memoria abbia egli dichiarato di costituirsi ben anche, quando fia d'uopo, attore sulla ridetta declinatoria, pure non la propose separatamente, e non provocò su di essa preventivamente, mediante atto da patrocinatore a patrocinatore, e successiva chiamata all'udienza, quel sommario ed incidentale giudizio che viene traviato dai combinati articoli 172, 337 e 338 del cod. di proc. civ.

» Che perciò dietro l'ommissione dal di lui canto delle prescritte forme, e dietro la già seguita discussione del merito nelle precedenti udienze, non potrebbe il querelante riclamare una nullità della decisione all'appoggio de' succitati articoli, i quali suppongono una forma di procedura totalmente diversa da quella da lui praticata.

» Che nel complesso poi delle esposte circostanze qualunque potesse essere la natura dell'opposta declinatoria dal momento che la corte non la riconobbe nè regolarmente proposta, nè sussistente, ha potuto procedere al simultaneo giudizio di merito senza contravvenire ad alcuno degli articoli, ai quali in questa parte si riferisce il presente ricorso.

» Considerando rispetto al terzo motivo di cassazione relativo all'attendibilità della stessa declinatoria, che o si consideri in questo caso la delegazione proveniente dalla disposizione della legge, ovvero dalla corte di cassazione, egli è certo che la causa tra le parti vertente fu rimessa alla corte d'appello di Brescia per quel nuovo giudizio che fosse stato di ragione, per cui la detta corte in quanto alla decisione della causa fu surrogata in tutto e per tutto alla corte d'appello di Milano.

» Che la causa quale si trovava nei veri termini della

contestazione avanti la corte d' appello di Milano era quella di merito dal momento che essendo questo stato giudicato dalla corte di giustizia, l' appellazione principale del commendatore l' aveva altresì portato al secondo grado di giudizio.

» Che l' appellazione incidentale del marchese Busca versando sulla sentenza medesima in altro non si risolveva che in una eccezione pregiudiziale, ma non in una causa distinta e separata, per cui avendola la corte d' appello in Milano adottata, si precluse l' adito ad entrare nel merito, e viceversa avendola quella di Brescia superata, le restava aperta la strada a conoscere del merito suddetto, all' oggetto di deciderla definitivamente come portava il fine della delegazione, altrimenti avrebbe deciso soltanto di un' eccezione, non avrebbe esaurita perfettamente la delegazione suddetta, e la causa non sarebbe stata definitivamente giudicata.

» Che quindi nel rigettare la declinatoria in discorso e nel ritenersi competente pel giudizio di merito in questa causa, la corte d' appello di Brescia non solo non ha contravvenuto al citato art. 59 del codice di procedura civile, ma si è pienamente uniformata allo spirito ed alla lettera del regolamento organico, e dell' altro 23 agosto 1807 che dal ricorrente si pretesero violati.

» Considerando poi che nel determinare sulla declinatoria suddetta non occorre farsi carico della parziale incompetenza pel giudizio sui beni di Valleggio per non essersene fatto alcun cenno nel ricorso, comunque abbia creduto di trattarne nell' arringa l' avvocato del riclamante pretendendo che nell' eccezione generica d' incompetenza fosse anche questa virtualmente compenetrata.

» Considerando in quanto al quarto e quinto motivo di cassazione vicendevolmente fra se connessi e dipendenti, quello cioè d' essersi colla riclamata decisione intaccato quegli atti che non doveva, non poteva e non voleva intaccare, e l' altro d' essersi distrutto il titolo di possesso del ricorrente, il quale titolo sotto tutti gli aspetti era garantito contro qualunque eccezione, fuorchè quella di dolo che i due fratelli cadetti rinunciarono

bensì la loro virile nei patrimonj Busca ed Arconati, ma sempre come *un equivalente e correspettivo delle divisioni*, e relativamente *ai risultati delle liquidazioni ed agli atti divisionali* informanti tutto il contesto e del compromesso, e del lodo, e della successiva accettazione; che un contratto di tale natura sopra basi e quantità determinate non dee confondersi colla vendita d' una quota ereditaria non precisata nè conosciuta; che la facoltà data all' arbitro di proporre un espediente di pensione in luogo delle effettive divisioni nulla toglieva alla correspettività originariamente contemplata; che ciò lo dinota ben anche il patto *di manutenzione in caso di evizione dei beni ceduti e rinunciati,* mentre questo patto non avrebbe mai potuto inserirsi nella vendita in genere e per contratto di sorte d' una quota ereditaria indeterminata senza urtare contro l' essenza d' una simile convenzione; che il lodo è fondato sopra le rassegnate liquidazioni, e sul dato delle medesime è pure fondata la stipulazione delle parti; che l'errore quindi sia di qualità, sia di quantità portato dalle liquidazioni stesse riguardo all'asse fedecommessario dividuo Arconati rappresentandolo nella massima parte come primogeniale o come libero ha sottratto al giudizio dell' arbitro una gran parte della sostanza cadente in divisione, ha reso impossibile qualunque vendita, e tolto di mezzo qualunque consenso delle parti all'alienazione delle sostanze in questione.

» Considerando che di quest' errore, ossia sottrazione di sostanza divisibile al giudizio dell' arbitro ne presenta un dato certo ed ineccepibile l' atto stesso dell' arbitramento, ove la quota dei beni fedecommessarj dividui e comuni nel patrimonio Arconati fu ritenuta nella tenuissima somma di lir. 227,350, e che per conseguenza fuori non solo d' ogni correspettivo, ma di qualunque giudizio d' arbitro e di successivo contratto delle parti rimase la sostanza fedecommissaria dividua trasfigurata ed incognita.

» Considerando quindi che coll' essersi addomandato ed aggiudicato la divisione ed il rilascio di ciò che non

fu contemplato, ossia di quelle sostanze che sotto una erronea qualificazione furono sottratte alle precedenti divisioni non può dirsi che siansi menomamente intaccati gli atti seguiti, o che siasi lesa in verun modo l'individuità delle convenzioni, e molto meno che siasi commessa violazione alcuna di patto o di cosa giudicata, giacchè non eravi nè cosa giudicata, nè patto che racchiudesse nella cessione e rinuncia le sostanze fedecommissarie dividue che non poterono essere considerate, e perciò nè cedute, nè rinunciate.

» Considerando che analogamente agli accennati riflessi svaniscono le pretese contravvenzioni ai testi ed alle leggi sotto moltiplici rapporti dal querelante indicati, siccome inapplicabili alla specie del caso di cui si tratta.

» Considerando che nessuna violazione del patto o della cosa giudicata si riscontra del pari nell'avere la corte annuito al rilascio de' beni e delle somme richieste, piuttostochè avere ordinato un proporzionato aumento di pensione, mentre niente obbligava i cadetti a restringere la loro domanda ad un aumento di pensione, poichè il contratto che non avea mai trasferito il dominio di ciò di cui non erasi potuto contrattare lasciava il diritto di proprietà permanente in quelli che originariamente l'avevano.

» Considerando del resto che le dichiarazioni ed offerte fatte negli atti dal commendatore, e ritenute dalla corte decidente toglievano di mezzo anche quest'obbietto, senza però cangiare in grado d'appello lo stato della contestazione, o presentare qualche nuova dimanda contro il disposto dell'art. 464 del cod. di proc. civ., come illegalmente suppose il reclamante.

» Considerando pure che nè in aspetto di arbitramento si è distrutto il titolo di possidenza del reo convenuto e si è violato il § 287 del regolamento giudiziario vigente nel 1791, nè in aspetto di contratto di sorte, di transazione, di vendita, d'eredità e molto più di divisione si è posto in contingenza il titolo suddetto, nè si è contravvenuto alle altre disposizioni di leggi citate

nel ricorso, militando sempre il principio che non per dolo, non per lesione, ma per vera omissione di sostanze divisibili fu dal commendatore spiegata l'odierna azione tendente a provocarne la regolare divisione.

» Considerando che ad ogni modo l'esame in questa parte del ricorso in cassazione si risolverebbe in ultima analisi nell'interpretazione di un contratto, e nel calcolo delle diverse circostanze concorrenti sotto i singoli rapporti della contestazione che per se soli come attinenti al fatto piuttosto che all'ispezione di diritto non presentano materia ad un giudizio di cassazione.

» Considerando in relazione al sesto ed ultimo motivo del ricorso che ad onta dell'impugnativa del marchese Busca sull'identità di alcune carte, e segnatamente delle così dette prenotazioni e liquidazioni Calvi, diversi adminicoli concorrevano negli atti a far ritenere l'identità in questione, ed in particolare la loro corrispondenza colle basi del lodo e colle risultanze di altri documenti.

» Che sotto questo rapporto trattandosi di cose di mero fatto e di argomento totalmente congetturale dalla legge rimesso al prudente arbitrio del giudice, dal di cui legale criterio fa dipendere la maggiore o minore valutazione delle presunzioni che ne discendono a senso anche dell'art. 1353 dell'abolito cod. civ. mancherebbe del pari un soggetto di cassazione.

» Che d'altronde le offerte sussidiarie prove d'azione *ad exhibendum*, d'esame testimoniale e di giuramento in causa, non furono dall'attore provocate se non se in via subalterna, cioè a dire nel solo caso che la corte le avesse credute necessarie per fondamento del di lui assunto, mentre poi il marchese Busca pretendeva che tali prove non dovessero aver luogo.

» Che indipendentemente anche dalle controverse carte il più volte citato lodo supponendo l'asse Arconati fedecommessario dividuo in lir. 227,350, ed all'opposto facendolo ascendere gli altri documenti ad una somma infinitamente maggiore, le carte stesse non erano quelle che formavano l'unico fondamento del pronunciato giudizio.

» Che in concorso quindi delle surriferite emergenze superando l' obbjezione in discorso, e prescindendo dai mezzi di prova fra le parti contestati, non commise la corte d' appello violazione alcuna sia della *l.* 2, *ff. de fide instrum.* e dell' autentica *si quis in aliquo*, sia dei principj stabiliti dagli articoli 1322 e 1334 del codice civile.

» Considerando che esclusa per tal modo la sussistenza degli allegati motivi di cassazione, manca di fondamento il ricorso contro la riclamata decisione.

» L' imp. regio tribunale d' appello generale specialmente incaricato da S. M. I. R. A. alla spedizione delle cause rimaste inespedite presso la cessata corte di cassazione, ha rigettato il ricorso del marchese Lodovico Busca, ed ha condannato il medesimo nella multa di lire trecento da applicarsi all' imperiale regio tesoro, e di lire centocinquanta alla controparte, oltre la rifusione alla medesima delle spese.

ACQUISTO DI POSSESSO = PIGNORAMENTO = TRASCRIZIONE.

Fino all' attivazione dei registri d' intavolazione in forza del decreto 16 marzo 1816 (1) riguardo al sistema ipotecario non è necessaria la trascrizione dell' acquisto per istabilire il trapasso della proprietà e dei diritti reali sugli immobili.

La trascrizione non si richiede che per impedire ulteriori iscrizioni, e per autorizzare il nuovo possessore al giudizio di purgazione delle ipoteche. (§§ 431 e 441 del Codice civ. univ.).

Giuseppe Puricelli Guerra assistito dal suo patrocinatore dottor Giuseppe Andreoli

CONTRO

Giuseppe Rossi difeso dal dottor Francesco Negri.

Giuseppe Puricelli Guerra con petizione 25 nov. 1816 prodotta alla cessata corte di giustizia in Milano contro Giuseppe Rossi, espose ch' egli era al possesso di una casa in Milano vendutagli per istromento pubblico da certo Giussani, la quale era poi stata a di lui pregiudizio indebitamente oppignorata sopra istanza del Rossi per un debito del venditore Giussani.

Disse che col decreto oppignorativo era stato turbato il proprio possesso, e quindi domandò la revoca di quel decreto che qualificò orretto e surretto; instando per il ripristino suo nel pieno e libero godimento della casa, colla condanna del reo convenuto al redintegro dell' ingiuria e dei danni.

---

(1). V. Volume II, part. II, pag. 40.

Nella risposta il Rossi eccepì che l'attore in faccia ai terzi mancava come di proprietà, così pur anche di possesso riguardo alla casa pignorata, e ciò per non avere adempiuto alla formalità della trascrizione che disse esso reo convenuto essere necessaria a legittimare in confronto dei terzi il trapasso dei possessi e delle proprietà; ed allegò in proposito il decreto governativo 16 marzo 1816, e le disposizioni del cessato codice italiano concernenti le trascrizioni e mantenute in vigore da quel decreto, in virtù del quale disse dovere la trascrizione tener luogo dei registri d'intavolazione riguardo all'acquisto del possesso e della proprietà finchè tali registri contemplati dal codice austriaco non siano posti in attività.

Soggiunse che l'atto di pignoramento, di cui l'attore lagnavasi, era stato già prenotato sui registri delle ipoteche ove l'attore avrebbe dovuto far seguire prima la trascrizione della casa in testa propria; locchè non essendo stato fatto, dovette e potè ritenere il Rossi che la casa non avesse cambiato proprietario e possessore, e ch'ella fosse quindi soggetta alle obbligazioni del Giussani opponibili contro qualunque terzo che non avesse trascritto il suo titolo precedentemente alla prenotazione del detto pignoramento.

Finalmente obbiettò essere irregolare il ricorso alla prima istanza contro il di lei decreto oppignorativo, dal quale disse che si avrebbe dovuto piuttosto riclamare all'appello: e non verificarsi d'altronde gli estremi di turbazione di possesso perchè il decreto era un fatto del giudice non della parte. Conchiuse quindi instando onde essere assolto dalla domanda.

L'attore all'incontro osservò in replica che il governativo decreto 16 marzo 1816 dispone al § VI che finchè non siano introdotti i registri d'intavolazione e non sia altrimenti disposto, continuino ad osservarsi per l'acquisto del possesso e della proprietà degli stabili ed altri diritti reali i modi praticati e riconosciuti dalla precedente legislazione: che da quella legislazione, e quindi dal detto decreto 16 marzo 1816 che in questa materia

la mantenne tuttora in vigore, la trascrizione non fu mai richiesta nè ritenuta necessaria all'oggetto della traslazione del dominio e del possesso; giacchè, o parlasi del dominio, e nel § 1583 del cessato codice francese si determina che la vendita è perfetta tra le parti e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto della cosa e del prezzo quantunque non sia per anco seguita la tradizione. O parlasi del possesso, e per gli art. 2228 e seguenti del detto codice al suo trasferimento si esige tutt' altro che la trascrizione.

Quindi più volte i tribunali di Francia decisero essersi legalmente trasferiti e dominio e possesso, mentre niuna trascrizione era stata fatta; in prova di che allegò l'attore diversi giudicati riferiti da varj autori francesi.

Disse che la passata legislazione non attribuiva alla trascrizione degli stabili che due soli effetti, quello cioè d' essere un mezzo essenziale ed iniziativo onde purgare gl' immobili dalle ipoteche sì tacite che convenzionali, l' altro d' impedire le ulteriori iscrizioni delle ipoteche anteriormente contratte.

Che altra efficacia infatti non ritenne lo stesso decreto 16 marzo 1816 che potesse alle trascrizioni attribuirsi a norma del detto codice, come si raccoglie dal § VIII di quel decreto.

Ciò ritenuto disse l'attore che anche senza trascrizione era egli divenuto fuor d' ogni dubbio possessore della casa acquistata, in forza dell' istromento d' acquisto e del successivo avutone godimento; non che della iscrizione fattane opportunamente in testa propria ai registri censuarj; per la qual cosa era applicabile a suo favore il § 339 del vegliante codice civile, il quale dispone che di qualunque specie siasi il possesso, nessuno è autorizzato a turbarlo, ed il possessore in caso di turbazione ha diritto di esservi ripristinato.

Soggiunse che regolare era la procedura introdotta da lui avanti la prima istanza, non essendo il caso di ricorrere all' appello contro un decreto non emanato in suo contesto, e d' altronde orretto e surretto al giudice a

cui non era imputabile quindi alcuna ingiustizia. Essendo poi noto al Rossi che la casa era passata in proprietà e possesso dell' attore, ed avendo colla occultazione di questo fatto carpito al giudice il decreto d' oppignorazione, le conseguenze d'un tale decreto riteneva l'attore che dovessero sull' avversario medesimo ricadere, come quello che lo aveva provocato.

Insistette per tutto ciò nel libello e rinnovò l' istanza per la condanna del Rossi al risarcimento dell' ingiuria e dei danni.

La corte di giustizia in Milano li 12 marzo 1817, sotto il n. 24386, pronunciò in questa causa a favore dell' attore la seguente sentenza, che passò poi in giudicato senza riclamo per parte del soccombente.

Sentenza:

» Nella causa vertente tra Giuseppe Puricelli Guerra attore, e Giuseppe Rossi reo convenuto.

» In punto di non poter sortire alcun effetto in pregiudizio dell' attore il decreto di questa imperiale regia corte in data 18 novembre scorso anno 1816, registrato n. 23232, e successivo atto di pignoramento, e quindi doversi sospendere ogni atto ulteriore e ripristinare l' attore istesso nel pieno e libero godimento della casa pignorata, e doversi condannare il reo convenuto nella reintegrazione di ogni ingiuria, danno ed interesse dipendentemente dal detto pignoramento.

» Chiuso il processo verbale nel giorno 8 gennajo corrente anno.

» L' imperiale regia corte di giustizia residente in Milano qual tribunale di prima istanza

» Ha giudicato e pronunciato, non aver potuto e non poter sortire alcun effetto in pregiudizio dell' attore il decreto 18 novembre 1816 emesso da questa corte sul libello del convenuto, n. 23232, e successivo atto di pignoramento, e quindi doversi sospendere ogni atto esecutivo, e ripristinare l' attore nel pieno e libero godimento della casa pignorata; condannato il reo convenuto nella reintegrazione dell' ingiuria e danni occasionati all' attore istesso coll' avvenuto pignoramento, e questi

da liquidarsi in altra sede di giudizio, e nell'abbonamento delle spese fatte dall'attore per la presente causa che si moderano nella somma di lire quaranta ed al pagamento del salario della presente sentenza.

Motivi.

» Le parti non avendo elevata controversia alcuna sui fatti risultanti dai documenti rispettivamente prodotti, nè sulle epoche ivi enunciate, non si è presentato a decidersi dalla corte che la sola questione di diritto sul punto, se malgrado la vendita della casa in disputa fatta dal Giussani debitore del Rossi all'attore Puricelli Guerra, non che gli atti da questi successivamente praticati, si fosse potuto dar luogo al contestato pignoramento ottenuto dal detto Rossi in concorso del Giussani per non avere l'acquirente fatta eseguire la trascrizione del di lui contratto all'uffizio delle ipoteche prima del pignoramento istesso.

» Si è poi osservato che il reo convenuto aveva sostenuta la validità del pignoramento, fondandosi principalmente sulle prescrizioni dei §§ 320, 321 e 431 del vigente codice civile combinate colle disposizioni del governativo decreto 16 marzo 1816.

» Nell'esame di questa tesi ha la corte rilevato che a sensi degli articoli VI e VII del citato decreto in luogo dell'iscrizione accennata dai detti §§ 321 e 431 del codice civile per l'acquisto del possesso, doveansi ritenere (sino all'attivazione de' registri d'intavolazione) mantenuti in vigore *i modi praticati e conosciuti dalla precedente legislazione*, e pei soli effetti delle relative leggi e regolamenti.

Seguendo le traccie di tale legislazione, la trascrizione non richiedevasi che per impedire successivamente nuove inscrizioni in favore dei creditori del venditore, e per autorizzare il terzo possessore al giudizio di purgazione delle ipoteche preesistenti coi modi dalla legge precisati.

Dietro tali principj non potendosi contendere all'attore Puricelli Guerra l'acquisto di possesso della casa summenzionata mediante la vendita ad esso fatta dal Giussani con atto valido e di certa data, ha la corte

ritenuto che erroneamente erasi fatto eseguire il pignoramento a carico del possessore.

» Nè si è poi riconosciuto valutabile a favore del convenuto il già menzionato decreto di questa corte, col quale venne ingiunta al conservatore dell' ufficio delle ipoteche l' annotazione del decreto istesso di accordato pignoramento, giacchè questo annotamento ordinato in pregiudizio del Giussani non poteva far danno ai diritti di possesso già acquistati dal compratore Puricelli Guerra, e d' altronde poi sarebbe stato sempre inefficace all' ideato oggetto; fino a che non si fosse praticata l' annotazione anche dell' atto istesso di pignoramento come era disposto dall' articolo 677 del codice di processura civile ritenuto in vigore a tal uopo dal ripetuto decreto 16 marzo 1816.

» Determinata poi l' insussistenza del pignoramento, rimaneva conseguente la condanna del reo convenuto nella reintegrazione dell' ingiuria e danni patiti dall' attore, e ciò a sensi del § 374 del regolamento giudiziario come per disposizione del successivo § 515 fu pure condannato lo stesso alla rifusione delle spese ed al pagamento del salario della sentenza.

PRESCRIZIONE.

È contrario all' ordine pubblico, e perciò inattendibile il patto che non abbia mai luogo la prescrizione per qualunque decorrenza di lunghissimo tempo.

L' efficacia d' un tale patto è ridotta entro i limiti della prescrizione trentenaria, e di quella di 40 anni trattandosi di minori o di comunità. (L. 2, cod. de pactis int. empt. et vend.; l. 3. cod. de præscr. 30 vel 40).

La Comune di Covo, Provincia di Bergamo assistita dall' avv. Antonio Zambelli

CONTRO

Il conte Mario Galeazzo Covo difeso dal padrocinatore Francesco Rottigni.

I deputati all' estimo della comune di Covo, provincia di Bergamo debitamente autorizzati si presentarono in giudizio con petizione 2 ottobre 1811 contro il conte Mario Galeazzo Covo, esponendo alla corte di giustizia in Bergamo che con instromento 13 giugno 1671 i consiglieri e uomini del comune di Covo, in esecuzione di un Lodo, e coll' autorità del Veneto senato vendettero a certi consorti Cogrossi le ripe interne ed esterne del fossato di Covo con tutti i gelsi ed altre piante esistenti su quelle ripe per il prezzo di scudi 500 di Milano, ed a patto che fosse lecito alla comunità venditrice *sempre ed in perpetuo nonostante qualsivoglia causa, o prescrizione di tempo, di redimere e ricuperare le dette ripe, mediante il pagamento di scudi* 850, e che fosse lecito inoltre alla comunità stessa, ed a qualunque di lei individuo, di far pascolare su quelle ripe ogni sorta di bestie, sotto obbligo però del conveniente reintegro nel caso di danno recato dalle bestie alle piante dei gelsi.

Dissero gli attori che ai detti Cogrossi era succeduto per titolo universale di donazione il conte Covo reo convenuto; che ad esso avevano fatta amichevole istanza, perchè s'inducesse al convenuto rilascio delle dette ripe da lui possedute, offerendogli il correspettivo nella detta somma di scudi 850, al che egli erasi rifiutato.

Che però essendo chiaro il patto di ricupera esercibile a perpetuità, chiedevano che a norma del medesimo fosse condannato il reo convenuto all'immediato rilascio delle dette ripe in un coi frutti dal giorno della domanda, contro lo sborso del pattuito prezzo; sotto comminatoria in caso diverso del reintegro alla comune di Covo d'ogni danno liquidabile in altra sede di giudizio a termini di diritto.

Il reo convenuto nella risposta disse ch'egli non era erede, nè successore universale dei Cogrossi intervenuti all'instromento 13 giugno 1671; ch'egli d'altronde non possedeva che una piccola parte appena del terreno menzionato nel detto instromento, ignorando presso chi fosse il rimanente che non era stato alienato da lui, e che trovasi da più d'un secolo in altrui mani; finalmente che il patto apposto a quell'instromento per la riluizione era meramente personale, non essendo stati obbligati per alcun modo i fondi medesimi all'osservanza ed esecuzione di quel patto.

Sostenne essere dottrina comunemente ricevuta presso i dottori ed i prammatici, che quando non esista la clausola che i beni non possano passare in altrui mano, il patto della ricupera sebbene concepito nei termini più illimitati, si estingue colla decorrenza di trent'anni. *L. 3, cod. de praescr. 30 vel 40 annor.* = *Domat.* Enciclopedia alla parola *racha* = Che anche essendovi l'ipoteca speciale si ritiene prescritto il diritto di ricupera dopo quarant'anni, perchè in tale spazio di tempo si prescrivono anche le azioni ipotecarie. Che invano opporrebbesi il privilegio dei minori goduto dalle comunità, poichè la prescrizione dei trent'anni nuoce anche agli stessi minori. *L. 3, cod. quibus longi temp. praescr.*

non ob. Che paragonandosi i beni immobili delle comunità ai beni della chiesa, come lo insegna il Cujaccio, ed acquistandosi i beni delle chiese col decorso di quarant'anni, si potevano perciò nello stesso tempo prescrivere anche i beni comunali.

Aggiunse che l'art. 1660 del cessato codice d'Italia limitava a cinque anni soltanto l'esercizio di qualunque patto di ricupera; e che assai più di cinque anni aveva la comune di Covo lasciato trascorrere sotto quel codice senza far valere un tal patto di cui ella aveva quindi anche per questo titolo incorsa la perenzione.

Osservò che la prescrizione fu introdotta provvidamente per bene pubblico, e per viste interessanti la società intera, come quelle di assicurare le proprietà al tranquillo possessore di buona fede dopo un lunghissimo corso d'anni, e di non lasciare in sospeso i dominj eternamente con impedimento alla contrattazione e pregiudizio al commercio: che sotto questo rapporto la prescrizione è d'ordine pubblico, che = *privatorum pactionibus juri publico derogari nequit* = che quindi un patto con cui si stabilisca una convenzione diversa non deve sortire effetto, e non è attendibile siccome contrario alla legge. Da ciò deduceva il reo convenuto che le parole adoperate nell'instromento 1671 inducenti una rinuncia al beneficio della prescrizione, dovevano considerarsi per non apposte, e dovevasi ritenere il patto come se fosse stato espresso semplicemente nel modo ordinario, vale a dire colle sole parole = *sempre ed in perpetuo* = nel qual caso ricorre l'autorità della *l.* 2, *cod. de pactis inter empt.*, e della *l.* 3, *cod. de praesc.* 30 *annor.*, che riducono l'efficacia d'un tale patto alla sola prescrizione trentenaria, o al più di quarant'anni trattandosi di una comunità equiparabile ai minori.

Qui pertanto la prescrizione essendo quasi d'un secolo e mezzo, non v'è più luogo assolutamente a promovere alcuna ragione, per le quali cose tutte domandò il reo convenuto d'essere assolto.

Replicarono gli attori, e colla produzione del testa-

mento 17 giugno 1815 di Maddalena Cogrossi confermativo della precedente donazione universale, cercarono di stabilire la qualità nel reo convenuto anche di erede delle sorelle Cogrossi che asserirono discendenti dagli autori dell' instromento 1671, ed aventi le rappresentanze de' medesimi. Dissero che il reo convenuto non poteva esimersi dal rilasciare la parte di terreno da lui posseduta per propria confessione; ch' egli la possedeva qual successore universale di chi rappresentava i compratori; che il patto espresso diffidava i compratori stessi a non vendere il fondo; e che la legge vegliante al tempo della vendita esigeva l' esecuzione di quel patto qualunque pur fosse il lasso del tempo. *L. 2, cod. de pactis int. emp. et vend.*

Soggiunsero che il pattuito ricupero essendo un diritto il di cui esercizio era in facoltà della comune, sopra un tale diritto non poteva cadere la prescrizione, la quale non corre contro gli atti facoltativi = *in facultativis non currit praescriptio, l. 2, ff. de via pub.* Voët *ad ff., lib.* 18, *tit.* 3, § 38. = E sebbene alcuni dottori siano a questo riguardo di contraria opinione, deve però prevalere l' assunto degli attori, perchè = *provisio hominis facit cessare provisionem legis* = e perchè il patto in discorso è amplissimo e totalmente esclusivo di qualunque siasi specie di prescrizione.

Sostennero essere inapplicabile al caso il cessato codice d' Italia, il quale non regolava che i contratti stipulati sotto il suo impero, e non potrebbe estendersi ad altri senza operare un effetto retroattivo. Che finalmente la vendita dei beni fatta contro l' espresso patto d' acquisto riservante la facoltà di ricuperarli, non poteva seguire in buona fede. Quindi insistettero nella loro petizione.

Duplicando il reo convenuto disse ch' erano inattendibili i prodotti atti di donazione o di testamento per giustificare ch' egli sia successore universale dei Cogrossi intervenuti all' istromento 13 giugno 1671; perchè a tale effetto avrebbero dovuto gli attori provare che le donanti sorelle

Cogrossi e la testatrice Maddalena fossero eredi dei detti compratori, contro di che sostenne anzi essere pervenuti nelle dette sorelle Cogrossi i beni in disputa, per tutt' altro titolo che quello di eredità di quegli originarj compratori.

Intorno poi al patto dell' istromento 1671 concedente la ricupera non attesa qualunque prescrizione, ripetendo che questo era inattendibile perchè contrario al pubblico diritto, disse non poter essere poi nemmeno sostenuto dalla L. 2 *ff. de via pub.*; il caso della qual legge ora tutt' altro che il controverso; non potendo in quest' ultimo ricevere applicazione e principio *in facultativis non currit praescriptio* = giacchè non trattavasi qui di esperimentare diritti per natura facoltativi, come sarebbero quelli per esempio = *altius tollendi, pascendi* = ed altri simili: contro di che affermò non valere la teoria del Voët come quella che in pratica fu rigettata.

Conchiuse quindi come nella risposta.

In questa causa emanò a favore del reo convenuto la seguente

Sentenza:

Nella causa vertente tra il sacerdote Carlo Aquilino Valle, dottori Giovanni Battista Calegari e Vincenzo Scarpini nella qualità di deputati all' estimo del comune di Covo rappresentati dal dottor Antonio Zambelli attore da una, ed il conte Mario Galeazzo Covo abitante in Covo difeso dal patrocinatore Francesco Rotigni reo convenuto dall' altra parte, in punto che sia tenuto il reo convenuto qual successore universale a rilasciare, e far rilasciare dai terzi aventi causa dai suoi datori contro il contemporaneo sborso di scudi ottocento cinquanta tutte le ripe sì interne ed esterne che circondano il fossato di Covo con tutte le piante di gelsi o di altra qualità, in un coi frutti dal giorno della domanda; ed in difetto essere tenuto reintegrare alla detta comune di Covo il danno che sarà per risentire dalla mancanza di qualche parte de' fondi cadenti sotto il contratto 13 giugno 1671 da liquidarsi a termini di diritto in altra sede di giudizio

e salva ogni altra ragione della comune stessa contro qualunque altro terzo interessato.

Irrotulati gli atti il giorno 22 settembre 1817.

L'I. R. corte di giustizia in Bergamo ha giudicato e pronunciato come giudica e pronuncia doversi rigettare la domanda dell' attrice, compensate le spese, e pagato dalla parte succumbente l'onorario della presente sentenza.

Dall' I. R. corte di giustizia di Bergamo 20 dicembre 1817.

Motivi

N. 6392.

» Ritenuto che alla proposta ricupera osta una prescrizione più che centenaria, e che d' altronde deve riguardarsi di nessuna efficacia la pretesa rinuncia ad un tal beneficio, portata dal relativo patto risultante dalla vendita 1671, 13 giugno, la corte perciò ha trovato di rigettare la domanda. »

Da questa sentenza appellatisi gli attori sull'appoggio di quelle stesse ragioni che avevano già dedotto in prima istanza, fu la medesima confermata li 6 luglio 1819 sotto il n. 6045 dal superiore tribunale d'appello generale di Milano colla seguente

Sentenza:

Nella causa ec.

Interposta l' appellazione contro la sentenza pronunciata li 20 dicembre 1817, n. 6392, dall'I. R. corte di giustizia di Bergamo.

L'I. R. tribunale d'appello generale ha giudicato che debba star ferma la suddetta sentenza 20 dicembre 1817; condannato ec.

ACQUISTO DI PROPRIETA' = PIGNORAMENTO = TRADIZIONE DI POSSESSO = TRASCRIZIONE.

Quando esiste in un contratto di compra e vendita la dichiarazione del venditore di trasferire immediatamente nell' acquisitore il possesso e la proprietà dei beni contrattati, in forza d' un tale contratto si verifica senz' altro la tradizione.

La disposizione del § 431 *del vegliante codice civ. univ. sulla necessità dell' intavolazione onde trasferire il dominio, non è operativa in pendenza della attivazione dei pubblici registri d' intavolazione* (§§ 429 e 431 del cod. civ. univ., decreto govern. 16 marzo 1816) (1).

Il sacerdote Gio. Batt. Locatelli, e poscia i di lui eredi assistiti dal patrocinatore Francesco Rotigni.

CONTRO

La co: Anna Berlendis Contarini, rappresentata dal patrocinatore Lauro Pasinetti.

Con petizione 24 settembre 1816, presentata alla cessata corte di giustizia in Bergamo contro la contessa Anna Berlendis Contarini, espose il sacerdote Gio. Batt. Locatelli d' avere fatto acquisto per instromento 2 marzo

---

(1) Sebbene la questione presente abbia qualche analogia con l' altra riferita superiormente a pag. 134, nulladimeno si trovò opportuno di riportarla, e perchè vi concorrono circostanze più forti e perchè in questo caso vedesi sanzionata la massima anche dal superiore tribunale d' appello generale.

precedente dai fratelli Zanchi di alcuni beni ivi descritti, il prezzo de' quali venne in parte compensato con alcuni suoi crediti verso i venditori, ed in parte pagato; che nel giorno 10 aprile successivo fece seguire nelle tavole censuarie il trasporto degli acquistati beni al proprio nome, e nel giorno 21 agosto ne effettuò pur anche la trascrizione all' ufficio delle ipoteche: che per altro mentre egli trovavasi nel pieno godimento e possesso di quei beni, ebbe a rilevare che per parte della rea convenuta contessa Contarini erano state fatte perizie dei beni stessi, alle quali aveva preceduto un atto di pignoramento.

Disse che tali atti praticati in pregiudizio della di lui proprietà per titoli che non lo risguardavano, e senza alcuno di lui contesto, dovevano ritenersi apertamente nulli; e che a quest' effetto appunto egli veniva in giudizio contro l' autrice di quegli atti, domandando che ne fosse dichiarata con sentenza la nullità.

A questa petizione ripose la rea convenuta, dicendo ch' ella qual creditrice ipotecaria verso i fratelli Zanchi, ed in virtù di sentenza passata in giudicato, aveva ottenuto contro i medesimi l' oppignorazione dei controversi beni, la quale fu in seguito nel giorno 2 aprile 1816 annotata all' ufficio ipotecario; che nel dì cinque agosto seguì poi la stima giudiziale dei beni pignorati, dei quali nel giorno 1 ottobre fu anche decretata la subasta. Affermò che siccome nonostante l' avversario titolo d' acquisto 2 marzo 1816 all' epoca tanto del seguito, che del prenotato pignoramento erano i beni tutt' ora intestati nelle tavole censuarie alla partita dei fratelli Zanchi di lei debitori, non essendone seguito il trasporto al nome dell' attore se non nel giorno 10 aprile, e non essendone stata fatta la trascrizione nei registri delle ipoteche se non nel giorno 21 agosto successivo; da tutto ciò ne veniva di conseguenza che avesse ella potuto oppignorare que' beni come tutt' ora in dominio e possesso dei mentovati suoi debitori.

Sostenne che l' attore non aveva altrimenti potuto divenire proprietario in forza del solo documento d' acqui-

sto, nè conseguir sopra i beni una azione reale esercibile contro il terzo: che per disposizione del vegliante codice il trasporto delle proprietà stabili si verifica unicamente colla iscrizione dei contratti ai registri pubblici, prima della quale non è perfetta la vendita se non tra il venditore soltanto ed il compratore, adducendo in appoggio i combinati §§ 320, 321, 322, 425, 431, 444, 451 e 1126 del detto codice, ed aggiungendo inoltre il § 440, ove si determina che nel caso di esistenza di varie iscrizioni prevalga quella di epoca anteriore.

Disse non essere allegabile in contrario il decreto governativo 16 marzo 1816, il quale non fece che provvedere a quanto è di mera modalità, sostituendo un mezzo suppletorio alla mancanza dei registri d'intavolazione, col dichiarare che dovessero continuare a sussistere i metodi ed i registri introdotti dalla passata legislazione, tanto per le iscrizioni dei diritti ipotecarj, quanto per la trascrizione dei titoli traslativi di dominio, da osservarsi rispettivamente nei casi, e per gli effetti dal detto codice contemplati.

Per tal modo, diceva la rispondente, nessuna deroga venne fatta da quel decreto governativo alla massima nel codice stabilita; e quindi sta fermo che l'attore in conformità dello stesso codice, per acquistare la proprietà in faccia ai terzi dovesse eseguire la trascrizione del suo titolo all' ufficio delle ipoteche.

Un tale obbligo lo riconobbe egli stesso l'attore facendo effettuare la trascrizione, ma però troppo tardi, perchè sopra i beni da lui acquistati aveva già prima la rispondente ottenuto il pignoramento giudiziale ed il conseguente diritto reale.

Soggiunse che quand' anche si volesse supporre che il ricordato decreto governativo abbia conservate le disposizioni della precedente legislazione sul modo di acquistare in faccia ai terzi la proprietà, tuttavia chiaramente risulta dai combinati articoli 1583 e 2180 del codice italiano, che sebbene il contratto di compra e vendita fosse perfetto tra le parti indipendentemente da qualunque estrinseca formalità, pure ad oggetto di renderlo operativo in con-

fronto dei terzi, doveva essere reso pubblico mediante la trascrizione, senza la quale nè la proprietà si riteneva trasmessa, nè poteva avere principio il possesso: e qui addusse inoltre l' articolo 834 del cessato codice di procedura civile, ove d' accordo colle riferite disposizioni del codice legislativo, era pronunciata la perenzione del diritto d'ipoteca a danno di quei creditori che entro quindici giorni dalla trascrizione del titolo d' acquisto non avessero fatto la iscrizione dei loro crediti: dal che deduceva la rispondente che la sola trascrizione era quella che rendeva valido in faccia ai terzi un titolo traslativo di proprietà, e che poteva pregiudicare all' esercizio dei diritti competenti sopra gl'immobili ai creditori.

Conchiuse facendo istanza per essere assolta dalla petizione avversaria, rifuse le spese.

Essendo mancato di vita, in pendenza di questa lite, l'attore sacerdote Locatelli, fu prodotta la scrittura di replica da Francesco Locatelli come rappresentante i suoi figli minori eredi del detto sacerdote; nella quale scrittura osservò che la vendita dei beni era stata fatta al defunto colla traslazione del dominio e possesso nel compratore, e colla clausola abdicativa rispetto ai venditori; che per disposizione del cessato codice d'Italia la vendita era perfetta in confronto di qualunque terzo, ed il dominio era trasferito nel compratore tosto seguita la tradizione, articolo 1583 del detto codice: che la trascrizione non ad altro oggetto era ordinata, se non che a quello di aprir l'adito alla procedura necessaria onde rendere libera dai privilegi e dalle ipoteche la proprietà, come rilevasi dall' articolo 2181 del detto codice; e come si conferma dagli articoli 1583 e 2180, non che dall' articolo 834 del cessato codice di procedura civile citati mal a proposito nella risposta.

Essendo quindi anteriore l'acquisto del prete Locatelli agli atti avversarj, ed essendo legalmente stato perfezionato sino dal giorno della sua stipulazione in modo da non potersi desiderare più oltre a fronte di qualunque terzo, ne segue, diceva l'attore, che il pignoramento

della rea convenuta ed i di lei atti successivi non abbiano alcuna sussistenza, perchè posteriori tutti al dominio acquistato sui beni dal detto attore.

Duplicando la rea convenuta disse, che la convenzione tra compratore e venditore, per quanto sieno ampj i termini nei quali fu espressa, non può mai essere efficace contro i terzi, mentre la legge esige a tale uopo la tradizione reale della cosa venduta: tutte le clausole quindi abdicative e traslative del dominio e possesso contenute nell' istromento allegato dall' attore importano bensì una dichiarazione d' animo per parte dei venditori di dimettere gli immobili venduti, ma non già la reale ed effettiva dimissione ossia tradizione voluta dalla legge per tutti i conseguenti effetti in confronto dei terzi.

All' epoca del pignoramento praticato dalla Contarini non aveva il Locatelli ottenuto la tradizione dei beni, sebbene ne avesse fatto l' acquisto: conseguì ella dunque validamente il pegno giudiziale sopra quei beni come tuttora in dominio dei suoi debitori fratelli Zanchi.

La tradizione non è che la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore: ora la parte attrice non ha veruna altra prova del suo possesso dei detti beni, se non quella della voltura alle tavole del censo, la quale è seguita dopo il pignoramento della dama Contarini; non risultando d' altronde per alcun modo che al compratore sia stata fatta prima una qualunque consegna almeno dei titoli della proprietà venduta, onde da ciò dedurre une specie simbolica di tradizione.

Mancando pertanto assolutamente questo estremo che pure è indispensabile in confronto dei terzi in virtù del cessato codice italiano, le di cui disposizioni in tale rapporto furono tenute ferme dal decreto governativo 16 marzo 1816 in pendenza della attivazione del sistema d' intavolazione; sosteneva la parte rea convenuta che non potesse sussistere contro di lei l' acquisto fatto dalla parte attrice, e che dovesse quindi rigettarsene la domanda, alla quale sosteneva d' altronde ostare sempre l' obietto già addotto nella risposta della mancanza di

trascrizione dell' acquisto al tempo del giudiziale pignoramento dei beni.

Sopra questi atti la corte di giustizia in Bergamo nel giorno 4 dicembre 1817 sotto il n. 6194 del 1816 pronunciò la seguente

Sentenza :

» Nella causa vertente tra il sacerdote Gio. Batt. Locatelli, domiciliato nella comune disotto il monte di Grumello, attore difeso dal patrocinatore Francesco Rotigni, ed in oggi attesa la morte di esso attore è proseguita la causa del signor Francesco Locatelli, domiciliato sotto il monte, nella qualità di tutore di Luigi, Bortolo, Pietro e Paolo eredi da una, e la signora contessa Anna Berlendis Contarini, abitante in Venezia, rea convenuta assistita dal patrocinatore Lauro Pasinetti dall' altra parte, in punto che sia dichiarato nullo e di niun valore il pignoramento dei beni stabili da esso sacerdote Locatelli acquistati coll' istromento 2 marzo 1816, ad una con tutti gli atti inerentemente al pignoramento stesso dalla convenuta posteriormente praticati, salvo alla medesima qualunque di lei vantata pretesa contro i fondi dell' attore come sopra acquistati, l' uso nei metodi regolari di qualunque professata azione in diretto confronto dell' attore, e salvo al medesimo qualunque competente azione e difesa, rifuse le spese.

» Inrotulati gli atti li 20 settembre 1817.

» L' I. R. corte di giustizia in Bergamo ha giudicato e pronunciato, come giudica e pronuncia doversi ammettere la domanda dell' attore, compensate le spese, e pagato per metà da cadauna delle parti l' onorario della presente sentenza. »

Il giudicio venne appoggiato ai seguenti

Motivi :

» La vendita dei beni controversi ne ha trasferita la proprietà nella persona del compratore prima che avesse luogo il riclamato pignoramento praticato dalla rea convenuta sopra i suindicati oggetti, giacchè il contratto di vendita fu stipulato li 2 marzo 1816, ed all' incontro il pignoramento ebbe luogo soltanto posteriormente ad una tale epoca.

» La vendita deve riguardarsi come perfetta al momento in cui si verificò la stipulazione di un tale atto, e deve quindi ritenersi nel caso concreto che siasi, mediante il contratto suindicato, verificata la trasmissione della proprietà delle cose vendute nella persona del compratore all' atto stesso della vendita, ove si voglia riflettere che concorre nel suindicato contratto il requisito prescritto dal § 428 del ridetto codice per la tradizione della cosa, attesa la dichiarazione del venditore di trasferire immediatamente nell' acquisitore stesso il possesso e la proprietà de' beni cadenti sotto la vendita; nè potrebbe fare alcun obietto al premesso assunto il riflesso che non abbia avuto luogo pria del pignoramento la iscrizione nei registri di intavolazione, che in forza del § 431 del ridetto codice si renderebbe necessaria per la traslazione del dominio nel compratore degli oggetti vendutigli, giacchè in tale rapporto non deve riguardarsi come operativo il disposto dal suddetto codice in pendenza dell' attivazione dei pubblici registri d' intavolazione, ma conviene all' incontro attenersi ai metodi preesistenti, secondo i quali non si richiedeva siffatta formalità pel trasferimento del dominio degli oggetti venduti dalla persona del primo proprietario in quella del compratore a termini delle istruzioni portate dal governativo editto 16 marzo 1816.

» Dietro i premessi rilievi è forza conchiudere per la proposta nullità del pignoramento in questione. »

Da questa sentenza interpose l' appellazione la parte rea convenuta, deducendo nei gravami sostanzialmente le cose già dette in prima istanza, le quali perciò si omettono egualmente che la risposta della parte attrice.

Ma l' I. R. tribunale d' appello generale in Milano rigettando l' appellazione, con sentenza del dì 28 maggio 1819 sotto il n. 7949 confermò il giudicato di prima istanza.

QUITANZA GENERALE = RINUNZIA A TITOLO DI DOTE

Le rinunzie ai diritti di successione fatte dalle donne per occasione di matrimonio non si estendono a quei diritti che possano sopravvenire in forza di di nuove leggi.

La signora Elisabetta Bragadin Colocci consorte del signor Giacomo Barbi, rappresentata dal patrocinatore Giacinto Buttacalice

CONTRO

Il signor Gaspare Bragadin del fu Giovanni, Orsetta Bragradin moglie del signor Lorenzo Foscari, e Giulia Bragradin moglie del signor Giuseppe Colbertaldo, rappresentati dal patrocinatore Pietro Ghedini.

Nel giorno 6 ottobre 1789 la N. D. Elisabetta Bragadin, figlia del veneto senatore N. U. Giovanni Bragadin, strinse contratto di matrimonio col marchese Antonio Colocci, coll' autorità e consenso del di lei padre, il quale costituì alla medesima in dote la somma di ducati veneti dieci mille.

Indi nel giorno 10 dello stesso mese, in vista della dote assegnatale, rinunziò ampiamente al proprio padre accettante e stipulante per se eredi e successori ogni di lei azione paterna, materna, avita, proavita ed ogni altra ad essa derivante o che derivar le potesse per qualsivoglia titolo e causa testata od intestata; cosicchè in tutte quelle ragioni dovesse essa in forza di tale rinuncia essere sempre ed in perpetuo rappresentata dal padre e dai di lei eredi; essendosi ella chiamata pienamente paga e contenta per la ricevuta dote, ed avendo fatto di tutto il resto perpetua ricevuta e quietanza al padre medesimo suo rinunciatario.

L'accennata rinuncia era stata fatta dalla figlia a favore del padre mentre sussisteva la repubblica veneta, e vigevano le leggi di quella favoreggianti i maschj in confronto delle femmine nella successione alla paterna eredità, ed ammettenti d'altronde i vincoli di fedecommesso; le quali circostanze cessarono totalmente dopo la detta rinuncia, essendo caduta la repubblica, ed in forza di nuove leggi essendo state parificate le femmine ai maschj nei diritti di successione, tolto ogni vincolo fedecommissario e limitato l'arbitrio dei genitori di prediligere una porzione della loro prole in pregiudizio dell'altra.

Erano state introdotte queste ultime leggi in Venezia, e tra le altre quella famigerata sei termidoro, anno V, pubblicata colà col decreto 20 aprile 1806, la quale dispone che nè il matrimonio, nè la dote pagata, promessa o costituita, possano togliere alle donne i diritti di successione verificabili dopo la di lei pubblicazione; e che parlando delle rinuncie fatte a simili diritti dalle donne maritate, le dichiara operative ed efficaci non indistintamente, ma solo qualora riguardate come contratto possano essere sussistenti a termini di ragione.

Mentre vigevano tali leggi mancò di vita senza testamento il detto N. U. Giovanni Bragadin, lasciando, oltre la figlia Elisabetta, altre due femmine ed un maschio, i quali si erano divisi per terzo, ad esclusione della prima. l'eredità paterna consistente in circa veneti ducati 90m.

Mal soffrendo però la sorella esclusa di vedersi in tal modo pregiudicata, chiamò in giudizio il fratello e le sorelle con citazione 20 giugno 1814 avanti la cessata corte di giustizia in Venezia, e propose a decidersi contro di loro.

Che essendo dall'articolo 745 del codice d'Italia chiamati tutti i figlj e discendenti alla successione dei genitori senza distinzione di sesso; ed essendo il padre comune d'ambe le parti Giovanni Bragadin morto senza testamento vigente quel codice, dovesse spettare ad essa attrice egualmente che ai rei convenuti il diritto di consuccedere alla paterna eredità; e dovesse quindi anche in di lei concorso procedersi alla formazione dell'asse ereditario,

per la successiva sua divisione, e per l' assegno delle quote rispettive.

In appoggio di questa domanda disse che la regola generale portata dall'articolo VII della legge 6 termidoro, anno V, cioè che la dote pagata, promessa o costituita non possa togliere alle donne i diritti di successione verificabili dopo quella legge, contemplò evidentemente le doti pagate, promesse o costituite prima della emanazione della legge, e che la disposizione dell' articolo successivo non altera punto la massima generale, ove dice che le rinuncie fatte ai diritti di successione dalle donne maritate saranno operative ed efficaci, sempre che riguardate come contratto possano sussistere a termini di ragione.

La legge non fece in sostanza che richiamare quelle generali del gius comune riguardo alle successioni; e secondo le teorie appunto del gius comune dichiarò in massima inattendibili le rinuncie, quali erano quelle delle donne, a diritti futuri dipendenti da cause *de futuro*. Considerò che = *iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non docetur* = che quindi per quanto fossero estesi ed illimitati i termini delle rinuncie, mai si poteva credere che si avesse voluto rinunciare ad altro che alle cose attualmente cadenti sotto i riflessi delle persone rinuncianti: che nelle rinuncie delle donne all'atto del matrimonio, fatte vigenti tutt'altre leggi e tutt'altri diritti di successione, non possono ragionevolmente intendersi compresi i diritti affatto diversi, e senza confronto maggiori, che si verificarono in seguito a loro favore in virtù della nuova sopravvenuta legislazione: che rispetto a tali nuovi diritti non vi era mai stato nè *l' actum*, nè il *cogitatum* voluto dalle leggi nelle rinuncie; mentre era perfino delitto il prevedere il caso di sovversione del patrio governo, e di quella conseguente delle patrie leggi, alle quali sotto un nuovo dominio altre ne dovessero essere sostituite del tutto opposte alle prime. I nuovi diritti quindi che per mezzi tanto straordinarj derivarono alle donne, erano imprevisibili all'epoca delle loro rinuncie, e come tali non poterono cadere nelle

medesime, nè formar soggetto di contrattazione, non potendo a ciò mai mirare le parti contraenti, perchè *voluntas in incognitum non fertur.*

Secondo le leggi venete le femmine erano escluse dalla successione in concorso coi maschj, e non avevano altro diritto sulla sostanza paterna, che quello di conseguire la dote congrua. Quindi le rinuncie che esse facevano all'atto della costituzione della dote non tendevano ad altro sostanzialmente, che ad escludere ogni ulteriore pretesa per titolo di dotazione. Per tutto il resto mancava ad esse assolutamente perfino qualunque soggetto di rinuncia, la quale non può cadere se non sopra quelle cose che senza la rinuncia si sarebbero devolute alla persona rinunciante.

Nel caso in disputa rinunciò, è vero, l'attrice a tutti i diritti di successione anche futuri, ma non già a quelli che le potessero derivare da nuove leggi, al che nè pensò alcuno dei contraenti, nè era tampoco lecito ad essi di pensare. Succedute dunque tali nuove leggi, ella egualmente che tutte le altre rinuncianti deve goderne il beneficio senza che le faccia verun ostacolo la rinuncia.

Soggiungeva che per tal modo non si veniva altrimenti a dare alle leggi nuove un effetto retroattivo; giacchè queste agiscono sul presente, non sul passato, regolando le successioni, delle quali si è verificato il caso dopo la loro promulgazione.

Se per se medesima quella rinuncia non impediva i diritti di successione alla attrice, nemmeno poi valeva ad impedirli considerata come contratto; sì perchè ella mancherebbe di correspettivo, non avendo avuto la rinunciante se non la dote ch'era in obbligo già il padre di darle; sì perchè sarebbe poi manifesta la lesione gravissima tra questa dote, e l'ente ereditario che si vorrebbe per quella rinunciato, e che ascende al triplo della dote stessa.

Prevenendo poi l'obbietto della opponibile efficacia di quella rinuncia sotto il pretesto che all'epoca nella quale fu stipulata, fosse sussistente a termini di ragione in vista delle leggi allora vigenti, sostenne l'attrice che

anche sotto l' impero dello statuto veneto una tale rinunzia non consideravasi già come un vero contratto di cui mancavano gli estremi, nulla avendo o potendo avere allora le rinuncianti figlie di tutto ciò che per semplice formalità facevasi ad esse rinunziare; ma si riguardava piuttosto come un atto famulativo e pedissequo dello statuto; e d' altronde essendo la rinuncia dell' attrice stata fatta al padre ad ai di lui eredi e successori, tra i quali la legge annovera l' attrice stessa, sarebbe venuta in tal guisa a cessare nei suoi effetti, per essersi trasfuse nella persona di essa attrice le azioni ad un tempo, e le obbligazioni relative a quella rinuncia.

Per questi motivi principalmente chiedevasi che fosse pronunciato a tenore della domanda.

Nella loro scrittura di risposta i rei convenuti eccepirono quanto segue:

Sul punto se una figlia maritata sotto le antiche venete leggi possa malgrado la sua quietanza e rinuncia aspirare ai nuovi diritti di successione ammessi dalla succeduta legislazione, non può non decidersi in massima per la negativa, precisamente in forza della legge 6 termidoro, anno V, che dichiara valide ed efficaci le rinuncie qualora nulla si opponga alla validità delle medesime considerate come contratto. Non resta dunque se non a cercare se la rinuncia esista e stia a termini di ragione.

L' attrice rinunciò intieramente ogni di lei azione paterna, materna, ec. per qualunque titolo ereditario, od altro a lei competente o competibile in avvenire; nel che si comprendono certamente anche le azioni future, come sempre meglio si scorge dalle parole finali dell' istromento suo di rinuncia 10 ottobre 1789 dichiaranti che in tutte le dette azioni il di lei padre e i suoi eredi e successori abbiano sempre ed in perpetuo a rappresentarla.

Questa perpetua abdicazione e traslazione d' ogni diritto sostenevano i rei convenuti che dovesse applicarsi anche specialmente ai diritti di consuccessione accordati dalle nuove leggi, allegando che ciò era già stato deciso

più volte dalla corte d'appello in Venezia, e citando tra gli altri casi una decisione tra Concina e Spelati.

La rinuncia poi fattasi dall'attrice sussiste in ogni sua parte, non risultando come e per qual titolo possa non essere tenuta ferma a termini di ragione.

Affermavano nulla avere proposto l'attrice in appoggio d'un tale assunto, che dissero anzi non essere stato tampoco dalla medesima sostenuto. Che in fatti era difficile ad impugnarsi un atto da lei fatto in età maggiore, con intima cognizione delle sue conseguenze, e ricevendo il corrispettivo una considerabile dote oltrepassante di gran lunga le forze del libero patrimonio del suo genitore, il quale non possedeva presso a poco che beni vincolati a fedecommessi mascolini, escludenti le femmine anche persino in mancanza dei maschj discendenti.

Onde far conoscere l'equità delle determinazioni del padre che dalle leggi venete era ritenuto giusto giudice della dote delle figlie, osservavano i rei convenuti che due ne collocò egli in matrimonio, veglianti quelle leggi, colla pingue dote di ducati 10m.; ed altre due poi sotto le nuove leggi colla dote soltanto di ducati 3065 costituenti semplicemente la quota dovuta ad ogni figlia sulla materna eredità. Quindi inferivano che non essendovi pur ombra d'ingiustizia o lesione risultante dalla dotazione fatta all'attrice, la di lei rinuncia non poteva soffrire verun obbietto, perchè pienamente valida a termini di ragione, considerata come contratto.

Soggiunsero poi che la medesima con altre due citazioni 12 e 24 luglio 1813 aveva riconosciuto già sussistente quella rinuncia, avendo ivi chiesto in vece di poter succedere in quella parte di beni paterni che all'epoca della rinuncia erano fedecommissarj e che in seguito si svincolarono nelle mani del padre.

Una tale domanda dicevano i rei convenuti essere ingiusta bensì essa stessa; ma inoltre trovarsi in opposizione diretta alla posteriore con cui pretendevasi d'insorgere contro la rinuncia; al qual ultimo assunto dicevano ostare i riconoscimenti avversarj e la relativa pendenza precedente che non era stata nè decisa dai tribunali, nè abbandonata dall'attrice con un formale recesso.

Per le quali ragioni conchiudevano instando per l'assoluzione.

Arringatasi questa causa all' udienza secondo i cessati metodi, fu pubblicata nel giorno 11 aprile 1815 dalla cessata corte di giustizia dell' Adriatico la seguente motivata

Sentenza:

Nella causa introdotta il giorno primo aprile 1815

Tra la signora Elisabetta Bragadin Colocci ora moglie del sig. Giacomo Barbi possidente, difesa da Giacinto Buttacalice patrocinatore qui patentato li 12 gennaro 1812, n. 14, abita a S. M. Zobenigo, domiciliata per elezione presso il predetto di lei patrocinatore, attrice per atto di citazione del giorno 20 giugno 1814.

E i sigg. Gaspare Bragadin del fu Giovanni, Orsetta Bragadin moglie del sig. Lorenzo Foscari, e Giulia Bragadin moglie del sig. Giuseppe Colbertaldo, possidenti, tutti domiciliati presso il sig. Pietro Ghedini patrocinatore in Frezzeria in Piscina, già patentato li 26 gennaro 1814, n. 46, difesi dal detto patrocinatore, rei convenuti.

In punto

Se al diritto di consuccessione all' eredità paterna dall' attrice colla sua citazione proposto, osti la carta di quietanza e rinunzia da lei stipulata prima del matrimonio coll' istromento notarile 19 8bre 1789.

Udite le parti in contraddittorio col mezzo de' loro avvocati, fu destinato il giorno 6 corrente per la pubblicazione della sentenza, la quale fu letta nel giorno 11 detto dal sig. giudice Angeli delegato dal sig. giudice ff. di presidente, ed è così concepita:

» Considerando che la successione di cui si tratta si è aperta dopo l' attivazione del codice civile attualmente vigente, ed in forza del quale, siccome l' artic. 745 dispone, *al padre ed alla madre, ed altri ascendenti succedono i figli o loro discendenti senza distinzione di sesso.*

» Considerando che l' attrice è figlia del fu Giovanni Bragadin, la cui consuccessione contempla.

» Considerando che pel disposto dall' art. 7 della legge 6 termidoro anno V, attivata in queste venete provincie col decreto 20 aprile 1806, nè il matrimonio, nè la dote pagata, promessa o costituita, potevano togliere alle donne i diritti di successione verificabili dopo la pubblicazione di detta legge; nel quale articolo fu pure ritenuto che le rinuncie fatte a simili diritti dalle donne maritate saranno operative ed efficaci, semprechè riguardate come contratto possano essere sussistenti a termini di ragione.

» Considerando che l' attrice, rinunziando nell' anno 1789 vigenti le venete leggi alla paterna eredità, dietro la ricevuta dote, rinunciò ad una eredità, da cui era dalla stessa veneta legge esclusa del tutto, come al libro IV, capo XXV, dovendo esser contenta della dote sua; dal che sorge che per essa rinuncia nessun correspettivo abbia ella avuto, non potendosi dare correspettivo del nulla, ossia di ciò che non le potea pervenire; d' onde sorge che mancando il correspettivo, nemmeno sussista a termini di ragione la rinunzia riguardata siccome contratto.

» Considerando che la questionata rinuncia ritener non si potè che quale atto supervacaneo, e certamente non riferibile ad una eredità cui la rinunciante aver non poteva diritto, d' onde subentra la massima legale, *iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur*, e ne viene pure la conseguenza che mai contemplasse o contemplare potesse contro le massime di giurisprudenza adottate, una eredità futura dipendente da causa parimente futura, quale si è quella di una nuova legge, che le femmine maritate e donzelle venissero ai maschi parificate; che i fedecommessi venissero annullati; che ai padri la porzion disponibile della facoltà fosse ristretta e determinata, quando questi erano arbitri nella costituzione della dote, o quando le figlie alla di loro volontà non potevano per modo alcuno resistere.

» Considerando che il padre rinunziatario poteva da se annullare gli effetti della rinuncia, o prediligere la rinunciante, anche nel suo testamento d' onde sorge che l' attrice succedendo al padre anche in questo diritto,

nella medesima si concentri la qualità di rinunciante e di rinunciataria, le quali unite due qualità non possono non escludere la rinuncia.

» Considerando che se anche da questa corte di appello furono ritenute in vigore le rinuncie, allora che all' eredità venissero le medesime persone rinuncianti, seguendo le massime adottate dalla pluralità delle corti di Francia e d' Italia, la giurisprudenza universale si è concentrata per la invalidità di tali rinuncie.

» Considerando che l' argomento di tali rinuncie fu ampiamente discusso particolarmente nel tribunale di appello di Torino nel caso Robasti, le di cui validissime considerazioni vengono pure nel caso presente adottate, e che questa medesima corte ha in pari maniera giudicato nel caso Sangiantoffetti, ove pure fu considerato, che cessati naturalmente gli oggetti della veneta legge nell' esclusiva delle femmine, vale a dire per lo splendore e la preservazione delle famiglie, non devonsi preservar quegli effetti, che rimosso l' oggetto, una ingiuriosa disparità fra gli stessi figli di un medesimo padre presentano.

La corte di giustizia dell' Adriatico admette la domanda dell' attrice, e pronuncia che non ostante la rinuncia 1789, essa debba succedere colli fratello e sorelle all' eredità del fu sig. Gio. Batt. Bragadin comune genitore.

Dichiara compensate le spese a norma dell' art. 131 della procedura civile.

Appellarono i rei convenuti dalla detta sentenza, e riescirono vittoriosi nel secondo sperimento, avendo l' I. R. tribunale d' appello generale in Venezia pronunciato nel giorno 18 gennajo 1817, sotto il N. 6374, la seguente riformatoria

Sentenza:

Nella causa vertente tra Elisabetta Bragadin Calocci, ora moglie del sig. Giacomo Barbi, attrice da una, e Gasparo Bragadin del fu Zuanne, Orsetta Bragadin moglie di Lorenzo Foscari, e Giulia Bragadin moglie di Giu-

seppe Colbertaldo RR. CC. dall'altra parte, in punto di consuccessione alla paterna eredità.

Insinuatasi dai RR. CC. l'appellazione dalla sentenza primo aprile 1815 della cessata corte di giustizia dell'Adriatico.

L'Imp. R. tribunale d'appello generale ha trovato di riformare, come riforma, la surriferita appellata sentenza 11 aprile 1815 della cessata corte di giustizia dell'Adriatico, per l'effetto che i RR. CC. siano assolti dalla domanda dell'attrice, compensate fra le parti le spese del presente giudizio, e dimidiate fra le stesse quelle di tassa e bollo della presente sentenza.

Motivi.

» Rinunciando Elisabetta Bragadin nel 1789 con valido consenso al di lei genitore che la dotava di 10000 ducati, ha trasferito nel medesimo e successori tutti i diritti a lei spettanti, tanto per causa di presente quanto di futuro. Le espressioni usate sono pregnanti, ed i litiganti stessi ne hanno convenuto che anche sull'avvenire siasi portata la contrattazione. Se però la interpretazione avesse luogo, siccome questa riferire si deve all'epoca nella quale venne ammesso, atteso lo spiegato favore che si dava ai maschi sotto la veneta repubblica, non sarebbe lecito il promuovere dubbio dinanzi ai tribunali. La giurisprudenza era pienamente stabilita a questo riguardo, e la inalterabile consuetudine portava l'effetto d'una legge formale.

» La questione pertanto che possa meritare discussione quell'unica si presenta se il codice italiano avendo pareggiato nei diritti d'eredità le femmine insieme coi maschi in occasione della morte dei genitori, questo caso eziandio abbia a ritenersi compreso nella fatta rinuncia. La legge 6 termidoro, anno V, attivata negli stati veneti contemporaneamente al codice italiano, la quale da più anni avanti la pubblicazione di questo codice aveva abolito in Lombardia i fedecommessi, e richiamate le femmine alla parità di successione coi maschi, parlando delle rinuncie già fatte, ordina che le rinuncie a simili

diritti abbiano ad essere efficaci ed operative, semprechè considerate come contratto potessero essere sussistenti a termini di ragione. La nuova legislazione pertanto fa una divisione, proibizione di rinuncia dopo la di lei promulgazione e sussistenza in genere di quelle che la abbiano preceduta. O si trattasse di diritti esistenti, o semplicemente eventuali nelle femmine, fu disposto dalla legge 6 termidoro senza alcuna distinzione sulla loro validità. Nè si è voluto far luogo ad un contrario argomento sull'appoggio della legge francese 5 piovoso, anno V, la quale distingueva le femmine che avevano successibilità da quelle che erano escluse: tal legge non essendo stata pubblicata in Italia, non può servire di alcuna direzione ai tribunali. Rimanendo quindi la sola legge 6 termidoro, colla quale si è creduto di sopprimere dapprima in Lombardia i diversi statuti, altri dei quali davano la successione, ed altri volevano che le femmine fossero contente d'una data porzione, a titolo di dote; ripugna al generale principio di parità di trattamento che volevasi introdurre per le femmine indistintamente, che su d'alcune rinuncie si dovessero rispettare le cose convenute, e che su d'altre portando un troppo scrupoloso esame, come nulle si avessero a considerare. Non potendosi adottare in pratica la detta massima che porterebbe una così marcata sconcordanza, devesi ritenere che in tutti i casi nei quali fosse ammessa rinuncia in genere, avesse a giudicarsi per la validità, applicando poi, quando fossero accusate di lesione, difetto di consenso od altro, le regole sui contratti.

» Che se pure volesse istituirsi strettamente l'argomento che quando, cioè, non siavi alcun ente da rinunciare l'atto emesso non possa produrre effetto di sorte, è da riflettersi che l'attrice ricevette 10000 ducati quando il veneto statuto soltanto in cinque mille prefiniva le doti, e poteva poi darsi il caso anchè sotto lo stesso statuto, cap. 25, lib. 4, che la femmina potesse consuccedere coi maschi nel mobile e nello stabile, quando entro mezzo anno non fosse riuscita nei modi prescritti dalla stessa legge a conseguire la sua dote, come viene

indicato al § 5 *in questo caso;* avendo sempre diritto le femmine di compartecipare nell' eredità del fratello, nel caso che precedano d' un grado l' erede chiamato dalla legge, cap. 27, ed essendo chiamate le femmine alla consuccessione della sorella, cap. 28 del citato libro, ed in questa specialità di caso essendovi molti fedecommissi nella famiglia Bragadin dotante, ai quali avrebbe forse potuto aspirare, da tuttociò chiaramente consegue, che la rinuncia dell' attrice fatta nel 1789 non fosse del tutto inconcludente, imperocchè oltre la dote aveva altri diritti se non certi, almeno eventuali, i quali potevano essere suscettibili d' un calcolo qualunque, e sui quali la rinuncia come contratto di mera sorte poteva essere estesa.

» Non essendovi ora contestazione sulla quantità del correspettivo della rinuncia (titolo sul quale avrebbe sempre l' attrice intatti i proprj diritti) anche nella supposizione che ivi soltanto possa verificarsi rinuncia dove siavi una sostanza od un diritto qualunque da essere trasferito in altrui proprietà, vi sarebbe nel caso un soggetto forse sproporzionato come correspettività di contratto, ma sufficiente per poter arguire che la rinuncia fosse legalmente fatta. La nuova legislazione ha molto favorito le femmine; ma in questo caso imprevisibile all' epoca in cui si è emessa la rinuncia, e quando i comuni voti bastando unicamente alla sussistenza *della più longeva repubblica*, le femmine dovevano cedere agli spiegati e troppo necessarj riguardi per l' agnazione; questo caso avvenuto per una estraordinaria rivoluzione venne definito dalla riportata legge 6 termidoro, che vuole pareggiata la sorte delle femmine, e che rispetto a quei contratti di rinuncia che dalle femmine stesse aventi diritti certi o soltanto eventuali e di poca inconcludente estimabilità suggerisce in genere la loro efficacia. Ciò basta perchè nell' attuale contestazione dovesse rigettarsi la domanda dell' attrice, che colla sola disposizione del codice italiano vorrebbe capovolgere un atto, la di cui validità è indicata da una legge che ha esistenza contemporaneamente al codice, e che volendo

evitare la sovversione e la rovina di una moltitudine di famiglie, mediante la premessa dichiarazione, ha conservato le convenzioni che nei passati tempi con regolarità e giusta le basi costituzionali della repubblica fossero state fatte.

» Che se dopo le esposte cose la questione della rinuncia delle femmine veneziane non cessa d'essere d'alta e difficile indagine, il tribunale d'appello si è compiaciuto di vedere la sanzione della sovrana autorità del tribunale supremo, il quale nelle cause Dolce contro Sangiantoffetti collo statuto di Venezia per l'eredità dello zio, e Spelati contro Concina per l'eredità del padre colle leggi del Friuli che negano ogni successione alle femmine, dovendo essere contente della dote, ha confermato i giudizj del cessato appello di Venezia sulla validità delle rinuncie; queste decisioni hanno lasciato non piccolo conforto sulla giustizia della proferita riforma.»

Ma innoltratosi dall' attrice il riclamo in grado di revisione contro la surriferita sentenza d'appello, li 20 settembre 1817 dal senato del supremo tribunale di giustizia residente in Verona venne pronunciata la seguente aulica

Decisione:

» Interpostasi dall' attrice la revisione contro la sentenza 18 gennajo 1817 dell' I. R. tribunale d'appello generale di Venezia, riformante quella della cessata corte di giustizia dell' Adriatico 11 aprile 1817.

» S. M. ha dichiarato aver trovato giusto di confermare la sentenza predetta 11 aprile 1817, compensate le spese.»

NULLITA' = SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA = TESTAMENTO SOLENNE.

1. *Non può ritenersi nullo un testamento solenne per il solo motivo che dal notajo non siasi descritta minutamente la situazione della stanza in cui venne celebrato.*
2. *La facoltà accordata dal testatore all'usufruttuario di prevalersi della sostanza al caso, e nei limiti del suo bisogno, non importa una sostituzione fedecommissaria.*

I signori Pietro, Francesco, Gaetano ed Angelo Fratelli Soardi patrocinati dall' avv. . . . . Buccelleni

CONTRO

I signori Giuseppe e Lucia Maraglio difesi dall' avv. Giuseppe Cocchi.

I fratelli Soardi, con petizione 13 luglio 1816 prodotta alla cessata corte di giustizia in Brescia contro Giuseppe e Lucia Maraglio, esposero che con testamento 10 febbrajo 1810, a rogito Saleri, il fu Andrea Maraglio istituì usufruttuaria generale di tutte le sue sostanze la sorella Lucia, con facoltà in caso di bisogno di prevalersi di quelle sostanze per tutto ciò che le si rendesse necessario; e che in seguito nominò erede di tutto quello che si sarebbe trovato dopo la morte di detta Lucia, Giuseppe Maraglio suo fratello. Dissero che una tale disposizione era nulla per l' art. 896 del cessato codice italiano regolatore del caso in disputa, perchè unitamente all' usufrutto fu a Lucia accordato di disporre della proprietà, e le fu inoltre ingiunto l' obbligo di conservare e trasmettere dopo la sua morte l' eredità al fratello Giuseppe; per la qual cosa era forza il ritenere esservi nel testamento una sostituzione vietata, perchè non cadente sotto veruna delle eccezioni ammesse dal detto codice negli art. 897 e 898.

Dissero nullo poi anche il testamento per non essersi precisata la stanza in cui fu celebrato, essendosi detto soltanto *in una saletta superiore in primo ordine*, senza indicare in quale situazione sia rapporto agli altri locali, sia ne' suoi prospetti, come pure si esigeva dal regolamento notarile. Domandarono quindi che fosse dichiarato nullo il testamento suddetto, e subordinatamente che fosse annullata la disposizione ivi contenuta a favore dei rei convenuti, onde la sostanza fosse devoluta agli eredi legittimi a titolo di successione intestata.

Rispondendo i rei convenuti, sostennero non poter gli attori aspirare all' eredità controversa come successori legittimi, perchè dato anche il caso di nullità del testamento 10 febbrajo 1810, altri due anteriori ne esistevano egualmente favorevoli ad essi rei convenuti; che d'altronde l'ingresso alla lite era agli attori precluso, per avere questi con citazione primo maggio 1815 già mosso giudizio di nullità del testamento suddetto per la medesima causa di vietata sostituzione, dal quale giudizio essi poi ricedettero formalmente con atto 26 giugno successivo.

Passando al merito opposero in via subordinata, non reggere l' obbiettato vizio di forma, non esistendo una legge che prescrivesse la pena di nullità in mancanza d'una esatta descrizione della stanza in cui sia stato celebrato un testamento. La menzione fattane in quello di cui si tratta soddisfa pienamente alla disposizione dell'art. 39 del regolamento notarile che richiede una semplice indicazione, non una minuta descrizione; e sebbene dall' art. 43 si fosse accomunata in massima la detta disposizione dell' art. 39 anche ai testamenti, la pena di nullità però in quanto a questi ultimi è limitata dall' art. 52 alla violazione degli art. 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47; come cercarono i rei convenuti di dimostrare anche con argomenti desunti dagli art. 53 e 54, allegando altresì in appoggio un giudicato della corte d' appello di Venezia ed un altro della corte medesima di Brescia.

Quanto poi alla pretesa sostituzione ed alla nullità

conseguente, premesse le teorie che in tale materia non debbono mai ammettersi le presunzioni; che deve anzi applicarsi ai testamenti quel senso che più sia consentaneo alla libertà dei beni ed alla validità piuttosto che alla nullità delle ultime disposizioni, dissero che il testatore aveva istituito e chiamato costantemente la sorella Lucia nella qualità di semplice usufruttuaria; che la facoltà concessale di poter in caso di qualche bisogno disporre della proprietà, *per ciò che le si rendesse necessario,* importa un legato particolare e condizionale di quella porzione di beni che fosse corrispondente al bisogno nel caso della eventuale sua verificazione, ferma sempre stante la proprietà della intiera sostanza, non che la qualità creditaria nel fratello del testatore che solo era stato onorato col titolo di vero erede.

Domandarono quindi di essere assolti dalla petizione avversaria, rifuse le spese.

Gli attori in replica insistettero, dicendo che lor competeva il diritto di far giudicare la nullità del testamento, e perchè avevano interesse nei testamenti anteriori, e perchè essendo viziati questi stessi dell'identico difetto di sostituzione, sarebbero stati anch' essi impugnati a suo tempo onde dar luogo alla successione intestata. Quanto poi alla precorsa lite ed al loro recesso dalla medesima allegarono che essa risguardava la sostituzione d'altre persone, e che nel loro recesso gli attori si erano riservata contro il testamento ogni altra azione e ragione.

Osservarono quindi che la semplice indicazione generica *della saletta superiore* in cui si è fatto il testamento non corrisponde certamente alla legge che esige una tale indicazione come mezzo onde accertare il luogo del seguito rogito, per la qual cosa trovarono inattendibili le distinzioni e limitazioni introdotte nella risposta.

Quanto poi al punto di sostituzione affermarono, che la facoltà illimitata di disporre della proprietà ben dimostrava che la sorella Lucia non era limitata, in vigore del testamento controverso, al solo usufrutto; che il fratello Giuseppe era chiamato erede bensì, ma erede dopo

di lei, della rimanente sostanza che si trovasse all' epoca della di lei morte; il che dicevano gli attori importare una vera sostituzione.

Duplicarono i rei convenuti, dicendo che la proposta domanda tendeva all' effetto che avesse luogo la successione legittima; che quindi gli attori non potevano aver interesse a far annullare il testamento 10 febbrajo 1810, se non facendo annullare altresì gli altri due fatti già prima dal medesimo testatore, i quali dovevano ritenersi per validi finchè non fossero stati dichiarati nulli; e in esistenza dei quali non avrebbe mai potuto dichiararsi, come gli attori pur pretendevano, intestata l'eredità.

Opposero nuovamente il precedente recesso come relativo ad una causa in cui si era attaccato lo stesso testamento di nullità per un egual titolo, nulla importando che lo si fosse desunto da una parte piuttosto che dall'altra della disposizione.

Sulla omessa descrizione della stanza richiamarono le cose già dette nella risposta.

Quanto poi alla pretesa sostituzione, dissero che non trattavasi già di vedere se unitamente all' usufrutto il testatore avesse legata alla propria sorella anche una parte della proprietà condizionatamente all' evento del bisogno di disporre, ma dovevasi cercare soltanto se ciò importasse l' obbligo di conservare e di restituire la proprietà legata. Un tale gravame tanto era lungi dall' esistere effettivamente, che o non verificavasi la condizione, ed allora si aveva come non fatto il legato; o la condizione verificavasi, e in tal caso la parte di sostanza di cui avrebbe avuto diritto la legataria di disporre, non sarebbe stata più trasmissibile all' erede fratello: ed in fatti se il testatore avesse considerato la propria sorella come avente il dominio della sostanza, non le avrebbe certamente in tal caso attribuita la facoltà che sarebbe stata affatto superflua di alienare qualche porzione in caso di bisogno.

Sopra questi atti la corte di Giustizia in Brescia nel giorno 27 giugno 1817 sotto il N. 190-25 pronunciò la seguente

Sentenza:

» Nella causa tra Pietro, Francesco, Gaetano ed Angelo fratelli Soardi patrocinati dall' avvocato Buccelleni, attori, e Lucia e Giuseppe Maraglio difesi dall' avv. Cocchi, rei convenuti, in punto sia giudicato 1.° essere nullo il testamento del fu Andrea Maraglio 10 febbrajo 1810, in rogito Saleri, giacchè mancante dell' indicazione precisa del luogo in cui fu celebrato, ec., e subordinatamente essere nulla la disposizione del suddetto testamento relativa a Lucia e Giuseppe Maraglio, e suoi figli, siccome viziata di sostituzione fedecommissaria, ed in conseguenza sia devoluta la sostanza agli eredi legittimi dal giorno dell' aperta successione.

» Inrotulati gli atti il giorno 23 giugno 1817.

» L' imp. regia corte di giustizia, rigettate le eccezioni preliminari obiettate dai rei convenuti, e desunte dal recesso di antecedente lite e dalla mancanza d' interesse negli attori a promuovere l' odierna domanda, ha giudicato 1.° non essere gli attori privi di veste ad intentare la causa in oggi contestata; 2.° doversi però in merito rigettare la petizione de' suddetti attori. Compensate le spese e pagato per metà da ciascuna delle parti il salario della presente sentenza.

Motivi.

» Due sono le eccezioni preliminari obiettate dai rei convenuti, e che tendono ad impedire l' ingresso alla lite, ossia alla cognizione del merito. La prima, cioè, desunta dal recesso di precedente simil lite, come dall' atto 5 giugno 1815, e successiva accettazione di recesso 26 giugno detto anno. La seconda procede dalla mancanza di interesse negli attori ad annullare il testamento 10 febbrajo 1810: essendo essi ugualmente esclusi dalla legittima successione per gli anteriori testamenti 20 luglio 1801 e 22 maggio 1806.

» La prima eccezione preliminare su l' accettato recesso di precedente simil lite veste il carattere di eccezione della cosa giudicata in quanto che si vorrebbe che dopo avere promossa e poi rinunciata giudiziariamente

una pretesa, non si possa, contro la nota regola del *non bis in idem*, riproporre la stessa lite.

» Ma l' azione *rei judicatae* non può sussistere senza il copulativo concorso dei tre notorj estremi, 1.° *idem jus*, 2.° *eadem res*, 3.° *inter easdem personas*.

» Ora dal confronto della rinunciata citazione allegata *b*, e dell' atto di recesso colla odierna domanda, si scorge che la precedente lite fu bensì promossa dagli stessi attori, e percuoteva lo stesso material soggetto, cioè il testamento di Andrea Maraglio 10 febbrajo 1810 (*eadem res*, *et inter easdem personas*), ma non presentava la stessa questione, nè l' egual titolo di nullità; ed inoltre quella primitiva citazione, all. *b*, tendeva ad annullare soltanto una parte del testamento, nel mentre l' odierna contestazione tende ad annullarlo nella totalità.

» Non regge del pari la seconda preliminare eccezione, sia perchè gli attori si riservarono in replica di impugnare ugualmente gli anteriori testamenti, sia perchè all' erede legittimo escluso compete la veste di impugnare le ultime disposizioni del defunto, senza che nessuna legge lo obblighi di impugnarle tutte simultaneamente in un sol giudizio, piuttostochè in separate e successive contestazioni.

» In quanto poi al merito, due sono gli attacchi di nullità spiegati contro il testamento suddetto 10 febbrajo 1810 del fu Andrea Maraglio, cioè:

» 1.° Per difetto di solennità notarile, essendosi omessa la indicazione precisa del luogo in cui fu celebrato quel testamento, contro il prescritto dall' art. 39 del regolamento notarile 17 giugno 1808.

» 2.° Per vizio di sostituzione fedecommissaria vietata, sotto pena di totale nullità dell' atto, dall' art. 396 dell' in allora vigente codice francese.

» Sta in fatto che il testamento di cui trattasi termina colle espressioni = fatto e celebrato in questa comune di Brescia, dipartimento del Mella, in una saletta superiore in primo ordine della casa di me notajo infrascritto, in contrada pendente, al n. 486.

» L'indicazione del luogo pertanto viene sufficientemente precisata anche rapporto alla *camera* ove seguì il rogito, giusta l'art. 39 del regolamento notarile 17 giugno 1806, giacchè si vede che seguì nella camera ad uso di saletta nel primo ordine della casa. L'espressione diffatti *in una saletta* non importa di necessità che in quell' ordine primo della casa vi fossero delle altre salette, giacchè in allora si sarebbe detto *in una delle salette*, sicchè la dizione spesa *in una saletta* dell' ordine primo della casa si combina gramaticalmente anche coll' unicità della saletta, e sta anche colla presumibile asserzione dei rei convenuti, che diffatti in quella piccola casa del notajo non vi sia in primo ordine altra saletta ossia altra camera ad uso di saletta, non essendo poi provata dagli attori la circostanza della duplicità di sale al primo piano nella casa del notajo rogante, e nell' epoca del seguito rogito.

» In ogni ipotesi poi per la sola inesattezza nel precisare quella camera di primo ordine, ove si celebrò il testamento, non ne discenderebbe la prova della nullità dell' atto, scorgendosi dal combinato disposto degli articoli 39, 43, 52, 53, 54 del suddetto regolamento notarile, che in tal caso sarebbe tutt' al più applicabile la sola pena della multa di lir. 30, giusta anche li ben dedotti motivi adottati in caso analogo ed anche meno favorevole dalla allegata decisione della corte d' appello di Venezia.

» Relativamente poi all' obbiettato vizio di un fedecommesso, sta in primo luogo contro l' assunto degli attori la lettera del testamento, giacchè ivi il testamento Maraglio qualifica per usufruttuaria la sorella Lucia, e per erede dopo l' usufrutto il di lui fratello Giuseppe, e secondo pertanto la *legge* 66, *ff. de legatis, non aliter a significatione verborum recedere oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem.*

» Ma in mancanza della lettera ricorrono gli attori alle congetture, e pretendono derivare l' instituzione in fatto di un fedecommesso, dall' avere il testante conceduto all' usufruttuaria la facoltà ben anco di prevalersi

della sostanza, e chiamato poi l'erede nel rimanente, e deducono da ciò che l'usufruttuaria comprende in se ben anco i diritti di proprietà, e che l'erede Giuseppe risulti il secondo chiamato a succedere nella sostanza, che il primo chiamato proprietario gli avrà conservato e restituito, e si verifichi quindi ne' suoi estremi il fedecommesso vietato dall'artic. 896 del cessato codice francese.

» Il successivo art. 899 del detto codice esclude dalla categoria delle sostituzioni vietate e dei fedecommessi quella disposizione per cui sarà dato all'uno l'usufrutto e ad un altro la nuda proprietà.

» Vero è che alla sorella usufruttuaria concedette il testatore la facoltà di prevalersi della sostanza, ma ne limitò il diritto al caso di un suo bisogno, e perciò che le si rendesse necessario.

» Non bisogna quindi confondere la servitù personale dell'usufrutto impressa sulla generalità della sostanza, col separato condizionale legato della proprietà di prevalersi al caso di bisogno, e limitatamente a ciò che le è necessario.

» L'usufruttuaria generale non ha alcuna proprietà da restituire; questa proprietà dopo la morte del testatore passò immediatamente all'erede fratello Giuseppe sotto la sola precaria servitù personale dell'usufrutto, e quell'erede di fatti anche prima della morte dell'usufruttuaria poteva trasmettere in qualsivoglia legittimo modo la già acquistata proprietà.

» In quanto pertanto la sorella esercitò i diritti di usufruttuaria generale, non avvi alcun estremo di fedecommesso per la chiara lettera degli art. 896 e 897 del codice francese, e per le più trite teorie di ragione.

» In quanto poi a norma del testamento la detta sorella si prevalesse della sostanza *in caso di bisogno e per ciò le è necessario*, ella diventa sin d'allora proprietaria piena di ciò che le è necessario, e ben lontano di aver l'onere fedecommissario, cioè l'obbligo di conservare e restituire questa parziale proprietà, ella ne è anzi abilitata a consumarla pe' suoi bisogni. »

Portata dagli attori la causa in grado d'appello, ripeterono essi sostanzialmente nei loro gravami le cose addotte già in prima istanza.

All'incontro i rei convenuti dissero nella risposta di appello essere un assurdo il pretendere che l'istituzione dell'erede dopo la morte dell'usufruttuaria importasse una sospensione degli effetti del diritto ereditario, essendo inconcussa teoria che = *institutio dilata post mortem usufructuarii non suspendit devolutionem emolumenti haereditarii,* perchè ciò s'induce e dalla presunta volontà del testatore che abbia così scritto l'istituzione unicamente per preservare intero ed intatto all'usufruttuaria il godimento della eredità, e dal principio legale che non permette che rimanga incerta l'eredità stessa, ogni qual volta si possa dare alla disposizione una intelligenza che escluda un tale inconveniente.

Quand' anche poi fosse supponibile un effetto sospensivo, si avrebbe sempre una sostituzione di erede condizionata; ma non si verificherebbero mai più gradi d'istituzione costituenti una sostituzione vietata dalle leggi.

Posti questi principj dovendosi ritenere trasfusa quanto al diritto l'eredità, immediatamente dopo la morte del testatore, la facoltà data all'usufruttuaria di disporre della sostanza in caso di bisogno, sembrava ai rei convenuti risolversi in un aggravio imposto all'erede di dover soffrire una diminuzione della facoltà lasciatagli a misura delle eventuali occorrenze. E se il rimanente che si trovasse dopo la morte della legataria, è ciò che venne lasciato all'erede, non è per questo che la proprietà rimanesse presso l'usufruttuaria, nè che all'evento della condizione potesse verificarsi una sostituzione. Chiarissima risultava per li rei convenuti la volontà del testatore che la sorella avesse l'usufrutto, ed il fratello fosse l'unico erede, salvo l'onere ingiuntogli all'evenienza del contemplato caso di bisogno della detta usufruttuaria.

Riportandosi quindi anche alle altre ragioni addotte in prima istanza, non che ai motivi della sentenza, ne

domandarono la conferma, la quale infatti li 29 settembre 1818 fu pronunciata dall'I. R. tribunale d'appello generale di Milano, sotto il n. 8865, colla seguente

Sentenza:

» Nella causa tra Pietro, Francesco, Gaetano ed Angelo fratelli Soardi, attori, e Lucia e Giuseppe Maraglio, rei convenuti, in punto di nullità del testamento del fu Andrea Maraglio, a rogito Saleri, 10 febbrajo 1810 per difetto di forme, e subordinatamente di nullità delle disposizioni fatte a favore dei rei, siccome contenenti una sostituzione dalla legge vietata.

» Avendo gli attori appellato dalla sentenza della cessata corte di Brescia del 20 giugno 1817 nella parte in cui venne rigettata la petizione degli stessi attori, tenendo quindi fermo e valido il surriferito testamento.

» L'appello ha confermata la sentenza suddetta nella parte appellata, e condanna gli appellanti nelle spese moderate in lire venti, oltre la tassa della sentenza.

COLLAZIONE = DONAZIONE = LEGITTIMA.

1. *La cessazione posteriore dei motivi espressi dalle parti in un atto di donazione fra vivi, non rende invalido l' atto, nè dà titolo alla sua revoca. Ciò potrebbe aver luogo soltanto, qualora la donazione fosse condizionale.*
2. *La riduzione della donazione per titolo di legittima non può ammettersi che nelle misure fissate dalla legge vigente all' epoca del contratto.*
3. *La dispensa dalla collazione dei beni donati, sebbene non espressa, può anche dedursi da congetture e presunzioni.*

Rebecca Grazioli, rappresentata da Elisabetta Bovari e Luigi Boselli, madre e tutrice la prima, e contutore l' altro della stessa Elisabetta, difesa dall' avv. Antonio Triulzi.

CONTRO

Teresa moglie di Giuseppe Rizzardi, Laura moglie di Pietro Nicolai, Barbara vedova di Francesco Boselli, Margherita moglie di Giuseppe Canevali, tutte sorelle Grazioli, zie dell' attrice, difese dall' avv. Petracchi, indi dal dott. Tirelli, e finalmente dall' avv. Volontieri.

Nel giorno 19 marzo 1806 il fu Antonio Grazioli emancipò giudizialmente il proprio figlio Carlo, e gli fece successivamente una donazione tra vivi di alcuni beni stabili, mobili, semoventi ed attrezzi rurali descritti nel relativo istromento del detto giorno, rogato dal notajo Carlo Menghini, salvo al padre donante l'usufrutto fino alla morte.

Dopo questa donazione il figlio Carlo Grazioli si unì in matrimonio con Elisabetta Bovari, da cui ebbe una figlia per nome Rebecca; indi egli morì nel mese di luglio 1809.

Il di lui padre Antonio Grazioli suddetto, malgrado la donazione 19 marzo 1806, passò alla vendita per istromento 12 dicembre 1811 di due pezze di terra del compendio dei beni precedentemente donati per la somma di lir. 2302. 55. 6; indi nel giorno 30 dicembre 1815 cessò di vivere, avendo con testamento in data 30 dicembre 1813 dichiarato di rivocare la donazione fatta al figlio premorto, ed istituite tanto nei beni donati che negli altri eredi universali le proprie figlie Barbara, Margherita, Teresa, Laura, Elisabetta, e con esse la nominata Rebecca figlia del predefunto Carlo, alla quale lasciò inoltre a titolo di prelegato lire 4000, sotto condizione però ch' ella non movesse pretesa relativamente alla donazione; locchè facendo, la dichiarò caducata dal prelegato.

Formatosi in seguito l' inventaro della sostanza lasciata dal testatore, nel qual inventaro furono compresi e descritti cogli altri anche i beni della donazione, rimasero in possesso di tutti le sole di lui figlie sino al giorno 21 agosto 1816, in cui passò l' amministrazione presso Angelo Boselli qual sequestratario giudiziale. Indi la minore Rebecca figlia del donatario dichiarò di adire l' eredità paterna ed avita col beneficio legale dell' inventaro; dietro di che la di lei madre e tutrice Elisabetta Bovari ed il contutore Luigi Boselli presentarono contro le dette sorelle Grazioli una petizione in data 29 novembre 1816 al tribunale di prima istanza in Castiglione delle Stiviere, chiedendo che fosse deciso contro di loro.

Primo. Spettare alla detta Rebecca, qual figlia ed erede del fu Carlo Grazioli, tutti i beni ad esso donati dal di lui padre Antonio Grazioli e descritti nell' istromento 19 marzo 1806, non avuto riguardo nè alle dichiarazioni fatte dal donante nel suo testamento, nè al prelegato ivi disposto a cui si dichiarò di rinunciare.

Secondo. Essere tenute le sorelle Grazioli a rilasciare alla nipote Rebecca i detti beni donati, ad eccezione delle due pezze di terra state vendute dal loro

autore con istromento 12 dicembre 1815, non che a restituire i frutti percetti dal giorno della di lui morte.

Terzo. Essere le medesime risponsabili della somma di lire 2302. 55. 6, prezzo ritratto dalla vendita delle due pezze di terra, coi frutti legali dalla detta epoca della morte di Antonio Grazioli; meno la sesta parte tanto del detto capitale che dei frutti. Tutto ciò sotto riserva di chiedere in seguito la divisione dei beni ereditarj lasciati dal detto Antonio Grazioli.

Le ree convenute presentarono la loro scrittura di risposta, nella quale addussero le seguenti eccezioni:

Primo. Che l'atto di donazione era simulato: secondo, che non poteva sussistere per mancanza di causa: terzo, che avrebbe poi dovuto aver luogo a carico della erede del donatario la collazione: quarto, che in ogni contraria ipotesi doveva la donazione essere ridotta entro la misura portata dal cessato codice italiano, vigente il quale erasi aperta la successione del donante Antonio Grazioli.

Quanto alla simulazione allegarono le rispondenti, che non reggeva l'apparente motivo addotto nell'atto di donazione che, cioè, il donante non fosse per la sua età più in grado di maneggiare i proprj affari, mentre non aveva che cinquantacinque anni, ed era robusto e capace; in prova di che proposero alcuni articoli, ed offersero il proprio giuramento.

Che insussistente del pari era l'altro motivo che, cioè, la donazione si fosse fatta in premio dell'emancipazione, mentre anzi avrebbe dovuto spettare al figlio il carico d'un compenso al padre emancipante.

Che non era poi vera nemmeno l'altra asserzione contenuta pure nell'atto di donazione che il padre si fosse indotto a donare, onde fornire al figlio i mezzi di accrescere colla sua industria il patrimonio; mentre avendo il padre riservato a se l'usufrutto durante la propria vita, niun vantaggio veniva frattanto il figlio donatario a risentire dalla donazione, ed altronde era questi rimasto sempre qual figlio di famiglia nella casa paterna.

Soggiunsero che i beni erano sempre stati iscritti nelle tavole censuarie al nome del padre donante; che non ne aveva mai fatta veruna consegna al donatario; che questi non aveva mai disposto di tali beni, conoscendo non essere suoi; che anzi il padre ne alienò egli stesso una parte nonostante la donazione; che quantunque in quell' atto si comprendesse un' affittanza tenuta dal donante in società con altri, pure niuna ingerenza ebbe mai in quella affittanza sociale il supposto donatario, avendo sempre continuato ad agire soltanto il padre; come offerivasi di provare con testimonianze e con giuramento.

Allegarono poi la dichiarazione fatta dallo stesso donatore nel suo testamento 30 dicembre 1813, che quella donazione era stata fatta da lui per tutt' altra causa che quella di trasferire nel donatario il dominio dei beni ivi menzionati. Dal che inferirono essere quella donazione simulata invalida e nulla.

Intorno alla mancanza di causa dissero che Antonio Grazioli si era determinato a donare colla mira di favorir l' agnazione; mà che essendo premorto il figlio senza prole maschile, era cessata la causa intieramente.

Rispetto poi alla collazione fecero osservare che l' attrice avendo adita l' eredità di Antonio Grazioli nella qualità di erede e rappresentante il premorto di lei padre Carlo donatario, aveva perciò l' obbligo di conferire i beni donati, perchè nell' atto della donazione non era stato quest' obbligo escluso espressamente: in appoggio di che si allegavano tanto le leggi dell' antico diritto romano, vigente il quale era seguita la donazione, quanto quelle del cessato codice italiano sotto il quale era avvenuta la morte del donante. Nov. 18, cap. 7, codice italiano, art. 843: coerentemente alla massima di equità addotta da Ulpiano nella *l.* 1, *in princ.*, *ff. de collat.* = *ut sua quoque bona in medium conferant qui appetunt paterna.* =

Quanto poi all' ultima eccezione concernente la riducibilità, dissero le ree convenute che il calcolo della legittima deve computarsi non dal giorno in cui la dona-

zione seguì, ma da quello della aperta successione; perchè la legittima compete a titolo appunto di successione, e la donazione va sempre soggetta di sua natura a quelle alterazioni che possono cadere sulla legittima o per alterazione di patrimonio, o per disposizione di legge: e siccome la successione fu aperta vegliante il cessato codice italiano, il quale alterando la porzione legittima stabilita per lo innanzi dal diritto romano, accrebbe ai legittimarj la detta porzione, così pretendevano le ree convenute che la riduzione per la legittima sopra i beni donati dovesse farsi sulle basi del detto codice italiano, per modo che la legittima di quel codice dovesse essere ad ognuno di loro assicurata.

Conchiusero quindi per la reiezione della domanda principalmente atteso il vizio di nullità della donazione, e in via subalterna per la mancanza di offerta della collazione, non che per la allegata riducibilità.

Replicò la parte attrice, e disse che niuna reggeva delle avversarie eccezioni.

Quanto alla pretesa simulazione affermò, che sebbene anche dopo la donazione avesse continuato il donatore ad amministrare le cose sue, pure aveva potuto per la sua già avanzata età riputarsene incapace, e quindi non può risguardarsi come falsa la relativa asserzione contenuta in quell' atto. La causa poi della donazione fu il matrimonio del figlio; ed il corrispondente peso a cui egli andava ad assoggettarsi, di una nuova famiglia. Quella donazione tendeva a facilitargli senza dubbio i mezzi di migliorare la sua fortuna; poichè sebbene l'usufrutto delle sostanze donate restasse al padre, poteva però trarsi vantaggio frattanto anche dalla nuda proprietà.

Nè l' aver il padre continuato nella sociale affittanza con Morandini, quantunque compresa essa pure nella donazione, può servire per argomento di simulazione, non essendo nè impossibile nè improbabile che per consenso del figlio donatario abbia continuato quella società.

Che se il donante sia colla vendita delle due pezze di terra comprese nella donazione, sia col suo testamento ha preteso di disporre arbitrariamente delle cose donate;

non ne consegue che simulata fosse la donazione; bensì tutt'al più, che attesa la premàtura morte del figlio senza prole maschile, sia sopravvenuto nel donante medesimo un tardo pentimento, che però non poteva rendere invalido un atto già compiutamente perfezionato.

Negò l'attrice che i beni donati fossero sempre rimasti iscritti nelle tavole censuarie, e colla produzione d'un certificato del censo provò anzi il contrario. E soggiunse poi che se nella donazione furono comprese alcune piccole pezze di terra acquistate per l'addietro dal figlio coll'istromento 5 novembre 1802, neppure da ciò poteva trarsi indizio di simulazione, fatto riflesso che quell'acquisto era stato fatto durante la patria podestà, e quindi per conto ed interesse dello stesso padre donante.

Contro la seconda eccezione relativa all'obbiettata mancanza di causa replicò l'attrice non essere attendibile tale mancanza negli atti di mera liberalità; che in ogni caso essa avrebbe dovuto essere provata manifestamente; locchè non verificavasi a favore delle avversarie, non risultando per alcun modo che la vera causa di donare fosse stata quella soltanto di favorire la discendenza maschile.

Contro la collazione allegò che la donazione essendo stata fatta ad un figlio emancipato, devesi considerare come fatta ad un estraneo e quindi non conferibile; perchè in tale caso i beni sono avventizj, e non profettizj, giusta la *l.* 2., *cod. de inof. donat.*, *l.* 20, *cod. de collat.*, *ll.* 2 *et* 35, *cod. de inof. test. Voet ad ff. lib.* 37, *tit.* 6, *n.* 12 = contiensi è vero nella nov. 18 la clausola = *nisi expresim designavit se velle non fieri collationem*; = ma questa non è una clausola essenziale e di rigore; quindi alla sua mancanza possono supplire equipollenti espressioni contenute nell'atto, dalle quali risulti chiara l'intenzione del donante di dispensare il donatario dalla collazione *Cujac., lib.* 3, *obs., cap.* 30, *Voët ad ff. lib.* 37, *tit.* 6, *art.* 27. Locchè appunto diceva l'attrice verificarsi nel caso, ritenute le dichiarazioni del donante, che il figlio donatario *diverrà libero ed assoluto padrone per se ed eredi in perpetuo, rinunciando esso donante per sempre*

ad ogni beneficio, *specialmente per avere altri beni da disporre*. Ciò sembrava all'attrice rendere manifesta la mente che i beni fossero donati a titolo d'antiparte e non soggetti a veruna collazione.

L'adizione poi della eredità sostenevasi non poter essere di pregiudizio all'attrice, perchè seguita col beneficio legale dell'inventario; aggiungendosi che in qualunque sinistra ipotesi quell'atto di adizione sarebbe nullo a norma degli articoli 461 e 783 del cessato codice italiano e dei §§ 238 e 1008 del codice austriaco, qualora la minorenne attrice venisse a perdere per conseguenza di un tale atto i vantaggi della donazione fatta al di lei padre dall'avo, di cui aveva adita l'eredità. Avrebbe il tutore con ciò ecceduto i poteri di una ordinaria economica amministrazione, e l'arbitrio da lui commesso non potrebbe nuocere agli interessi della minorenne.

Confutando per ultimo l'obbietto della riducibilità della donazione, disse non essere questo opponibile nella attuale sede di giudizio, perchè costituirebbe un capo speciale di domanda che non deve essere frammischiato colla risposta a termini del § 14 del regolamento giudiziario; d'altronde non era provato che le avversarie fossero state pregiudicate nella legittima, il calcolo della quale deve istituirsi avuto riguardo alle leggi vigenti al tempo della donazione, non a quelle sopravvenute all'epoca dell'aperta successione.

Per tutti questi motivi insistette l'attrice nella dimanda.

Duplicando le ree convenute, ritenuto il dedotto nella risposta, aggiunsero che siccome il donante era stato indotto alla donazione da certe e determinate cause future, le quali poi non si erano verificate, era venuto a mancare alla donazione stessa il consenso necessario alla sua validità.

Sul punto della collazione dissero ch'ella doveva aver luogo perchè l'eredità dell'avo era stata adita non *jure proprio* della minorenne, ma come erede e rappresentante del padre; e perchè la donazione era stata fatta *ob causam*, in vista cioè del matrimonio del donatario, e per

sostegno dei pesi indi provenienti. Niuna differenza trovavano le duplicanti tra il figlio emanicipato o soggetto alla patria podestà rispetto alla collazione, essendo sempre i beni egualmente profettizj, e quindi soggetti ad essere conferiti in mancanza d'una dispensa espressa.

Non faceva ostacolo l'essersi adita col beneficio legale la eredità dell'avo, perchè un tale beneficio non giova che ad impedire la confusione dei beni dell'erede con quelli dell'eredità; e i beni donati essendo profettizj, e perciò non assolutamente proprj del donatario e della attrice che lo rappresenta, devono quindi essere conferiti nell'eredità del donante a termini dell'articolo 843 del cessato codice che ne ingiunge all'erede beneficiato la collazione.

Negarono anche le ree convenute che fosse nullo l'atto di adizione fattosi dal tutore della attrice, il quale era anzi seguito previa la regolare approvazione del tribunale competente che aveva interposto il suo decreto sulle istanze medesime della tutrice.

La riduzione poi, giusta le norme del cessato codice italiano, vigente il quale erasi aperta la successione, era inevitabile in ogni caso. Opponendola nella risposta, non avevano esse già introdotto una domanda principale, ma bensì allegato un diritto di ritenzione in via eccezionale, salva la liquidazione in altra sede, quantunque in fatto dall'inventaro medesimo prodotto in causa risultasse già sin d'ora lesiva dei diritti di legittima la donazione.

Conchiusero domandando nuovamense l'assoluzione dalle cose contenute nel libello di petizione.

Sopra questi atti emanò dal tribunale di prima istanza in Castiglione delle Stiviere, nel giorno 28 marzo 1817, sotto il n. 1279-132, la seguente

Sentenza:

» Nella causa vertente tra la minore Rebecca Grazioli, rappresentata dagli Elisabetta Bovari e Luigi Boselli, madre e tutrice la prima, l'altro contutore della minore medesima, Elisabetta patrocinata dall'avv. Triulzi, e Grazioli Teresa moglie di Giovanni Rizzardi, Laura moglie del chirurgo Giovanni Desiderati, Elisabetta mo

glie di Pietro Nicolai, Barbara vedova di Francesco Boselli, Margarita moglie di Giuseppe Canevalli, tutte sorelle ree convenute, difese dall' avvocato Petracchi, e per sostituzione dal dottore Tirelli ed indi dall'avvocato Volontieri.

» In punto di aggiudicazione e rilascio di fondi, mobili, capitali, bovini ed attrezzi rurali e di cantina, descritti nelle note C. D. dell' istromento di donazione 19 marzo 1806, rogato Menghini, non avuto riguardo alla contraria dichiarazione fatta dal fu Antonio Grazioli nel suo testamento, nè al prelegato delle lire 4m., cui dichiarasi di rinunciare; e di essere obbligate le ree convenute a rilasciare e cedere i fondi ed effetti medesimi, eccettuate le due proprietà vendute dal loro autore con istromento 12 dicembre 1815, atti Rizzardi, come pure di restituire i frutti dal 30 dicembre 1815 al 21 agosto 1816; oltre i successivi; di essere le stesse ree convenute risponsabili della somma di italiane lire 2302. 55. 6, prezzo ritratto dalla vendita suddetta, e doverli rifondere agli attori, meno una sesta parte, coi frutti di legge dal 30 dicembre 1815 sino all' effettivo rimborso, e salvo di chiedere la divisione de' beni ereditarj e comuni lasciati dal fu Antonio Grazioli padre ed avo rispettivo.

» Inrotulati gli atti nel giorno 3 febbrajo 1817.

» L' imp. regio tribunale di prima istanza sedente in Castiglione delle Stiviere ha giudicato e pronunciato, siccome giudica e pronuncia, spettare alla Rebecca Grazioli, qual figlia ed erede del fu Carlo, tutti i fondi, mobili, capitali bovini e di cantina, descritti nelle due note C. D. dell' istromento di donazione, a rogito Menghini 19 marzo 1806; ritenuta la rinuncia al prelegato di lire 4m. fattole dal fu Antonio Grazioli, e salva la riduzione competente alle ree convenute per completare la loro legittima, a termini del codice del cessato regno d'Italia, che per ciò le ree convenute debbano rilasciare e cedere all' attrice i fondi ed effetti medesimi, ad eccezione delle due pezze di terra poste nel comune di Cauriana, e state vendute dal comune autore con rogito

Rizzardi 12 dicembre 1815, che debbano le ree convenute restituire i frutti percetti dal giorno della morte del suddetto loro autore li 30 dicembre 1815 alli 21 agosto 1816, salva la ragione dei successivi; che le suddette ree convenute sono risponsabili del prezzo in lire 2302. 35. 6 ritratto dalla suddetta vendita 12 dicembre 1812, riferendoli all'attrice meno una sesta parte colli corrispondenti frutti dai 30 dicembre 1815 in avanti; che le ree convenute debbonsi prestare a quanto loro incumbe nel termine di quattordici giorni dachè questa sentenza sia passata in giudicato; che resta salva all' attrice la ragione di chiedere la divisione dei beni ereditarj dal fu Ant. Grazioli. Le spese restano compensate a carico delle parti per metà l' onorario di questa sentenza.

Motivi.

» Molteplici emancipazioni e donazioni avvennero nell'intervallo che scorse dalla pubblicazione alla attivazione del codice civile del cessato regno d' Italia. Avvegnacchè apparissero dettate da sollecitudine della prole maschile a preferenza delle figlie, e così dirette a prevenire gli effetti di una prossima e già nota legge, ciò non pertanto le donazioni si sostennero; che non si poteva distruggere quanto legittimamente seguì sotto l' impero di una costituzione, la quale conservava tuttavia ogni suo vigore e non si poteva attribuire una forza retroattiva all' altra che vi succedette. Ciò pure nell' odierno giudizio sentirono le ree convenute, e nell'opporsi alla domanda della minore attrice, non trassero da siffatta fonte le loro eccezioni.

» La prima pertanto di quelle addotte, è che la donazione fatta col rogito Menghini 19 marzo 1806 dal fu Antonio Grazioli a suo figlio Carlo, non sia che apparente: esse lo deducono da atti e da fatti concomitanti e singolarmente susseguenti, esse ne derivano la insussistenza della donazione medesima.

» A che mai nell'atto che il padre dimetteva il figlio dalla sua podestà, a che mai dovevano simulare nella donazione che l' ha accompagnata? La volontà dell' una

parte di donare all'altra, e la volontà di questa di accettare le cose donate, e quindi il concorde consenso di amendue si esprimono nel rogito Menghini in quel modo che in un contratto è necessario, standone appunto nel consenso la essenza, la volontà delle parti sortì nel rogito stesso la sua esecuzione, e la donazione nel corredo di quelle forme che all'uopo soddisfacciano, trovò la sua perfezione: era in quel solenne rogito a riconoscersi il contratto cui le parti divennero: le semplici presunzioni non possono distruggere quello che il suddetto rogito apertamente stabilisce. Anzi lo stesso donatario lo riconobbe, mentre nel suo testamento voleva da quella donazione declinare. Esso afferma che appunto ad eludere l'effetto della nuova legge ed a perpetuare la sua agnazione, erasi nella prossimità della attivazione di quella alla donazione determinato. Ma allor solamente potevasi un tale suo scopo ottenere che la donazione fosse stata reale e perfetta: dunque sarebbe anche per ciò stesso a conchiudersi, quando le presunzioni si avessero a seguire che tale ei volle che fosse quella di cui si tratta.

» Questo stesso suo scopo, ma particolarmente quelle circostanze tutte che si addussero nel divenire col rogito Menghini alla emancipazione ed alla donazione, sono le cause che alla donazione si assegnarono, e non le condizioni che pel loro inadempimento la risolvessero. In fatti, perchè tali fossero, non bastava il dire, a cagione di esempio, che lo scopo di assicurare la propria agnazione conduceva alla donazione, ma era forza l'esprimere che i beni tornassero al donante, se premorisse il donatario senza figli maschi: allora avrebbesi avuta una condizione che poteva ritenersi contemplata dalla *leg.* 11, *cod. de donat. quae sub mod.* Questo contratto ha espresse le cause, il si ripeta, ma non è dipendente da condizioni tra le parti convenute, se quella dell'usufrutto si eccettua.

» Ma se la mancanza della condizione annulla come il legato, così la donazione tra vivi, la falsità della causa sia l'uno, sia l'altra non vizia: rimane sempre la volontà assoluta del donante, e poteva essere indotto da

motivi che non abbia voluto esprimere « *Et generaliter hoc in donationibus definiendum est: multum interesse, causa donandi fuit an conditio: si causa fuit, cessare repetitionem; si conditio, repetitioni locum fore.* » *L.* 3 *e* 2, *ff. de donat.*

» Quali adunque pur siano i motivi dalle parti espressi, non possono le ree convenute trarne un appoggio a sostenere la loro opposizione: quali potessero essere, non è permesso il divinare, e molto meno il dedurne conseguenze, le quali tornerebbero sempre inefficaci. Fu la donazione alligata alla condizione dell' usufrutto riserbatosi dal donante vita sua natural durante; ma questa stessa condizione non immuta la natura del contratto e rimane sempre perfetta la donazione. La proprietà in fatti si è dal donatario nulladimeno acquistata; resta appena presso il donante l'usufrutto; e questo dalla sua morte colla proprietà si consolida. Questo caso appunto si contempla dalla legge, ed anzi la stessa ritenzione dell'usufrutto serve di tradizione della cosa donata « *Sed si quidem in omnibus supradictis casibus usufructus fuerit a donatore retentus, et traditionem jure intelligi fieri.* » *L.* 35, § 5, *l.* 28, *cod. de donat.*

» Se non giovano a sussidiare la eccezione le circostanze concomitanti il contratto, valgono molto meno quelle che vi susseguirono. Se vogliansi le stesse ripetere simultaneamente dal donante e dal donatario, è a ricordarsi che ciò che con formale consenso siasi perfezionato, può solo distruggersi da formale dissenso. Questa reciproca volontà di annullare il contratto non si è mai manifestata: i fatti stessi che dalle ree si adducono non bastano nemmeno a porgerne presunzioni concludenti, e singolarmente nei rapporti di padre e figlio, e nella circostanza dell' usufrutto all' ultimo riservato; anzi dimostrò ben diversamente il donatario, facendosi per gli acquisiti beni intestare nelle tavole censuarie, allorquando il si rendette necessario per la sopravvenienza di una legge che lo prescriveva. Che se si parli di fatti particolari del donante, e singolarmente posteriori alla morte del donatario, non potevano gli stessi pre-

giudicarne la erede: la donazione è un contratto, e però irrevocabile per regola generale. Quindi a nulla serve se il donante si fece egli in luogo del donatario nuovamente allibrare nelle tavole censuarie; a nulla, se in proprio nome procedette alla vendita di parte de' fondi donati; a nulla, se degli altri tutti dispose coll' ultimo suo testamento, poichè, tolta essendo dalla immatura morte del figlio la speranza di perpetuare la propria agnazione, ritenne la donazione annullata. Quelle cause che la legge in via di eccezione ammette per la revoca della donazione, sono dalla medesima tassativamente espresse, e fra le stesse non si novera la mancanza di quel motivo che dal donante nel suo testamento si allega « *Velles* (debbesi in siffatto caso conchiudere colla *l.* 6, *cod. de revoc: donat.*) *Velles nec ne filio tuo praedia itemque mancipia donare, fuit in initio tibi liberum: Desine itaque postulare, ut donatio, quam perfeceras, revocetur pretextu mariti, et liberorum absentiae, cum hujus firmitas ipsorum praesentia non indigeat.* »

» Poichè si è riconosciuta la insussistenza della prima eccezione delle ree convenute, si fa luogo ad esaminare la efficacia della seconda. Ella è quella che volendo l'attrice succedere nella eredità dell' avo, vi debbe conferire i beni procedenti dalla sua donazione. E diffatti essa è chiamata alla eredità dell' avo per rappresentazione del predefunto di lei padre: e diffatti come i diritti del medesimo, in lei egualmente si trasfusero le obbligazioni. A sciogliere la quistione vuolsi dunque conoscere se il padre dell' attrice, il donatario succedendo alla eredità del donante suo genitore fosse obbligato relativamente agli altri coeredi alla collazione delle cose donate. Ella è questa la sola quistione che nasca dal fatto della adizione della eredità dell' avo per parte dell' attrice avvenuta.

» La collazione è un obbligo generale a tutti i discendenti che cogli altri vogliono succedere alla eredità dell' ascendente, dal quale ebbero che che siasi a titolo di donazione: *hic titulus*, servendo alla eguaglianza naturale de' figli « *manifestam habet aequitatem*, come

esprime la *l.* 1, *ff. de coll. bon.* » Nulladimeno permisero le leggi al donante che quando a lui sembrasse potesse il donatario dalla collazione liberare; « *Nisi expressim* (così Giustiniano nel c. 6 della nov. 18) *designaverit ipse se velle non fieri collationem, sed habere eum, qui cogitur ex lege conferre, et quod jam datum est, et ex jure testamenti.* » Ella è dunque questa una eccezione alla regola generale: essa dunque comprende tutti i casi che per la collazione si specificano e nello scopo di animare la industria, e nella contemplazione del matrimonio, e nella concorrenza delle figlie obbligate a conferire la dote. La facoltà è pei casi tutti indistintamente, nei quali la collazione dovesse aver luogo: quelle eccezioni non percuotono la facoltà medesima; e quando reggessero, la facoltà stessa non sarebbe più assoluta, e soffrirebbe una restrizione quell' arbitrio cui la legge illimitatamente si rimise.

» Ma poichè il romano legislatore parlò di colui che *expressim designaverit,* dovrà intendersi la necessità che la collazione sia espressâmente dispensata, o potrà bastare che dallo scopo e dai termini della disposizione emerga senza potersi dubitare essere stata tale la volontà del suo autore? Fra gli altri il Voet appoggiandosi ai testi ad alle autorità che da lui si citano, risolve nel seguente modo la quistione: « *Non etiam collationi locus est, si ascendens cum suo testamento prohibuerit, seu remiserit . . . . qualis remissio non praecise verbis expressis concipienda est, sed et ex verbis generalibus, atque etiam ex indiciis, colligi potest. Quod enim in* auth: ex *testamento c. de collat. et novel.* 18, *c.* 6, *dicitur, cessare collationem, cum testator id* expressim designaverit; *non aliud eo significatur, quam collationi aeque in testamentaria ac legitima successione locum esse ex jure novo, si non testator in contrarium suam declaraverit voluntatem; qualem voluntatis declarationem non minus rebus ipsis, ec factis quam verbis expressis, fieri posse palam est*» (Voët, *ad ff., l.* 37, *t.* 6, § 27). E a vero dire se il suddetto romano legislatore vuole che dal disponente si esprimesse la dispensa dalla collazione,

fu perchè « *incertum est ne forsan oblitus datorum, aut prae tumultu mortis angustiatus, hujus non est memoratus;* » e questa ragione, da cui la legge derivò, cessa totalmente quando altrimenti appaja, che ben ritenendo il disponente la sua donazione, non ne voglia la collazione, poichè allora esercita in tal modo il medesimo quel diritto che dalla allegata novella gli è dichiaratamente riservato; che se tale è a ritenersi la disposizione di quella legge sotto cui avvenne la donazione, tale non meno sarebbe a dirsi quella della legge vigente all'epoca nella quale si è aperta la successione del donante. Diffatti mentre l'art. 919 del cessato codice libera dalla collazione il donatario, *con che la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o di legato*, o come porta l'altro art. 843 *colla dispensa della collazione*, la massima dalla giurisprudenza francese seguita è quella di doversi cercare la intenzione del testatore; ed in luogo di una volontà espressa di essere all'uopo sufficienti quei termini, da' quali necessariamente discenda.

» Del Grazioli parlando esso certamente non aveva obbliata la donazione quando procedette al suo testamento, ma diffusamente ne tratta, non per proibirne o per ordinarne la collazione, ma per sostenerne la nullità nel tristo suo avvenimento di averne perduto l'oggetto. Se non che la dispensa dalla collazione deve cercarsi nell'atto stesso della donazione, poichè se vi esiste, divenne una parte del contratto, e così dei diritti dal donatario acquisiti.

» La donazione è fatta, dappoichè la emancipazione è seguita; e così a colui che suo fa quanto acquista, e dopo che conobbe il donante una siffatta conseguenza, si usano tutte le forme più efficaci a trasfondere nel donatario il dominio: si vuole la donazione irrevocabile, e rinuncia il donante a quelle leggi da cui gli derivasse alcuna contraria azione. Si vuole assicurare al donatario uno stato particolare, ma a ciò naturalmente si oppone la necessità della collazione. Si riserva il padre l'usufrutto de' beni donati; ma quando il figlio avesse

dovuto conferirne la proprietà nella massa ereditaria, sarebbe la donazione tornata affatto vana. Dichiara il donante di ritenere altri non pochi beni onde, volendo, testarne: dichiara adunque e ritiene che di quelli al figlio donati non gli è più libero il disporre, e che non possono fare più parte della sua successione. Egli stesso avvisa nell' ultimo testamento che lo scopo suo nella fatta donazione, quello fu di provvedere alla perpetuità di sua agnazione: questo suo scopo mancava quando nell' atto della donazione non avesse voluto dispensare il donatario dalla collazione.

» Bastano queste sole circostanze a manifestare fuor d' ogni dubbio che coll' atto medesimo della donazione volle il donante, e fu il donatario assoluto dall' obbligo della collazione: trattasi adunque di un diritto acquisito poichè discendente da un contratto perfetto; di un diritto che quindi il donatario trasmise alla sua erede; di un diritto in fine, del quale la medesima non poteva essere spogliata.

» Se però il donatario può essere liberato dalla collazione, non può egualmente sottrarsi alle conseguenze, le quali provengano dalle restrizioni che la legge imponga alla facoltà di disporre. La donazione è quindi sempre mai sottoposta alla riduzione che rendasi necessaria, perchè i figli del donante conseguiscano la legittima completa quale loro spetti: tale è l' effetto della novella 92 e delle leggi che la seguirono. Poichè i beni donati si chiesero alle ree convenute siccome da esse posseduti; poichè formanti parte della massa ereditaria, passarono quindi di comune consenso sotto altrui amministrazione; poichè la eccezione verte sul meno cui l' azione dovrebbe limitarsi; e poichè non torna irregolare il proporre la cognizione della massima, riservando ad altra sede quella della liquidità; la eccezione medesima non può dirsi in questo giudizio incompetente. Rimane dunque a determinarsi se l' anzidetta riduzione nel concreto caso seguir debba a termini della legge romana vigente all' epoca della donazione, od a termini del cessato codice italiano vigente all' epoca dell' aperta succes-

sione del donante; che è ciò appunto che divenne tra le parti soggetto di contestazione.

» La donazione dee ritenersi condizionata in quanto alla sua entità, in quanto, cioè, alla riduzione, cui abbia a soggiacere per completare la legittima.

» Questa condizione dipende così da avvenimento futuro ed incerto: il punto che ne determini l'effetto non può essere se non quello in cui il medesimo avvenimento si verifichi.

» Nasce la incertezza dachè il numero de' figli influisce sulla estensione della legittima, e questo numero non diviene certo se non alla morte del comune autore.

» Nasce la incertezza dachè i termini della legittima sono fissati dalla legge, e può questa variare, perchè la legittima è un oggetto che unicamente dipende dal consiglio del legislatore. La misura della riduzione non può essere che quella della legittima divenuta certa: a questo punto è dunque a riferirsi la riduzione medesima.

» Il tempo della seguita donazione dee osservarsi, ma per conoscere la entità di quanto conseguì il donatario: il tempo della morte del donante dee osservarsi per conoscere quali esser possano i limiti della legittima.

» Egli è infatti in siffatto istante che si apre la successione ed il diritto de' legittimarj, ed ai medesimi è portato dalla legge che è in vigore alla morte del padre. Il loro diritto debb' esser salvo, e più nol sarebbe quando ad una legge anteriore si volesse sottoporre. Altrimenti non più si osserverebbe il principio dalla legge adottato, che la donazione si debba ridurre acciò i figli conseguiscano la loro legittima. In quel modo che il donatario soggiace alla conseguenza dell' avvenimento de' figli dopo la donazione, dovrà essere sottoposto alla efficacia di quelle leggi successive, le quali ne regolano in massima la estensione. Poichè a siffatta condizione la donazione va sottoposta, non può il donatario opporre un diritto acquisito. La eguaglianza vuolsi tra i figli procurare; la equità che rattemprar debbe il rigor del diritto vuolsi singoralmente tra fratelli seguire: questa equità stessa non potrebbe dunque non favorire i legit.

timarj che invocano la legge a loro più propizia, e sotto la quale si è aperta la successione.

» A queste tre eccezioni le ree convenute hanno limitata la loro difesa. Dunque esse ammettono la domanda dell'attore in quanto che dalle stesse eccezioni non si escluda: dunque la libellata domanda è ad aggiudicarsi, salva quella riduzione cui la donazione possa andare sottoposta per completare la legittima delle ree convenute a termini del codice del cessato regno d'Italia.

» La causa presentò dall'una parte e dall'altra bastanti appoggi a sostenerla; vi ha inoltre una rispettiva succombenza, e le parti stesse sono unite da' più stretti vincoli di sangue: dunque procede la compensazione delle spese. »

Questa sentenza venne appellata da ambe le parti; le quali nelle rispettive loro scritture addussero sostanzialmente le stesse ragioni che erano già state discusse in prima istanza.

» Quindi l'I. R. appello generale di Milano nel giorno 20 novembre 1818, sotto il n. 5242:

» Riformata la suddetta sentenza 28 marzo 1817 in quella parte, in cui fu pronunciato essere salva la riduzione competente alle ree convenute per completare la loro legittima a termini del codice del cessato regno d'Italia, ha giudicato essere salvo alle ree convenute medesime il diritto di riduzione per la loro legittima competente all'epoca del contratto di donazione 19 marzo 1806 ed a termini delle leggi allora vigenti, e doversi nel rimanente ed in ogni sua parte confermare la stessa sentenza 28 marzo 1817, compensate fra le parti le spese di questo giudizio, e pagato da cadauna delle medesime per metà il salario della presente sentenza. »

Motivi:

» Ritenuto che fra le diverse questioni state regolarmente proposte a decidersi, avvi quella che risguarda la controversa riduzione o ritenzione in massima per titolo

di legittima di una parte della sostanza donata secondo la misura portata dal cessato codice italiano prima che una tale sostanza venga interamente rilasciata agli attori.

» Ritenuto sotto questo rapporto, che al tempo della seguita donazione 19 marzo 1806 era vigente la romana legislazione, e che questa, mentre aveva da una parte determinata la misura della legittima a favore dei figlj, aveva dall' altra permesso ai padri la disponibilità di tutti i loro beni, ed ai donatarj di acquistare irrevocabilmente i beni donati, salva quella porzione, che la legge medesima aveva stabilita ai figlj.

» Ritenuto, che se la quota legittimaria poteva alle volte andar soggetta a delle alterazioni, ciò però era tassativamente limitato a quei soli casi dalla legge medesima preveduti e determinati, tranne i quali, la donazione era irreducibile, talchè non potendo mai in ogni caso la legittima oltrepassare la metà della sostanza paterna, tutto il rimanente potevasi dal padre liberamente donare, ed il donatario ne acquistava un assoluto irrevocabile diritto.

» Ritenuto ancora che comunque la percezione della legittima si verificasse soltanto alla morte del donante, non ne consegue da questo che frattanto rimanesse incerto il diritto, od indeterminata sotto ogni e qualunque rapporto la quantità, dappoichè il diritto alla cosa era inalterabile, e rispetto alla quantità poteva bensì crescere o decrescere secondo il numero dei figlj, ma questa minore o maggior quantità doveva star sempre in que' limiti ed in quella misura che la legge avea contemplato e precisato, vale a dire il terzo della sostanza paterna, se il numero dei figlj non era maggiore di quattro, e non più della metà, qualunque fosse il numero dei figlj medesimi, giusta la novella XVIII, cap. 1; dal che ne segue, che se il figlio trovava alla morte del padre nella sostanza paterna quella porzione che era stata, come si è detto, dalla legge determinata, non aveva diritto di togliere al donatario alcuna porzione dell' altra sostanza che era stata a lui validamente donata, e legittimamente acquistata, non potendo mai la legge successoria essere applicabile

in questa materia, all' effetto di alterare i diritti sia del legittimario, sia del donatario, che sono determinati e regolati da tutt' altra legge particolare, dappoichè, rapporto al figlio, il di lui diritto di legittima non può essere confuso colle azioni possessorie ed ereditarie, essendo un diritto tutto proprio del figlio, serbato unicamente ad esso per privilegio della legge, e producente una azione estranea ed indipendente affatto dal carattere di erede o successore, mentre anche senza una tale qualità, gli compete sempre la sua porzione legittima sui beni paterni necessariamente allo stesso dovuta, e rispetto al donatario gli compete in forza di un contratto irrevocabile un incontendibile diritto di proprietà sopra la sostanza donata, quando rimanga illesa la porzione legittima in quella quantità dalla legge determinata.

» Ritenuto perciò, che se dal nuovo codice italiano venne, in vita del padre donante, accresciuta alle ree convenute la porzione legittima, questo caso affatto nuovo non contemplato dalla preesistente legge regolatrice i rispettivi diritti dei legittimarj e dei donatarj, sotto il di cui impero seguì la donazione, non deve alterare e sconvolgere ciò che fu legalmente ed irrevocabilmente in allora consumato, altrimenti volendo oggi giorno ridurre la donazione a danno del terzo, non già perchè sia intaccata quella porzione che la precedente legge avea determinato a favore delle ree convenute, ma per avere quel di più che venne fissato dalla nuova legge avvenuta dopo che la sostanza disponibile era stata validamente donata ad altri, si fa ingiustamente retroagire l' effetto della legge medesima, spogliando per tal modo il donatario di una porzione di patrimonio già divenuto per la seguita donazione di sua esclusiva e assoluta proprietà. »

Ricorsero da questa sentenza alla revisione le sorelle Grazioli, e nei loro gravami ridotta la quistione al punto se la legittima debba essere calcolata all' epoca della donazione, o piuttosto all' epoca della successione aperta sui beni del donante, dissero essere massima non controversa che la legittima non è dovuta che a titolo di successione, dal che venirne la conseguenza che la

computazione debba farsene all' epòca della aperta successione. Quindi se taluno, dopo fatta donazione di parte de' suoi beni, consumi o perda in qualunque modo il restante, la legittima percuote in tutta la sua entità la sostanza donata; e viceversa se il rimanente patrimonio venga accresciuto per modo che resti salva ed illesa la legittima al tempo della morte del donante, la donazione si conserva nella sua integrità. La donazione è dunque subordinata alle variazioni e vicende, alle quali può soggiacere il patrimonio del donante; e se così avviene, sia che le variazioni procedano dal fatto dell' uomo, dalla sorte o da fatto di principe ch' è annoverato tra i casi di forza maggiore, ne segue che la riduzione della donazione per titolo di legittima debba farsi in conformità della legge vigente al tempo della morte del donante.

Non valutavano punto le riclamanti l' obbietto che misurandosi la legittima colle norme d' una nuova legge introdotta dopo la donazione, si turbi e sconvolga un atto irrevocabile, e si attribuisca alla nuova legge un effetto retroattivo: a ciò rispondevano che le donazioni contenendo sempre la tacita ingenita condizione della riducibilità per la legittima, necessariamente esse perdono sotto questo rapporto il carattere di irrevocabilità, e debbono quindi seguire quelle alterazioni medesime, alle quali può la misura della legittima andar soggetta.

Perciò domandavasi la riforma della sentenza d' appello.

L' attrice all' incontro nella sua risposta di revisione insistette sulla perfezione del contratto, e sull' acquisto del dominio sotto le leggi allora veglianti sole per conseguenza attendibili per la determinazione de' suoi effetti. Disse che la riducibilità eventuale della donazione non le toglie il carattere della irrevocabilità; che le condizioni tanto sospensive che risolutive, allorchè si verificano, debbono sempre retrotrarsi nel loro effetto all' epoca del contratto.

Aggiunse non essere confondibile la legittima colla uccession: essere la legittima non già una quota di

eredità, ma una quota di beni devoluta per legge di legittimarj, a titolo non di successione, ma d'uno special privilegio inerente alla loro qualità.

Se la riduzione della donazione dipende dal diritto alla legittima, ciò avviene soltanto nei limiti di quanto la legge guarentiva ai legittimarj al tempo della donazione. Se infatti allora la legge non avesse accordata alcuna riserva, e non avesse resa riducibile la donazione, non si potrebbe per certo in forza di nuove leggi posteriori agire per la riduzione.

Dal che ne viene che il fondamento, e quindi la misura della riducibilità non può ripetersi che dalle leggi esistenti allorchè la donazione ebbe luogo.

Affermò essere una mera petizione di principio il dire che le liberalità per la tacita condizione inerente della riduzione per lesione di legittima, manchino del carattere d'irrevocabilità; giacchè quella tacita condizione è sempre alligata alla sola legge coeva al contratto, non a quella promulgata posteriormente, *l.* 144, *ff. de reg. jur.* E qui allegò anche la nov. 92 di Giustiniano, ove la legittima ne' suoi rapporti colla donazione viene descritta quella porzione che avrebbe spettato ai legittimarj prima che la donazione si verificasse o all'atto della medesima.

Quindi conchiuse per la conferma, ed infatti

» S. M. con aulico decreto 10 agosto 1819, n. 1843,
» ha confermato la suddetta sentenza d'appello nella
» parte che ha riformata la sentenza del tribunale di
» Castiglione delle Stiviere. »

ALIENAZIONE -- OPPIGNORAMENTO -- PEGNO GIUDIZIALE.

Il pegno giudiziale ottenuto da un creditore sugli effetti mobili del suo debitore, ne rende assolutamente nulla l' alienazione.

La nullità dell' atto stipulato a questo riguardo non si estende però ad altri estranei oggetti ivi pure contemplati.

Giacomo Capitanio nella qualità di tutore di Maria Damiani, vedova Marconi, difeso dal patrocinatore Luigi Campagnella

CONTRO

Angela Pagan, vedova Zinelli, qual tutrice de' proprj figli minori, e
Giovanni Battista Zinelli, assistiti dall' avv. Francesco Fossati.

Con petizione 7 dicembre 1815 presentata alla cessata corte di giustizia in Venezia sotto il n. 7522, Giacomo Capitanio nella qualità di tutore di Maria Damiani, vedova Marconi, venendo in giudizio contro Angela Pagan, vedova Zinelli, qual tutrice de' proprj figli minori, e contro Gio. Batt. Zinelli, espose:

Che in forza di convenzione giudiziale 27 febb. 1813 il fu Bartolomeo Antoniazzi si era costituito debitore verso l' attrice d' italiane lire 9210. 22 che si obbligò di pagare in diverse rate sotto la comminatoria del patto resolutivo, a norma del quale, attesa la sua mancanza al pagamento d' una delle rate, fu ottenuta in seguito, con atto 19 novembre 1814, la pignorazione di vari generi, ed altri effetti e semoventi esistenti presso di lui.

Mancato poi di vita il debitore, ed accettatasi la di lui eredità dai fratelli col beneficio della legge e dell'inventaro, fu ad essi notificato dall'attrice con atto 15 marzo 1815 il pignoramento suddetto.

La sostanza lasciata dall'Antoniazzi consisteva nel raccolto in parte verificato ed in parte da verificarsi sopra una campagna che ad esso era stata affittata dalla famiglia Zinelli, non che in tutti gli altri oggetti che erano già stati colpiti dal detto pignoramento, la quale sostanza tutta si fece sfumare, e venne data dagli eredi dell'Antoniazzi alli rei convenuti Zinelli in preteso pagamento d'asserito credito di questi per titolo d'affitti e di scorte.

Ciò seguì mediante una stima fatta da due periti eletti d'accordo dai signori Zinelli e dai detti eredi beneficiarj dell'Antoniazzi, la quale stima, sosteneva la parte attrice, essere ingiusta riguardo agli oggetti realmente esistenti, impraticabile riguardo alla parte di raccolto che era tutt'ora da verificarsi allorchè si devenne a quella stima; e nulla d'altronde radicalmente del pari che gli atti ulteriori di dazione in pagamento agli Zinelli delle cose stimate e di rinuncia alla continuazione dell'affittanza; per essere quegli atti stati fatti senza legittima facoltà da eredi semplicemente beneficiati, e per essersi coi medesimi preteso di alienare cose già vincolate a pegno giudiziale in favore di essa parte attrice.

Quindi conchiudevasi domandando che fosse pronunciata la nullità della scrittura 15 luglio 1815, contenente tutti quegli atti, salvo poi ogni effetto di giustizia, e rifuse le spese.

A questa domanda risposero i rei convenuti, che essi erano creditori per titolo appunto d'affitti e scorte verso l'eredità Antoniazzi d'una somma eccedente l'importo degli effetti stimati e dati ad essi in pagamento, cosicchè restava tuttavia debitrice verso di loro l'eredità di italiane lire 1761. 38.

La stima, in base della quale furono dati loro in pagamento gli effetti controversi, fu giusta ed esatta; e tale devesi ritenere, non essendosi dalla parte attrice sommi-

nistrata in contrario veruna prova; specialmente poi riguardo ai frutti pendenti, poterono questi pure essere assoggettati ad una valutazione e formare materia di contratto in conformità della pratica comune e della disposizione del cessato codice di procedura vigente all'epoca della stima, e contenente un apposito titolo relativo al pignoramento ed alla vendita dei frutti tuttora attaccati al suolo.

Gli atti come sopra seguiti non potevano, a senso dei rei convenuti, infirmarsi a pretesto che gli eredi dell'Antoniazzi non fossero eredi assoluti, ma bensì invece beneficiarj. L'erede col beneficio dell'inventaro ha tuttavia le rappresentanze ereditarie, ed è vero padrone delle cose cadenti nell'eredità; quindi ha tutta la facoltà di disporne validamente, e tutt'al più quando ne abbia disposto senza osservare esattamente le formalità dalla legge prescritte, ne potrà avvenire a suo danno la conseguenza della caducità dal beneficio legale, e la sua obbligazione come erede puro e semplice a sottostare a tutti i pesi e debiti della eredità.

Se gli eredi Antoniazzi avrebbero potuto disporre delle cose ereditarie a favore di qualunque terzo, molto più poterono disporne a favore dei locatori onde soddisfarli dei loro crediti privilegiati; e molto più poterono rinunciare alla continuazione d'una affittanza, dalla quale, attesa l'incorsa mora del pagamento degli affitti, era già caducato il loro autore tanto in forza di legge, quanto e più ancora per patto espresso.

Finalmente sull'essersi dati in pagamento gli Zinelli alcuni di quegli oggetti ch'erano stati precedentemente oppignorati dalla parte attrice, rispondevasi che ciò non poteva dar titolo alcuno a pretendere la nullità di tutti gli atti seguiti tra gli Zinelli e gli eredi Antoniazzi, e specialmente di tutte le stipulazioni della convenzione 15 luglio 1815; giacchè la supposta invalidità della disposizione d'alcuni effetti, atteso l'ostacolo di legali impedimenti, non potrebbe in qualunque caso portare la conseguenza che invalida e nulla divenga egualmente la disposizione d'altre cose, delle quali nulla impedisse la disponibilità.

Per tutto ciò instarono ond' essere assolti dalla domanda.

L' imp. regio tribunale civile di prima istanza in Venezia li 22 febbrajo 1817, sotto il n. 21671, pronunciò in questa causa a favore dei rei convenuti la seguente

Sentenza:

» Nella causa vertente tra il sig. Giacomo Capitanio nella qualità di tutore di Maria Damiani vedova Marconi, assistito dal patrocinatore Marco Bragadin con procura 10 settembre 1815, attore da una, contro la sig. Angela Pagan vedova del fu Antonio Zinelli, tutrice de' suoi figli minori, e Gio. Batt. Zinelli di lei cognato, domiciliati a S. Silvestro, assistiti dal patrocinatore Francesco Fossati con procura 21 settembre 1815, rei convenuti dall' altra; in punto libellato con petizione 7 dicembre 1815, n. 7522, di nullità di stima, perizia e rinunzia d'affittanza 19 giugno 1805.

» Inrotulati gli atti il giorno 12 ottobre 1816.

» L' I. R. tribunale di prima istanza civile ha giudicato e pronunciato, come giudica e pronuncia, non farsi luogo alla petizione dell' attore, e quindi non ammettersi la nullità della liquidazione, stima e consegna d' effetti, animali, generi, non che la rinuncia della locazione 19 giugno 1805, ed essere tenuto l'attore nella suddetta qualità a pagare alli rei convenuti, nel termine di giorni quattordici, l' importo delle spese liquidate in lire quarantacinque, lir. 45, e nella tassa della presente.

I motivi di un tale giudicato furono i seguenti

Motivi:

» A due motivi appoggia sostanzialmente la proposizione contenuta nella petizione dell' attore, ch' è di voler la nullità della liquidazione, stima, consegna d' effetti, animali e generi, non che della rinuncia dell' affittanza 19 giugno 1805, cose tutte seguite tra gli eredi del q. Bortolo Antoniazzi ed i rei convenuti, ma nè l' uno nè l'altro può far l' effetto dall' attore contemplato, perchè nessuno dei due motivi può agire in confronto dei rei convenuti.

» Non può essere operativo quello dei due motivi che riguarda la legge disciplinare riguardo agli eredi bene-

ficiarj, perchè ritengano pure i fratelli e sorelle Antoniazzi tal qualità per riguardo alla successione di Bortolo loro fratello, e sia pur vero che col carattere di eredi beneficiarj non potevano devenire alle operazioni sopraindicate; quand' anche in ciò si convenisse, tale motivo non porterebbe giammai la proposta nullità. L'erede beneficiario è circoscritto a delle discipline nel caso peculiare portate da un apposito titolo della legge italica, a cui devesi riportare, e le trasgressioni a queste discipline portano l' effetto che l' erede beneficiario perde tale qualità, ed è responsabile delle conseguenze nella propria specialità.

» Se dunque le convenzioni e le consegne fatte dall'Antoniazzi furono eseguite in modo contrario alle disposizioni della legge disciplinare, la qualità d' eredi beneficiarj, se ledono l' interesse dell' attore verso di questi, può egli rivolgersi e ripetere dalla loro specialità quanto per riguardo ai di lui crediti può competere, ma non può mai essere in confronto delli rei convenuti pronunciata la nullità delle indicate operazioni.

Qual legge vi è che alli rei convenuti vietasse di trattare e convenire con gli eredi beneficiarj del loro debitore Bortolo Antoniazzi? nessuna: dalla legge non è impedito all' erede beneficiario convenire coi creditori della successione che esso erede rappresenta, e non è neppure vietato il dare a questi il loro pagamento colla sostanza del debitore; e se poi avessero ommesso nell' esecuzione delle indicate operazioni gli Antoniazzi le prescrizioni che sono ingiunte dalla legge alla loro qualità non per tal titolo, si può convenire sulla nullità chiesta dall' attore.

» Li rei convenuti non può negarsi che fossero creditori del defunto Antoniazzi per vari titoli, se lo palesarono allo stesso attore con atto d' usciere, significandogli che intendevano d' esser graduati e di ottenere la preferenza sul ritratto dalla vendita degli effetti che lo stesso attore aveva colpiti con atti di oppignorazione; dunque le convenzioni seguite tra essi rei e gli Antoniazzi hanno avuto un legittimo titolo; dunque neppure in tale rapporto sono da censurarsi le direzioni dei rei convenuti, e meno può essere motivo di devenire alla proposta nullità

» Li rei convenuti spiegarono giudizialmente le loro pretese in confronto dei rappresentanti il loro debitore, per aver, prima che segua giudizio, convenuto coi debitori: nè può desumersi quella collusione che l'attore gli attribuisce, se da questo unico motivo non può essere dedotta, e non offre l'attore alcuna prova da cui si possa neppure desumerla; dunque neppure per tal titolo può essere ammessa la proposta nullità. Giammai poi si può ammettere il repristino della locazione che è compreso nella predetta nullità. Si può forse negare alli rei che non fossero creditori d'affitti verso il defunto Bortolo Antoniazzi? Si può forse negare che per un tal titolo non avessero diritto per legge alla risoluzione della locazione? No certamente; poichè ciò è di fatto, e neppur si nega per parte dell'attore, che un tal diritto non derivasse alli rei per riguardo anco al loro contratto; dunque neppure in questa parte si può far buona la proposta nullità se nulla vi è di censurabile in questo rapporto.

» Riguardo poi alla quiditazione dei prezzi dei generi rilasciati alli rei in pagamento, qual prova offre da cui risulti censurabile la detta quiditazione? nessuna; dunque neppure per un tal titolo può rescindersi ciò che è stato tra il reo e gli Antoniazzi convenuto; ma se anco fosse attendibile un tale attacco, quelli che dovrebbero rispondere sarebbero sempre gli Antoniazzi, ma non già i rei convenuti.

» Per riguardo poi alla distinzione degli effetti ch'erano colpiti dall'oppignorazione dell'attore, può ben aver egli un diritto verso gli Antoniazzi di ripetere il ripristino e di volerli responsabili nella loro specialità dell'importo dei medesimi, e può anco, se tutt'ora esistessero in natura, proporre in confronto delli rei convenuti il punto di rivendicazione, ma non può mai neppur per tal titolo pretendere che sia fatto luogo alla domandata nullità.

Da tutte le fatte considerazioni manifestamente risultando inappoggiata la proposta nullità dell'attore in confronto dei rei convenuti, ha quindi il tribunale trovato di non ammettere la relativa petizione.

Appellatasi la parte attrice, disse in sostanza nei gravami, non sussistere l'assunto dei motivi di prima istanza che la trasgressione delle formalità legali per parte dell'erede beneficiario porti soltanto la conseguenza ch'egli divenga erede puro e semplice, ferme stanti, riguardo ai terzi, le cose seguite. L'erede beneficiario non può alienare nè stabili nè mobili se non all'asta, deve rendere conto della gestione ai creditori e legatarj, e non può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinato dal giudice. Quindi facendo altrimenti commette una nullità allegabile come contro di lui medesimo, così pur anche contro i terzi che contrattarono seco lui.

Quanto alla rinuncia che fecero gli eredi Antoniazzi al diritto di continuare nella affittanza, e quanto al diritto che nei motivi si accorda al proprietario di un fondo di sciogliere il contratto di locazione in caso di mancanza del conduttore al pagamento dei fitti, dissero gli appellanti che sarebbe stato necessario a tal uopo che con atto apposito fossero stati posti in mora i debitori eredi Antoniazzi; lochè non erasi effettuato. Quindi inferivano che l'affittanza doveva continuare, tanto più che ogni creditore degli affittuarj avrebbe potuto rivolgere a suo beneficio il contratto, pagando il debito verso i locatori.

La nullità poi delle cose seguite tra gli Zinelli e gli eredi beneficiari sembrava più che manifesta agli appellanti rispetto alla alienazione fattasi degli effetti oppignorati già prima da loro stessi; e qui dissero affatto erronea la pretesa del tribunale che il diritto dei pignoranti fosse unicamente esercibile in confronto dei soli eredi beneficiati del pignorato; mentre l'alienazione delle cose soggette al pegno giudiziale cade sopra oggetti che non sono assolutamente proprj di chi malgrado il pegno ne volle disporre, e quindi è una alienazione essenzialmente nulla.

Perciò chiedevasi la riforma della sentenza.

Rispose la parte appellata che l'erede beneficiario, niente meno d'ogni altro, è posto in sede del defunto ed è proprietario delle cose tutte cadenti in eredità, delle quali

è quindi libera ad esso la disposizione. Il cessato codice di procedura negli art. 988 e 989 nel caso d'alienazione di mobili o stabili per parte dell' erede beneficiario, non osservate le legali formalità, non ammette altra pena che quella contro l' erede di essere caducato dal beneficio dell' inventaro. Quanto poi alla validità delle cose seguite tra questo erede ed i terzi, nè dai detti articoli di legge, nè da verun altro ne fu mai rivocata in dubbio la validità.

Sul punto speciale della cessazione dell' affittanza si osservò essere massima del cessato codice italiano, articolo 1741, che quel contratto restasse sciolto per la rispettiva mancanza dei contraenti all' adempimento delle loro obbligazioni; che poi nel caso concreto era superflua la legge, avendosi il patto espresso che stabiliva doversi in caso di ritardo dei fitti ritenere immediatamente cessata la locazione.

Quanto al vincolo di pegno a cui erano assoggettati in parte gli effetti rilasciati in pagamento agli Zinelli, ripetevasi che se fosse anche nullo in tal parte l' operato tra i detti Zinelli e gli eredi Antoniazzi, ciò non potrebbe pregiudicare alla validità di tutto il rimanente; e soggiungevasi che riguardo ai mobili il possesso equivale al titolo; e che quindi non contro gli Zinelli, ma contro gli eredi Antoniazzi che ne disposero malgrado il pegno, poteva la controparte unicamente rivolgere le sue ragioni. Del resto si sosteneva che sopra quei mobili, anche qualora non fossero stati alienati, niun altro avrebbe avuto diritto che essi soli Zinelli in forza dei loro crediti privilegiati.

Chiudevano quindi implorando che la sentenza fosse confermata.

Ma l' imp. regio appello generale di Venezia li 5 settembre 1818, sotto il n. 7850, ne pronunciò invece la riforma colla seguente

Sentenza :

» Nella causa vertente tra Giacomo Capitanio, tutore di Maria Damiani attore, ed Angela Pagan vedova del fu Antonio Zinelli, qual tutrice de' suoi figli minori, non

che Gio. Batt. Zinelli rei convenuti, in punto di nullità delle liquidazioni, stime, consegna di effetti, animali, generi ed altro, non che dell'atto di rinuncia all'affittanza 19 giugno 1805.

» Insinuatasi dall'attore l'appellazione contro la sentenza 22 febbrajo 1817 dell'I. R. tribunale civile di prima istanza in Venezia.

» L'I. R. tribunale d'appello generale ha trovato giusto di riformare, siccome riforma, l'appellata sentenza 22 febbrajo 1817 dell'I. R. tribunale civile di prima istanza in Venezia, e quindi pronunciando, giudica la nullità della carta 15 luglio 1815 di pretesa liquidazione, stima, consegna di effetti, generi, animali ed altro, non che di rinuncia all'affittanza 19 giugno 1805, salve nel resto le respettive ragioni delle parti, dichiarandosi compensate le spese di tutti e due i giudizj, e dimidiate fra le parti quelle di bollo e doppia tassa della presente sentenza.

» Questa sentenza fu motivata come segue:

» Il pegno giudiziale ottenuto da un creditore sugli effetti mobili del suo debitore trasfondendo nel primo un diritto reale sulla cosa pignorata, toglie necessariamente al secondo la facoltà di disporre. Se ciò non fosse, qualunque debitore di mala fede tradir potrebbe l'aspettazione di un legittimo creditore giudicato, e si renderebbe oziosa ne' suoi effetti la legge. Troppo misero sarebbe in fatti il compenso di autorizzarlo a promuovere nelle vie criminali la sua punizione, se non sempre ottener potrebbe per quella via il competente risarcimento. Nella stessa guisa adunque che ad un debitore pignorato esser deve interdetta la facoltà di vendere, ed altrimenti disporre degli oggetti colpiti da un pignoramento, deve chiunque altro astenersi dall'effettuarne l'acquisto e dal riceverli in pagamento, a meno che non fosse ignaro delle cose seguite, ed avesse perciò a considerarsi un contraente di buona fede. Se diversa fosse la cosa, troppo di leggieri si farebbe trionfare il concerto a danno altrui, ritenuto che non attribuendo la legge al creditor pignorante un titolo di proprietà sugli oggetti pignorati, neppure potrebbe

giovarsi del rimedio della rivendicazione in confronto dell'acquirente.

» Applicate queste giustissime teorie al soggetto caso, la domanda dell'attore non può rendersi controversa. Il processo verbale di pignoramento dimesso non lascia luogo a dubitare che sulle istanze di Giacomo Capitanio, qual tutore di Teresa Damiani, ad oggetto di conseguire il pagamento del vistoso credito di l. 9210. 22, siano stati oppignorati nel giorno 19 ottobre 1814 a pregiudizio del fu Bartolomeo Antoniazzi gli oggetti tutti suscettibili di pignorazione ch' esistevano nelle case di questi. Tanto conobbero gl'impetiti il praticato pignoramento, quanto che coll' atto di usciere in data 24 dicembre successivo, dichiararono al Capitanio di voler essere preferibilmente pagati sul prezzo della vendita. Mancato a vivi Bartolomeo Antoniazzi, coll' altro atto d' usciere fu denunciato agli eredi successibili del defunto il pignoramento stesso, di modo che tanto gli eredi Antoniazzi, quanto i rei convenuti Zinelli, non potevano più allegare ignoranza che gli effetti, generi ed animali esistenti nella casa de' primi fossero già sottoposti ad una giudiziale pignorazione. Che se malgrado una tale conoscenza diedero gli uni e ricevettero gli altri in pagamento gli oggetti suindicati, sarà facile inferire che tutti abbiano contrattato in pessima fede; che la carta di assegnazione racchiuda un contratto reo della legge, perchè cadente sopra effetti che più non erano disponibili, e che sia quindi nulla la carta stessa.

» L'articolo 609 del codice di procedura civile italiano a quell' epoca vigente aveva già fatto conoscere agl'impetiti Zinelli, che qualunque fosse il loro titolo anche di affitti, non potessero che formare opposizione sul prezzo della vendita. A questo fine era appunto diretto l' atto di usciere, in onta al quale credettero poi di poter concertare coi debitori pignorati un contratto di assegnazione, studiandosi con ciò di possibilmente deludere le ragioni del creditore pignorante.

» Ad impedire il coltivato effetto è appunto diretta la petizione dell'attore, che doveva però esaudirsi in tutta

la sua estensione, ritenuto che il confronto desunto dagli allegati dimessi escluda ogni dubbio sull'identità degli effetti, sul riflesso che non possa in parte lasciarsi sussistente, in parte togliersi dal mondo un individuo contratto, e che la nullità della carta relativa lasci egualmente illese le azioni tutte che fossero per avventura competenti alli rei convenuti tanto verso l'eredità Antoniazzi, quanto in confronto dell' attore, in esito della vendita all'asta che si fosse per intraprendere. »

I signori Zinelli interposero la revisione, sostenendo che a pretesto della nullità della carta 15 luglio 1815 nella parte concernente la disposizione degli effetti oppignorati, non si poteva senza ingiustizia annullare egualmente la carta stessa nelle altre parti relative a tutt' altri oggetti.

Dissero non reggere il riflesso dell' appello che non possa in parte lasciarsi sussistere ed in parte annullarsi ciò che erasi convenuto nella detta scrittura; giacchè questa conteneva in se varie stipulazioni, ciascuna delle quali potendo sussistere da se, non era nè più nè meno valida per la sussistenza od insussistenza delle altre. Che poi non era altrimenti nulla tampoco l' alienazione dei mobili pignorati, per ciò che risguardava l'interesse degli Zinelli; che il pignoramento dei mobili che si faceva sotto la cessata procedura in virtù di sentenza o di atto autentico non faceva che vietare al debitore pignorato la disposizione dei pegni, non trasfondendo però sui medesimi alcun diritto reale nel pignorante; lochè tanto è vero, quantochè ogni altro creditore aveva diritto di far opposizione sul prezzo della vendita dei pegni, e di comparteciparvi per contributo. Ed anche persino se si trattasse d' una oppignorazione praticata colle attuali leggi, sebbene ella trasfondesse nel pignorante un diritto reale, nemmeno in tal caso però la disposizione degli effetti pignorati sarebbe nulla; ma solo resterebbe al pignorante l' azione ipotecaria su quegli effetti esercibile contro qualunque terzo possessore.

La parte attrice nella sua risposta di revisione insistette sulla individualità della scrittura 15 luglio 1815,

e disse che dalla sua annullazione totale niun danno derivava alli rei convenuti riservando la sentenza d' appello a ciascuna delle parti le competenti ragioni. La alienazione degli effetti pignorati fattasi con quella scrittura è nulla senza alcun dubbio, perchè fatta in pregiudicio del pegno acquistato sugli effetti, la conseguenza del quale era il divieto assoluto di qualunque loro disposizione; la nullità poi della scrittura a questo riguardo la rende invalida ed inattendibile anche per tutto il resto.

Nulla, inoltre dicevasi dagli attori, la scrittura medesima, perchè ivi furono liquidati gli avversarj crediti dagli eredi beneficiarj che mancavano di titolo per farlo, e perchè furono in quella accordati arbitrariamente agli Zinelli dei privilegi, e si rinunciò a loro favore ad una sussistente affittanza, e tutto ciò a danno e senza previo contesto dei creditori interessati.

Per le quali ragioni insistevano chiedendo la conferma della sentenza d' appello.

Questa sentenza però fu in parte confermata ed in parte riformata dal supremo senato di revisione, come risulta dalla seguente sovrana risoluzione 27 gen.° 1817, n. 3548 - 287.

» Nella causa vertente tra il sig. Giacomo Capitanio, qual curatore della mentecatta Maria Damiani vedova Marconi da una, ed Angela Pagan vedova del fu Antonio Zinelli, qual tutrice de' suoi figli minori, non che Gio. Batt. Zinelli, rei convenuti dall' altra parte, in punto di nullità di liquidazione, stima, consegna d' effetti, animali, generi ed altro, non che dell' atto di rinuncia all' affittanza 19 giugno 1805, essendosi dalli rei convenuti interposto il gravame in revisione contro la sentenza dell' I. R. tribunale d' appello generale di Venezia 5 settembre 1818, con cui fu riformata quella pronunciata dall' I. R. tribunale civile di prima istanza in detta città nel giorno 22 febbrajo 1817. Veduti ed esaminati gli atti subordinati coll' appellatoria consulta 4 dicembre p. p., n. 15347, Sua Maestà, in parte confermata, in parte riformata la sentenza dell' I. R. tribunale d' appello 5 set-

tembre 1818, ha dichiarato e dichiara essere nulla la carta 15 luglio 1815 in quella parte che riguarda la cessione e consegna degli effetti caduti nell' atto di pignoramento, fatto ad istanza dell' attore, 14 novembre 1814, ed eseguito a danno del defunto Bortolo Antoniazzi, non farsi però luogo nel resto a dichiarare nulla la carta medesima 15 luglio 1815 per la parte che concerne la liquidazione, stima e consegna di effetti non cadenti nell' oppignorazione sovraccennata, non che la rinuncia all' affittanza 19 giugno 1805, salve per altro le ragioni che potessero competere all' attore in dipendenza degli atti di sequestro 21 marzo 1815, e salva ad ambe le parti ogni altra loro ragione in concorso di chi, e come sarà di diritto: compensate tra le parti le spese di tutti tre i giudizj seguiti, e pagata per metà da ciascuna di esse la tassa della presente sentenza. »

PROPRIETÀ = USUFRUTTO.

Quando da un testatore è stato concesso all' usufruttuario di poter, indipendentemente da chicchessia, vendere o diminuire la sostanza in ogni di lui bisogno, gli eredi sono tenuti a rispettare le alienazioni fatte dall' usufruttuario stesso, non essendo egli soggetto al giudicio, nè degli eredi nè del giudice, quanto alla verificazione del caso di bisogno.

Antonio, Carlo, Giovanni e Giuseppe del fu Domenico Messa ed Andrea Baronchelli, assistiti dal patrocinatore Giuseppe Seghezzi

CONTRO

Andrea, Giovanni ed Antonio fratelli Messa, detti Scarpellini, rappresentati dal patrocinatore Gio. Pezzoli.

Con petizione 3 luglio 1816, n. 4027, presentata alla corte di giustizia in Bergamo, gli attori esposero che il fu Giovanni Messa, con testamento 29 maggio 1787, dopo avere lasciato l' usufrutto della sua sostanza a Francesca Brighenti sua moglie nominò eredi Domenico ed Antonio Messa, uno de' quali era suo fratello, l' altro nipote. Che il testatore cessò di vivere durante la repubblica veneta, e l' usufruttuaria nel giorno 13 maggio 1816, nel qual tempo si era quindi verificato il caso a favore degli eredi istituiti di consolidare l' usufrutto colla proprietà, e di conseguire effettivamente la sostanza ereditaria. Che tra i beni stabili a quella appartenenti e già goduti in usufrutto dalla defunta Brighenti vedova Messa, eravi specialmente un fondo denominato le case di Valsuvio, il quale dissero essere indebitamente posseduto dai rei convenuti, e del quale domandarono quindi che

i convenuti medesimi fossero obbligati all' immediato rilascio unitamente ai frutti.

Nella scrittura di risposta opposero questi che il testatore aveva istituito la propria moglie erede usufruttuaria di tutta la sua sostanza vita di lei naturale durante, dandole facoltà di potere liberamente venderla e diminuirla in ogni di lei bisogno, e chiamando a succedere poi soltanto dopo la morte della detta sua moglie Domenico ed Antonio Messa. Che quindi risulta un vero fedecommesso a favore di questi ultimi sostituiti alla prima erede usufruttuaria, ai quali venne lasciato unicamente ciò che non venisse alienato e disposto dalla medesima; locchè tanto più devesi ritenere atteso che, in caso di premorienza dei detti due eredi o di altro di loro durante la vita dell' usufruttuaria, il testatore chiamava alla successione i rispettivi loro figli per *stirpes*.

Essendo dalla legge 6 termidoro anno quinto abolito ogni vincolo fedecommessario, la eredità si rese libera nella usufruttuaria, caducò il diritto di sostituzione a favor degli attori, e manca quindi in essi ogni azione a chiedere il rilascio del fondo menzionato nel libello.

Soggiunsero i rei convenuti che la parte attrice mancava egualmente d' azione, fatto riflesso che l' usufruttuaria poteva vendere e diminuire la sostanza in ogni caso di suo creduto bisogno; che in tal caso, e data una tale disposizione, è ricevuta nel foro la massima che possa l'usufruttuario alienare anche tutta l'eredità. Avere gli attori medesimi già riconosciuto e sanzionato col loro fatto il diritto anzidetto della erede usufruttuaria; poichè Antonio Messa, anche per interesse degli altri fratelli, acquistò da lei un fondo de eredità, obbligandosi al pagamento del prezzo; ed altro degli eredi sostituiti si obbligò come fidejussore a favore della medesima usufruttuaria per un capitale da lei preso a mutuo coll' ipoteca d altro fondo del compendio della medesima eredità. Dal che vedevasi riconosciuta replicatamente dagli avversarj a favore della usufruttuaria la facoltà di alienare.

Che d'altronde il bisogno di vendere il fondo in contesa era positivo ed urgente; e che i rei convenuti prima di farne l'acquisto interpellarono a sovrabbondanza gli attori, dai quali vennero assicurati che l'usufruttuaria era autorizzata a vendere; su di che provocarono in ogni caso alla prova testimoniale, conchiudendo per essere assolti dalla domanda.

Replicando gli attori sostennero, che nel testamento 29 maggio 1787 del fu Giovanni Messa non contenevasi alcuna disposizione fedecommessaria. Ivi la moglie usufruttuaria fu distinta dagli eredi istituiti; e riguardo a questi ultimi furono adoperati termini non già di sostituzione, ma d'istituzione; di loro soli per conseguenza in qualità di primi eredi fu sempre la proprietà, e la moglie non ne ebbe mai altro che l'usufrutto.

La vendita ch' essa fece non è valida perchè avendo autorità di vendere nel solo caso di bisogno, faceva d'uopo che constasse del bisogno in concorso cogli eredi; altrimenti ne verrebbe l'assurdo che l'usufruttuaria avesse potuto dissipare ad arbitrio l'intiera facoltà in contravvenzione agli statuti di Bergamo vigenti all' epoca della morte del testatore, i quali vietavano al marito di lasciare alla moglie la totalità delle sue sostanze.

Impugnarono d'avere riconosciuto nell' usufruttuaria la facoltà di vendere, e dissero non valere in prova di ciò il contratto stipulato tra lei ed Antonio Messa, a cui era devoluta una sola ottava parte dell' eredità, e che arbitrariamente e contro verità asserì di agire allora anche per conto de' suoi fratelli. Da quel contratto tutt' al più potrebbe dedursi che il detto Antonio Messa del fu Domenico avesse, in quanto a se, riconosciuto il bisogno nell' usufruttuaria di passare alla vendita. Quanto poi alla sigurtà prestatale dal nipote del testatore, altro degli eredi istituiti, dissero vedersi anzi da ciò che l'usufruttuaria nel caso di qualche contrattazione ricorreva al medesimo per esservi autorizzata.

Negarono le circostanze, in prova delle quali avevano i rei convenuti provocato all' esame di testimonj, e dissero che in ogni modo si tratterebbe di un fatto ten-

dente a stabilire la ratifica d'un contratto seguito sotto il cessato codice, per una somma per la quale quel codice non ammetteva la prova testimoniale, che quindi non poteva aver luogo.

I rei convenuti nella loro duplica ritennero che quando anche non esistesse nel testamento un fedecommesso, sarebbe stata sempre ingiusta ciò non di meno la domanda avversaria, perchè la moglie del testatore aveva la facoltà di vendere liberamente anche l'intera sostanza. Negarono che gli statuti di Bergamo proibissero al marito che moriva senza figli di lasciare tutti i suoi beni alla moglie; su di che però dissero inutile l'intertenersi, dachè gli attori non promossero contro l'usufruttuaria alcuna questione.

Osservarono che quantunque nel contratto tra la suddetta ed Antonio Messa non fossero intervenuti tutti i di lui fratelli, bastava d'avere questi agito anche in loro nome, trattandosi di un fondo ch' era posseduto da tutti in comunione; e che riguardo alla sigurtà prestata dall' uno dei coeredi pel mutuo avuto dall' usufruttuaria con ipoteca d'un fondo dell' eredità, una tale sigurtà involveva il più evidente riconoscimento del di lei diritto così d'alienare come d'ipotecare. Per le quali cose persistettero i rei convenuti nella loro risposta.

In questa causa furono ammessi gli attori alla conclusionale, nella quale in aggiunta alle cose già dette allegarono la collezione sesta, cap. 22 degli statuti di Bergamo, in prova che il marito non potesse lasciare alla moglie tutta la sua sostanza. A ciò risposero i rei convenuti che quegli statuti erano inapplicabili al caso, e perchè non erano più in vigore quando si verificò la successione, e perchè gli attori non fecero alcun riclamo durante la vita della usufruttuaria, e perchè contemplavano i detti statuti tutt' altro caso che il controverso.

La corte di giustizia in Bergamo li 23 dicembre 1817, sotto il n. 4027 del 1816, pronunciò quindi la seguente

Sentenza:

» Nella causa vertente tra Antonio, Carlo, Giovanni e Giuseppe del fu Domenico Messa, ed Antonio Ba-

ronchelli cessionario di Antonio q. Carlo Messa, i primi quattro di Valsuvio comune di Nosolino, e l'ultimo di Nosolino stesso, attori, difesi dal signor Giuseppe Seghezzi patrocinatore da una, ed Andrea, Giovanni ed Antonio fratelli Messa, detti *Scarpellini*, difesi dal signor Giovanni Pezzoli patrocinatore, rei convenuti, dall'altra parte. In punto di rilascio dello stabile *detto sotto le case di Valsuvio*, descritto in petizione.

» Inrotulati gli atti nel giorno 9 agosto 1817.

» L'imp. regia corte di giustizia in Bergamo ha giudicato e pronunciato, come giudica e pronuncia, doversi rigettare la domanda attrice, compensate tra le parti le spese, e pagato dai soccombenti l'onorario di detta sentenza. »

Motivi:

» È vero che il testatore accordò all'usufruttuaria superstite sua moglie la facoltà di vendere in caso di bisogno. Ma si è soggiunto altresì che potesse la stessa procedere a simili alienazioni di beni ereditarj cadenti sotto l'usufrutto indipendentemente da chicchessia. Da ciò si deduce chiaramente che la volontà del testatore fu quella di autorizzare l'usufruttuaria a conoscere, senza dipendere dall'approvazione di nessun altro, se si verificava o no il bisogno medesimo. La volontà del testatore è quella che regola le sue disposizioni. Sembra quindi che la stessa usufruttuaria abbia potuto validamente procedere alla vendita in discorso.

» La nov. 108, cap. 2, e l'autorità de' dottori concorre ad appoggiare il premesso assunto, come si raccoglie dalle teorie nel proposito insegnate dal Peregrini, *de fideicom., art. 40. Difficultas prima*, dove viene contemplato un caso affatto analogo a quello in disputa.

Gli attori appellatisi da questa sentenza dissero altro essere la facoltà di vendere indipendentemente da chicchessia, altro la facoltà limitata alla vendita in caso di bisogno. Questo bisogno dunque, dicevano, doveva essere comprovato validamente dall'usufruttuaria.

Quand'anche la legge ed i suoi comentatori citati nei motivi della sentenza si riferissero al caso in dispu-

ta, siccome il testatore mancò di vita durante il dominio veneto, mentre non erano in osservanza le leggi romane specialmente nei casi a cui provvedevano gli statuti patrj, così sono esse inapplicabili. D'altronde la collezione sesta, cap. 22 degli statuti di Bergamo disponeva che il marito non potesse lasciare alla moglie al di là della decima parte della sua sostanza = *Et si contra factum fuerit non valeat nec teneat* = dalla quale disposizione deducevano gli appellanti la conseguenza che o si voleva accordata alla usufruttuaria la facoltà d'alienare a proprio talento, e tale autorizzazione sarebbe invalida e nulla; o concedevasi la limitazione di quella facoltà al caso semplice di bisogno, e questo doveva essere verificato in concorso degli eredi interessati. Chiedevano quindi che fosse riformata la sentenza, della quale all'incontro l'altra parte domandò la conferma per le già addotte ragioni, negando che le leggi romane non fossero in osservanza nella provincia di Bergamo durante il dominio veneto, e che fosse applicabile al caso il patrio statuto.

L'imp. regio tribunale d'appello generale in Milano, con sua sentenza 12 maggio 1819, n. 5956, rigettò l'appellazione interposta e confermò la sentenza di prima istanza.

SECOLARIZZAZIONE - SUCCESSIÓNE - VOTI RELIGIOSI.

Non si ritiene secolarizzato, ed è conseguentemente incapace a succedere chi in conformità della prammatica di ammortizzazione 5 settemb. 1767 *passò da un monastero soppresso ad un altro sussistente, sebbene in quest' ultimo non abbia emesso nuovi voti, quando ne abbia abbracciato l' istituto, vestendone l' abito, sottomettendosi alle sue regole, esercitando i relativi uffici monastici, partecipando di tutti i diritti ed obblighi della nuova comunità, e coprendone le cariche* (Prammatica d' ammortizzazione 5 sett. 1767, Jus Can., C. IV, extra de regular. ex transeun. ad religionem).

Giuseppe Bagliacca qual curatore delle signore Giuditta, Rachelle e Giuseppa Peregrini, assistite dall' avvocato Bolla

CONTRO

Lucia Bianchi e Generoso giugali Camagni, signori don Paolo ed Ermenegilda fratello e sorella Peregrini, i primi patrocinati dall' avvocato Amedeo, e i due ultimi resisi contumaci.

Con petizione 16 luglio 1816, n. 2160, presentata al tribunale di prima istanza in Como, il signor Giuseppe Bagliacca, qual curatore speciale delle signore Giuditta, Rachelle e Giuseppa Pellegrini contro i coniugi Camagni, e contro i signori don Paolo ed Ermenegilda fratello e sorella Peregrini, espose che nel 31 dicembre 1802 morì intestato Carlo Primavesi, di cui la eredità fu adìta prima dai signori don Pietro e don Paolo fratelli Peregrini di lui cugini, poi anche dalle loro so-

relle Lucia, Francesca, Clara e Giuseppa. Che per altro esistevano una sorella ed una nipote del defunto, alle quali era dovuta quella eredità, e che quantunque fossero state per l'addietro monache professe nel monastero dell'Ascensione in Como, pure per effetto della soppressione fattasi di quel monastero nel 1785 erano ritornate alla vita civile, e state rimesse in tutti i diritti relativi.

Esse per effetto di mera liberalità sospesero di esercitare il diritto ereditario, e permisero ai detti fratelli e sorelle Peregrini d'incombere alla depurazione della sostanza, e di goderne i frutti quasi a compenso dell'opera loro: ma ciò per altro senza rinunciare alla successione, essendo anzi state richieste più d'una volta di prestare l'assenso loro, che in fatti prestarono ai detti Peregrini per convalidare alcune vendite di stabili della eredità, lochè supponeva l'esercizio per parte loro, ed il riconoscimento per parte dei Peregrini della qualità di eredi nelle suddette Primavesi e Rubini.

Queste poi, essendosi ripristinato in Como il monastero di S. Carlo, rinnovarono i voti in quel monastero, ma prima ambedue fecero il loro testamento, istituendo eredi universali le tre sorelle Peregrini attrici figlie di Paolo, in nome e per interesse delle quali il loro curatore Bagliacca veniva in giudizio contro i rei convenuti, domandando che fosse in loro contesto sentenziato = essere spettata l'eredità del fu don Carlo Primavesi alle signore Marianna Luigia Primavesi ed Angela Luigia Rubini rispettivamente di lui sorella e nipote; ed essersi la eredità medesima devoluta alle suddette attrici in forza dei testamenti 1 luglio 1815 delle suddette Primavesi e Rubini, in rogito Perti notajo di Como. Doversi quindi rispettivamente rilasciar loro dai rei convenuti tutti i beni d'ogni sorta da loro detenuti della eredità Primavesi, coi frutti dal giorno della domanda; salva la ragione di esigere il rendiconto della gestione dai rei convenuti e dai loro autori sostenuta, e particolarmente della conversione in causa utile del prezzo dei beni venduti.

A questa petizione risposero i coniugi Camagni, op-

ponendo non essere mai spettata alle Primavesi e Rubini l'eredità controversa, attesa la rinuncia da loro fatta a tutti i diritti di eredità intestate, allorchè emisero la professione religiosa nel monastero dell'Ascensione in Como; atteso che all'epoca della soppressione di quel monastero avvenuta nel 1785, esse non furono altrimenti secolarizzate, ma profittando della facoltà lasciata loro dal governo di continuare nello stato monastico, e di entrare in altro dei sussistenti monasteri, elessero di entrare in quello delle Salesiane, la quale elezione, a norma delle governative disposizioni, portava in esse l'obbligo a cui adempirono di professare l'istituto del monastero prescielto, esclusa la facoltà di esservi ricevute come semplici pensionarie Quel monastero sussistette fino al 1811, e così per 26 anni dachè vi erano entrate come monache le Primavesi e Rubini; non poterono esse quindi succedere nel 1802 all'eredità del defunto don Carlo Primavesi, della quale erano incapaci, e da cui d'altronde le escludevano le loro rinuncie.

Soggiungevano i rei convenuti essere nulli i testamenti delle dette monache Primavesi e Rubini, in data 1 luglio 1815, mancando dell'espressa menzione d'essere stati dettati dalle testatrici al notaro, di essere stati dal medesimo scritti, com'era disposto dal cessato codice all'art. 972 sotto pena di nullità; per la qual cosa non poteva loro competere in qualunque caso veruna delle azioni che avessero per avventura potuto competere alle dette due monache, di cui non avevano realmente alcuna legale rappresentanza.

Quindi conchiusero, instando per l'assoluzione della domanda.

L'imperiale regio tribunale di prima istanza in Como pronunciò in questa causa l'assoluzione dei rei convenuti, dichiarando non essere spettata alle signore Marianna Luigia Primavesi ed Angela Luigia Rubini l'eredità contestata del fu don Carlo Primavesi, come dalla seguente

Sentenza:

« Nella causa vertente tra il sig. dottore Giuseppe Ba-

gliacca possidente domiciliato in Como, qual curatore speciale delle signore donne Giuditta, Rachelle e Giuseppa Peregrini, figlie minorenni del sig. don Paolo, pure di Como, attore per una parte, rappresentato dall'avvocato Bolla, e la signora Lucia Bianchi Camagni cucitrice, e del di lei marito sig. Generoso Camagni Sare, la prima come donataria, e il secondo qual erede del fu don Pietro Peregrini, non che ad abbondante effetto contro il sig. don Paolo e donna Maria Ermenegilda, fratello e sorella Peregrini, possidenti tutti di Como, rei convenuti per l'altra, i primi due patrocinati dall'avvocato Amedeo, e gli altri due contumaci.

« In punto che sia dichiarato essere spettata l'intiera eredità del sig. don Carlo Primavesi ed Angela Luigia Rubini, rispettivamente sorelle e nipote, *ex altera sorore* del dottore Primavesi, morto intestato in Como li 31 dicembre 1802, ed in oggi spettare la medesima alle suddette signore donne Giuditta, Rachelle e Giuseppa, figlie dei sig. don Paolo Peregrini e donna Francesca Diorchi jugali, chiamati eredi coi testamenti del giorno 1 luglio 1815, rogati dal sig. dott. Gaetano Perti notajo di Como, e doversi rispettivamente dai consorti Camagni rilasciare alle suddette sorelle Peregrini, rappresentate dal nominato curatore speciale, tutti i beni stabili, mobili, azioni, ragioni, carte e scritture, ed ogni, e tutto ciò che è del compendio della detta eredità Primavesi, con tutti i frutti percetti, e che verosimilmente si saranno potuti percepire dal giorno della prima domanda in poi, e conseguentemente doversi alle dette sorelle Peregrini rilasciare, cioè, tutti gli effetti mobili del detto compendio ereditario che esistono rispettivamente presso i detti sigg. correi, e tutti gli stabili del medesimo compendio componenti la tenuta di Drezzo, Paré, Gazino e Trevano, ed adiacenti consistenti in case civili, e locali annessi posti in detto luogo di Drezzo, e nelle masserie lavorate rispettivamente dai massari Giuseppe Bernasconi, Antonio Balzaretti e Pietro Mascetti, e dai pigionanti Pietro Bianchi, Santino Lurati e Gaspare Coduri, tutti in Drezzo; dal massaro Angelo Roncoroni, dai molinari Giuseppe e Giovanni

Grignola domiciliati sotto Trevano, non che dal pigionante Fedele Tajana e dal fornasaro Giuseppe Canonica domiciliato in Bernasca; dai livellarj Bartolomeo Papis ed Antonio Maria Caversaccio di Uggiate, e dal massaro Pietro Antonio Marazzi di Gaggino, in un al diritto della decima che si esige in quest' ultimo territorio, e con quant' altro possa essere di ragione della suddetta eredità Primavesi comprensivamente a tutti i documenti, carte, scritture e registri di detta ragione particolarmente detenuti dall' ora fu dottor Pietro Peregrini, e dopo di lui dal suo erede Generoso Camagni, da riconoscersi con ogni miglior mezzo di diritto, essendo i detti beni posti in Drezzo e Trevano costituenti le possessioni lavorate come sopra dai massari Antonio Balzaretti ed Angelo Maria Roncoroni, con case civili annesse quelli compresi nell' atto di donazione 12 gennajo 1815, in rogito del notajo dottor Francesco Sacchi, nel quale sono pure descritti gli effetti mobili parimente pretesi, donati come sopra alla signora Lucia Camagni, salvo soltanto e riservato l' usufrutto della sostanza quale e quanto si era sotto il giorno 9 luglio 1815, epoca della morte civile delle testatrici signore donna Marianna Luigia Primavesi ed Angiola Luigia Rubini, a favore e nelle rispettive quote dalle testatrici medesime legate ai sigg. don Paolo Peregrini e donna Francesca Deorchi jugali, e donna Maria Ermenegilda Peregrini, e salva pure e riservata agli eredi delle ripetute testatrici la ragione di esigere ed avere il rendiconto della sostanza ereditaria Primavesi, stata amministrata dai rei convenuti e loro autori, ed in particolare della conversione dei prezzi dei beni ereditarj venduti in causa utile e necessaria della stessa eredità, e senza pregiudizio d' ogni e qualunque altra ragione, se e come possa competere di diritto.

« Inrotulati gli atti in concorso dei suddetti avvocato Bolla patrocinatore dell' attore, ed avvocato Amedeo patrocinatore dei rei convenuti conjugi Camagni, ed in contumacia di don Paolo e donna Maria Ermenegilda, fratello e sorella Peregrini, altri rei convenuti.

« L' imp. regia corte di giustizia in Como ha giudicato

non essere spettata alle signore donne Marianna Luigia Primavesi ed Angela Luigia Rubini l'eredità del fu don Carlo Primavesi, morto *ab intestato* nel 31 dicembre 1802, e quindi doversi assolvere i rei convenuti dalle cose domandate dall'attore medesimo, compensate fra le parti le spese del presente giudizio, e pagato la loro metà per ciascuna il salario di questa sentenza.

« Dall' imp. regia corte di giustizia in Como li 21 novembre 1817. »

Motivi :

« L'attore chiese dai rei convenuti il rilascio dei beni di provenienza dell' eredità di don Carlo Primavesi, morto intestato nel 31 dicembre 1802, allegando che l'eredità stessa era devoluta alle signore donna Marianna Luigia Primavesi ed Angela Luigia Rubini, alle quali, in forza dei testamenti primo luglio 1815, successero le sorelle Peregrini, rappresentate dall' attore.

« I rei convenuti opponendosi a quella domanda, obbiettarono 1.° che l' eredità di cui si tratta non ha potuto devolversi alle predette Primavesi e Rubini, perchè all' epoca dell' aperta eredità esse erano incapaci di succedere; 2.° che loro erano di ostacolo a conseguire quell' eredità, le rinuncie da loro rispettivamente fatte per occasione della loro monicazione; 3.° che in ogni caso non avrebbero trasmesso alle succennate sorelle Peregrini verun diritto sulla ripetuta eredità, essendo nulla per mancanza di forme i citati loro testamenti.

« In ordine alla prima eccezione si osservò che le prenominate signore Primavesi e Rubini vestirono l' abito e professarono l' instituto religioso nel monastero dell' Ascensione presso Como, la prima nel 1760 e la seconda nel 1775; che esse, allorquando nel 24 marzo 1785 fu per sovrana determinazione soppresso questo monastero nell' alternativa proposta dal loro regio subeconomo in esecuzione delle governative istruzioni emanate per l' esecuzione del regio dispaccio 5 dicembre 1783 o di passare al secolo, o di entrare in altro de' sussistenti monasteri, elessero di entrare in quello delle Salesiane; che questa loro elezione portava l' obbligo di adempire

le condizioni sotto le quali era stata accordata, cioè che il prescelto monastero fosse dichiarato sussistente dall' autorità sovrana, e che esse dovessero professare l' instituto, esclusa la facoltà di esservi ricevute come semplici pensionarie.

« Risultò poi essere state esattamente adempite queste condizioni dai seguenti fatti:

« Il monastero delle Salesiane era stato con sovrano dispaccio dichiarato sussistente sino dal primo aprile 1782; era anche, e fu sussistente di fatto, poichè non venne soppresso che nel 1811, e così 26 anni da che vi erano passate le signore Primavesi e Rubini.

« Entrate in questo monastero, esse ne abbracciarono l' instituto, giacchè vestirono l' abito, si ritennero come monache, e vi si qualificarono sempre come tali, ne esercitarono gli ufficj e parteciparono di tutti i diritti comuni alle altre monache dello stesso monastero, e ne coprirono le cariche, ciò che non avrebbero potuto fare se non essendo monache professe.

« Ora non avendo esse potuto entrare e dimorare in questo monastero come semplici pensionarie, poichè lo vietarono le governative prescrizioni, avendovi esse altronde assunte le qualità, le funzioni e gli ufficj propri delle monache professe, ed essendo come tali intervenute alle deliberazioni capitolari anche allorchè si trattò della permuta di alcuni beni stabili appartenenti al monastero, si è dovuto ritenere che esse vi sono entrate per professarvi l' istituto, e lo hanno di fatti professato come si erano prefisso di fare col da loro prescelto partito.

« Si è pure dovuto ritenere che colla soppressione del monastero dell' Ascensione, al quale da prima appartenevano le monache Primavesi e Rubini, esse non furono secolarizzate, nè vollero esserlo, poichè in luogo di passare al secolo, elessero di passare ad un nuovo monastero di cui abbracciarono l' instituto, osservandone le regole, e compartecipando ai diritti ed ai doveri delle altre monache ivi esistenti ad un nuovo monastero legalmente sussistente, e del quale esse fecero parte sino al 1811, epoca della di lui soppressione.

« In forza dei fatti e delle osservazioni premesse, questa corte di giustizia opinò che le signore Primavesi, Rubini nel 31 dicembre 1802, tempo in cui si è aperta l'eredità intestata dal fu don Carlo Primavesi, erano incapaci di succedere atteso il disposto dalla prammatica di ammortizzazione 5 settembre 1767, art. II, § 1, 2, 3, e che quindi nè esse nè la parte attrice che da loro misura la proposta azione, abbiano potuto, nè possano ripetere questa eredità da quelli ai quali fu trasmessa da don Pietro Peregrini che l'ha regolarmente adìta, ed al quale era devoluta nella parte che lo riguarda come prossimiore parente suscessibile al tempo della morte del predetto Primavesi.

« Nè parvero sussistenti le obbiezioni su di ciò proposte dall'attore, quali sono:

« 1. Che le signore Primavesi e Rubini non hanno professato, nè potevano professare l'instituto delle Salesiane, perchè il loro monastero non è stato dichiarato sussistente dal governo, e perchè non vi hanno ammessi nuovi voti; 2.° che esse per la dichiarazione del direttore del demanio, e per l'attestato della curia vescovile di Como, non sono entrate e non dimorarono nel monastero delle Salesiane se non nella qualità di semplici pensionarie; 3.° che dal 1787 al 1800 possedettero un capitale fruttifero di lire 3500, e quindi non si ritenevano come manimorte; 4.° che dall'editto 16 gennajo 1787 sono state abilitate a succedere; 5.° finalmente che i signori fratelli Peregrini riconobbero le ragioni competenti alle signore Primavesi e Rubini sull'eredità di cui si tratta, coll'aver riportata la loro approvazione delle vendite fatte di alcuni beni del compendio dell'eredità stessa.

« Non parve sussistente la prima, poichè il certificato d'ufficio ed il fatto della sussistenza del monastero delle Salesiane sino al 1811 la escludono direttamente in ciò che risguarda la prima proposizione, e quanto all'altra non si seppe riconoscere qual obbligo potesse incumbere alle monache Primavesi e Rubini di emettere nuovi voti, da che colla soppressione del nuovo monastero al quale appartenevano, esse non furono sciolte

dai primi loro voti; passarono esse perciò dal soppresso monastero in quello delle Salesiane, sussistendo nella loro integrità questi loro voti, ed abbracciarono il nuovo instituto col vestire l'abito, coll' assoggettarsi alle di lui regole, e col parificarsi alle altre monache professe del medesimo monastero.

« Non si trovò sussistente la seconda, mentre o si parla del processo verbale eretto dal direttore del demanio all' epoca della soppressione del monastero delle Salesiane; e siccome le di lui ispezioni non tendevano che all' assicurazione dell' attività del monastero ed alla formazione dell' elenco delle monache alle quali si doveva costituire la pensione, così era consentaneo alle di lui operazioni che fossero ommesse in tal elenco le monache Primavesi e Rubini come quelle, alle quali era già stata assegnata la pensione sino dall' epoca della soppressione del monastero a cui erano addette da prima; difatti in un altro elenco annesso allo stesso processo verbale sono esse annoverate fra le monache alle quali veniva corrisposta la pensione del monte Napoleone; del resto il direttore del demanio riconobbe nella figlia Primavesi non una semplice pensionaria, ma la superiora del monastero delle Salesiane, avendole sotto questa qualità chiesti i registri, e specialmente i libri di cassa.

« E per ciò poi che concerne le pensioni state accordate alle ridette signore Primavesi e Rubini sino dal tempo della soppressione del monastero dell' Ascensione, si è osservato che il governo trovò compatibile queste pensioni collo stato monastico delle pensionate, giacchè nelle istituzioni governative è detto che alle monache, le quali avessero preso il partito di passare in altri monasteri per professare l'instituto, sarebbe stata corrisposta la pensione d' annue lire 500, e parve ben manifesta la ragione di questa provvidenza. Lo stato avocava a se i beni tutti del soppresso monastero, e le monache che si scieglievano di passare in un altro, non potendovi portare la loro dote, sarebbero state di aggravio al nuovo monastero senza il corrispettivo delle pensioni; si ritenne quindi essere ben diverso il caso d'una

monaca che sia passata da uno in altro monastero colla pensione statale costituita dal governo per continuare nello stato religioso, dal caso in cui vi sia entrata come semplice pensionaria: le monache Primavesi e Rubini, sebbene pensionate dal governo, non hanno potuto passare nelle Salesiane, per esservi tenute a guisa di semplici pensionarie, ciò essendo stato loro espressamente vietato dal governo stesso, ma vi passarono per professare l'istituto come avevano dichiarato previamente di voler fare, e come il fatto dimostrò aver esse eseguito.

« O si parla del certificato vescovile, e si dovette ritenere che laddove dichiara che le signore Primavesi e Rubini passando dal soppresso monastero dell'Ascensione in quello delle Salesiane, vi dimorarono colle pensioni loro accordate e corrisposte dal governo, poichè se si volesse intendere questo attestato nel senso che esse vi abitassero come semplici pensionarie, l'attestato stesso ripugnerebbe al fatto, e ripugnerebbe all'accettata condizione colla quale le dette Primavesi e Rubini elessero di passare in quel monastero; per nulla adunque giova all'assunto dell'attore questa prima parte del certificato vescovile; lo stesso dicasi dell'altre, in cui si dichiara che dagli atti della curia vescovile non consta che esse Primavesi e Rubini abbiano prima del 1815 fatta professione nel monastero delle Salesiane, poichè in primo luogo non è dell'essenza della professione religiosa che essa constar debba dagli atti della curia vescovile, ed altronde questo certificato non escluderebbe la tacita e presunta professione religiosa, la quale dalla surriferita prammatica d'ammortizzazione, dal diritto canonico, (l. 3, *extra de regularibus et transeunt, ad religionem*), e dalla comune opinione degli interpreti, è ne'suoi effetti interamente parificata alla solenne ed esplicita professione.

« La terza obbiezione parve del tutto irrilevante; fu con questa opposto che la Primavesi e Rubini possedettero dal 1787 al 1800 un capitale di lire 3500; ma mentre consta che esse ne esigettero gli interessi per l'indicato periodo di tempo, non consta poi se questi

interessi ed il capitale che sembra essere stato restituito nel 1800, siano caduti a profitto loro proprio o del monastero al quale esse appartenevano.

« La quarta obbiezione è desunta dalla disposizione dell' editto 16 gennajo 1789. Con questo editto si abilitano le persone già regolari, e quindi secolarizzate per il solo effetto della soppressione del rispettivo convento, a succedere ed a fare acquisti al pari d' ogni altro cittadino e suddito secolare; è sembrato a questa corte di giustizia che un tale editto, ben lungi dal favorire l' assunto dell' attore, escluda anzi la di lui intentata azione. Le signore Primavesi e Rubini (delle quali l'attore intende di rappresentare i diritti nelle persone delle da lui tutelate sorelle Peregrini), colla soppressione del monastero dell' Ascensione nel quale erano monache, non furono secolarizzate, nè esse vollero esserlo: amarono meglio di passare nel sussistente monastero delle Salesiane per professarne come fecero l' instituto. Quindi è che esse si mantennero nello stato regolare e nell' incapacità di acquistare sia per successione che per altri modi. Per accertarsi che tale sia l' intelligenza di questo editto si osservò che il legislatore volle coll' editto stesso estendere alla Lombardia austriaca le norme che nella proposta materia erano in vigore negli altri suoi stati, e che da queste norme datate da Vienna il 30 agosto 1782, e registrate nella raccolta delle leggi austriache, sono ritenute per monache secolarizzate quelle sole che dopo la soppressione dei loro monasteri non hanno voluto entrare in altro de' sussistenti.

« La quinta obbiezione finalmente non porta conseguenza veruna. Se le signore Primavesi e Rubini prestarono la loro approvazione per le vendite dei determinati stabili di compendio dell' eredità Primavesi, la prestarono a richiesta degli acquirenti, e per assecondare i loro desiderj; non si sono quindi con ciò potuto in alcun modo alterare i diritti ereditarj dei venditori.

« Riconosciuta per tal modo la sussistenza dell' esecuzione proposta dai rei convenuti sull' incapacità delle signore Primavesi e Rubini a succedere, si credette che

non si potesse più oltre procedere alla disamina delle altre due eccezioni desunte dalle rinuncie e dai testamenti loro, poichè se esse non hanno potuto succedere, sono escluse dall'eredità di cui trattasi indipendentemente dalle loro rinuncie; e se per la loro incapacità non acquistarono diritto veruno all'eredità stessa, non hanno potuto di conseguenza trasmettere ad altri coi loro testamenti quand' anche si ritenessero validi.

« Tali sono i motivi pei quali questa corte di giustizia giudicò non essere spettata alle nominastige nore Primavesi e Rubini l'eredità di don Carlo Primavesi, e doversi perciò assolvere i rei convenuti dalle cose domandate dall' attore.

« Si sono compensate le spese attesa l'indole della causa suscettibile di qualche disputabilità. »

Appellò la parte attrice da questa sentenza, ed in appoggio del suo riclamo assunse di mostrare che le signore Marianna Primavesi ed Angela Rubini al tempo in cui morì intestato Carlo Primavesi erano capaci di succedere nella di lui eredità, e che il loro diritto alla medesima lo avevano poi trasmesso validamente alla parte attrice coi loro testamenti fatti prima di rientrare in religione nel 1802.

Dissero che nel 1785 fu soppresso per ordine governativo il monastero dell' Ascensione, e lasciata alle monache l'alternativa o di vivere in libertà o di passare in altri monasteri, sotto condizione però d'abbracciarne l'istituto, ed esclusa la facoltà di essere ivi ricevute come semplici pensionarie.

A quest' ultimo partito si appigliarono le monache Primavesi e Rubini, ricoverandosi nel monastero delle Salesiane. È quindi a vedersi quali effetti abbia prodotto per esse monache la soppressione del monastero in cui avevano professato, e quali il loro passaggio in un altro.

Quanto ai primi è manifesto che importavano un' assoluta cessazione della morte civile incontrata dalle due monache colla loro professione nel monastero soppresso, una intiera ricupera d'ogni civile diritto, e l'evanescenza degli effetti delle loro rinuncie già emesse *intuitu*

professionis. Tutto ciò risultava dalla prammatica d'ammortizzazione 5 settèmbre 1767, la quale ridonò alla vita civile tutti que' monaci di cui per fatto di principe si fossero soppressi i monasteri.

Quindi inferivano gli appellanti che le dette duë monache essendo per la soppressione tornate al secolo fino dal 1785, poterono essere nel 1802 eredi del loro fratello e zio Carlo Primavesi.

Nè pareva loro che valesse in contrario l'addurre la scielta da loro fatta di entrare nel monastero allora superstite delle Salesiane, quasi in virtù di questa scielta esser fossero rimaste tuttavia religiose e soggette come tali alla morte civile.

Per sostenere un tale assunto converrebbe supporre o che non avessero elleno mai cessato neppure per un momento di essere religiose, o che per effetto del semplice loro passaggio nell'altro monastero prescielto fossero divenute religiose di nuovo indipendentemente dalla solennità della professione.

Ma nè l' una nè l' altra di queste supposizioni è ammissibile; perchè la qualità di monache esse la perdettero nel tempo stesso della soppressione del monastero in cui avevano professato; ed una nuova morte civile non poteva colpirle, finchè con una seconda professione religiosa esse non avessero tornato a rinunciare allo stato secolare.

Niun documento esiste il quale giustifichi che le Primavesi e Rubini avessero professato di nuovo nel Monastero, in cui si ricoverarono, delle Salesiane, quindi esse rimasero secolarizzate, e nello stato di vita civile in cui le aveva riposte la soppressione del monastero dell' Ascensione.

Invano si volle opporre dagli avversarj la conghiettura d' una tacita professione, della quale non concorrono nel caso nostro gli estremi richiesti dalle leggi canoniche.

Per queste leggi si presume la tacita professione nel novizio, che dopo entrato in un chiostro e compiutovi l'anno di prova, abbia vestito l'abito proprio degl' ivi professi, obbedito alla regola, esercitato gli ufficj reli-

giosi, e perseverato oltre un quinquennio in quella osservanza di vita monastica. Ma il caso del novizio è diverso da quello delle ex-monache Primavesi e Rubini; perchè in quello la permanenza nel chiostro, oltre l'anno della prova, e l'assunzione dell'abito e l'adempimento degli obblighi dei professi, non può avere altra causa che quella della accettazione dello stato monacale. Nel nostro caso invece tali circostanze possono quadrare alle prescrizioni del decreto di soppressione, le quali dando la facoltà alle due ex monache soppresse di entrare in un altro monastero coll'obbligo di abbracciarne l'istituto, non supponevano necessariamente l'obbligo di emettere la professione in quest'istituto.

Le due ex-monache abbracciarono l'istituto delle Salesiane, dimorando in quel monastero, assumendo l'abito di quelle religiose, ed assoggettandosi a quella regola, ma tutto ciò non lo fecero se non per uniformarsi alla disposizione dell'autorità politica, non già con animo di professare tacitamente, il qual animo può bensì indursi dalle circostanze surriferite, in mancanza d'ogni altro apparente motivo, ma non egualmente, allorchè le circostanze stesse appajano determinate, come avvenne nel caso nostro, dall'intenzione di profittare della facoltà concessa loro dal principe di poter vivere ritirate, quantunque non più monache, in un monastero.

Secondo le leggi canoniche il novizio nel concorso delle circostanze suddette non avrebbe più potuto ricuperare le sua libertà, ma ben lo potevano le Primavesi e Rubini ogni qual volta avessero creduto opportuno di goder fuori del monastero la pensione assegnata loro al tempo della soppressione; nè perciò faceva ad esse mestieri d'indulgenza o beneplacito della superiorità ecclesiastica.

Al novizio avrebbe ostato il contratto bilaterale tra esso ed il monastero; il quale contratto non ostava alle nostre ex-monache, perchè si erano esse ricoverate nel monastero delle Salesiane in virtù del sovrano decreto, e senza il concorso di questa comunità; e perchè la comunità stessa non aveva assunto l'obbligo di mantenerle,

traendo esse il loro mantenimento dalla propria pensione. Ora la professione tacita deducendosi dal tacito contratto bilaterale tra il monastero e la persona che ne abbracciò l'istituto, escluso un tale contratto, rimane esclusa la professione.

Errò dunque, dicevasi dagli appellanti, la prima istanza di Como, supponendo gratuitamente quella tacita professione che in realtà non erasi verificata; e quantunque sia vero che le Primavesi e Rubini per l'ostativa del decreto sovrano non abbiano potuto essere ricevute nel monastero delle Salesiane quali semplici pensionarie, ma abbiano invece dovuto abbracciarne l'istituto, quest'obbligo però non equivalendo a quello di *professare*, gli atti da loro emessi in adempimento dell'obbligo stesso, non sono applicabili alla supposizione di una tacita professione; perocchè una tale supposizione non è ammissibile se non nel caso in cui quegli atti consistenti nella permanenza in monastero, nella vestizione di quell'abito, e nell'osservanza di quella regola, non possano ricevere veruna altra ragionevole spiegazione.

Ad escludere poi sempre più la tacita professione aggiungevasi dagli appellanti una serie di circostanze e di fatti importanti un esercizio ripetuto per parte delle dette ex-monache dei civili diritti di proprietà, come sopra altri oggetti, così pur anche specialmente sulla medesima eredità controversa.

Dalla esclusione dello stato monastico deducevano la conseguenza della capacità nelle dette ex-monache di succedere all'eredità di Carlo Primavesi, verificatasi molti anni dopo la soppressione del monastero in cui avevano già professato.

Quanto poi alla solidità dei due testamenti che avevano trasmesso ad esse appellanti i diritti concernenti quella eredità, oltrechè sostenevano esistere effettivamente nei testamenti suddetti la menzione voluta dal cessato codice d'essere stati i medesimi dettati al notajo rogante, e d'essere stati scritti nei termini in cui furono dettati; osservarono altresì che l'eredità controversa sarebbe sempre devoluta ad esse quali eredi legittime

delle dette ex-monache; cosicchè non avevano gli avversarj nè veste, nè interesse per contrastare la validità dei due testamenti.

Rispose a questi gravami la parte rea convenuta, prendendo a discutere come assorbente il solo punto della incapacità a testare, e della morte civile delle due monache Primavesi e Rubini; su di che dedusse quanto segue:

La controparte a torto pretese che malgrado di essere le dette monache rientrate nel monastero delle Salesiane, e di avere ivi esercitati i diritti, praticate le regole e vestito l'abito della comunità, fossero, a differenza delle altre loro compagne, abili all'esercizio dei diritti civili; in prova del quale assunto si cercò d'introdurre una speculativa distinzione fra l'atto di *abbracciare* e l'atto di professare l'istituto del monastero.

Dicevano gli appellati che l'argomento avversario si appoggiava ad un falso supposto; perchè supponeva che col nudo fatto della soppressione del monastero antecedente siasi *ipso jure* fatta rivivere la capacità nelle monache Primavesi e Rubini di acquistare e succedere al pari degli altri cittadini.

Si è detto che questo supposto è falso.

La prova risulta dal testo dell'editto 16 gennajo 1789, il quale forma l'unico criterio con cui si può decidere la controversia fra la parte attrice e la rea convenuta. Si noti bene; questo criterio non solamente è per se irrefragabile, ma è perfettamente concordato da entrambe le parti. Ora leggiamo che cosa disponga il mentovato editto 16 gennajo 1789. Nell'articolo I esso abilita tutte le persone già regolari, ed ora secolarizzate per solo effetto della soppressione del rispettivo convento o monastero, ad esercitare i diritti civili al pari degli altri cittadini, e quindi a fare qualsivoglia acquisto per via di successione testata o intestata.

Quali sono le persone qui contemplate ed abilitate dalla legge? Ognuno vede essere i regolari dell'uno e dell'altro sesso *secolarizzati*.

Che cosa s' intende qui sotto il nome di *persona secolarizzata?* S' intende forse tanto la persona che vive fuori del monastero, ossia nel secolo, quanto la persona che rientrata in un altro monastero vive nel chiostro, o veramente la sola persona vivente nel secolo? Si dinoti bene, volendo dar retta alla pretesa avversaria, si dovrebbero comprendere anche le persone che da un soppresso monastero sono passate in un altro conservato, ed ivi hanno esercitato tutti gli atti della vita monastica, e partecipato di tutti i diritti della nuova comunità religiosa. Ora si domanda se anche queste persone siano state contemplate dal legislatore, e se anche alle medesime sia stato esteso il beneficio dell' abilitazione a succedere? Per decidere questa questione, altro non fa d' uopo che consultare il dispaccio di Sua Maestà 14 novembre 1788, che ordinò la pubblicazione dell' editto.

In fronte a questo dispaccio si accenna: « Una questione insorta sullo stato civile delle persone già regolari dell' uno e dell' altro sesso, che non ispontaneamente, ma per un effetto della seguita soppressione dei loro conventi e monasteri sono ritornate al secolo. » Ognuno vede qui che le persone prese di vista dal legislatore sono persone ritornate al secolo. La persona ritornata al secolo non è certamente la persona vivente nel chiostro. Dunque la persona in questione è persona fuori del chiostro. Dunque sino a tanto che il legislatore non contempla le persone ritornate al chiostro, non possiamo applicare alle medesime la disposizione che riguarda le persone viventi nel secolo. Ora veggiamo che cosa abbia fatto il legislatore.

Ecco le sue parole: « Abbiamo veduto versare la suddetta questione sul punto, se, e con quali limiti le sopra mentovate persone ex-regolari possano intendersi repristinate nella capacità naturale e civile, sia di acquistare per via di successione o in altro modo legittimo, ec. » Determinata così la questione, è più che manifesto che la persona contemplata dal legislatore non è il monaco

rientrato nel monastero, ma bensì il monaco vivente nel secolo in forza della soppressione del suo monastero. A questa sola persona, o almeno solamente alla persona qui contemplata, l'art. I dell'editto restituisce la capacità civile di acquistare e di succedere. All'opposto degli altri ex-monaci rientrati in un monastero conservato, benchè abbiano o non abbiano ivi professato, non fa il menomo cenno. Dunque il beneficio accordato ai viventi nel secolo non può essere trasportato se non capricciosamente agli ex-regolari ritornati nel chiostro, perocchè di questi ultimi il legislatore non fa menzione. Dunque stando al testo del succitato editto, questo beneficio si deve espressamente restringere ai soli ex-regolari viventi nel secolo. Tale è anche l'espressione dell'editto 30 agosto 1782. « Tutti gli ex-regolari che dopo l'abolizione dei loro monasteri sono divenuti sacerdoti *secolari*, e le ex-monache che non *hanno voluto rientrare* in alcuno de' sussistenti monasteri, sono autorizzate dal giorno della intimata abolizione ad acquistare e possedere, ec. »

Questo è ancor poco. Forse il curatore delle minorenni Peregrini potrà dire essere bensì vero che la riabilitazione fu accordata agli ex-regolari viventi nel secolo in una maniera esplicita, ma non fu negata agli altri ex-regolari usciti da un monastero soppresso, e rientrati, ma non professati in un monastero conservato. *Positio unius non est exclusio alterius.*

A questa obbiezione si risponde; essere non solamente gratuita, ma positivamente falsa l'induzione proposta. E per verità è certo che il beneficio della riabilitazione non fu espressamente qui accordato, fuorchè agli ex-regolari viventi nel secolo, in forza della soppressione del loro monastero. Qual era lo stato antecedente in cui erano posti questi regolari? Questo stato era un'assoluta morte civile. Questa morte civile sarebbe continuata in tutta la sua estensione se una legge posteriore politica non fosse sopravvenuta ad accordare agli ex-regolari la capacità ad acquistare. Dunque la legge posteriore operava sopra persone morte anteriormente. Se dunque

espressamente non operò che sulle persone ritornate e viventi nel secolo, non si può fare operare sulle altre ritornate nel chiostro. La legge intanto accordò il beneficio, in quanto si verifica la vita secolare. Col solo silenzio pertanto sulle altre non viventi nel secolo, essa lasciò continuare l'impero della legge precedente, che la condannava alla morte civile. Se di fatti la legge antecedente intanto indusse la morte civile, in quanto che considerò la vita monastica come fondamento della medesima, è forza di conchiudere che la legge posteriore non abbia voluto variare lo stato legale delle persone, se non in quanto fu variato lo stato materiale delle medesime. Dunque il beneficio della riabilitazione doveva necessariamente verificarsi, e ristringersi alle sole persone viventi nel secolo, come quelle, lo stato delle quali era stato cangiato dalla disposizione dell'autorità politica. Volere il dippiù preteso dalla parte Peregrini, è lo stesso che volere non solamente un effetto senza causa, ma un effetto contrario all' intenzione del legislatore. Egli è volere la deroga ad una legge anteriore non solo più ampia della causa derogante, ma anzi contraria alla causa medesima. Egli è lo stesso che volere che un' eccezione puramente limitante equivalga ad una abolizione generale della legge. In breve, egli è lo stesso che sconvolgere il tutto nel tempo che il legislatore non ha voluto che modificare una parte.

Per la qual cosa è manifesto che l'induzione avversaria non è solamente gratuita, ma eziandio ripugnante ad ogni ragione legale e politica.

Ma dato e non concesso che agli ex-regolari *rientrati* in un altro monastero, in forza della soppressione del primo in cui vivevano, fosse necessario di *professare* l'istituto del secondo monastero, onde continuare, o ricadere nella morte civile, la parte Peregrini non avrebbe ancora guadagnato nulla. Imperocchè consta che questa seconda professione operante la morte civile si verificò nelle monache Primavesi e Rubini dopo che entrarono nel convento delle Salesiane in forza della soppressione di quello dell' Ascensione nel quale prima vivevano. La

prova di questa proposizione risulta dalle seguenti circostanze. È certo in fatto avere la prammatica 5 settembre 1767 disposto che = Si riterrà in avvenire per morte civile la professione religiosa vera, o presunta dopo il tempo ordinario di noviziato = Ma così è, che nelle monache Primavesi e Rubini passate nel convento delle Salesiane si verificò la professione religiosa almeno presunta dell'istituto delle Salesiane medesime; dunque è più che manifesto ch' esse furono, anche in forza di questo solo dato, colpite per la seconda volta dalla morte civile intimata e dichiarata dalla detta prammatica d'ammortizzazione. Che poi sia vero essersi verificata la professione almeno presunta delle dette monache nel secondo convento delle Salesiane, noi lo veggiamo dalle circostanze allegate dalla parte Camagni, ed espressamente concedute dalla parte Peregrini. Queste circostanze consistono nell' aver vestito l' abito delle Salesiane, nell'avere esercitato la regola delle Salesiane, nell'aver convissuto per ventitre anni praticando la regola medesima nel convento delle Salesiane, nell' aver goduto di tutti i diritti delle monache originarie Salesiane, tanto col voto e sessione capitolare, quanto coll' aver sostenuto impieghi e gradi strettamente monastici nella comunità delle Salesiane. Tutte queste ed altre simili circostanze di fatto ammesse ed accordate dalla stessa parte Peregrini, formano o no la prova indubitata della professione almeno presunta dell' instituto monastico del secondo monastero, in cui le monache suddette passarono dopo la soppressione del primo? La cosa è indubitata secondo tutte le leggi e civili e canoniche. Consta dunque avere le suddette monache non solamente abbracciato, ma ben anche professato l'istituto religioso delle Salesiane dopo di essere passate dal monastero soppresso dell'Ascensione a quello delle Salesiane di Como.

Ora in questo tempo, e nel periodo appunto in cui la monaca Primavesi era Abbadessa nel monastero delle Salesiane, si verificò l'apertura della eredità del fu don Carlo Primavesi. Dunque consta che nel momento in cui entrambe le monache suddette erano strettamente

colpite da morte civile, si pretende aver esse goduto la facoltà di succedere alla eredità medesima. Non erano secondo la legge capaci di successione, e si vogliono in onta della legge far succedere ed acquistare come se fossero o secolari o ridonate al secolo? Quale maggiore assurdo di questo?

Si conchiuse quindi per la conferma della reclamata Sentenza.

L'I R. tribunale d'appello generale di Milano li 31 marzo 1819 sotto il N. 3114 ha confermata la detta Sentenza 21 novembre 1817 dell'I. R. corte di giustizia civile e criminale di Como.

Quando un testatore abbia incaricato i suoi esecutori testamentarj di realizzare la sua sostanza senza alcun vincolo di solennità o dipendenza dagli eredi; e di soddisfare ai legati, e poi distribuire il sopravanzo agli eredi, sono eglino in tal caso esenti gli esecutori dall' obbligo di uniformarsi alle disposizioni del vigente codice, in quanto possano avere interesse nell' eredità o minori od assenti od altrettali persone? (Codice civile universale, §§ 276 e 816).

PRIMO CASO.

Alessandro D'Angeli e Caliman Minerbi, esecutori testamentarj del fu Vidal D'Angeli.

Il fu Vidal D'Angeli di Venezia con suo testamento 6 marzo 1817, in atti del notajo Comincioli, instituì sue eredi universali la propria figlia Regina d' età maggiore, e la nipote Regina Motta minorenne, ed elesse due commissarj ossiano esecutori testamentarj, ai quali conferì l' incarico *di formare l' asse* (cioè l' inventario) *della sua eredità, soddisfare i legati e le passività, realizzando in contante tutti gli effetti di negozio, investire i capitali spettanti alle eredi, ed anche gli avanzi annuali di ragione della nipote, amministrare e fare quanto credessero più utile, senza alcun obbligo di resa di conto, e quindi fare le divisioni tra le stesse eredi*, aggiunta in fine la espressa dichiarazione che *qualora le dette eredi od alcuni altri per loro conto molestassero gli esecutori nelle operazioni e facoltà loro appoggiate, dovesse la contravveniente decadere dal beneficio della di lui eredità, sostituendo la non contravveniente; e qualora entrambe contravvenissero, in tal caso succedere dovessero i detti commissarj che a questo effetto nominò suoi eredi.*

I commissarj ossiano esecutori accettarono l' imposto incarico, e con libello 27 luglio 1817, n. 18545, di-

chiarando in giudizio la loro accettazione, ne domandarono la relativa autorizzazione dall' I. R. tribunale civile di prima istanza in Venezia, il quale annuendo alla domanda, pronunciò in data primo agosto 1817 il seguente

Decreto:

« Agli atti la dichiarazione per ogni effetto di ragione, e per darne copia sopra richiesta, restando autorizzati i ricorrenti ad assumere ed esercitare il carico di esecutori testamentarj del fu Vidal D'Angeli: il che s'intimi.»

Dall' I. R. tribunale di prima istanza di Venezia.

SECONDO CASO.

Una disposizione testamentaria, presso a poco eguale alla precedente, si presentò ai tribunali della Lombardia, ed occasionò una decisione opposta a quella del tribunale di prima istanza di Venezia. Il caso verificatosi è il seguente:

Il fu Cristoforo Brentano Bovara, col suo testamento 15 gennajo 1813 pubblicatosi dopo la di lui morte avanti la cessata corte di giustizia in Como nell' anno 1816, ordinati molti legati, nominò eredi universali del rimanente della sua sostanza le cinque stirpi discendenti dalle sorelle Brentano nominate nel testamento, avendo nel tempo stesso deputati due esecutori testamentarj, uno de' quali amministratore, ed incaricatili di far pubblicare la sua disposizione colla statuizione d'un termine perentorio alle insinuazioni degli aventi diritto, da farsi in loro concorso come arbitri e giudici inappellabili, dichiarati dallo stesso testatore per la ricognizione delle persone tutte che avessero qualche diritto. Ordinò frattanto che nessun erede potesse immischiarsi nell' eredità, e che la rappresentanza ereditaria dovesse risiedere per anni sette con piena amministrazione presso gli esecutori autorizzati a prendere possesso di tutta la sostanza, ed ove così piacesse ai medesimi, a fare un inventaro meramente privato. Diede loro inoltre ampia facoltà di vendere tutta la sostanza senza veruna solennità, di compromettere, transigere, obbligare, ipotecare, ec., assol-

vendoli anche da ogni rendiconto, con una stretta proibizione agli eredi di riclamare dal riparto che fosse per farsi, e colla clausola che nel caso in cui non potesse sortire il pieno suo effetto il di lui disposto rapporto agli eredi, istituiva suoi eredi residuarj i medesimi esecutori.

Pubblicato il testamento, gli esecutori fecero l'inventario della sostanza, e ne presero il possesso e l'amministrazione; e procedendo alla liquidazione, adempirono ai legati; quando due anni dopo essendo state loro eccitate difficoltà per parte d'alcuni uffici sulla legittima loro rappresentanza attesa la mancanza del decreto d'immissione in possesso, o di conferma per lo meno dell'amministrazione dell'eredità a norma dei §§ 797 e 810 del vigente codice, ricorsero gli esecutori suddetti al tribunale di prima istanza in Como, chiedendo la giudiziale conferma della loro amministrazione.

Ma quel tribunale avendo rilevato da questa istanza che gli eredi erano tuttora ignoti, e quindi potersi presumere che vi fossero anche degli assenti o dei minori, ordinò ex-officio la confezione dell'inventario giudiziale, dalla quale disposizione avendo gli esecutori riclamato al tribunale medesimo perchè l'inventario era già stato eseguito nelle forme volute dal testatore, il tribunale ordinò la sospensione dell'inventario giudiziale, e confermò l'amministrazione, sott'obbligò però agli esecutori di uniformarsi al vigente codice ed ai relativi regolamenti, in quanto avessero interesse persone assenti, minori od altrimenti incapaci del libero esercizio dei loro diritti, come dal segnente

Decreto:

« Ritenuta la presentazione dell'inventario della sostanza del fu don Cristoforo Bovara, si ordina che sia per ora sospesa la confezione dell'inventario prescritto col precedente decreto n.° 1234-333, datone di conformità avviso ai commissarj ed ai periti delegati collo stesso decreto.

« Attesa poi la dichiarazione fatta dai ricorrenti di

accettare l'esecutorìa delle disposizioni testamentarie del predetto sig. Bovara, e l'amministrazione della di lui sostanza loro conferita col prodotto testamento, se ne rilascerà agli stessi il corrispondente certificato, avvertiti però che in ordine alla detta amministrazione dovranno uniformarsi alle disposizioni del vigente codice e dei relativi regolamenti, in quanto nella sostanza di cui si tratta vi abbiano interesse persone assenti, minori od altrimenti incapaci del libero esercizio de' loro diritti. »

« Como, dall' I. R. tribunale civile, criminale e mercantile, li 2 luglio 1818. »

Da questo decreto gli esecutori interposero ricorso all' I. R. appello generale in Milano, esponendo che siccome era lecito al testatore disporre della propria sostanza a favore di chi e in quei modi e sotto quelle condizioni che meglio avesse a lui piaciuto, così gli era lecito ancora di vincolare a queste leggi e condizioni ogni persona da lui favorita, dovendosi la istituzione ritenere condizionata a queste leggi. Che avendo il testatore provveduto all' amministrazione e rappresentanza della sua eredità colla destinazione di persone di sua confidenza, non potevano i tribunali provvedere altrimenti all' interesse delle persone da loro tutelate, giacchè la disposizione dell' uomo escludeva quella della legge, la quale d' altronde contempla quelle sole persone tutelate, le quali sono in attualità di diritto. Che le viste eminenti d' ordine pubblico operando per conservare ed assicurare ciò che appartiene ad un minore o ad un assente, non potevano attribuire maggiori diritti di quelli che abbia loro voluto concedere un testatore. Che avendo questi voluto che la sua eredità fosse rappresentata per sette anni intieri dagli esecutori testamentarj, e che restasse frattanto in sospeso l' esercizio dei diritti degli eredi, non poteva dai tribunali anticiparsi a favore di questi l' uso di alcuno di tali diritti differiti ad altro tempo e concessi sotto determinate condizioni sospensive. Che quindi non poteva darsi agli eredi alcuna rappresentanza prematura che loro attribuisse in qualche modo una ingerenza qualunque negli

affari ereditarj, come accadeva appunto coll' obbligare gli esecutori alla dipendenza da un curatore degli assenti ed alla tutela superiore dei tribunali.

Non atteso per altro questo riclamo, ritenutosi dal tribunale d'appello che niuna eccezione o limitazione soffrir potesse la massima generale concernente la legale tutela degli assenti, dei minori ed altrettali persone, non solo si confermò il decreto di prima istanza nella parte riclamata, ma si ordinò ben anche la confezione dell'inventario e la deputazione d'un curatore, non che la scrupolosa osservanza dei §§ 27 e seguenti della seconda parte delle istruzioni 9 settembre 1785, come appare dal seguente appellatorio

Decreto:

« Sul ricorso gravatoriale del cavaliere Giacomo Greppi e di Giacomo Corbellini nella qualità di rappresentanti la eredità del fu Cristoforo Brentano Bovara presentato li 16 luglio ultimo passato, n.° 7694, contro i decreti di cotesto tribunale di prima istanza 18 giugno e 2 luglio 1818, onde in di loro riforma sia loro accordata l'approvazione pura e semplice dell' esercizio delle facoltà portate dalla testamentaria disposizione del defunto suddetto.

« Considerate le deduzioni che unitamente ai relativi atti sono state subordinate dal suddetto tribunale di prima istanza, in data 10 agosto ora scorso, n.° 1729, a termini dell'eccitatoria 21 luglio p.° p.°

« L'I. R. tribunale d'appello generale ha dichiarato non sussistere il proposto gravame, e doversi confermare i riclamati decreti 18 giugno e 2 luglio p.° p.°, incaricato il tribunale di prima istanza in Como di procedere alla deputazione di un curatore per gli eredi assenti, ovvero ignoti, dietro il disposto del § 276 del codice civile austriaco, e di osservare scrupolosamente il disposto dai §§ 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40 e 43 della seconda parte dell' Istruzione d'ufficio 9 settembre 1785. Ritenuta poi la dichiarazione fatta dai riclamanti di accettare l'incarico di esecutori testamentarj per gli effetti portati dal § 816 del ridetto codice civile, resta

salvo ai medesimi l'uso di quelle facoltà a loro concesse dal testatore, che non saranno in opposizione colle leggi vigenti a garanzia dei diritti degli eredi e di chiunque possa avere interesse nella eredità Brentano Bovara. »

Milano, dall'I. R. tribunale d'appello generale, li 10 settembre 1818. »

La contrarietà dei riportati decreti fa desiderare che si presenti nello stesso argomento un nuovo caso, in cui l'intervento della suprema magistratura faccia cessare ogni perplessità.

Il tribunale di Venezia, rispettando come una legge la volontà del testatore, la ritenne derogatoria alle leggi generali che tutelano le persone incapaci d'esercitare per se i proprj diritti.

All'incontro l'appello di Milano mosso da viste d'ordine pubblico non alterabile da privata volontà, non trovò efficace una disposizione tendente ad escludere le provvidenze della tutela legale. Potrebbesi però mover dubbio sull'applicabilità del rigor dei principj, da cui fu determinato l'appello nell'addotto caso.

Suppose quel tribunale che gli eredi minori, assenti od ignoti avessero un diritto assoluto all'eredità; mentre avendo il testatore conferito agli esecutori testamentarj la piena rappresentanza della sua eredità pel corso di sette anni, con esclusione degli eredi da ogni partecipazione all'eredità stessa, e da qualsivoglia ingerenza, sembrerebbe venirne di conseguenza che il diritto degli eredi non fosse per anco in attualità; così che rimanendo in sospeso fino al rilascio della sostanza, non lo si potesse disgiungere dai vincoli apposti nel testamento, e dovesse ravvisarsi come un diritto qualificato e condizionato precisamente alla disposizione del testatore, la di cui volontà si rende manifesta dall'avere egli persino chiamati all'eredità gli esecutori testamentarj in qualunque caso di contravvenzione, ciocchè forma una condizione risolutiva del diritto degli eredi da lui nominati. Sotto questo punto di vista, sarebbe difficile a riconoscersi una opposizione tra la controversa disposizione speciale, e le ricordate massime d'ordine pubblico,

applicabili solo nel caso d'esistenza di diritti effettivi, che sembrano non esistere nel nostro caso, in quanto si trasgredisca la volontà del defunto, dalla quale dipende persino la qualità medesima degli eredi. L'attual caso sarebbe quello non d' un assente o d'un minore, a cui si cercasse di togliere la tutela legale, ma d' un assente o minore piuttosto, che non ha un diritto acquisito, che sia suscettibile di questa tutela, e che deve per necessità sottostare alle condizioni impostegli dal testatore, ritenute le quali soltanto sussiste l'istituzione. Oltre di che non è poi tanto inflessibile la legge, che non si pieghi talvolta alla volontà espressa dei testatori, dominatori ed arbitri assoluti delle cose loro, e ne abbiamo un esempio nel § 238 del vegliante codice civile, ove si permette ad essi di dispensare un tutore dalla resa de' conti di quella sostanza che è stata lasciata ad un minore per atto di libera volontà: la quale dispensa è assai più importante e sostanziale, che non quella del nostro caso, in cui furono assolti gli esecutori testamentarj nella loro amministrazione dalla dipendenza giudiziale e dalle relative formalità.

DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - EREDITA' - RINUNCIA - RIPUDIA - SUCCESSIONE.

1. *All' esercizio del diritto di rappresentazione non osta la ripudia fatta dell' eredità della persona di cui si rappresenta il grado.*
2. *Col diritto di rappresentazione si viene alla successione ex - persona propria, non avuto riguardo alla rinuncia fatta dalla persona, in mancanza della quale si succede.*
3. *Per conoscere se competa o no il detto diritto di succedere per rappresentazione, si devono consultare unicamente le leggi veglianti al tempo dell' aperta successione* (Cod. civ. ital., § 739).

Lazaro Sacco qual tutore delle minorenni coo: Amabilia e Zilia sorelle Giusti, rappresentate dal patrocinatore Scartezzini

CONTRO

I signori marchesi Carlo e Gabriele Malaspina, e per riguardo a quest' ultimo anche come tutore della minorenne sua figlia Giuseppa, rappresentati dal patrocinatore Bonis.

Con petizione 16 agosto 1815 prodotta alla corte di giustizia in Verona, il signor Lazaro Sacco qual tutore delle minorenni coo: Amabilia e Zilia Giusti, espose che nel giorno 30 aprile 1815 era mancato di vita il marchese Francesco Malaspina, lasciando superstiti due figli Carlo e Gabriele, ed inoltre le dette minorenni Amabilia e Zilia Giusti discendenti dalla fu Luigia Malaspina Giusti altra figlia del defunto, non che i discendenti di un'altra di lui figlia per nome Teresa.

Nel primo maggio successivo fu pubblicato un testamento del detto marchese Francesco, col quale egli

aveva disposto, a favore di Gabriele padre e di Giuseppa figlia, della quota disponibile della sua facoltà: ritenuta la quale disposizione, l'attore veniva in giudizio contro i detti signori marchesi Carlo e Gabriele Malaspina, l'ultimo dei quali anche nella qualità di tutore della minorenne sua figlia Giuseppa, chiedendo che attesa la premorienza della fu Luigia Malaspina Giusti al marchese Francesco Malaspina avo delle minorenni Amabilia e Zilia Giusti, fosse giudicato competere a queste l'azione di consuccedere coi loro zii nella eredità lasciata dal detto marchese Francesco, con offerta di conferire nella massa ereditaria la dote ricevuta da Luigia loro madre, o invece la totalità dei beni dalla stessa lasciati e detenuti dal tutore in via meramente conservatoria, e senza avere fatto spiegare alle due minorenni alcun carattere ereditario.

A questa petizione risposero i rei convenuti, opponendo alle attrici le rinuncie stipulate dalla defunta loro madre Luigia in occasione del suo matrimonio. Allora ella ricevette dal padre la somma di ducati 20m. a titolo di dote, oltre venete lir. 7816 per corredo nuziale; nel che dichiarò comprese tutte le azioni e ragioni di successione che ad essa e ai di lei discendenti potessero mai competere tanto sulla paterna che sopra qualunque altra eredità materna avita, fraterna o sororiale, dei quali diritti tutti ella si chiamò tacita e contenta, e ne fece espressa rinuncia al padre ed ai di lui eredi e successori maschi.

Stando questa rinuncia illimitata, oltre l'esclusione pronunciata dallo statuto veronese contro la femmina maritata, *non propter sexum sed propter dotem*, ognuno vede che niun diritto avrebbe potuto vantare la defunta madre delle attrici alla eredità paterna, qualora avesse ella sopravvissuto al proprio padre. Quindi inferivano i rei convenuti che niun diritto parimente poteva su quella eredità competere alle attrici di lei discendenti, per le quali pure era stata da lei emessa espressamente la rinuncia.

Invano credono esse di poter concorrere alla eredità controversa, allegando un diritto proprio personale. Anche secondo l'antica giurisprudenza non passerebbe senza controversia la loro pretensione di succedere all'avo *jure proprio*. Ma questa idea meno ancora può combinarsi sotto il codice d'Italia, art. 739, a norma del quale esse attrici hanno le rappresentanze della loro madre, non già quanto al grado solamente, ma ben anche quanto alla persona ed ai diritti, in forza di che nulla possono pretendere di ciò che non avrebbe potuto pretendersi dalla madre da loro rappresentata.

D'altronde sono esse poi anche eredi della madre stessa; tali per forza di diritto, non avendone ripudiata l'eredità legittimamente a loro devoluta; tali pel fatto della immischianza nella eredità stessa, la quale deducevasi per parte dei rei convenuti da varj documenti che si dicevano relativi ad atti supponenti la qualità ereditaria.

Soggiungevasi essere tanto certa in esse la detta qualità, ch'ella risultava persino dalla offerta fatta in petizione di conferire tutti i beni da loro posseduti e goduti di provenienza della fu loro madre. D'altronde vennero esse in giudizio persino rappresentate dal tutore che loro fu destinato dalla madre nel testamento.

Tanto più insuperabile trovavasi quindi dai rei convenuti l'ostacolo delle attrici a pretendere il diritto di successione a cui la loro madre aveva totalmente rinunciato. Per la qual cosa chiedevasi che ne fosse rigettata la petizione.

Replicò la parte attrice, e disse essere un errore manifesto degli avversarj il pretendere che lo statuto veronese escludesse dalle successioni le femmine dotate *non propter sexum sed propter dotem*, mentre quello statuto al capitolo 82 del libro secondo dinota chiaramente il contrario, ove determina l'esclusione di tali femmine pel solo caso d'esistenza di figli maschi.

Questa ispezione però riesciva superflua, perchè non colla norma degli statuti locali, ma con quella del codice

ora cessato d'Italia deve regolarsi la successione del marchese Francesco Malaspina che si è aperta sotto quel codice, il quale chiamava egualmente e maschi e femmine alla eredità degli ascendenti.

La rinuncia della madre delle attrici era già proibita nel diritto romano; e quantunque fosse permessa dalle leggi venete, è certo però che per la sua contrarietà al diritto comune, non ammette veruna estensiva interpretazione.

Ora siccome la veneta legge permetteva bensì alle donne di rinunciare per se, ma non per la loro discendenza, così deve per questa sussistere la proibizione espressa dal diritto romano. Niuno potendo rinunciare ai diritti del terzo, come non potrebbe vendere la cosa altrui, la rinuncia quanto ai terzi è inattendibile e nulla.

Nè fa obice, soggiungevano le attrici, il venir esse in giudizio, *jure repraesentationis*, giacchè con ciò non fanno esse che subentrare semplicemente nel grado della loro madre premorta, senza punto rappresentarla passivamente sotto verun altro rapporto che quello della collazione.

La rappresentazione del grado è una finzione di diritto tutta favorevole, che tramanda nel successibile più lontano i diritti del mancato successibile prossimiore; ed il voler darle un effetto passivo, è lo stesso che confondere il rappresentante coll' erede.

Per nessun modo poi possono le attrici in qualità di eredi esser tenute soggette alla rinuncia della madre, mentre i minori non sono per legge mai eredi assoluti, e non possono esserlo che col beneficio legale, mediante il quale rimangono esenti da ogni pregiudizio le loro personali ragioni.

Ciò posto quali si siano gli atti dimessi dalla controparte, qualificanti le attrici come eredi della madre, una tale qualifica devesi intendere nel legittimo senso di eredi beneficiarie. Come tali e non più esse offersero di conferire la dote materna o i beni da loro detenuti, nè tali cessano di essere per la circostanza di trovarsi

rappresentate dal tutore testamentario, mentre il diritto di dare il tutore è specialmente personale e proprio del genitore ultimo mancante, e non è confondibile punto coi diritti e colle qualità ereditarie a termini dell'articolo 397 del codice civile.

Persistettero quindi nella domanda:

I rei convenuti all'incontro nella loro duplica premisero che le successioni statutarie avevano cessato in vigor della legge 6 termidoro anno V, non già in vigore del cessato codice italiano posteriore a quella legge, la quale per conseguenza è la sola che deve dominare la decisione del caso.

Questa legge dichiarò efficaci le rinuncie fatte precedentemente dalle donne maritate, semprechè riguardate come contratto, possano essere sussistenti a termini di ragione. Ora nulla fu opposto dalle attrici alla rinuncia della loro madre, rinuncia stata fatta legittimamente sotto l'impero de' veglianti statuti e col correspettivo d'una assai ricca dote. Deve dunque la stessa avere tutta l'efficacia.

Quanto poi all'opponibilità di tale rinuncia alle attrici osservavano i duplicanti che la legge 6 termidoro anno V, dichiarando operative le rinuncie ordinò l'esecuzione di quegli atti in genere per modo che basta la loro sussistenza come contratti, perchè siano valide a tutti gli effetti e per tutte le conseguenze naturali dei contratti obbligatorj della persona contraente e dei suoi rappresentanti.

Nè dicasi che non fossero espressamente permesse dallo Statuto Veneto le rinuncie per se e per li discendenti; cosicchè nel silenzio della legge municipale operasse la generale del diritto comune.

Le leggi di questo diritto sè fossero applicabili al caso gioverebbero piuttosto che nuocere ai rei convenuti, giacchè per esse è valida la rinuncia all'eredità futura = *Si ipse de cujus haereditate pactum est, voluntatem suam accomodaverit, L. fin. Cod. de pactis*; locchè si verifica senza dubbio nel caso attuale.

Ma come poi può applicarsi il gius comune se la

controversa rinuncia ha il suo fondamento esclusivamente nelle leggi particolari degli statuti, le quali le promovevano in ogni modo, ritenendole operative per le persone rinuncianti, ed inoltre per la loro discendenza?

Quando la donna rinunciava col corrispettivo della dote, chiamandosi tacita e contenta come fece la madre delle attrici, la rinuncia vestiva il carattere di vendita, di anticipata successione e di conseguimento della quota ereditaria; cosicchè tanto la dotata, quanto i di lei discendenti divenivano perciò solo insuccessibili. Quindi ai discendenti non poteva giovare il dir che venissero *ex persona propria;* perchè una tale rinuncia avrebbe loro fatto ostacolo anche senza alcuna spiegazione a loro riguardo: tanto più poi essendo estesa anche ad essi esplicitamente.

Non è punto applicabile al caso l'argomento avversario tratto dalla vendita della cosa altrui. In fatti quali cose o qual diritto avevano mai le attrici al tempo della rinuncia della loro madre? Non nate, non generate pretendono che si sia rinunciato alle cose loro; mentre non solo non potevasi credere che la loro madre premorisse all'avo, ma era incerto persino che venissero esse alla luce giammai.

D'altronde esse sono pure senza dubbio eredi testamentarie della rinunciante, esercitarono ed esercitano i diritti di eredi, possedono e godono i beni ereditarj; nè possono poi allegare il beneficio dell'inventaro senza aver fatta alcuna istanza a quest'oggetto, e senza avere adempiuto ad alcuno degli obblighi relativi.

Per queste ragioni persistettero i rei convenuti nel chiedere l'assoluzione dalla domanda.

Il tribunale di prima istanza in Verona li 16 sett. 1816 sotto il N. 5280 pronunciò in questa causa la seguente

Sentenza:

« Nella causa vertente tra le contesse Giusti Amabilia e Ziglia col loro tutore Lazaro Sacco attrici, assistite dal patrocinatore Scartezzini; e Malaspina march. D. Carlo e

Gabriele fratelli, difesi dal patrocinatore Bonis, non che il medesimo Gabriele qual padre e tutore legale della di lui figlia Maria Giuseppina rei convenuti,

In punto

« Che competa alle attrici in persona propria l'azione di consuccedere nella eredità del fu loro avo marchese Francesco Malaspina, salva la quota parte disposta dal testatore, e salvi non meno i legati pure dallo stesso disposti.

« Chiuso nel giorno 11 maggio prossimo passato il processo scritto.

« L'imperiale regio tribunale di prima istanza in Verona, ha giudicato e pronunciato doversi assolvere, come assolve i rei convenuti dalla domanda delle attrici co: Giusti: compensate le spese, e diviso per metà l'onorario della presente sentenza.

« Verona, dall'I. R. tribunale di prima istanza li 16 settembre 1816.

Motivi:

« Mentre le attrici co: Giusti mirano all'eredità del loro avo marchese Francesco Malaspina, movono la loro domanda *ex-persona propria* come esse dicono, e la movono sull'appoggio dell'art. 745 del codice civile ora cessato.

« Ma quando desumono la loro azione da una tal legge, e la promovono in confronto dei loro zii marchese Carlo e Gabriele Malaspina, vengono già in giudizio colle rappresentanze della loro madre marchesa Luigia Malaspina, perchè se è vero che sono chiamati alla successione degli ascendenti i figli egualmente, che i loro discendenti senza distinzione di sesso, è vero però ancora che sono invitati questi ultimi col diritto di rappresentazione, se nella seconda parte del suddetto art. 745, è loro assegnata con una diversa norma la porzione spettante, quando insieme succedono ad una qualche eredità.

« Quindi tosto che per porsi a livello cogli altri successibili hanno bisogno le attrici delle rappresentanze

materne, debbono esse e ricevere ciò che avrebbe conseguito la loro madre se in persona avesse raccolto la successione, e sentire ad un tempo quanto potesse aggravare la di lei condizione, giacchè producendo la rappresentazione l'effetto di collocare per finzione di legge il rappresentante nel luogo e grado, e nei diritti del rappresentato, L. 3, art. 739 del cod. italiano, deve anco importar quello di estendere la rappresentazione *in universum jus*, e generalizzarla perciò alle relative conseguenze.

« Deriva da questo principio che quante volte la madre delle attrici si fosse già spogliata del diritto di successione, non competerebbe neppure alle coo: Giusti di lei figlie la ragione di succedere all'eredità a cui aspirano, se già il loro diritto successorio va ad essere legato a quello della persona che vengono esse a rappresentare.

« Ora risulta dalla carta 21 aprile 1788, che la Malaspina Luigia nell'accoppiarsi che fece in primi voti col co: Gio. Batt. Murari Brà, rinunciò essa a favore tanto del di lei padre, quanto de'di lui eredi e discendenti maschj, tutte le ragioni ed azioni che a lei spettar potevano nell'asse materno, paterno avito e proavito, ed alle fideicommissarie disposizioni, ben anche de' di lei maggiori, e vi rinunciò colla corrispettività di ventidue mille ducati da lei conseguiti dal proprio genitore: somma che la Malaspina stessa costituì poi in dote al padre delle attrici, allorchè si unì con questi in matrimonio.

« Di qui è che come osterebbe alla Malaspina Luigia la rinuncia da essa fatta all'asse ereditario paterno, se già non potrebbe esser dubbio che la rinuncia istessa non abbracciasse appunto l'eredità del proprio padre, tanto se si consideri il contesto dello scritto nuziale, che la letterale espressione che fu usata, quanto se si abbiano di vista le leggi e le costumanze di quei tempi, deve del pari ostare la rinuncia suddetta delle attrici sorelle Giusti, dopo che assunsero per rappresentazione il loro grado, e dopo che specialmente la loro madre ha estesa la rinuncia medesima anche a vantaggio dei discendenti maschi del dotante di lei padre.

« Nè potrebbe ritenersi che la rinuncia emessa dalla Malaspina fosse inefficace per escludere le attrici dalla eredità del loro avo materno in forza delle leggi sopravvenute.

« Sebbene la successione del marchese Francesco Malaspina siasi aperta allora che era in vigore il codice italiano, è certo però che in materia di rinuncie fatte in occasione di matrimonio alle future eredità la validità od insussistenza delle rinuncie stesse deve desumersi dalle leggi preesistenti al codice medesimo, se non facendo egli che proibire per l'avvenire tali rinuncie alle successioni future senza far parola delle rinuncie che hanno precedentemente avuto luogo, vanno così esse a restare sotto la disposizione dell'ultima legge che regolava generalmente sì fatti diritti, cioè a dire della legge 6 termale dell'anno V.

« In fatti comunque questa legge richiamando in attività le disposizioni del diritto comune in riguardo alle successioni abbia stabilito che nella dote pagata, promessa o costituita possa togliere alle donne i diritti di successione verificabili in loro favore; dopo la di lei pubblicazione essa però ha anche soggiunto, che le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle donne maritate, saranno operative ed efficaci; semprechè riguardate come contratto possano essere sussistenti a termini di ragione.

« Rimontando perciò alle disposizioni vigenti all'epoca della rinuncia fatta dalla Malaspina Luigia, è incontrastabile che mentre apparteneva da un lato alle figlie l'azione di succedere ai proprj ascendenti, dachè non erano escluse dalla loro eredità, se non quando fossero state dotate dai medesimi, e della dote stessa si fossero chiamate tacite e contente, dall'altro è non meno indubitato che le figlie erano pur fornite della potestativa di rinunciare a siffatti diritti.

« Ciò lo dimostra la statutaria disposizione al capo 82, così come al capo 85 del libro 2.°, e lo avvalora eziandio la veneta terminazione 2 agosto 1773.

« Quindi potrebbe tanto meno dirsi che una tale rinuncia della Malaspina Luigia non fosse valida e legit-

tima considerata come contratto, quanto che niuna eccezione è opposta alla di lei legalità dalle attrici coo: Giusti, se si eccettua quella che mancava poi essa co: Malaspina di facoltà per rinunciare anche pei di lei eredi alla successione del proprio padre.

« Ma oltre che trattandosi che la terminazione 1773 accordava ai notaj di stipulare per contratto le rinuncie delle donne che passavano a marito, potrebbe essere agevole l'inferire che la facoltà compartita fosse conforme all'atto che si permetteva di erigere, la di cui natura è di obbligar pure le persone che hanno causa dai contraenti medesimi; oltrechè sarebbe altrimenti mancato il fine della legge d'allora, quello cioè di conservare i patrimonj delle famiglie, da cui venivano staccate le donne maritate e dotate, quante volte i loro figlj avessero potuto ancora aspirare alle sostanze de'loro ascendenti è poi già operata dalla legge una tale rinuncia, ossia l'esclusione anche dei nipoti discendenti dalle donne anzidette, se è disposto nel citato capo 82 dello statuto che = *Idem in nepotibus et caeteris per lineam fœmininam descendentibus observatur si eorum matres vel aviae, vel caeterae personae ascendentes dotatae fuerint ab aliquo ex parentibus antedictis.* =

« Non v'ha dunque dubbio sulla podestativa nella Malaspina di rinunciare anche per li di lei discendenti, così come sul di lei diritto successorio alla eredità del proprio padre, giusta le leggi municipali d'allora.

« E poichè risulta per tal modo valida ed incontendibile la rinuncia della Malaspina suddetta rimpetto alla già citata legge 6 termidoro, se emerge essa operativa ed efficace, riguardata come contratto, ne discende pure che venendo le attrici coo: Giusti col mezzo della rappresentazione ad una eredità stata validamente rinunciata dalla loro madre, manchino così esse di azione, dopo che sono stati trasfusi i diritti successorj negli eredi e discendenti maschi del marchese Francesco Malaspina, al di cui asse ereditario dovrebbero consuccedere; d'altronde tutto che le attrici sieno a considerarsi non pertanto siccome eredi beneficiarie della pro-

pria madre per la loro qualità minorenne, non deve sfuggire tutta volta che un tal carattere di eredi lo avevano esse le attrici medesime da ben oltre tre anni, allora che produssero in giudizio l'odierna domanda, in forza della quale ritengono da un eguale intervallo di tempo le sostanze materne, e le ritengono ben anche allibrate al proprio libero estimo come si raccoglie dai documenti dimessi in risposta.

« In conseguenza di che ha il tribunale assolti i rei convenuti marchesi Malaspina dalla domanda delle loro nipoti coo: Amabilia e Zilia Giusti, ed in vista poi dei rapporti di parentela che sussistono fra i contendenti, e della qualità non meno della causa ha dichiarata la compensazione delle spese della lite e la divisione dell'onorario della sentenza seguendo il disposto dell' art. 515 del regolamento generale. »

Appellatasi la parte attrice da questa sentenza, disse che l'art. 745 del cessato codice, vigente il quale si era aperta la successione del marchese Francesco Malaspina, dichiara che i figli dei genitori premorti succedono agli avi loro per proprio diritto, non rappresentando che il grado dei genitori, e non avendo bisogno perciò di alcuna ulteriore rappresentanza onerosa e passiva.

I figli in tal caso vengono per rappresentazione del genitore, ma questo diritto non fa ch' essi ricevano l'azione successoria dal genitore, che essendo premorto all' avo non la ebbe egli stesso giammai. Locchè tanto è vero che l' art. 744 del cessato codice determinò espressamente che si possa rappresentare anche quello alla di cui successione si abbia rinunciato. L'uomo non può trasmettere i suoi diritti se non a chi gli succede; ma la rappresentazione non è una trasmissione; essa è una surroga stabilita dalla legge e indipendente dal fatto dell' uomo.

Le rinuncie delle figlie alla paterna eredità erano ammesse in pratica per l'addietro; ma sempre si ritennero

soggette alla tacita condizione che la successione paterna si aprisse a favore delle rinuncianti. Ove queste premorissero al loro padre, la rinuncia non osta punto ai nipoti; ed in ciò convengono comunemente i dottori = *Quid si quae renunciavit filia, vivo patre mortua est? Bartolus in L. 94, ff. de adquir. haered. Baldus hic et Rolandus a Valle L. cons. 1, n. 4 comunem, ut ait opinionem secutus et aequitatem, negat tali renunciatione praejudicium fieri nepotibus: cum ipsis avita successio debeatur, non ex paterna sed legis et edicti providentia, ut a patre liberis auferri non possit* = Così il Gottofredo nelle sue note alla *L.* 3. *cod. de coll.*, sull'appoggio di varie leggi romane ivi citate, alle quali deve aggiungersi la *L.* 13, *ff. de injusto rupto et irrito, etc.*, che non attesa la diseredazione del padre premorto ne ammette il figlio alla successione dell'avo; dal che procede l'argomento al caso consimile della rinuncia; non potendo come nell'uno, così nell'altro caso essere ammesso il nipote alla successione dell'avo se non *ex propria persona.*

In forza delle addotte leggi ed autorità, e coll'appoggio inoltre del Fabbro nel codice lib. 2, tit. III, definizione 19, e del Carpzovio nella sua giurisprudenza part. II, costituzione 35, definizione 2, sostenne la parte appellante essere affatto erronea l'opinione della prima istanza, che attesa la circostanza di succedere le attrici col diritto di rappresentazione del grado della loro madre, dovessero andar soggette agli effetti della rinuncia da lei emessa; non potendo poi nuocere ad esse attrici che la rinuncia della loro madre sia stata fatta per se e pei suoi discendenti, perchè ogni rinuncia di questa specie secondo il Fabbro al luogo citato dipende dalla condizione che l'eredità si apra a favore della rinunciante stessa = *Neque haereditati, neque portioni legitimae renuntiari potest nisi sub ea conditione si haereditas aut portio legitima deferatur.*

Mancata questa condizione, la rinuncia è come non avvenuta; e qualunque sua clausola concernente la discendenza futura è inattendibile perchè contro i principj di diritto comunemente ricevuti supporrebbe esten-

sibile la rinuncia al caso della mancanza della predetta essenziale sua condizione.

Se la parte attrice non può escludersi dalla successione dell' avo per il principale motivo adottato dalla prima istanza della rappresentanza del grado della madre predefunta; egualmente ingiusta è poi la sua esclusione in quanto si appoggia all' altro subalterno motivo della qualità sostenuta dalla medesima parte attrice di erede beneficiaria della madre suddetta rinunciante.

Ammettendo i motivi della sentenza che le figlie non sono che eredi beneficiarie della madre, non poterono senza errore manifesto negar ad esse il diritto competente *ex persona propria* alla successione dell' avo; mentre è notorio che all' erede beneficiato restano salve ed illese tutte le ragioni sue personali, non altrimenti che se non avesse egli adita mai l' eredità.

Tra queste ragioni pertanto essendovi quella a favor della parte attrice di aspirare alla successione dell' avo, non ostante la rinuncia della madre premorta, non è contrastabile una tale ragione; e la sentenza che la negò merita quindi di essere riformata.

Avendo gli appellati nella loro risposta sostanzialmente insistito sui motivi di prima istanza, l' I. R. tribunale d' appello generale in Venezia ammise l'interposta appellazione, e nel giorno 20 dicembre 1817 sotto il n. 664 pronunciò a favore della parte attrice la seguente appellatoria

Sentenza:

« Nella causa vertente tra le coo: Amabilia e Zilia sorelle Giusti col loro tutore Lazaro Sacco parte attrice da una, e marchesi don Carlo e Gabriele fratelli Malaspina, non che esso Gabriele, qual padre e tutore legale della di lui figlia march. Giuseppina, rei convenuti dall' altra parte, in punto che competa alle attrici *ex persona propria* l' azione di consuccedere nell' eredità del fu loro avo marchese Francesco Malaspina, salva la quarta parte disposta dal testatore, e salvi non meno i legati pure dallo stesso disposti.

« Interpostasi l' appellazione dalla parte attrice contro la sentenza 16 settembre 1816 dell' I. R. tribunale di prima istanza in Verona.

« L'I. R. tribunale d'appello generale ha trovato giusto di riformare, come riforma, la suddetta sentenza 16 settembre 1816, e quindi ha pronunciato, come pronuncia, essersi aspettata alle due sorelle attrici, ora defunta Amabilia, e vivente Zilia Giusti, ed aspettarsi ora a quest' ultima anco qual erede rappresentante della sorella defunta l' azione proposta di consuccedere *ex persona propria* nell' eredità del fu loro avo materno Francesco Malaspina, come fu da esse domandato con la loro petizione 16 agosto 1816, ferme le offerte di collazione come in essa.

« Compensate fra le parti le spese de' due giudizj, e pagata per metà da cadauna di esse la tassa della presente sentenza, ed importo di bollo e diritti postali.

« Di ciò si rende inteso codesto I. R. tribunale, a cui si ritornano gli atti, e s' inoltrano i motivi del presente riformativo giudizio per la corrispondente intimazione ed esecuzione. »

Motivi:

« La legge regolatrice delle successioni non può essere altra, fuorchè quella che impera al momento in cui manca colui a cui si deve succedere. Egli è a questo momento che l' uomo cessa dall' esercizio di ogni suo diritto, e che subentra la disposizione della legge. Essendo mancato di vita il marchese Francesco Malaspina nell'anno 1815, in cui per sovrana disposizione vigeva ancora in questi stati come legge imperante il codice civile italiano, e non avendo lo stesso fatta veruna disposizione della propria facoltà, se non se riguardo a quella parte di cui la legge d' allora permettevagli di disporre, non vi ha dubbio che in quanto al resto deve la di lui sostanza devolversi a tutti quelli che da quella legge erano ammessi alla consuccessione. Tra questi trovavansi le due sorelle Amabilia e Zilia figlie della fu Luigia Malaspina e del fu conte Gaetano Giusti, alle quali, stante la premorienza della madre, così ad esse come all' avo materno Francesco Malaspina, il codice civile italiano all'art. 745 accordava il diritto di con-

succedere per istirpe in quella porzione di eredità che aspettata sarebbesi alla loro madre, se fosse stata vivente, allorchè mancarono di vita il padre e l'avo rispettivi.

« Vengono esse a questa eredità colle rappresentanze della madre, ma la legge ha distinte le rappresentanze dei figli e discendenti pel caso in cui volle loro attribuire nelle successioni quella quota che sarebbesi aspettata al loro padre ed ascendente, se fosse stato vivente; dall'altro caso, in cui si compete ad essi un diritto per questo solo, perchè già competevasi al loro padre ed ascendente. In fatti all'art. 739 dice la legge che la rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato. Egli è però chiaro che se la rappresentanza fa questo effetto, essa lo fa indipendentemente dal fatto del figlio e del discendente, e quindi è dato a questo di conseguire il beneficio della legge, sia egli o non sia l'erede di colui che rappresenta.

« Ciò però che toglie ogni dubbio sopra il vero senso della legge è l'articolo 848: ordina questo che succedendo il figlio per ragione propria al donante, non sia tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettata la eredità di questo, e soggiunge = ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avesse ripudiata la sua eredità. È dimostrato dunque dalla stessa legge che si può succedere col diritto di rappresentazione, ancorchè siasi ripudiata l'eredità del rappresentato, e quindi la differenza che la stessa legge ha sancita tra la rappresentanza di diritto, ossia di grado per succedere, e la rappresentanza di fatto per conseguire ciò che al solo rappresentato potevasi competere.

« Ciò premesso, rendesi inutile qualunque indagine, tanto rispetto alla forza ed estensione della rinuncia stipulata nel contratto nuziale 21 aprile 1785, a carico della fu co: Luigia Malaspina madre delle sorelle attrici, quanto rispetto alla qualità di questa ultima siano esse

eredi o meno della loro madre, e lo siano solo col beneficio della legge e dell'inventario, in ogni ipotesi sempre sussisterebbe il principio che l'accettazione della eredità della madre fatta dal tutore delle minorenni, mai avrebbe potuto pregiudicare quelle altre azioni che indipendentemente dalla eredità loro avessero potuto competere; sussisterebbe in ogni ipotesi l'altro principio che l'accettazione della eredità col beneficio della legge e dell'inventario non potrebbe obbligarle tutto al più se non a rispettare il fatto materno sino alla concorrenza delle attività con la passività, ma questi ragionamenti sono affatto estranei alla presente quistione. Vengono le attrici, o per dir meglio vennero alla successione dell'avo *ex persona propria*. La madre loro ha rinunciato per se ed eredi a quelle ragioni che ad essa avessero potuto competere. Essa non poteva rinunciare, nè ha rinunciato a quelle ragioni che indipendentemente dal di lei fatto potevansi competere ai proprj figli in dipendenza di una legge posteriormente attivatasi. Quindi è inutile ogni discussione su tali punti.

« Egualmente dietro i premessi principj rendesi inopportuno qualunque esame sopra le leggi imperanti al tempo della rinuncia della madre delle attrici, giacchè nessun debito può derivare da quelle leggi alle attrici stesse, se esercitano un diritto personale loro accordato dalla legge sopravvenuta, imperante al tempo del caso a loro favore verificato.

« Successa in pendenza di questa causa la mancanza a vivi di Amabilia Giusti una delle sorelle attrici, e rilevandosi ciò dalle scritture di appello, si è ritrovato opportuno nel riformare la proferita sentenza, di far sentire la distinzione del diritto che competevasi in origine di questa causa alle due sorelle, e di quello che ora compete alla superstite qual erede della defunta.

« La compensazione delle spese fu suggerita dalla qualità del giudizio. »

Ricorsero contro questa sentenza i rei convenuti al tribunale supremo in grado di revisione, sostenendo che

per essere la parte attrice venuta in giudizio colla rappresentazione del grado della madre premorta, dovesse escludersi dalla successione dell'avo alla quale la madre aveva rinunciato.

Non v'ha dubbio, dicevasi, che la rinuncia della madre è valida ed efficace a termini della L. 6 termidoro anno V, giacchè nulla si è opposto a quell'atto, onde stabilire che potesse non essere sussistente come contratto a termini di ragione.

La rappresentazione del grado non è che una finzione di legge che porta i successibili rimoziori a quel luogo che si è reso vacuo per la morte dei prossimiori. Ma questa finzione non può operare più di quello che operi la stessa verità, e non può estendersi oltre i limiti ai quali si estenderebbe il fatto positivo: ora la finzione facendo l'effetto che si supponga vivente tuttora la madre nella persona delle figlie rappresentanti il suo grado, non possono queste figlie in forza della finzione medesima pretendere ciò che secondo la verità, e ritenuta la esistenza della madre non si potrebbe pretendere; non possono cioè raccogliere la successione da cui ella medesima, se fosse stata viva, sarebbesi esclusa. Le figlie attrici non fanno che occupare semplicemente il grado della madre; ma in questo grado non è più ammessa la successione, dachè la rinuncia ne ha fatto sparire totalmente il diritto.

L'art. 739 del cessato-codice dichiara che l'effetto della rappresentazione è quello di mettere i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti eziandio della persona rappresentata. Quindi si scorge che se questa persona ha dei diritti da esercitare, ne avrà egualmente il rappresentante; e che all'incontro ove non ne esistono per il rappresentato non possono esisterne parimente per chi sottentra in suo luogo.

Non vale quindi il dire che col diritto di rappresentazione si succeda *ex persona propria*; perchè ciò è vero soltanto nel senso che un tale diritto non può essere tolto dalla persona in di cui luogo si viene, restando però sempre verissimo che alla successione si aspira colla

veste di un grado che non è il proprio, e coll' appoggio dei diritti specialmente inerenti a quel grado.

A parlare propriamente non succede *ex persona propria* che colui che non ha bisogno d' innalzarsi ad un grado non suo per ottenere la successione: quegli all' invece che viene col diritto di rappresentazione, esercita bensì *ex persona propria* questo diritto, ma si presenta sempre coll' altrui veste, e non può quindi avere più di quello che spetterebbe al suo rappresentato se fosse vivo. Tanto è ciò vero, che l' art. 848 del citato codice italiano dispone espressamente che qualora il nipote succeda all'avo donante per rappresentazione del proprio padre, deve conferire tutto ciò che fu al padre donato, anche nel caso persino in cui avesse ripudiata la di lui eredità; locchè dimostra evidentemente che fatta anche astrazione da qualunque veste ereditaria, il diritto semplice di rappresentazione è inseparabile per se dall' obbligo di sottostare ai fatti della persona rappresentata.

La qualità poi di eredi riconosciuta nelle attrici rispetto alla madre rinunciante, rende ancora più manifesta l' efficacia della rinuncia contro di loro. L' essere piuttosto eredi beneficiate che semplici ed assolute non può loro punto giovare; non portando ciò altra conseguenza, se non che come eredi beneficiate possano in ogni tempo cessare di esserlo, mediante la ripudia alla quale non sarebbe più ammesso un erede assoluto. Attualmente però esse sono eredi della madre, agiscono come tali e ne possedono la sostanza: anche come eredi dunque la rappresentano, e sono tenute a rispettare il fatto della di lei rinuncia solenne.

Per queste ragioni sostanzialmente chiedevasi dai rei convenuti la riforma della sentenza d' appello.

Dall' altra parte all' incontro nella risposta di revisione a difesa dell' appellatoria sentenza si allegò quanto segue:

Che la rinuncia fatta dalla madre predefunta nel suo contratto nuziale non estendevasi precisamente al diritto successorio dei di lei figli e discendenti, molto meno poi di quei figli che potessero sopravvenire da un secondo matrimonio, diverso da quello in occasione del

quale la rinuncia era stata fatta, in appoggio del quale assunto si analizzavano e discutevano minutamente le espressioni usate nel contratto nuziale.

Che se poi quel contratto avesse anche contenuto una rinuncia della madre a carico dei suoi discendenti, tale rinuncia sarebbe stata inefficace, non valendo la cessione fatta da un terzo dei diritti altrui, e il diritto di rappresentanza dei nipoti per succedere all' eredità dell'avo, essendo un diritto tutto loro proprio che non deriva ad essi altrimenti dalla madre, e che non può essere quindi da lei nè tolto, nè diminuito.

Resta pertanto la rinuncia semplice della madre che sola rimane valida contro la rinunciante, ma che per altro non può nuocere ai figli che vengono all' eredità dell' avo *jure proprio*, subentrando nel grado della predefunta genitrice.

Nè può loro opporsi a pretesto della rappresentanza di un tale grado qualunque siasi responsabilità del fatto materno; perchè per indurre una tale responsabilità bisognerebbe supporre ne' figli la rappresentanza della persona della madre, come mezzo di avere l' eredità dell'avo, mentre essi non rivestono a tale effetto che la semplice rappresentanza del grado, la quale non è per alcun modo confondibile colla prima.

L'effetto della rappresentazione del grado consiste per espresso tenore dell' art. 739 del cessato codice italiano nel far entrare i rappresentanti nel luogo e nei diritti, non già negli obblighi e nei doveri della persona rappresentata, e ne abbiamo la conferma nel successivo articolo 848, in forza del quale si esercita il diritto di rappresentazione anche dopo di avere ripudiato l' eredità del rappresentato; locchè totalmente esclude la rappresentenza individuale della persona.

Questa persona non fa sostanzialmente che lasciar libero il luogo ed il grado; dessa non somministra diritti, non tramanda obbligazioni, non fa insomma che togliere quell' impedimento che avrebbe avuto il nipote a succedere all' avo, se il grado intermedio di parentela si fosse trovato tuttavia occupato dalla genitrice.

Per rappresentare la persona converrebbe che il nipote fosse anche erede assoluto della propria madre, locchè nel caso presente non è, nè può essere, perchè le nipoti in qualità di minorenni non avrebbero potuto mai tutto al più aver altre rappresentanze ereditarie della loro madre, fuorchè quelle sole di eredi beneficiate, che non alterano punto i diritti loro proprj personali.

Ritenuto poi che la rinuncia non fosse che tassativamente ristretta ai diritti particolari della madre sulla eredità avita, ritenevasi superflua qualunque ulteriore dimostrazione a favore delle figlie d'ogni rappresentanza ereditaria rispetto alla madre stessa.

Conchiudevasi domandando la conferma della sentenza d'appello.

Questa sentenza infatti fu confermata coll'aulica decisione revisoriale del dì 28 maggio 1818, n. 1172 del tenore seguente:

Nella causa vertente tra Zilia contessa Giusti anche qual erede in oggi della defunta sua sorella Amabilia attrice, assistita dal suo tutore Lazaro Sacco da una parte, e i fratelli marchese Carlo e Gabriele Malaspina agente quest'ultimo anche qual legittimo amministratore della propria figlia minore Giuseppina marchesa Malaspina, rei convenuti dall'altra parte, in punto di consuccessione all'eredità del fu marchese Francesco Malaspina, salva la quota disponibile: essendosi dai rei convenuti interposta la revisione contro l'appellatoria sentenza 20 dicembre 1817, riformativa di quella del tribunale di prima istanza di Verona, 16 settemb. 1816.

Sua maestà ha dichiarato e dichiara competere all'attrice Zilia contessa Giusti, anche qual erede della defunta sorella Amabilia il diritto di consuccedere all'eredità del fu marchese Francesco Malaspina suo avo materno, salva la quota disponibile, e ritenuta l'offerta collazione della dote materna, confermata in questi sensi la reclamata sentenza d'appello 20 dicembre 1817, e compensate tra le parti le spese dei tre giudizj.

EREDITA' -- FETO -- OPERAZIONE CESAREA -- SUCCESSIONE.

Non si può ritenere che abbia sopravvissuto alla madre un feto settimestre estrattole dall' utero coll' operazione cesarea, quando la vita del feto non si è manifestata nè con vagiti, nè con pulsazioni delle arterie e del cuore.

Meno ancora può credersi alla vita del feto, quando l' operazione cesarea non abbia susseguitato immediatamente la morte della madre; e questa d' altronde sia morta in seguito ad una lunga malattia.

Luigi, Giulio, Francesco e Luigia fratelli e sorella Chiozzi, e Lodovico Chinali marito di Luigia Chiozzi, ed erede della fu Innocente Manusardi madre de' detti fratelli e sorella Chiozzi rappresentati dal dott. Cesare Trecchi

CONTRO

Carlo ed Antonio padre e figlio Casazza, rappresentati dal patrocinatore Dall' Acqua.

Morta senza testamento nel 1812 Angiola Chiozzi, moglie del sig. Antonio Casazza di Casalmaggiore, i di lei fratelli e sorelle ne domandarono la eredità come legittimi successori; ma vi si oppose il marito allegando che alla defunta avesse sopravvissuto per qualche momento una figlia trattale dalle viscere dopo la morte per mezzo del taglio cesareo, dalla quale pretese che si fosse conseguita ed a lui tosto trasmessa l' eredità.

Sorse quindi tra le parti sulla nascita di quella figlia una lite incidente, affermando il marito, e con esso il suocero Casazza, che la figlia fosse nata, ed avesse es-

fettivamente vissuto, e negandosi ciò all'incontro per parte dei fratelli e sorelle Chiozzi; nella qual lite la corte di giustizia in Cremona pronunciò una sentenza interlocutoria ammettente la prova per testimonj sopra varie circostanze addotte rispettivamente dalle due parti.

I testimonj esaminati sul punto della nascita e della vita del feto estratto dal ventre materno furono il chirurgo Beduschi, il quale aveva già prima rilasciato ai Casazza un certificato, l'arciprete don Pietro Mola, e certa Veronica Baccanti, i quali erano intervenuti tutti e tre all' operazione del taglio cesareo: la quale però non fu fatta immediatamente dopo la morte della Chiozzi, ma dopo l'intervallo di circa mezz' ora. Il chirurgo Beduschi che estrasse il feto dal ventre, depose di avervi osservato dei movimenti d' inflessione nella mano destra e di espansione delle dita, non che qualche movimento alla bocca in atto di vagire, senza però aver udito alcun vagito: dai quali segni deduceva che il feto fosse stato estratto vivo.

La Baccanti disse che il feto estratto teneva il capo cadente in giù; che appena battezzato sotto condizione fu posto sul letto dal chirurgo, il quale senza fargli altra attenzione, attese a riporre i visceri nel seno della madre morta. Soggiunse che nell'atto precisamente in cui il chirurgo ripose la bambina sul letto, la vide torcere la testa; dicendo però di non poter attestare se quel movimento sia stato effetto della giacitura o del caso piuttosto che di vita e vitalità.

Per ultimo l'arciprete Mola dichiarò d'avere veduto, mediante il taglio cesareo, manifestarsi dapprima un braccio di colore cadaverico; ch' egli tosto amministrò il battesimo sotto condizione che il feto fosse vivo: che quel feto gli parve che facesse qualche piccolo boccheggiamento in un sol moto, come d'uno che manda l'ultimo fiato. Ma anche di questo movimento, soggiunge, *non posso dire di essere certo.*

Tanto poi il chirurgo Beduschi, quanto un altro testimonio, cioè il medico della defunta, Luigi Isalberti, concordavano nella testimonianza che il feto estratto

fosse settimestre, allegando il medico di avere assistito la defunta nei sette mesi della sua gravidanza, ed attestando il chirurgo che l'età di sette mesi la potè riconoscere inoltre nel feto dal suo sviluppo e dalla sua esteriore buona e perfetta conformazione, la quale appariva confermata anche dagli altri due testimonj Molla e Baccanti.

Coll' appoggio di tali testimonianze pretesero i signori Casazza d'essere riesciti nell' assunto della sopravvivenza della bambina, di cui aspiravano alla successione.

Ma i consorti Chiozzi sostenevano all' opposto non esservi alcuna prova concludente dell' allegata sopravvivenza, facendo osservare il tenore vago ed inconcreto delle deposizioni dei testimonj, la poca o niuna concordanza tra di loro, la viziosità del testimonio Beduschi che aveva rilasciato preventivamente all' esame un certificato ai Casazza proibito dal cessato codice di procedura; e finalmente la inconcludenza delle circostanze di fatto apparenti dall'esame testimoniale, niuna delle quali dicevano essere atta a provare nè la vita del feto, nè molto meno la sua vitalità; non essendo tutto al più che semplici moti convulsivi facili a verificarsi, secondo l'opinione comune degli scrittori di medicina legale, in qualunque corpo inanimato.

La corte di giustizia sedente allora in Cremona pronunciò in questa causa nel giorno 28 dicembre 1816 la seguente

Sentenza:

« Nella causa trattata a vecchia trafila fra Carlo ed Antonio padre e figlio Casazza attori in via incidentale, e rei convenuti nella causa principale, rappresentati dal patrocinatore dott. Dall' Acqua, e Luigi, Giulio, Francesco e Luigia fratelli e sorella Chiozzi, e Lodovico Chinali marito di quest' ultima, per l'opportuna autorizzazione e nella qualità anche di erede della fu Innocente Manusardi, madre dei detti fratelli e sorella Chiozzi, morta pendente il giudizio, ed assuntori della lite contro di essa promossa, tutti rei convenuti nel giudizio incidente, ed attori nel giudizio principale, difesi dal patrocinatore dott. Cesare Trecchi.

« In punto sia giudicato essere sopravvissuto ad Angela Chiozzi, già moglie del suddetto Antonio Casazza, nei sensi voluti dall' art. 725 dell' ora cessato codice civile, una bambina estratta dal di lei ventre, mediante operazione del taglio cesareo, rifuse le spese.

« Perfezionati gli atti sotto il giorno 19 luglio 1815.

« L'imperiale regia corte di giustizia sedente in Cremona;

« Pronunciando sulla eccezione stata proposta all' atto dell' esame dai convenuti Chiozzi contro il testimonio Gio. Beduschi chirurgo maggiore, ha sentenziato doversi rigettare la detta eccezione.

« E decidendo sul merito della domanda incidente spiegata dagli attori Casazza, ha giudicato e pronunciato essere sopravvissuta ad Angela Chiozzi, già moglie di Antonio Casazza ne' sensi voluti dall' art. 725 dell' allora vigente codice civile, una bambina estratta dal di lei ventre, mediante operazione del taglio cesareo.

Motivi:

« Nel giudizio principale promosso con atto di citazione del giorno 26 gennajo 1813, contro Carlo ed Antonio padre e figlio Casazza, addomandavano gli attori Luigi, Giulio, Francesco e Luigia fratelli e sorella Chiozzi, non che Innocente Manusardi vedova Chiozzi loro madre, che fosse dichiarato e pronunciato: 1.° essere la detta Innocente Manusardi vedova Chiozzi, non che i suddetti fratelli e sorella Chiozzi, unitamente all' altro loro fratello Giuseppe Chiozzi, eredi di Angiola Chiozzi, rispettivamente figlia della prima e sorella degli altri istanti, morta *ab intestato* li 29 agosto 1812; 2.° essere devoluto agli stessi Manusardi e Chiozzi l' ammontare della dote mobiliare ed aumento dotale, esclusa la tangente di detto Giuseppe, ricevuti dai predetti padre e figlio Casazza nella complessiva somma di l. 2572. 55. 6 per una quarta parte alla detta Manusardi madre, e per quattro quinti delle tre altre quattro parti ai predetti Luigi, Giulio, Francesco e Luigi Chiozzi fratelli e sorella della defunta; 3.° essere gli stessi Casazza per detto titolo debitori verso gl' istanti di l. 2186. 67, e dovere farne lo sborso entro un anno dal giorno della

domanda; 4.° essere i detti padre e figlio Casazza tenuti all' immediato pagamento degl' interessi legali su detta somma dal 29 agosto 1812, in cui mancò la detta Angiola Chiozzi, a tutto il 29 agosto 1813, in l. 109. 33. 3, salvo ogni diritto pel suddetto Giuseppe Chiozzi militare assente.

« Contro tali domande si fecero attori in via di domanda incidente i sunominati Carlo ed Antonio padre e figlio Casazza, e con loro atto di citazione 21 maggio 1814 chiesero, che sospeso il giudizio sul merito della causa principale promossa dalla Mannsardi, e dai fratelli e sorella Chiozzi, fosse in prevenzione alla medesima sentenziato: 1.° Essersi devoluta, per la morte *ab intestato* della predetta Angiola Chiozzi, l' eredità da questa lasciata alla figlia di esso Antonio Casazza, avuta dalla stessa Angiola Chiozzi nel giorno 29 agosto 1812, e per la morte nel detto giorno avvenuta della figlia succennata, competere al medesimo Antonio Casazza, come padre ed erede della medesima di lui figlia, tre quarti dell'eredità lasciata dalla fu Angiola Chiozzi, in un coi frutti dal giorno 30 agosto 1812 in avanti. 2.° Essere quindi tenuti solidariamente i detti Luigi e Giulio fratelli Chiozzi rilasciare all' istante Antonio Casazza, entro un anno decorribile dal giorno 20 maggio 1814, tre quinti di detta eredità, ossia della dote costituita alla detta Angiola Chiozzi, coll' istromento 4 ottobre 1811, a rogito Contesini, in un coi relativi frutti dal giorno 30 agosto 1812 e decorrendi in avanti.

« Nel giorno dell' udienza i Casazza attori in via di domanda incidente corressero le loro conclusioni portate dal detto atto di citazione 21 maggio 1814, e rettificando le medesime, si limitarono a chiedere, che sospeso il giudizio sul merito della causa principale, fosse giudicato e pronunciato essere sopravvissuta ad Angiola Chiozzi, già moglie di Antonio Casazza ne' sensi voluti dall' art. 725 del codice civile in allora vigente, una bambina estratta dal di lei ventre, mediante operazione del taglio cesareo; e fecero domanda che venisse loro dato atto di provare col mezzo di testimonj. Anche la

Manusardi ed i consorti Chiozzi, rei convenuti nel giudizio incidente, convennero che si dovesse discutere il solo punto, se fosse o no sopravvissuta una bambina alla defunta Angiola Chiozzi, instando che nel caso la corte avesse accordato agli attori la prova per testimonj, fosse pure concessa ad essi rei convenuti eguale prova sopra i fatti da loro articolati, tendenti ad escludere l'assunto avversario.

« Ridotta per tal modo la questione in causa al semplice articolo di fatto se fosse sopravvissuta ad Angiola Chiozzi, già moglie di Antonio Casazza ne' sensi voluti dall'art. 725 del cessato codice civile, una bambina estratta dal di lei ventre, mediante operazione del taglio cesareo, la corte di giustizia dietro osservazione che la verificazione dei fatti rispettivamente allegati dalle parti poteva essere influente nel merito della causa, pronunciò la sentenza del giorno 5 dicembre 1814, colla quale admise l' invocata prova sui fatti predetti che trovansi nella sentenza stessa dettagliati.

« Accettarono ambedue le parti la detta sentenza, e quindi per esse fu adita nei modi regolari la prova testimoniale loro come sopra accordata.

« Dal complesso della deposizione de' testimonj stati sentiti e pro e contra, rimane poi provato che ad Angiola Chiozzi sia sopravvissuta, ne' sensi voluti dal succennato articolo 725 del cessato codice, una bambina estratta dal di lei ventre, o per meglio dire, è provato che la bambina estratta dal ventre di Angiola Chiozzi sia nata vitale? Ecco ciò che restava a prendersi in esame ed a decidersi.

« Il primo risultamento che si ha dal processo degli esami de' testimonj influente sull'articolo di fatto di cui trattasi, è quello che la bambina stata estratta era di già settimestre al tempo che seguì l'estrazione dal seno della di lei madre.

« Il dott. fisico Isalberti, ch' era il medico della famiglia Casazza, e lo era quindi della defunta Angiola Chiozzi, richiesto a deporre sul tempo, ossia età che poteva avere la bambina estratta, accerta che la gestione

della bambina nell' utero della defunta sia stata di *sette mesi, e più anzi che meno*, e rende egli esatta ragione della sua deposizione testimoniale, allegando di aver egli curata la detta Angiola Chiozzi dal principio della di lei gravidanza sino al giorno in cui la medesima ebbe a soccombere per una febbre infiammatoria che decise della sua vita, e di aver egli perciò in molti incontri potuto riconoscere i primordj, e il successivo avanzamento della detta gravidanza che *progredì di giorni oltre i sette mesi.*

« Anche Gio. Beduschi chirurgo maggiore, che eseguì il taglio cesareo dell' utero della defunta Angiola Chiozzi, e ne estrasse la bambina, depone che questa aveva l' età *oltre di sette mesi*, deducendolo dallo sviluppo ed organizzazione ch' essa presentava, e fondandosi altresì su quanto gli aveva detto la stessa di lei madre.

« Che la bambina fosse effettivamente settimestre, rimane in concorso delle disposizioni Isalberti e Beduschi concludentemente poi confermato dal fatto deposto da tutti gli *altri testimonj sentiti* in causa, che la stessa bambina era ben conformata e maturata.

« Questo primo risultamento che si ha dal processo degli esami de' testimonj, stabilisce senza dubbio che la bambina avanti la di lei estrazione, per ciò che riguarda l' epoca ed il grado del suo sviluppo ed incremento, era già a tali condizioni da poter vivere, ed aveva l' età dell' attitudine a vivere. Tutt' infatti gli autori di medicina legale, Zacchia, Sikora, Endeg, Mahon, Foderé e Tortosa, dietro le traccie d' Ipocrate e d' Aristotele di Avicenna, guardano come maturo, vitale, ed atto a vivere ed a crescere un feto settimestre.

« Saremmo forse entro i limiti ancora di una semplice probabilità di vita, se non si aggiungesse un altro fatto che dimostrasse più evidentemente la certezza, dimostrasse cioè che il feto era effettivamente dotato di vita avanti la di lui estrazione. Questo fatto appunto è quello che ci viene presentato dal secondo risultamento che si riscontra nel processo degli esami de' testimonj.

« Il medico Isalberti depone di avere egli stesso, al-

lorchè la defunta accusava di sentire i moti del feto, verificati i medesimi e più d'una volta colla propria mano portata alla regione dell'utero, soggiungendo che i detti moti non avevano mancato di prodursi sino agli estremi della vita di Angiola Chiozzi.

« Non è meno rimarchevole su questo proposito la seguente deposizione del chirurgo maggiore Gio. Beduschi: *nelle occasioni in cui ho flebottomata la suddetta donna, ho dovuto accorgermi dei moti sensibilissimi che dava nell'utero il feto, e che io più volte col tatto ho potuto verificare, anche nell'ultima cacciata di sangue fattale due ore circa prima della di lei morte.*

« Siffatti moti sotto il tatto de' suddetti due medici accaduti compiono ad esuberanza la prova che vi era vita nel feto avanti che seguisse la di lui estrazione.

« In senso della corte è pure sembrato risultare concludentemente provato dall'esame dei testimonj, che la bambina venisse estratta viva dal seno della di lei defunta madre, e sopravvivesse alcuni istanti.

« *Osservai*, depone il nominato chirurgo maggiore « Beduschi, *dei movimenti nella bambina d'inflessione « e di espansione delle dita per due volte nella mano « destra, non che dei movimenti colla bocca in atto di « vagire.* »

« Monsignor abbate mitrato, don Pietro Molla arciprete di Casalmaggiore, altro dei testimonj assunti, il quale fu presente all'operazione del taglio cesareo, ed ebbe a battezzare replicatamente sotto condizione la neonata, così si esprime nelle sue deposizioni = *Appena estratto un braccio del feto, il chirurgo me ne avvertì, ed io il vidi, perchè stava là pronto coll'acqua battesimale, e lo battezzai su quel braccio* sub conditione; *estratto poi tutto il corpo, e seguentemente la testa che era capovolta, essendovi qualche dubbio sulla validità del sacramento su di un braccio solo, lo amministrai ripetendolo sotto la doppia condizione = se non sei battezzato e sei vivo. Per quanto di fuga ho osservato, vidi che il feto faceva qualche piccolo boccheggiamento, come mi parve, in un solo moto, come di uno che getta l'ultimo fiato, ma*

anche di questo non posso dire d' essere certo : su ciò mi spiego meglio ; appena estrattó il feto , essendovi in quella stanza due o tre donne, sentii che gridavano è vivo, muove la mano, ed ho veduto il chirurgo che avendo il feto per le mani, lo mise sul letto non più col capo volto, come era prima, ma supino, ed è allora che mi è parso di osservargli un movimento alla bocca del feto, come di ultimo respiro.

Veronica Bacanti, altro testimonio, depone di aver veduto appena fatto il primo taglio balzar fuori un braccio, e depone di aver veduto il feto *torcere la testa da se* nello stesso momento che il chirurgo lo pose sul letto, dichiarando però di non poter dire se tale movimento di testa sia dipenduto dalla giacitura o dal caso, o piuttosto da vita o vitalità, perchè essa era intenta a cooperare col chirurgo a riporre i visceri nel ventre della defunta.

Richiamando le osservazioni superiormente sviluppate che la bambina era già più che settimestre, e che era già stata trovata viva sino ai momenti prossimi alla di lei estrazione, sembra che non vi dovesse essere tampoco il bisogno di provare che poi la stessa sia stata estratta vivente = La preesistenza già dimostrata di vita nella medesima induce la presunzione della continuazione della vita, così che non possa ammettersi la di lei cessazione se non è dapprima concludentemente giustificata da chi la allega e la asserisce. Ad ogni modo si dovrà sempre accordare che nel caso concreto la suddetta presunzione influisce di molto a corroborare le prove sulla vita della estratta bambina, nascenti dai segni di vitalità che si sono manifestati nel di lei corpo appena seguita la di lei estrazione, e dalle relative deposizioni fatte dei testimonj.

« Il braccio del feto che balza fuori appena dopo il primo taglio, il torcere del collo, le inflessioni ed espansione delle dita, i movimenti finalmente alla bocca in atto di vagire o in atto di chi getta l' ultimo respiro, sono senza dubbio segni caratteristici della vita, anzi l'espressione stessa della vita medesima che preesisteva già nel feto avanti la di lui estrazione, e continuava ancora

dopo l'estrazione. Nè i suddetti moti e segni potranno mai con fondamento e ragionevolmente ritenersi effetto dell'azione dell'atmosfera sul corpo della bambina, essendo l'impressione dell'atmosfera sempre inefficace, e nulla dove il sistema nervoso non sia dotato di vitalità.

« La verità poi dei predetti segni e movimento, è concludentemente constata in atti e dalla deposizione concorde di due testimonj; testimonj singolari bensì, ma che si coadjuvano a vicenda nelle loro deposizioni; due testimonj, il chirurgo maggiore, cioè sig. Gio. Beduschi, e monsignor abate D. Pietro Mola depongono di aver veduto i movimenti alla bocca della bambina. Il primo rende testimonianza sulle da lui osservate inflessioni ed espansioni nelle dita della mano destra. Il secondo attesta che appena estratto il feto essendovi in quella stanza due o tre donne, sentì che gridavano *è vivo, muove la mano*, e fiancheggia per tal modo la deposizione del primo. La Veronica Baccanti che depone di aver veduto il braccio balzar fuori dal ventre dopo il primo taglio, e di aver veduto il torcer del collo, coadjuva i primi testimonj, ed è da loro a vicenda coadjuvata nelle proprie deposizioni.

« Tutti poi in fine i detti testimonj tendendo colle loro deposizioni a stabilire la continuazione della vita che esisteva dapprima, sono amminicolati ne' loro detti dalla presunzione, che, come si è avvertito più sopra, milita per la suddetta continuazione della vita.

« Il quarto risultamento che si ha dal processo degli esami de' testimoni, è quello che la bambina era ben composta nelle sue parti e matura.

« Il ripetuto chirurgo maggiore Beduschi depone = *rilevai essere di sesso femminile, ben composta nelle sue parti, aventi segni di maturità e vigore* = e *l'abbate* Mitrato Mola, in ordine a questo fatto, così si esprime = *dirò bene che visto poi tutto il corpo del feto, sebbene non avessi fatta un' esatta osservazione per marcarne la sessualità* (che riseppi dopo essere una bambina), *lo rilevai ben conformato e maturo.* =

« Questo quarto risultamento è quello che a senso

della corte compie la dimostrazione che la bambina di cui trattasi sia nata vitale.

« Sotto il nome di vitalità si intende il nascer vivo, e il nascere colle necessarie disposizioni a poter conservare e protrarre la vita. La bambina era più che settimestre, e quindi posta nel rango di quelli che possono vivere e prosperare. La bambina era viva prima che venisse estratta. La bambina ha dati segni caratteristici di vita dopo la di lei estrazione. La bambina finalmente era ben composta nelle sue parti, ben conformata e matura, dunque essa aveva tutti i caratteri che annunciano che la di lei vita poteva essere conservata, dunque essa è nata vitale.

« Guidata da queste riflessioni, la corte ha pronunciato come nella di lei sentenza. Non ha la medesima poi creduto di dover ammettere l'eccezione stata proposta dai convenuti Chiozzi, contro il testimonio Beduschi fondata sul fatto isolato che lo stesso Beduschi abbia rilasciato agli attori un certificato intorno ai fatti relativi alla causa, giacchè bilanciando prudentemente e la condizione del testimonio, e le circostanze tutte che concorrono alla verificazione delle cose dal medesimo deposte, non ha trovato che il suddetto certificato emesso dal Beduschi possa fornire un titolo sufficiente per ritenere lo stesso Beduschi effettivamente testimonio sospetto. »

Contro una tale sentenza ricorsero i consorti Chiozzi all' appello; e nella scrittura di gravami prendendo a confutare i motivi di prima istanza, addussero quanto segue:

La prova incombente ai signori Casazza che la bambina estratta col taglio cesareo abbia realmente sopravvissuto alla madre, non risulta altrimenti dagli atti della causa.

Non consta per alcun modo che quel feto fosse settimestre, non essendovi alcun giudizio formale sulla sua età, e non essendo appoggiato che a semplici indizj e presunzioni il giudizio del medico Isalberti e del chirurgo Beduschi che si risolve in sostanza che in una opinione soggetta più o meno ad errore.

Quand' anche però il feto fosse settimestre, non ne seguirebbe nemmeno per probabilità che fosse vitale. Tale può bensì ritenersi il feto venuto in luce naturalmente, non così quello che per arte e forza straniera sia stato cavato fuori del tempo dall' utero materno. La differenza tra questi due casi è manifesta: nel primo abbiamo una prova che la natura non si è allontanata dalle leggi ordinarie che esigono nove mesi alla maturità del feto, nel secondo è l' opera dell' uomo che contro il voto della natura anticipa la nascita di due mesi.

In quest' ultimo caso il celebre Zacchia non esita a dire che il feto non può avere vitalità; e certamente ognuno deve riconoscere a colpo d' occhio come estremamente dubbiosa almeno la capacità di vivere, in un feto tratto alla luce forzatamente tanto prima del tempo, e di cui la natura non aveva indicato la maturità con alcuno dei segni suoi proprj, e specialmente coi dolori che precedono il parto: per la qual cosa egli è nel dubbio da annoverarsi come lo annovera il citato Zacchia tra gli aborti piuttosto che tra i parti; e quindi l' età settimestre addotta dalla prima istanza come un motivo di vita, avrebbe anzi dovuto somministrare un motivo di ritenere il contrario.

Del pari inconcludente è la circostanza che il feto fosse dotato di vita nel seno della madre. Locchè si dedusse dai movimenti verificati dal medico vivente la madre. La vita del feto nell' utero materno è tutt' altra che quella che deve avere dopo venuto alla luce; giacchè dapprima egli non vive che della vita della madre, dalla di cui esistenza dipende essenzialmente la sua. Laddove all' incontro venuto alla luce, egli è destinato a respirare da se; ciò che costituisce la sua esistenza speciale ed individua diversa affatto dalla prima. D' altronde dipendendo la vita del feto da quella della madre, è forza il riconoscere che la cessazione di questa abbia a distruggere anche l' altra; e tanto più nel caso nostro in cui la madre non morì improvvisamente, ma dopo una lunga e penosa malattia di più d' un mese.

Quello per altro, soggiungevano gli appellanti, che è

più essenziale nella causa, è il riconoscere se il feto sia venuto in luce veramente vivo ed abbia respirato: su di che la prima istanza s'ingannò gravemente deducendo la vita dalle circostanze isolatamente attestate dai testimonj, circostanze di cui non vi è prova, per non essere le medesime concordemente confermate dalle persone che pure erano egualmente presenti e contesti; circostanze d'altronde non atte per alcun modo a comprovare la vita, non potendo questa risultare che dalla respirazione dimostrata indubbiamente; e non già dai movimenti delle labbra o degli occhi o di qualunque delle membra del feto, i quali movimenti si spiegano naturalmente come effetti dell' aria esterna che può agire più o meno come sopra un essere vivente, così sopra un corpo morto che vi si trovi esposto tutto ad un tratto. Questa osservazione è stata fatta da tutti gli scrittori di medicina legale, i quali convengono unanimemente nel ritenere che niuna fede prestar si debba a quegli equivoci e fallaci segni nascenti dalla meccanica contrazione ed espansione delle fibre del feto, per argomentarne la vita in mancanza d'altre prove più concludenti.

Nè pareva agli appellanti che fosse attendibile la esterna perfetta conformazione del feto rilevata per ultimo nei motivi di prima istanza; perchè questa non avrebbe potuto fornire che una mera presunzione ben lontana dall'equivalere ad una prova di vita; oltre di che restava incerto tuttavia se come il feto era ben conformato esteriormente, lo fosse poi anche nelle parti interne e vitali, su di che non si pensò tampoco a fare alcuna ispezione.

Per queste ragioni chiedevasi la riforma della sentenza; mentre per parte dei consorti Casazza si insisteva per la sua conferma coll' appoggio sostanzialmente dei motivi di prima istanza.

L' I. R. tribunale d'appello giudicando a favore dei riclamanti, li 19 maggio 1818 sotto il n. 5564 pronunciò la riforma della sentenza di prima istanza di Cremona del 28 dicembre 1816, appoggiandosi ai seguenti

Motivi:

Quattro erano le tesi di fatto, che gli attori Casazza

si sono proposti di provare a sostegno del loro assunto; e tali furono appunto ritenute nella sentenza interlocutoria 5 ottobre 1814, con cui fu ammessa la prova testimoniale da essi a tal proposito invocata.

Sebbene la prima istanza abbia opinato che tutte e quattro siffatte proposizioni e tesi siano state debitamente giustificate negli atti, questo tribunale non fu però dell' istesso avviso.

Parlando del primo punto, quantunque non possa rivocarsi in dubbio che dal ventre di Angela Chiozzi sia stata estratta una bambina col mezzo dell' operazione chirurgica del taglio cesareo, non può dirsi del pari pienamente ed indubbiamente provato, che tale bambina fosse poi *ben composta in tutte le sue parti.*

Diffatti a quali argomenti si appoggia la prova di quest' ultima circostanza? alla dichiarazione del medico *Isalberti* ed alle osservazioni dei testimonj *Beduschi* e *Mola.*

Per quanto spetta alla prima, oltrecchè secondo l' opinione comune degli scrittori di medicina legale deve ritenersi assai incerta l' epoca dell' *incominciamento* della gravidanza, il medico Isalberti non deporrebbe su ciò che per mera induzione, e sarebbe d' altronde unito deponente intorno ad una circostanza, la quale essendo positiva e di fatto, avrebbe potuto essere di leggeri confermata anche da altre persone, che verosimilmente avranno veduto la Chiozzi nello stato di gravidanza all'epoca pretesa dagli attori.

Riguardo alle operazioni fatte al feto dagli enunciati due testimonj, sebbene il *Beduschi* fosse chirurgo di professione, e sia stato l' esecutore dell' operazione cesarea, sarebbe sempre assai poco attendibile la di lui deposizione, sia perchè avendo prima del di lui esame emesso un certificato su quanto ha poi deposto, si è reso un testimonio sospetto a termini della legge in allora vigente (art. 283 del cessato codice di procedura civile italiano), sia perchè dal complesso delle sue asserzioni non si raccoglierebbe poi nemmeno che abbia fatta un' attenta e ponderata osservazione sul fisico della bambina, onde

poter dire con fondamento, che la medesima fosse *ben composta in tutte le sue parti.*

Il testimonio Mola, quantunque per le di lui qualità personali, e pel rispettabile carattere, di cui trovasi rivestito, meritar debba tutta la fede, il modo però dubitativo con cui depone su quanto può essere influente in quest'affare, e la circostanza di non avere nemmeno rilevata *per se medesimo* la qualità del sesso dell' estratto feto, fa ragionevolmente supporre che intento, quasi esclusivamente, sui doveri del proprio istituto, non abbia poi rivolto che superficialmente, e, per così dire, di fuga la propria attenzione sulle qualità fisiche dello stesso feto, onde precisare il vero stato di sua conformazione.

Oltre di ciò non avendo la Chiozzi prima di morire dato alcun segno di prossimità al parto, non si potrebbe con ragionevole fondamento presumere che il feto estratto dal di lei seno col mezzo dell' operazione chirurgica fosse diggià maturo, come osservano in proposito i trattatisti di medicina legale.

In questo stato di cose si dovette adunque ritenere che non fosse pienamente provato che la bambina, come sopra estratta dal ventre della Chiozzi, *fosse ben composta in tutte le sue parti.*

Passando alla seconda tesi, ritenne il tribunale che militar dovessero le stesse osservazioni fatte in ordine alla prima, sia riguardo all'incertezza di poter fissare l' epoca precisa della gravidanza della Chiozzi, sia rispetto all' unicità del testimonio *Isalberti*, a nulla giovando poi gli argomenti d'induzione, che anche su questo proposito se ne vorrebbero ritrarre delle testimonianze *Beduschi* e *Mola* per tutto ciò che si è rilevato superiormente intorno alle loro deposizioni.

Le due ultime circostanze di fatto che furono ingiunte a giustificarsi, sarebbero in senso del tribunale per se sole decisive della controversia, qualora fossero concludentemente provate.

In ordine alla possibilità di estrarre vivo il feto dal ventre della madre già morta mediante l' operazione cesarea allorquando sia *maturo* e *novimestre*, e che la

morte della madre non sia stata preceduta da lunga malattia, ne convengono pressocchè tutti gli scrittori di medicina legale; ma dessi sono assai discordi d'opinione allorchè trattasi di un feto soltanto *settimestre*, sostenendo in ispecie lo *Zacchia*, quest. med. legal., lib. 9, tit. 2, quesit. unic. n. 8, et seq., non potersi assolutamente ritener *vitale* il feto *settimestre* per tal modo estratto dal ventre della madre premorta.

« Il medico Lafosse in un art. = dell'enciclopedia alla parola = *opération césarienne*, sebbene riferisca che tutte le operazioni del taglio cesareo fin allora riuscite, non abbiano avuto luogo che per un feto, il quale raggiunto aveva il termine ordinario, vale a dire che era *novimestre*, ad ogni modo è d'opinione, e con esso lo sono pure Mahon (medic. legal., vol. 3, pag. 311) = Tranll (pati medici, vol. 12, pag. 213), ed altri trattatisti di medicina legale, non essere impossibile, che un feto anche soltanto *settimestre* estrar si possa *vitale* dal ventre della madre già morta, mediante l'operazione del taglio cesareo.

« Nel caso concreto però dovrà egli ritenersi vitale, e che abbia realmente sopravvissuto alla madre quello estratto dal ventre di Angiola Chiozzi? ciò è quanto ritenne il tribunale non essere provato per le seguenti ragioni:

1.° Perchè non è stabilito assentatamente che il feto fosse nemmeno *settimestre*.

2.° Perchè la Chiozzi morì in seguito ad una lunga malattia, che durò per ben trentacinque giorni.

3.° Perchè l'operazione del taglio cesareo non fu eseguita *immediatamente* dopo la di lei morte.

4.° Perchè i testimonj Beduschi, Mola e Baccanti non sarebbero fra loro contesti nel deporne i fatti, da cui vuolsi desumere la vitalità della bambina. L'uno avrebbe veduto *dei movimenti d'inflessione e di espansione delle dita per due volte nella mano destra, non che dei movimenti alla bocca in atto di vagire*; all'altro *sarebbe parso di osservare un movimento alla bocca del feto come di ultimo respiro, non potendo però essere certo nemmeno di tale movimento*. La Baccanti final-

mente avrebbe *veduta la bambina a torcere la testa da se, dichiarando però di non poter dire se tale movimento di testa sia dipendente dalla giacitura o dal caso, o piuttosto da vita o vitalità, perchè ess' era intanto a cooperare col chirurgo per riporre i visceri nel ventre della defunta.*

« Nessuno de'testimonj depone d' aver sentita la pulsazione del cuore o delle arterie della bambina, onde poterla creder viva; anzi l' arciprete Mola vide un braccio della medesima di già cadaverico, e le amministrò il battesimo soltanto *sub conditione.*

« Lo stesso arciprete Mola pretenderebbe di aver inteso, appena estratto il feto, che due o tre donne gridarono è vivo, è vivo, move la mano. Ma oltrecchè in questa parte non deporrebbe che per detto altrui, è poi osservabile che la Baccanti, unica femmina che consti essersi trovata presente in tale circostanza, nulla depone intorno a ciò.

« È egli supponibile, che se all' operazione cesarea avessero assistito altre donne, e molto più se queste esternate avessero le espressioni che l' arciprete Mola ha creduto di avere intese dalle medesime, non si sarebbero nominate dagli attori col provocare contemporaneamente il di loro esame?

« Nè sostengasi che il detto testimonio Beduschi meritar debba maggior fede sulle altre di lui deposizioni, non ostante l' emissione da esso fatta del certificato su quanto ebbe poi a deporre nel suo esame, sia perchè l' art. 283 del cessato codice di procedura civile, dice soltanto che simili testimoni possono essere allegati a sospetto, sia perchè nel successivo art. 284 trovasi poi soggiunto che il testimonio allegato per sospetto viene nulladimeno sentito, imperciocchè rapporto alla disposizione portata dal primo articolo è evidente che la legge ha lasciato all' arbitrio della parte l' obbiettare siffatto titolo di sospicione: ma dal momento che desso è stato opposto, il giudice deve necessariamente farsene carico. Siccome poi la sussistenza o l' inattendibilità dell' allegato sospetto, devono esse pure riconoscersi giudizialmente, così

la legge ha prescritto nel posteriore art. 284 che nonostante ciò si dovesse far luogo all'esame del testimonio, onde poterne poi valutare più o meno la fede; dietro il giudizio intorno all' opposta sospicione. Sta dunque tuttavia ferma la fatta eccezione al testimonio Beduschi.

« La Baccanti ebbe del pari ad emettere un certificato in prevenzione al di lei subìto esame; e sebbene contro la medesima non sia stata proposta una formale eccezione di sospetto avanti la fatta deposizione, tuttavia la premessa circostanza, congiunta col modo per nulla concludente con cui ha deposto, rende anche questo testimonio perfettamente inetto a sostenere l'assunto degli attori·

« Dietro pertanto tutte queste considerazioni, chi mai potrà ritenere che siavi una prova piena come dovrebbe esservi nel caso presente, che la bambina di cui trattasi, sia sopravvissuta alla propria madre anche per pochi istanti, onde poter succedere ne' di lei diritti, e tramandarli al proprio genitore?

« Questo tribunale ritenne che mancasse appunto una tale prova, e quindi in riforma della riclamata sentenza, passò a giudicare = Non essere sopravvissuta ad Angela Chiozzi nei sensi voluti dall'art. 725 del cessato codice civile italiano la bambina estratta dal di lei ventre mediante l'operazione del taglio cesareo eseguitasi nel giorno 29 agosto 1812 = compensando le spese, e dichiarando a carico delle parti per metà l' onorario della sentenza d'appello atteso il disposto dal § 519 del regolamento giudiziario.

« Non credette poi lo stesso tribunale di dovere farsi carico nella dispositiva della sentenza dell'eccezione di sospetto rapporto al testimonio Beduschi, sì perchè il giudizio in merito ne porta implicitamente l'ammissione, sì d' altronde perchè essendo una tale eccezione altro dei motivi che appoggia l'emanata sentenza d' appello, il farne cenno nella dispositiva della medesima sarebbe stato in opposizione col prescritto dal § 315 dell' in oggi vegliante regolamento generale pel processo civile. »

La riferita sentenza appellatoria fu poi confermata in grado di revisione li 18 dicembre 1818, sotto il N. 3095, con la seguente aulica

Decisione:

« Nella causa vertente tra Carlo ed Antonio padre e figlio Casazza attori in via incidentale, e rei convenuti nella causa principale da una parte, e Luigi, Giulio, Francesco e Luigia Chiozzi, anche quali eredi della fu Innocenza Manusardi Chiozzi rei convenuti nel giudizio incidentale, ed attori originarj dall' altra, in punto che sia o no sopravvissuta ad Angela Chiozzi Casazza una bambina estratta, mediante l' operazione cesarea. Essendosi dagli attori incidentali Casazza interposta la revisione contro la sentenza dell' imperiale regio tribunale d' appello generale in Milano, 19 maggio 1818, che riformò l' altra della cessata corte di giustizia in Cremona, 28 dicembre 1816. Sua Maestà con aulico decreto del giorno 18 dicembre 1818, N. 3095, ha trovato giusto di riformare, come ha riformato, la reclamata sentenza d' appello 19 maggio 1818, compensate fra le parti le spese dei tre giudizj. »

IPOTECA GENERALE. — POZIORITA'.

Secondo le leggi venete spetta al creditore la facoltà di rivolgersi sopra qual si sia sostanza al suo credito ipotecata; sia essa presso il suo debitore, o sia presso terzi.

Nicolò Missana patrocinato da Antonio Beaciani

CONTRO

Rizzardo Balbi procuratore ed amministratore di Marco Corner rappresentato da Francesco Pasetti.

Rizzardo Balbi creditore di una somma verso Sebastiano Soranzo, e munito d'ipoteca generale sui beni del debitore, conseguita in assicurazione del suo credito sino dal novembre 1798; procedeva per questo suo credito alla subasta di alcuni fondi che al tempo della contratta ipoteca generale erano di ragione del debitore Soranzo, e che in seguito erano da questo stati venduti a Nicolò Missana che li possedeva già sino dal 1806; molto prima che s'intraprendessero sopra quei fondi gli atti esecutivi per parte del Balbi.

Pretendeva il terzo possessore Missana che il Balbi creditore Soranzo, non potesse esercitare l'ipoteca sopra i beni posseduti da esso Missana, se prima non aveva escluso il debitore, e in mancanza di mezzi nel medesimo non avesse proceduto contro gli altri terzi possessori acquirenti posteriori di altri beni soggetti all'ipoteca generale, adducendo in appoggio la disposizione delle leggi venete che stabilivano un tale modo di escussione rispetto ai crediti dotali; la quale disposizione diceva

essere applicabile per identità di ragione ad ogni altro credito, ed allegando la pratica conforme del foro.

Altri due terzi possessori indicava il Missana, i quali avevano acquistato dopo di lui altri beni del debitore Soranzo; e su questi beni da loro acquistati riteneva che dovesse il Balbi previamente esperimentare la sua ipoteca. Al quale oggetto chiedeva che sospesa la vendita dei fondi che si trovavano in suo possesso, fosse giudicato doversi dal Balbi previamente escutere i detti due terzi possessori.

Si oppose a questa domanda il Balbi, e disse che le leggi venete, colla norma delle quali soltanto dovevasi giudicare, non ammettevano l'ordine retrogrado o di escussione col quale voleva il Missana che si procedesse esecutivamente prima sui beni posseduti dagli ultimi acquirenti, poscia su quelli posseduti dagli anteriori.

Sosteneva che la disposizione delle venete leggi relativa ai crediti dotali non era estensibile agli altri crediti senza farla escire arbitrariamente dai limiti nei quali fu espressamente circoscritta. Soggiungeva anzi che l'inclusione e la menzione speciale dei crediti dotali era una tacita esclusione di tutti gli altri; cosicchè se per li crediti dotali soltanto avevano i legislatori dichiarato che dovesse il creditore previamente escutere il creditore originario, indi gli ultimi possessori, e in seguito di mano in mano gli anteriori, avevano con ciò abbastanza chiaramente voluto che a quest' obbligo non fossero soggetti gli altri creditori per titoli diversi da quello di dote; e che fosse lecito quindi per ogni altro credito di agire indistintamente contro qualunque terzo possessore di qualunque dei beni soggetti a generale ipoteca.

Per le quali ragioni chiedeva di essere assolto dalla avversaria domanda.

In questa causa l'imp. regio tribunale civile di prima istanza in Venezia pronunciando a favore del Balbi reo convenuto, sotto il N. 3078, giudicò non sussistere la domanda del Missana, come dalla seguente

Sentenza:

« Nella causa vertente fra il signor Nicolò Missana attore, patrocinato dal signor Antonio Beaciani, ed il signor Rizzardo Balbi reo convenuto, patrocinato dal signor Francesco Pasetti.

« In punto di opposizione alla vendita giudiziale, che il reo convenuto nella sua qualità di creditore ipotecario di Sebastiano Soranzo per ipoteca generale acquistata nel tre novembre 1798, aveva dietro il decreto permissivo 1815 fatto pubblicare, di campi 27 circa con metà Cason posti alla Cava Zuccherina di originaria ragione del detto Sebastiano Soranzo, e da esso attore in qualità di terzo acquirente oggi posseduti per acquisto fattone dal Soranzo stesso con istromento di maggio 1806, e ciò per l' effetto che debba esso reo convenuto esperire previamente il suo pagamento, escutendo gl' immobili posteriormente venduti dal ripetuto Sebastiano Soranzo alla ditta Marco e nipoti Malta, ed a Giovanni Garzoni del fu Giuseppe coll' ordine retrogrado dei rispettivi titoli d'acquisto: libellato con petizione n. 6873, 24 novembre 1815.

« Chiuso il protocollo verbale nel giorno 19 febbrajo 1816.

« Quest' imp. regio tribunale civile di prima istanza ha giudicato e pronunziato, siccome giudica e pronunzia, non aver luogo l' opposizione fatta dall' attore alla vendita suddetta, e non dovere conseguentemente restare sospesa la medesima: conchè resta rigettata la petizione; condanna l' attore nelle spese moderate in lire 50 da pagarsi al reo convenuto nel termine di giorni quattordici, oltre l' onorario della presente sentenza.

« Dall' imp. regio tribunale civile di prima istanza di Venezia, li 14 aprile 1817.

Il tribunale appoggiò il presente suo giudicato ai seguenti

Motivi:

« Esercitando il reo convenuto contro il terzo possessore Missana l' azione ipotecaria, esercitava un' azione nascente dalla generale ipoteca acquistata nel 3 novem-

bre 1798. Esercitava quindi un' azione ipotecaria nascente da un' ipoteca generale acquistata sotto l' impero delle leggi venete. Ora è ben evidente che della presente questione, cioè del diritto competente al detto reo convenuto, non con altre norme debba il tribunale decidere che con quelle dalle venete leggi determinate. Ed in questa ispezione sorge patentemente non sussistere che il reo convenuto debba procedere all' escussione degli altri acquirenti dal comune debitore, anzichè esercitare l' esecuzione contro l' attore.

« Le leggi venete non aveano derogato al diritto in forza della ragione e del gius comune competente al creditore di rivolgersi con pienissima libertà di scelta contro tutta indistintamente la sostanza del suo debitore, che per ipoteca legale o convenzionale gli fosse stata obbligata, sia essa presso il debitore esistente, sia che fosse in mano di terzi possessori posteriormente passata.

« La legge di correzione 1613, 22 marzo, fa prova di questa già incontrastabile verità, nell' atto stesso che in discapito dei pagamenti di dote ha trovato di prescrivere diversamente; esaminata questa disposizione, vedesi ch' essa non contempla che i crediti dotali pel caso della loro soddisfazione, e nel suo oggetto e nelle sue diverse sanzioni essa non parla che di dote, nè v' ha parola che ad altri oggetti o direttamente o indirettamente si riferisca, od altri oggetti contempli.

« Qual bisogno vi sarebbe stato di prescriversi che ne' pagamenti di dote si debba incominciare dall' apprendere i mobili, poi i beni di fuori, ed ultimamente gli stabili della città e dogado, apprendendo prima i beni non alienati e gli obbligati con ordine retrogrado; se le leggi venete non avessero lasciata al creditore la facoltà di scegliere fra i beni obnoxj al suo titolo quelli ch' egli avesse trovato più convenienti al di lui interesse, ma fossero stati i creditori in dovere di escutere previamente il loro debitore, e quindi i terzi possessori con ordine retrogrado? Dunque è manifesto che il veneto legislatore ha voluto unicamente pei crediti dotali re-

stringere quel diritto di libera scelta ch'esso lasciava ad ogni altro creditore, e che ad una tale disposizione si è egli determinato onde redimere quegli *inconvenienti, confusioni, liti, dispendj, e bene spesso la rovina delle famiglie, che nella materia importantissima dei pagamenti di dote frequentemente accadevano.*

« Tale essendo la veneta legge, ed essendo limitata alle sole doti, sarebbe un errore ed ingiustizia apertissima il volerla estendere agli altri creditori, giacchè errore ed ingiustizia apertissima sarebbe il voler estendere a tutti i casi ed a tutti i crediti una legge non già emanata per fissare una norma generale, ma per formare anzi una singolare e speciale eccezione alla regola; e giacchè assurdo sarebbe il pretendere che un creditore soggetto alle prescrizioni dei veneti statuti dovesse rivolgersi prima ai mobili, quindi ai beni di fuori, e finalmente agli stabili della città e dogado con la norma degli ultimi alienati con ordine retrogrado, se la legge che una tale procedura ben ordinata, l'ha senza equivoco ed a chiare note prescritta soltanto nei pagamenti di dote.

« Parve dunque al tribunale che sarebbe stato manifestamente contrario al senso di questa legge il voler fissare per regola ciò ch'essa in via di eccezione dispone. E trovò che sarebbe contrario ai più adottati canoni della civile giurisprudenza il pretendere di render per analogia comune ad ogni creditore questa legge che i pagamenti di dote riguarda; mentre ove il legislatore ha disposto in via di eccezione, è ben chiaro a vedersi ch'egli ha stabilito la regola opposta; e giacchè l'eccezione se non ha incluso nella sanzione di quella legge che i soli pagamenti di dote, ogni altro credito dunque ha voluto escludere per la notissima regola che *inclusio unius, est exclusio alterius.* Questa legge adunque, che in discapito delle doti a matrimonio disciolto, restituisce il diritto ad ogni altro creditore competente: questa legge in odio della medesima deroga ad una massima generale, non può e non deve essere estesa in odio di chi essa non ha contemplato; e se ove pure fosse equi-

voca, si dovrebbe per ogni sana teoria di diritto interpretare restrittivamente; molto meno la si potrà estendere oltre quei confini cui piacque al legislatore di circoscriverla, chiarissima essendo la sua importanza.

« Dovendosi pertanto avere in questa causa riguardo alle leggi venete, ed essendo evidente che in forza di esse spetta l'elezione al creditore di rivolgersi sopra qualsisia sostanza al di lui credito ipotecata, sia essa presso il suo debitore, o sia essa in altre mani passata, ne viene di legittima conseguenza che non possa l'attore opporre al reo convenuto il *benefizio* dell'ordine, *ossia* d'escussione, ma sia facoltativo al reo convenuto di esperire sopra i beni dall'attore acquistati, e certamente *obnoxj* al credito di esso reo convenuto.

« Per questi motivi ha trovato il tribunale di rigettare la domanda dell'attore. La condanna nelle spese è decisa dal § 515 del regolamento generale.

Appellò il Missana da questa sentenza, e disse che non v'era alcun giusto motivo per non applicare ad ogni sorta di credito quanto era prescritto dalle addotte leggi rispetto ai crediti di dote, che non solo la ragione era in ogni caso la stessa, cioè di proteggere i terzi possessori da più lungo tempo, in confronto di quelli che possedono da tempo più breve; per la qual cosa doveva sempre aver luogo la stessa disposizione: ma che d'altronde un ulteriore riflesso concorreva a favore dei terzi possessori, ed era questo, che se pei crediti di dote privilegiati, e particolarmente protetti dalle leggi, era prescritto che non si potesse agire ipotecariamente contro i primi acquirenti senza aver prima escusso i posteriori, tanto più doveva ciò ritenersi indispensabile per gli altri crediti non aventi per loro natura alcun privilegio speciale.

Quindi chiedeva la riforma della sentenza; mentre il Balbi dal canto suo insisteva per la conferma, inerendo sostanzialmente alle cose addotte nei riferiti motivi.

L'imp. regio appello generale di Venezia, ammessa l'appellazione li 23 ottobre 1818, sotto il n.° 11920, pronunciò la seguente riformatoria

Sentenza:

« Nella causa vertente tra Nicolò Missana attore, e Rizzardo Balbi, procuratore ed amministratore di Marco Corner, reo convenuto, in punto di opposizione alla vendita giudiziale che il reo convenuto nella sua qualità di creditore ipotecario di Sebastian Soranzo per ipoteca generale acquistata nel 3 novembre 1798, aveva dietro il decreto permissivo 16 ottobre 1815 fatto pubblicare di campi 27 circa con metà cason posti alla Cava Zuccarina di originaria ragione del detto Sebastian Soranzo, e da esso attore in qualità di terzo acquirente oggi posseduti per acquisto fattone dal Soranzo stesso coll' istromento 8 maggio 1806, e ciò per l' effetto che debba esso reo convenuto esperire previamente il suo pagamento, escutendo gl' immobili posteriormente venduti dal ripetuto Sebastian Soranzo alla ditta Marco e Nipoti Malta, ed a Giovanni Garzoni del fu Giuseppe, coll' ordine retrogrado dei rispettivi titoli d' acquisto.

« Insinuatasi dall' attore l' appellazione della sentenza 14 aprile 1817 del tribunale civile di prima istanza di Venezia,

« L' imp. regio tribunale d' appello generale ha trovato giusto di riformare, siccome riforma, la suddetta sentenza 14 aprile 1817, del tribunale civile di prima istanza in Venezia, ammettendo l' opposizione del Missana alla vendita ordinata a favore Corner, per l' effetto che non possa aver luogo l' esecuzione contro esso Missana sopra i beni vendutigli dal Soranzo, se prima non vengono escussi gli acquirenti dei beni Soranzo al Missana posteriori: compensate tra le parti le spese dei seguiti giudizj, e divise fra le stesse le tasse e bolli della sentenza.

Motivi:

« Con istromento 8 maggio 1816 il Missana acquistò dall' ora fu Sebastiano Soranzo campi 27 circa alla Cava Zuccarina, e notificò il suo acquisto all' ufficio allora competente.

« Il Corner pei suoi titoli di epoca rimota ed anziana in via esecutiva di sentenza a suo favore seguita contro

Soranzo, ed al Missana notiziata, precettò il Missana stesso a rilasciare il fondo Soranzo come terzo possessore, o a pagare il debito risultante con contante effettivo. Il precetto fu susseguitato dall' oppignorazione, e dopo di questa fu ordinata la vendita, ma questa opposta dal Missana, ora è ridotta la questione unicamente a conoscere se essendovi degli acquirenti dal Soranzo posteriori al Missana, il Corner sia tenuto prima del Missana a verificar l' escussione contro di questi.

« È già indubitato che questa questione debba decidersi colle leggi venete, giacchè sotto gli auspizj delle medesime nacquero i contratti, sui quali si contende.

« Pel disposto delle venete leggi non poteva procedersi a carico di terzi possessori, se prima non era escusso il natural debitore, e tra gli stessi terzi possessori doveva prima battersi il posteriore.

« Così si ritenne in pratica, e dalla costante giurisprudenza dei seguiti giudizj, sicchè diventa omai azzardato ed illecito il sostenere il contrario.

« Vero è che le leggi venete riferiscono la loro disposizione nel proposito ai crediti dotali; ma è vero ancora che tal disposizione fu sempre ritenuta applicabile ad ogni altro creditore, come vedesi già conceduto ed ammesso dal convenuto medesimo.

« La ragione della legge è la tranquillità de' terzi possessori, e questa ragione è eguale tanto per quelli che possedono beni soggetti ad una dote, come per chi possedesse beni ad altri crediti obbligati, *ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio*, sicchè la legge deve ritenersi operativa per tutti i crediti, ancorchè non parli che de' crediti dotali; anzi deve dirsi che se pei crediti dotali di lor natura privilegiati una tale disciplina di rigore fu stabilita, a maggior ragione ella devesi ritenere per ogni altro credito non privilegiato.

« È dunque fuor d' ogni dubbio e in legge, e in pratica, e per la giurisprudenza de' seguiti giudizj, che deve procedersi con ordine retrogrado quando trattasi di spogliare terzi possessori: ma così è che Malta e Garzoni sono possessori posteriori al Missana de' beni So-

ranzo, dunque il Corner pretendente diritto sopra i beni stessi, deve, prima che il Missana, escutere Malta e Garzoni, ed è perciò che fu ammessa la petizione del Missana d'opposizione alla vendita dal Corner accampata, colla riforma dell'appellata sentenza. »

Ma interpostasi contro questa sentenza dal soccombente Balbi la revisione, il supremo senato di giustizia sedente in Verona con aulico decreto 11 giugno 1819, n. 1329, riformata la detta sentenza, decise dovere star ferma quella già pronunciata dal tribunale di prima istanza, come appare dall'aulica decisione che segue.

« Nella causa tra Nicolò Missana attore, e Rizzardo Balbi, procuratore ed amministratore del signor Marco Corner, reo convenuto, in punto di opposizione alla vendita giudiziale che il reo convenuto, nella sua qualità di creditore ipotecario di Sebastiano Soranzo per ipoteca generale acquistata nel 3 novembre 1798, aveva dietro il decreto permissivo 16 ottobre 1815, fatto pubblicare di campi 27 circa con metà di Cason posti alla Cava Zuccarina, di originaria ragione del detto Sebastiano Soranzo, e da esso attore, in qualità di terzo acquirente, oggi posseduti per acquisto fattone dal Soranzo stesso con l'istromento 8 maggio 1806, e ciò per l'effetto che debba esso reo convenuto esperire previamente il suo pagamento, escutendo gl'immobili posteriormente venduti dal ripetuto Sebastiano Soranzo alla ditta Marco e Nipoti Malta, ed a Giovanni Garzoni del fu Giuseppe, coll'ordine retrogrado dei rispettivi titoli di acquisto.

« Essendosi dal reo convenuto interposta la revisione contro l'appellata sentenza 23 ottobre 1818, riformativa di quella del tribunale civile di Venezia 14 aprile 1817,

« Sua maestà ha trovato giusto di confermare siccome conferma la suddetta sentenza 14 aprile 1817, emessa dalla civile prima istanza di Venezia: compensate fra le parti le spese dei tre giudizj.

ALBINAGGIO — DIRITTO D'ACCRESCERE — DIVISIONE D'EREDITA' — FORENSITA' — QUOTA EREDITARIA — SUCCESSIONE — VOCAZIONE CONGIUNTIVA.

L' editto di Maria Teresa, 10 febbrajo 1780, che obbligava i figlj d' un emigrato per causa di commercio a rientrare in patria entro undici anni dalla di lui morte, è desso applicabile anche ai figlj di quel commerciante emigrato, che fosse già morto prima della pubblicazione dell' editto?

Non può considerarsi emigrato quegli che trovandosi assente dalla patria, milita sotto le bandiere del suo sovrano in un altro Stato soggetto alla stessa sovranità.

In virtù del codice italiano poteva un estero ritenersi incapace a succedere per testamento nel Regno d' Italia, per il solo motivo della mancanza d' un trattato formale tra i due Stati; quantunque tra i medesimi sussistesse la reciprocità di fatto, e con appositi editti fossero ammessi gl' Italiani a succedere nello Stato a cui l' estero apparteneva?

L' abolizione dell' albinaggio a favore d' uno Stato estero, avvenuta dopo aperta la successione, ed in pendenza della lite sulla successibilità di taluno de' sudditi di quello Stato, può ella togliere l' ostacolo della oppostagli incapacità?

Quando in un testamento si sono istituiti eredi Tizio, e i figlj di Gajo in eguali porzioni, *non appartiene a Tizio sulla eredità, se non una parte eguale a quella di ciascheduno dei figlj di Gajo.*

(*Editto* 10 *febbrajo* 1780 = *Cod. civ. ital., articoli* 11. 727. 750. 912. 1043 *e* 1044, *l.* 13, *l.* 66, *ff. de haered. instit.*, *l.* 80, *ff. de legatis* 3, *l.* 1, § 2, *ff. de usufr. accresc.* =)

Pietro, Giovanni, Faustina, Cristina, Maria e Maddalena fratelli e sorelle Fontana, figli della defunta Innocente Brentano Cimaroli;

Giovanni della Torre, figlio della pur defunta Maria Brentano Cimaroli, tutti rappresentati ed assistiti dagli avvocati Vitaliano Oldrado e Cesare Corti

CONTRO

Giovanni Brentano Cimaroli domiciliato in Milano, rappresentato dal dottor Antonio Caimi;

L'avvocato Pietro Paravicini procuratore di Francesco Brentano Cimaroli domiciliato in Norimberga; Caterina e Maddalena Brentano Cimaroli domiciliate pure in Norimberga, e Barbara Cimaroli Brentano, vedova Saratroi, domiciliata in Augusta, rappresentati tutti dal dottor Quintiliano Erba;

Giacomo Carlo Brentano Cimaroli domiciliato in Vienna, rappresentato dall' avv. Andrea Stoppani, e

Teresa Brentano Cimaroli, vedova Uboldi, domiciliata in Milano, difesa dal dottor Luigi Bonsignori.

Il fu Gaetano Brentano Cimaroli, morto in Milano nel 26 dicembre 1811, con testamento undici novembre di quell' anno aveva disposto della sua eredità come segue:

In tutti i miei beni mobili ed immobili, crediti, ragioni ed azioni, ec., ho instituito ed instituisco miei eredi universali il signor Giovanni Brentano Cimaroli figlio del fu Carlo mio fratello, e i figli maschi del fu signor Giuseppe Antonio Brentano Cimaroli altro mio fratello, per eguali porzioni: salvo il prelegato di lire ventimille milanesi al detto mio nipote Giovanni, il quale prelegato non dovrà essere compùtato nè compreso nella porzione della mia eredità a lui dovuta come sopra.

Ho pure istituito ed istituisco mie eredi, nella sola porzione però della mia eredità che sarebbe toccata al signor Giovanni Andrea Brentano Cimaroli di Norim-

berga loro padre ultimamente defunto, le figlie da lui lasciate, per egnali porzioni.

Pubblicatosi questo testamento, varj collaterali del defunto rappresentati dai signori avvocati Oldrado e Corti produssero una domanda alla cessata corte di giustizia in Milano contro i suddetti eredi testamentarj, chiedendo che fosse giudicato = che ritenuta e dichiarata la qualità di stranieri in Giacomo e Francesco Brentano Cimaroli figlj del fu Giuseppe Antonio e delle signore Caterina, Maddalena e Barbara Brentano Cimaroli figlie del fu Giovanni Andrea, altro dei figli del detto Giuseppe Antonio, fossero essi dichiarati tutti incapaci a raccogliere le tre quarte parti di eredità, esistenti in allora nel regno d' Italia ed a loro favore disposte nel detto testamento: chiedendo che venisse giudicato che le dette tre quarte parti di eredità dovessero essere divise tra gli eredi ab intestato del detto Gaetano Brentano Cimaroli testatore.

In appoggio di tale domanda dissero che Giacomo Brentano dovevasi ritenere non suddito italiano, ma austriaco; e che Francesco e le tre figlie del fu Giovanni Andrea pure Brentano Cimaroli erano sudditi bavaresi, per la qual cosa tutti egualmente appartenendo ad esteri stati coi quali non eravi un trattato formale di abolizione del diritto d' albinaggio e di reciproca successione a norma dell' articolo 11 del codice d' Italia allora vigente, dovevano essere esclusi dalla eredità, la quale non altrimenti che se non avesse esistito alcun testamento rispetto alle tre quarte parti a loro favore disposte, doveva per queste tre quarte parti devolversi a titolo di intestato ai legittimi successori.

Quindi si fece luogo ad una complicata contestazione tra i suddetti attori ed i varj eredi testamentarj.

Pretendeva Giovanni Brentano Cimaroli di Milano che data l' incapacità ed esclusione dei suoi coeredi, fosse giudicato doversi far luogo a di lui favore al diritto di accrescimento, e doversi quindi ritenere a lui devoluta ad esclusione degli attori anche quella porzione di eredità che a tenore del detto testamento avrebbe apparte-

nuto ai suoi coeredi. Subordinatamente poi, e qualora il suo diritto di accrescimento non fosse riconosciuto, chiedeva che si dichiarasse doversi ritenere che i di lui coeredi fossero stati istituiti tutti insieme nella sola metà della eredità, e non già come volevano gli attori nelle tre quarte parti della medesima, sostenendo che l'altra metà appartenesse in virtù del testamento esclusivamente a lui solo.

Giacomo Brentano Cimaroli, altro dei figli del fu Giuseppe Antonio, asserì il suo diritto alla quarta parte dell'eredità, e disse ch'egli non poteva essere considerato come straniero, nè sotto questo pretesto escludersi dalla successione. Quindi chiedeva che si rigettasse la contraria domanda degli attori. Conchiudendo poi contro il correo Giovanni Brentano Cimaroli di Milano, sostenne che la quota ereditaria di questo non fosse al pari della sua propria che di un solo quarto in forza del testamento surriferito.

Dal canto loro Francesco e le tre sorelle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano Cimaroli instarono: Primo che rigettata la domanda della parte attrice, fosse giudicato essere eglino capaci della controversa eredità in qualità di cittadini italiani. Secondo, in via subordinata che fossero dichiarati capaci anche nella supposizione della loro qualità di stranieri, giacchè in tale caso essi sarebbero stati sudditi dello stato Bavaro, col quale quantunque non esistesse un trattato formale di reciproca successione, sussistevano però al tempo in cui si verificò la eredità; intelligenze costantemente osservate di reciproca ammissione dei sudditi d'un paese alle eredità aperte nell'altro, intelligenze contenenti nella loro sostanza un vicendevole trattato. Terzo, in via ulteriormente subordinata chiedevano che col mezzo del pubblico ministero la corte di giustizia interpellasse l'autorità governativa onde sapere quali rapporti e quali intelligenze esistessero nel 1811, e specialmente nel dicembre di quell'anno, tra lo stato Bavaro ed il cessato regno d'Italia relativamente alle successioni, sospesa frattanto la decisione della causa.

Oltre queste conclusioni prese contro la domanda degli attori, conchiusero poi essi pure contro il correo Giovanni Brentano Cimaroli di Milano che fosse dichiarato non essere esso erede, in forza del testamento, che di un quarto solo della sostanza, ed appartenere il rimanente per un quarto a Giacomo, per un quarto a Francesco e per l'altro alle figlie del fu Gio. Andrea.

Su queste conclusioni arringatasi la causa all'udienza secondo il metodo per l'addietro vigente, emanò dalla cessata corte di giustizia di Milano nel giorno 30 agosto 1814 la seguente

Sentenza:

« Nella causa dei signori avvocati Cesare Corti e Vitaliano Oldrado, domiciliati in Milano, il primo nella contrada di s. Andrea, n. 830, ed il secondo nella contrada di Zecca Vecchia, n. 3170, procuratori rispettivamente costituiti dai signori Pietro, Giovanni, Faustina, Cristina, Maria e Maddalena fratelli e sorelle Fontana, figli dell'ora defunta signora Innocente Brentano Cimaroli, e da Giovanni della Torre figlio della pur ora defunta signora Maria Brentano Cimaroli, domiciliati presso l'infrascritto di loro patrocinatore, attori per atto di citazione del giorno 18 marzo 1812, patrocinati dal detto avvocato Cesare Corti,

contro

« I signori Giovanni Brentano Cimaroli, domiciliato in Milano nella contrada del Monte, patrocinato dal dottor Antonio Cajmi,

« Francesco Brentano Cimaroli, domiciliato in Norimberga, Caterina e Maddalena Brentano Cimaroli, domiciliate pure in Norimberga, e Barbara Cimaroli Brentano, vedova Saratroi, domiciliata in Augusta, difesi dal dottor Quintiliano Erba;

« Giacomo Carlo Brentano Cimaroli, domiciliato in Vienna, difeso dall'avvocato Andrea Stoppani, sostituito all'assente Gio. Batt. Pianezza, e

« Teresa Brentano Cimaroli, vedova Uboldi, domiciliata in Milano nella contrada di Pantano, difesa dal dottor Luigi Bonsignori, tutti rei convenuti in conformità del suddetto atto di citazione,

« In punto di successione nell'eredità del fu Gaetano Brentano Cimaroli, di cui abbasso, ec.

« L'avvocato Corti patrocinatore degli attori conchiuse all'udienza perchè riuniti gli effetti della riunione della contumacia di cui nella sentenza di questa corte del ventitre settembre 1812, le piacesse di giudicare che ritenuta, od in quanto occorra dichiarata la qualità di stranieri nei suindicati signori Giacomo, Francesco, Caterina, Maddalena e Barbara, tutti Brentano Cimaroli, siano essi dichiarati incapaci a raccogliere le tre quarte parti de' beni ereditarj in questo stato esistenti, ed a di loro favore disposte dal suddetto Gaetano Brentano Cimaroli in questa capitale defunto li 26 dicembre 1811, col di lui testamento olografo consegnato al notaro di Milano signor dottor Giuseppe Carozzi li 28 stesso mese, venga giudicato che le stesse tre quarte parti di detta eredità sieno ed esser debbano divisibili fra gli eredi *ab intestato* del detto signor Gaetano Brentano Cimaroli, nei quali trovansi anche gli attori Fontana e Della Torre, quai rispettivamente rappresentanti l'ora defunte loro madri Innocente e Marianna sorelle del testatore suddetto, ritenuto in essi quai eredi legittimi del defunto signor Gaetano Cimaroli, l'immediato possesso de' di lui beni, diritti ed azioni in questo stato esistenti, e ciò a tutti i successivi effetti di ragione, rigettate così le maggiori pretese del correo signor Giovanni Brentano Cimaroli spiegate col suo atto da patrocinatore del giorno primo luglio 1814, rifuse le spese, e non avuto alcun riguardo anche alle subordinate domande proposte dalle parti del dottor Erba.

« Il dottor Caimi, patrocinatore del correo signor Giovanni Brentano Cimaroli, conchiuse all'udienza in concorso di tutti, *che qualora sia dichiarata la incapacità degli stranieri nella eredità di cui si tratta*, su di che si riporta il concludente a quella sentenza che verrà pronunciata a termini di ragione in ordine a quella parte delle conclusioni degli attori che risguarda la esclusione degli stranieri, non ammettendole nelle altre parti, *fosse giudicato farsi luogo a di lui favore al di-*

ritto di accrescimento, *e doversi per conseguenza ritenere a lui medesimo privatamente devoluta anche quella porzione di detta eredità che a tenore di detto testamento dovesse assegnarsi ai detti stranieri, e ciò ad esclusione degli attori, assolto esso in questa parte dalle domande*
2.° Subordinatamente poi, cioè per il caso che non si facesse luogo al detto diritto di accrescimento, locchè non si crede, *instò affinchè fosse dichiarata doversi ritenere nella sola metà, e non come suppongono i coattori in detto loro, nei tre quarti, quella porzione di detta eredità, che per l'incapacità dei detti stranieri si avesse a dividere fra i successibili* ab intestato, *ed essere a lui facoltativo di concorrere, se il crederà, alla partecipazione* ab intestato *di un sesto della quota che verrà dichiarata vacante per l' incapacità suddetta degli stranieri, senz' obbligo di conferire l' altra porzione di detta eredità a lui competente in vigore di detto testamento, con riserva espressa di potere dopo la decisione in questo ultimo capo* (*ove fosse il caso*) *deliberare, se egli abbia a concorrere alla parte di detta eredità, che nel secondo caso diverrebbe intestata, o piuttosto a ritenere la metà della medesima già a lui devoluta in un col detto prelegato, non concorrendo, nè prendendo parte alla successione* ab intestato, *salva qualunque altra di lui ragione ed azione colla condanna degli attori nelle spese, e rigettate le domande dei correi contrarie alle presenti conclusioni.*

« Il dottor Erba patrocinatore come sopra conchiuse all' udienza contro degli attori, quali in atti

1.° Che rigettata la domanda avversaria proposta con citazione del giorno 18 marzo 1812, fosse giudicato essere i concludenti capaci di raccogliere la eredità loro lasciata dal fu Gaetano Brentano Cimaroli rispettivo loro zio e pro-zio, e ciò attese le qualità loro di cittadini italiani.

2.° In via subordinata. = Che rigettata la detta avversaria domanda fossero i concludenti medesimi anche nell' avversariamente supposta qualità loro di stranieri dichiarati capaci di raccogliere la detta eredità come

appartenenti allo stato Bavaro in forza delle intelligenze sussistenti nell' epoca in cui la eredità medesima verificossi, tra il governo Bavaro ed il cessato governo italiano, di reciproca ammissione de' sudditi di un paese alle eredità esistenti nell' altro, intelligenze contenenti nella loro sostanza un vicendevole trattato.

3.° In via subordinata e nel caso non mai creduto non si potesse far luogo nè alle prime, nè alle seconde conclusioni superiormente prese, che venisse col mezzo del pubblico ministero interpellata dalla corte la suprema politica autorità, onde volesse dichiarare quali rapporti e quali intelligenze esistessero nel 1811, e specialmente nel dicembre detto anno tra lo stato Bavaro ed il cessato regno d' Italia, relativamente alle successioni verificate o verificabili in uno dei due stati a favore dei sudditi dell'altro, sospesa frattanto fino all'ottenimento della implorata dichiarazione governativa la decisione dell' odierna causa, rifuse le spese.

« Successivamente il detto dottor Erba patrocinatore come sopra conchiuse contro il correo signor Giovanni Brentano Cimaroli, che rigettata la di lui domanda proposta con atto di citazione del giorno primo luglio 1814, fosse pronunciato e deciso non appartenere al detto Giovanni Brentano Cimaroli, in vigore del testamento di Gaetano Brentano Cimaroli, che la sola quarta parte della eredità ivi disposta, e gli altri tre quarti appartenere l' uno a Giacomo, l' altro a Francesco e il terzo alle figlie del fu Giovanni Andrea, tutti Brentano Cimaroli, rifuse le spese.

« L' avvocato Andrea Stoppani patrocinatore come sopra sostituito, conchiuse all' udienza contro gli attori come negli atti, che fosse rigettata l' istanza promossa dai sovraccennati due avvocati nella qualità di procuratori come sopra, e che in vece fosse giudicato competere al signor Giacomo Carlo Brentano Cimaroli il diritto di consuccedere nell' eredità del defunto suo zio paterno Gaetano Brentano Cimaroli, morto in Milano li 26 dicembre 1811; e ciò in forza del suo testamento olografo 11 novembre detto anno, e quindi doversegli rilasciare

la quota di eredità ad esso lui spettante ai termini del citato testamento, unitamente ai frutti decorsi e decorribili dal giorno della morte del predetto suo zio Gaetano, e colla rifusione delle spese.

« Conchiuse pure in seguito contro il correo Giovanni Brentano Cimaroli figlio del fu Carlo, che la quota di eredità lasciata dal fu comune zio Gaetano ad esso signor Giovanni debba essere di un solo quarto, e che egualmente debba essere pure la quota che appartiene al signor Giacomo Carlo in forza del ricordato testamento 11 novembre 1811, colla rifusione delle spese.

« Il dottor Bonsignori patrocinatore come sopra, conchiuse contro gli attori quali negli atti, che piacesse alla corte di dar atto agli stessi della dichiarazione che essa ammette di non opporsi in alcun modo alla domanda di detti attori spiegata colle loro conclusioni, salvo a di lei favore il diritto di consuccedere a termini di ragione nell' eredità del defunto Gaetano Brentano Cimaroli, rifuse le spese.

« L' avvocato Corti soggiunse, dichiarando per indifferente agli attori la terza domanda del signor Giovanni Brentano Cimaroli correo.

« Il dottor Caimi soggiunse, che in vista delle dichiarazioni degli attori che la terza conclusione non risguardi il loro interesse, Giovanni Brentani Cimaroli recede per ora dalla contestazione, a cui allude la terza tesi, riservandosi di proporla in concorso di sua sorella quando fosse del caso.

In punto di fatto

« È certa l' esistenza della testamentaria disposizione del signor Gaetano Brentano Cimaroli risultante dal di lui testamento del giorno 11 settembre 1810, indi consegnato al sig. dottore Giuseppe Carozzi nel giorno 28 dicembre 1811.

« È controverso se le parti rappresentate dal signor dottor Quintiliano Erba e dall' avvocato Andrea Stoppani, abbiano avuto o perduto o no, ed abbiano le qualità di cittadini italiani.

In punto di diritto

« Si è controvertito se i signori Giacomo e Francesco, e le signore Caterina, Maddalena e Barbara consorti Cimaroli siano o no capaci di raccogliere ciò che loro spetterebbe nelle divisioni della eredità Cimaroli, per effetto della detta testamentaria disposizione del fu signor Gaetano Brentano Cimaroli, e se nel caso di negativa, ciò che loro sarebbe spettato, debba devolversi piuttosto agli attori ed ai successibili *ab intestato* domiciliati nel regno italiano, di quello che al sig. Giovanni Brentano Cimaroli pel diritto d'accrescimento.

« Subordinatamente poi, cioè per il caso che non si fosse fatto luogo al diritto di accrescimento in favore del signor Giovanni Brentano Cimaroli, si è pure controvertito se per effetto delle instituzioni di eredi portate dal detto testamento Cimaroli dovesse assegnarsi nelle divisioni al signor Giovanni Brentano Cimaroli la metà, o piuttosto il quarto di detta eredità Cimaroli, oltre il prelegato ivi disposto a suo favore, e quali delle conclusioni delle parti debbano assecondarsi.

« Sentite le parti all'udienza nelle rispettive loro conclusioni.

« Vista la sentenza 23 settembre 1812 di questa corte di giustizia di riunione degli effetti della contumacia di Francesco Brentano Cimaroli, e dei patrocinatori Erba e Caimi nella qualità di cui negli atti, non che tutti i documenti e ricapiti prodotti in causa.

« Ritenuto in fatto non essere controverso fra le parti che il fu Giuseppe Antonio Brentano Cimaroli nacque nel 1727 in Mezegra sul lago di Como, che ivi erano domiciliati i di lui genitori, e che egli portossi in Germania per oggetti di commercio, e morì commerciante in Norimberga nel 1771. Che i di lui figli Francesco, Giacomo e Giovanni Andrea nacquero in Germania; che Francesco ed il fu Giovanni Andrea non si restituirono giammai dopo la morte del comun loro genitore a stabilmente abitare nell'ex ducato di Milano, o personalmente, o con la maggior parte della rispettiva loro fa-

miglia; che non è stabilito in che Francesco ed il fu Giovanni Andrea siansi occupati in Norimberga, nè quando e per qual titolo Francesco sia passato ad abitare a Mitterteik, ove trovasi ora domiciliato; e che rispetto a Giacomo consta avere egli preso servizio militare sotto S. M. Austriaca nel 1777, ed avere in esso continuato per diciotto anni, dopo di che dimorò nell'Austria inferiore, e passò poi a Vienna, ove tiene attualmente il suo domicilio.

« Considerando che se può ritenersi non avere mai il fu Giuseppe Antonio Brentano Cimaroli perduta la qualità di suddito nel ducato di Milano per essersi assentato per motivi di commercio, e trattenuto in paesi esteri fino alla morte per esercizio di mercimonio, non v'ha però dubbio che i di lui figli nati in paese estero, e che non si restituirono ad abitare nello stato nell'undecennio dopo la morte del padre, e nemmeno in quello successivo alla pubblicazione dell' editto 10 febbr. 1780 dell' imperatrice Maria Teresa, perdettero la detta qualità di sudditi in forza dell'art. 10 del citato editto 1780, ove si dispone che l'assenza per causa d'impiego sia e s'intenda limitata alla durazione del medesimo, e non più oltre, come anche l'emigrazione intrapresa per ragione di commercio e di mercimonio sia bensì scusabile nel primo emigrato e durante la di lui vita, ma debbano i figli tanto dell'impiegato che del commerciante in estero paese restituirsi ad abitare nello stato dentro il termine e tempo sopra indicato, cioè l'undecennio, oltre il quale non saranno più considerati come sudditi naturali, nè continueranno più oltre a goderne gli effetti.

« Considerando quanto a Giacomo Brentano che coll'essersi nel sesto anno successivo alla morte del proprio padre arruolato soldato sotto le bandiere di S. M. Austriaca, che aveva la sovranità anche nel ducato di Milano, e che non teneva forze militari distinte per li due stati, servendosi di tutte per la conservazione e difesa della dignità e integrità di tutti i suoi dominj comunque non siasi materialmente restituito ad abitare nello

stato alla pubblicazione dell' editto del 1780, ha però sufficientemente adempito alle prescrizioni del medesimo nel loro spirito col continuare nel servizio militare che aveva preso, poichè non è da supporsi che l'imperatrice Maria Teresa volesse che i figli de' suoi sudditi di Lombardia nati in paese estero che trovavansi sotto le sue belliche insegne fossero obbligati per non incorrere nella perdita della qualità di sudditi di Lombardia di lasciare le armi, e fare ritorno alla patria per adempirvi i doveri di cittadino, mentre non potevano meglio servire la patria medesima che colla loro persona sotto le armi del loro sovrano.

« Considerando conseguentemente che Giacomo Brentano deve ritenersi rimpatriato dal momento in cui prese a servire la patria colle armi, e che perciò deve incominciarsi a risguardarlo assente soltanto dall' epoca in cui durante la sovranità della casa d' Austria in Lombardia abbandonò il militare servizio austriaco e si trattenne ciò nulladimeno nell' Austria, il che è avvenuto nel 1795, che da quell' epoca in poi per le leggi politiche e civili succedutesi in questo stato sino all' emanazione del codice civile non avrebbe perduta la qualità di Italiano, che non è giustificato, nè tampoco asserito averla perduta per alcuno de' motivi espressi nell' articolo 17 del citato codice, e che quantunque si trovasse in Austria allorchè scoppiarono diverse guerre fra quella potenza ed il cessato sovrano dell' ex regno d' Italia, non occupando egli alcun impiego militare, amministrativo o giudiziario, e non essendo stato nominatamente richiamato, non avrebbe perduta la qualità di Italiano, nemmeno a senso del decreto 8 febbrajo 1812.

« Ritenuta per li premessi riflessi la capacità di Italiano in Giacomo Brentano, e la qualità di stranieri e sudditi del re di Baviera al momento dell' apertura della successione testata di cui trattasi in Francesco e nelle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano Cimaroli.

« Considerando che l' art. 726 del codice civile dispone non essere ammesso uno straniero a succedere nel territorio del cessato regno d' Italia se non nei casi e

nel modo con cui un Italiano succede nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell' articolo 11, ove si stabilisce che lo straniero goderà sul regno de' medesimi diritti civili, ai quali sono e saranno ammessi gli Italiani *in vigore dei trattati della nazione* a cui tale straniero appartiene. Che l' art. 726 riferendosi pei casi e modi di reciproca successione coi forestieri all' art. 11 che lo fa espressamente dipendere dai soli *trattati* fra le nazioni, non può rivocarsi in dubbio che per potere lo straniero succedere nel regno, è necessario che l' Italiano sia egualmente ammesso a succedere nel paese dello straniero, non in forza di un arbitrario trattamento di fatto o di una legge civile rivocabile a talento del sovrano che la promulgò, ma in vigore di un formale trattato che solo può rendere indipendente la nostra legislazione in proposito dalla volontà del sovrano dello straniero.

« Considerando in conseguenza che oltre al non provare i dimessi certificati una costante reciproca ammissione a succedere fra i sudditi del regno d' Italia e quelli del regno di Baviera, presentando piuttosto degli speciali personali favori concessi in via di grazia dai rispettivi re in casi particolari per le anzidette cose, non si potrebbe mai fare fondamento in mancanza di trattati sopra un semplice trattamento di fatto per ammettere quelli fra i discendenti del fu Giuseppe Antonio Brentano Cimaroli riconosciuti stranieri alla controversa successione.

« Considerando che nel 1811, epoca in cui si verificò il presente caso, non esisteva, siccome è notorio, alcun trattato fra il regno d' Italia e quello di Baviera, in forza del quale i rispettivi sudditi fossero reciprocamente ammessi alle successioni. Che qualunque potesse essere la supposta intelligenza in proposito esistente fra lo stato Bavaro ed il cessato regno d' Italia nel dicembre 1811, su di che non deve la corte di giustizia aderire all' istanza fatta dal patrocinatore Erba per le parti da lui rappresentate, di prendere cioè informazione d' ufficio dall' autorità politica, sospendendo frattanto la decisione

della causa, poichè spettava alla parte che crede poter appoggiare il suo assunto sopra tale pretesa intelligenza fra i due governi di procurarne la cognizione ai giudici con un regolare certificato dimesso negli atti, qualunque dicesi, potesse essere siffatta intelligenza, non potrebbe mai equivalere ad un vero trattato, ed in forza di questo solo gli stranieri possono ammettersi a succedere nel nostro territorio.

« Considerando che di nessun appoggio può egualmente essere a Francesco Brentano ed alle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano l'editto 5 novembre 1787 dell'imperatore Giuseppe II, che stabilì una perfetta reciprocanza fra i sudditi delle sue provincie ereditarie di Germania e quelli della Lombardia austriaca in punto di successioni; poichè un tale editto comunque equivalente ad un trattato facendo menzione soltanto dei sudditi delle provincie ereditarie di Germania, non si potrebbe estendere agli abitanti della Franconia, e precisamente di Norimberga città libera imperiale, che fu poi incorporata all'attuale regno di Baviera.

« Considerando rispetto alla divisione dell'eredità che per regola generale stabilita specialmente sulle *ll.* 13, § 5; 17, § 4; e 59; *ff. de haered. instit.*, allorquando sono instituiti più eredi ed alcuni di essi sotto un nome collettivo, questi non possono rappresentare nella divisione che una sola persona, onde in tali casi non deve mai farsi luogo alla divisione in porzioni virili fra tutti i coeredi, che quando dalle espressioni dell' istituzione chiara emerge la mente del testatore di avere voluto instituire tutti i chiamati egualmente eredi.

« Considerando che se il fu Gaetano Brentano si fosse limitato a disporre = In tutti i miei beni instituisco eredi universali Giovanni e i figli maschi del fu Giuseppe Antonio = non vi sarebbe dubbio avere il testatore chiamati a succedere nella sua eredità i figli maschi del fu Giuseppe Antonio in istirpe e non per capo; e per avere poi il disponente soggiunta l'espressione *per eguali porzioni*, non può dirsi che abbia ordinato

che Giovanni dovesse avere una porzione eguale a ciascuno dei figli del fu Giuseppe Antonio, e perchè non essendo questi stati individuamente nominati, la suddetta espressione non si può risguardare a ciascuno di essi diretta, e perchè essendo la medesima posta dopo la chiamata degli eredi, e regolando così tutta la disposizione divisa in due membri, la sintassi più naturale esige che abbia a riferirsi a ciascuno dei due membri della disposizione piuttosto che a ciascuno degli individui che potessero ritrovarsi compresi sotto la denominazione collettiva in ciascun membro della disposizione medesima.

« Considerando non reggere l'obbietto, che si verrebbe per tal modo a rendere oziosa nella disposizione l'aggiunta dell'espressione *per eguali porzioni*, poichè portando questa un assegnamento di parti non altrimenti, come se il testatore avesse dichiarato che Giovanni debba avere la metà dell'eredità, e che i figli maschi del fu Giuseppe Antonio debbano conseguirne altra metà, l'espressione *per eguali porzioni* vi fa l'ufficio al quale può supporsi destinata dal disponente di escludere il diritto di accrescimento fra gli eredi chiamati.

« Considerando che con siffatte interpretazioni non può dirsi nemmeno violata la legge 13, *in prin.*, *ff. de haered. instit.*, poichè i termini dell'instituzione ivi riferita non sono identici, e sono poi diversamente disposti da quelli qui sopra esaminati, e d'altronde si premette nella stessa legge che soltanto talvolta = *interdum* = l'aggiunta *aeque haeredes sunto* = esprime la volontà del testatore, come fu intesa dal G. C. Labeone, per cui a senso anche della citata legge hassi sempre ad esaminare il complesso delle disposizioni testamentarie onde stabilire la mente del testatore eziandio in simili casi.

« Considerando che nel testamento olografo 11 settembre 1810 del fu Gaetano Brentano tutto induce a ritenere che il testatore abbia voluto lasciare la metà della sua sostanza a Giovanni Brentano; poichè in fatti dopo di avere nominato Giovanni Brentano come figlio del fu Carlo = mio fratello = prosiegue chiamando i

figli maschi del fu Giuseppe Antonio coll'indicazione = altro mio fratello, = il che fa presumere essere la mente benefica del disponente diretta specialmente a' suoi fratelli, sapendo che uno di essi figli del fu Giuseppe Antonio era premorto lasciando superstiti delle figlie, fece una separata disposizione, colla quale instituì le dette figlie per eguali porzioni nella *sola parte che sarebbe toccata* al loro genitore, mostrando così di non avere disopra assegnato ai figli del fu Giuseppe Antonio la porzione individuale, e non è poi a presumersi che il testatore abbia voluto alterare il metodo legittimo della rappresentazione a danno di quel Giovanni Brentano, che come congiunto a lui più vicino, deve supporsi anche più degli altri da lui amato.

« Considerando sulla spettanza di quelle porzioni di eredità che sarebbero toccate ai discendenti del fu Giuseppe Antonio Brentano se non fossero incapaci a succedere per la loro qualità di stranieri che il testatore ha instituiti eredi nella metà della sua sostanza; poichè tanto vale l'espressione soggiunta a tutta la disposizione = *per eguali porzioni* = come già si osservò, i figli maschi del fu Giuseppe Antonio suo fratello, e che questi come chiamati sotto in nome collettivo nella stessa cosa devono riputarsi instituiti eredi congiuntamente con una sola e medesima disposizione, e senza che a ciascuno di essi sia assegnata la parte nell'eredità, avvegnachè siasi disopra detto l'espressione = per eguali porzioni = riguardo ai figli maschi del fu Giuseppe Antonio Brentano soltanto presi collettivamente, e come tali nei loro rapporti col coerede Giovanni Brentano, e non individualmente, e nei rapporti fra di loro, e che quindi a termini dell'art. 1044 del codice civile, al quale sono conformi le *ll.* 80, *ff. de Legat.* 3.°*;* 1 e 2, *ff. de usufr. adcrescend.,* deve aver luogo il diritto di accrescimento di quelle porzioni della suddetta eredità che sarebbero pervenute alle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano, ed a Francesco di lui fratello a favore dell'altro comune fratello Giacomo che solo trovasi capace a succedere fra i figli maschi del fu Giuseppe Antonio.

« Considerando che non può pretendere di partecipare ad un tale diritto di accrescimento Giovanni Brentano perchè oltre all' essersi il medesimo limitato a chiedere che si giudicasse farsi luogo in di lui favore al diritto di accrescimento qualora fosse dichiarata l'incapacità dei figli del fu Giuseppe Antonio a succedere per la loro qualità di stranieri; il che non si verifica nel concreto caso in cui uno fra di loro viene riputato capace a succedere, non si potrebbe giammai ritenere il detto Giovanni Brentano instituito congiuntamente nell' eredità coi figli maschi del fu Giuseppe Ant. Brentano all' oggetto di far luogo fra di loro al diritto di accrescimento; poichè a lui è stata assegnata la parte dell' eredità nei sensi del citato art. 1044 del codice civile, coll' aggiunta nell' instituzione dei termini *in eguali porzioni*.

« Considerando che in tale stato di cose le domande dei coattori si manifestano destituite di fondamento, poichè quantunque Francesco Brentano e le figlie del fu Giovanni Andrea Brentano siano ritenute incapaci a succedere, le porzioni di eredità che sarebbero a loro toccate non si devono dividere fra i successibili ab intestato, ma si accrescono a quella dovuta a Giacomo Brentano Cimaroli in forza del testamento.

« Visto l' art. 130 del codice di procedura civile.

« La corte di giustizia non avuto riguardo alla domanda proposta dal patrocinatore Erba per le parti da lui rappresentate nel terzo capo delle sue conclusioni, ha giudicato e giudica :

1.° Essere Giacomo Brentano Cimaroli capace di succedere nell' eredità testata del fu Gaetano Brentano Cimaroli della quale si tratta.

2.° Ostare a Francesco Brentano ed alle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano la qualità di stranieri all' oggetto di succedere nella suddetta eredità.

« 3.° Doversi l' eredità medesima dividere in due porzioni eguali, e competere una metà dell' eredità medesima a Giovanni Brentano, e l' altra metà disposta dal testatore a favore dei discendenti del fu Giuseppe Antonio Brentano, spettare integralmente a Giacomo

Brentano, e doversi quindi a lui rilasciare unitamente ai frutti decorsi e decorribili dal giorno della morte del testatore in avanti.

« 4.° Non farsi luogo conseguentemente alle domande delle parti attrici, condannate queste nelle spese liquidate, quelle del patrocinatore dottor Antonio Caimi in lire duecento venti. = Quelle del patrocinatore dottor Quintiliano Erba in lire cento trenta. = Quelle del patrocinatore avv. Andrea Stoppani sostituito all' avvocato patrocinatore Giovanni Battista Pianezza in lire cento cinquanta, = e quelle del patrocinatore dott. Luigi Bonsignori in lire settantacinque.

« Dalla corte di Giustizia civile e criminale di Milano questo giorno sedici dicembre mille ottocento quattordici. »

Da questa sentenza interposero l'appellazione tutte le parti litiganti per ciò che risguardava il loro rispettivo interesse, costituendosi in grado d'appello ciascuna parte in contestazione con tutte le altre senza distinzione di attori e di convenuti.

Primieramente Francesco e le tre sorelle figlie del fu Giovanni Andrea Brentano Cimaroli nella loro scrittura di gravami presero a sostenere l' assunto della loro capacità a succedere all' eredità controversa; e l' altro della spettanza ad essi di due quarte parti di quella eredità.

Sostennero la capacità allegando in primo luogo di essere tuttavia cittadini italiani sebbene dimoranti in estero stato; e dissero che l'editto 10 febbrajo 1780 che il tribunal giudicante aveva loro opposto per qualificarli stranieri, era quello precisamente che giustificava la loro nazionalità.

Ritengasi, dicevano, che al tempo di quell' editto Giuseppe Antonio Brentano padre di Francesco e del fu Giovanni Andrea era morto già da sei anni. Ciò posto si osservi la disposizione di quell' editto al § X relativa al commerciante in estero paese. = *L' emigrazione*, ivi dicesi, *per causa di commercio sarà bensì scusabile nel primo emigrato e durante la di lui vita, ma do-*

vranno i suoi figli prima che spiri l'undicennio dalla sua morte restituirsi ad abitare nello stato, scorso il qual termine non saranno più considerati come sudditi naturali ne continueranno più oltre a goderne gli effetti.

In forza di questa legge colui che o trovavasi in attualità d'emigrazione allorchè la legge fu promulgata, o avesse emigrato successivamente, conservava ciò non ostante la sua naturalità, qualora si trovasse fuori della patria per causa di commercio. Ma così è però che Francesco e Giovanni Andrea Brentano figli del fu Giuseppe Antonio erano nel 1780 dimoranti in Germania per causa di commercio: dunque la legge è scritta a loro favore, ed essi rimasero per la medesima sudditi naturali italiani; Giovanni Andrea per avere esercitato il commercio fino alla sua morte avvenuta nel 1810, Francesco per averlo egli pure esercitato fino al detto anno, nel quale i sofferti rovesci glielo fecero abbandonare.

L'uno e l'altro egualmente continuarono ad essere sudditi dello stato di Milano, non altrimenti che se fossero rimasti sempre nella casa paterna sul lago di Como: l'uno e l'altro subirono quindi le vicende dei sudditi dello stato di Milano, e quando questa provincia diventò parte del regno d'Italia, essi pure divennero sudditi di quel regno, e tale specialmente morì Andrea nel 1810, trasmettendo alle sue tre figlie la qualità di suddite italiane, in forza dell'articolo X del codice di quel regno così concepito: *I figli nati da un Italiano in paese straniero sono italiani.* Come tale parimente visse e dovette sempre essere considerato l'altro fratello Francesco, non attesa la sua dimora accidentale in Germania, disponendo espressamente l'art. 17 del cessato codici d'Italia = *Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come fatti senz' animo di ritornare.* =

Nè dicasi che tanto Giovanni Andrea, quanto Francesco, essendo figli d'un commerciante che per ragione di commercio aveva già prima emigrato, debbano cadere sotto quella disposizione del § 10 del citato editto

10 febbrajo 1780 che ingiunge ai figli dei commercianti emigrati di restituirsi ad abitare nello stato prima che spiri l'undicennio dalla morte del loro padre, sotto la perdita della qualità di sudditi naturali.

Primieramente è manifesto che la detta legge non avendo effetto retroattivo, non potè nè volle per alcun modo considerare l'emigrazione anteriore del padre dei detti Giovanni Andrea e Francesco, che era già morto sei anni prima della legge. Questi per essa non aveva esistito mai, e la sua emigrazione, a cui da niuna legge anteriore trovavasi attribuito verun effetto, non è, nè può essere certamente l'emigrazione contemplata dall'editto.

Questo editto dice espressamente che è scusabile la emigrazione intrapresa per ragion di commercio *nel primo emigrato*. Ora qual è per l'editto il primo emigrato? Quegli certamente e non altri, che primo della sua famiglia, dachè l'editto fu pubblicato, si trova esistere e dimorare fuori dello stato. Che poi suo padre o chiunque altro si volesse, prima della pubblicazione dell'editto stesso avesse emigrato, ciò riesce inattinente ed estraneo all'editto, che al pari d'ogni altra legge non è riferibile mai con effetto retroattivo alle cose passate, ma risguarda unicamente l'assenza futura, tanto di chi dopo la sua pubblicazione si troverà per commercio fuor di paese, che dei figli che fossero per sopravvivere a questo commerciante, che pubblicata la legge si trovò in istato di emigrazione. = *Leges futuris certum est dare formam negotiis non ad facta præterita revocari*, *leg.* 7, *cod. de Leg.*; *l.* 23, § *ult.*, *cod. Mand.*; *l.* 17, *cod. de fide instrum.*

Sta dunque fermo che l'editto 1780 concesse precisamente a Giovanni Andrea ed a Francesco Brentano Cimaroli nella qualità loro di commercianti in estero paese il diritto di conservare la nazionalità nello stato di Milano, e di trasmetterla ai loro figli che non potrebbero perderla che per l'espiro dell'undicennio dalla morte del padre commerciante; cosicchè quell'editto che dalla controparte si oppone a Francesco e alle figlie di Gio-

vanni Andrea, lungi dal nuocere, forma anzi l'appoggio loro principale, rispetto a Francesco per se medesimo, rispetto alle tre figlie di Giovanni Andrea, come nate da un padre che non cessò mai di essere cittadino di questo stato.

In ogni caso poi data pur anche l'assurda supposizione che l'editto mille settecento ottanta avesse contemplato le emigrazioni delle persone già morte avanti la sua promulgazione, ciò punto non nuocerebbe agli appellanti. Vuole bensì l'editto che i figli del commerciante in estero paese debbano restituirsi in patria entro undici anni dalla morte del padre, ma l'editto non concerne quei figli del commerciante che fossero commercianti essi stessi, e che per motivo di commercio siano rimasti fuor di paese: questi conservano la nazionalità per la stessa ragione appunto per cui l'aveva conservata il padre loro, vale a dire perchè la loro assenza è puramente accidentale, quindi tale da non poter far presumere mai l'animo deliberato di non rimpatriare.

Per questi motivi ritenevasi dagli appellanti la propria capacità come sudditi italiani, a raccogliere la successione.

Nell'ipotesi poi della pretesa loro qualità di stranieri sostenevano di dover essere ammessi a succedere ciò nonostante, prima in vista della reciprocità di fatto che tra la Baviera ed il regno d'Italia esisteva al tempo dell'aperta successione, poi anche per la reciprocità di diritto sopravvenuta in seguito, pendente la causa, tra l'impero Austriaco ed il regno di Baviera, che a favore dei rispettivi sudditi abolirono formalmente l'albinaggio.

Addussero l'art. 912 del cessato codice, prescrivente che non potesse farsi alcuna disposizione a favore d'uno straniero se non nel caso in cui lo straniero potesse disporre a vantaggio d'un Italiano. Essendo quell'articolo nel titolo delle donazioni tra vivi e dei testamenti, dicevano che esso solo doveva essere la legge direttrice del caso in cui trattavasi appunto di una testamentaria disposizione.

Già da gran tempo il diritto d'albinaggio era stato

abolito in Baviera per li sudditi dello stato di Milano; prima colle convenzioni esistenti tra la corte di Baviera e la Casa d' Austria, poi sotto la repubblica Cisalpina con editto pubblicato in Monaco nel gennajo 1802 che ammise i sudditi della repubblica alle successioni dei Bavaresi: indi con altro editto pubblicato pure in Monaco nel 1804 dopo sopravvenuta la repubblica Italiana, il quale portava che tra questa e lo stato Bavaro erasi stabilita la reciproca trasmissione dell'eredità. Seguendo le vicende dei tempi, la repubblica diventò poi regno d' Italia, e quindi a favore dei sudditi del medesimo stato, quantunque retti da forma diversa di governo, dovette continuare naturalmente il beneficio di quegli editti.

In fatti allegavasi un caso in cui apertasi a favore di un suddito italiano una eredità in Baviera, gli fu questa rilasciata nel 1811, osservando che molti altri simili casi non conosciuti potevano anche essersi verificati; e che spettava alla controparte il carico di provare qualche caso di esclusione contro i pubblicati editti e l'addotto esempio conforme.

Nè fanno obbietto gli art. 11 e 726 del detto codice d'Italia, il primo de' quali parlando in genere dei diritti civili, dice che = *Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai quali sono o saranno ammessi gli Italiani in vigore di trattati.* = E l'altro pei casi specialmente di successioni legittime, promettendo agli stranieri la reciprocità, soggiunge queste parole = *In conformità delle disposizioni dell' art.* 11. = Gli avversarj coll' appoggio di questi due articoli oppongono agli appellanti la mancanza di un trattato formale tra i due stati. Ma quegli articoli non sono applicabili al caso, riferendosi alle successioni legittime, mentre qui trattasi di successione testamentaria, alla quale si riferisce invece l'articolo 912 succitato. Per quest' ultimo articolo non si esige che il fatto semplice delle reciprocità, e basta che allo straniero potesse succedere l'Italiano, perchè all'Italiano possa egualmente succedere lo straniero, non avuto riguardo alcuno alla mancanza di un formale trattato, che dalla detta legge punto non si richiede.

La disposizione generale dell' artic. 11 è modificata dalla speciale dell' art. 912 che pel caso di successione testamentaria esige il semplice fatto della reciprocità, ed è noto l' assioma che *in toto jure generi per speciem derogatur.*

Che se si fingesse ancora riferibile alle successioni testate l' art. 726 che parla solo delle intestate, neppure ciò gioverebbe alla controparte; giacchè quell' articolo inducendo tra l' estero e l'Italiano una perfetta reciprocità *in conformità dell' art.* 11, non sembra esigere con ciò un formale trattato a pretesto che un tale trattato si esiga dall' art. 11 per l' esercizio della generalità dei diritti civili. Solo volle esprimersi con quelle parole la concordanza esistente tra i detti due articoli nella astratta massima d' una intiera reciprocità, senza per altro imporre la necessità del trattato, nel qual caso il legislatore avrebbe detto assai più, avrebbe detto cioè che lo straniero non potesse succeder mai se non concorressero gli estremi dell' art. 11 surriferito.

Le addotte leggi furono intese più volte e spiegate nel senso degli appellanti dallo stesso principe autore del codice citato. Varj decreti egli pubblicò ammettenti alla successione degli Italiani tanto i Francesi che gli Illirici, gli Svizzeri, i Prussiani, i Lucchesi; e tutti questi decreti si fondarono non già sull'esistenza di trattati che non erano stati stipulati con alcuno di quegli stati, ma bensì invece sulla ammissione di fatto degli Italiani alle successioni apertesi a loro favore negli stati rispettivi come risulta dall' espresso tenore di quei decreti. Quindi dal legislatore medesimo fu esclusa patentemente la supposta necessità d' un trattato formale nella controversa materia, in cui la massima dominante fu sempre quella dell' osservanza della reciprocità in forza della quale cessava ogni ostacolo alla successione degli stranieri, tosto che fosse certo che niuno se ne frapponeva presso di loro a quella degli Italiani. E questo essendo appunto il caso tra la Baviera ed il cessato regno d' Italia, non poteva contendersi agli appellanti anche supposti Bavaresi la chiesta successione. Soggiun-

gevano poi che in ogni modo dachè con formale trattato pubblicato nell'aprile 1816 le corti d'Austria e di Baviera avevano dichiarato di ammettere la reciproca successione dei loro sudditi, cessato in tal modo fuor d'ogni dubbio l'ostacolo dell'albinaggio, non era concepibile come quel diritto potesse più esercitarsi a profitto degli avversarj.

La supposta incapacità precedente degli appellanti non è allegabile contro di loro, perchè non ne conseguitò alcun diritto effettivo alla controparte.

In fatti l'albinaggio è un diritto puramente regale e maestatico inerente alla stessa sovranità = *jus fisci in bonis peregrinorum* = e i più celebri autori che lo trattarono non lo hanno mai risguardato sott'altro aspetto. Essendo quindi tale sempre egualmente, sia che il principe lo eserciti a profitto suo proprio o dei privati succedenti in luogo dello straniero, è ben chiaro che dopo la seguitane abolizione, la quale porta con se la cessazione immediata dell'esercizio del diritto stesso, lo straniero deve succedere tosto senza difficoltà. Nè per la preesistenza dell'ostacolo tolto dappoi potrebbero mai gli altri parenti ed eredi del defunto pretendere d'aver conseguito l'eredità ad esclusione dello straniero, sì perchè l'esercizio dell'albinaggio non si conferma che colla aggiudicazione definitiva della eredità a favore di altri, locchè non è avvenuto nel nostro caso, pendendo tuttavia la lite, durante la quale l'albinaggio cessò, sì perchè poi un tale diritto risiedendo nel principe essenzialmente, può questi pronunciarne l'abolizione e ogniqualvolta gli piace; ed ove ciò segua prima che il diritto sia stato esercitato effettivamente, nulla si toglie con questa abolizione ai privati che nulla per anco avevano conseguito, non perdendo essi che una semplice aspettativa dipendente dalla continuazione della volontà sovrana di escludere gli stranieri.

Si è frequentemente veduto durante la legge dell'albinaggio concedersi dai diversi principi in via di grazia a tale o tal altro straniero la facoltà di raccogliere la eredità a lui devoluta; escludendosi con ciò gli eredi

nazionali che allo straniero sarebbero sottentrati. Se i nazionali avessero potuto vantare per causa dell'albinaggio un diritto quesito alle eredità, avrebbero i principi mai pensato ad offendere quel diritto col disporre di ciò che ad altri appartenesse? Poichè dunque, non avuto a ciò alcun riguardo, tali grazie solevano dai principi accordarsi, è forza il dire che con ciò non ledevasi alcun diritto quesito di terzi, e che quindi l'ammissione degli esteri alle successioni stesse non dà verun torto ai privati, ai quali non furono per anco aggiudicate le sostanze diffinitivamente, in quel modo medesimo che non fa loro alcun torto l'ammissione degli esteri nei singoli casi di grazia speciale dal principe conceduta.

Quindi non solo come nazionali, ma anche come stranieri sostenevano gli appellanti d'avere diritto all'eredità controversa, sia rimontando all'epoca dell'aperta successione, sia considerando le circostanze del tempo in cui pendeva la loro causa in grado d'appello.

Passando poi a discuttere in opposizione alla sentenza di prima istanza qual fosse la quota ereditaria a loro spettante, dissero che a norma del testamento surriferito la eredità doveva dividersi in quattro parti, due delle quali spettavano a Giovanni ed a Giacomo, e le altre due ad essi appellanti, l'una cioè a Francesco e l'altra alle tre figlie del fu Giovanni Andrea Brentano Cimaroli.

Il testatore nominò suoi eredi Giovanni e i tre figli maschi di Giuseppe Antonio, coll'aggiunta clausola = *per eguali porzioni* = e con ciò volle che fosse divisa la sua eredità in modo che un quarto ne spettasse a Giovanni ed un altro a ciascuno degli altri tre. Questa massima è già decisa da testuali romane leggi, e specialmente dalla *l.* 13, *ff. de haeredibus instit.* = *Interdum hœc adjectio, aeque haeredes sunto, testatoris voluntatem exprimit: ut puta = Primus et fratris mei filii aeque haeredes sunto, nam haec adjectio declarat omnes ex virilibus partibus institutos, ut et Labeo scripsit: qua adjectione detracta, semissem fratris filii, semissem Primus haberet.*

Concorre con questa legge pur l'altra 66 dello stesso titolo = *sita quis haeredes instituerit, Titius haeres esto; Gajus, et Maevius aequis ex partibus haeredes sunto: quamvis, et syllaba conjuctionem faciat: si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars adcrescit, sed omnibus cohaeredibus: quia non tam conjuxisse qua celerius dixisse videatur.* = Sulle quali ultime parole della legge il Gottofredo fa la seguente nota: = *celerius dixit Gajus et Maevius haeredes sunto, quam Gajus haeres esto, Maevius haeres esto.* =

In ambedue queste leggi la menzione delle parti eguali tra gli eredi fatta dal testatore, nella prima colle parole *aeque*, nella seconda colle parole *aequis ex partibus*, porta l'effetto di dichiarare la volontà che quelle persone apparentemente congiunte, che senza le dette clausole *aeque, aequis ex partibus*, si considererebbero per una persona sola, e comparticiperebbero tutte insieme ad una porzione ereditaria eguale a quella degli altri singoli eredi individualmente nominati, compartecipano invece coi medesimi, ciascheduna alla porzione civile eguale a quella degli altri, non altrimenti che se fossero state al par di loro individualmente e distintamente nominate. Questo è ciò che dice letteralmente la leg. 13; quest'è ciò che esprime chiaramente pure la legge 66, in quanto ritiene che la clausola *aequis ex partibus* unita alle parole *Gajus et Maevius haeredes sunto,* faccia luogo al diritto d'accrescere a favore dell'altro erede istituito, *Titius haeres esto*, non meno che a favore di ciascheduno da detto Gajo e Mevio nel caso di mancanza dell'uno o dell'altro di questi due. Il motivo per cui questa legge non ammette in tal caso l'esclusivo diritto di accrescere a favore di Gajo mancando Mevio, e viceversa a favore di Mevio mancando Gajo, ma vuole che la porzion deficiente si accresca del pari anche a Tizio, egli è questo che il testatore, *non tam conjunxisse quam Celerius dixisse videtur*, allorchè disse *Gajus et Maevius haeres sunto*, e ciò in vigore della aggiunta clausola *aequis ex partibus.* Perchè questa clausola opera secondo la legge, ciò che opererebbe l'avere detto il testatore =

Titius haeres esto, Gajus haeres esto, Maevius haeres esto = perciò dice la legge la porzione di ciascheduno deficiente si accresce agli altri. Se questa clausola adunque *aequis ex partibus* comunica per tal modo a tutti il diritto d'accrescere, perchè equivale alla nomina separata e parziale di ciascheduno dei tre eredi, egli è ben chiaro che la legge suppose e volle che detta clausola portasse necessariamente effetto della divisione virile della eredità tra tutti gli eredi, perchè se questa divisione *pro virili* sarebbe incontendibile qualora il testatore avesse detto materialmente *Titius haeres esto, Gajus haeres esto, Maevius haeres esto*, ella non può non esserlo per egual modo, essendosi adoperata la clausola *aequis ex partibus*, che dalla legge medesima si ritiene equivalente.

Sull' appoggio di queste leggi è fondata l' universale dottrina degli interpreti, in forza della quale data appunto l'aggiunta della clausola *egualmente o per eguali porzioni*, la quale susseguiti alla istituzione d' un erede singolo, e di più altri eredi in un sol membro di periodo insieme nominati o indicati; si è ritenuto sempre che tutti indistintamente gli eredi per tal modo contemplati dal testatore succedano *pro virili*, succedano in *capita*, non in *stirpas*, a differenza di ciò che avverrebbe quando ad una tale disposizione mancasse la detta clausola. *Richeri, Giuris. Univ.*, tom. V, § 1679; *Vooet ad pand.*, lib. 28, tit. V, n. 17.

Questa clausola esiste precisamente nel testamento in contesa, ove il testatore avendo parlato col linguaggio delle citate leggi, deve ritenersi che alle medesime abbia voluto uniformare la sua disposizione, e quindi dividere tra Giovanni e i tre figli di Giuseppe Antonio in quattro eguali porzioni la sua eredità.

Dicendo che li nominava eredi *in eguali porzioni* ha compreso in queste la porzione di Giovanni, come risulta dalla menzione posteriormente fatta del prelegato lasciatogli di lire 20m., *il quale prelegato* (così egli dice) *non dovrà essere computato nella porzione a lui dovuta come sopra.* = Il testatore non aveva *sopra* par-

lato mai di porzione di Giovanni, nè di alcuna altra porzione, se non ove disse di nominarlo erede coi tre figli di Giuseppe Antonio *in porzioni eguali.* Dunque tra queste è compresa la porzione di Giovanni, quella porzione che disse poi il testatore *dovuta a lui come sopra;* e quindi Giovanni non può avere di più di quello che a ciascheduno degli altri tre coeredi è stato lasciato, perchè sarebbe lesa altrimenti, e scomparirebbe l'eguaglianza espressamente voluta di ogni porzione.

Soggiungevano gli appellanti che un nuovo argomento di tale volontà del testatore si aveva dall'aver egli detto che in un primo suo testamento aveva instituito erede un suo fratello canonico poscia defunto, e volgarmente sostituiti *per eguali porzioni* quei medesimi Giovanni e figli di Giuseppe Antonio che nel testamento ultimo ha istituiti eredi in primo grado. La clausola *per eguali porzioni* precedendo nel primo testamento la menzione di Giovanni, comprendeva certamente la porzione di questo come quelle degli altri tre. Quindi devesi ritenere che la abbia compresa anche nel secondo testamento, sì perchè non vi ha motivo apparente di credere cambiata a questo riguardo la volontà del testatore a favor di Giovanni, sì perchè poi vi è anzi forte motivo di credere il contrario, avendo pur egli ridotto nel secondo testamento a lire venti mille il prelegato che nel testamento primo era stato disposto a favore dello stesso Giovanni per la somma di lire 40m.

Che se per estremo appiglio questi si riducesse a dire che la clausola per eguali porzioni sia bensì applicabile anche a se, ma nel senso di due porzioni, l'una a suo favore, e l'altra eguale divisibile tra gli altri tre; oltre che a ciò si opporrebbero le addotte leggi e la costruzione grammaticale della frase, gli osterebbero poi anche le seguenti ulteriori parole del testamento : = Ho pure isituito mie eredi le figlie di Giovanni Andrea nella *porzione* che sarebbe toccata al padre loro = Anche qui il testatore suppone di avere già assegnata a Giovanni Andrea una porzione, della quale non potendo trovarsi traccia se non nella ripetuta clausola *per eguali por-*

zioni, tra queste eguali porzioni è pur forza comprendere quella di Giovanni Andrea.

Ma se in quelle porzioni eguali si comprende pur anche la porzione di Giovanni nostro avversario, questa non è nè può essere certo maggiore di quella di Giovanni Andrea; e siccome d'altronde è innegabile che la porzione di quest' ultimo è eguale a quella di Giacomo e di Francesco, ne segue di necessità che tutte quattro esser debbano eguali tra loro per la regola. = *Quae sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se.* =

Per tutte queste ragioni chiedevasi da Francesco e dalle tre sorelle Brentano Cimaroli la riforma della sentenza di prima istanza.

Risposero ai loro gravami non solo gli eredi intestati, ma ben anche Giovanni e Giacomo Brentano, con tre separate scritture, nelle quali combinarono tutti nell' assunto della incapacità degli appellanti suddetti a raccogliere l' eredità controversa come stranieri.

Sostennero che tali erano certamente perchè nati in paese estero senza avere neppur mai veduto l' Italia, e perchè il loro autore fu Giuseppe Antonio, aveva emigrato da questi stati e perduto la nazionalità, negando che se ne fosse allontanato per causa di commercio, e dicendo non essere sufficiente per conservargli la qualità nazionale la semplice casualità d' aver egli commerciato prima di morire.

Egli partì dal lago di Como in età giovanile; e quantunque abbia preso in Germania il partito di impiegarsi come giovine di negozio, non si può dire perciò che fosse assente dalla patria per causa di commercio, giacchè non è commerciante quello che presta semplicemente ad una casa di commercio l' opera sua. D' altronde questa circostanza non renderebbe applicabile al caso l' editto 1780, varj anni prima del quale Giuseppe Antonio era morto. Nè quell' editto può giovare ai suoi figli dachè consta che il loro padre fu quegli che primo della famiglia emigrò dalla patria; per la qual cosa il pretesto del commercio non gli esimeva, a termini dell' editto stesso, dall' obbligo di ripatriare nel periodo di undici anni.

Ritenuti stranieri sono gli appellanti esclusi per la mancanza di un trattato formale tra la Baviera ed il cessato regno d'Italia, quale esigevasi dall'art. 11 del codice italiano al tempo dell'aperta successione.

A questo trattato non equivalevano gli editti pubblicati in Baviera, e che avrebbero potuto ad ogni momento rivocarsi da quel governo; nè vale l'addurre l'esempio unico di un caso in cui un suddito italiano fu ammesso a raccogliere una eredità in Baviera, perchè quest' unico esempio non può stabilire la perpetua osservanza della ammissione alle successioni; ed anzi il difetto di altri casi serve piuttosto a provare l'inosservanza.

L'art. 912 del codice italiano deve combinarsi cogli art. 11 e 736, i quali richiedono l'esistenza di un trattato formale per ammettere gli stranieri alle eredità; nè contro una tale disposizione giova l'addurre le concessioni fatte dall'autor di quel codice ai sudditi di varj stati di poter succedere anche non essendovi trattati; giacchè con ciò egli non fece che derogare in alcuni speciali casi alla legge generale del codice, la quale conservava però tutto il suo vigore nei casi non eccettuati, e riguardo a quegli stati che non avevano ottenuta una simile concessione.

Quanto alla abolizione dell'albinaggio recentemente avvenuta tra gli stati d'Austria e di Baviera, pendente l'attuale causa, e dopo emanata la sentenza di prima istanza, dissero gli appellati che non poteva esercitare alcun effetto a loro danno, perchè avrebbe agito retroattivamente contro ogni giusto principio, ed avrebbe leso il diritto già da loro conseguito alla eredità. In ogni modo perchè l'abolizione dell'albinaggio considerato come diritto regale e maestatico potesse estendersi ad un caso qual è il presente di successione aperta già prima, sarebbe necessario che il principe avesse intorno a ciò dichiarata la precisa sua volontà; in mancanza della quale dichiarazione sussiste la regola generale per cui niuna legge o decreto esercita effetto retroattivo.

Fin qui concordavano nei loro gravami tutti egual-

mente gli appellati, conchiudendo unanimi nella incapacità di Francesco e delle tre sorelle Brentano Cimaroli.

Giovanni poi nella sua specialità entrando nella discussione delle quote appartenenti ai varj coeredi, sostenne che in forza del testamento era ad esso dovuta la metà della sostanza ereditaria, e che erano inapplicabili al caso le *legg.* 13 e 26, *ff. de haeredibus istituendis.*

In forza della *l.* 34, *in princip.*, *ff. de legat.* 1, e delle *ll.* 11 e 15, *in princip.*, *e* 59, § 2, *ff. de haered. instit.*, non che del § 6, *inst. tit. eod.*, come c' insegnano anche il *Vinn. nelle note al detto* § 6, *inst. de haered. instit. et Clar.*, *lib.* 3, *quaest.* 80, *n.* 7, e tutti i più accreditati teorici e pratici, è ritenuto per regola generale e cardinale di diritto, confermata anche dalle *ll.* 13 e 16, *ff. de haered. instit.*, citate avversariamente, che gli instituiti collettivamente si hanno per una sola persona, e massime se non siano, come nel caso concreto, individualmente nominati, ma per relazione ai loro ascendenti.

Ciò posto, chiaro risulta che per potersi allontanare da questa regola generale e fondamentale in punto di assentamento delle quote di una istituzione, sarebbe duopo che si provasse essere il caso della eccezione alla regola generale, giacchè in dubbio si presume che i testatori a quella abbiano voluto uniformarsi.

Da ciò ne deriva che la istituzione di cui si tratta non sarà mai da intendersi nel senso voluto avversariamente, quando non la si dimostri concepita negli identici termini della eccezione alla regola, cioè nei termini precisi della modula d' instituzione supposta nei testi citati avversariamente.

Prescindendo in fatti da' termini della l. 13, la quale allude al solo diritto di accrescimento, ed è perciò inapplicabile per il caso di cui si tratta, egli è certo che nella *l. interdum* 13, *ff. de haered. instit.*, allude Ulpiano ad un tenore particolare e specifico d' instituzione del testatore, d' instituire anche i collettivamente chia-

mati in *viriles partes*, di un tenore cioè d'instituzione, nel quale la parola *aeque* è talmente collegata con tutta la nomina di eredi, che non può assolutamente non ritenersi riferibile per *necesse* a tutti i nominati, mentre dicendo un testatore *Primus, et fratris mei filii aeque haeredes sunto*, con avere posta in fine la nomina coll'aggiunta *aeque*, anche il *primo* si è percosso necessariamente come i figli del fratello, giacchè altrimenti non si potrebbe applicare al primo la nomina in erede.

Non così però si deve *per necesse* stabilire quando come nel caso concreto cominci la istituzione colle parole *haeredes sunto*, mentre in questo caso dovendosi ritenere già istituito il primo prima della nomina dei figli del fratello, la parola *aeque* collocata in fine non può dirsi *per necesse* riferibile a tutti i nominati per una presunta intenzione del testatore, ma può, anzi si deve con maggior fondamento ritenere riferibile la stessa espressione *aeque* ai chiamati collettivamente all'oggetto cioè d'indicare anche espressamente la divisibilità fra i chiamati collettivamente di quella quota che alla loro stirpe il testatore intendesse di attribuire.

Che se poi la presunta intenzione del testatore è espressamente voluta dal detto testo, affinchè si possa talvolta alla detta espressione *aeque* attribuire il senso che gli avversarj vorrebbero, nel caso concreto, è forza di assolutamente ritenere esclusa questa presunta volontà del testatore, se si rifletta che non solo i termini della instituzione non escludono la presumibile contraria intenzione del fu Gaetano Brentano Cimaroli, come la escluderebbero i termini della istituzione contemplata nella citata legge: *Interdum*, ma concorre il complesso del testamento a dimostrare che ivi si sono contemplate le stirpi e non le persone, non essendosi individualmente nominati i tre figli di Giuseppe Antonio; ed essendosi in un separato paragrafo contemplate pure collettivamente le figlie di Giovanni Andrea; oltre di che v'è luogo persino a dubitare se il testatore sapesse il numero dei figli di Giuseppe Antonio, dubbio che sempre più accresce la presunzione, già per se naturale, che egli ab-

bia voluto uniformare la sua disposizione alle regole della successione intestata, non potendosi concepire che egli non volesse distinguere l'unico figlio maschio di Carlo rappresentante una delle stirpi contemplate da ciascheduno dei singoli membri dell'altra stirpe in pari modo favorita.

Quindi inferiva Giovanni Brentano essere esso stato istituito erede non già nel quarto della sostanza, ma nella metà.

Non faceva obice in senso suo, ciò che disse il testatore, parlando del suo prelegato di lire 20000 = *che il detto prelegato non debba essere computato, nè compreso nella porzione di eredità devoluta ad esso Giovanni* = giacchè non può dirsi per questo che ivi si alluda ad una porzione minore della metà.

Nemmeno era valutabile il tenore della prima disposizione testamentaria, riferita nel testamento in contesa, avendo il testatore dichiarato in quest' ultimo di derogarvi intieramente; e dovendosi anzi credere che l'ultimo testamento sia stato fatto appunto in diversi termini per indurre una diversa divisione della sostanza.

La riduzione poi del prelegato di lire 40000 a sole lire 20000, anzi che somministrare un argomento presuntivo per l'avversariamente supposta parificazione, offre un dato di maggior presunzione in contrario, non risultando specialmente alcun motivo per cui si dovesse rivocare quel prelegato; e dovendosi riputare anzi che il motivo unico della diminuzione sia stato quello di trovarsi maggiormente favorito il legatario colla seconda istituzione. Per ciò insistevasi onde fosse rigettata in ogni parte l'interposta appellazione.

Appellatosi vicendevolmente lo stesso Giovanni Brentano Cimaroli dalla sentenza, presentò i suoi gravami contro l'ammissione di Giacomo Brentano alla successione; contro la aggiudicazione fatta al detto Giacomo di un quarto della sostanza in luogo del sesto; e per essergli inoltre stato aggiudicato anche un altro quarto per la incapacità di Francesco Brentano Cimaroli: finalmente contro l'esclusione del diritto di accrescimento da esso

Giovanni preteso sulle porzioni ereditarie spettanti alle persone pretese incapaci.

Disse che Giacomo Brentano doveva escludersi dalla successione perchè straniero al pari degli altri esclusi. Che tale egli era perchè nato in Norimberga, ove il di lui padre Giuseppe Antonio si era trasportato già da molti anni, donde esso Giacomo non si restituì mai alla patria, e lasciò trascorrere di gran lunga l'undicennio stabilito dall' editto 10 febbrajo 1780. Nè valeva in contrario l'allegato suo servizio militare austriaco per diciotto anni fino al 1795, giacchè avrebbe egli ciò nonostante perduta, in forza del detto editto, posteriormente la nazionalità per non essersi restituito in patria entro gli undici anni dal 1795, essendo stato sempre come è tutt' ora, domiciliato in Vienna.

Sostenne in secondo luogo, che data pur anche la capacità di Giacomo Brentano, non gli poteva però mai appartenere sulla sostanza ereditaria ciò che gli era stato dalla sentenza accordato. Egli non aveva richiesto che la quota ad esso lasciata dal testatore senza proporre alcun diritto d'accrescimento, per il quale titolo nulla potevasi quindi accordargli senza pronunciare illegalmente su cose non domandate.

All' opposto l' appellante Giovanni Brentano colla generica sua domanda che gli venisse aggiudicata per diritto di accrescimento anche quella porzione di eredità che a tenore del testamento avrebbe appartenuto ai coeredi stranieri, ha sostanzialmente chiesto tutte e singole le loro frazioni di eredità.

Come congiunto *re et verbis* coi detti eredi stranieri, gli compete, attesa la loro incapacità, il diritto d'accrescimento in virtù dell'art. 1044 del codice d' Italia, non essendo ad esso applicabile la clausola *per eguali porzioni*, che sola potrebbe far nascere dubbio contro la detta sua congiunzione *re et verbis;* giacchè quella clausola non fu apposta nel testamento che all' unico scopo di indicare il modo di divisione tra i componenti la stirpe del fu Giuseppe Antonio Brentano.

A Giacomo Brentano poi, supposto anche capace di

succedere, non potendo appartener mai se non ciò che egli ha domandato, non apparterrebbe che la sua quota, la quale sosteneva l'appellante non essere che un sesto dell'eredità, coll'appoggio di quelle ragioni ch'erano state da lui addotte già nella risposta ai gravami degli altri coeredi incapaci, e che erano conformi alla sentenza di prima istanza.

Finalmente pretese lo stesso Giovanni Brentano di aver diritto in ogni caso di compartecipare con Giacomo nel diritto d'accrescimento che a quest'ultimo era stato accordato esclusivamente. Ripetè a questo riguardo ch'esso era congiunto *re et verbis* coi suoi coeredi dichiarati incapaci; e disse essere certo che quando vi siano più istituiti in una eredità o più nominati ad un legato, non può mai indursi fra di loro una prelazione nell'esercizio del diritto d'accrescimento se non quando concorra in favore di taluno una maggiore congiunzione; locchè non verificandosi nel caso a favore di Giacomo, doveva l'appellante godere di quel diritto in concorso con lui.

Per queste ragioni ed in questi sensi chiedeva la riforma della sentenza.

Rispose a questi gravami Giacomo Brentano, e disse primieramente che era nulla l'appellazione di Giovanni perchè non era ad esso Giacomo stata intimata al domicilio del procuratore generale di prima istanza a termini del cessato codice di procedura, ma invece a quello del procuratore generale d'appello.

Soggiunse che era poi inammissibile quella appellazione perchè la causa non era vertita in prima istanza tra il medesimo Giacomo e l'appellante Giovanni, i quali erano tutti e due rei convenuti in un giudizio promosso dagli avvocati Oldrado e Curti soli attori.

Venendo indi al merito senza pregiudizio delle premesse eccezioni, sostenne ch'esso non aveva mai perduto la nazionalità; giacchè o si considerava l'editto 10 febbrajo 1780, ed era evidente che egli non vi aveva contravvenuto, essendosi molto prima dell'undicennio restituito ad abitare negli stati austriaci, dei quali formava parte la Lombardia; o si volevano considerare le leggi

promulgate dopo il 1796, e niuna seppe addurne l'avversario che giustificasse la supposta qualità di straniero nell'appellante; stabilendo anzi il decreto 8 febb. 1812 che la semplice assenza in paese estero non fosse motivo bastante per far perdere ad un Italiano la nazionalità.

In ogni modo poi avendo egli militato per diciotto anni sotto le bandiere austriache, e poi dimorato sempre in Austria, non v' ha alcun dubbio che a termini dell' editto 1780, perdendo la qualità d' Italiano, avrebbe acquistato quella di suddito austriaco, che per quell' editto si acquista in un decennio; cosicchè come suddito austriaco egli potrebbe sempre succedere nell' eredità controversa per diritto di reciprocità.

Quanto al diritto d' accrescimento delle porzioni dei coeredi dichiarati incapaci, disse ch' egli lo aveva proposto nelle sue conclusioni implicitamente allorchè domandò che gli si rilasciasse la quota di eredità dovutagli a termini del testamento, la quale quota comprendeva necessariamente tutto ciò che avrebbe appartenuto ai coeredi incapaci ad esso congiunti.

Al contrario l' appellante Giovanni Brentano propose il diritto d' accrescere solo in concorso degli attori Oldrado e Corti, e per il solo caso che tutti i figli del fu Giuseppe Antonio fossero stati esclusi, cosicchè non fece tampoco cenno di un tale diritto nei rapporti del rispondente, per il caso che questi fosse ammesso alla successione coll' esclusione degli altri.

D' altronde è implicante e contraddittorio il di lui assunto, giacchè mentre all' oggetto di conseguire la metà della sostanza pretende che tale sia l' assegno fattogli dal testatore, onde poi ottenere il diritto d' accrescimento si sforza di mostrare che è nel caso portato dall' art. 1044 del cessato codice civile, e quindi che il testatore non ha determinata la sua porzione; ma non si avvede che nel primo caso egli non avrebbe alcun diritto d' accrescimento, e che nel secondo non reggerebbe la sua pretesa di avere la metà della sostanza.

Certo è però che essendo all' appellante stata assegnata

la sua parte dell' eredità in concorso cogli altri eredi, colla clausola *per eguali porzioni*, ne segue che a termini del cessato codice, art. 1044, e delle leggi romane, non può competergli alcun diritto d' accrescimento. Secondo la romana giurisprudenza quando il testatore chiama all' eredità Tizio ed i figli di Sempronio, si considera Tizio come disgiunto da Sempronio, e questi soli si ritengono chiamati collettivamente alla stessa cosa e colla stessa disposizione; e quindi essi soli sono congiunti *re et verbis*.

Tale non è certamente l' appellante Giovanni Brentano, il quale non è anzi congiunto agli altri *nec re nec verbis*. Non *verbis*, perchè il testatore ha bensì congiunto insieme tutti gli eredi presi collettivamente, mentre disse d' istituire eredi universali Giovanni e i figli del fu Giuseppe Antonio, ma non gli ha congiunti però individualmente. Non *re* perchè ha bensì determinato la porzione che l' appellante Giovanni doveva avere in concorso dei figli di Giuseppe Antonio, ma non così fece rispetto alla parte che i medesimi dovevano dividere tra di loro. In ogni caso poi non si può, senza offendere l' evidenza, negare che esista una maggiore congiunzione tra i figli del fu Giuseppe Antonio nei loro speciali rapporti, di quella che possa immaginarsi in concorso dell' appellante, essendo essi instituiti sotto un nome collettivo nella stessa cosa senza determinazione di parti, sicchè devono risguardarsi come una sola persona.

Ritenuto pertanto che esso Giacomo fu istituito nella quarta parte dell' eredità, egualmente che ciascuno degli altri due figli di Giuseppe Antonio ad esso congiunti *re et verbis*, conchiuse per l' aggiudicazione a se solo del diritto d' accrescimento delle loro porzioni.

Aveva poi anche appellato egli stesso Giacomo Brentano dalla sentenza in quanto non gli era stata accordata che la metà dell' eredità controversa; e nei suoi gravami sostenne in concorso con Giovanni Brentano, che tre quarte parti dovevano invece appartenergli l' una in suo proprio nome, le altre due per il diritto d' accrescere,

attesa la giudicata incapacità di Francesco e delle figlie del fu Giovanni Andrea.

Si omettono però i gravami presentati in appoggio di un tale riclamo, e così pure i controgravami, coi quali vi rispose Giovanni Brentano, perchè la questione ivi agitata è quella medesima della quale si è reso conto superiormente riportando i gravami di Francesco e delle sorelle Brentano, e la risposta datavi dal suddetto Giovanni.

Si omette parimente di rendere conto degli atti a cui diede luogo l' appellazione interposta dagli avvocati Oldrado e Curti procuratori dei parenti del testatore non contemplati nel testamento, i quali riclamarono dalla sentenza per essere stato giudicato Giacomo capace di succedere, e per non essere state loro aggiudicate le porzioni degli eredi dichiarati incapaci.

Per la esclusione di Giacomo si addussero sostanzialmente le stesse cose già addotte da Giovanni contro di lui, che vi rispose nel modo stesso in cui si era difeso contro Giovanni.

Avendo poi i detti avvocati Oldrado e Corti aderito per parte loro alla sentenza riguardo alla aggiudicazione della metà della sostanza a Giovanni Brentano, non vi fu tra essi e lui che la quistione se le porzioni dei pretesi incapaci dovessero appartenere agli eredi intestati o se dovessero accrescere allo stesso Giovanni: la quale quistione dipendendo dalla esistenza od inesistenza della congiuntiva vocazione del detto Giovanni e dei coeredi, è già stata superiormente riferita, e quindi si tralascia per brevità.

L' imp. regio tribunale d' appello generale di Milano in questa complicata causa li 9 Aprile 1818 sotto il N. 8573 pronunciò la conferma in parte, ed in parte la riforma del giudizio di prima istanza, colla seguente

Sentenza

« Nella causa vertente tra gli avvocati Cesare Corti e Vitalino Oldrado quali procuratori di Giovanni, Pietro, Cristina, Maria, Maddalena e Faustina fratelli e sorelle Fontana, quest' ultime maritate rispettivamente in Ceriani,

Carpani, Carli e Morelli non che Giovanni della Torre attori; e Francesco e Giacomo fratelli Brentano Cimaroli, l'uno abitante in Norimberga e l'altro in Vienna; Caterina, Maddalena e Barbara sorelle Brentano Cimaroli, le prime due abitanti in Mütterteik e l'altra in Augusta, vedova Saratroi; Giovanni e Teresa fratello e sorella Brentano Cimaroli, quest'ultima vedova Uboldi; tutti rei convenuti, essendosi anche il prenominato Giovanni costituito incidentemente attore contro tutte le parti suddette, in punto (quanto all'azione principale) che ritenuta, ed ove sia d'uopo dichiarata la qualità di stranieri dei rei convenuti Giacomo, Francesco, Caterina, Maddalena e Barbara Brentano Cimaroli, e quindi la loro incapacità a raccogliere le tre quarte parti dell'eredità in questo regno esistente, a loro favore disposte dal fu Gaetano Brentano Cimaroli mancato a vivi in Milano nel giorno 26 dicembre 1811, con testamento olografo 11 settembre dello stesso anno, siano queste tre quarte parti divisibili tra gli eredi successibili *ab intestato*, fra quali gli attori suddetti come rappresentanti le rispettive loro madri, ritenuto in essi il passaggio dell'immediato possesso di detta eredità dal giorno della morte di detto Gaetano Brentano Cimaroli; ed in quanto alla suddetta incidentale dimanda di Gio. Brentano Cimaroli in punto, che ritenuta l'incapacità a succedere degli asseriti sudditi, debba farsi luogo a di lui favore quale erede instituito nel motivato testamento al diritto di accrescimento, e per conseguenza debbasi ritenere a lui medesimo privativamente devoluta anche quella porzione di detta eredità, che a tenore dello stesso testamento dovesse assegnarsi alli succennati stranieri, esclusi perciò gli attori; essendosi interposta l'appellazione contro la sentenza pronunciata dalla I. R. corte di Milano nel giorno 30 agosto 1814, dagli attori Fontana e della Torre contro li soli Giovanni e Giacomo Brentano Cimaroli, perchè non siasi dichiarata eziandio l'incapacità di Giacomo, e perchè non siasi dichiarata divisibile fra gli eredi *ab intestato*, e quindi anche in loro concorso quella metà di eredità che venne al suddetto Giacomo aggiudicata; essendosi pure inter-

posta l'appellazione da Francesco e dalle figlie di Giovanni Andrea Brentano Cimaroli, in quanto fu esclusa la loro capacità di succedere, e conseguentemente non fu aggiudicato a Francesco un quarto, ed alle figlie di Gio. Andrea un altro quarto di detta eredità a norma delle loro conclusioni prese in confronto di Giovanni Brentano come attore incidentale: essendosi parimente interposta l'appellazione dall'anzidetto Giovanni Brentano in quanto fu dichiarato capace di succedere il detto Giacomo, e subordinatamente in quanto, posta la di lui capacità, gli fu attribuita l'altra metà della detta eredità, pretendendo che non gli si potesse aggiudicare più d'un sesto, e che gli altri due sesti debbansi ad esso appellante Giovanni aggiudicare per quel diritto di accrescimento che da lui solo fu proposto, che per lo meno al detto Giacomo non si potesse aggiudicare più del quarto, a cui egli ha limitata la sua dimanda; e che in ogni evento quelle quote che spetterebbero a Francesco ed alle figlie di Giovanni Andrea se fossero capaci di percepirle, debbansi per diritto di accrescimento aggiudicare per metà ad esso Giovanni, e per l'altra al detto Giacomo; ed essendosi pure incidentemente appellato il detto Giacomo in quanto fu attribuita al detto Giovanni la metà, e non la sola quarta parte della ripetuta eredità, ed in quanto non furono conseguentemente a lui aggiudicati gli altri tre quarti.

« L'imperiale regio tribunale d'appello generale, rigettate le eccezioni d'ordine rispettivamente proposte in grado d'appello da Giovanni e Giacomo Brentano, ha giudicato dovere star ferma la suddetta appellata sentenza 30 agosto 1814, in quanto ha dichiarato capace a succedere nella eredità, di cui si tratta, l'anzidetto Giacomo, e l'incapacità di Francesco, non che di Caterina, Maddalena e Barbara sorelle Brentano Cimaroli figlie del fu Giovanni Andrea di Norimberga, e riformata nel resto la sentenza medesima, ha giudicato doversi l'eredità suddetta dividere in quattro porzioni eguali, tre delle quali essere egualmente divisibili tra Giovanni e Giacomo Brentano Cimaroli, tanto per il di-

ritto d'instituzione, quanto per quello di accrescimento sulla vacante porzione di Francesco, e doversi, rispetto all'altra quarta parte a cui furono chiamate le suddette figlie del fu Giovanni Andrea, ammettere gli attori, giusta le regole dell'intestata successione, salve le ragioni degli altri aventi diritto di succedere *ab intestato*: compensate fra le parti le spese di questo giudizio, pagato il salario della presente sentenza dagli appellanti rispetto alla parte confermata, e diviso fra le parti rispetto alla parte riformata.

« Questo imp. regio tribunale di prima istanza, in esecuzione del prelodato superiore decreto, la fa intimare alle parti suddette.

Motivi:

« Rispetto alle eccezioni d'ordine elevate nel giudizio di appello ha osservato il tribunale

« I. Che non regge quella proposta da Giacomo Brentano contro l'appellazione dei consorti Fontana e della Torre, non meno che di Giovanni Brentano, sul motivo di essersi l'appellazione medesima notificata per esso al regio procuratore d'appello anzichè a quello di prima istanza, ostandovi in primo luogo le combinate disposizioni degli artic. 456 e 470, e dei 5, 8, 9, dell'art. 69 dell'ora abolito codice di procedura civile, in forza di cui ogni contestazione veniva in grado d'appello nuovamente instrutta, ed era quindi demandata, per gli oggetti del pubblico ministero, al regio procuratore ivi appositamente costituito; ed ostandovi in 2.° luogo il riflesso, che non essendo mai stata ad istanza di detto Giacomo notificata la riferita sentenza alle controparti, non potè quindi decorrere a queste il termine ad appellare, stabilito dall'art. 443 dello stesso codice.

« II. Che non regge del pari l'altra eccezione del mentovato Giacomo parzialmente elevata contro Giovanni Brentani, tendente a contrastargli il diritto di appellare sul punto della di lui incapacità a succedere per non avere spiegata a tale proposito alcuna domanda nell'atto

di petizione incidentale primo luglio 1814, mentre l'incapacità suddetta constituiva il titolo fondamentale della dimanda di accrescimento nell' atto medesimo proposto.

« III. Che inamissibile si è l' eccezione di Giacomo contro l'anzidetto Giovanni desunta dal motivo che l'atto anzidetto non siasi fatto nelle forme prescritte dall' articolo 337 del citato codice; mentre oltrechè si riscontra in esso pienamente osservata quella disposizione, non può detto Giacomo contravvenire al proprio fatto d' essersi costituito contraddittore alla domanda incidentale ivi spiegata con apposite e separate conclusioni, per cui milita al caso l' ostativa dell' art. 173 del ripetuto codice.

« IV. Che infondata si è l' eccezione di Giovanni Brentano contro l'appellazione di Giacomo, perchè presentata soltanto dopo l'attivazione del nuovo regolamento a senso del § 8 del decreto transitorio, senza che fosse stata precedentemente interposta nel termine prefisso dall' antica procedura, ostando a tale eccezione l' articolo 443 del citato codice, il quale accordava all' intimato di poter incidentemente appellare in qualunque stato di causa, quindi non può dirsi che all' emanazione del sullodato decreto la sentenza di cui si tratta, fosse a riguardo di Giacomo Brentano passata in giudicato, mentre era in di lui concorso già incoato il giudizio di appello, ma non portato per anco al grado di decisione, e per conseguenza potè a buon diritto giovarsi del beneficio accordato dal citato § 8 dello stesso decreto.

« V. Che insussistente si è pure l' altra eccezione di detto Giovanni Brentano contro l' appellazione di Giacomo sul motivo che non abbia egli titolo di querelarsi mentre gli fu accordato nella sentenza più del quarto dell' eredità da lui addimandata; mentre la di lui appellazione è essenzialmente fondata nella combinazione del duplice assunto dal medesimo sostenuto contro detto Giovanni nel giudizio di prima istanza, cioè che non potesse a questo spettare nella divisione della controversa eredità più d' una quarta parte, e che venisse d' altronde escluso dal preteso diritto d' accrescimento.

« In quanto al merito, ritenuta dietro le considera-

zioni esposte nell' appellata sentenza, la capacità di Giacomo Brentano Cimaroli a succedere alla testata eredità del defunto Gaetano Brentano Cimaroli, e la rispettiva incapacità tanto di Francesco Brentano Cimaroli, quanto di Caterina, Maddalena e Barbara sorelle Brentano Cimaroli, e confermata quindi in questa parte la sentenza della corte di giustizia in Milano, osservò il tribunale d' appello che il testamento 11 settembre 1810 dell' anzidetto Gaetano, morto senza prole e senza ascendenti nel dicembre 1811, presenta una disposizione in cui trovansi con termini chiari e precisi, ed in due separati periodi instituiti nella totalità dei di lui beni Giovanni Brentano Cimaroli, figlio del fu Carlo fratello del testatore, e li figli maschi del fu Giuseppe Antonio altro fratello *per eguali porzioni*, *e nella sola porzione dell' eredità che sarebbe toccata a Giovanni Brentano Cimaroli di Norimberga, altro nipote, le figlie da lui lasciate per eguali porzioni.*

« In vista di tali risultanze riconobbe il tribunale pienamente consentaneo alla volontà manifestata dal defunto, ed all' insegnamento della nota legge *Interdum*, 13, *ff. de haer. instit.*, che Giovanni, Francesco e Giacomo, nipoti del disponente ed a lui congiunti in grado eguale, abbiano a considerarsi chiamati alla sua eredità in porzioni virili ed eguali, quindi ciascuno in una quarta parte, dovendo un quarto riguardarsi assegnato alle figlie del predefunto nipote Andrea.

« Ciò premesso e ritenute le regole sul diritto di accrescere, stabilite dal codice italiano nell' art. 1044, era conseguente che la porzione caduca di eredità di Francesco Brentano Cimaroli dichiarato incapace a succedere, dovesse esclusivamente accrescere in eguali misure a Giovanni e Giacomo invitati all' eredità congiuntivamente ed in un solo periodo.

« E che all' opposto su la porzione resa caduca delle figlie di Giovanni Andrea giudicate incapaci, non potendo operare a profitto di Giovanni e Giacomo il diritto di accrescere da che non si verifica la congiuntiva vocazione delle stesse figlie coi figli maschi di Giuseppe

Antonio in una sola e medesima disposizione, ed il testatore avrebbe ad esse assegnato la loro quota di eredità, ossia il quarto che sarebbe toccato al loro padre, debba farsi luogo alla successione intestata a tenore degli artic. 1043, 750 e seguenti, e quindi ammettersi a tale riguardo il concorso degli attori, salve le ragioni degli altri successibili. «

Trattandosi di causa decisa in grado di prima istanza sotto il vecchio metodo di procedura, era aperto l' adito a riclamare in via di cassazione contro la sentenza appellatoria quantunque conforme a quella di prima istanza.

Quindi Francesco e le tre sorelle Brentano Cimaroli tentarono questo rimedio, chiedendo la riforma del giudicato; in appoggio del quale riclamo dissero che l'imperiale regio appello data per ipotesi la qualità di sudditi Bavari in essi riclamanti, aveva falsamente applicato gli art. 11 e 726 del cessato codice civile d' Italia, ed aveva contravvenuto all' articolo 912 di quel codice, in quanto aveva ritenuto sulla base dei detti articoli che la capacità degli esteri rispetto alle successioni nel cessato regno d' Italia non si potesse verificare che in virtù di trattati formali stipulati tra i governi; mentre i due primi articoli nulla di simile stabiliscono, e l' altro anzi determina piuttosto il contrario: oltre di che nella stessa addotta supposizione aveva anche violato il trattato formale 21 aprile 1816 conchiuso tra le due corti d' Austria e di Baviera, in virtù del quale, mentre pendeva tutt' ora la causa in appello, fu totalmente abolito a favore dei sudditi delle due potenze il diritto d'albinaggio, che per essere di sua natura un diritto regale e maestatico, cessa d' essere allegabile a favore dei privati tosto dopo che il principe, in cui solo sostanzialmente risiede, ne ha pronunciato l' abolizione.

Nell' ammettersi poi dall' appello che i riclamanti fossero sudditi bavari piuttosto che nazionali, sostenevano aversi contravvenuto all' editto austriaco 10 febb. 1780, ove è disposto al § 10 che l' emigrazione per ragione di commercio è scusabile nel primo emigrato, e non lo

espone punto alla perdita dei diritti di nazionalità: per la qual cosa i due fratelli Giovanni Andrea e Francesco Brentano Cimaroli, essendo stati i primi delle loro famiglie che possono dirsi emigrati dalla Lombardia loro patria dopo quell' editto per causa di commercio, essi conservarono sempre l' originaria loro cittadinanza, nè potevano quindi senza trasgressione dell' editto stesso qualificarsi come stranieri.

Interposero parimente la revisione contro la stessa sentenza tanto Giovanni che Giacomo Brentano Cimaroli, il primo per essersi ritenuta la divisione dell' eredità in quattro parti eguali tra esso e i tre figli di Giuseppe Antonio, e per non essere stato ammesso a di lui favore se non limitatamente il proposto diritto di accrescimento.

L' altro poi, cioè Giacomo, riclamò contro l' ammissione pronunciata a favore degli eredi *ab intestato* alla controversa successione.

Sui quali rispettivi riclami sua maestà con aulico decreto 22 febbrajo 1820, n. 281, dichiarò Francesco Brentano di Mütterteik in Baviera e le tre figlie di Giovanni Andrea Brentano di Augusta, onninamente capaci a consuccedere nella controversa eredità; e doversi questa dividere in quattro porzioni eguali tra Giovanni, Giacomo, Francesco e Giovanni Andrea rappresentato dalle sue figlie suddette; come tutto risulta dalla seguente testuale.

Decisione:

« Nella causa vertente tra gli avvocati Cesare Corti e Vitaliano Oldrado, quali procuratori solidali di Giovanni, Pietro, Cristina, Maria, Maddalena e Faustina fratelli e sorelle Fontana, queste ultime maritate rispettivamente in Ceriani, Carpani, Carli e Morelli, non che Giovanni Della Torre attori, e Francesco e Giacomo fratelli Brentano Cimaroli, l' uno abitante a Mütterteik in Baviera e l' altro in Vienna; Caterina, Maddalena e Barbara sorelle Brentano Cimaroli, le prime due abitanti in Norimberga e l'altra vedova Saratroi in Augusta; Giovanni e Teresa fratello e sorella Brentano Cimaroli, quest' ultima vedova

Uboldi tutti rei convenuti, in punto che le tre quarte parti dell'eredità esistente in questo regno disposte a favore di Francesco e Giacomo, e delle figlie di Giovanni Andrea Brentano Cimaroli, debbano dividersi fra gli eredi successibili *ab intestato*, ritenuto in essi il passaggio dell'immediato possesso di detta eredità dal giorno della morte del testatore; essendosi anche il prenominato Giovanni costituito incidentemente attore contro tutte le parti suddette in punto, quanto all'azione principale, che ritenuta, ed ove sia d'uopo dichiarata la qualità di stranieri dei rei convenuti Giacomo, Francesco, Caterina, Maddalena e Barbara Brentano Cimaroli, e quindi la loro incapacità a raccogliere le tre quarte parti dell'eredità in questo regno a loro favore disposta dal fu Gaetano Brentano Cimaroli testatore mancato ai vivi in Milano nel giorno 26 dicembre 1811 con testamento olografo 11 settembre 1810, debba farsi luogo a di lui favore qual erede instituito nel citato testamento al diritto di accrescimento, e per conseguenza debbasi ritenere a lui medesimo privativamente devoluta anche quella porzione di detta eredità, che a tenore dello stesso testamento dovesse assegnarsi ai succennati stranieri, esclusi gli attori.

« Essendosi interposta la revisione per parte di Giacomo Carlo Brentano Cimaroli, come pure da Giovanni Brentano Cimaroli per titolo anche di nullità e di manifesta ingiustizia, non che da Francesco, Caterina, Maddalena e Barbara sorelle Brentano Cimaroli contro la sentenza dell'imperiale regio tribunale d'appello generale in Milano 9 aprile 1818, con cui fu in parte confermata ed in parte riformata quella proferita nel giorno 30 agosto 1814 della cessata corte di giustizia in Milano, e da questi ultimi in quella parte che li dichiarò incapaci della successione testata del fu Gaetano Brentano Cimaroli, ed in tale modo confermò la sentenza di prima istanza.

Sua maestà con aulico decreto del giorno 22 febbrajo 1820, al n. 281, rigettata la revisione interposta per titolo di nullità, e di manifesta ingiustizia in via di

cassazione da Giovanni Brentano Cimaroli, ed all' incontro ammessa la revisione di Giacomo Carlo Brentano in quanto è diretta contro quella parte della sentenza del tribunale d'appello in Milano che ammise gli eredi *ab intestato* alla successione di cui si tratta, ammessa parimente la revisione interposta dai predetti eredi bavaresi contro il conforme giudicato 30 agosto 1814 e 9 aprile 1818, che li dichiarò incapaci di consuccedere nella predetta eredità del fu Gaetano Brentano Cimaroli, ha dichiarato e dichiara:

« 1.° Essere Francesco Brentano Cimaroli di Mütterteik in Baviera, e le tre figlie del premorto Giovanni Andrea di nome Caterina e Maddalena di Norimberga, e Barbara di Augusta, vedova Saratroi, tutte e tre Brentano Cimaroli, onninamente capaci a consuccedere nell'eredità testata del fu Gaetano Brentano Cimaroli morto in Milano il 26 dicembre 1811.

« 2.° Doversi dividere l'eredità predetta, in quanto all'istituzione testamentaria, in quattro porzioni eguali, e spettare un quarto d'essa a Giovanni Brentano Cimaroli di Milano, un quarto a Giacomo Carlo Brentano Cimaroli di Vienna, un altro quarto a Francesco Brentano Cimaroli di Mütterteik in Baviera, e l'ultimo quarto in eguali porzioni alle tre figlie del premorto Giovanni Andrea Brentano Cimaroli, di nome Caterina e Maddalena di Norimberga, e Barbara vedova Saratroi di Augusta, salvo il prelegato di lire 20,000 milanesi, pari ad italiane lire 15,350. 37, disposto a favore del detto Giovanni Brentano Cimaroli, e salve pure le altre disposizioni contenute nel testamento predetto, esclusi da ogni e qualunque consuccessione *ab intestato* tanto gli attori principali Giovanni Della Torre, e Giovanni, Pietro, Cristina, Maria, Maddalena e Faustina, fratelli e sorelle Fontana, quanto la coimpetita Teresa Brentano Cimaroli, vedova Uboldi, confermate e rispettivamente riformate in questi sensi le sentenze 30 agosto 1814 e 9 aprile 1818 della cessata corte di giustizia e del tribunale d'appello in Milano, colla compensazione delle spese di tutti e tre i giudizi.

GIURISPRUDENZA PRATICA

SECONDO

LA LEGISLAZIONE AUSTRIACA

VOLUME QUARTO.

(ANNO 1817)

PARTE SECONDA.

GIURISPRUDENZA PRATICA

PARTE SECONDA.

ENCICLICHE E SUPERIORI DELIBERAZIONI.

CLVII. — 31 dicembre 1816.

Normale per l' uniforme accordato agl' impiegati dello stato.

L' uniforme è una veste d' onore accordata da S. M. per distinzione a tutti gl' impiegati dello stato, in segno di sua particolare benevolenza ai medesimi, e perciò non s' intende imposto ad alcuno di essi l' obbligo di provvedersene. Si porta l' uniforme in tutte le occasioni di qualche solennità, e specialmente dove ha luogo una comparsa pubblica de' dicasteri o tribunali in corpo.

Nella conformazione di questa divisa si dovranno seguire colla maggiore esattezza le forme ad ognuna delle differenti classi prescritte, e non si permetterà alcuna declinazione od alterazione che far si volesse.

I differenti dicasteri aulici si distinguono fra di loro mediante i colori delle mostre e dei collarini, a norma di quanto verrà qui appresso designato.

Tutte le *autorità provinciali* poi usano l' istesso colore per le mostre ed il collarino che è assegnato al dicastero aulico con essi corrispondente; così, per esempio, i governi provinciali hanno il colore *pompadour* al pari del supremo aulico dicastero politico; i tribunali d' appello e di prima istanza, il color *violaceo* in parità col

supremo tribunale di giustizia. Il ricamo dei dicasteri aulici è in oro, secondo i differenti gradi degl' impieghi; quello delle *autorità provinciali* in tutto eguale ai dicasteri aulici secondo le gradazioni stabilite dalla normale per le diarie, colla differenza però che sarà in argento. I ministri di stato e conferenza, come pure i primi presidenti dei dicasteri aulici, oltre l' uniforme solito, avranno un uniforme speciale di gran gala. Alle sole prime otto classi viene accordato anche un uniforme semplice di campagna senza ricamo.

REGOLAMENTO.

UNIFORME

Di panno color *verde cupo*.

Mostre e collarino di velluto come segue:

a. Il consiglio di stato, *turchino fioraliso.*
b. L' intima cancelleria di corte e stato, *nero.*
c. Il gabinetto di S. M., *verde cupo.*
d. I dicasteri aulici politici, *rosso pompadour.*
e. La camera aulica, *verde chiaro.*
f. Il supremo tribunale di giustizia, *violaceo.*
g. Il generale direttorio delle contabilità, *rosso carmino.*
h. Il consiglio aulico di guerra, *bleu chiaro.*
i. L' aulico dicastero di polizia, *cenerino chiaro.*

Fodera.

Dell' istesso panno dell' uniforme, *calzoni* e *sottoveste* (cioè camiciola) di casimiro bianco: sono permessi anche i calzoni neri.

Bottoni.

Il *consiglio di stato*, l' *intima cancelleria aulica di corte e stato*, ed il *gabinetto secreto* di S. M., bottoni gialli coll' impronto della doppia aquila imperiale. Tutti gli altri dicasteri aulici, gialli, e le corrispondenti autorità provinciali, bianchi colla cifra dell' augusto nome di S. M. La prima sorta di bottoni è disegnata nella tav. IV, lettera *R*, e la seconda, lettera *S*.

Taglio e forma dell' abito.

A guisa di un abito da spada, però da potersi abbottonare da sopra in giù; con collarino in piedi, e con tasche all'abito e sottabito: il numero de' bottoni all'abito sarà di ventisette, cioè 9 sul petto, 6 sulle mostre, 6 alle tasche e 6 nelle falde di dietro.

I bottoni del sottabito saranno del medesimo metallo ed impronto, soltanto più piccoli di quelli dell' abito; il loro numero è indeterminato; soltanto vi saranno tre bottoni ad ogni tasca; quelli dei calzoni saranno di casimiro.

Spada e fibbie.

Di metallo indorato pei dicasteri aulici, d' argento o di metallo inargentato pei dicasteri delle provincie.

Cappello.

A tre punte con coccarda nera, ed una ganza di *canutiglia* d'*oro* pei dicasteri aulici, ed una perfettamente simile d'*argento* pei provinciali. Il bottone sarà quello dell' uniforme: le due prime classi d' impiegati avranno il cappello decorato di *piume bianche*; le 5 seguenti, di *piume nere*, e le 5 rimanenti lo porteranno senza piume.

Ricamo.

In oro per gl' impiegati dei dicasteri aulici, in argento per quelli delle provincie, sull' abito, mostre, collarino, tasche e punte alle sommità delle falde, secondo le dodici differenti gradazioni determinate per gl' impiegati nella ricordata normale risguardante le diarie (1).

Le *quattro prime classi* hanno la veste tutta d'intorno ricamata, con altro ricamo più o meno largo sul collarino, sulle mostre, tasche e punte delle falde.

Le *quattro susseguenti classi* non hanno più la veste tutta all' intorno ricamata, ma soltanto il collarino, le mostre e le tasche.

Le *quattro ultime classi* non hanno più ricamo a disegno nè le tasche ricamate, ma soltanto degli orli più o meno largamente ricamati sulle mostre e collarino.

I. Classe. Uniforme con ricamo sopra tutto l' orlo

---

(1) V. Volume III di quest' opera, p. 70.

davanti, disegno lettera *A* (1), collarino e mostre con doppio ricamo lettera *E*, indi ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

II. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, disegno lettera *B*, collarino e mostre a doppio ricamo, disegno lettera *F*, indi le tasche e le punte alle sommità delle falde ricamate.

III. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, disegno lettera *C*, collarino e mostre a doppio ricamo, disegno lettera *G*, così pure ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

IV. Classe. Uniforme a tutto ricamo come sopra, disegno lettera *D*, collarino e mostre a doppio ricamo, disegno lettera *H*, indi ricamate le tasche e le punte alle sommità delle falde.

Nota. Le quattro classi che seguono non hanno più ricamo intorno all' abito, ma soltanto ricamo a disegno sulle mostre, tasche e collarino.

V. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche e collarino, disegno lettera *I*, composto del modello di largo disegno lettera *B*, unito ad un orlo del più largo disegno lettera *N*.

VI. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche, collarino, disegno lettera *K*, composto del modello di men largo disegno lettera *C*, unito ad un orlo di men largo disegno lettera *O*.

VII. Classe. Ricamo sulle mostre, tasche e collarino, disegno lettera *L*, composto del modello di stretto disegno lettera *D*, e la penultima sorta di orlo lettera *P*.

VIII. Classe. Ricamo sulle mostre, collarino e tasche, disegno lettera *M*, composto del modello di più semplice disegno, e della sorta di orlo la più stretta, disegno lettera *Q*.

Nota. Quivi cessa affatto il ricamo a disegno e sulle tasche, e subentrano in vece orli ricamati sulle mostre e collarino.

IX. Classe. Doppio orlo ricamato sopra il collarino e le mostre, disegno lettera *N*.

---

(1) Si omettono i disegni.

X. Classe. Orlo meno largo ricamato per mostre e collarino, disegno lettera *O*.

XI. Classe. Orlo più semplice ricamato sopra mostre e collarino, disegno lettera *P*.

XII. Classe. Un orlo sottile ricamato a guisa di gallone per mostre e collarino, disegno lettera *Q*.

CLVIII. — 2 gennajo 1817.

I ricorsi dei militari invalidi onde ottenere i permessi di matrimonio debbono indispensabilmente presentarsi alle autorità militari.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Informato l'I. R. comando generale che alcuni invalidi stabiliti in codeste provincie e godenti soldo di ritiro ottengono dalle autorità civili dei permessi di matrimonio, e che le autorità medesime non si fanno carico di denunziare ai rispettivi comandi di piazza nè i traslocamenti di domicilio da una all' altra provincia, nè i casi di morte degl' invalidi stessi, il prefato comando con sua nota 6 scorso novembre, n. 9341, nel dimostrare l'indispensabilità che i ricorsi per tali permessi matrimoniali debbano essere presentati all' autorità militare, la quale debb' essere avvertita parimente di tutt' i casi di traslocamento e di morte per le ispezioni che le appartengono, interessò l' I. R. governo ad invitare tutte le autorità civili, onde si uniformano a quanto viene contenuto nella medesima nota.

Nel comunicare pertanto a codesta I. R. delegazione tale nota, s' incarica di dare le disposizioni di conformità a tutte le autorità da lei dipendenti, affinchè nei contemplati casi siano date le convenienti notizie ai rispettivi I. R. comandi di piazza, ritenute le discipline espresse dall'I. R. comando militare.

Milano il 2 gennajo 1817.

SAURAU.

CLIX. --- 7 gennajo 1817.

Prescrizione che i ricorsi e riclami in affari contenziosi diretti tanto al senato del supremo tribunale di giustizia, come all' appello generale, devono esser firmati dagli avvocati e patrocinatori approvati a termini del §. 45 del R. D. P. C. (1).

CIRCOLARE.

L' I. R. senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia con suo decreto del 10, pervenuto il 20 dicembre anno decorso, n. 1798, ha fatto conoscere a questo I. R. tribunale di appello generale qualmente non sarà dal medesimo dato corso ad alcun reclamo di parte in affari contenziosi, qualora non sia firmato da patrocinatore approvato e munito di legale mandato, eccettuato il caso che non esistessero sul luogo patrocinatori autorizzati all' esercizio forense, a termini del paragrafo 15 del regolamento giudiziario.

Nel mentre questo I. R. tribunale d' appello generale, espressamente incaricato, porta tale suprema determinazione a notizia delle parti, degli avvocati e dei patrocinatori, previene che da ora innanzi tutti i ricorsi e reclami in affari contenziosi diretti tanto al supremo senato, che a questo I. R. tribunale di appello generale, dovranno, fuori del contemplato caso, essere firmati da un avvocato o patrocinatore approvato, coll' indicazione al di fuori della parte avversaria e dell'oggetto della controversia, mentre in caso diverso verrà restituito il ricorso ed il reclamo, e la parte dovrà attribuire a propria colpa la conseguenza della seguita restituzione.

E la presente viene comunicata per notizia a tutte le prime istanze, le quali sono incaricate di tenerla esposta nella sala delle aule verbali onde giunga a cognizione delle parti, e degli avvocati e patrocinatori.

Dall' I. R. tribunale d' appello generale.

Venezia il 7 gennajo 1817.

---

(1) Consimile disposizione si è pubblicata anche dall'I. R. tribunale d' appello di Milano il 23 dicembre 1816, V. Vol. III, part. II, pag. 118.

CLX. — 9 gennajo 1817.

Certificati o carte di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo, e contro il pagamento della relativa tassa.

N. 13195-3054 CIRCOLARE.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Avendo il governo avuto motivo di conoscere che le carte di residenza, o siano certificati d'iscrizione nel ruolo di popolazione, vengono dalle deputazioni all' estimo di alcuni comuni rilasciate senza averle prima sottoposte al bollo, con sensibile nocumento dell' imposta; e dovendo ritenere che ciò segua a motivo che i cancellieri censuarj consegnano alle deputazioni all' estimo, senza il prescritto bollo e senza istruzioni per farvelo apporre, i libri dei detti certificati, trova necessario d' incaricare le I. R. delegazioni provinciali di porre in avvertenza i cancellieri distrettuali pel censo da esse rispettivamente dipendenti, acciò sia da loro provveduto in maniera che i menzionati certificati o carte di residenza non vengano rilasciati senza il prescritto bollo, coll' esigenza della relativa tassa di centesimi 25, di cui non possono, a termini del decreto 21 maggio 1811, essere tenute esenti neppure le persone indigenti, alle quali non può d' altronde, e per la tenuità della tassa e per la durata del valore della carta ad un anno, cagionare un sensibile aggravio.

Milano il 9 gennajo 1817.

SAURAU.

CLXI. — 10 gennajo 1817.

Gl'impiegati stabilmente presso gli I. R. uffici già organizzati debbono essere trattati colle norme dei regolamenti austriaci riguardanti le pensioni, come anche le vedove ed i figli orfani dei medesimi.

N. 13844-2754 CIRCOLARE.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del giorno 29 novembre p. p. presa sopra rapporto dell'I. R. camera generale delle finanze, si è degnata di accordare graziosamente che quegl'individui che sono stati impiegati stabilmente presso quegl'I. R. uffici che nelle sue provincie di nuovo acquisto si trovano già organizzati, debbano, nei contingibili casi, essere trattati colle norme portate dai regolamenti austriaci riguardanti le pensioni; come pure che le vedove ed i figli orfani dei predetti impiegati debbano trattarsi parimente secondo gli stessi regolamenti austriaci.

Tale graziosa risoluzione sovrana, stata comunicata dalla suddetta I. R. camera aulica con dispaccio del 5 dicembre ora scorso, n. 52851-3096, viene quindi dall'I. R. governo partecipata agli I. R. uffici amministrativi delle provincie di Lombardia per loro intelligenza e per rispettiva loro norma all'occorrenza, prevenendoli altresì che la medesima I. R. camera aulica si è riservata di trasmettere in seguito i già detti austriaci regolamenti.

Milano il 10 gennajo 1817.

Il Conte di SAURAU,
Governatore.

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

CLXII. — 21 gennajo 1817.

Incaricato il conservatore dell'ufficio delle ipoteche, per far constare del pignoramento degli stabili, di trascrivere non solo il decreto di esecuzione, ma anche l' atto stesso del pignoramento.

N. 475-213. CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale alle I. R. autorità giudiziarie ed agl' I. R. uffici delle ipoteche delle provincie Lombarde.

Propostosi il dubbio se e come e quali atti dovessero riportarsi al registro delle ipoteche, a senso del §. 415 del regolamento generale del processo civile, per far constare del pignoramento degli stabili per tutti i corrispondenti effetti di ragione.

L' I. R. tribunale d' appello generale, previ gli opportuni concerti coll'I. R. governo, e maturamente ponderato il proposto dubbio, comunica a tutte le autorità giudiziarie ed ai conservatori degli uffici delle ipoteche le seguenti risoluzioni:

Al cessare del codice di procedura civile, in cui agli articoli 677 e 678 era prescritto il modo di trascrivere nei registri ipotecarj gli atti di pignoramento, subentrò la disposizione del §. 415 del regolamento giudiziario del processo civile, che porta un' eguale disposizione nei suoi effetti, quantunque le semplici modalità sieno alquanto diversificate per le massime generali di procedura civile variata.

Nell' ancor vigente sistema ipotecario non basta la trascrizione all' ufficio delle ipoteche del decreto del giudice con cui è accordata l' esecuzione sul fondo, mentre si esige per trasferire il pegno giudiziario che l'esecuzione sia eseguita effettivamente, e quindi fa d' uopo riportarvi l' atto di pignoramento, in cui sia precisata l'identità del

fondo appreso. Sarà pertanto debito del giudice di ricercare di caso in caso senza ritardo il conservatore dell'ufficio delle ipoteche competente a trascrivere non solo il decreto che accorda l'esecuzione, ma l'atto stesso del pignoramento tosto che gli viene presentato dall'esecutore, ed il conservatore sarà tenuto a trascriverlo immediatamente di conformità al precitato §. 415 del regolamento giudiziario del processo civile.

La tassa per la trascrizione dell'atto di pignoramento sarà quella medesima che era in corso per simile trascrizione a tutto dicembre 1815, analogamente al disposto dall'art. 9 della determinazione governativa 16 marzo 1816.

I giudici dovranno portare tutta la vigilanza sopra le persone incaricate della esecuzione, perchè non abbiano questi a ritardare o posticipare i pignoramenti ordinati, ed a differire le loro relazioni di esecuzione, le quali, in pendenza della riorganizzazione degli uffici delle ipoteche o dello stabilimento degli uffici d'intavolazione, dovranno essere fatte *secondo la pratica del luogo.*

Si commette a tutte le I. R. autorità giudiziarie di tenere affissa la presente circolare nelle aule delle udienze de' processi verbali, ed agl' I. R. conservatori degli uffici delle ipoteche, di esporla ne' rispettivi uffici per norma ed intelligenza delle parti.

Milano il 21 gennajo 1817.

PATRONI, *Presidente.*
FRATNICH, *Vice-presidente.*
BIELLA, *Consigliere.*

CLXIII. — 24 gennajo 1817.

Disposizione che stabilisce il domicilio giudiciale dello I. R. Demanio presso le rispettive direzioni provinciali, ed ove queste mancano, presso le intendenze di finanza.

CIRCOLARE.

PER corrispondere alle inchieste dell'autorità governativa avanzate con nota 31 dicembre 1816, n. 9504-4102, questo

I. R. tribunale d'appello generale notifica a tutte le prime istanze civili ad esso soggette, che in avvenire, non attesa qualunque interinale providenza che fosse stata sul proposito diramata, si debba nelle cause riguardanti il R. Demanio considerare il domicilio giudiziale presso le rispettive direzioni provinciali ove esistono, o presso le intendenze di finanza, dove queste amministrano pel Demanio.

Servendo ciò di regola onde dirigere gli atti relativi, sono richiamate le dette prime istanze di prestare la loro esecuzione.

Dall' I. R. tribunale d' appello generale.

Venezia li 24 gennajo 1817.

CLXIV. --- 28 gennajo 1817.

Ordine ai tribunali di rivolgersi alle facoltà mediche delle rispettive università allorchè occorre aver delle nozioni medico-legali.

CIRCOLARE.

Con sovrana risoluzione di S. M. I. R. A. comunicata all' eccelso tribunale supremo di giustizia dall' I. R. aulica commissione centrale d' organizzazione sono state abolite le direzioni mediche in Padova e Pavia.

Tale sovrana determinazione si partecipa a codesta prima istanza inesivamente ad aulico decreto del 14, pervenuto il 23 corrente dall' eccelso senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia, avvertendola che occorrendo di ricercare un potere scientifico in oggetti medico-legali, che venne sino ad ora ricercato dalle dette direzioni mediche, abbia da rivolgersi in avvenire alla facoltà medica della rispettiva università.

Dall' I. R. tribunale d' appello generale.

Venezia il 28 gennajo 1817.

CLXV. — 28 gennajo 1817.

Dichiarazione sovrana che tutti gli atti legali e le cambiali già assoggettati al bollo in una delle provincie dell' I. R. monarchia non debbano essere ulteriormente bollati.

CIRCOLARE.

L' I. R. governo generale di questa città con sua nota n. 647, 17 gennajo corrente, ha partecipato a questo I. R. tribunale d'appello generale, che « essendo pervenuto a » congnizione di S. M. che le cambiali tratte in queste » provincie per la Lombardia sono colà assoggettate ad » un nuovo bollo, si è degnata la stessa M. S. di ordinare, che formando questi due paesi un medesimo » regno, non debba aver più luogo un replicato bollo » per le cambiali che dalle provincie Venete passano in » Lombardia, e viceversa; » ed ha parimente significato il suddetto I. R. governo generale, che « con decisione » 24 dicembre p. p. n. 55981-3274 l'eccelsa camera aulica » generale di finanza ha prescritto che tutti indistintamente » gli atti legali assoggettati al pur legal bollo della carta » in una delle provincie dell' I. R. monarchia, non debbano, sotto verun pretesto, essere nuovamente bollati » nel regno Lombardo-Veneto. »

Siffatte determinazioni vengono portate a notizia delle I. R. autorità giudiziarie per conveniente lor norma.

Dall' I. R. tribunale d'appello generale.

Venezia il 28 gennajo 1817.

CLXVI. — 28 gennajo 1817.

Permessi i contratti per le esattorie in semplice scrittura privata.

N. 2196--398. CIRCOLARE.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Si è dimandato all' I. R. governo se i contratti per le esattorie e relative solidali fidejussioni dovessero stipularsi mediante atto autentico a rogito notarile, oppure bastasse pei medesimi una privata scrittura.

L' I. R. governo, dopo di avere nel proposito consultato l' I. R. fisco e la congregazione centrale, ha dovuto riconoscere che, posto il principio di avere il codice civile austriaco dichiarato essere valido ed operativo qualunque contratto ed obbligazione fatta sia con privata scrittura, sia con istromento per rogito di notajo, conviene nel caso concreto sollevare i comuni e le stazioni appaltanti dalle maggiori spese a cui è vincolata la celebrazione di un istromento rogato da notajo, e permettere che i contratti delle esattorie siano stipulati con semplice scrittura privata, purchè questa sia redatta nel modo prescritto dall' art. 5 della notificazione governativa 16 marzo 1816.

Per la qual cosa si dichiara alla R. delegazione che essa potrà partecipare ai comuni per mezzo del competente cancelliere distrettuale, che il governo, in vista delle disposizioni del codice civile, gl' invita pel migliore interesse loro a preferire la privata scrittura nei contratti per le ricevitorie.

Milano il 28 gennajo 1817.

SAURAU.

CLXVII. -- 28 febbrajo 1817.

Disposizioni e cautele nell' uso della carta bollata.

N. 1172-254. Circolare.

I. R. governo.

In seguito ad alcuni abusi verificatisi nell' uso della carta bollata, e giunti a cognizione dell' I. R. camera aulica generale, essa ha trovato bene di ordinare con suo decreto 31 dicembre 1816, n. 56333-3307, quanto segue:

1.° I decreti che si hanno da scrivere *ad copiam rubri* (1) sopra un esibito, per cui sia d' uopo usare carta bollata, dovranno essere scritti sopra quella faccia del foglio ove sta l' impronto del bollo, e più vicino che sia possibile al detto impronto.

2.° Si dovrà vegliare perchè quei documenti che vanno soggetti a bollo, non vengano mai accettati se non sono realmente bollati.

3.° Parimente si dovrà osservare attentamente perchè a tenore degli articoli 40 e 41 del decreto 21 maggio 1811 un foglio di carta bollata serva semplicemente per un solo documento, e non mai cumulativamente per parecchi.

Essendo poi quest' I. R. governo stato incaricato dalla sullodata aulica camera di far osservare le premesse disposizioni, esso le notifica a tutte le autorità, dicasteri ed amministrazioni, a cui spetta di eseguirle e d'invigi-

---

(1) Per decreti da scriversi *ad copiam rubri* s' intendono quelli attergati ai ricorsi delle parti, i quali non potendo essere restituiti alle medesime, si trascrive sopra un foglio di carta bollata l' occhietto del ricorso, e sotto di questo si scrive poi il decreto da rilasciarsi alle parti stesse.

lare per l'adempimento delle medesime, acciò siano da esse osservate e fatte osservare esattamente, in quanto può da ciascuna di loro rispettivamente dipendere.

Milano il 28 febbrajo 1817.

Il Conte di SAURAU,
governatore.

Conte MUGIASCA, *consigliere.*

CLXVII. -- 14 marzo 1817.

Applicabili anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore le disposizioni dei §§. 199 e 200 del codice penale, parte I.

CIRCOLARE.

Alle autorità politiche delle provincie lombarde.

Il senato Lombardo - Veneto del supremo tribunale di giustizia con rescritto comunicato all' I. R. governo dall' I. R. tribunale d'appello ha dichiarato che le disposizioni dei §§. 199 e 200 del codice penale, parte I, contro i colpevoli di ajuto o favore prestato ai disertori sono senza alcun dubbio applicabili anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore.

Si comunica quindi tale superiore dichiarazione a tutte le autorità politiche per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano il 14 marzo 1817.

Il Conte di SAURAU,
governatore.

BAZETTA, *consigliere.*

CLXVIII. -- 14 marzo 1817.

Riservata l' istanza ai ricevitori per la proroga all' esercizio del privilegio fiscale nel solo caso d' inondazione o di altro grave infortunio.

N. 7051-245. Circolare.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Non pochi cessati ricevitori comunali, sia direttamente, sia col mezzo delle I. R. delegazioni provinciali, hanno fatto pervenire al governo le loro istanze, implorando per titoli non contemplati dalla sovrana patente 18 aprile 1816 una proroga all' esercizio del privilegio fiscale contro i debitori morosi.

Volendo l' I. R. governo por fine a simili domande e diffidare i ricorrenti, affinchè sappiano prendere in tempo le opportune misure, l' I. R. governo dichiara, in via di massima, che le istanze di tal fatta non verranno secondate se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti.

Di conformità ai sovresposti principj, cotesta I. R. delegazione provinciale si regolerà per l' avvenire tanto nell' appoggiare, quanto nel rigettare tali ricorsi che loro venissero presentati.

Milano il 14 marzo 1817.

SAURAU.

CLXIX. -- 22 marzo 1817.

Normale austriaca pel trattamento degl' impiegati non pregiudica a quelli cui spettasse un trattamento maggiore colla normale del cessato governo (1).

N. 3855 - 1159. CIRCOLARE.

I. R. governo.

Dietro proposizione dell' I. R. camera aulica generale, S. M. I. R. con risoluzione del giorno 22 gennajo p. p. si è degnata d'esternare la sovrana sua volontà che l' anteriore sua disposizione del 29 novembre 1816 portante che il trattamento degl' impiegati stabili degl' I. R. uffici sistemati delle sue provincie italiane, e delle loro vedove e dei loro figli, sia all' evenienza dei casi regolato a seconda della normale austriaca, non deve andare a pregiudizio di quelli dei predetti impiegati e loro attenenti che avessero potuto aspettarsi, secondo il regolamento del cessato governo italiano, un trattamento più vantaggioso se non fossero stati riammessi in impiego sotto l' I. R. governo autriaco; che perciò ai detti impiegati ed alle loro vedove ed ai loro figli, quando avvenisse il caso di giubilazione o morte degl' impiegati stessi, potrà essere concesso tuttavia il trattamento cui avrebbero avuto diritto secondo la normale italiana, e che per riconoscere e costituire la reale differenza che o in vantaggio od in pregiudizio possa emergere dall'applicazione dell' una piuttosto che dell' altra delle due normali suddette, si dovrà in ciascuno degli evenibili casi calcolare sul complesso delle conseguenze rispettive di tutte le disposizioni delle stesse due normali, da cui possa derivare il divario predetto, e non si dovrà poi applicare la normale del governo cessato se non qualora complessivamente risulti un vantaggio positivo per l' individuo cui trattisi d' applicarla; il decidere poi che la

(1) Questa sovrana risoluzione venne resa pubblica dall' I. R. governo di Venezia, con notificazione 4 dicembre 1817, n. 5700-1425.

preindicata applicazione della normale del cessato governo italiano nei casi succennati possa aver luogo e debba avere il suo effetto, resta riservato sempre ed esclusivamente alla suddetta I. R. camera aulica generale.

Queste clementissime determinazioni della sullodata M. S. partecipate a questo I. R. governo dalla medesima I. R. camera aulica generale con dispaccio 10 febbrajo p.° p.°, n. 6304-502, si comunicano quindi a tutti gl' I. R. uffici amministrativi di Lombardia in aggiunta alla precorsa circolare governativa 8 gennajo precedente, n. 13844-2754 (1), per rispettiva loro notizia e direzione.

Milano il 22 marzo 1817.

Il Conte di SAURAU,
governatore.

TORDORÒ, *consigliere.*

CLXX. -- 26 marzo 1817.

Norme per regolare i conti delle istanze giudiziarie relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche.

N. 2549-1058 — CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale alle I. R. autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia, in seguito ai concerti presi coll' I. R. camera aulica generale, con venerato decreto 14 p. p. gennajo ha stabilite le norme colle quali regolare i conti delle istanze giudiziarie del regno relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche.

Le supreme risoluzioni sono le seguenti:

1.° Ogni istanza giudiziaria porterà la massima attenzione per combinare l' esatto servizio di giustizia col

---

(1) V. sopra a p. 10.

maggior possibile risparmio nella provvista degli oggetti di cancelleria.

2.° Il capo dell' ufficio di spedizione presso i tribunali collegiali, e l' ufficiale che sarà incaricato di provvedere presso le altre autorità giudiziarie gli oggetti occorrenti alla cancelleria nei primi giorni d' ogni trimestre computabile secondo l' anno camerale, è obbligato a rendere esatto conto dei fondi affidatigli nell' antecedente trimestre, o dei quali fosse rimasto in debito col precedente rendiconto, e ciò quantunque tali fondi non fossero stati del tutto erogati nelle spese relative.

3.° Presso i tribunali collegiali il conto trimestrale sarà esaminato, approvato e confermato colla vidimazione e colla firma del consigliere dirigente la cancelleria.

4.° Questo conto sarà esteso al duplice scopo e di giustificare le spese fatte in oggetti di cancelleria, e di giustificare la consumazione di questi medesimi oggetti, corredando le singole partite delle rispettive ricevute tanto in concorso dei privati somministratori, quanto in concorso degl' impiegati ai quali si sono corrisposti gli effetti per uso d' ufficio.

5.° Ogni direttore di spedizione o capo d' ufficio incaricato di questa ispezione annoterà in un apposito libro l' importo delle somme che a tal effetto gli furono anticipate, i generi tutti da esso provveduti, la qualità, la quantità ed il prezzo loro, e registrerà non meno le somministrazioni degli stessi generi o l' impiego fattone, ritirando a tal uopo le corrispondenti ricevute da chiunque riceve i generi, siano essi consiglieri, segretarj o protocollisti di consiglio, come pure dai capi degli uffici di registratura o del protocollo degli esibiti.

6.° La trimestrale resa de' conti sarà presentata al protocollo degli esibiti dell' istanza giudiziaria, e sarà da questa immediatamente spedita all' I. R. governo. Le prime istanze non collegiali, previo attento esame del rendiconto, dovranno nella loro accompagnatoria confermarlo.

7.° Occorrendo ulteriore anticipazione di fondi per supplire alle spese di cancelleria, la persona rispettivamente incaricata delle provviste o l' istanza giudiziaria

nel rapporto accompagnatorio del trimestrale rendiconto ne farà la correlativa ricerca.

8.º Tutte le provvisorie I. R. prime istanze sono obbligate di consegnare alle nuove prime istanze che subentreranno, all'atto di eseguire i §§. 12 e 13 delle istruzioni comunicate colla circolare 27 novembre 1816, n. 12387, la finale resa di conto delle spese e di tutti i generi di cancelleria che si trovassero in natura. Il capo di ciascuna nuova istanza dovrà pure firmare il rendiconto, il quale sortirà la natura di confesso dei generi e dei danari che si trovassero e che riceveranno. Le nuove prime istanze dovranno innoltrare questo conto senza indugio all'I. R. governo, ritenendone un duplicato nell'archivio a propria giustificazione. Di concerto poi coll'I. R. governo si dichiara che la resa de' conti col metodo superiormente prescritto s'incomincerà col 1 febbrajo 1817 o sia col secondo trimestre camerale 1817, ed il relativo bilancio o sia conto corredato di ricapiti dovrà essere formato secondo l'unita modula.

I presidenti, i consiglieri dirigenti la cancelleria ed i capi delle istanze non collegiali sono tenuti d'invigilare che anche in questa parte si proceda colla maggiore regolarità, e daranno tutte quelle ulteriori interne discipline che troveranno necessarie e confacenti allo scopo di promuovere il servizio di giustizia colla maggiore economia possibile.

L'I. R. tribunale d'appello generale deduce a notizia di tutte le I. R. autorità giudiziarie i venerati superiori ordini, e ne ingiunge alle medesime la precisa osservanza.

Milano il 26 marzo 1817.

PATRONI, *presidente.*

FRATNICH, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

M C

Di conto delle spese di cancelleria dell' imperiale regio (nome
1817, *in amministrazione dell' infrascritto* (nome e cognome

			FONDI ASSEGNATI.						
1817	28	Febbrajo	Per avute dall' imperiale regia cassa di finanza in . . . . come da mandato del giorno . . . . lir.	50	0	0			
							1817	2	Febbrajo
»	31	Marzo	Idem . . . . »	50	0	0			
»	30	Aprile	Idem . . . . »	50	0	0			
							»	11	detto
			Lir.	150	0	0			
							»	»	»

NB. *Si dovrà indicare il numero dei ricapiti giustificativi l' impiego*
adempimento delle prescrizioni portate dal regolamento.

DELLO

della magistratura) *pel trimestre di febbrajo, marzo ed aprile* dell' incaricato all' amministrazione).

EROGAZIONE. — Nome e cognome del somministratore, ed indicazione del genere somministrato	N. progress. dei confessi di pagamento.	Allegati comprovanti l'impiego degli oggetti di cancelleria.	SPESE IN: Oggetti di cancelleria.		Stampe per gli uffici.		Piccole riparazioni ed accomodamenti ai mobili ed arredi.		Combustibili.		TOTALE.		
Al Cartolajo N. N. per risme num. 2 carta pellegrina al prezzo di lire 6 la risma . . . . . N.	1	Sub. 10	l. 12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
Allo Stampatore N. N. per num. 100 fogli di protocollo degli esibiti in ragione di lir. . . al foglio. . . . . »	2	» 1	» »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Al Fabbro N. N. per una chiave di cassetto di un tavolino	3	» 1	» »	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0
										Lir.	12	40	0

dei generi di cancelleria che vengono uniti al conto in

CLXXI. -- 27 marzo 1817.

Incaricati i segretarj dei tribunali ed i cancellieri delle giudicature di pace di rimettere ogni bimestre ai cancellieri del censo l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni immobili risultanti dagli atti giudiziarj.

N. 2947. CIRCOLARE.

L' I. R. direzione del demanio, ec. ai signori segretarj delle I. R. corti di giustizia e dei tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

Seguendo gli ordini dell' I. R. governo portati dal decreto 21 andante, n. 1363-301, la direzione del demanio le ingiunge che, incominciando dal corrente mese, debba ogni bimestre rimettere ai cancellieri del censo l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni immobili risultanti dagli atti giudiziarj che pervengono a codesto di lei ufficio per l' applicazione delle tasse.

Il detto elenco dovrà indicare *a* il cognome e nome dell' acquirente; *b* il cognome e nome del venditore o possessore espropriato; *c* la denominazione della proprietà ed il comune in cui è situata; *d* la data della spedizione dell' atto, in forza del quale segue la traslazione della proprietà.

La trasmissione ai surriferiti cancellieri del censo dovrà indefettibilmente e regolarmente essere fatta alla fine di ogni bimestre, mentre in caso d' inadempimento o di ritardo vuole l' I. R. governo ch' ella sia risponsabile delle conseguenze che da tale ommissione derivare potessero.

Si compiacerà di fare un cenno del ricevimento della presente.

Milano il 27 marzo 1817.

P S A L I D I.

PESTALOZZA, *segretario.*

CLXXII. -- 8 aprile 1816.

I contratti ed obbligazioni fatte dopo la pubblicazione della patente 1 giugno 1816 devono soddisfarsi in monete d' oro e d' argento di legale circolazione (1).

N. 2994-1207 CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale alle I. R. autorità giudiziarie ed alle camere notarili dipendenti dalle provincie Lombarde.

Il supremo tribunale di giustizia con venerato decreto 20 marzo p. p., n. 623, comunica la risoluzione di S. S. M. del 3 febbrajo 1817, di rischiarimento al §. 3.° della sovrana patente 1. giugno 1816, emanata per le provincie nelle quali trovasi introdotta la carta monetata, portante che dal giorno della pubblicazione di quella patente sia lecito di stipulare, mediante scrittura, contratti in monete d' oro e d' argento di convenzione, o di altro legale conio, ed anche in carta monetata, a piacere delle parti.

La prelodata sovrana risoluzione 3 febbrajo ultimo scorso dichiara che tutti i contratti e le obbligazioni in iscritto dal dì della pubblicazione della suddetta patente stipulati o da stipularsi in avvenire per moneta di convenzione in genere, od anche per monete d' oro e d'argento, debbano venire soddisfatti in monete d' oro e d' argento di legale circolazione, quand' anche in esse scritture o contratti non fosse espressa alcuna sorta o specie di moneta.

Si comunica la premessa sovrana risoluzione a tutte le autorità ed agli uffici dipendenti da quest' I. R. tribunale d' appello per rispettiva loro intelligenza e direzione.

Milano 8 aprile 1817,

PATRONI, *presidente.*

FRATNICH, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

---

(1) Il giorno 10 dello stesso mese tale sovrana risoluzione venne pubblicata anche in Venezia.

CLXXIII. -- 8 aprile 1817.

Incaricate le autorità giudiziarie di attenersi al capitolo XXXVIII del regolamento generale del processo civile ogni volta che dovranno decidere cause per contravvenzioni alle leggi di finanza.

N. 2995 CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale alle I. R. autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia ha con venerato decreto 18 marzo 1817, n. 3162, ordinato doversi far luogo alla ricerca dell'I. R. governo di dichiarare che non si debba avere riguardo all'art. 70 del decreto 25 agosto 1809 portante che nelle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza non si abbia a pagar tassa per la decisione di esse, nè ad ammettere ripetizioni di spese.

In conseguenza di tale suprema deliberazione le I. R. autorità giudiziarie delle provincie lombarde si atterranno da qui in avanti a quanto prescrive il capitolo XXXVIII del regolamento generale del processo civile, ogni volta che dovranno decidere cause per contravvenzioni alle leggi di finanza.

Milano 8 aprile 1817.

PATRONI, *presidente.*

FRATNICH, *vice-presidente.*

DE BATTISTI, *consigliere.*

CLXXIV. -- 8 aprile 1817.

I registri mercantili dei negozianti in Venezia possono essere tenuti anche in lingua inglese (1).

N. 2998. CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d'appello generale alle I. R. autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato aulico decreto 28 marzo ora scorso rese nota a questo d' appello la sovrana risoluzione del 3 agosto 1816 portante che in via di eccezione al disposto nel §. 178 del regolamento del processo civile i registri mercantili dei negozianti nella città e porto di Venezia possano essere conformati anche in lingua inglese.

Ciò si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti per loro intelligenza e direzione.

Milano 8 aprile 1817.

PATRONI, *presidente.*

FRATNICH, *vice-presidente.*

CARLI, *consigliere.*

---

(1) Tale disposizione venne pubblicata anche in Venezia con circolare n. 3276 del giorno 10 del mese ed anno suddetti.

CLXXV. — 11 aprile 1817.

Prescrizioni riguardo alle insinuazioni d'appello (1).

N. 3309. CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Il senato Lombardo-Veneto avendo più volte osservato che i giudici di pace intimano la insinuazione d'appello non corredata dei gravami coll' ordine semplicemente di rispondere entro giorni quattordici, anzichè di presentare nel detto termine la risposta, col rimarco che il termine decorrerà o dal giorno in cui s' intimeranno i gravami, o dal giorno in cui sarà spirato il termine a presentarli, ha ordinato a questo I. R. tribunale d' appello generale d'istruire in proposito tutti i giudici da esso dipendenti.

In esecuzione quindi dell' ordinato dal prelodato senato Lombardo-Veneto, si avvisano tutte le prime istanze perchè debbano sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami apporre il decreto prescrivente il termine di giorni quattordici a presentare la risposta, coll' avvertenza che il termine decorrerà o dal giorno in cui s' intimeranno i gravami, o da quello in cui sarà spirato il termine a presentarli.

Milano 11 aprile 1817.

PATRONI, *presidente*.

FRATNICH, *vice-presidente*.

BARZI, *consigliere*.

---

(1) Questa superiore risoluzione venne diffusa anche dall'I. R. tribunale d' appello generale residente in Venezia con circolare 10 aprile 1817, n. 3606.

CLXXVI. -- 26 aprile 1817.

Norme pel pagamento mensuale tanto degl' impiegati stabili, quanto delle loro vedove e figli orfani (1).

N. 2315-899. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo.

In conformità della benefica sovrana risoluzione 29 novembre 1816, fatta conoscere con governativa circolare n. 13844-2754. dovendo tanto gl' impiegati stabili presso gl' I. R. uffici organizzati, quanto le loro vedove ed i figli orfani essere trattati secondo i regolamenti austriaci risguardanti le pensioni, l' eccelsa I. R. camera aulica con dispaccio 16 p. p. gennajo, n. 2746-247 ha dichiarato che di conseguenza anche la competenza e la percezione del soldo mensuale devono d' ora in avanti essere regolate a favore degli stessi impiegati, e nel caso della morte di questi, a favore delle loro vedove e dei figli, giusta le seguenti norme:

a) Quegl' impiegati che hanno un soldo che non arriva ad annui fiorini mille sono in diritto di esigere la mensuale competenza anticipatamente col primo di ciascun mese o nei giorni susseguenti, ove non sia possibile per la brevità del tempo di poter pagare in un sol giorno tutti questi individui.

b) Tutti gli altri impiegati, i quali all' incontro percepiscono un soldo di mille fiorini e più, hanno diritto alla riscossione delle loro competenze mensuali soltanto dal giorno 16 del mese in avanti.

c) S' intende sempre che qualora uno dei suddetti giorni destinati pel pagamento cade in domenica o in

(1) Questa sovrana risoluzione venne pubblicata in Venezia, mediante circolare 10 aprile 1817, n. 3271 dall' I. R. tribunale d' appello generale.

un giorno festivo, o in una giornata della settimana in cui per sistema si tiene chiusa la cassa, il pagamento medesimo debba principiare soltanto nel giorno successivo.

d) Finalmente all' erede dell' impiegato defunto, il di cui soldo non sorpassa quello dei segretarj di governo di prima classe, che attualmente si è di fiorini mille e cinquecento, appartiene sempre l' intiero soldo del mese in cui lo stesso impiegato cessò di vivere.

Agli eredi dell' impiegato, il di cui soldo è maggiore del suddetto, compete però l' intiero soldo del mese, allora soltanto che il suddetto impiegato non abbia cessato di vivere prima del giorno 16.

In caso diverso sarà da regolarsi la competenza solamente fino al giorno della morte inclusivamente.

Milano il 26 aprile 1817.

Il Conte di SAURAU, *governatore.*

Tordorò, *consigliere.*

CLXXVII. -- 27 aprile 1817.

In quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile.

N. 10850-978 CIRCOLARE.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Affinchè le autorità politiche abbiano una norma precisa per conoscere i casi ne' quali in via d'eccezione i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile, l' I. R. comando generale ha comunicato a questo governo il tenore di un' ordinanza in proposito emanata il 4 ottobre 1803 dall' I. R. consiglio aulico di guerra, e contenente le seguenti disposizioni:

a) I militari in permesso restano sempre sotto la giurisdizione militare, e dipendono dalla medesima in qualità d' istanza personale nelle processure per delitti propriamente detti nelle cause civili, nei casi mortuarj, e per le licenze di matrimonio.

b) La suddetta giurisdizione militare non si estende però alle gravi trasgressioni di polizia, le quali a giudizio della competente autorità locale non meritano pena maggiore di otto giorni d' arresto. La pena che non oltrepassi questo grado sarà inflitta dalle autorità civili.

c) I militari in permesso potranno poi essere sentiti in esame dal tribunale del luogo della loro dimora, tanto come danneggiati, quanto come testimonj.

L' I. R. governo si fa quindi sollecito di comunicare tale determinazione alle R. delegazioni provinciali, onde si attengano per l' avvenire alle norme in essa prescritte, e le facciano conoscere alle istanze politiche da esse dipendenti.

Milano il 27 aprile 1817.

SAURAU.

CLXXVIII. — 8 maggio 1817.

Discipline per l'esenzione delle tasse a favore dei miseri.

N. 4432. CIRCOLARE.

Li cangiamenti avvenuti nel sistema giudiziario, e la nuova organizzazione de' comuni, rendevano necessarie delle riforme sulle regole da osservarsi nel rilascio de'certificati di miserabilità, ad oggetto di esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie. L'I. R. governo generale riconosciuta la necessità d'un conveniente provvedimento, ha date le seguenti disposizioni, che vengono comunicate a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo appello per la loro invariabile norma ne' casi futuri. 1. In que'comuni che hanno un consiglio, e che dipendono da una giudicatura di pace, i petenti dovranno comprovare la loro indigenza nelle forme prescritte dal decreto 11 settembre 1807, se non che il certificato ne' luoghi dove non vi è podestà verrà rilasciato da uno de'deputati comunali. 2. Nei comuni che hanno un convocato generale, invece della giurata attestazione innanzi al giudice di pace, basterà che due de'deputati del comune rilascino una fede al petente, in cui attestino *con giuramento* ch'egli trovasi nello stato di assoluta indigenza, e questa fede verrà vidimata dal cancelliere del censo, e sarà solo dietro la presentazione di essa che il giudice di pace potrà accordare l'esenzione delle tasse. 3. Nelle città di Venezia, Verona, Udine, Padova, Treviso, Vicenza, nelle quali le attribuzioni del giudice di pace vennero concentrate presso i respettivi tribunali di prima istanza, la fede di miserabilità dovrà essere rilasciata con attestazione *di giuramento* da due degli assessori municipali, e vidimata parimente dal cancelliere del censo.

Dall'I. R. tribunale d'appello generale
Venezia gli 8 maggio 1817.

GEROLAMO BARONE di Trevisan, *vice-presidente.*

ANTONIO DE MILDENHOFF, *consigliere.*

ZIMOLO, *segretario.*

CLXXIX. -- 18 maggio 1817.

Escluso l'ingresso ai vagabondi esteri, e discipline pei nazionali.

I. R. direzione generale della polizia.

AVVISO

All'oggetto di rivolgere ad utili occupazioni coloro che vagabondi vivono a carico della società e favoriscono l'ozio, questa I. R. direzione generale deduce a pubblica notizia le seguenti prescrizioni:

Art. 1 Tutti gli esteri che conducono orsi, lupi, scimie ed altre bestie selvatiche, che fanno ballare cani o fantocci, che mostrano cassette contenenti immagini e figure di qualunque sorta esse siano, e che esercitano le professioni di suonatori, di cantanti, di saltatori, di ballerini, di cantastorie, di ciarlatani e saltimbanchi d'ogni specie, dovranno essere respinti al di là del confine quando vi si presentassero per entrare in questo stato, ed espulsi entro il più breve termine dal medesimo quelli che attualmente vi si trovassero.

2. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente articolo i conduttori di animali meritevoli per rarità od altro titolo di essere esposti alla vista del pubblico colle opportune precauzioni per la sicura loro custodia. Sarà però obbligo de' conduttori stessi l'ottenere, prima di entrare nello stato, il permesso di questa I. R. direzione generale.

3. I nazionali poi che volessero continuare alcuna delle professioni accennate nel primo articolo del presente avviso, od applicarsi d'ora innanzi all'esecizio delle medesime, dovranno chiederne il permesso all'autorità politica provinciale, e per la provincia di Milano a questa I. R. direzione generale, da cui si potranno concedere le relative licenze valevoli per girare nella sola provincia a cui appartengono.

4. Le autorità politiche non concederanno simili licenze a tutti coloro che abbiano eccezioni personali, e che non provino d'avere stabile domicilio nella rispettiva provincia e di essere inabilitati a procurarsi altrimenti la propria sussistenza.

Milano il 18 maggio 1817.

Il consigliere aulico, direttore generale della polizia,
Cavaliere ANTONIO DE RAAB.

Il segretario della direzione
FORMENTI.

CLXXX. — 20 maggio 1817.

Massime sull' applicazione dell' amnistia ai militari della disciolta armata italiana.

N. 13317-2063. CIRCOLARE.

L' I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

L' I. R. comando generale militare ha partecipato al governo che il supremo I. R. consiglio aulico di guerra con venerato dispaccio 10 aprile p. p., n. 1533, in relazione agli ordini precedentemente emanati in punto d'amnistia, trovò conveniente di stabilire le seguenti massime circa il rinvio da accordarsi per detto titolo ai militari del disciolto esercito italiano che ora sono addetti alle truppe austro-itale.

1. L'amnistia, giusta le veglianti altissime determinazioni sovrane, si deve applicare ad ogni militare della disciolta armata italiana, il quale provi di essere disertato prima del 23 aprile 1814, e che nello stesso giorno fosse tuttora in istato di diserzione in qualunque anno d'altronde (anteriore al 1814) fosse egli disertato.

Quindi si devono rinviare dalle truppe austro-italiane i militari suddetti che furono poi ammessi nelle stesse truppe, e che ora reclamano il beneficio dell'amnistia.

All' incontro non si deve l'amnistia, nè il rinvio ai

militari i quali furono arrestati sotto il cessato governo come disertori, ed in tale qualità giudicati ed obbligati ad una prolungata capitolazione, col qual obbligo trovandosi essi nei corpi italiani, allo scioglimento di questi furono poi passati nei nuovi corpi austro-italiani. I detti militari devono rimanere nelle truppe austro-itale fino a che abbiano terminato il prolungato periodo di capitolazione cui sono obbligati come sopra.

E similmente non si deve l'amnistia a quei militari che disertarono dai disciolti corpi italiani dal 23 aprile 1814 in poi.

2. Quei militari della disciolta armata italiana, i quali avevano diritto all'amnistia assoluta, ma prima che tale diritto venisse riconosciuto furono arrolati, o si presentarono essi medesimi ad un corpo austro-italiano, e poi disertarono, non possono ora far più valere il loro diritto all'amnistia; poichè essi avevano di già giurato alle bandiere austriache, e dovevano aspettare di essere rinviati nelle vie regolari. Ma perchè hanno essi mancato al proprio giuramento, devono essere trattati quai disertori, e come tali devono servire otto anni, cioè la doppia capitolazione secondo i regolamenti del cessato governo, provvisoriamente per ora ritenuti in vigore in questa parte.

3. I militari disertati dalla disciolta armata italiana anteriormente al 23 aprile 1814, i quali presero servizio durante la guerra nel corpo franco Schneider, ed allo scioglimento di questo corpo furono ripartiti negli altri reggimenti, ed ora domandano l'amnistia, non possono ottenere il rinvio dal corpo in cui attualmente servono, se prima non abbiano compiuto il periodo di servizio pel quale si erano volontariamente obbligati, dopo il qual termine saranno congedati.

Se però i detti militari si fossero obbligati di servire soltanto durante la guerra, in tal caso devono essere immediatamente congedati, qualora non lo fossero stati prima d'ora.

Tali superiori risoluzioni vengono colla presente circolare comunicate alle I. R. delegazioni provinciali per loro in-

telligenza e norma, avvertendole però che le medesime non portano alcuna modificazione a quelle finora adottate per gl'individui i quali sebbene avessero diritto all'amnistia, pure vennero ammessi nelle truppe austro-italiane per vagabondaggio, o per misura economica di polizia, o per effetto di volontario ingaggiamento come supplenti o volontarj stipendiati. Per detti individui la carta d'amnistia sarà consegnata come per lo passato alla loro famiglia, o trasmessa al comando del corpo in cui servono colla dichiarazione della rispettiva delegazione provinciale che esprima quello dei suenunciati titoli per cui furono destinati nelle truppe austro-italiane. Essi pertanto non debbono essere rinviati, sebbene abbiano ottenuto l'amnistia, ma devono continuare il servizio al quale per uno dei detti titoli sono obbligati.

Inoltre per la risoluzione contenuta nell'art. 2 qui sopra indicato, i militari disertati da un corpo austro-italiano non possono più far valere il loro diritto all'amnistia, debbono essere trattati come disertori, e servire, a contare dal giorno della pubblicazione della sentenza, la doppia capitolazione, cioè ancora otto anni.

In conseguenza i militari che fossero in questo caso, saranno da oggi innanzi, giusta le norme vigenti per tutti gli altri disertori dai corpi austro-italiani, fatti tradurre al proprio reggimento se disertarono da esso, oppure al deposito se disertarono dal deposito o dal trasporto.

Per alcuni di detti militari però i quali domandarono prima d'ora l'amnistia e produssero le prove stabilite, fu già emanata la carta d'amnistia e trasmessa alle I. R. delegazioni, a condizione che la medesima dovesse rimanere presso di esse, e che i militari dovessero presentarsi al comando di piazza per essere sottoposti a costituto, e subire una punizione per la loro ultima diserzione, dopo la qual punizione soltanto la carta d'amnistia avrebbe potuto essere loro consegnata, ed avrebbero essi liberamente potuto ritornare ai proprj focolari. Ora per gl'individui che sono in questo caso si praticherà come segue:

A. Quelli che si sono presentati ai comandi di piaz-

za, hanno subito la detta punizione, e poi per disposizione del comando generale sono stati prima d'ora messi in libertà, rinviati ai proprj focolari, diffinitivamente cancellati dai ruoli dei corpi, ed hanno ricevuto la carta d'amnistia, dovranno godere gli effetti dell'amnistia ottenuta.

B. Quelli che si sono presentati ai comandi di piazza, ma sono tuttora negli arresti, dovranno pure essere trattati a tenore dei precedenti ordini del governo e del comando generale; e perciò il comando di piazza, se non avesse ancora spedito al comando generale il loro costituto, lo spedirà e farà trattenere in arresto gl'individui fino ad ulteriore disposizione; essendo ben giusto che i medesimi, poichè hanno obbedito all'ordine di presentarsi, ottengano la carta d'amnistia che a tal condizione era stata per essi emanata.

C. Quelli poi che non hanno finora obbedito all'ordine di presentarsi al comando di piazza, e non hanno approfittato delle favorevoli disposizioni che erano state date a loro riguardo, non potranno ora più approfittarne, e dovranno indispensabilmente essere trattati a norma delle nuove suenunciate risoluzioni del supremo consiglio aulico di guerra. In conseguenza dovranno essere diretti, al pari degli altri disertori austro-italiani, ai rispettivi loro corpi o depositi. Per essi pertanto dovendo le carte d'amnistia essere annullate, s'invitano le I. R. delegazioni a volerle retrocedere ove ne abbiano, e a far rintracciare gl'individui dei quali si tratta, e consegnarli al comando di piazza.

Affinchè poi la risoluzione contenuta nel sopraddetto articolo 2 possa da oggi innanzi essere con più sicurezza adempiuta, si crede opportuno di avvertire le I. R. delegazioni a non volere da qui innanzi consegnare alcuna carta d'amnistia, se prima non siansi assicurate della posizione dell'individuo, ed abbiano riconosciuto che il medesimo non sia disertore da un corpo austro-italiano, giacchè è avvenuto talvolta che nella domanda d'amnistia prodotta dalle delegazioni sia stato indicato che il petente era legittimamente ai proprj focolari o presente

ad un corpo; ed essendo poi su tal fondamento emanata la carta d'amnistia, si è venuto a riconoscere che il petente era disertore da un corpo austro-italiano. Ora in simili casi cambiando la posizione dell'individuo, devono cambiare altresì le disposizioni a di lui riguardo, e la carta d'amnistia non può essergli più consegnata, ma devesi retrocedere al governo, e l'individuo deve seguire la sua sorte come disertore.

Perciò importa che le I. R. delegazioni usino la maggior diligenza su tale proposito, ed è necessario che essi si astengano da oggi innanzi dall'inoltrare domande di amnistie per individui disertati anche da un corpo austro-italiano.

Milano il 20 maggio 1817.

SAURAU.

CLXXXI. -- 23 maggio 1817.

Norme per facilitare la spedizione delle cause criminali.

N. 4820 - 1787. Circolare.

L'I. R. tribunale d'appello generale alle I. R. prime istanze criminali delle provincie lombarde.

All'oggetto di facilitare la spedizione delle cause criminali, di guarentire vie meglio lo studio delle risultanze processuali presso i relatori nell'atto di raddoppiare l'attività de' consigli giudicanti col risparmio possibile di tempo togliendo la lettura materiale di lunghi atti di poca influenza, e per agevolare al superiore tribunale criminale la sorveglianza sugl'inferiori, il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato suo decreto 14 maggio corrente, n. 1031, ha dichiarato a maggiore dilucidazione del §. 423 del codice dei delitti:

» 1.° La lettura dei protocolli e delle altre carte
» prescritta nel citato paragrafo non è riferibile se non
» a tutti quei passi degli esami e delle altre carte, i
» quali possono avere relazione sia alla condanna od
» assoluzione del prevenuto, sia alle circostanze aggra-
» vanti o mitiganti del delitto, e ne viene da ciò di
» necessaria conseguenza l' obbligo al rispettivo relatore
» di estendere su cadaun processo criminale un ben
» concepito, preciso e chiaro referato, facendosi carico
» scrupolosamente d'ogni circostanza di fatto di qualche
» rilevanza, e di ommettere tutte le superflue digres-
» sioni ed ogni inutile eloquenza nell' esposizione dei
» ragionamenti per la proposta decisione.

» 2.° Questo referato del rispettivo relatore dovrà
» essere sempre unito agli atti criminali da subordinarsi
» al superiore tribunale criminale per qualunque sua
» superiore decisione. »

Si ritiene poi che dovrà essere cura d' ogni relatore di annotare in margine al referato i fogli del processo a cui si riferisce l' esposizione per facilitare il rinvenimento de' passi interessanti del processo medesimo, ed il confronto delle varie prove e dei risultamenti degli esami.

Si comunicano le premesse supreme dichiarazioni a tutte le prime istanze criminali per l' esatta osservanza delle medesime.

Milano il 23 maggio 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CLXXXII. --- 30 maggio 1817.

Interdetto alle congregazioni di carità ed alle amministrazioni particolari di passare all' alienazione di stabili per supplire alle spese degli infermi, trovatelli e pazzi, senza lo speciale assenso del governo.

N. 12252-1552. Circolare.

L' Imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta la sovrana determinazione che si è comunicata alle I. R. delegazioni col dispaccio 27 maggio scadente, n. 12611-1579, dovendo in pendenza della stabile sistemazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza provvedersi, mediante contributo delle rispettive provincie, al sussidio dei luoghi pii degl' infermi, dei trovatelli e dei pazzi, in quanto le rendite loro non bastino a sostenere le relative spese, non è più permesso alle congregazioni di carità o particolari amministrazioni di simili istituti di passare all' alienazione di stabili per supplire a tali spese, e si revoca *espressamente* ogni disposizione colla quale fosse stata in massima autorizzata per qualche congregazione di carità od istituto la vendita di fondi per l' oggetto sovraccennato.

Nel caso che per altri plausibili titoli si credesse necessario od opportuno di vendere qualche fondo, dovrà prima riportarsene *lo speciale assenso* del governo col mezzo ordinario delle congregazioni provinciali e della congregazione centrale, adducendo e giustificandone i motivi, e presentandone la regolare stima.

Qualora poi per qualche urgente bisogno occorressero straordinarj provvedimenti, le congregazioni ne faranno in tempo le opportune rimostranze corredate delle necessarie giustificazioni collo stesso mezzo delle congrega-

zioni provinciali e della congregazione centrale, onde il buon andamento de' pii istituti non resti compromesso.

S' invita pertanto cotesta I. R. delegazione a fare conformi dichiarazioni alle congregazioni di carità ed amministrazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza della provincia, informandone anche la congregazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano il 30 maggio 1817.

SAURAU.

CLXXXIII. — 7 giugno 1817.

Tassa per le sentenze da riscuotersi per intiero da ciascuna parte.

N. 5250. CIRCOLARE.

L' imp. reg. direzione del demanio, ec., ai signori segretarj delle imp. reg. corti di giustizia, dei tribunali di prima istanza e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

L' ECCELSA I. R. camera aulica ha dichiarato che le tasse per le sentenze portate dai regolamenti si debbano esigere *per intiero* da ciascuna parte a cui viene intimata una sentenza. Dietro tale dichiarazione l' I. R. governo, a schiarimento dell' art. 3 del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816, con dispaccio 19 maggio p. p., n. 3374-775, 3954-931, ha disposto che in tutti i casi pendenti e futuri, la tassa per le sentenze portata dal regolamento suddetto debba riscuotersi *per intiero da ciascuna parte*.

Si farà carico perciò d' immediatamente eseguire tale superiore determinazione, la quale comprender deve quelle sentenze la di cui tassa non è stata per anco esatta, non dovendo estendersi a quelle già riscosse, sebbene siano state pagate soltanto per metà dal reo, e per metà dall' attore.

Riguardo poi alle sentenze pervenutele prima della

presente ordinanza, e per le quali non è già stata esatta la tassa, ella dovrà all'atto della riscossione citare sul libro maestro il numero di tassa sotto il quale la sentenza è già stata tassata per la sola metà a ciascuna delle parti, addebitandosi nella colonna del credito l'altra metà, che deve riscuotere a compimento di essa. Nella colonna poi del pagamento esporrà l'intiera duplice tassa esatta, la quale si dovrà esporre anche nel rendiconto mensuale.

Con quest' incontro la direzione deve pure d'ordine dell' I. R. governo sollecitarla a fare immediatamente la riscossione ed il versamento delle tasse che per avventura le rimanessero tuttavia da esigere pei decreti e sentenze emanate tanto dall' I. R. supremo tribunale di giustizia in Vienna, quanto dall' I. R. senato italiano residente in Verona, attenendosi alle disposizioni contenute nella circolare 4 settembre 1816, n. 5940.

Si farà carico di accennare a posta corrente la ricevuta della presente.

Milano il 7 giugno 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

CLXXXIV. -- 10 giugno 1817.

Limitate le prime istanze alla pubblicazione dei soli editti espressamente contemplati dalle leggi veglianti.

N. 5385. CIRCOLARE.

L' I. R. tribunale d' appello generale a tutte le I. R. prime istanze

In esecuzione dell' ordinato dal supremo tribunale di giustizia con venerato aulico decreto 24 maggio prossimo

scorso, si avvertono le prime istanze di non pubblicare in avvenire editti, se non nei casi espressamente contemplati dalle leggi veglianti, o ne' quali una tal pubblicazione sia implicitamente dalle medesime autorizzata.

Milano il 10 giugno 1817.

PATRONI, *presidente.*

PINO, *consigliere.*

CLXXXV. -- 27 giugno 1817.

Norme per l'applicazione delle pene alle contravvenzioni ai regolamenti sui boschi.

N. 16893 - 1556. CIRCOLARE.

L'I. R. governo alle I. R. delegazioni provinciali.

Avendo la regia delegazione di Sondrio promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sui boschi debbano essere punite giusta le disposizioni del vigente codice delle gravi trasgressioni politiche, oppure a termini del decreto 27 maggio 1811, il governo ha preso la seguente risoluzione:

Quelle contravvenzioni ai regolamenti suddetti che si trovano identicamente contemplate nel codice delle gravi trasgressioni, debbono essere conosciute e punite secondo il disposto dal codice stesso. Alle altre si applica il decreto 27 maggio 1811.

Milano il 27 giugno 1817.

SAURAU.

CLXXXVI. -- 5 luglio 1817.

Interdetto ai comuni di farsi rappresentare da' procuratori senza la previa superiore autorizzazione.

N. 17896 - 3092. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Occorre non rare volte all' imperiale regio governo di vedere ricorsi presentati in nome dei comuni da persone che si qualificano procuratori, incaricati, mandatarj, ec. di essi.

A questo proposito si ricordano gli articoli 26 e 55 delle istruzioni 12 aprile 1816, in virtù delle quali i comuni non possono farsi rappresentare, se non previa la superiore adesione.

Le imperiali regie delegazioni provinciali porranno in avvertenza le deputazioni all' amministrazione comunale che ad esse non compete il diritto di eleggere persone che sotto qualunque denominazione sollecitino la spedizione degli affari che le concernono; giacchè la relativa proposizione non può appartenere che ai convocati generali od ai consiglj, sempre per altro in conformità dei suddetti articoli.

Conseguentemente si dichiara che ai protocolli degli ufficj dell' imperiale regio governo o da questo dipendenti non saranno ricevuti ricorsi per essi da chi non ne abbia la necessaria facoltà.

E le imperiali regie delegazioni provinciali cureranno, in ciò che le riguarda, l'esecuzione del presente dispaccio, e non ammetteranno nei conti dei comuni la benchè menoma spesa per l' oggetto al quale esso si riferisca, quando non fosse stata dapprima regolarmente autorizzata, e faranno anzi che sia tenuta a carico individuale di chi l' avesse indebitamente ordinata dopo la pubblicazione delle mentovate istruzioni.

Milano il 5 luglio 1817.

SAURAU.

CLXXXVII. — 8 luglio 1817.

Avvertenze alle giudicature sull' abuso introdotto di far uso in certi atti della carta con bollo da 13 in vece di quella da 63 centesimi.

N. 5043-1840 CIRCOLARE.

L' imp. reg. tribunale d' appello generale alle imp. reg. autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

L' I. R. governo comunica l' osservazione occorsa alla commissione governativa, in vista della quale si è riconosciuto che presso varie giudicature si fa uso della carta con bollo da 13, o tutt' al più da 25 centesimi per molti atti, i quali dovrebbero essere eretti in carta con bollo da 63 centesimi.

Tale erronea applicazione accade segnatamente

a) Ne' decreti di nomina in sequestratario;

b) In tutte le note e contronote o requisitorie per affare di parte da un giudice all' altro, che furono anzi trovate quasi tutte in carta senza bollo;

c) Nelle informazioni delle istanze in cause particolari;

d) Nelle descrizioni degli effetti oppignorati;

e) Negli editti di licitazione di citazione, ec.

f) Nelle dichiarazioni date da una parte pendente la lite;

g) In tutte le sentenze ed intimazione di sentenze;

h) Nelle convenzioni od appuntamenti giudiziali, ed in varj altri atti precisati del §. 3 del regolamento 5 gennajo 1816.

L' I. R. governo rimarca inoltre che presso gli uffici giudiziarj si accettano i dupli e le rubriche degli esibiti con iscritturazione su quella metà del foglio che è priva di bollo, e che vi si dà corso, lochè è contrario anche sostanzialmente all' articolo 1 delle dichiarazioni della imperiale regia camera aulica generale riportate nella circolare 28 febbrajo 1817, n. 1172.

L'I. R. tribunale d'appello, corrispondendo all'invito del lodato governo, diffida tutte le autorità giudiziarie della necessità di sorvegliare all'esecuzione degli ordini, perchè si faccia uso di quel genere di carta bollata che è prescritto rispettivamente, a seconda della natura dell'atto dalla determinazione 5 gennajo 1816 per gli atti giudiziarj contenziosi, e dal decreto 21 maggio 1811, nelle parti non espressamente derogate, e sopra quei dupli e rubriche degli esibiti che non fossero scritti sulla faccia del foglio in cui sta apposto l'impronto del bollo; e più vicino che sia possibile al detto impronto, gli uffici di protocollo dovranno annotarvi la contravvenzione alle discipline sul bollo della carta per quelle provvidenze che il giudice troverà regolari.

Milano gli 8 luglio 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CLXXXVIII. --- 15 luglio 1817.

Ordine per la conformazione delle rubriche a tergo delle petizioni.

I. R. governo di Milano.

AVVISO.

Idee d'ordine e di regolarità hanno suggerita la seguente disposizione relativamente alle petizioni che vengono dai privati presentate al protocollo delle pubbliche autorità.

D'ora innanzi a tergo di tutte le petizioni da presentarsi ai protocolli, sia dell'I. R. consiglio di governo, sia d'ogni altra pubblica autorità dal medesimo dipendente, dovranno le parti o i loro procuratori scrivere il proprio cognome, nome, paternità e luogo del domicilio, col cenno della rispettiva abitazione, oltre l'oggetto preciso della domanda.

Le petizioni mancanti di queste indicazioni verranno rimesse.

Milano il 15 luglio 1817.

ROSSI, I. R. segretario di governo.

CLXXXIX. -- 29 marzo 1817.

Norma per facilitare la spedizione delle cause criminali (1).

CXC. -- 12 aprile 1817.

Ordine ai tribunali pel sollecito disbrigo e relativa decisione delle cause, nelle quali trovasi interessato il regio fisco.

N. 3472. Circolare.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia con ossequiato decreto 26 marzo anno corrente, n. 581-27, ha ordinato di sorvegliare al sollecito possibile disbrigo e relativa decisione per parte delle prime istanze di tutte le cause in cui trovasi interessato il regio fisco, e ciò sotto loro grave responsabilità.

Questo imp.' regio tribunale d' appello generale però, in esecuzione del prelodato ordine sovrano, richiama codesta regia prima istanza a prestarsi in ogni caso con la maggior possibile sollecitudine alla decisione delle cause da detto aulico decreto contemplate, onde nell' incontrare esattamente la sovrana volontà, sottrarsi nel tempo stesso da ogni superiore censura.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia li 12 aprile 1817.

GIROLAMO BARONE De Trevisan, *vice-presidente.*

Giovanni Alvise Da Mosto, *imp. regio cons. d' appello.*

Perazzo, *imp. regio segretario.*

---

(1) Essendo tutt' affatto consimile questa disposizione dell' imp. regio tribunale d' appello generale di Venezia, n. 5177, all' altra riportata a pag. 40 di questo volume, si è trovato opportuno di ommetterne la ristampa.

CXCI. -- 8 maggio 1817.

Le guardie d'onore sono soggette alla giurisdizione ordinaria per gli oggetti civili e criminali.

N. 4405. CIRCOLARE.

L' imperial regio governo generale di concerto coll'imperial regio comando militare generale ha date le seguenti disposizioni, concernenti il corpo delle guardie di onore, che vengono pur anco portate a notizia di tutte le autorità giudiziarie dipendenti da questo superior tribunale d'appello per loro norma e contegno negli avvenibili casi.

» Sebbene ai membri della guardia d'onore veneta graziosamente approvata da S. M. sia stato concesso di portare un particolare uniforme coi distintivi onorifici degli ufficiali, e sebbene per ordine sovrano abbiano promessa la loro subordinazione militare al comandante della guardia stessa, tuttavolta non possono, attesa l'attuale costituzione della medesima, essere considerati com' effettivi imperiali regj ufficiali. In conseguenza nel solo caso di mancanza di subordinazione verso il loro capo, ed in oggetti di servizio del corpo, sono eglino soggetti alla giurisdizione militare. In tutti gli altri casi però, ove si trattasse di oggetti civili e criminali, come pure di gravi trasgressioni di polizia, devono essere soggetti alle competenti autorità giudiziarie o politiche, come lo erano avanti di entrar nella guardia.

Ogniqualvolta si trattasse d'incamminare una procedura giudiziaria o politica contro un membro della detta guardia, ovvero di ordinarne l'arresto, dovrà dalla competente prima istanza farsene di volta in volta comunicazione al comandante della guardia stessa, ed egualmente dovrà parteciparglisi la pronunziata sentenza, affinchè, qualora la colpa e la pena fossero inconciliabili con la condizione della guardia sentenziata, possano

essere prese quelle ulteriori disposizioni che fossero conformi al decoro ed ai riguardi di un corpo destinato alla custodia della SACRA PERSONA DI SUA MAESTA'.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia gli 8 maggio 1817.

GIROLAMO BARONE De Trevisan, *vice-presidente.*

ANTONIO DE MILDENHOFF, *imp. regio consigliere.*

ZIMOLO, *segretario.*

CXCII. -- 19 giugno 1817.

Disposizioni relative alla carta bollata.

N. 7118-3731.

NOTIFICAZIONE.

Inerendo questo governo alle comunicazioni fatte dalla eccelsa imp. regia aulica camera generale di finanza cogli ossequiati suoi dispacci 22 ottobre e 24 dicembre 1816, e primo aprile anno corrente, deduce a pubblica notizia quanto segue (1):

1.° Le cambiali, e tutti gli atti e documenti soggetti all' obbligo del bollo, i quali siano stati già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca, non saranno assoggettati a nuovo bollo per poterne far uso in queste provincie avanti i tribunali giudiziarj, i dicasterj, e gli ufficj politici, amministrativi e di finanza.

---

(1) V. sopra a pag. 14 le disposizioni conformi date sul proposito dall'imperiale regio tribunale d'appello generale di Milano.

2.° Ad eccezione dell' Ungheria, della Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia è in corso il bollo in tutte le provincie della monarchia.

3.° Le lettere di cambio, gli atti e documenti che pervengono senza bollo dalle provincie nominate all' articolo 2.°, e che a termini delle leggi vigenti devono in questo stato essere sottoposti a bollo, vi saranno assoggettati verso il solo pagamento della competente tassa di bollo.

4.° Siccome le leggi sul bollo in attività nelle provincie tedesche dell' impero austriaco non sono conosciute dai sudditi di queste provincie, così non soggiaceranno i medesimi ad alcuna penale per aver accettato cambiali o documenti qui giunti senza bollo dalle provincie austriache, dove il bollo è in vigore.

5.° Allorchè ad una autorità od officio pubblico qualunque saranno presentate lettere di cambio, atti e documenti procedenti da provincie austriache dove è in corso il bollo, mancanti di esso, dovranno trasmettere copia autetica dei medesimi, unitamente ad un certificato comprovante la mancanza del bollo nell' originale, alla regia direzione del demanio, bollo, tasse ec., da cui saranno immediatamente spediti all' imperiale regia direzione del bollo é tabacchi in Vienna, la quale procederà contro il traente della cambiale, o proprietario del documento all' applicazione della prescritta penale.

6.° Le cambiali tratte nel porto-franco di Trieste, non essendo soggette al bollo in quella piazza, saranno assoggettate semplicemente alle discipline prescritte dall' articolo 3.°

Venezia li 19 giugno 1817.

PIETRO CONTE DI GOESS
governatore.

FRANCESCO BARONE DE GALVAGNA, *attuale cons. aulico.*
GUIDO DEGLI ANSIDEI, *imp. regio cons. di governo.*

CXCIII. -- 21 luglio 1817.

Norme per la notificazione delle variazioni fra gl' impiegati d' ufficio.

N. 6722 - 2254. CIRCOLARE.

L' imperiale regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

A fine di eseguire più speditamente le variazioni di ruolo, e per togliere il disordine verificatosi di lasciar correre il ruolo degli assegni quando ne era già cessata la causa colla variazione o cessazione dell' impiegato, l' imperiale regio tribunale d' appello, di concerto coll' imperiale regio governo, prescrive a tutte le autorità giudiziarie ed ai conservatori degli archivj notarili dal medesimo dipendenti, che incominciando col prossimo agosto (quarto trimestre camerale 1817), nell' atto di partecipare a questo superiore tribunale di mano in mano che succede una variazione fra gl' impiegati d' ufficio o per istallazione, o per morte, o per sospensione, se ne debba dare contemporaneamente notizia all' intendenza di finanza della rispettiva provincia, ad eccezione della provincia di Milano, per la quale se ne dovrà dare notizia all' imperiale regia cassa centrale.

In quest' occasione l' imperiale regio tribunale d' appello non può omettere di raccomandare a tutte le autorità dal medesimo dipendenti la maggiore esattezza e diligenza nel notificare ciascuna variazione tosto che succede, come pure nella trasmissione degli stati trimestrali prescritti dalla circolare 16 agosto 1816, num. 9014; e finalmente ricorda a ciascuna autorità che tali stati devono regolarsi coll' ordine dell' anno camerale, cioè primo trimestre, novembre, dicembre e gennajo; secondo, febbrajo, marzo ed aprile; terzo, maggio, giugno e luglio; quarto trimestre, agosto, settembre ed ottobre.

Milano li 21 luglio 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CXCIV. -- 8 agosto 1817.

Facoltativo ai contabili ed agli impiegati addetti alle imp. regie casse di prestare cauzione o con ispeciale ipoteca di beni proprj o di altri, anzichè depositare tanto effettivo danaro.

N. 12015 - 1096. Circolare.

L'imp. regio governo alle imp. regie direzioni ed alla prefettura del monte.

Con rispettato dispaccio del 10 luglio scorso, n. 32169-2591, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha approvato, sopra rapporto del governo, che tutti i contabili indistintamente, al pari di quanto venne concesso agl'impiegati addetti alle imp. regie casse, possano prestar cauzione per la rispettiva gestione o con ispeciale ipoteca di beni proprj o di altri, anzichè depositare tanto effettivo danaro, come venne prescritto dalle superiori risoluzioni comunicate coi dispacci 17 marzo 1815, n. 5765-610, e 17 febbrajo 1816, n. 7707-1151, fino a quanto ammonta l'occorrente guarentia.

S'intende da per sè che non si potrà ricevere alcuna cauzione come sopra se prima non si sarà fatto constare legalmente che lo stabile offerto, sia pel suo real valore, sia malgrado delle esistenti ipoteche anteriori tacite od iscritte, somministri una perfetta sicurezza, che è quanto dire una guarentia a forma di sicurtà pupillare.

Si userà pertanto la cautela di comunicare gli atti relativi che verranno presentati all'imp. regio ufficio fiscale per le di lui osservazioni e parere, nè si potrà senza il favorevole voto del medesimo ammettere alcuna fidejussione e passare ad alcun istromento, nè molto meno affidare prima di aver messo in regola l'atto di sicurtà a chicchessia una gestione qualunque cui v'abbia interesse il regio erario.

Le cartelle di rescrizione sul monte, come pure le obbligazioni di stato, sebbene emesse per moneta effettiva, non potranno per ora essere ricevute per cauzione neppure al prezzo stabilito dalla borsa.

Milano gli 8 agosto 1817.

SAURAU.

CXCV. -- 13 agosto 1817.

Norme per regolare il carteggio fra le imperiali regie autorità giudiziarie austriache e quelle degli stati pontificj (1).

N. 8201 - 1963. CIRCOLARE.

In pendenza di ciò che sarà stabilito ulteriormente per regolare il carteggio tra le imperiali regie autorità giudiziarie e quelle di estero stato, venne con ossequiato aulico decreto 30 luglio prossimo passato, n. 1762-466, del senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia partecipato intanto a questo tribunale d'appello generale, che occorrendo di ritirare notizie od atti anche in via criminale dalle autorità costituite negli stati pontificj, dovranno tutte le istanze giudiziarie sino ad un futuro stabile provvedimento subordinare le relative loro requisitorie immediatamente al presidente del tribunale d'appello, onde avvalorate colla firma di questi, siano dal medesimo sollecitamente trasmesse all'imperiale regia ambasciata austriaca residente in Roma per la relativa effettuazione in via ministeriale. In caso poi, in cui dal ritardo abbia a temersi qualche pregiudizio, potranno bensì le istanze giudiziarie dirigersi immediatamente alla rispettiva autorità costituita nello stato pontificio colla propria ricerca insinuandola, che verrà sostenuta la medesima ricerca in via ministeriale, dovranno però nello stesso tempo subordinare un duplicato della requisitoria al presidente d'appello, purchè questi ne proceda indilatamente nel modo suprecisato.

---

(1) Pari circolare venne diffusa dall'imperiale regio tribunale d'appello di Milano li 20 del mese suddetto sotto il n. 7535 - 2533.

Tale suprema interinale provvidenza viene resa nota a tutte le prime istanze a questo tribunale d'appello subordinate per l'immancabile ed esatta sua osservanza ed esecuzione.

Dall' imp. regio tribunale d'appello generale.

Venezia li 13 agosto 1817.

GIO. FRANCESCO FRATNICH, *presidente.*

ANTONIO DE MILDENHOFF, *imp. regio consigliere.*

ARDINGHI, *segretario.*

CXCVI. -- 13 agosto 1817.

Disposizioni relative alle citazioni editali da inserirsi nei fogli esteri (1).

N. 8258. CIRCOLARE.

Umiliate dall' eccelso senato Lombardo - Veneto del supremo tribunale di giustizia con suo ossequioso rapporto degli 11 marzo corrente a sua maestà diverse difficoltà presentatesi nel far inserire gli editti e le citazioni di legge ne' fogli di esteri stati, il prelodato supremo senato, a tenore delle relative sovrane determinazioni degli 11 luglio scorso, passò a dichiarare quanto segue:

Primo. Pria d'accordare e di decretare l'inserzione di qualche editto nella gazzetta di estero stato, procederà cadauna istanza giudiziaria, a termini del § 113 del codice civile universale, a conoscere sulla necessità di tal inserzione, e sulla probabilità d'un successo, e farà dipendere dalle risultanze di tale sua deliberazione il giudizio se occorra o convenga l'inserzione.

Secondo. Le spese di queste inserzioni, che non sono

---

(1) V. volume III, part. II, pag. 91.

da farsi più che tre volte consecutive, restano sempre a carico della parte rispettiva a cui incumbe non meno di dare essa stessa le disposizioni per la relativa effettuazione, e perciò saranno rimesse dalle istanze giudiziarie le parti o i curatori rispettivi a ciò eseguire.

Terzo. Trattandosi di persone miserabili, si supplirà a queste spese dal fondo delle tasse camerali; e per diminuirne il dispendio, si avrà cura di raccogliere più avvisi ricercati da tali persone in un solo editto di citazione.

Tale sovrana risoluzione che fu comunicata dal supremo senato di giustizia con venerato aulico decreto 31 luglio prossimo passato, n. 1712-457, presentato il giorno d'oggi, viene da questo imperiale regio tribunale d'appello generale diramata a notizia di tutte le prime istanze allo stesso subordinate per l'inviolabile sua esecuzione ed osservanza.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.
Venezia, il 13 agosto 1817.

GIO. FRANCESCO FRATNICH, *presidente.*

ANT. DE MIDDENHOFF, *imp. regio consigliere.*

ARDINGHI, *segretario.*

CXCVII. -- 14 agosto 1817.

Schiarimenti sulla procedura ed inrotulazione in grado d'appello delle cause di contravvenzione alle leggi di finanza.

N. 11734-1067. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie direzioni delle dogane, del demanio e lotto.

Avendo l' imperiale regio tribunale d' appello generale, dietro istanza del governo, subordinati al supremo

tribunale di giustizia i dubbj promossi dalle diverse direzioni camerali, cioè 1.° se i reclami in appello delle imperiali regie intendenze nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza abbisognino della firma di un patrocinatore approvato; 2.° se all' atto dell' inrotulazione degli atti appellatorj nei casi suddetti basti l' assistenza e la firma dell' agente di finanza; il prefato supremo tribunale con aulico decreto del 9 luglio scorso ha rescritto al prefato tribunale d' appello generale ne' seguenti termini:

In quanto al primo dubbio, si dovrà, in pendenza di un regolamento stabile di procedura in oggetti di contravvenzione finanziera, ritenersi in vigore tuttora il disposto dall' articolo 71 della legge 21 agosto 1809 che si trova provvisoriamente confermata; conciossiacchè simili contravvenzioni in regola sono da trattarsi a processo verbale, in cui il generale regolamento del processo civile permette che cadauna parte dimetter possa verbalmente a protocollo giudiziale i proprj riclami e le proprie difese anche in grado di seconda e terza istanza.

Riguardo al secondo punto, essendo il giudice che assiste all' atto di qualsisia inrotulazione incaricato d'invigilare che vi sia proceduto a termini di legge, non v' ha ordinazione alcuna che esiga nell' inrotulazione degli atti appellatorj essenzialmente l' intervento di un patrocinatore abilitato.

Tanto si reca a notizia dell' imperiale regia direzione, onde di conformità ne prevenga gli ufficj che da lei dipendono per loro norma e direzione ne' contingibili casi.

Milano il 14 agosto 1817.

SAURAU.

CXCVIII. -- 19 agosto 1817.

Requisiti necessarj per gli ufficiali dimessi aspiranti ad un impiego civile. (1).

N. 7538 - 2535. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

Il senato Lombardo Veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 30 luglio p. p., n. 1761, ha comunicato che per impedire che s' introducano negl' impieghi civili i militari, i quali non avessero ben meritato colla loro condotta sotto le bandiere, non solo verrà regolarmente comunicato ciascun caso di cassazione con infamia di qualche ufficiale militare, ma nella evenienza de' casi che un già ufficiale militare si presentasse in concorrenza per qualche impiego civile, si dovrà ricercare la produzione del certificato di buona condotta che per ordine dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra si è ordinato rilasciarsi a quegl' imperiali regj ufficiali dimessi, il contegno de' quali nel tempo del militare servizio fu riconosciuto irreprensibile.

L' imperiale regio tribunale d' appello generale, mentre in esecuzione dei venerati supremi ordini si fa sollecito di partecipare a tutte le prime istanze queste prescrizioni, ne raccomanda l' inalterabile osservanza in tutti i casi di doversi proporre nomine, alle quali aspirino militari congedati.

Milano il 19 agosto 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

---

(1) Consimile circolare venne diffusa anche dall' imp. regio tribunale d'appello generale di Venezia li 13 agosto 1817 sotto il n. 8196.

CXCIX. -- 20 agosto 1817.

Modula delle reversali de observando reciproco *da prodursi dai sudditi esteri ai quali si devolvesse un' eredità nelle provincie dell' impero d' Austria* (1).

N. 7796 - 2636. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

In seguito alla dimanda fatta dalla reale ambasceria de' Paesi Bassi per conoscere da quale autorità, in quale forma ed in quai termini debbano venire rilasciate le *reversali de observando reciproco* da prodursi da' sudditi nel regno de' Paesi Bassi onde poter conseguire le eredità ai medesimi devolute negli stati della monarchia austriaca, la suprema corte di giustizia, e l' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato, hanno di concerto stabilito che le *reversali de observando reciproco* abbiansi a rilasciare munite della solita firma ed apposizione del sigillo del rispettivo giudizio superiore di quella provincia, ovvero di quel distretto ov' è domiciliato l' estero suddito al quale è devoluta una eredità, e che debbano esprimersi in questi termini:

» Si compartisce l' assicurazione che ai sudditi degli
» stati dell' impero d' Austria verranno consegnate le ere-
» dità ad essi devolute entro del regno de' Paesi Bassi
» nella guisa stessa che vengono consegnate ai sudditti dei
» Paesi Bassi quelle ad essi devolute entro degli stati del-
» l'impero d' Austria, e che in ora è stato concesso di fare
» a N. N. (*nome e cognome, non che stato e professione*) la
» consegna dell' eredità di N. N. (*nome, cognome, stato*

---

(1) Li 21 agosto 1817 fu diffusa una consimile circolare dall' imp. regio tribunale d' appello generale di Venezia sotto il n. 8399.

» *e professione del defunto*) suddito austriaco, morto in
» N. N. (*denominazione del luogo e della provincia ove*
» *il defunto morì*), da essere trasportata a N. N. (*luogo*
» *e provincia*) nei Paesi Bassi. »

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia nell' atto di comunicare, con suo venerato decreto 6 agosto 1817, la premessa risoluzione, perchè sia dedotta a cognizione di tutte le prime istanze giudiziarie di queste provincie, dichiara altresì che, giusta la modula premessa, si dovrà chiedere la produzione delle *reversali de observando reciproco* da tutti que' sudditi di esteri stati ai quali si devolvesse un' eredità nelle provincie dell' impero d' Austria, in quanto non esistesse già cogli stati a cui appartiene il pretendente all' eredità un apposito trattato di franchigia d' albinaggio, e che del pari debbonsi pure rilasciare dai tribunali d' appello di questi stati ereditarj, secondo la modula medesima, e secondo lo stesso tenore, le reversali ogni volta che ad un suddito austriaco si devolve un' eredità od un legato in uno degli stati esteri con cui non vi sia un trattato di franchigia d' albinaggio.

Le prime istanze giudiziarie terranno presenti le premesse risoluzioni per loro rispettiva norma nei contingibili casi di eredità devolute ad esteri sudditi.

Milano il 20 agosto 1817.

PATRONI, *presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CC. -- 20 agosto 1817.

I notaj di Venezia sono abilitati ad intervenire alla erezione dell' inventaro delle eredità che si accettano col benefizio di legge.

L' imp. regia camera notarile di disciplina della provincia di Venezia ai signori notaj alla stessa soggetti.

CIRCOLARE.

L' imperial regio tribunale civile di prima istanza di questa città ha significato che ad oggetto di agevolare l' esaurimento degli affari concernenti l' eredità qualora trattasi di formare inventario nei casi di accettazione col benefizio di legge, o quando la sostanza ereditaria sia tale da poter sostenere le spese senza notabile detrimento degli eredi, si è per sua parte stabilito, che oltre ad un commissario del tribunale, debba intervenire un notajo per l' erezione dell' inventario contro il pagamento della sua competenza.

Nel mentre in cui ha richiamato l' elenco de' singoli notaj per poterli destinare all' evenienza dei casi, ha incaricata quest' imperial regia camera di far presente agli stessi una tale misura, prevenendoli che qualora sarà per occorrere il lor ministero, saranno chiamati o da un apposito decreto del tribunale, od invitati dai commissarj alla suggellazione debitamente autorizzati.

Di tale disposizione restano avvertiti i signori notaj per loro norma e contegno.

Dall' imp. regia camera suddetta li 20 agosto 1817.

GIO. MATTEO MADERNI, *presidente.*

P. COSTANTINI, *cancelliere.*

CCI. -- 28 agosto 1817.

Le tasse stabilite nella rubrica quinta del regolamento 5 gennajo 1816 devono applicarsi tanto agli atti in contenzioso, quanto a quelli di volontaria giurisdizione.

N. 6573. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ec. ai signori segretarj delle imp. regie corti di giustizia e dei tribunali di prima istanza, e cancellieri delle giudicature di pace f. f. di tassatori.

Le tasse stabilite nella rubrica quinta del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816 devono applicarsi tanto agli atti in contenzioso, quanto a quelli di volontaria giurisdizione in detta rubrica enunciati, e devono essere riscosse e versate nel regio erario, cui spettano, come ogni altra tassa.

Questa direzione, inerendo al § 557 del regolamento generale sul processo civile, e volendo far cessare gli abusi invalsi presso taluni facenti funzioni di tassatori, crede necessario di comunicarle tale dichiarazione a scanso di qualunque equivoco si potesse prendere nell' esecuzione delle prescrizioni portate dalla succennata rubrica, non che per la corrispondente esecuzione, e starà attendendo un cenno di ricevuta della presente.

Milano il 28 agosto 1817.

PSALIDI.

NARDUCCI, *segretario.*

CCII. -- 5 settembre 1817.

Discipline per gli avvocati e patrocinatori che volessero assentarsi dal loro naturale domicilio (1).

N. 9192. Circolare.

Niuno che si trova abilitato al patrocinio delle parti in giudizio può per più di otto giorni assentarsi senza il giudiziale permesso. I tribunali d' appello sono autorizzati ad accordarlo per due mesi; non possono però estenderlo oltre questo termine se non per motivi urgenti. Anche le prime istanze civili della residenza d'un abilitato come sopra, possono in casi d' urgenza accordare un tale permesso al più per sei settimane, e non mai fuori degli stati di sua maestà.

Chiunque di questi abilitati ricerca d' assentarsi, deve indicare il suo sostituto (qualora ciò non fosse d'altronde già eseguito a termini del regolamento giudiziario) presso le prime istanze, ove ha degli affari pendenti anche in oggetti non contenziosi affidati al suo patrocinio, presentando nel tempo stesso la dichiarazione del sostituto di aver questi assunta la sostituzione.

In niun caso poi è permesso a persone abilitate al patrocinio delle parti di assentarsi per fare delle insinuazioni o raccomandazioni d' affari già introdotti o da introdursi in giudizio, locchè è loro egualmente vietato di praticare anche nella loro rispettiva residenza.

Tali disposizioni vengono comunicate a tutte le prime istanze per espresso comando sovrano abbassato a questo tribunale d'appello dall' eccelso senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia sedente in Verona coll' aulico decreto 27 agosto passato, n. 565 - 120, il giorno 4 corrente pervenuto, acciocchè debbano servire per propria loro norma, e siano esattamente osservate, e resta nel tempo stesso ingiunto alle medesime di ren-

---

(1) Anche in Milano il 10 settembre 1817 venne resa pubblica tale superiore disposizione con circolare dell' imperiale regio tribunale d'appello generale, n. 8475-2815

derne inteso il ceto delle persone provvisoriamente abiliate al patrocinio delle parti, e di affigere questa ordinanza nella sala d'udienza.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia li 5 settembre 1817.

GIO. FRANCESCO FRATNICH, *presidente.*

ANTONIO DE MILDENHOFF, *consigliere.*

ZIMOLO, *segretario.*

CCIII. -- 1 ottobre 1817.

Disposizioni onde regolarizzare i conti delle spese giudiziarie.

N. 9968. CIRCOLARE.

Ad oggetto di poter a tempo debito regolarmente attivare la resa di conto per l' anno militare 1817 che va a scadere col corrente mese di ottobre, l'imperial regio governo generale ha trovato conveniente di stabilire che anche il pagamento delle sovvenzioni, che per le spese d' uffizio si accordano alle autorità giudiziarie in virtù del decreto 25 agosto 1815, n. 31346, e che furono finora soddisfatte ad anno civile, sia invece portato ad anno militare.

In conseguenza di ciò viene ad essere sospesa la sovvenzione che si sarebbe accordata pel trimestre di ottobre, novembre e dicembre, la quale invece sarà pagata in novembre del nuovo anno militare 1818 pel trimestre novembre, dicembre e gennajo, e così successivamente per gli altri trimestri in febbrajo, maggio ed agosto.

Dietro poi al rendiconto che a tutto ottobre 1817 renderanno le autorità e gli ufficj per le spese sostenute, sarà soddisfatto quanto occorrerà al saldo delle partite che risultassero a loro credito.

Delle premesse governative disposizioni, dietro ricerca dell' imperial regio governo generale, si rendono intese tutte le dipendenti prime istanze per loro norma e contegno.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.
Venezia il primo ottobre 1817.

GIO. FRANCESCO FRATNICH, *presidente.*

ANT. DE MILDENHOFF, *imp. regio consigliere.*

PERAZZO, *segretario.*

CCIV. --- 10 ottobre 1817.

È proibito ai cancellieri ed aggiunti censuarj l' esercizio d' ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ec., e di qualunque agenzia.

N. 27166-854. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È noto al governo che taluno dei regj cancellieri censuarj e loro aggiunti abilitati all' esercizio d' ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ec., si fa lecito di continuare nell' esercizio di alcuna delle dette professioni, quantunque assunto al servizio dello stato.

Non essendo compatibile coi doveri del cancelliere e dell' aggiunto censuario che essi abitualmente si prestino ad altri esercizj estranei alle incumbenze d' ufficio, che d' altronde bastano ad occuparli continuamente, s' incarica codesta imperiale regia delegazione provinciale a porre in avvertenza i cancellieri e gli aggiunti da lei dipendenti di astenersi da qualunque esercizio delle sovrannominate professioni o di altre, e molto più dalle

stabili agenzie, sia in servizio del pubblico, sia dei privati; salva e riservata alla sola imperiale regia delegazione la facoltà di accordar loro in determinati casi meritevoli di speciale riguardo di occuparsi temporaneamente in esercizj estranei alle loro incumbenze d'ufficio, purchè il regio e pubblico servizio non abbia menomamente a soffrire: nello stesso tempo sarà da inculcarsi a tutti gl'impiegati nelle cancellerie censuarie l'assoluto divieto di assentarsi dal proprio ufficio senza avere pria ottenuto regolare permesso dalla imperiale regia delegazione.

Milano il 10 ottobre 1817.

SAURAU.

CCV. -- 12 ottobre 1817.

Disposizioni relative alle manipolazioni degli atti civili presso l'imp. regio tribunale civile di prima istanza in Venezia.

D'UFFIZIO.

Rimesso pressochè in perfetto ordinato corso d'affari l'ufficio di spedizione mercè i secondati pressanti eccitamenti e l'estraordinario benemerito lavoro di quegli impiegati, a fronte di tanti arretrati che facevano supporre insuperabile senza aggiunta di nuovi soccorsi le pendenti giacenze; se per una parte cessa il motivo di dar luogo ad alcune delle misure che l'imperial regio tribunale d'appello generale aveva trovate del caso, sussiste però il bisogno riconosciuto dalle autorità superiori di provvedere possibilmente alla semplificazione de' lavori, ed all'emenda di alcuni difetti di manipolazione onde evitare il pericolo di ricadere in un arretrato dannoso alle parti, imbarazzante e censurabile.

Quindi è che in ordine, e dietro l'autorizzazione concessagli dal prelodato imperiale regio tribunale d'appello generale, il sotto firmato

Decreta:

I. Dal giorno 14 ottobre corrente tutte le questioni d'ordine che vengono agitate alle aule verbali, non che le convenzioni giudiziali dopo chiuso il processo non passeranno più al protocollo degli esibiti, ma dopo terminate le udienze (se non sarà giorno di sessione) si uniranno quella stessa mattina i due consiglieri che le compongono in un' aula col presidente o vicario, ed ivi col prescritto intervento di un segretario e protocollista si darà evasione ai detti processi. Sarà dovere de' segretarj l'estendere sull'originale i relativi attergati o sub-attergati decreti. Le convenzioni giudiziali parimente si evaderanno in quest' aula con decreto sub-attergato alle petizioni od esibiti, avuto riguardo alla differenza del bollo cui son esse sottoposte, trascrivendosene dal segretario il contenuto, ed ordinata la notizia alle parti e restituzione degli atti. Nel caso poi che si combinassero in quel giorno le ordinarie sessioni, i consiglieri destinati alle aule verbali come sopra evaderanno i detti processi in quell' aula a cui saranno dal presidente destinate.

II. I processi verbali in merito egualmente non passeranno all'ufficio del protocollo degli esibiti, ma chiuso il processo il consigliere all' aula lo presenterà al presidente, il quale a suo prudente arbitrio lo assegnerà ad un relatore (quando non creda essere combinabile di ritenere per relatore quello a cui erano state assegnate le relative petizioni) ordinandone l' annotazione in apposito registro che sarà a quest' oggetto istituito, e tenuto da un destinato segretario, e che dovrà ogni 14 giorni essere presentato al presidente onde al caso provveda a qualche ritardata evasione.

III. Ritenuto a tutto l' anno corrente il metodo presentemente in corso per cui i processi scritti passano per la trafila del protocollo degli esibiti, avrà luogo poi al primo gennajo prossimo venturo il disposto dal § 70 della seconda parte delle istruzioni.

IV. Minorata così per ora in parte la concorrenza degli affari all' ufficio del protocollo degli esibiti, viene rimesso l' alunno Sceriman all' ufficio di spedizione, e conoscerà poi questo signor presidente se al primo di gennajo diminuito ancor molto più con la sottrazione de' processi scritti, il numero degli esibiti all' ufficio del protocollo affluenti possa essergli sufficiente un solo alunno, e possa anche l' altro de' due che or gli rimangono essere restituito all' ufficio di spedizione.

V. Per il primo di gennajo prossimo venturo parimente dovrà l' ufficio di spedizione aver approntati i fogli servienti al protocollo degli esibiti in sette colonne onde abbia luogo anche quella finora non usitata, ma ordinata dal paragrafo undecimo, lettera *g*, della parte prima dell' istruzione, con che andrà a cadere per se stesso il registro che da esso ufficio presentemente si tiene per conoscere col numero dell' ultimo anteato il relatore già destinato, come con le antecedenti disposizioni va per se stesso a cadere l' altro registro delle accuse verbali, od in iscritto assunte per la decisione. Registri questi ch' è volontà suprema di abolire.

VI. Dovranno sempre i segretarj estendere gli attergati decreti sopra l' originale istanza o petizione, e viene soltanto eccitato l' esperimentato zelo de' praticanti di concetto a prestarsi, quando l' affluenza degli affari all' ufficio di spedizione lo esigesse, alla copia degli attergati sopra i dupli, tripli e rubriche; e perchè ne sia di questi più sollecita la spedizione, saranno collocati durante le sessioni due scrittori in una stanza fuori delle aule affine di trascriverli sul momento.

VII. Cessato l' abuso di far passare i protocolli delle udienze verbali per la trafila del protocollo degli esibiti, appartengono essi quindi ai protocolli di consiglio, e però sarà dovere dei protocollisti di promiscuamente con essi legare i protocolli delle udienze verbali in un libro ogni mese con ordine cronologico e con lo stesso ordine riportarli in repertorio. A questo fine però dovranno essi invigilare perchè qualche foglio di protocollo non vada smarrito, usando ogni diligenza per ricuperare dai rela-

tori tostochè fossero dal consiglio state decise le cause i relativi fogli onde unirli al protocollo, e poter così alla fine di ogni mese formare un solo libro di tutti i protocolli del mese stesso.

VIII. Sarà dovere d'ora innanzi de' cursori il presentare in duplo le relazioni onde l'ufficio di spedizione sia esente dal farne la copia. Il direttore poi di detto ufficio resta autorizzato di servirsi, al caso di bisogno, come scrittore di qualche abile cursore.

IX. Le suggellazioni, inventarj, stime e subaste che esser devono propriamente d'incombenza de' consiglieri, segretarj, protocollisti di consiglio ed ascoltanti, a norma de' casi e secondo l'importanza del soggetto continueranno ad essere a questi appoggiate, e non potranno mai senza un assoluto bisogno esserne incaricati gli scrittori.

X. Cessando per ora, per quanto apparisce, l'assoluta necessità di assumere provvisoriamente qualche altro alunno, resta nulla di meno rimesso il farlo alla prudente disposizione di questo signor presidente, coll'avvertenza che quelli che egli credesse di assumere, oltre all'essere di buoni costumi, esser debbano forniti di sufficienti mezzi di sussistenza, e ritenuto inoltre che esser debbano avvertiti di non poter loro da ciò derivare diritto alcuno ad uno stabile impiego, nè a rimunerazioni, ma esser però loro riservato di poter concorrere a suo tempo per essere assunto in qualità di effettivo praticante allorchè da S. M. sarà stato determinato il numero e le qualificazioni de' praticanti.

XI. Resta eccitato il benemerito zelo e la distinta attività di questo signor consigliere dirigente di giornalmente portarsi all'ufficio di spedizione per riconoscere se ognuno esattamente, anche in seguito, si presti all'adempimento de' proprj doveri per riprendere chiunque non avesse fatto un lavoro proporzionato alle sue forze ed alla sua capacità.

XII. Finalmente non essendo conforme all'attuale sistema l'introdotto metodo con cui si verifica il ricevimento, ed ha luogo la custodia de' depositi giudiziarj,

dovrà il primo esattamente eseguirsi secondo il prescritto dai §§ 74, 75, 76, 80 del capitolo 9 della seconda parte delle istruzioni, e quanto alla seconda, ritenuto nel resto il praticato sarà dietro il presente, ed a scanso della responsabilità di questo tribunale, nuovamente ricercato l' imp. regio governo generale di provvederlo sollecitamente d' uno scrigno conforme a quanto è prescritto dal § 71 delle istruzioni sopra indicate.

Dall' imp. regio tribunale di prima istanza civile.
Venezia li 12 ottobre 1817.

Gio. Alvise Da Mosto, *consigliere d' appello.*

CCVI. -- 13 ottobre 1817.

Determinazione riguardo al rango degl' impiegati che vengono traslocati.

N. 9880 - 3272. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie delle provincie Lombarde.

Sopra rapporto umiliato a S. M. dai senati del supremo tribunale di giustizia residenti in Vienna, concernente la quistione, se la sovrana risoluzione 18 novembre 1816, riportata nella circolare 7 gennajo 1817, n. 13312 - 4876, di quest' imperiale regio tribunale d' appello intorno alla destinazione dell' ultimo rango per quegl' impiegati che in dipendenza di propria domanda vengono ad essere traslocati, risguardi soltanto gl' impiegati giudiziarj; piacque a S. M. di emanare sotto il giorno 19 agosto 1817 la seguente sovrana risoluzione:

» Io trovo di recedere dall' anteriore mia risoluzione

» 18 Novembre 1816 risguardante la fissazione del rango
» per quegli impiegati che in dipendenza di proprie istanze
» vengono ad essere traslocati.

» Al contrario io trovo di determinare che quegli im-
» piegati i quali domandano ed ottengono il loro traslo-
» camento in un altro luogo per motivi di gran rilievo,
» abbiano da conservare il loro rango di servizio, e che
» unicamente quelli che venissero traslocati per qual-
» che loro demerito, siano da collocarsi nell' ultimo
» rango della loro categoria. »

Si comunica a tutte le prime istanze di queste provincie per ordine espresso del supremo senato Lombardo-Veneto la premessa sovrana veneratissima risoluzione, in aggiunta a quella portata dalla circolare precitata 7 gennajo 1817, per rispettiva loro intelligenza e norma.

Milano il 13 ottobre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SPERONI, *consigliere.*

CCVII. -- 25 ottobre 1817.

Instituzione in Venezia de' tribunali delle prede e disposizioni relative alla procedura avanti di essi.

N. 25476-2105.

NOTIFICAZIONE.

Con venerata risoluzione del 23 aprile prossimo passato si è degnata sua maestà di ordinare che per decidere le questioni sulle prede marittime fatte nell' ultima guerra dai legni armati dell' imperiale regia marina, sia istituito in Venezia un tribunale delle prede, composto dal pre-

sidente del tribunale civile di prima istanza sig. conte De Welsperg che vi presiederà, di un consigliere di governo, di un consigliere del tribunale civile di prima istanza, di un consigliere legale del tribunale mercantile, dell' auditore della marina e di due assessori del ceto mercantile, e che vi sia pure istituito un secondo tribunale delle prede di seconda istanza e definitivo, al quale avrà luogo il ricorso sopra i giudicati di prima istanza, composto dal presidente d'appello in qualità di presidente, di tre consiglieri di governo, di due consiglieri d' appello e del presidente del tribunale mercantile.

Tanto i suddetti due tribunali, quanto i protocolli e registri relativi, devono per disposizione di apposito aulico decreto dei 24 giugno anno corrente esser separati da ogni altro tribunale od ufficio.

A tenore di ulteriore sovrana risoluzione dei 4 luglio prossimo passato avranno ambidue i detti tribunali nelle rispettive loro qualità da occuparsi pure delle 14 cause in oggetto di prede del 1809, rimaste pendenti presso l' imperiale regio governo di Fiume che allora si trovava incaricato delle medesime onde sieno anche queste decise dai tribunali suddetti.

La procedura da osservarsi presso tali tribunali in vigore dell'aulico decreto dei 23 luglio anno corrente non ha da esser altra che quella prescritta in queste provincie per gli affari mercantili e marittimi in genere.

Nel dedurre ad universale notizia tali sovrane determinazioni vengono avvertiti gli aventi interesse, che in esecuzione delle medesime sono stati, tanto per parte di questo governo che per parte del tribunale d' appello, già nominati i soggetti che hanno a comporre i suddetti tribunali, e venne fissato il primo novembre prossimo venturo come giorno in cui ha da incominciare l' attività di essi tribunali, e si troveranno nei luoghi ove esistono i protocolli degli esibiti di questi tribunali civili di prima istanza e d' appello aperti i rispettivi prescritti due distinti protocolli per ricevere le scritture, ricorsi e gravami diretti ai tribunali delle prede.

Al caso poi che si volessero proporre verbalmente petizioni ed altre domande, avranno le parti, all'effetto, da insinuarsi presso il signor presidente del tribunale civile di prima istanza, e ciò (fuori dei casi d'urgenza) nelle giornate delle ordinarie sedute del tribunale.

Venezia li 25 ottobre 1817.

PIETRO CONTE DI GOESS
governatore.

ALFONSO GAB. Conte di Porcia, *vice-presidente.*

GIACOMO JACOTTI, *imp. regio consigliere di governo.*

CCVIII. -- 30 ottobre 1817.

Disposizioni riguardo alla tassa per l'inrotulazione degli atti (1).

N. 11035. CIRCOLARE.

L'imperial regio governo delle provincie Venete con sua nota del 13 ottobre anno corrente, n. 71453-4482, ha partecipato a questo tribunale generale d'appello: che l'imperiale regia aulica camera universale con rescritto 16 andante, n. 45833-1959, dichiarò inesatta l'espressione del regolamento 15 giugno 1815 sul pagamento della tassa d'inrotulazione, e della sentenza da farsi dalle parti in causa *in eguale porzione*, e che a senso del § 3 della normale primo novembre 1781 per le tasse giudiziarie, il diritto o tassa di cui si parla, deve essere soddisfatta in importo intiero da ogni singola parte litigante.

---

(1) Anche nelle provincie Lombarde venne diffusa una consimile circolare con dispaccio governativo 4 settembre, n. 13473-3124.

Diramatasene per parte governativa l' opportuna notizia agli ufficj delle tasse, l' imperiale regio tribunale d' appello generale si fa sollecito di portarla a cognizione di tutte le imperiali regie prime istanze a lui subordinate per loro norma e direzione.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia li 30 ottobre 1817.

GIO. FRANCESCO FRATNICH, *presidente.*

GIUSEPPE RUST., *consigliere d' appello.*

ZIMOLO, *segretario.*

CCIX. -- 7 novembre 1817.

Sostituzione della pena del carcere alla degradazione civica.

N. 10485. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle corti di giustizia ed ai tribunali di prima istanza dipendenti.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia ha significato con venerato aulico decreto 29 ottobre prossimo scorso che sopra umilissimo rapporto, di concerto coll' imperiale regia aulica commissione in oggetti di legislazione giudiziaria, sulla domanda, se la pena della degradazione civica stabilita dal cessato codice penale possa essere pronunciata con sentenza anche al presente; S. M. ha trovato di risolvere che nelle sentenze da emanarsi dopo l' attivazione del codice penale austriaco non può più essere inflitta come pena la degradazione civica stabilita dall' anteriore codice penale francese-italiano, ma nei casi de' delitti i quali furono commessi in epoca in cui era in vigore il detto codice

penale, e pei quali era in esso stabilita la pena della degradazione civica, si pronuncierà la pena di sei mesi sino ad un anno di carcere semplice o duro, secondo le circostanze, sempre che però il fatto sia secondo il codice penale austriaco qualificato per la punizione criminale, dovendosi in caso diverso rimettere il prevenuto all' autorità politica per la procedura ad essa incumbente. Tutte le sentenze criminali però, colle quali verrà pronunciata la pena del carcere semplice o duro in luogo della degradazione civica, dovranno essere sottoposte per la conferma al superior tribunale criminale.

Tale sovrana risoluzione si rende nota a tutte le corti di giustizia ed ai tribunali di prima istanza per l' esatta osservanza, e per loro norma e direzione.

Milano il 7 novembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

DE BATTISTI, *consigliere.*

CCX. -- 7 novembre 1817.

Proibizione alle autorità giudiziarie di accettare l' inserzione di altrettanti fogli di carta bollata IN BIANCO *quanti corrispondano ai documenti presentati non bollati.*

N. 11477. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio ec. alle imp. regie intendenze di finanza ed ai f. f. di tassatori.

In seguito al decreto 31 dicembre 1816 emanato dall' imperiale regia camera aulica generale, comunicato a tutti gli uffici e dicasteri colla circolare governativa 28

febbrajo prossimo passato, N. 1172-254, essendosi dal supremo senato di giustizia richiesto che fosse accordato alle autorità giudiziarie di accettare i documenti ancorchè mancassero del bollo prescritto mediante inserzione ne' medesimi di altrettanti fogli di carta bollata *in bianco* quanti corrispondano a quelli dei documenti non bollati, S. M. con venerata risoluzione del giorno 22 settembre scorso si è degnata d'ordinare che, tenute ferme le emesse prescrizioni, dovessero rimanere in pieno vigore le determinazioni del regolamento 21 maggio 1811, e *specialmente il prescritto nell' articolo* 42 del medesimo, il quale vieta ai notaj, arbitri, periti e cancellieri di agire, ai giudici di pronunciare sentenza alcuna, ed alle amministrazioni pubbliche di deliberare sopra un atto, registro od effetto di commercio non iscritto in carta col bollo prescritto, o senza il visto pel bollo ne' casi in cui questo ha luogo.

Vengono quindi notificate le premesse sovrane prescrizioni alle imperiali regie intendenze di finanza, ai signori segretarj presso le imperiali regie corti di giustizia, tribunali di prima istanza e cancellieri delle giudicature f. f. di tassatori, affinchè s' invigili per l'adempimento delle medesime, e siano da loro osservate, e fatte osservare esattamente in quanto può da ciascuno di loro rispettivamente dipendere; avvertendosi che nei casi ove una delle parti incorsa nella penale facesse constare l' impossibilità di procurarsi la prescritta carta bollata, attesa l' urgenza in cui si trovò all' emissione del documento, possano aver luogo quelle modificazioni e quei riguardi richiesti dall' equità a favore del contravventore allorquando sarà convenientemente giustificata a questa direzione la specialità di questo caso.

Per tutte quelle altre contravvenzioni che potessero verificarsi sopra atti e documenti pervenuti agli uffici delle tasse senz' essere bollati o stati previamente regolarizzati col visto pel bollo, gli stessi uffici ne daranno immediatamente avviso alle imperiali regie intendenze di finanza della propria giurisdizione, trasmettendo loro l'atto in contravvenzione, onde le medesime possano istituire

le convenienti procedure contro dei contravventori per l'inflizione delle competenti multe portate dai vigenti regolamenti.

Milano il 9 novembre 1817.

PSALIDI

Narducci, *Segretario.*

CCXI. -- 8 novembre 1817.

Metodo da osservarsi nel caso della dimissione dal servizio degli impiegati ed inservienti dello stato (1).

N. 16401-5374. Circolare.

Imperiale regio governo.

L'eccelsa imperiale camera aulica con rispettato dispaccio 27 settembre, n. 45838-3648, si è degnata di prescrivere le norme vigenti nelle altre provincie della monarchia, e che devono essere osservate anche nelle provincie dipendenti da questo governo nel caso della dimissione d'un impiegato dal suo impiego in causa di commesso delitto o di grave trasgressione politica, od anche per trascuratezza o mancanza nel servizio; e sono le seguenti:

1.° Il determinare se un qualche individuo della categoria degl'impiegati dello stato, od un individuo appartenente alla classe degl'inservienti d'ufficio avente diritto alla pensione, debba essere dimesso dall'impiego in conseguenza di un commesso delitto o di grave trasgressione politica, od a motivo anche di trascuratezza

---

(1) Questa superiore deliberazione venne comunicata nelle provincie Venete mediante circolare 6 novem. 1817, n. 11205, dell'imp. regio tribunale d'appello generale.

o mancanza nel servizio, spetta esclusivamente al dicastero aulico a cui lo stesso individuo per la qualità dell' impiego è subordidato.

2.° I soli individui, la di cui destinazione non dà loro un diritto alla pensione, ma che appartengono alla classe di quegli assistiti soltanto della così detta provvigione, come sono per la maggior parte gl' individui in livrea, e che hanno salarj giornalieri o mensuali, possono essere allontanati dagl' impieghi per ordine assoluto del governo. Nella sessione però in cui viene trattato della dimissione di alcuno dei detti individui deve sempre intervenire il procuratore camerale, ed è necessario che il suo voto si uniformi alla decisione del consiglio, in caso diverso deve farsi in prevenzione rapporto al dicastero aulico competente.

3.° Al momento che qualche impiegato accusato di un delitto o di una grave trasgressione politica viene assoggettato alla processura, sia egli messo in istato d' arresto o no, sono obbligate le autorità politiche e criminali, giusta le istruzioni veglianti, di darne immediato avviso all' autorità o al superiore o al direttore di cancelleria sotto i di cui ordini si trova il prevenuto, affinchè possa aver luogo indilatamente la di lui sospensione dall' esercizio dell' impiego, e dalla percezione dell' annessovi soldo sino alla decisione del processo.

4.° Emanata la sentenza, se questa non contiene una dichiarazione formale dell' innocenza del prevenuto (ciò che toglierebbe ogni sospensione), ma invece l' applicazione d' una pena prescritta dalle leggi, o pure l' assoluzione *ab instantia* o sia la desistenza della processura per mancanza di prove, la sentenza medesima, unitamente a tutti gli atti processuali comunicati dal tribunale superiore, dovrà essere dal governo trasmessa al sullodato dicastero aulico, aggiungendovi il proprio parere sul destino del sentenziato.

5.° Tanto nel caso sovra indicato, quanto nel caso di dimettere un individuo dall' impiego per semplice mancanza o negligenza nel servizio, il dicastero aulico

procede da se coll' intervento di due consiglieri aulici del supremo tribunale di giustizia alla decisione definitiva, ad eccezione che si trattasse di cariche, la di cui nomina è riservata a S. M., nel qual caso verrà impetrata la suprema sua volontà.

6.° Nel decreto in cui il competente dicastero aulico farà conoscere la decisione definitiva verrà anche disposto riguardo alle rate del soldo tenuto in sospeso.

7.° Comunque nella sentenza giudiziaria, come anche nel decreto di dimissione, non sia permesso di dichiarare l' ulteriore inabilitazione al servizio dell' impiegato dimesso, pure quell' ufficio sarebbe sempre da rimproverarsi, e mancherebbe all' obbligo di prescegliere per gli impieghi pubblici gl' individui più meritevoli e d' irreprensibile condotta, il quale reimpiegasse od anco soltanto proponesse per qualche carica, senza fare espressa menzione dell' avvenuta dimissione, un individuo privato dal suo impiego per mancanza o trascuratezza nel servizio, per una grave trasgressione politica, molto più per un delitto; da che S. M. si è esclusivamente riservata di decidere sulla riammissione in impiego d' individui incorsi in un processo criminale non solamente quando si tratti della classe degl' impiegati superiori dello stato, ma anche degl' individui di classe subalterna ogni qualvolta abbiano prestato giuramento.

Si comunicano queste superiori prescrizioni di massima, affinchè ciascuno, nella parte che lo risguarda, ne procuri la rigorosa esecuzione.

Milano gli 8 novembre 1817.

Il Conte di SAURAU
governatore.

TORDORÒ, *consigliere.*

CCXII. -- 9 novembre 1817.

La pena di morte deve eseguirsi fuori del recinto della città.

N. 29768-2762. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

FRA le sovrane risoluzioni 17 giugno a. c. emanate sopra rapporto della commissione aulica di legislazione, venne da S. M. prescritto che la pena di morte non si farà mai eseguire entro le mura od il recinto della città, ma sempre in un sito ove il giustiziato possa essere anche sotterrato in vicinanza al patibolo, come dispone il § 450 del codice penale.

Si partecipa quindi tale sovrana disposizione a codesta imperiale regia delegazione per l'opportuna osservanza.

Milano il 9 novembre 1817.

SAURAU.

CCXIII. -- 14 novembre 1817.

Norme stabilite per l' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili.

N. 10370-3410. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie e notarili delle provincie Lombarde.

LE difficoltà incontrate nell' esazione delle tasse e multe devolute agli archivj notarili hanno determinato questo

imperiale regio tribunale d' appello generale, di concerto coll'imperiale regio governo, ad applicare le norme stabilite dalla circolare 8 luglio 1817, n. 5153-1869, anche per l'esazione di queste tasse e multe.

Quindi è che i conservatori e viceconservatori rispettivi dovranno rimettere tutti i mesi i monitorj e la nota dei debitori di tasse notarili e multe alla rispettiva autorità giudiziaria del luogo in cui dimora il debitore, e questa commetterà senza ritardo ai proprj intimanti e cursori le occorrenti intimazioni ed esecuzioni conformemente a quanto è prescritto dalla precitata circolare contro i compensi ivi indicati.

Gl' impiegati f. f. di tassatori rimetteranno di mano in mano ai conservatori e viceconservatori che hanno spedito i monitorj e le note, le somme rispettivamente esatte, e quindi saranno in obbligo di darne loro discarico con opportuni riscontri di ricevuta.

Si raccomanda ai conservatori, viceconservatori ed alle autorità giudiziarie tutte di essere diligenti e solleciti nel dar mano all' esazione delle tasse, poichè il ritardo ne apporta molte volte la perdita, ed arreca sempre maggior incomodo al debitore.

Milano il 14 novembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CCXIV. — 20 novembre 1817.

Disposizioni relative alla vidimazione delle copie officiali.

N. 11574. CIRCOLARE.

L' imperial regia camera aulica generale ha trovato opportuno di stabilire alcune norme sulla vidimazione

ufficiale delle copie ed il modo di conteggiare le tasse relative, da osservarsi dagli ufficj ed impiegati ai quali compete il diritto di simili atti. Queste disposizioni comunicate con aulico decreto del 16 settembre passato dall'eccelso supremo senato di giustizia, si rendono note anche alle prime istanze dipendenti da questo imp. regio tribunale d'appello generale per l'esatta osservanza nei casi occorrenti, e sono le seguenti :

a) » Le copie ricercate da una parte non si po-
» tranno estrarre dagli atti di uffizio, senza averne *brevi*
» *manu* ricevuto il permesso dal direttore di cancelleria,
» o dal f. f. del medesimo, locchè è da esprimersi sulla
» carta originale di loro proprio pugno.

b) » La vidimazione non può essere fatta se non
» dallo speditore, dal registratore o dal f. f. dei me-
» desimi.

c) » I diritti di vidimazione delle copie estratte
» dagli atti d'uffizio, come pure di quelle che venissero
» presentate dalle parti, ed i diritti di scritturazione sa-
» ranno versati nella cassa erariale e conteggiati al fondo
» tasse. Resta pure vietata la spedizione dei duplicati in
» luogo di copie autentiche ed ogni gratuita vidimazio-
» ne, e ciò sotto propria responsabilità degl' impiegati,
» a cui tale atto incombe.

d) » A datare dal primo novembre dell' anno mili-
» tare 1818, gl' impiegati incaricati di tale vidimazione
» verseranno ogni trimestre le somme percepite nella
» cassa del rispettivo ufficio tasse, verso regolare quie-
» tanza. Sarà accompagnato tal versamento da una spe-
» cifica contenente il nome di quegli che ha chiesto la
» vidimazione, l'oggetto della carta, coll' annotazione
» se la copia sia stata presentata dalla parte od eseguita
» d' ufficio, finalmente l' importo delle tasse ricevute.
» Anche al caso che non fossero stati incassati tali di-
» ritti, si avrà sempre da fare il conveniente rapporto
» al rispettivo ufficio tasse ond' essere annesso ai conti
» del medesimo.

e) » Quanto all' importo delle tasse per la scrittu-

» razione e vidimazione sono da osservarsi le discipline
» sul proposito veglianti.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia li 20 novembre 1817.

CCXV. — 21 novembre 1817.

Privilegio del foro per le guardie di finanza a termini del § 284 del codice delle gravi trasgressioni.

N. 31197-2890. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra consulte di alcune delegazioni provinciali, il governo ha dichiarato competere alle guardie di finanza il privilegio del foro, di cui nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Si comunica quindi tale dichiarazione alle delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia per opportuna loro intelligenza e norma, e perchè rispetto alle prime sia fatta conoscere alle dipendenti istanze politiche.

Milano il 21 novembre 1817.

SAURAU.

CCXVI. -- 27 novembre 1817.

Esenzione dalla carta bollata ai maestri ed impiegati nelle scuole normali per le ricevute delle mensuali loro competenze.

N. 12571. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio ec. alle imp. regie intendenze di finanza.

Essendo stato richiesto all'imperiale regio governo che i maestri ed impiegati delle scuole normali fossero dispensati dall' obbligo della carta bollata per le ricevute della loro mensuale competenza, sopra rapporto di questa direzione il prelodato imperiale regio governo ha dichiarato non farsi luogo all'implorata esenzione, salvo soltanto per le ricevute che i detti maestri ed impiegati emettono per le mensuali loro competenze, il di cui trattamento annuo non sorpassi le lire 300, per le quali è accordato di far uso di carta senza bollo.

Si dà notizia di questa governativa disposizione a codesta imperiale regia intendenza, affinchè ne curi l'esecuzione e ne faccia opportuna notificazione alle singole municipalità per propria norma e direzione.

Milano il 27 novembre 1817.

PSALIDI.

CCXVII. — 28 novembre 1817.

Gli atti processuali sono da scriversi con carattere corretto e leggibile.

N. 18128-607. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze criminali.

Essendosi degnata S. M. I. R. A. l'augusto nostro sovrano di manifestare col mezzo del supremo tribunale di giustizia la sua volontà, perchè gli atti processuali sieno scritti con carattere corretto e leggibile, questo imperiale regio tribunale d'appello d'ordine espresso del prelodato supremo tribunale di giustizia, e dipendentemente da aulico decreto del giorno 18 corrente, n. 2656-149, comunica a tutte le prime istanze criminali tale sovrana intenzione per l'esatta ed impreteribile sua esecuzione.

Milano il 28 novembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice presidente.*

GIANI, *consigliere.*

CCXVIII. — 3 dicembre 1817.

Schiarimenti sulla competenza del foro dei militari in ritiro o pensionati.

N. 31528-5178. CIRCOLARE.

L'Imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col dispaccio circolare 27 aprile p. p., n. 10850-978, fu comunicato il tenore di un ordine del consiglio aulico

di guerra del giorno 4 ottobre 1803, nel quale vengono indicati i casi in cui i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile.

L'imperiale regia direzione generale di polizia, alla quale venne fatta una simile partecipazione coll'aggiuntovi incarico di notificare di caso in caso all'imperiale regio comando generale ogni arresto e condanna che potrà avvenire di militari in ritiro o pensionati, ha chiesto al governo la soluzione di tre quesiti sul particolare proposti dalle subalterne autorità di polizia, stante la dubbietà in cui sono di ledere la giurisdizione militare.

I quesiti sono i seguenti:

1.° Quali individui s'intendano precisamente compresi nelle parole militari in ritiro;

2.° Se tutti indistintamente gli ufficiali pensionati ed in ritiro appartengano al foro militare per qualunque siasi mancanza;

3.° Quali sono le mancanze o siano i delitti pei quali l'autorità civile può procedere contro i militari pensionati od in ritiro.

Interpellatone l'imperiale regio comando generale, ha esso risposto come segue a queste dimande:

Alla I.a Militari sono quelli i quali a tenore del sistema e delle leggi del cessato governo godono di un soldo di ritiro proporzionato a norma del sistema stesso, e questi possono essere tanto soldati gregarj, quanto sott' ufficiali, ufficiali superiori ed impiegati militari.

Questa denominazione di militari in ritiro non si conviene però punto a que' militari i quali godono di un sussidio o di una pensione assegnata loro giusta il sistema imperiale austriaco.

Per questi ultimi, se sono sott' ufficiali o soldati semplici, le pensioni o per meglio dire i sussidj alimentari accordati loro non si chiamano già soldi di ritiro, ma bensì provvisione, o pensione, o trattamento patentale, e ciò pel motivo che si rilascia loro una patente perchè possano far valere il loro diritto al pagamento di un così fatto sussidio. E diversamente, se essi sono ufficiali od impiegati militari, i trattamenti che s' accordano loro come sopra vengono denominati pensioni.

Alla II.a Tutti gli ufficiali pensionati e gli ufficiali in ritiro che sono da equipararsi ai primi sono soggetti alla giurisdizione militare, senz' eccezione alcuna per rispetto alle varie specie di trasgressioni. A tenore pertanto dello schiarimento dato già a codesto governo dal consiglio aulico di guerra con suo rescritto 22 novembre 1815, n. 1223, sono da annoverarsi fra gli ufficiali più sovra nominati anche tutti quegli ufficiali ex-italiani ed ex-veneti i quali portano la divisa militare austriaca ed i distintivi d' onore annessivi, e conservano il carattere di ufficiali sortiti dall' esercito austriaco, quand'anche non godano di alcun soldo di ritiro, nè d' altro consimile trattamento.

Alla III.a L' autorità civile non può procedere contro gli ufficiali pensionati od in ritiro, qualunque sia la trasgressione o il delitto che i medesimi abbiano commesso.

A tenore però dell' ordinanza 19 marzo 1805 emanata dal governo della bassa austria, come anche a tenore dell' ordine 16 gennajo 1793, n. 92-F. emanato dal consiglio aulico di guerra, gl' invalidi che vivono ritirati alle proprie case e provveduti di un trattamento patentale, a contare dal sergente maggiore in giù, vanno soggetti alla giurisdizione del rispettivo loro domicilio.

Ora siccome i soldati semplici in ritiro, inclusivi i sergenti, sono da equipararsi agl' invalidi austriaci provveduti di trattamento patentale, così ne conseguita che anche tali militari gregarj trovantisi in ritiro debbano andar soggetti alla rispettiva giurisdizione civile tanto nelle vertenze legali civili, quanto nelle penali, e che per la stessa ragione debbano anche le loro vertenze per cause di eredità esser trattate dall' autorità civile.

Tutto ciò il governo partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali per norma e direzione, e per le opportune comunicazioni a chi conviene.

Milano il 3 dicembre 1817.

SAURAU.

CCXIX. -- 5 dicembre 1817.

Schiarimenti sui dubbj proposti nella esecuzione della circolare 23 dicembre 1816 concernente la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed uffici dipendenti dall' imperiale regio tribunale d' appello generale.

N. 11204. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie ed ai conservatori e viceconservatori degli archivj notarili delle provincie Lombarde.

Presentatosi qualche dubbio nell' esecuzione della circolare 23 dicembre 1816, n. 13113-4810 (1) di questo imperiale regio tribunale d' appello generale, concernente la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed agli uffici dal medesimo tribunale dipendenti, il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato suo decreto 7 ottobre prossimo passato, n. 2165, previ i concerti coll' imperiale regia camera aulica generale, ha in via dichiarativa stabilito che debbano stare ferme le dichiarazioni emesse mediante il precedente aulico decreto 10 dicembre 1816, n. 1826, e perciò si riterrà

1.° Che ogni ricorso per ottenere la giubilazione sarà presentato a quella istanza giudiziaria alla quale trovasi addetto il petente, e dovrà essere corredato di tutti i relativi ricapiti in forma legale;

2.° Che le informazioni analoghe si subordineranno al superiore tribunale d' appello, e da questo al senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia;

3.° Che le istanze inferiori esamineranno con tutta l'esattezza i titoli ai quali si appoggia il ricorso, e facen-

---

(1) V. Vol. III, part. II, pag. 121.

dosi carico di chiaramente precisare se l'impotenza che dà causa alla domanda di giubilazione si verifichi, e se la medesima sia permanente o momentanea, soggiungeranno il proprio parere sull' ammissibilità del ricorso;

4.° Che sarà non meno sempre indicato nelle rispettive informazioni se il petente sia assolutamente inabile a qualunque ulteriore pubblico servizio, ovvero se riconoscendolo bensì incapace di soddisfare più oltre alle incumbenze del proprio ufficio, lo trovasse ancora idoneo a coprire qualche altro pubblico impiego, ed in quest' ultimo caso dovrà precisarsi l'impiego a cui il petente potesse soddisfare;

5.° Che trovando qualificato il caso per la giubilazione, manifesteranno le inferiori istanze il proprio parere sul modo del trattamento o della pensione che potesse competere a termini delle leggi relative;

6.° Che ogni istanza si riterrà specialmente responsabile di quanto esporrà nelle sue informazioni.

Il lodato supremo senato coll'ultimo decreto abilita inoltre le prime istanze a farsi carico, quando ne sia il caso, dei titoli del petente, e delle particolari sue circostanze di benemerenza distinta o di altri speciali rapporti che potessero renderlo degno di particolari riguardi, non nella vista di proporre la misura della pensione o gratificazione che potrebbe competergli od essere accresciuta, lo che è riservato all' imperiale regio governo ed al competente aulico dicastero, ma al solo fine di riconoscere se il petente possa meritare in genere un trattamento straordinario e più vantaggioso di quello portato dalle leggi normali; cosicchè trovando il caso di un tale straordinario provvedimento, potranno manifestare al tribunale d'appello il loro parere, ed esporre i motivi giustificanti la proposizione.

Ottenutasi dal supremo senato la giubilazione dell'impiegato al medesimo riservata, l'imperiale regio tribunale d' appello accompagnerà all' imperiale regio governo i rapporti e gli atti della prima istanza col ricorso e coi titoli, soggiungendo quanto sarà trovato conveniente in riguardo al trattamento straordinario, poichè la liquida-

zione e le proposizioni successive rimangono allo stesso imperiale regio governo.

In conseguenza delle premesse supreme risoluzioni, previ gli opportuni concerti coll'imperiale regio governo sopra i mezzi di esecuzione, si comunicano esse alle autorità dipendenti da questo appello, e si trasmette una nuova modula di tabella, colla quale dovranno essere accompagnati i ricorsi ed i titoli de' giubilandi colle proposizioni di caso in caso.

Quanto poi alle pensioni e gratificazioni che potessero competere alle vedove ed ai figlj minori degl'impiegati defunti, saranno queste esaminate e proposte colle forme determinate dal decreto 27 marzo 1807, e la prima istanza dirigerà i ricorsi e le verificazioni dei titoli all'imperiale regia delegazione provinciale rispettiva, e questa all'imperiale regio governo.

Milano il 5 dicembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CCXX. -- 8 dicembre 1817.

Gl'impiegati che per validi motivi chieggono ed ottengono il loro traslocamento, conservano il rango loro competente.

N. 31983-3294. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con venerata risoluzione del 19 scorso agosto derogando all'antecedente in data del 18 novembre 1816,

si è degnata di determinare che in caso di traslocamento di impiegati, quelli i quali lo chieggono e lo ottengono per validi motivi, debbano conservare nella loro categoria quel rango che rispettivamente compete a ciascuno, dovendosi porre nell' ultimo rango delle rispettive categorie quelli soltanto il traslocamento de' quali è occasionato da qualche loro mancanza.

Milano gli 8 dicembre 1817.

MELLERIO, *vice-presidente.*

CCXXI. -- 12 dicembre 1817.

Un minore dichiarato maggiore a termini del § 252 *del codice civile può da se validamente contrarre matrimonio.*

N. 32421-3007. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.

Da qualche parroco venne proposta difficoltà ad unire in matrimonio senza l'assenso del giudice un individuo di età minore, ma dichiarato maggiore per ogni effetto di ragione.

L' imperiale regio governo, sentito anche l' imperiale regio tribunale d' appello, trova di dover interessare le curie a far sentire a tutti i signori parrochi, onde prevenire tale irragionevole difficoltà, che un minore d' anni 24, quale abbia ottenuta la dispensa dell' età, e sia stato dichiarato maggiore a termini del § 252 del codice civile universale, può da sè validamente contrarre matrimonio.

Milano il 12 dicembre 1817.

MELLERIO, *vice-presidente.*

CCXXII. -- 12 dicembre 1817.

Le pensioni accordate alle vedove dei medici e chirurghi dalla società istituita in Vienna dichiarat esenti da ogni esecuzione giudiziaria (1).

N. 11555-3824. CIRCOLARE.

L' imp. reg. tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie Lombarde.

Il senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia con suo venerato decreto 25 novembre p. p., n. 2688, comunica che S. M. confermando con sovrana risoluzione i privilegi accordati fino dal 6 maggio 1758 e 13 ottobre 1764 alla società istituita per sussidiare le vedove de' medici e chirurghi in Vienna, si è degnata di confermare anche la finora accordata esenzione delle pensioni di dette vedove da ogni esecuzione giudiziaria.

Si comunica la premessa sovrana risoluzione a tutte le prime istanze per rispettiva loro intelligenza e direzione.

Milano il 12 dicembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

---

(1) Conforme circolare fu diffusa anche dall'imp. regio tribunale d' appello generale di Venezia gli 11 dicembre 1817, sotto il n. 12500.

CCXXIII. — 17 dicembre 1817.

Abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta bollata da 13 e da 63 centesimi, sostituendovi quella da 50 e 75 centesimi.

Imperiale regio governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini portati dal venerato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 5 corrente dicembre, n. 60993-2592, l'imperiale regio governo dichiara quanto segue:

Art. 1. A datare dal giorno primo gennajo 1818 resta abrogata la determinazione governativa 5 gennajo 1816, e per conseguenza cesserà l'uso delle due specie di carta bollata da 13 e 63 centesimi per foglio, state qui introdotte colla citata determinazione per gli atti giudiziarj.

2. All'incontro dall'epoca sopraddetta in poi avranno nuovamente vigore tutte le disposizioni portate dal decreto 21 maggio 1811, relative ai bolli per gli atti giudiziarj, e quindi saranno da applicarsi i bolli da 50 e da 75 centesimi.

3. Tutti gli atti e i documenti che dopo l'epoca succennata fossero eretti sopra carta marcata coi bolli da 13 o da 63 centesimi, saranno riguardati come se fossero stati stesi sopra carta non bollata.

4. Tutta la carta bollata delle due suindicate specie che dopo l'epoca su espressa si trovasse ancora nelle mani dei particolari o dei postieri de' generi di regia privativa, sarà consegnata fra tre mesi al più tardi ai dispensieri di questo ramo contro restituzione del relativo importo, di maniera che col giorno 1 aprile 1818 non verrà più accettata.

5. Sarà poi obbligo dei dispensieri di versarne le rimanenze nei rispettivi magazzini alla prima levata che faranno dopo la scadenza dei suddetti tre mesi.

6. L'imperiale regia direzione del demanio, bollo, tasse, ec., è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano il 17 dicembre 1817.

In assenza del governatore
Conte di SAURAU

Il vice-presidente CONTE MELLERIO.

Conte Mugiasca, *consigliere*.

CCXXIV. — 18 dicembre 1817.

Responsabilità di tutte le autorità giudiziarie per le loro proposizioni agl' impieghi da essi dipendenti (1).

N. 12779. Circolare.

Con sovrana risoluzione 30 ottobre prossimo passato avendo sua maestà imperiale reale commesso al tribunale supremo di giustizia di assoggettare a grave responsabilità tutte le autorità da esso dipendenti per la verità delle proprie asserzioni e deduzioni onde non ottengano taluni soggetti un impiego a cui non sono atti, il prelodato supremo tribunale con aulico decreto 9 corrente ne rende consapevole quest' imperial regio tribunale di appello generale, onde il comando sovrano gli serva per sua rispettiva norma e direzione, sotto propria respon-

(1) Con circolare 19 dello stesso mese, sotto il numero 11754-3891, venne comunicata questa suprema determinazione anche dall' imperiale regio tribunale di appello generale di Milano.

sabilità, ed acciocchè ne istruisca pure tutte le autorità da esso dipendenti, inculcando loro nel tempo stesso che soltanto soggetti onesti e d'illibato carattere abbiano ad essere proposti per impieghi pubblici.

Di tale sovrana risoluzione se ne rendono intese tutte le prime istanze dipendenti da quest' autorità appellatoria a loro respettivo opportuno lume e direzione, e ad oggetto che ad ogni caso abbia il sovrano volere nell' argomento di cui si tratta a riportare indiminutamente la piena sua esecuzione.

Dall' imp. regio tribunale d' appello generale.

Venezia li 18 dicembre 1817.

CCXXV. -- 19 dicembre 1817.

Disposizioni per l' instituzione delle giudicature incaricate per le gravi trasgressioni politiche.

N. 40411-2982.

AVVISO.

Mentre dipende da sua maestà il risolvere se convenga riunire nelle prime istanze giudiziarie, fuori dei capo-luoghi di provincia, l' esercizio della giurisdizione sulle gravi trasgressioni politiche, l' eccelsa imperial regia aulica commissione centrale d' organizzazione con dispaccio 28 novembre decorso, n. 15380-3295, ha comunicato al governo quella parte di sovrana risoluzione del primo settembre anno corrente, in vigor della quale dovranno erigersi nei capo-luoghi di provincia del regno Lombardo-Veneto apposite autorità sotto la denominazione di *giudicature* incaricate appunto della procedura e del giudizio sulle gravi trasgressioni politiche.

Queste giudicature saranno divise in classi, ed il personale per le medesime resta stabilito nel modo che segue:

Per le giudicature di prima classe.

1 Giudice coll'onorario	di fior.	1600.
2 Aggiunti con	»	1000. 900.
1 Attuario con	»	800.
4 Cancellisti con	»	500. 400.
3 Servi di giustizia con	»	300.

Per le giudicature di seconda classe.

1 Giudice coll'onorario	di fior.	1400.
1 Aggiunto con	»	900.
1 Attuario con	»	700.
3 Cancellisti con	»	500. 400.
2 Servi di giustizia con	»	300.

Per le giudicature di terza classe.

1 Giudice coll'onorario	di fior.	1200.
1 Attuario con	»	700.
3 Cancellisti con	»	500. 400.
2 Servi di giustizia con	»	300.

A tenore poi delle anzidette disposizioni sono state dichiarate:

Giudicature di I classe. Venezia.

Giudicature di II classe. Verona, Udine, Treviso, Vicenza, Padova.

Giudicature di III classe. Rovigo e Belluno.

Per l'esecuzione pertanto della suespressa sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia che da questo giorno sino a tutto il 18 gennajo del pross. anno 1818 rimane aperto il concorso alli rispettivi suindicati posti, entro il quale spazio di tempo ristrettivamente resta invitato chiunque aspirasse a tale posto ad insinuare direttamente alla rispettiva regia delegazione la propria petizione, indicando in essa la categoria dell'impiego per il quale concorresse, corredandola dei ricapiti giustifi-

canti la propria moralità, capacità e studj precorsi, qualità d'impieghi sostenuti, età ed anni di servizio, ed altri meriti.

Si avverte finalmente che col predetto giorno 18 gennajo resta chiuso il concorso, e non saranno ricevute al protocollo delle regie delegazioni ulteriori petizioni sul proposito.

Dall' imperiale regio governo di Venezia li 19 dicembre 1817.

G. BIASIUTTI, *imp. regio segretario.*

CCXXVI. -- 20 dicembre 1817.

Disposizioni relative al pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario.

N. 11489-3803. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie, alle camere e ai conservatori degli archivj notarili delle provincie lombarde.

Per guarentire l' esecuzione delle discipline veglianti circa il pagamento delle tasse postali nel carteggio giudiziario, e riparare alle frequenti ommissioni che si sono fin qui osservate, l' imperiale regio governo, sopra proposizione dell' imperiale regia direzione delle poste, ha trovato necessario che sia ricordato a tutte le cancellerie giudiziarie ed agli ufficj notarili di non trascurare di apporre alle sopraccarte dei pieghi che da quelle si spediscono alcuna delle indicazioni prescritte dall' art. 13 delle governative istruzioni 15 gennajo 1816, dirette ai f. f. di tassatori, e che sieno posti anco in avvertenza del divieto portato dall' art. 37 del decreto 4 aprile 1810, di comprendere cioè nel carteggio d' ufficio lettere e scritture che vi fossero estranee.

L'imperiale regio tribunale d'appello trovando necessario di corrispondere alle giuste ricerche del lodato governo, nel mentre raccomanda a tutti gli ufficj giudiziarj e notarili le precitate disposizioni, soggiunse, giusta le dimande dell'imperiale regio governo (ed affinchè possano i singoli uffici di posta tenere specifiche distinte ed esatte de' carteggi che rilasciano a pagamento sospeso), che gli uffici anzidetti abbiano a fare pieghi separati pel carteggio d'ufficio da quello di parte, contrassegnando il primo coll'esteriore indicazione *carteggio d'ufficio*, ed il secondo *carteggio di parte.*

I capi dei tribunali e degli uffici sono specialmente incaricati di prescrivere e sorvegliare l'esatta osservanza di queste discipline.

Milano, il 20 dicembre 1817.

CCXXVII. -- 20 dicembre 1817.

Richiamate all' osservanza le disposizioni veglianti sull' uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie.

N. 11834-3921. **Circolare.**

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie autorità giudiziarie e notarili delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato suo decreto 29 ottobre 1817, n. 2451, comunica le risoluzioni prese dall' aulica camera generale per richiamare alla più pontuale osservanza le disposizioni veglianti sull' uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie.

Le precitate risoluzioni sono del tenor seguente:

a) Tutte le deliberazioni ed i decreti che vengono

attergati sopra un' istanza portante il semplice oggetto, o sia sopra una così detta rubrica, di cui il foglio sopra il quale è impresso il bollo non sia scritto, qualora sieno soggetti al diritto del bollo, devono stendersi precisamente sulla pagina bollata dell'istanza del così detto oggetto o rubrica.

b) Non si possono accettare dagli uffici di protocollo gli esibiti senza bollo, pei quali il medesimo è richiesto.

c) Resta ferma la disposizione della legge 21 maggio 1811 agli articoli 40 e 41 che vieta l'uso dello stesso foglio bollato per più documenti, dovendo ciascuno venire esteso sopra un separato foglio bollato.

Le premesse risoluzioni si deducono a notizia di tutte le autorità dipendenti da questo imperiale regio tribunale d'appello generale, perchè sieno date le opportune disposizioni ai rispettivi uffici di protocollo, e siano da ciascuno cui spetta esattamente osservate.

Milano, il 20 dicembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

BIELLA, *consigliere.*

CCXXVIII. -- 27 dicembre 1817.

Determinazione sull' esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie.

Imperiale regio governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza alla disposizione contenuta nell' art. 8 del regolamento provvisorio sulle tasse giudiziarie in oggetti

di giurisdizione contenziosa annesso al decreto governativo 5 gennajo 1816, ed in conformità del decreto 28 novembre scorso, n. 56417-2393, dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, concernente il prenotamento e l'esenzione a favore dei miserabili dal pagamento delle tasse giudiziarie, l'imperiale regio governo di Milano determina quanto segue:

Art. 1. L'imperiale regio fisco e le fondazioni per oggetti di pubblica beneficienza sono esenti dal pagamento delle tasse giudiziarie.

2. Viene accordato alle persone miserabili il prenotamento delle tasse quando provano nei dovuti modi la loro miserabilità.

3. Si considerano per miserabili, all'effetto del prenotamento delle tasse giudiziarie, le persone che

a) Non possedono beni stabili, nè capitali fruttiferi.

b) Non esercitano per conto proprio una professione, un' arte od un negozio, o non ne ritraggono che la più ristretta sussistenza per se e per la loro famiglia;

c) Non hanno alcuna rendita fissa, od avendone, è sì tenue l'importo che non eccede quello della mercede giornaliera di un semplice operajo.

4. La miserabilità dev' essere giustificata per mezzo di un apposito certificato. Le formalità sostanziali di tale certificato sono le seguenti:

a) Che esprima in termini chiari e positivi le singole circostanze indicate nell'articolo precedente, quando la persona che domanda il certificato si trovi effettivamente in tali circostanze.

b) Che sia rilasciato da due persone probe, e domiciliate nel comune di ordinaria dimora del richiedente;

c) Che nelle città sia inoltre convalidato dall' attestazione del podestà, indi dalla vidimazione dell' ufficio di polizia;

d) E negli altri comuni dall' attestazione di due membri della congregazione municipale o della deputazione all' amministrazione comunale;

e) La convalidazione delle autorità succennate deve

non già essere limitata a guarentire solamente l'identità delle firme sottoposte al certificato, ma debb'essere estesa a guarentire anche la verità del certificato stesso. Quindi le autorità incaricate di accordare tale convalidazione sono in dovere di prendere esatte informazioni tanto sulle circostanze economiche del ricorrente, quanto sul carattere e sulla probità delle persone che rilasciano il certificato, e di ricusare assolutamente la loro convalidazione quando emergesse alle medesime un dubbio fondato sulla sussistenza delle circostanze esposte nel certificato, oppure sulla probità illibata delle persone certificanti;

f) Un tal dovere viene specialmente ingiunto agli ufficj di polizia nelle città, essendo l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'antecedente paragrafo e lo scopo della vidimazione loro commessa.

5. I certificati rilasciati a tenore delle premesse disposizioni formano poi il documento da unirsi al ricorso per ottenere il prenotamento delle tasse.

Relativamente a tali ricorsi è inoltre da osservarsi quanto segue:

a) Saranno presentati all'imperiale regia delegazione provinciale a cui trovasi soggetto il petente;

b) Dovranno esprimere con sufficiente dettaglio l'oggetto della controversia per la quale si domanda l'interinale prenotamento delle tasse, ed indicare il giudice o tribunale avanti di cui dovrà essere agitata;

c) I detti ricorsi dovranno inoltre presentarsi in duplo, e direttamente all'imperiale regia delegazione nel distretto di sua residenza e negli altri distretti, o immediatamente alla stessa, o col mezzo del rispettivo cancelliere censuario, al quale spetta di spedirli immantinente alla delegazione medesima.

6. L'imperiale regia delegazione provinciale deve pronunciare la sua decisione sulla domanda colla maggiore sollecitudine possibile.

Essa è in dovere altresì,

a) Di esaminare diligentemente se la miserabilità del ricorrente sia provata in un modo degno di fede, se il certificato ed il ricorso sieno regolari, e se conse-

guentemente lo stesso sia in diritto di aspirare, secondo le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, a tale beneficio;

b) Di usare la dovuta avvertenza, e di prendere al caso delle esatte informazioni onde assicurarsi che l'oggetto della lite non concerne originariamente gli altri diritti stati assunti dalla persona miserabile per la ventilazione giudiziaria, come un cessionario volontario o giratario di carte di credito; poichè, ove eserciti volontariamente l'azione di un terzo non può mai essere ammesso a partecipare del beneficio accordato ai miserabili;

c) Di concedere il prenotamento delle tasse quando dalle praticate indagini ed assunte informazioni le risulti che l'istanza è ammissibile, di avvisarne il ricorrente per mezzo di decreto attergato al suo ricorso, di comunicare un esemplare del decreto all'ufficio delle tasse, per sua intelligenza e norma, all'effetto del prenotamento, e di trattenere nei proprj atti il certificato che era annesso al ricorso;

d) Di restituire al ricorrente nel caso che la domanda non si trovi attendibile, mediante decreto attergato, il ricorso coll'unitovi certificato, e di addurre nel decreto stesso i motivi del rifiuto, affinchè il ricorrente sia in grado di supplire a quello che manca, o di ricorrere contro la decisione.

7. Il ricorso contro una decisione negativa non può essere diretto che all'imperiale regio governo. Tale ricorso, corredato degli occorrenti allegati, dev'essere presentato all'imperiale regia delegazione, e da questa inoltrato al governo. La decisione governativa sarà notificata alla parte pel canale della delegazione.

8. Il decreto che accorda il prenotamento delle tasse vale

a) Solamente per la persona a cui viene commesso;

b) E così pure per l'oggetto esclusivamente pel quale il prenotamento fu chiesto ed accordato; ma giova poi

c) Non solamente per la procedura di prima istanza, ma anche per gli atti successivi in grado di appello e

di revisione; rispetto però a questi ultimi, nel solo caso che continuassero le stesse circostanze che hanno dato motivo alla concessione.

La parte è tenuta di produrre un tal decreto in giudizio e di riportarvisi nei libelli successivi, con citarne la data e il numero del protocollo sotto cui fu registrato nella prima produzione.

È poi dovere dell'autorità giudiziaria di comprendere sempre il decreto stesso nell'elenco o sia nella inrotulazione degli atti.

9. Da tale prenotamento, che forma una operazione dell'ufficio delle tasse, deriva la esenzione dal pagamento nei casi seguenti:

a) Se la parte a cui fu accordato il prenotamento rimane soccombente nella lite;

b) O quand'anche sia stata vincitrice, se non ha conseguito alcun mezzo per poter effettuare il pagamento.

Nel caso però che la parte contraria fosse stata condannata nelle spese giudiziarie, si riscuoteranno da questa anche tutte le tasse prenotate a debito della parte miserabile.

10. Al prenotamento delle tasse è congiunta in favore della persona, e per l'oggetto per cui esso fu in origine accordato, anche la facoltà di usare carta senza bollo per tutti gli atti giudiziarj, col prenotamento dei diritti di bollo e di posta pel carteggio che fosse occasionato dalla trafila degli atti.

Quindi il condono alla parte miserabile dei diritti prenotati di bollo e di posta avrà luogo in tutti i casi nei quali la parte medesima otterrà l'esenzione dal pagamento delle tasse.

11. Il prenotamento dei diritti di tassa, di bollo e di posta ha luogo eziandio pei certificati di miserabilità, e per gli atti e ricorsi tendenti ad ottenerli, come anche per gli atti e ricorsi menzionati negli articoli 4, 5, 6 e 7; ma se l'istanza viene licenziata, è dovere del ricorrente di pagare successivamente l'importo di tali diritti.

Nel caso contrario poi si tiene fermo il prenotamento fino all' ultimazione della lite, ed allora si osservano anche per questi diritti le prescrizioni contenute negli articoli 9 e 10.

12. Per impedire che si abusi di un beneficio legale accordato unicamente a persone miserabili, è prescritto quanto segue:

a) I tribunali di giustizia, la direzione del demanio e gl' impiegati negli uffici delle tasse venendo in cognizione che una parte abbia surretto un certificato di miserabilità, ovvero eserciti l' azione di un' altra persona, oppure sia divenuta solvibile dopo di avere ottenuto il beneficio del prenotamento, sono in obbligo di avvertirne indilatamente la delegazione provinciale che ha rilasciato il decreto pel prenotamento, e di unire alla comunicazione le prove relative.

b) La delegazione che o nel modo suindicato, o per mezzo d' una persona degna di fede riceve l' avviso della surrezione di un certificato di miserabilità o dell' abuso del medesimo per affari risguardanti persone estranee a quella cui venne rilasciato, deve procedere immediatamente alle opportune verificazioni.

c) Nel caso che la denuncia si verifichi, sarà non solamente rivocato il decreto che accorda il prenotamento, ma eziandio condannata la parte al pagamento del doppio dei diritti di tassa, di bollo e di posta fino allora prenotati.

d) Tanto i certificati quanto le autorità che avranno apposta al certificato la loro convalidazione, giusta le prescrizioni dell' art. 4, §§ *c e d*, ove la loro colpa non sia di natura da doversi procedere contro di loro a termini delle leggi penali, soggiaceranno ad una multa che a tenore delle circostanze ascenderà dalle 5 alle 50 lire, e pel cui soddisfacimento saranno essi solidariamente obbligati.

e) Quando abbia luogo alcuna delle disposizioni contemplate nei precedenti §§ *c e d*, la delegazione deve rendere intesi gl' interessati ed il rispettivo ufficio delle tasse.

f) Nell'intervallo di quindici giorni decorribili dalla notificazione pervenuta agli interessati della decisione emanata dalla delegazione potranno essi ricorrere al governo, ma il ricorso dovrà essere presentato alla delegazione.

g) In seguito di tale ricorso il governo riconosce non solamente se il certificato di miserabilità, di cui si tratta, sia stato surretto o no, o se siasi fatto abuso del medesimo coll'averlo prodotto per affare di altra persona, ma ben anche se i certificati e le autorità che hanno apposta la loro convalidazione siano o no colpevoli. Nel caso che si verifichi la surrezione o l'abuso dal certificato, la parte è irremissibilmente tenuta di effettuare il pagamento del doppio dei diritti a cui fosse stata condannata, e se vi concorresse una colpa dalla parte dei certificanti e delle autorità che hanno convalidato il certificato, non si accorderà a loro mai il condono intero dell'incorsa multa, potendo soltanto aver luogo a seconda delle circostanze una qualche mitigazione della stessa.

h) Nell'intervallo di quindici giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata dalla delegazione provinciale, se in questo frattempo non si è ricorso al governo, e nello stesso spazio di tempo dopo la comunicazione della decisione governativa, quando abbia avuto luogo il ricorso, si dovrà effettuare il totale pagamento della somma dovuta. In caso di mancanza si procede all'esazione forzosa.

i) Sulla totalità delle somme introitate, prededotto l'importo dei diritti prenotati di tassa, bollo e posta, si accorderà la metà al denunciante, e l'altra metà cederà a beneficio dei poveri del comune a cui la parte multata appartiene.

Se poi la denuncia fu fatta da un tribunale di giustizia o dalla direzione del demanio, la metà riservata al denunciante è devoluta invece al ramo delle tasse.

l) Se, come fu detto in quest'articolo, § *a*, la parte è divenuta solvibile dopo di avere ottenuto il decreto del prenotamento delle tasse, in tal caso la dele-

gazione non ha da far altro che rivocare il decreto, ed avvisarne subito la parte e l'ufficio delle tasse, ed allora incumbe alla prima di pagare entro quindici giorni i diritti prenotati.

13. Le imperiali regie delegazioni provinciali, e l'imperiale regia delegazione del demanio, del bollo e delle tasse sono particolarmente incaricate dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 27 dicembre 1817.

In assenza del governatore CONTE SAURAU

Il vice-presidente, CONTE MELLERIO.

Conte MUGIASCA, *consigliere*.

CCXXIX. -- 30 dicembre 1817.

Determinazioni onde combinare il compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie.

N. 11708-658. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità criminali dipendenti.

L'imperiale regio governo all'oggetto di combinare il più sollecito compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti che fossero dai medesimi intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie di questo regno, e col minore imbarazzo ad un tempo nei conti periodici delle medesime autorità giudiziarie, ha trovato conveniente di richiamare a sè le distinte di tali spese, e di ordinarne o direttamente il pagamento a favore dei governi da cui dipendono le autorità creditrici, o col mezzo dei rispettivi consoli qui residenti, se dessi abbiano avuto parte nelle richieste relative.

Al premesso effetto vengono diramate alle prime istanze criminali le seguenti governative determinazioni per la corrispondente esecuzione:

1.° Al pervenire dalle estere magistrature la distinta delle spese da rifondersi o per procurati arresti, o per altri atti criminali ovvero politici, si prenderà nota nel processo avente relazione all' individuo arrestato od agli atti suddetti, dell' ammontare delle spese medesime pel reintegro a termini di ragione verso l' erario.

2.° Se per avventura l'estero tribunale avesse qualche debito in causa di tasse per eguali atti od altro dipendentemente da requisitorie alle nostre autorità, si farà menzione nella stessa distinta dell' ammontare del debito da contrapporsi al credito.

3.° Le medesime distinte con qualunque ricapito di corredo (esaurito il disposto dai precedenti articoli, verranno indilatamente rassegnate al governo, e nelle accompagnatorie non sarà ommesso ogni rischiarimento o dilucidazione delle partite non bastantemente motivate, facendo altresì quelle osservazioni che fossero del caso.

Con ciò non resta punto derogato al disposto nella circolare d'appello 15 luglio 1817, n. 6309, nella parte che concerne la massima di diritto sul reciproco trattamento nel contemplato caso di requisitorie, e l' avvertenza di non emettere ricerche d' atti senza la più marcata necessità.

Milano, il 30 dicembre 1817.

PATRONI, *presidente.*

SARDAGNA, *vice-presidente.*

SPERONI, *consigliere.*

CCXXX -- Primo aprile 1815.

Il fisco può esser provocato in giudizio per la confisca di tabacco.

CIRCOLARE.

N. 726-107.

Si è degnata S. C. R. M., sopra umiliato rapporto, di graziosissimamente risolvere « che a quelle parti che si « credessero gravate dalla confiscazione di tabacco, non « possa venire interdetta la via di giustizia mediante la « provocazione del fisco, e che questa sovrana risolu- « zione abbia a servire di norma tanto pei casi passati, « quanto per quelli avvenire. » Questa sovrana determinazione comunicata con aulico decreto del supremo tribunale di giustizia del primo corrente, viene portata a notizia universale.

Venezia, dall'I. R. tribunale d'appello generale, 20 aprile 1815.

PLENCIZ, *per S. E. il pres.*

DOLFIN, *seg.*

CCXXXI -- 27 maggio 1816.

I termini per la prova non decorrono se non dopo la comunicazione degli esami assunti in prova.

L'I. R. tribunale d'appello di Venezia.

Il supremo tribunale di giustizia con venerato decreto 27 maggio 1816, N. 369-41, sopra ricorso di certi fratelli del Pra contro Marco da Bona e compagni, confermando un decreto emanato dal giudice di pace di Belluno, ha ordinato che una tale decisione sia ritenuta

per norma nei casi analoghi, stabilendo così la massima interpretativa degli art. 256 e 257 del codice di procedura italico, che i termini per la riprova non decorrono se non dopo la comunicazione degli esami nella prova assunti, e che gli atti della riprova versar possono anche sopra fatti diversi da quelli della prova, e dipendenti dalle risultanze degli assunti esami.

Concordat LANFRANCHI.

CCXXXII -- 28 febbrajo 1817.

Disposizioni relative al sequestro sul soldo degli impiegati.

Alle corti provvisorie di giustizia ed ai tribunali di prima istanza.

Inerendo alla richiesta dell' imp. regio governo si rimette un esemplare manuscritto delle soluzioni che di conformità ai concerti presi dalla commissione mista appositamente adunata presso il sullodato governo, furono date a diversi dubbi importanti nella materia dei sequestri sul soldo dei pubblici impiegati di oggetti erariali.

Le regole e discipline ivi stabilite, dovendo servire d'istruzione e di norma tanto ne'tribunali, che alle parti ed ai loro patrocinatori, finchè non sia altrimenti dichiarato o disposto dagli aulici superiori dicasteri, non dubita il tribunale d' appello che tutti vorranno esattamente conformarvisi in ciò che rispettivamente li riguarda.

E siccome frequenti sono le avvertenze dell' autorità governativa sulle irregolarità che si riscontrano e sul difetto dei dati necessari di precisione nei decreti di sequestro e di assegno che si fanno tenere alle regie casse, massime dalle giudicature di pace, o che si debbono riferire alle superiorità, a tenore di quanto è di-

sposto nei §§ 370, 401 e 450 del vegliante regolamento, non può dispensarsi il tribunale d' appello dall' interessare lo zelo delle autorità giudiziarie, perchè anche a tale riguardo abbiano il debito compimento le regole disciplinari prescritte negli accennati §§ e nelle unite soluzioni, e non si ommette altresì di specificare la quota di soldo che si assogetta al sequestro ed all'assegno giudiziale, e che giusta anche le massime conciliate dalla detta commissione dovrà ripetersi dalle leggi vigenti nel tempo in cui ebbe origine il credito.

Non isfuggirà poi alla penetrazione dei tribunali, che se nella governativa notificazione del 6 luglio 1816 vietante la cessione ed i sequestri sul soldo dei pubblici impiegati, si dichiara esser mente sovrana che per riguardo ai debiti contratti prima della di lei pubblicazione, siano osservate le leggi nelle rispettive epoche veglianti, e non meno importante di non dar luogo alle frodi che potessero commettersi alle riferite provvide sanzioni, mediante antidate ai privati chirografi di debito, e che siano quindi assai circospetti i tribunali, i giudici nella concessione de' sequestri ed assegni ogni qual volta l'epoca anteriore del debito di un regio impiegato non risulti da atto pubblico, da attestazione notarile, o non sia altrimenti stabilita dal concorso di conchiudenti e legittime giustificazioni.

Sarà poi cura delle corti e dei tribunali di prima istanza di far sollecitamente la diramazione della presente circolare e delle annesse soluzioni alle giudicature di pace, comprese nel rispettivo circondario, per la rispettiva intelligenza e direzione.

Milano, dall' I. R. tribunale d' appello generale, 28 febbrajo 1817.

(seguono i dubbj e le risoluzioni)

DUBBJ E SOLUZIONI.

Dubbio.

Primo. Se si debbano riputarsi tuttavia operativi i sequestri preesistenti sul fondo di quegli impiegati, che essendo rimasti fuori di attività furono ammessi a continuare la percezione nella sola metà?

Soluzione.

I motivi di giustizia e di congruenza persuadono la continuazione del vincolo prodotto dai sequestri già praticati.

Dubbio.

Secondo. Fino a qual limite tali sequestri abbiano a ritenersi efficaci?

Soluzione.

Non essendo ammesso dai decreti e regolamenti pubblicati in addietro il sequestro sul soldo o trattamento dei funzionari pubblici e degli impiegati civili, che in ragione di quota, e giusta la scala fissata nell'art. 6 del decreto 10 dicembre 1811, dietro la riduzione del soldo alla metà, a cui sono in oggi soggetti gl'impiegati quiescenti, anche i sequestri già in corso debbono essere ridotti nella proporzione e misura conforme all'artic. 6 anzidetto.

Dubbio.

Terzo. Se sulla detta metà siano da accettarsi nuovi sequestri?

Soluzione.

Ovvia si presenta la risoluzione affermativa desunta dall'art. 402 del regolamento del processo civile, col

quale resta prescritto che i salari e le *pensioni* dei regi impiegati non possono venir sottoposti all' esecuzione che per una sola metà, non essendo in questa parte applicabile il disposto dalla notificazione 6 luglio 1816 pel soldo di attività.

Dubbio.

Quarto. Se venendo accordata ad un impiegato una sovvenzione scontabile, mentre il di lui soldo è già colpito da sequestro, si possa ed in qual modo eseguire nel tempo stesso un doppio sconto, oppure quale dei due debiti debbasi prima sanare?

Soluzione.

Rendesi inutile ogni dichiarazione attesa la pratica da qualche tempo introdotta di non accordarsi sovvenzioni se non sulla quota di soldo libera d' ogni vincolo.

Dubbio.

Quinto. Se quando il soldo di un impiegato è già affetto da sequestro assorbente tutta la quota sequestrabile, debbansi ammettere ulteriori atti di sequestro per essere considerati dopo l' estinzione del primo, oppure se debba attendersi che il giudice faccia il riparto della quota sequestrabile?

Soluzione.

L' assegno sul soldo degli impiegati nei modi indicati nei §§ 401 e 402 del regolamento del processo civile, conservando a favor di chi lo ha ottenuto il pegno giudiziale, ne viene che qualora trovisi già assorbita tutta la quota sequestrabile, non possa per regola generale aver luogo l' azione e l' effettivo concorso di altri assegni; ciò per altro non può impedire la concessione di ulteriori prenotazioni od ordini di sequestro, i quali però non verranno a sortire il loro effetto se non dopo il compimento dell' assegno anteriore.

Dubbio.

Sesto. Se debbansi accettare i sequestri sopra assegni fatti dal governo agli appaltatori, somministratori ed altri creditori, prima che l'ordine di pagamento sia stato comunicato alla cassa centrale?

Soluzione.

Relativamente a questo punto si è in via provvisoria stabilita l'osservanza delle seguenti discipline:

I. Che a senso degli art. 1 e 3 della notificazione 24 marzo 1815 non possono concedersi nè ammettersi gli ordini di sequestro ed i decreti giudiziali di assegno sulle rate di pagamento in corso di un appalto o di altro contratto erariale, e sugli altri oggetti ivi specificati.

II. Che i sequestri od assegni, che a tenore dell'articolo secondo della suddetta notificazione possono avere luogo per quelle somme di cui dopo il compimento degli obblighi assunti dagli appaltatori o fornitori, ed in seguito alla finale liquidazione dei conti potessero essi rimanere creditori, debbansi per ora dirigere all'amministrazione superiore a cui spetta di ordinare il relativo pagamento.

III. Che sui detti atti di sequestro ed assegno oltre alle indicazioni prescritte dai §§ 370 e 401 del regolamento del processo civile, abbiansi ad enunciare colla debita precisione l'epoca, la qualità, i nomi dei contraenti, e l'atto specifico con cui fu stabilito il contratto, dal quale proviene il credito che vuolsi assoggettare al sequestro od assegno.

IV. Che qualora trattisi di più contratti d'appalto o di somministrazione, debbasi riportare per ciascun contratto un ordine o decreto particolare ed apposito di sequestro od assegno.

V. Che a maggior cautela e regolarità degli atti la comunicazione all'imp. regio governo degli ordini o decreti di sequestro e di assegno, sia da farsi dalla prima istanza col mezzo dell'imp. regio tribunale d'appello generale.

VI. Che le regie casse abbiano bensì a ricevere gli ordini di sequestro, in vista dei quali si sospenderà il pagamento delle somme sequestrabili; ma rispetto agli assegni giudiziarj, non potranno essere posti in corso effettivo a beneficio della parte che li ha riportati, se non dopo che siano pervenuti alle casse medesime gli ordini in conformità della superiore autorità governativa da cui sono dipendenti.

Sarà dovere delle regie casse, alle quali verranno intimati gli ordini di sequestro, di darne avviso alla superiore autorità governativa.

Sott. Galliori, *aggiunto*.

CENNI
SULLE LEGISLAZIONI VIGENTI
NEGLI STATI CIRCONVICINI
AL REGNO LOMBARDO-VENETO

Nuovo Codice di Procedura civile = Moto proprio di Sua Santità Pio VII del dì 22 *novembre* 1817.

PRIMO ESTRATTO

Nei tre primi volumi di quest' opera si è parlato delle disposizioni legislative impartite in pendenza di un codice civile da Sua Santità con suo moto proprio 6 luglio 1816, particolarmente sulla organizzazione de' tribunali civili e criminali sulle successioni, sui testamenti, contratti e fedecommissi, e sul sistema ipotecario (1). Ci resta ora di far cenno del codice di procedura civile introdotto negli stati della chiesa con moto proprio di S. S. del 22 novembre 1817.

Otto libri comprende questo codice. Il primo tratta *delle disposizioni generali.* Il secondo *de' giudizj di competenza de' governatori e degli assessori.* Il terzo *del modo di procedere avanti i tribunali di prima istanza.* Il quarto *della procedura nei tribunali conservati in Roma.* Il quinto *del modo di procedere in grado di appello.* Il sesto *del tribunale delle segnature e dell'uditor del Papa.* Il settimo *dei giudizj che sono sequele dei giudicati, degli atti esecutorj e de' giudizj in concorso.* E l' ottavo finalmente *delle procedure diverse.*

Sette titoli contiene il primo libro che tratta come si è detto delle *disposizioni generali.* Il primo titolo che risguarda

(1) Vedi vol. I, part. II, pag. 160; vol. II, part. II, pag. 97; vol. III, part. II, pag. 129.

la competenza de' giudici e tribunali è suddiviso in quattro sezioni. Si premette in via di massima generale, che l'attore deve seguire il foro del reo: ove poi sianvi più persone da convenirsi domiciliate in varie delegazioni, giudizio deve instruirsi a Roma avanti il tribunale dell' A. C. Le cause di competenza de' governatori devono essere instruite avanti l' assessore delle delegazioni. Nella sezione prima vengono stabilite le regole per conoscere il valore delle cause, quindi la corrispondente competenza. Il valore si ritiene stabilito dalla petizione dell'attore.

La competenza derivante dalle diverse qualità de' giudizj è fissata nella sezione seconda. L' azione di rendimento de' conti deve essere promossa ove fu sostenuta l' amministrazione. Le azioni reali e persecutorie dei fondi possono essere esercitate, tanto avanti il foro del reo, come nel luogo ove esiste la maggior parte dei fondi.

La successione si apre nel luogo dell' ultimo domicilio del defunto; e se questi non ne avesse avuto negli Stati Pontificj, nel luogo ove esiste la maggior parte de' beni ed azioni. Quest' ultima disposizione si osserva anche riguardo ai giudizj di divisione. Il socio per le quistioni relative alla sua società può adire tanto il tribunale del convenuto, come quello ove esiste il principale stabilimento della società.

Il locatario d' un' opera può essere convenuto anche nel luogo ove essa è stata prestata.

Contiene la sezione terza le varie disposizioni relative ai giudizj connessi e dipendenti, i quali devono riunirsi avanti il primo giudice adito; e nel caso che il giudizio fosse portato ad un tribunale superiore, devono tutti in esso concentrarsi.

La sezione quarta tratta della competenza del foro contro gli assenti, i quali devono essere citati per affissione avanti quel tribunale, ove l' assente avesse contratto l' obbligazione, a meno che egli non preferisca eleggere il suo domicilio ove possiede i suoi beni.

Il titolo secondo risguardando i domicilj, esige che l' elezione sia fatta, mediante procura o dichiarazione

sottoscritta dall' eleggente, il quale non può in seguito eleggere nuovo domicilio in altra terra o città. La destinazione del pagamento in un particolare domicilio non porta l'elezione legale, nè altro effetto per la competenza.

Il terzo titolo tratta *delle citazioni, delle loro forme e del metodo di eseguirle;* la citazione deve esser fatta da un cursore approvato; ed ove questo sia impedito da altra persona autorizzata dal giudice, può esser lasciata in copia conforme tanto alla persona citata, quanto a qualunque suo domestico; ed in mancanza di questi anche ad altro de' vicini di casa.

Quando vi sia un domicilio eletto nelle debite forme, la citazione deve trasmettersi a tale domicilio, il quale si ritiene anche nel caso che non si ritrovassero più gli inquilini che vi abitavano all'epoca dell' elezione.

La citazione deve indicare il tribunale a cui è tenuto comparire il citato, il nome e cognome dell' istante, e quello del convenuto, l' oggetto della domanda, ed i titoli a cui è appoggiata; il termine a comparire, che d' ordinario, eccettuati i casi d' urgenza, è di tre giorni, ed il patrocinatore che si costituisce.

I termini vengono aumentati secondo la lontananza del reo; la citazione però al procuratore deve stabilire il termine d' un giorno.

Il pupillo è citato al domicilio del tutore; e quando si tratti di un interdetto o di un' eredità giacente, la citazione vien fatta al domicilio del curatore.

Le corporazioni sono citate nella persona del superiore: gli stabilimenti pubblici in quella che presiede, e l' amministrazione camerale nella persona de'suoi amministratori.

Un esemplare solo basta per citare il padre e figlio, due o più fratelli, e due conjugi che vivono insieme; devonsi però precisare i nomi di tutti i citati. L'irregolarità della citazione è sanata con la comparsa di ambe le parti.

È proibito al cursore l' eseguire citazioni a favore dei suoi consanguinei in linea discendentale, e discendentale in qualunque grado, nella trasversale fino al terzo, e per gli affini nel primo grado, ma può però eseguirle contro di essi tutti.

NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE.

L' uFFICIO NOBILE del signor Consigliere Gioachimo Füger. *V. Vol. I, pag.* 180, *Part. II, pag.* 192, *III, pag.* 142.

SECONDO ESTRATTO DEL VOLUME SECONDO.

Il sesto capo di questo volume tratta pure del dovere più importante del tutore, quale si è quello di aver cura per l'educazione del suo pupillo ovunque egli si trovi, denunciando anche all' autorità pupillare le mancanze di quest' ultimo alle quali il tutore non potesse riparare (cod. civ., § 220).

Le spese dell' educazione debbono essere determinate dalla autorità predetta, e per queste il tutore può intaccare anche il capitale qualora le rendite del pupillo non sieno sufficienti a sostenere il peso della di lui educazione, nè si sappia come provvedervi diversamente; e così pure qualora col capitale, di cui si facesse uso, possa il pupillo ottenere un congruo permanente provvedimento alla sua sussistenza.

Se poi il minore mancasse di qualunque mezzo, il tutore è obbligato di procacciarglielo dalla madre e dai parenti più prossimi, i quali se si rifiutassero potranno essere astretti dalla autorità pupillare, alla quale è tenuto ricorrere il tutore nel caso di loro rifiuto; e se questi potessero essere esonerati, deve il tutore cercar di collocare il suo pupillo o presso un artigiano, o presso qualche stabilimento di beneficienza o luogo pio, secondo l'età e le circostanze del pupillo stesso (cod. civ., § 221).

Soggiunge l'autore che per effetto del § 243 del codice predetto, il tutore è il solo che possa rappresentare il pupillo tanto in giudizio che fuori, e che deve

sostenere l'amministrazione dei di lui beni da buon padre di famiglia.

Siccome poi il minore deve rispetto ed obbedienza al suo tutore, così questi non deve abusare della sua autorità. Contro l'abuso in ogni caso si può reclamare alla autorità pupillare tanto dal pupillo, quanto dai prossimi suoi congiunti, o da chiunque ne abbia notizia. E se per caso il pupillo si conducesse in modo riprensibile, nè fosse sufficiente l'autorità del tutore a ridurlo sul retto sentiero, si deve invocare l'autorità pupillare onde sia corretto, ed occorrendo, anche punito (cod. civ., § 217).

Ritenendo in via di massima generale che il pupillo non può contrattare senza il consenso del tutore, si osserva però che sono validi tutti quegli atti che fatti senza tale consenso tendono a migliorare la condizione del pupillo e non a deteriorarla, come sarebbe l'accettazione di una donazione, qualche acquisto utile, la locazione dell'opera propria, la disposizione delle cose acquistate con essa o colla sua industria, e dopo l'età di 14 anni di quelle consegnategli per proprio uso. Può altresì il pupillo disporre dell'avanzo netto delle sue rendite, quando dopo i venti anni l'autorità pupillare gliene avrà concessa l'amministrazione (cod. civ., §§ 21, 49, 57, 244-247).

Il minore è sempre responsabile, se dopo compiuto il 20 anno egli si asserisce maggiore, ed in generale di tutti gli atti proibiti e del danno dato per sua colpa (§ 248).

REPERTORIO GENERALE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST'OPERA.

I. INDICE ALFABETICO SOMMARIO

DELLE MATERIE TRATTATE NELLE CAUSE RIFERITE

NELLA PRIMA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il numero romano indica il volume, l' arabo le pagine.

A.

B.

C.

F.

G.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

II. INDICE ALFABETICO SOMMARIO

DELLE MATERIE DELLE QUALI TRATTANO LE PATENTI ENCICLICHE E SUPERIORI DELIBERAZIONI GENERALI RIPORTATE.

NELLA SECONDA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il numero romano indica il volume, l'arabo le pagine.

A.

B.

Baviera, I, 151. II, 88.

C.

E.

F.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

U.

V.

Z.

III. TAVOLA CRONOLOGICA

DEI DECRETI, SENTENZE E DECISIONI AULICHE CONTENUTI

NELLA PRIMA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST'OPERA.

Il numero romano indica il volume; l'arabo le pagine.

Data.	Prime Istanz.	Appello.	Decisioni. Auliche.
1758. 22 agosto	. . . . . .	. . . . . .	III. P. 9
1772. 18 luglio	. . . . . .	. . . . . .	II. » 13
1780. 12 genn.	. . . . . .	. . . . . .	III. » 12
1782. 9 aprile	. . . . . .	. . . . . .	» » 21
» 20 »	. . . . . .	. . . . . .	» » 22
» 6 dicem.	. . . . . .	. . . . . .	» » »
1783. 21 luglio	. . . . . .	. . . . . .	II. » 3
» 27 settem.	. . . . . .	. . . . . .	III. » »
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» » 7
» 6 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	II. » 4
» » »	. . . . . .	. . . . . .	III. » 18
1784. 6 febbr.	. . . . . .	. . . . . .	» » 4
» 18 »	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
» 20 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 11
» 4 marzo	. . . . . .	. . . . . .	III. » 7
» 11 magg.	. . . . . .	. . . . . .	» » 18
» 3 giugno	. . . . . .	. . . . . .	» » 11
» 14 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 5
» » »	. . . . . .	. . . . . .	III. » 18
» 26 novem.	. . . . . .	. . . . . .	II » 10
1785. 17 marzo	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
» 19 magg.	. . . . . .	. . . . . .	» » 4
» 30 giug.	. . . . . .	. . . . . .	» » 3
» 6 settem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
» 9 »	. . . . . .	. . . . . .	» » 10
» 30 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 6
» 31 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» » 9
1786. 16 febbr.	. . . . . .	. . . . . .	» » 12
» 21 aprile	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
» 4 luglio	. . . . . .	. . . . . .	III. » »
» 3 agosto	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
1787. 15 genn.	. . . . . .	. . . . . .	II. » 6
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» » 8

Data.	Prima Istanz.	Appello.	Decisioni. auliche.
1787. 15 genn.	. . . . . .	. . . . . .	II. » 7
» » »	. . . . . .	. . . . . .	III. I. 20
» 25 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 8
» 12 aprile	. . . . . .	. . . . . .	III. » 7
» 12 luglio	. . . . . .	. . . . . .	» » 6
» 5 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	» » 8
1788. 14 aprile.	. . . . . .	. . . . . .	» » 7
» 18 luglio	. . . . . .	. . . . . .	» » »
» 1 agosto	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
» 17 novem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 8
» 1 dicem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» » 14
» 22 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 11
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
» 31 »	. . . . . .	. . . . . .	III. » 21
1789. 6 marzo	. . . . . .	. . . . . .	» » 10
» 16 »	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
» 2 magg.	. . . . . .	. . . . . .	» » 14
» 12 giugn.	. . . . . .	. . . . . .	» » 15
» 21 dicem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 9
1790. 4 magg.	. . . . . .	. . . . . .	» » 7
» 20 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	» » 16
» 13 dicem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 13
1791. 16 giug.	. . . . . .	. . . . . .	» » 6
1792. 5 genn.	. . . . . .	. . . . . .	» » »
» 6 febbr.	. . . . . .	. . . . . .	» » 14
» 21 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 13
» » »	. . . . . .	. . . . . .	III. » 14
» 23 »	. . . . . .	. . . . . .	II. » 10
» 12 maggio	. . . . . .	. . . . . .	» » »
» 27 settem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 9
1793. 23 luglio	. . . . . .	. . . . . .	III. » 9
1795. 25 agosto	. . . . . .	. . . . . .	» » 5
1797. 6 marzo	. . . . . .	. . . . . .	» » 9
» 17 »	. . . . . .	. . . . . .	I. » 173
» 1 agosto	. . . . . .	. . . . . .	III. » 10
» 21 settem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 15
1800. 24 aprile	. . . . . .	. . . . . .	I. » 173
1801. 15 genn.	. . . . . .	. . . . . .	II. » 10
» 14 nov.	. . . . . .	. . . . . .	» » 12
1806. 4 aprile	. . . . . .	. . . . . .	I. » 174
» 26 giug.	. . . . . .	. . . . . .	II. » 11
1807. 17 settem.	. . . . . .	. . . . . .	» » 13

Data.	Prima istanz.	Appello.	Decisioni. auliche.
1807. 17 settem.	......	......	III. 14
» 5 ottob.	III. 48	......	......
» 12 »	» 102	......	......
1808. 19 magg.	......	III. 51	......
» 31 »	......	» » 103	......
» 22 giugn.	I. 149	......	......
» 4 luglio	» 96	......	......
» 14 »	......	......	III. 11
» 18 agosto	......	......	» 12
» 23 dicem.	......	» » 149	......
1809. 8 aprile	......	......	» 55
» 19 settem.	......	......	» 166
» 29 »	......	......	» 142
1810. 12 febbr.	......	......	» 97
» 30 aprile	......	III. 145	......
» » luglio	......	» 170	......
» 21 settem.	......	......	» 11
1811. 8 aprile	I. 129	......	......
» 5 magg.	......	......	» »
» 25 luglio	IV. 71	......	......
» 28 agosto	......	I. 137	......
» 31 »	......	......	II. 9
» 9 novem.	......	......	III. 19
1813. 23 luglio	......	......	» 20
» 4 magg.	......	IV. 78	......
1814. 13 genn.	III. 32	......	......
» 16 aprile	» 260	......	......
» 21 magg.	II. 53	......	......
» 4 giugn.	I. 176	......	......
» 17 agosto	......	......	IV. 83
» 5 ottob.	......	I. 184	......
» 14 novem.	......	......	II. 9
» 22 »	I. 20	......	......
» 26 »	......	......	» 10
» 16 dicem.	IV. 297	......	......
1815. 2 genn.	III. 224	......	......
» 31 »	I. 188	......	......
» 23 febb.	IV. 92	......	......
» 11 aprile	IV. 159	......	......
» 17 »	......	III. 43	......
» 13 giug.	......	I. 193	......
» 20 »	I. 42	......	......
» 31 luglio	......	II. 98	......

Data.	Prima Istanz.	Appello.	Decisioni auliche.
1815. 3 agosto	IV. 93	. . . . . .	. . . . . .
» 4 settem.	I. 229	. . . . . .	. . . . . .
» 16 »	II. 14	. . . . . .	. . . . . .
» 30 novem.	. . . . . .	II. 14	. . . . . .
» 21 dicem.	II. 24	. . . . . .	. . . . . .
1816. 19 genn.	. . . . . .	I. 79	. . . . . .
» 3 febbr.	II. 15	. . . . . .	. . . . . .
» 8 »	» 18	. . . . . .	. . . . . .
» 15 marzo	. . . . . .	II. 15	. . . . . .
» 21 magg.	. . . . . .	. . . . . .	II. 17
» 24 »	I. 15	. . . . . .	. . . . . .
» 25 »	II. 202	. . . . . .	. . . . . .
» 18 giugno	. . . . . .	. . . . . .	II. 18
» 21 »	. . . . . .	. . . . . .	II. 115
» 4 luglio	II. 18	. . . . . .	. . . . . .
» 6 »	I. 90	. . . . . .	. . . . . .
» 12 »	. . . . . .	I. 240	. . . . . .
» 12 agosto	. . . . . .	. . . . . .	I. 94
» 16 settem.	IV. 250	II. 31	. . . . . .
» 20 »	I. 2	. . . . . .	. . . . . .
» 21 »	. . . . . .	II. 21	. . . . . .
» 17 ottob.	. . . . . .	I. 91	. . . . . .
» 21 »	. . . . . .	II. 21	. . . . . .
» 14 novem	III. 301	. . . . . .	I. 208
» 18 »	I. 218	. . . . . .	. . . . . .
» » »	II. 224	. . . . . .	. . . . . .
» 26 »	. . . . . .	. . . . . .	I. 172
» 10 dicem.	. . . . . .	I. 5	. . . . . .
» 16 »	. . . . . .	. . . . . .	III. 45
» » »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 5
» 17 »	II. 117	. . . . . .	. . . . . .
» 28 »	IV. 267	. . . . . .	. . . . . .
1817. 8 genn.	. . . . . .	I. 218	. . . . . .
» 18 »	. . . . . .	IV. 161	. . . . . .
» 6 febbr.	. . . . . .	. . . . . .	II. 164
» 7 »	. . . . . .	I. 16	. . . . . .
» 22 »	IV. 201	. . . . . .	. . . . . .
» 27 »	III. 217	. . . . . .	. . . . . .
» 7 marzo	II. 153	I. 77	. . . . . .
» 12 »	IV. 137	. . . . . .	. . . . . .
» 17 »	II. 31	. . . . . .	. . . . . .
» 20 »	IV. 47	. . . . . .	. . . . . .
» 28 »	IV. 183	. . . . . .	. . . . . .

DATA.	PRIMA ISTANZ.	APPELLO.	DECISIONI AULICHE.
1817. 29 marzo	IV. 60	. . . . . .	. . . . . .
» 7 aprile	. . . . . .	III. 269	. . . . . .
» 14 »	IV. 286	. . . . . .	. . . . . .
» 22 »	. . . . . .	II. 156	. . . . . .
» 23 »	. . . . . .	. . . . . .	I. 254
» » »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 31
» 30 »	. . . . . .	II. 256	. . . . . .
» 6 magg.	. . . . . .	. . . . . .	I. 223
» 7 »	III. 208	. . . . . .	. . . . .
» 13 »	. . . . . .	II. 32	. . . . .
» 14 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 5
» 23 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 36
» 6 giugno	. . . . . .	II. 122	. . . . .
» 17 »	. . . . . .	III. 208	IV. 6
» 20 »	. . . . . .	. . . . . .	I. 255
» 27 »	IV. 170	. . . . . .	. . . . .
» 1 agosto	IV. 239	. . . . . .	. . . . .
» 6 »	. . . . . .	. . . . . .	II. 163
» 15 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 7
» 23 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 10
» 15 settem.	III. 200	. . . . . .	. . . . .
» 20 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 165
» » »	. . . . . .	. . . . . .	II. 199
» 30 »	. . . . . .	. . . . . .	II. 290
» 28 ottob.	. . . . . .	III. 233	. . . . .
» 31 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 8
» » »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 9
» 21 novem.	IV. 219	. . . . . .	. . . . .
» 22 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 12
» 4 dicem.	IV. 151	. . . . . .	. . . . .
» 9 »	. . . . . .	III. 201	. . . . .
» 10 »	. . . . . .	III. 220	. . . . .
» 11 »	IV. 23	. . . . . .	. . . . .
» 16 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 125
» 18 »	IV. 38	. . . . . .	III. 295
» 20 »	IV. 144	IV. 257	. . . . .
» 23 »	IV. 214	. . . . . .	. . . . .
1818. 27 genn.	. . . . . .	IV. 33	. . . . .
» 16 marzo	. . . . . .	. . . . . .	III. 211
» 9 aprile	. . . . . .	IV. 330	. . . . .
» 7 maggio	. . . . . .	III. 309	. . . . .
» 19 »	. . . . . .	IV. 277	. . . . .
» 23 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 36

Data.	Prima Istanz.	Appello.	Decisioni auliche.
1818. 28 »	. . . . . .	. . . . . .	IV. 264
» 12 giugno	. . . . . .	IV. 57	. . . . .
» 2 luglio	IV. 240	. . . . .	. . . . .
» 14 »	. . . . . .	. . . . . .	III. 206
» 5 settem.	. . . . . .	IV. 205	. . . . .
» 10 »	. . . . . .	IV. 242	. . . . .
» 23 »	. . . . . .	IV. 65	. . . . .
» 29 »	. . . . . .	IV. 175	. . . . .
» 23 ottob.	. . . . . .	IV. 290	. . . . .
» 20 novem.	. . . . . .	IV. 193	. . . . .
» 18 dicem.	. . . . . .	. . . . .	IV. 283
1819. 27 genn.	. . . . . .	. . . . .	IV. 209
» 31 marzo	. . . . . .	IV. 237	. . . . .
» 1 maggio	. . . . . .	IV. 41	. . . . .
» 12 »	. . . . . .	IV. 216	. . . . .
» 28 »	. . . . . .	IV. 152	. . . . .
» 11 giugno	. . . . . .	. . . . . .	IV. 292
» 6 luglio	. . . . . .	IV. 145	. . . . .
» 10 agosto	. . . . . .	. . . . . .	IV. 197
1820. 22 febb.	. . . . . .	. . . . .	IV. 348

IV. TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE PATENTI ENCICLICHE E DELIBERAZIONI GENERALI CONTENUTE

NELLA SECONDA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il numero romano indica il volume, l' arabo le pagine.

DATA.	DELIBERAZIONI		PATENTI.
	Governative e de' Tribun.	Auliche.	SOVRANE.
1763. 1 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	II. 3
1781. 1 magg.	. . . . . .	II. 17	. . . . . .
» 1 novem.	. . . . . .	» »	. . . . . .
1782. 9 aprile	. . . . . .	» 18	. . . . . .
» 20 »	. . . . . .	» »	. . . . . .
» 10 giugn.	. . . . . .	» 19	. . . . . .
» 20 »	. . . . . .	» »	. . . . . .
1798. 31 marzo.	. . . . . .	» 20	. . . . . .
» 27 luglio	. . . . . .	» 22	. . . . . .
» 25 ottob.	. . . . . .	. . . . . .	III. 55
1803. 16 marzo	. . . . . .	. . . . . .	I. 29
» 3 settem.	. . . . . .	. . . . . .	» 31
» 20 »	. . . . . .	» 15	. . . . . .
» 2 dicem.	. . . . . .	. . . . . .	II. 3
1804. 24 magg.	. . . . . .	» 16	. . . . . .
» 26 giugn.	. . . . . .	» 23	. . . . . .
» 6 agosto	II. 22	. . . . . .	. . . . . .
1805. 18 marzo	. . . . . .	» 59	. . . . . .
1811. 1 giugno	. . . . . .	. . . . . .	I. 37
1812. 3 »	. . . . . .	» 77	. . . . . .
1815. 21 genn.	I. 40	. . . . . .	. . . . . .
» 30 aprile	. . . . . .	I. 41	. . . . . .
» 16 febbr.	. . . . . .	» 148	. . . . . .
» » »	. . . . . .	» 149	. . . . . .
» 24 »	. . . . . .	» 150	. . . . . .

DATA.	DELIBERAZONI Governative e de' Tribun.	DELIBERAZONI Auliche.	PATENTI. SOVRANE.
1815. 25 febbr.	. . . . . .	I. 120	. . . . . .
» 24 marzo	. . . . . .	» 121	. . . . . .
» 31 »	. . . . . .	» 122	. . . . . .
» 1 aprile	. . . . . .	IV. 109	. . . . . .
» 7 »	. . . . . .	. . . . . .	I. 5
» 20 »	. . . . . .	. . . . . .	» 9
» 21 »	. . . . . .	II. 24	. . . . . .
» 24 »	. . . . . .	. . . . . .	» 29
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» 31
» 11 magg	. . . . . .	I. 47	. . . . . .
» 12 »	. . . . . .	» 156	. . . . . .
» 27 »	. . . . . .	» 48	. . . . . .
» 30 »	. . . . . .	» 71	. . . . . .
» 31 »	. . . . . .	. . . . . .	» 34
» » »	. . . . . .	. . . . . .	» 35
» 10 giugn.	. . . . . .	» 157	. . . . . .
» 15 »	I. 50	. . . . . .	. . . . . .
» 17 »	» 57	. . . . . .	. . . . . .
» » »	» 114	. . . . . .	. . . . . .
» » »	» 158	. . . . . .	. . . . . .
» 18 »	» 100	. . . . . .	. . . . . .
» 23 »	» 116	. . . . . .	. . . . . .
» 30 »	» 61	. . . . . .	. . . . . .
» 1 luglio	» 62	. . . . . .	. . . . . .
» 2 »	» 124	. . . . . .	. . . . . .
» 14 »	. . . . . .	» 151	. . . . . .
» 15 »	. . . . . .	» 65	. . . . . .
» 18 »	» 66	. . . . . .	. . . . . .
» » »	» 68	. . . . . .	. . . . . .
» 24 »	» 155	. . . . . .	. . . . . .
» 27 »	. . . . . .	I. 69	. . . . . .
» 10 agosto	. . . . . .	II. 49	. . . . . .
» 17 »	. . . . . .	I. 113	. . . . . .
» 21 »	» 124	. . . . . .	. . . . . .
» 25 »	» 156	. . . . . .	. . . . . .
» 5 settem.	» 126	. . . . . .	. . . . . .
» 14 »	II. 50	. . . . . .	. . . . . .
» 17 »	. . . . . .	» 123	. . . . . .
» 28 »	. . . . . .	. . . . . .	I. 36
» » »	. . . . . .	. . . . . .	II. 14

DATA.	DELIBERAZIONI				PATENTI.
	Governative e de' Tribun.		Auliche.		SOVRANE.
1815. 28 settem.	II.	51	. . . . .		
» » »	II.	52	. . . . .		
» 13 ottob.	. . . . .		II.	53	
» » »	. . . . .		II.	55	
» » »	II.	56	. . . . .		
» 19 »	. . . . .		II.	57	
» 26 »	I.	125	. . . . .		
» 30 »	. . . . .		I.	125	
» 2 novem.	. . . . .		II.	57	
» 4 »	. . . . .		II.	58	
» 5 »	I.	126	. . . . .		
» 8 »	I.	127	. . . . .		
» 9 »	. . . . .		II.	59	
» 10 »	. . . . .		I.	128	
» 21 »	I.	129	. . . . .		
» 24 »	. . . . .		I.	130	
» 27 »	. . . . .		I.	131	
» 1 dicem.	I.	133	. . . . .		
» 4 »	I.	134	. . . . .		
» 8 »	. . . . .		I.	134	
» » »	. . . . .		I.	135	
» 30 »	. . . . .		I.	136	
1816. 2. genn.	. . . . .		II.	33	
» 5 »	II.	34	. . . . .		
» » »	. . . . .		II.	63	
» 11 »	II.	25	. . . . .		
» 12 »	. . . . .		I.	143	
» 19 »	I.	144	. . . . .		
» » »	I.	145	. . . . .		
» 26 »	II.	26	. . . . .		
» 2 febb.	. . . . .		II.	27	
» 5 »	. . . . .		»	»	
» 6 »	I.	146	. . . . .		
» 9 »	II.	28	. . . . .		
» 16 »	. . . . .		II.	28	
» 22 »	II.	29	. . . . .		
» 27 »	II.	30	. . . . .		
» 2 marzo.	. . . . .		II.	30	
» 4 »	II.	34	. . . . .		
» 8 »	. . . . .		II.	35	

DATA.	DELIBERAZIONI Governative e de' Tribun.	Auliche.	PATENTI SOVRANE.
1816. 8 marzo	II. 36	. . . . . .	
" 9 "	. . . . . .	II. 37	
" 12 "	. . . . . .	» »	
" 13 "	II. 38	II. 39	
6 16 "	II. 40	. . . . . .	
" 19 "	III. 39	II. 39	
" 22 "	II. 42	. . . . . .	
" 26 "	II. 43	II. 45	
" " "	. . . . . .	III. 49	
" 29 "	I. 63. 67	. . . . . .	
" 2 aprile	II. 67	II. 45. 46	
" 4 "	II. 68	. . . . . .	
" 10 "	. . . . . .	III. 51	
" 12 "	. . . . . .	II. 47	
" 19 "	. . . . . .	II. 47	
" 21 "	. . . . . .	II. 48	
" 25 "	. . . . . .	II. 48	
" 17 magg.	II. 69	II. 70	
" 18 "	II. 71	. . . . . .	
" 21 "	. . . . . .	II. 72	
" " "	. . . . . .	III. 40	
" 27 "	. . . . . .	IV. 109	
" 29 "	II. 65	. . . . . .	
" 30 "	II. 73	. . . . . .	
" 4 giugn.	. . . . . .	II. 74	
" 5 "	. . . . . .	III. 41	
" 7 "	II. 75	. . . . . .	
" 14 "	II. 84	. . . . . .	
" 15 "	. . . . . .	II. 85	
" 18 "	. . . . . .	II. 87	
" 25 "	. . . . . .	II. 88	
" " "	. . . . . .	III. 45	
" 28 "	II. 89	II. 91	
" " "	III. 46	. . . . . .	
" 29 "	III. 47	. . . . . .	
" 30 "	. . . . . .	II. 92	
" 1 luglio.	. . . . . .	III. 53	
" 2 "	. . . . . .	» »	
" 6 "	. . . . . .	III. 55	
" 9 "	. . . . . .	III. 57	

DATA	DELIBERAZIONI Governative e de' Tribun.	DELIBERAZIONI Auliche.	PATENTI SOVRANE.
1816. 11 luglio	III. 59	. . . . .	
„ 16 „	. . . . . .	III. 60	
„ 18 „	„ 73	. . . . . .	
„ 9 agosto	„ 78	. . . . . .	
„ „ „	„ 79	. . . . . .	
„ 15 „	„ 85	. . . . . .	
„ 16 „	. . . . . .	„ 83	
„ 20 „	„ 84	. . . . . .	
„ 22 „	„ 86	. . . . . .	
„ 24 „	„ 87	. . . . . .	
„ 26 „	„ 88	. . . . . .	
„ 16 settem.	„ 89	. . . . . .	
„ 17 „	. . . . . .	„ 90	
„ 18 „	. . . . . .	„ 91	
„ „ „	. . . . . .	„ 92	
„ 24 „	. . . . . .	„ 93	
„ 11 ottob.	. . . . . .	„ 48	
„ „ „	. . . . . .	„ 97	
„ 21 „	. . . . . .	„ 98	
„ 23 „	„ 104	. . . . . .	
„ 30 „	. . . . . .	„ 105	
„ 3 dicem.	. . . . . .	„ 106	
„ 16 „	. . . . . .	„ 111	
„ 17 „	. . . . . .	„ 113	
„ 18 „	. . . . . .	„ 115	
„ 23 „	. . . . . .	„ 118	
„ „ „	. . . . . .	„ 119	
„ „ „	. . . . . .	„ 120	
„ 29 „	. . . . . .	„ 121	
„ 30 „	. . . . . .	„ 123	
„ 31 „	. . . . . .	IV. 3	
1817. 2 genn.	IV. 7	. . . . . .	
„ 7 „	. . . . . .	„ 8	
„ 9 „	„ 9	. . . . . .	
„ 10 „	. . . . . .	„ 10	
„ 21 „	„ 11	. . . . . .	
„ 24 „	„ 12	. . . . .	
„ 28 „	. . . . . .	„ 13	
„ „ „	. . . . . .	„ 14	
„ „ „	„ 15	. . . . . .	

DATA.	DELIBERAZIONI		PATENTI
	Governative e de' Tribun.	Auliche.	SOVRANE.
1817. 28 febb.	. . . . . .	IV. 16	
” ” ”	. . . . . .	” 110	
” 14 marzo	. . . . . .	” 17	
” ” ”	IV. 18	. . . . . .	
” 22 ”	. . . . . .	” 19	
” 26 ”	. . . . . .	” 20	
” 27 ”	” 26	. . . . . .	
” 29 ”	” 49	. . . . . .	
” 8 aprile	. . . . . .	” 27	
” ” ”	. . . . . .	” 28	
” ” ”	. . . . . .	” 29	
” 10 ”	. . . . . .	” 27	
” ” ”	. . . . . .	” 29	
” 10 ”	. . . . . .	” 30. 31	
” 11 ”	. . . . . .	” 30	
” 12 ”	. . . . . .	” 49	
” 26 ”	. . . . . .	” 31	
” 27 ”	” 33	. . . . . .	
” 8 maggio	” 34	. . . . . .	
” ” ”	” 50	. . . . . .	
” 18 ”	” 35	. . . . . .	
” 20 ”	. . . . . .	” 36	
” 23 ”	. . . . . .	” 40	
” 30 ”	. . . . . .	” 42	
” 7 giugn.	. . . . . .	” 43	
” 10 ”	. . . . . .	” 44	
” 19 ”	. . . . . .	” 51	
” 27 ”	” 45	. . . . . .	
” 5 luglio	” 46	. . . . . .	
” 8 ”	” 47	. . . . . .	
” 15 ”	” 48	. . . . . .	
” 21 ”	” 53	. . . . . .	
” 8 agosto	. . . . . .	” 54	
” 13 ”	. . . . . .	” 55	
” ” ”	. . . . . .	” 56	
” ” ”	. . . . . .	” 59	
” 14 ”	. . . . . .	” 57	
” 19 ”	. . . . . .	” 59	
” 20 ”	. . . . . .	” 55	
” ” ”	. . . . . .	” 60	
” ” ”	” 62	. . . . . .	

DATA.	DELIBERAZIONI. Governative e de' Tribun.	DELIBERAZIONI. Auliche.	PATENTI SOVRANE.
1817. 28 agosto	IV. 63	. . . . . .	
» 5 settem.	. . . . . .	IV. 64	
» 10 »	. . . . . .	» »	
» 1 ottob.	» 65	. . . . . .	
» 10 »	» 66	. . . . . .	
» 12 »	» 67	. . . . . .	
» 13 »	. . . . . .	» 71	
» 25 »	. . . . . .	» 72	
» 30 »	. . . . . .	» 74	
» 7 novem.	. . . . . .	» 75	
» » »	. . . . . .	» 76	
» 8 »	. . . . . .	» 78	
» 9 »	. . . . . .	» 81	
» 14 »	» 81	. . . . . .	
» 20 »	. . . . . .	» 82	
» 21 »	» 84	. . . . . .	
» 27 »	» 85	. . . . . .	
» 28 »	. . . . . .	» 86	
» 3 dicem.	. . . . . .	» »	
» 5 »	. . . . . .	» 89	
» 8 »	. . . . . .	» 91	
» 12 »	» 92	. . . . . .	
» » »	. . . . . .	» 93	
» 17 »	. . . . . .	» 94	
» 18 »	. . . . . .	» 95	
» 19 »	. . . . . .	» »	
» » »	. . . . . .	» 96	
» 20 »	» 98	. . . . . .	
» » »	. . . . . .	» 99	
» 27 »	. . . . . .	» 100	
» 30 »	» 107	. . . . . .	

V. TAVOLA NUMERICA PROGRESSIVA

DEGLI ARTICOLI

DEL I. CODICE CIVILE UNIVERSALE AUSTRIACO.
II. CODICE DI COMMERCIO.
III. REGOLAMENTO DEL PROCESSO CIVILE.
IV. CODICE DE' DELITTI AUSTRIACO.
V. CODICE CIVILE ITALIANO.

E DI ALTRE LEGGI

Citate nei Decreti, Sentenze e Decisioni riferiti nella

PRIMA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il primo numero arabo indica il paragrafo de' codici, il romano il volume, e l' ultimo arabo le pagine.

I. CODICE CIVILE AUSTRIACO.

§	Vol.	Pag.	§	Vol.	Pag.	§	Vol.	Pag.
§ 5.	I.	79.	§ 117.	I.	91.	§ 694.	II.	10.
» 21.	I.	79.	» 133.	IV.	3.	» 761.	II.	13.
» 33.	I.	91.	» 135.	IV.	3.	» 797.	IV.	238.
» 49.	I.	79.	» 140.	IV.	7.	» 810.	IV.	238.
» 49.	I.	80.	» 211.	I.	8.	» 896.	IV.	40.
» 49.	II.	116.	» 284.	I.	81.	» 959.	III.	9.
» 50.	I.	80.	» 346.	I.	173.	» 1000.	IV.	8.
» 51.	I.	80.	» 428.	IV.	146	» 1131.	I.	91.
» 52.	II.	116.	» 429.	IV.	146.	» 1135.	I.	173.
» 53.	II.	116.	» 431.	IV.	134.	» 1249.	IV.	10.
» 74.	I.	79.	» 431.	IV.	146.	» 1253.	IV.	10.
» 86.	IV.	12.	» 441.	IV.	134.	» 1357.	IV.	40.
» 87.	IV.	12.	» 475.	III.	235.	» 1358.	IV.	40.
» 94.	IV.	3.	» 480.	III.	235.	» 1365.	II.	200.
» 97.	IV.	3.	» 587.	I.	82.	» 1424.	III.	296.
» 115.	IV.	3.	» 602.	IV.	10.	» 1469.	III.	235.
» 116.	IV.	3.	» 694.	II.	9.	» 1470.	III.	235.

II. CODICE DI COMMERCIO.

§ 24.	IV.	14.	§ 47.	III.	221.	§ 627.	II.	23.
» 27.	III.	221.	» 85.	III.	296.	» 632.	II.	197.
» 39.	IV.	14.	» 87,	III.	296.	» 633.	II.	197.
» 46.	IV.	14.	» 112.	III.	212.	» 634.	II.	23.

III. REGOLAMENTO DEL PROCESSO CIVILE

§ 1.	I.	173.	§ 29.	III.	207.	§ 373.	I.	13.
» 1.	I.	174.	» 31.	II.	115.	» 372.	II.	151.
» 1.	II.	3.	» 33.	I.	91.	» 373.	II.	200.
» 1.	II.	8.	» 33.	II.	197.	» 376.	I.	83.
» 1.	II.	8.	» 148.	II.	151.	» 377.	I.	83.
» 2.	II.	8.	» 170.	IV.	9.	» 377.	»	13.
» 2.	II.	7.	» 194.	I.	216.	» 378.	III.	200.
» 3.	II.	7.	» 317.	IV.	58.	» 386.	I.	13.
» 4.	II.	4.	» 339.	II.	200.	» 491.	IV.	58.
» 4.	II.	9.	» 356.	II.	200.	» 501.	IV.	58.
» 5.	II.	5.	» 356.	III.	200.	» 534.	I.	18 e 20.
» 6.	II.	5.	» 357.	II.	200.			
» 7.	II.	6.	» 361.	I.	15.			
» 8	II.	6.	» 362.	»	»			
» 12.	III.	18.	» 364.	II.	200.			
» 14.	III.	26.	» 3 6.	II.	200.			
» 17.	I.	13.	» 367.	II.	200.			

XLI.

§ 569, ossia § 10. III. 207.

IV. CODICE DEI DELITTI.

PARTE PRIMA.

§ 2.	IV.	6.	§ 416.	II.	123.	§ 168.	II.	123.
» 168.	II.	6.	» 428.	II.	123.			

PARTE SECONDA.

§. 213. IV. 6.

V. CODICE ITALIANO.

§ 2.	III.	175.	§ 727.	IV.	293.	§ 899.	IV.	166.
» 11.	I.	19.	» 739	IV.	245.	» 912.	IV.	293.
» 11.	IV.	175.	» 745.	IV.	153.	» 913.	III.	23.
» 312.	I.	175.	» 750.	I.	19.	» 913.	IV.	176.
» 334.	»	»	» 750.	IV.	293.	» 922.	III.	23.
» 340.	»	»	» 755.	I.	19.	» 922.	IV.	176.
» 383.	»	»	» 755.	IV.	293.	» 1043.	IV.	176.
» 396.	IV.	166.	» 762.	I.	173.	» 1044.	»	»
» 407.	I.	175.	» 767.	I.	19.	» 1134.	I.	95.
» 725.	IV.	265.	» 848.	IV.	245.	» 1865.	I.	224.
» 725.	I.	19.	» 867.	I.	95.	» 2021.	IV.	40.
» 726.	IV.	265.	» 896.	IV.	166.	» 2037.	»	»
» 726.	I.	19.	» 897.	IV.	»			

LEGGI DIVERSE.

1613. 22 maggio. Legge veneta riguardo ai pagamenti di dote, IV, 284.

1725.
1762. 3. maggio
1763. 7. marzo } Disposizioni sul Diritto di Albinaggio, I, 19.

1767. 5 settembre. Prammatica sulla soppressione dei monasteri e dei religiosi addettivi, IV, 69, 217.

1780. 10 febbrajo. Editto in proposito di emigrazione, IV, 293.

1789. 16 gennajo. Editto sulle soppressioni suddette, IV, 69, 217.

1806. 17 giugno. Regolamento sul notariato, IV, 172.

1816. 3 dicembre. Enciclica sulle lettere di cambio e affari mercantili, III, 207.

Consuetudini Feudali, I, 96.

VI. TAVOLA NUMERICA PROGRESSIVA

DEGLI ARTICOLI

DEL I. CODICE CIVILE UNIVERSALE AUSTRIACO.
II. CODICE DI COMMERCIO.
III. REGOLAMENTO DEL PROCESSO CIVILE.
IV. CODICE DE' DELITTI

E DI ALTRE LEGGI

Che si richiamarono nelle patenti, encicliche e superiori deliberazioni riportate

NELLA SECONDA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il primo numero arabo indica il paragrafo de' codici, il romano il volume, e l'ultimo arabo le pagine.

I. CODICE CIVILE AUSTRIACO.

§				§				§			
§	54.	II.	77	§	160.	II.	35	§	321.	II.	41
»	»	III.	41	»	161.	»	»	»	398.	III.	93
»	»	»	59	»	162.	»	»	»	402.	»	115
»	»	IV.	7	»	179.	»	»	»	441.	II.	41
»	75.	III.	39	»	180.	»	»	»	446.	»	»
»	80.	»	»	»	181.	»	»	»	481.	»	»
»	95.	II.	77	»	182.	»	»	»	600.	III.	115
»	97.	III.	111	»	183.	»	»	»	1000.	II.	3
»	113.	IV.	56	»	184.	»	»	»	1468.	»	41
»	115	III.	111	»	185.	»	»	»	1470.	»	»
»	133.	»	»	»	211.	III.	113				
»	135.	»	»	»	252.	IV.	92				

II. CODICE DI COMMERCIO.

§				§			
§	173.	III.	106	§	181.	III.	106
»	176.	»	»	»	188.	»	»

III. REGOLAMENTO DEL PROCESSO CIVILE.

IV. CODICE DEI DELITTI.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

ALTRE LEGGI ED EDITTI.

1766. 24 gennajo. Trattato fra l' Austria e la Francia per il jus d'albinaggio, II, 72.

1788. 2 gennajo. Patente daziaria, II, 58.

1798. 23 ottobre. Regolamento pei debiti degli impiegati, III, 55.

1805. 21 febbrajo. Decreto in punto di falso, II, 59.

1806. 21 novembre. Regolamento sulla delazione delle armi, II, 57.

1807. 11 settembre. Decreto sull' esenzione delle tasse, II, 67.

1808. Trattati con Baden e Nassau per il diritto d'albinaggio, II, 88.

1809. 25 agosto. Procedura nelle cause di contrabbando, III, 84, 104. IV, 57.

1810. 4 agosto. Regolamento per la delazione delle armi, II, 57.

1811. 21. maggio. Decreto sulla carta bollata, I, 57, 128. IV, 16, 76, 94, 99.

VII. ELENCO ALFABETICO

DELLE PARTI CHE SOSTENNERO LE CAUSE RIFERITE NELLA PRIMA PARTE DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il numero romano indica il volume; l' arabo le pagine.

D.

F.

G.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

V.

Z.

ELENCO ALFABETICO

DE' LEGALI CHE COMPARVERO IN GIUDIZIO A DIFESA DELLE CAUSE RIFERITE

NELLA PRIMA PARTE

DEI PRIMI QUATTRO VOLUMI DI QUEST' OPERA.

Il numero romano indica il volume, l' arabo le pagine.

A.

B.

C.

D.

F.

G.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

V.

Z.

Fine del Volume quarto.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

Il numero romano indica la parte del volume, l' arabo le pagine.

A.

C.

D.

G.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.